



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO
PERIODO DEL SISTEMA
PENSIONISTICO E SOCIO SANITARIO
Rapporto n.22

2019
2020
2021
2022



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale
dello Stato aggiornati al 2021

Roma, Luglio 2021

Il presente rapporto è stato realizzato con la collaborazione di

Sogei - Modelli di Previsione ed Analisi Statistiche Finanza Pubblica

INDICE

Prefazione	1
Sintesi e conclusioni	3
CAPITOLO 1 - Le ipotesi di scenario	25
1.1 - Premessa	25
1.2 - Lo scenario nazionale	26
1.3 - Lo scenario EPC-WGA	37
1.4 - Il Confronto tra lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA baseline	44
Box 1.1 – La metodologia di previsione delle forze di lavoro	49
CAPITOLO 2 - La spesa per pensioni	51
2.1 - Premessa	51
2.2 - Lo scenario nazionale base	52
2.3 - Analisi dei fattori esplicativi e distributivi	55
2.4 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA	74
Box 2.1 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004	78
Box 2.2 – Evoluzione della spesa pensionistica in ambito europeo: le previsioni EPC-WGA 2021	80
CAPITOLO 3 - La spesa sanitaria	85
3.1 - Premessa	85
3.2 - La definizione della spesa sanitaria pubblica	89
3.3 - Lo scenario nazionale base	92
3.4 - L'aggiornamento al 2021 e l'analisi dei fattori esplicativi	95
3.5 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA	99
3.6 - Ipotesi alternative sulla dinamica dei consumi sanitari	102
3.7 - Il reference scenario	106
Box 3.1 – L'impatto della pandemia Covid-19 sull'assistenza sanitaria	112
Box 3.2 – La revisione del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione	116
Box 3.3 – Prestazioni sanitarie e fattori di costo: aggiornamento della matrice di raccordo	118
Box 3.4– Evoluzione della spesa sanitaria pubblica in ambito europeo: le previsioni dell'Ageing Report 2021	120
CAPITOLO 4 - La spesa per Long-Term Care	123
4.1 - Premessa	123
4.2 - La componente sanitaria della spesa per LTC	125

4.3 - La spesa per le indennità di accompagnamento	129
4.4 - La spesa per “Altre prestazioni LTC”	131
4.5 - La previsione della spesa totale per LTC nello scenario nazionale base	135
4.6 - La previsione della spesa per LTC nello scenario EPC-WGA baseline.....	139
4.7 - La previsione della spesa per LTC nelle ipotesi del reference scenario.....	140
Box 4.1 – La definizione della componente sanitaria della spesa per LTC.....	143
Box 4.2 – La previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica.....	145
CAPITOLO 5 - Analisi di sensitività	149
5.1 - Premessa.....	149
5.2 - Le ipotesi demografiche.....	150
5.3 - Le ipotesi macroeconomiche.....	151
5.4 - La spesa per pensioni.....	152
5.5 - La spesa pubblica per sanità e LTC	162
5.6 - Analisi di sensitività: un indicatore dell’effetto cumulato	171
Box 5.1 - I meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita nel sistema pensionistico italiano	174
Box 5.2 – La previsione di medio e lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria nel caso di scenari macroeconomici avversi	177
Box 5.3 – La previsione di medio e lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria nello scenario che tiene conto degli effetti del Next Generation EU.....	183
Box 5.4 – Una quantificazione dei possibili effetti strutturali delle misure introdotte con la L 26/2019	187
CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare.....	191
6.1 - Premessa.....	191
6.2 - L’adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema.....	192
6.3 - I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi.....	194
6.4 - Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria ..	201
6.5 - I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria.....	204
6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare	209
6.7 - I tassi di sostituzione nell’ipotesi dello scenario EPC-WGA baseline	212
Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione	214
Box 6.2 – Gli effetti sui tassi di sostituzione dovuti all’introduzione delle misure del DL 4/2019 convertito con L 26/2019	216
Appendice 1 - Aspetti normativo-istituzionali.....	219
Appendice 2 - Spesa per protezione sociale: alcuni elementi informativi.....	325

Appendice 3 - Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni	431
Bibliografia	465

INDICE DELLE TABELLE

Tabella A: ipotesi demografiche - Scenario nazionale base	6
Tabella B: ipotesi macroeconomiche - Scenario nazionale base	7
Tabella C: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %).....	11
Tabella D: risultati delle previsioni - Scenario nazionale base (valori in %)	16
Tabella E: ipotesi demografiche – Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	18
Tabella F: ipotesi macroeconomiche – Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	19
Tabella G: Risultati delle previsioni - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> (valori in %).....	20
Tabella H: analisi di sensitività delle ipotesi demografiche - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (valori in punti percentuale di PIL)	23
Tabella I: analisi di sensitività delle ipotesi macroeconomiche - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (variazioni in punti percentuali di PIL).....	24
Tab. 1.1: previsioni demografiche per l'Italia a confronto.....	29
Tab. 1.2: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario nazionale base	32
Tab. 1.3: popolazione in età attiva, occupati e forze di lavoro - Scenario nazionale base.....	36
Tab. 1.4: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	40
Tab. 2.1: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL.....	58
Tab. 2.2: rapporto tra pensione media della fascia di età e PIL <i>pro capite</i> – Scenario nazionale base	70
Tab. 2.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL.....	77
Tab. 3.1: spesa sanitaria pubblica corrente - Definizione del Conto economico consolidato della sanità secondo il SESPROS (mln euro).....	90
Tab. 3.2: raccordo fra la definizione del Conto economico consolidato della sanità e la definizione SHA di spesa corrente (mln euro).....	91
Tab. 3.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL– <i>Pure Ageing Scenario</i>	99
Tab. 3.4: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL – <i>Pure Ageing Scenario</i>	102
Tab. 3.5: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL– <i>Reference scenario</i>	111

Tab. 4.1: componenti della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – anno 2020	135
Tab. 4.2: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL per macrofunzione – anno 2020	136
Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)	200
Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria – Scenario nazionale base (valori in %)	203
Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi – Scenario nazionale base (valori in %)	208
Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo – Scenario nazionale base (valori in %).....	211
Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %)	213

INDICE DELLE FIGURE

Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base	9
Figura B: spesa pubblica per sanità- Scenario nazionale base.....	14
Figura C: spesa pubblica per LTC- Scenario nazionale base	15
Figura D: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC- Scenario nazionale base	16
Figura E: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Previsioni in ambito nazionale.....	17
Figura F: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC- Scenario EPC-WGA baseline	20
Figura G: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC- Confronto tra scenari.....	21
Figura H: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC – Confronto tra scenari	22
Fig. 1.1: indicatori demografici e macroeconomici	28
Fig. 1.2: profili generazionali medi dei tassi di attività e di scolarità.....	31
Fig. 1.3: tassi di attività per sesso ed età nel 2019 e nel 2070	33
Fig. 1.4: tassi di disoccupazione per sesso ed età nel 2019 e nel 2070.....	34
Fig. 1.5: dinamica del PIL e delle sue componenti - Dati storici e scenari di previsione.....	42
Fig. 1.6: dinamica del PIL e delle sue componenti	43
Fig. 1.7: indicatori demografici e macroeconomici	47
Fig. 2.1: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base.....	55
Fig. 2.2: spesa pubblica per pensioni – Confronto fra scenari nazionale base.....	57
Fig. 2.3: numero delle pensioni in rapporto al numero dei pensionati.....	59
Fig. 2.4: pensionati residenti in rapporto alla popolazione di 70 anni ed oltre	60
Fig. 2.5: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base	62
Fig. 2.6: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL	67
Fig. 2.7: rapporto tra pensione media e produttività per occupato	68
Fig. 2.8: coefficiente di trasformazione all’età media di pensionamento	71
Fig. 2.9: rapporto tra pensione media e PIL per occupato.....	73
Fig. 2.10: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA.....	75
Fig. 3.1: profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione	92
Fig. 3.2: spesa sanitaria pubblica e CPS – Scenario nazionale base	95
Fig. 3.3: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base	98
Fig. 3.4: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA	101

Fig. 3.5: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Ipotesi alternative sul consumo sanitario	106
Fig. 3.6: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Differenti metodologie di previsione.....	108
Fig. 3.7: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – <i>Reference scenario</i>	110
Fig. 4.1: profilo per età delle componenti di spesa sanitaria pubblica per LTC	126
Fig. 4.2: componente sanitaria della spesa pubblica per LTC - Scenario nazionale base	128
Fig. 4.3: profilo per età della spesa per le indennità di accompagnamento	129
Fig. 4.4: spesa pubblica per indennità di accompagnamento - Scenario nazionale base.....	131
Fig. 4.5: profilo per età della spesa per le “Altre prestazioni LTC”	133
Fig. 4.6: spesa pubblica per le “Altre prestazioni LTC”- Scenario nazionale base	134
Fig. 4.7: profili per età della spesa per LTC - Classificazione per macrofunzione	136
Fig. 4.8: spesa pubblica per <i>Long Term Care</i> - Scenario nazionale base	138
Fig. 4.9: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Scenario nazionale base.....	139
Fig. 4.10: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Confronto fra scenari	140
Fig. 4.11: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Diverse metodologie di previsione.....	142
Fig. 5.1 spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla fecondità	155
Fig. 5.2: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla speranza di vita	156
Fig. 5.3: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui flussi migratori	157
Fig. 5.4: spesa pubblica per pensioni – Differenti scenari demografici.....	158
Fig. 5.5: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui tassi di attività.....	159
Fig. 5.6: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla produttività	160
Fig. 5.7: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione	161
Fig. 5.8: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla fecondità.....	164
Fig. 5.9: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla speranza di vita.....	165
Fig. 5.10: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui flussi migratori	166
Fig. 5.11: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti scenari demografici	167
Fig. 5.12: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui tassi di attività	168
Fig. 5.13: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla produttività	169

Fig. 5.14: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione	170
Fig. 5.15: analisi di sensitività – Effetto differenziale cumulato sul debito al 2040 ed al 2070	173
Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria	207

Prefazione

Il Rapporto illustra e analizza i risultati delle previsioni della spesa pubblica per pensioni, sanità ed assistenza alle persone non autosufficienti (Long Term Care - LTC) in rapporto al PIL. Tali previsioni sono effettuate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) aggiornati al 2021 e utilizzano scenari di previsione definiti sia a livello nazionale che in ambito europeo. Questi ultimi sono elaborati dal gruppo di lavoro sugli effetti finanziari dell'invecchiamento demografico, costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (Economic Policy Committee - Working Group on Ageing, EPC-WGA). Lo scenario EPC-WGA impiegato nel presente Rapporto recepisce le ipotesi strutturali di carattere macroeconomico e demografico che sono state utilizzate per il Rapporto di Ageing 2021, pubblicato a maggio 2021. Tali ipotesi di scenario sono state concordate dal Working Group on Ageing e approvate dal Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo lo scorso giugno 2020.

Oltre all'illustrazione dei risultati aggregati per tipologia di spesa, il Rapporto fornisce un'analisi approfondita dei fattori esplicativi sottostanti alle dinamiche previste e una descrizione degli effetti derivanti dalle procedure di aggiornamento. Tali procedure riguardano, in particolare: l'aggiornamento dei dati iniziali della previsione, le variazioni del quadro normativo istituzionale e la definizione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari di previsione.

Per quanto riguarda le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari di previsione definiti a livello nazionale, sono state recepite le previsioni demografiche Istat con base 2018, pubblicate a ottobre 2019. Per quanto riguarda invece le previsioni definite in ambito europeo, l'intero set di ipotesi demografiche e macroeconomiche predisposto per il round di previsioni 2021 della spesa pubblica age-related è stato adottato.

Le previsioni contenute nel Rapporto sono state elaborate in coerenza con il calendario indicato dalla procedura europea di sorveglianza multilaterale ("Semestre europeo"), il quale è stato recepito nell'ordinamento contabile italiano. Secondo la normativa vigente, il ciclo di programmazione inizia, pertanto, con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di Economia e Finanza (DEF), il quale riporta le "Analisi e tendenze della finanza pubblica" (Sezione II). Tale documento recepisce, inoltre, lo schema dell'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'Italia (Sezione I) e lo schema del Programma Nazionale di Riforma (Sezione III), inviati alle istituzioni comunitarie entro il 30 aprile, dopo l'esame parlamentare del DEF.

In coerenza con il suddetto ciclo di programmazione, la prima fase dell'aggiornamento dei modelli RGS si è conclusa a marzo del 2021, in relazione alle attività connesse alla predisposizione del DEF 2021.

Le previsioni recepiscono il quadro normativo vigente a marzo del 2021. I valori delle variabili macroeconomiche relative all'anno 2020, e a quelli precedenti, sono coerenti con i risultati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat ad aprile 2021.

Il Rapporto si compone di 6 capitoli e di un'ampia appendice. Il capitolo 1 è dedicato alla descrizione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari di previsione. I capitoli 2-4 illustrano, per area tematica, i risultati delle previsioni relative a ciascuna delle tre componenti di spesa pubblica age-related analizzate nel Rapporto. Il capitolo 5 è dedicato all'analisi di sensitività delle previsioni rispetto ai parametri del quadro demografico e macroeconomico. Il capitolo 6 fornisce una descrizione dettagliata dei tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare, calcolati al lordo e al netto del prelievo contributivo e fiscale. Inoltre, i singoli capitoli includono appositi box dedicati all'approfondimento di specifici aspetti inerenti agli argomenti trattati.

In linea con una metodologia simile messa a punto in ambito europeo per il Rapporto di Ageing del 2021, nel capitolo 5 è stato messo a punto un box che presenta le stime della spesa pensionistica e socio-sanitaria nel caso di scenari avversi in cui si ipotizza che gli effetti della recessione dovuti all'epidemia da Covid-19 si propaghino, rispettivamente, nel medio e nel lungo termine. Alternativamente, è stato anche predisposto uno scenario che, invece, considera l'impatto di medio-lungo periodo degli interventi e delle riforme che previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia. Infine, è stato inserito un box che quantifica gli effetti strutturali delle misure in ambito previdenziale adottate con il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 che, a sua volta, ricalca un'analisi simile messa a punto per l'esercizio di peer review sul sistema pensionistico italiano tenutosi in ambito WGA nel Novembre 2019.

L'appendice si articola in 3 parti. La prima parte (Appendice 1) contiene una descrizione aggiornata della disciplina dei principali istituti afferenti alla spesa pensionistica e alla spesa per altre prestazioni sociali in denaro.

La seconda parte (Appendice 2) raccoglie alcuni approfondimenti che integrano la base informativa a supporto delle tematiche trattate. Essa comprende: i) il raccordo fra le diverse definizioni di spesa pensionistica utilizzate a livello nazionale ed europeo, ii) l'analisi per funzione della spesa per protezione sociale nei paesi dell'Unione europea, iii) una descrizione dell'attività di monitoraggio e previsione della spesa pubblica per le prestazioni sociali in denaro e per la sanità effettuate dalla RGS ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica, iv) l'aggiornamento dei risultati dell'indagine sugli interventi e servizi sociali erogati dai comuni singoli o associati, v) la formula di calcolo della pensione ai fini della determinazione dei tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare e vi) le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC cui sono state aggiunte quelle relative alla spesa per istruzione, anche esse elaborate internamente dai servizi della Ragioneria Generale dello Stato. La terza parte dell'appendice (Appendice 3) riporta le tabelle riepilogative dei risultati, le quali contengono: le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, sanitaria e per LTC, l'analisi di sensitività delle ipotesi demografiche e macroeconomiche e i tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare calcolati per l'intero periodo di previsione.

Sintesi e conclusioni

Il Rapporto illustra e analizza le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), aggiornati al 2021.

L'epidemia dovuta al contagio da Covid-19 e le misure di contenimento che sono state adottate per contrastarne la propagazione hanno profondamente impattato sulle relazioni sociali e, in generale, sull'economia. Data la gravità di questo shock senza precedenti, l'economia mondiale e, più nel particolare, l'economia italiana sono entrate nel 2020 in una profonda recessione con effetti che sono più severi di quelli della crisi finanziaria del 2009. In questo contesto di forte incertezza e volatilità, la formulazione di previsioni macroeconomiche e di spesa assume i contorni di un esercizio estremamente complesso soprattutto nel caso di orizzonte pluridecennale.

Nonostante la campagna vaccinale sia in corso, le ripercussioni della crisi epidemiologica restano difficili da misurare e valutare allo stato attuale. Pertanto, in linea con i precedenti Rapporti, si è comunque deciso di procedere secondo l'impostazione consolidata. Ne consegue che le previsioni attuali si basano su due diversi scenari di riferimento: lo Scenario Nazionale Base, predisposto principalmente a fini domestici in coerenza con le previsioni demografiche elaborate da Istat aggiornate, però, alla popolazione italiana residente al 1 gennaio 2021 e lo scenario EPC-WGA *baseline*, definito in ambito europeo presso il Gruppo di lavoro sull'invecchiamento demografico del Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA*).

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'incertezza sulle conseguenze in ambito economico dell'epidemia da Covid-19 resta molto forte, valutazioni ulteriori sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario italiano sono state condotte costruendo scenari macroeconomici avversi, alternativi rispetto a quello di riferimento. In linea con esercizi simili previsti in ambito europeo, nell'*Ageing Report* del 2021, pubblicato il 7 maggio 2021. Tali scenari ipotizzano che la durata e l'intensità dell'epidemia e della recessione producano effetti macroeconomici che si propagano, rispettivamente, nel medio e nel lungo periodo, senza assegnare, tuttavia, ad alcuno di essi una maggiore o minore probabilità di realizzazione¹. Inoltre, in considerazione del fatto che, in risposta alla crisi, l'Unione Europea ha messo a punto il Next Generation EU, vale a dire un massiccio programma di prestiti e sovvenzioni per favorire gli investimenti pubblici, la resilienza e la riforma delle economie del Vecchio Continente, di cui l'Italia è il beneficiario principale, è stato costruito uno scenario controfattuale ad hoc al fine di quantificare i possibili effetti di medio e lungo periodo sulla crescita economica e sui profili delle spese connesse all'invecchiamento. I risultati di tali scenari di sensitività sono presentati nel capitolo 5 in riquadri appositi (Box 5.2 e 5.3).

*Quadro
normativo*

*Interventi nel
settore
pensionistico*

Le previsioni della spesa pensionistica in rapporto al PIL sono effettuate sulla base della legislazione vigente a marzo dell'anno corrente e, pertanto, contengono, in particolare, gli effetti della normativa introdotti con la L 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), i quali, in

¹ Sebbene gli scenari alternativi proposti dalla Commissione partissero dall'assunto che la crisi per il 2020 fosse di entità molto più severa di quanto effettivamente si è registrato, si è comunque ritenuto utile mantenere scenari meno favorevoli di quello ipotizzato come base.

materia pensionistica, stabiliscono la proroga di “Opzione donna” vale a dire della misura che consente l’accesso al pensionamento anticipato per le donne che maturano, nel 2020, 35 anni di contributi e 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età, se lavoratrici autonome. Sono previste anche misure specifiche di agevolazione al pensionamento per particolari categorie (quali, in particolare, quelle interessate alla cosiddetta “nona salvaguardia”).

Le previsioni inglobano anche gli effetti imputabili alle misure introdotte con il DL 4/2019 convertito in L 26/2019. Quest’ultimo intervento normativo ha previsto, tra l’altro, l’introduzione in via sperimentale di un canale di pensionamento anticipato per coloro che maturano, nel triennio 2019-2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva almeno pari a 38 anni². Inoltre, la L 26/2019 ha stabilito anche, per il canale di pensionamento indipendente dall’età, il blocco per gli anni 2019-2026 dell’adeguamento del requisito di anzianità contributiva alle variazioni della speranza di vita³.

Tali ultimi interventi, data la loro temporaneità, hanno rilevanza nel breve periodo, ma producono anche effetti strutturali di medio-lungo termine.

Coefficienti di trasformazione e requisiti

Relativamente al sistema pensionistico, le previsioni scontano l’adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione rispetto all’evoluzione della mortalità e quello dei requisiti di pensionamento rispetto all’aumento della speranza di vita i quali sono previsti, con cadenza biennale, a partire dal 2021⁴, fatta eccezione per il blocco temporaneo degli adeguamenti del canale di anzianità, che cessa nel 2026. La dimensione dei suddetti adeguamenti risulta determinata in coerenza con le ipotesi demografiche degli scenari di riferimento⁵.

Interventi nel settore sanitario

Sul versante della spesa sanitaria, le previsioni scontano la revisione dei valori iniziali e il recepimento degli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del quadro normativo-istituzionale intervenute successivamente a settembre 2020 e nei primi mesi del 2021, i quali risentono in modo molto significativo delle misure adottate dal Governo per fronteggiare la diffusione dell’epidemia Covid-19. La previsione riflette pertanto la maggiore spesa necessaria per fronteggiare l’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, inclusa quella afferente al Commissario straordinario di cui all’art. 122 del decreto legge n. 18/2020. In particolare, per il 2021 la legge n. 178/2020 e il decreto legge n. 41/2021 affidano al suddetto Commissario oltre 3 miliardi di euro per l’acquisto di farmaci e la somministrazione dei vaccini. La previsione sconta infine un’ipotesi di contenimento dei costi legati al Covid-19 in ragione di una presunta minore pressione sulle strutture sanitarie. Infine, in considerazione del fatto che l’aggregato di spesa sanitaria oggetto di previsione include solo le voci di spesa di natura corrente, in base a una ipotesi tecnica e preliminare, vengono anche inclusi i maggiori oneri correnti (principalmente redditi da lavoro e consumi intermedi) connessi ai progetti che programmaticamente saranno finanziati tramite il

² Maturato il requisito congiunto, per la decorrenza della pensione è previsto un posticipo di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi per i dipendenti del settore pubblico.

³ Nel periodo 2019-2026 il pensionamento è previsto con una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, con posticipo per la decorrenza della pensione di 3 mesi.

⁴ Gli adeguamenti sono automatici in quanto effettuati attraverso un procedimento che rientra pienamente nella sfera di azione amministrativa e garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. Da ultimo, con decorrenza 2021, l’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019 pubblicato in GU il 14 novembre 2019 mentre quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 1 giugno 2020, pubblicato in GU n.147 dell’11 giugno 2020.

⁵ Ovviamente, gli adeguamenti che verranno effettivamente applicati saranno determinati sulla base delle probabilità di sopravvivenza e delle speranze di vita rilevate a consuntivo da Istat.

programma *Next Generation EU*. Tali ulteriori spese ammontano complessivamente a circa 1 miliardo di euro al 2024.

Per il breve periodo, entrambi gli scenari recepiscono, per gli anni 2021-2024 le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al DEF 2021.

I valori delle variabili macroeconomiche relative agli anni 2020 e precedenti, da cui prendono avvio le previsioni, sono coerenti con i dati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat lo scorso marzo. Nel 2020, il PIL ha fatto registrare un calo dell'8,9%, in termini reali, un decimo di punto superiore rispetto alla crescita prevista nella Nota di Aggiornamento del DEF 2020 (-9%).

Per quanto riguarda lo scenario nazionale base, la componente demografica recepisce le ipotesi sottostanti alla previsione della popolazione prodotta dall'Istat con base 2018. La proiezione utilizza un approccio metodologico di tipo stocastico. Tale metodo consiste nel predisporre un ampio ventaglio di simulazioni applicando, di anno in anno, il valore dei parametri demografici individuato, in modo casuale, nell'ambito di intervalli di confidenza sottesi a distribuzioni probabilistiche.

Scenario nazionale base

- ipotesi demografiche

L'approccio metodologico scelto, se da una parte consente di valutare la variabilità dei risultati di previsione della popolazione in relazione al grado di incertezza dei parametri demografici, dall'altra rende i risultati stessi inadatti ad essere impiegati come base demografica per le previsioni derivate. Per soddisfare tale esigenza, comune a molti utilizzatori, l'Istat ha elaborato una specifica previsione della popolazione, in aggiunta alle simulazioni stocastiche, indicata come popolazione "mediana". Tale previsione, di fatto, segue l'approccio deterministico tradizionale con parametri demografici definiti in funzione del valore mediano delle distribuzioni utilizzate per le simulazioni stocastiche. Poiché le previsioni demografiche e i relativi parametri arrivano al 2065, si è provveduto, per esigenze di confrontabilità con gli scenari definiti a livello europeo, ad estrapolare le tendenze dei parametri del decennio 2055-2065 per il decennio successivo e ad estendere la previsione della popolazione fino al 2070.

Complessivamente, i parametri demografici dello scenario nazionale base, aggiornati con la nuova previsione della popolazione Istat, risultano così specificati (cfr. Tabella A)⁶: *i*) il tasso di fecondità è leggermente crescente dall'1,29 del 2018 all'1,61 del 2070 (1,59 nel 2065), con una progressione pressoché lineare, *ii*) la speranza di vita al 2070 raggiunge 86,5 anni per gli uomini e 90,6 anni per le donne, con un incremento, rispettivamente, di 5,6 e 5,4 anni rispetto al 2018 (nel 2065, i valori sono, rispettivamente, 86,1 e 90,2) e *iii*) il flusso migratorio netto si attesta su un livello medio annuo di 162 mila unità (165 mila fino al 2065) con un profilo leggermente decrescente.

A seguito della diffusione dei dati di popolazione del censimento permanente riferiti al 31 dicembre 2018, l'Istat ha provveduto alla ricostruzione della popolazione intercensuaria. Per il 2018, anno di partenza della previsione, la revisione ha prodotto un calo della popolazione di circa 550 mila unità. Tale scostamento iniziale, unito alla crisi pandemica del 2020, che ha inciso sia sul numero di decessi sia sui flussi migratori, ed un

⁶ I dati riportati successivamente fanno riferimento alle proiezioni originaria Istat, mentre in Tabella A per il 2020 sono riportati i valori comunicati da Istat nel bilancio demografico 2020. A tal proposito si rileva che il TFT stimato per il 2020 è pari all'1,24 al disotto del valore preventivato nello scenario mediano per lo stesso anno (pari a 1,34) ed anche inferiore alla previsione riferita al 90 percentile inferiore in cui il TFT assume il valore di 1,26. Anche il numero di immigrati netti scontati nei primi tre anni di previsione nello scenario mediano con base 1/1/2018 è risultato più elevato rispetto a quello stimato come consuntivo per lo stesso triennio di circa 130 mila unità, sebbene sia questo dato che quello della speranza di vita risentano della crisi pandemica.

costante declino del numero dei nati, ha prodotto uno scostamento tra la proiezione della popolazione al 2021 e quella effettivamente registratasi di circa 1,08 milioni di unità. In questo contesto, gli effetti negativi prodotti dall'epidemia Covid-19 hanno solo in parte contribuito ad amplificare la tendenza ormai consolidata al declino di popolazione che è comunque in atto dal 2015. In relazione all'aggiornamento dei dati della popolazione residente, si è ritenuto opportuno, in attesa di nuove previsioni della popolazione, di mantenere i parametri strutturali illustrati precedentemente ma di recepire al contempo i dati aggiornati della popolazione di partenza al 1 Gennaio 2021⁷.

Tabella A: ipotesi demografiche - Scenario nazionale base

		2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro demografico Istat - mediano (1)	Tasso di fecondità	1,46	1,24	1,47	1,51	1,55	1,58	1,61
	Speranza di vita							
	- maschi	79,3	79,7	82,6	83,8	84,8	85,7	86,5
	- femmine	84,3	84,4	86,9	88,0	88,9	89,8	90,6
	Saldo migratorio (mgl)	380	79	180	167	158	146	134
	Indice di dipendenza degli anziani ⁽²⁾	31,1	36,4	44,4	58,0	63,1	61,2	60,7

(1) Istat (2019a) "Il futuro demografico del paese. Anni 2018-2065". I dati 2020 sono tratti dagli indicatori demografici pubblicati dall'Istat il 3 maggio 2021. Si discostano da quelli originari della proiezione che per il 2020 ipotizzava le speranze di vita pari a 81,2 e 85,7 rispettivamente per maschi e femmine, un tasso di fecondità pari a 1,34 e un flusso netto di immigrati pari a 179 mila unità.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

- dinamica
occupazionale

Nel presupposto che gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria abbiano un impatto di breve periodo e temporaneo, l'evoluzione strutturale delle variabili del mercato del lavoro, a parte gli effetti indotti dalle dinamiche demografiche, recepisce prevalentemente le modifiche dipendenti dall'aggiornamento della base dati che, a sua volta, alimenta il modulo di previsione dei tassi di attività, il quale riproduce l'interazione fra scolarità, livelli di istruzione e tassi di partecipazione. Il Box 1.1 fornisce una dettagliata analisi della metodologia di previsione delle forze di lavoro.

Nell'ipotesi che la crisi non abbia ripercussioni permanenti, alla fine del periodo di previsione (cfr. Tabella B), il tasso di disoccupazione, coerentemente con i precedenti round di previsione, converge al 5,5%. Alla stessa data, il tasso di attività, nella fascia di età 15-64 anni, si attesta al 70,9% con un incremento di 5,3 punti percentuali rispetto al livello del 2019⁸. Con riferimento alla fascia di età 20-69, che nel medio lungo periodo meglio approssima la popolazione in età di lavoro, il tasso di attività raggiunge il 74,9% nel 2070, con un incremento di 9,6 punti percentuali. Nella stessa fascia di età, il tasso di occupazione aumenta di circa 11,9 punti percentuali, attestandosi al 70,9% nel 2070.

In linea con i precedenti esercizi di simulazione, facendo affidamento sull'ipotesi che gli effetti della crisi in corso si riassorbano rapidamente già a partire dal prossimo anno, i tassi di crescita della produttività presentano un profilo temporale crescente che converge gradualmente su un livello medio annuo dell'1,5%, nel periodo 2040-2050, per poi flettere lievemente e, nell'ultimo decennio, tornare a crescere a un tasso medio dell'1,5%. Le

⁷ Con riferimento al periodo 2021-2070, orizzonte della nuova previsione, il flusso netto di immigrati si attesta ad un valore medio di 161 mila unità.

⁸ Si è ritenuto opportuno confrontare i dati con quelli relativi al 2019, antecedente alla crisi del 2020.

variazioni registrate nella parte centrale e finale del periodo di previsione scaturiscono in modo endogeno dall'applicazione della funzione di produzione la quale, tramite la componente del *capital deepening*, correla i tassi di variazione della produttività alle dinamiche occupazionali. Diversamente, il tasso di crescita strutturale della Produttività Totale dei Fattori (PTF) è assunto stabile all'1% a partire dal 2045.

- dinamica della produttività

Nonostante l'epidemia da Covid-19 sia ancora in corso, le ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra illustrate assumono, un rapido ritorno alla crescita. A partire dal 2024, ultimo anno dell'orizzonte previsivo del DEF 2021, la variazione del PIL reale mostra un profilo decrescente fino al 2044. Dopo un leggero aumento tra il 2045 e il 2050, il tasso di crescita del PIL reale tende a stabilizzarsi nell'ultimo ventennio del periodo di previsione, raggiungendo un livello medio annuo dell'1,3%. Tra il 2019 e il 2070, il tasso di crescita del PIL reale si attesta intorno ad un valore medio annuo dell'1,1%.

- dinamica del PIL

Tabella B: ipotesi macroeconomiche - Scenario nazionale base

		2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro macroeconomico - Valori in %	Tasso di attività [15-64]							
	- maschi	72,3	72,8	76,2	78,4	78,7	78,4	78,5
	- femmine	50,8	54,1	60,3	62,5	62,8	62,7	62,7
	- totale	61,5	63,4	68,4	70,7	71,0	70,8	70,9
	Tasso di disoccupazione							
	- maschi	7,7	8,5	7,0	6,1	5,5	4,8	4,7
	- femmine	9,6	10,3	8,5	7,7	7,2	6,7	6,6
	- totale	8,5	9,3	7,6	6,8	6,2	5,6	5,5
	Tasso di occupazione [15-64]							
	- maschi	66,8	66,6	70,5	73,3	74,1	74,3	74,4
	- femmine	45,9	48,4	54,9	57,1	57,8	58,0	58,1
	- totale	56,3	57,5	62,8	65,4	66,3	66,5	66,6
	Occupazione ⁽¹⁾							
	- maschi		-0,1	0,6	-0,3	-0,5	-0,1	-0,3
- femmine		0,4	1,1	-0,4	-0,6	-0,2	-0,2	
- totale		0,1	0,8	-0,3	-0,5	-0,1	-0,3	
Produttività ⁽¹⁾		-1,0	1,3	1,4	1,5	1,4	1,5	
PIL reale ⁽¹⁾		-0,8	2,1	1,0	1,0	1,3	1,2	

(1) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

L'evoluzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL, nell'ipotesi dello scenario nazionale base, è illustrata nella figura A.

Spesa pensionistica:

Dopo la crescita nel triennio 2008-2010, imputabile esclusivamente alla fase acuta della recessione, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL risente negativamente dell'ulteriore fase di recessione degli anni successivi con effetti che si propagano per tutto il quadriennio 2012-2015. A seguito della doppia recessione, la spesa pensionistica/PIL si attesta nel 2013-2014 su un valore più elevato di circa 2,5 punti percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3% al 15,8%. Successivamente, a partire dal 2015, la spesa pensionistica in rapporto al PIL, in presenza di una crescita economica che torna ad essere

- rapporto spesa/PIL

leggermente positiva, flette gradualmente portandosi al 15,4%, nel 2016. Tale tendenza, che sconta anche l'aumento dei requisiti di pensionamento, prosegue fino a raggiungere un minimo relativo del 15,2% nel biennio 2017-2018.

A partire dal 2019 e fino al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL torna ad aumentare con un picco in corrispondenza del 2020. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all'impatto dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia dallo scorso febbraio. Tale andamento è condizionato, inoltre, dall'esplicarsi delle misure in ambito previdenziale contenute nel DL 4/2019 convertite con L 26/2019 secondo le quali, in via sperimentale, per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2021, è possibile lasciare il lavoro e pensionarsi in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 38 anni e di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni (cosiddetta "Quota 100"). In conseguenza di tale misura, si assiste negli anni 2019-2021 a una più rapida uscita dal mercato del lavoro e all'aumento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

La spesa in rapporto al PIL raggiunge un'incidenza del 17,1% nel 2020 per ripiegare su un livello pari al 16,1% nel 2022. In seguito, il rapporto continua a scendere fino al 2024, raggiungendo il valore di 15,8% del PIL, principalmente sulla scorta delle ipotesi di crescita del PIL del DEF 2021. Negli anni immediatamente successivi al 2024 il rapporto tende a stabilizzarsi fino al 2029, anche in presenza di ipotesi di crescita del PIL meno favorevoli, grazie all'esaurirsi, dal lato della spesa, degli effetti del nuovo canale di accesso al pensionamento anticipato introdotto in via generalizzata e temporanea per i soggetti che maturano i relativi requisiti nel triennio 2019-2021 (Quota 100) sia dall'ipotizzato parziale recupero dei livelli occupazionali precedenti l'adozione del provvedimento e lo scoppio della crisi sanitaria. Inoltre, si assiste alla prosecuzione graduale del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e alla contestuale applicazione, pro rata, del sistema di calcolo contributivo.

Successivamente il rapporto spesa/PIL aumenta velocemente fino a raggiungere il picco relativo del 16,6% nel 2044. La fase di crescita, evidenziata nella parte centrale del periodo di previsione, è dovuta all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo in parte compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Tale incremento sopravanza l'effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa.

Negli anni successivi, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL inizia una rapida discesa che tocca il livello del 15,8% nel 2050 per attestarsi infine al 13,3% nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL, nella fase finale del periodo di previsione, è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento si spiega, da un lato, con la progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* e, dall'altro, con l'entrata a pieno regime del sistema contributivo e con l'operare dei meccanismi di stabilizzazione previsti dal sistema pensionistico italiano, espressamente disegnati per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema insieme all'adeguatezza delle prestazioni, i quali prevedono l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione in funzione della speranza di vita.

A questo riguardo, il box 2.2 offre una descrizione dettagliata degli effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme pensionistiche adottate in Italia nell'ultimo ventennio mostrando come l'insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 abbiano


generato una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a circa 60 punti percentuali cumulati al 2060. Di questi, circa un terzo è dovuto agli interventi previsti con la riforma del 2011 (cosiddetta Legge Fornero, art. 24 della L 214/2011). Per contro, il box 5.4, in linea con un'analisi simile contenuta nell' *Ageing Report 2021*, presenta una quantificazione dei maggiori oneri in ambito pensionistico che risulterebbero nel caso in cui le riforme precedentemente adottate fossero cancellate e le misure di facilitazione al pensionamento di natura temporanea adottate con il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 avessero natura permanente.

Rispetto alla previsione contenuta nella Nota di aggiornamento al DEF 2020 (curva tratteggiata della Fig. A), la previsione aggiornata evidenzia un livello del rapporto fra spesa pensionistica e PIL leggermente inferiore tra il 2022 ed il 2030, cui segue un decennio in cui le due curve sono sostanzialmente sovrapposte, mentre a partire dal 2040 la previsione aggiornata risulta leggermente superiore.

Le differenze della spesa in rapporto al PIL fra i due esercizi di previsione dipendono dai diversi livelli della popolazione sottostante, dagli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base, dal rinnovo dei coefficienti di trasformazione e dalle dinamiche macroeconomiche di breve periodo.

Figura A: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



La valutazione della sostenibilità finanziaria viene affiancata dall'analisi degli effetti distributivi per fondo, sesso e coorte di pensionati. Riguardo al primo aspetto, l'applicazione del metodo di calcolo contributivo determina, nel lungo periodo, un effetto di contenimento della dinamica della spesa più accentuato per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti, in relazione alla più bassa aliquota contributiva. Contestualmente, si evidenzia una significativa ricomposizione delle risorse per genere, con un incremento della quota complessivamente destinata alle donne. Ciò si deve, prevalentemente, all'aumento delle pensioni dirette femminili che scaturiscono dai più elevati tassi di occupazione previsti nella prima parte del periodo di previsione.

- analisi degli effetti distributivi

L'analisi per coorte mostra, innanzitutto, l'effetto di contenimento degli importi medi delle pensioni di nuova liquidazione conseguente all'introduzione graduale del sistema contributivo, quantunque tale effetto risulti significativamente ridimensionato per via

dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Inoltre, essa mostra la capacità del meccanismo di indicizzazione di compensare l'effetto redistributivo a favore delle pensioni più "vecchie", che hanno beneficiato di regole di calcolo più favorevoli.

Tassi di sostituzione:

L'illustrazione degli effetti redistributivi si completa, nel capitolo 6, con l'analisi microeconomica dei tassi di sostituzione teorici che esprimono il rapporto fra la prima rata annua di pensione e l'ultima retribuzione annua. I calcoli sono effettuati per l'intero periodo di previsione, in coerenza con le ipotesi demografiche e macroeconomiche degli scenari adottati. In linea con quanto ipotizzato per le previsioni di spesa, la derivazione dei tassi di sostituzione recepisce l'aggiornamento biennale dei coefficienti di trasformazione con decorrenza dal 2021. Inoltre, ai fini della definizione delle carriere lavorative, si è tenuto conto del corrispondente adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto alla pensione. La metodologia utilizzata è quella definita a livello europeo nell'ambito delle procedure previste dal Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni. In tale contesto, i tassi di sostituzione sia al lordo sia al netto del prelievo contributivo e fiscale sono stati derivati nell'ipotesi dello scenario nazionale base (Tab. C).

- ipotesi base

L'ipotesi di lavoro si basa sull'assunto che l'età di pensionamento sia uguale al requisito minimo di vecchiaia, adeguato nel tempo con le variazioni della speranza di vita, fatta eccezione per i lavoratori dipendenti assoggettati al sistema contributivo (Appendice 1.C.6)⁹. Per tali lavoratori, l'età di pensionamento è stata equiparata al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato con età ridotta di tre anni rispetto al requisito di vecchiaia.

- tassi di sostituzione lordi

L'analisi dei tassi di sostituzione lordi (Tab. C.1) evidenzia l'importante contributo che l'elevamento dell'età media al pensionamento produce sugli importi di pensione concorrendo, in tal modo, a migliorare l'adeguatezza delle prestazioni nell'ambito del sistema di calcolo contributivo. Tale aspetto, già evidente nell'ipotesi base che assume un livello costante dell'anzianità contributiva, risulta ancor più marcato nell'ipotesi di anzianità contributiva parametrata al requisito minimo di età previsto per il pensionamento di vecchiaia. L'effetto sui tassi di sostituzione dell'adeguamento biennale dei coefficienti di trasformazione congiuntamente all'effetto dell'aggiornamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni nell'aspettativa di vita viene presentato con maggior dettaglio nel box 6.1.

- tassi di sostituzione netti

L'analisi dei tassi di sostituzione netti (Tab. C.2) consente di valutare le variazioni del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza. Sotto questo aspetto, i risultati ottenuti mostrano come gli effetti di contenimento dei benefici pensionistici derivanti dall'introduzione del calcolo contributivo vengano significativamente controbilanciati dall'elevamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita e, nel caso dei lavoratori autonomi, anche per effetto dell'aumento dell'aliquota contributiva. Per i lavoratori dipendenti, il contenimento del reddito pensionistico disponibile, garantito dalla previdenza obbligatoria, generalmente non sussiste, e se ciò avviene, risulta adeguatamente compensato dal contributo integrativo offerto dalla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, l'effetto di contenimento permane nella generalità dei casi, in relazione alla più bassa aliquota contributiva, seppure

⁹ Un'altra eccezione è rappresentata dai soggetti che, sulla base della normativa introdotta con la L. 26/2019, accedono, nel periodo 2019-2021, al pensionamento anticipato in presenza di, congiuntamente, un'età minima di 62 anni e un'anzianità contributiva di 38 anni. Per costoro, tali requisiti rappresentano, per gli anni in questione, la configurazione minima per il collocamento a riposo.

in misura notevolmente attenuata per effetto del progressivo elevamento dei requisiti minimi.

L'evidenziazione del contributo aggiuntivo che potrebbe ottenersi dall'adesione alla previdenza complementare completa l'analisi dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi base, per un lavoratore dipendente del settore privato, tale contributo è quantificabile a regime in circa 2,2 punti percentuali (3 punti percentuali al netto del prelievo contributivo e fiscale), per ogni punto percentuale di reddito lordo destinato al finanziamento della previdenza complementare. Sulla base della normativa antecedente alla L 124/2017, articolo 1, comma 38, che prevedeva, per i lavoratori neoassunti dal 2017 aderenti alla previdenza complementare, l'obbligo di devolvere l'intero accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto (TFR), pari al 6,91%, l'incremento del tasso di sostituzione era quantificabile, alla fine del periodo di previsione, in 14,9 punti percentuali lordi e 20,7 punti percentuali netti. Tuttavia, la facoltà, introdotta dalla suddetta modifica normativa, di devolvere anche solo una quota dell'aliquota di accantonamento al TFR, comporta una rideterminazione del contributo aggiuntivo della previdenza complementare stimabile in circa il 50%.

Tabella C: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. C.1: tassi di sostituzione lordi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base⁽²⁾⁽³⁾	Anzianità contributiva pari a 38 anni						
Dipendente privato (età/anz.)	73,6 (65+4m/38) ⁽⁴⁾	71,9 (67)	64,6 (67+9m)	58,3 (65+8m)	59,6 (66+6m)	60,7 (67+2m)	60,8 (67+10m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	72,1 (65+7m/38) ⁽⁴⁾	55,0 (67)	44,9 (67+9m)	44,7 (68+8m)	47,7 (69+6m)	49,0 (70+2m)	49,2 (70+10m)
Vecchiaia⁽⁵⁾	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Dipendente privato (età/anz.)	68,4 (65+4m/35+4m) ⁽⁴⁾	70,0 (67/37)	64,2 (67+9m/37+9m)	65,6 (68+8m/38+8m)	68,5 (69+6m/39+6m)	70,8 (70+2m/40+2m)	72,6 (70+10m/40+10m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	67,6 (65+7m/35+7m) ⁽⁴⁾	53,1 (67/37)	44,4 (67+9m/37+9m)	45,4 (68+8m/38+8m)	49,3 (69+6m/39+6m)	51,6 (70+2m/40+2m)	52,8 (70+10m/40+10m)

Tab. C.2: tassi di sostituzione netti⁽⁶⁾

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base⁽²⁾⁽³⁾	Anzianità contributiva pari a 38 anni						
Dipendente privato (età/anz.)	82,7 (65+4m/38) ⁽⁴⁾	81,6 (67)	74,6 (67+9m)	68,3 (65+8m)	69,6 (66+6m)	70,6 (67+2m)	70,8 (67+10m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	93,0 (65+7m/38) ⁽⁴⁾	77,4 (67)	65,6 (67+9m)	65,4 (68+8m)	68,9 (69+6m)	70,3 (70+2m)	70,6 (70+10m)
Vecchiaia⁽⁵⁾	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Dipendente privato (età/anz.)	77,7 (65+4m/35+4m) ⁽⁴⁾	79,7 (67/37)	74,1 (67+9m/37+9m)	75,5 (68+8m/38+8m)	78,3 (69+6m/39+6m)	80,6 (70+2m/40+2m)	82,3 (70+10m/40+10m)
Lavoratore autonomo (età/anz.)	88,0 (65+7m/35+7m) ⁽⁴⁾	75,2 (67/37)	65,1 (67+9m/37+9m)	66,2 (68+8m/38+8m)	70,7 (69+6m/39+6m)	73,4 (70+2m/40+2m)	74,8 (70+10m/40+10m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021 i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) Con riferimento alla L 26/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari al 66,0%, nel caso di un dipendente privato e al 51,4%, nel caso di un lavoratore autonomo. Il tasso di sostituzione netto è pari, rispettivamente, al 75,8% e al 73,2%.

(3) Per il lavoro dipendente, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni meno del requisito di vecchiaia) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo). Per il lavoratore autonomo, l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo). L'anzianità contributiva è di 38 anni per entrambe le tipologie di lavoratore.

(4) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(5) L'età di pensionamento è pari al requisito minimo di vecchiaia; l'anzianità contributiva è parametrata all'età di pensionamento con inizio dell'attività lavorativa a 30 anni ed assenza di interruzioni di carriera.

(6) La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

La spesa sanitaria:

- la distribuzione della spesa per prestazioni

In linea con i passati esercizi, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL è stata effettuata sulla base delle indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA. Tuttavia, il diffondersi repentino dell'epidemia da Covid-19, nonostante la campagna vaccinale in corso, continua a esercitare pressioni molto forti e senza precedenti sul sistema sanitario nazionale che rendono le previsioni della spesa sanitaria sia di breve sia di medio e lungo periodo particolarmente volatili e incerte. Per dare conto della volatilità imputabile alla crisi epidemiologica da Covid-19, il box 3.1 fornisce una illustrazione qualitativa dei possibili costi sanitari diretti e indiretti legati alla attuale fase epidemiologica.

Per quanto attiene alla distribuzione della spesa sanitaria per prestazione, nell'ambito del tradizionale esercizio di previsione, si è fatto riferimento alle informazioni desunte dal modello di rilevazione dei Livelli di Assistenza (modello LA) relativi all'anno 2018.

- l'aggiornamento dei profili di spesa

Come consuetudine, l'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria è preceduto dalla revisione delle stime del profilo del consumo, per età e sesso, relativo alle diverse tipologie di prestazione. Con particolare riguardo alla spesa ospedaliera, sono state recepite le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) relative al 2019. Per l'assistenza specialistica e farmaceutica, sono stati utilizzati i dati derivanti dal Sistema Tessera Sanitaria per lo stesso anno. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie per Long Term Care (LTC)¹⁰, in linea con le ipotesi adottate in ambito EPC-WGA per la predisposizione dell'Ageing Report 2021¹¹, i tassi di disabilità per sesso ed età sono stati calcolati come media dei tassi di disabilità derivanti dai dati dell'indagine EU-SILC relativi all'anno 2016-2018 (*European Statistics on Income and Living Conditions*). Ulteriori dettagli sull'aggiornamento del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione sono presentati nel Box 3.2.

- pure ageing scenario

Per quanto attiene all'evoluzione del consumo sanitario, l'ipotesi base assume che la struttura dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione resti costante per l'intero periodo di previsione, mentre la dinamica del Consumo Pro capite Standardizzato (CPS), che esprime la variazione del consumo sanitario a parità di struttura demografica, evolva in linea con il PIL pro capite. Tale approccio metodologico è denominato "*pure ageing scenario*" in quanto rende le variazioni del rapporto spesa sanitaria/PIL dipendenti esclusivamente dalla modificazione della struttura della popolazione.

- ipotesi alternative sul consumo sanitario

Tuttavia, in considerazione dell'esistenza di fattori esplicativi diversi da quelli riconducibili alla sola dimensione demografica, sono state analizzate differenti ipotesi di evoluzione del consumo sanitario che riflettono: *i*) il miglioramento delle condizioni di salute correlato con l'aumento della speranza di vita, *ii*) i differenziali inflazionistici fra prodotti sanitari e prodotti non sanitari, anche in dipendenza del diverso contenuto tecnologico e *iii*) l'effetto trainante dei costi sanitari esercitato dalla remunerazione del fattore lavoro. Le diverse ipotesi vengono analizzate prima singolarmente e poi opportunamente combinate fra loro secondo le indicazioni concordate in ambito EPC-WGA.

- reference-scenario

La combinazione delle ipotesi alternative, che prende il nome di "*reference scenario*", prevede: *i*) la dinamicità del profilo per età e sesso del consumo sanitario, realizzata tramite la metodologia del "*death-related costs*", per la componente ospedaliera, e del "*dynamic equilibrium*" (nella misura del 50% della variazione della speranza di vita) per le altre prestazioni sanitarie, *ii*) l'aggancio del CPS alla produttività, per la componente LTC

¹⁰ Il consumo sanitario, per età e sesso per le prestazioni sanitarie di LTC viene scomposto nel prodotto di tre fattori: il tasso di disabilità, la probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e il relativo costo medio in rapporto al costo unitario. Per maggiori dettagli, si veda: Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

¹¹ Economic Policy Committee - European Commission (2021).

della spesa sanitaria e *iii*) l'elasticità del CPS al PIL pro capite per la componente *acute*, e al PIL per occupato per la componente LTC, in misura superiore all'unità.

La specificazione del *reference scenario* adottata in ambito EPC-WGA, e utilizzata per le previsioni del Programma di Stabilità, differisce leggermente da quella sopra illustrata poiché estende la metodologia del *dynamic equilibrium* anche alla componente ospedaliera.

L'applicazione del *death-related costs*¹² è stata effettuata sulla base di un approccio metodologico che prevede il superamento dell'impostazione tradizionale basata sulla costanza del differenziale del costo sanitario fra sopravvivenuti e deceduti di ciascun anno, espresso in funzione dell'età. Questa metodologia assume che il suddetto differenziale sia costante in termini di speranza di vita e, quindi, crescente a parità di età, in ragione del miglioramento delle prospettive di sopravvivenza¹³.

Per il breve periodo, in deroga alle indicazioni metodologiche sopra riportate, la previsione della spesa sanitaria risulta allineata, tramite la matrice costi prestazioni, alla previsione utilizzata nel DEF 2021, la quale è stata effettuata distintamente per singola funzione di costo sulla base del quadro normativo vigente e degli elementi informativi desumibili dall'attività di monitoraggio. A questo riguardo, ulteriori dettagli vengono forniti nel box 3.3.

Nell'ipotesi del *pure ageing* scenario applicata a partire dal 2024, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL, dopo il drastico aumento nel 2020 dovuto all'insorgere dell'epidemia e la successiva flessione dovuta alla previsione di una graduale uscita dallo stato di emergenza, presenta una crescita piuttosto regolare fra il 2024 e il 2050 (curva in grassetto, Fig. B). Nell'ultima parte del periodo di previsione, il ritmo di crescita mostra una leggera flessione dovuta all'uscita delle generazioni del *baby boom*. Complessivamente, il rapporto si incrementa di oltre un punto percentuale passando dal 6,5% del 2019 al 7,7% del 2070.

- previsione del
rapporto
spesa/PIL


Anche la previsione coerente con le ipotesi del *reference scenario* conferma sostanzialmente gli andamenti sopra illustrati, data la parziale compensazione fra l'effetto di contenimento del profilo dinamico del consumo sanitario e quello espansivo delle ipotesi sul CPS (curva sottile, Fig. B). Nel confronto, infatti, le due curve sono sovrapposte e la differenza risulta essere appena percettibile.

¹² Per maggior dettaglio, si veda (Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, 2020a)

¹³ Tale approccio, proposto dalla delegazione italiana in ambito EPC-WGA, è stato recepito ai fini della specifica previsione elaborata in occasione del *round* di previsioni EPC-WGA 2015 e nei successivi aggiornamenti.

Figura B: spesa pubblica per sanità⁽¹⁾ - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Include anche la componente sanitaria per LTC.

Spesa pubblica per LTC:

La spesa pubblica rivolta agli anziani e ai disabili non autosufficienti, meglio nota come spesa per *Long Term Care* (LTC), include tre componenti: *i*) la componente sanitaria, *ii*) la spesa per indennità di accompagnamento e *iii*) la spesa per "Altre prestazioni LTC". L'aggregato, pari a 1,7% del PIL nel 2019 e a 1,9 %del PIL nel 2020, comprende il totale delle prestazioni erogate ai soggetti non autosufficienti, a prescindere dall'età del beneficiario.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'incidenza della non autosufficienza è fortemente correlata con l'età e che la parte di spesa maggiormente esposta all'invecchiamento è quella riferibile alla popolazione anziana, la spesa per LTC viene a volte circoscritta alle sole prestazioni erogate agli ultrasessantacinquenni. In tal caso, l'aggregato corrispondente risulterebbe ridotto di circa un terzo.

- componente sanitaria

La componente sanitaria della spesa per LTC è stata definita sulla base dei criteri di classificazione dettati dal *System of Health Accounts* (SHA) dell'OCSE. Tali criteri, ribaditi in occasione dei successivi aggiornamenti delle previsioni EPC-WGA, stabiliscono che le prestazioni sanitarie per LTC rappresentano un insieme complementare rispetto alle prestazioni sanitarie definite "*acute*", con ciò escludendo la possibilità di un terzo aggregato in cui collocare quelle tipologie di spesa non univocamente classificabili.

L'attribuzione delle prestazioni sanitarie all'aggregato di spesa per LTC è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla spesa sanitaria per Livelli di Assistenza (LA) aggiornati al 2018. Tali dati risultano opportunamente raccordati con l'aggregato SHA, secondo i criteri definiti dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale coordinato dall'Istat e dal Ministero della Salute, per dare attuazione al Regolamento (CE) n. 1338/2008 in materia di statistiche sanitarie. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al box 4.1.

- altre prestazioni socio-assistenziali

Le altre due voci incluse nell'aggregato LTC costituiscono, invece, componenti di spesa aggiuntive, rispetto a quella sanitaria, la cui previsione è stata regolarmente effettuata a partire dal 2005. In particolare, le indennità di accompagnamento sono prestazioni monetarie (*cash benefits*) erogate a favore di soggetti non autosufficienti a prescindere dal requisito reddituale (per ulteriori dettagli si faccia riferimento al box 4.2). Diversamente, le "Altre prestazioni per LTC" includono un insieme eterogeneo di interventi, largamente in

natura, erogati prevalentemente a livello locale dai comuni singoli o associati e generalmente assoggettati alla prova dei mezzi (*means tested*).

La metodologia del *pure ageing scenario*, applicata alla spesa LTC in rapporto al PIL a partire dal 2024¹⁴, mostra come la dinamica della spesa pubblica, dopo l'aumento del 2020 dovuto all'insorgere dell'epidemia da Covid-19, presenti una sostanziale stabilità fino al 2026 imputabile essenzialmente al meccanismo di indicizzazione vigente per le indennità di accompagnamento. Successivamente, il profilo del rapporto tra spesa LTC e PIL continua ad aumentare a seguito dell'ipotesi di indicizzazione al PIL pro capite nominale come conseguenza del processo di invecchiamento della popolazione. Nell'intero periodo di previsione, il rapporto fra spesa per LTC e PIL passa dall'1,7 del 2019 all'1,9% del 2020 e, poi converge al 2,6% del 2070 (Fig. C).


- previsione del
rapporto
spesa/PIL

Come per la spesa sanitaria, anche per la spesa per LTC è stato costruito uno scenario alternativo rispetto al *pure ageing scenario*. In questo caso, il *reference scenario* assume: *i*) l'applicazione "parziale" (50% della variazione della speranza di vita) della metodologia del *dynamic equilibrium*, *ii*) l'aggancio del CPS alla produttività, per le prestazioni in natura, e al PIL pro capite, per le prestazioni monetarie e *iii*) l'elasticità del CPS al PIL per occupato superiore all'unità. Rispetto al *pure ageing scenario*, l'adozione del *reference scenario* induce una dinamica del rapporto spesa/PIL visibilmente più contenuta che si traduce, alla fine del periodo di previsione, in uno scarto di 0,11 punti percentuali (Fig. C).

Reference-
scenario

Figura C: spesa pubblica per LTC⁽¹⁾- Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Include anche la componente sanitaria per LTC.

La previsione della spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità e LTC in rapporto al PIL è riportata nella figura D ed i relativi dati nella Tabella D dove, per le ultime due componenti, si adottano le ipotesi del *reference scenario*. Come evidenziato nel grafico, l'aggregato conteggia la componente sanitaria della spesa per LTC una sola volta in quanto inclusa, in ugual misura, sia nella spesa sanitaria complessiva che in quella totale per LTC.


Spesa
complessiva per
pensioni, sanità e
LTC

¹⁴ Le ipotesi del *pure ageing scenario* vengono applicate a partire dal 2024 per la componente sanitaria e per le 'altre prestazioni LTC', mentre vengono applicate dal 2027 per le indennità di accompagnamento, per le quali la previsione effettuata applicando il meccanismo di indicizzazione, illustrato nell'Appendice 1, viene applicato fino al 2026.

Dopo gli incrementi dei due trienni 2008-2010 e 2012-2014, dovuti esclusivamente alla recessione economica, il rapporto fra la spesa complessiva e il PIL tende a decrescere attestandosi al 22,6% nel 2018. La spesa riprende a crescere nel 2019, portandosi al 22,8% del PIL, e subisce un consistente incremento nel 2020 a causa del crollo del PIL, attestandosi al 25,6%. Negli anni seguenti, con il ritorno del PIL su un sentiero di crescita, la spesa pubblica complessiva legata all'invecchiamento della popolazione si riduce di quasi un punto percentuale di PIL fluttuando intorno a valori pari al 23,6%. A partire dal 2030, il rapporto riprende a crescere nuovamente fino al valore massimo del 25,4% del PIL nel 2046 per poi assumere un andamento decrescente che lo porta ad attestarsi al 22,5% del PIL nel 2070, dato poco inferiore al valore del 2019.

Figura D: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC⁽¹⁾ - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Tabella D: risultati delle previsioni - Scenario nazionale base (valori in %)

		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni	[a]	15,6	17,1	15,8	15,9	16,3	16,4	16,6	15,8	14,7	14,0	13,5	13,3
Sanità ⁽¹⁾	[b]	6,6	7,5	6,4	6,7	7,0	7,3	7,5	7,7	7,8	7,8	7,8	7,7
di cui componente LTC	[c]	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
LTC ⁽¹⁾	[d]	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5
Totale	[a]+[b]-[c]+[d]	23,3	25,6	23,3	23,8	24,4	24,9	25,4	24,9	24,0	23,3	22,8	22,5


(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario. La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.

Il confronto con le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2020 (Fig. E) è condizionato dalla revisione della dinamica di crescita del PIL, più sostenuta rispetto

al quadro macro-economico tendenziale sottostante alla previsione NADEF 2020. Di conseguenza, il rapporto Spesa/PIL si riduce in media di 0,2 punti percentuali nell'intero periodo 2020-2070.

Figura E: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC - Previsioni in ambito nazionale

Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Le previsioni di spesa effettuate sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* recepiscono le ipotesi demografiche e macroeconomiche, concordate dal *Working Group on Ageing* e approvate dal Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo, per la redazione dell'edizione 2021 dell'*Ageing Report* pubblicato a maggio del corrente anno. Con riferimento alle ipotesi demografiche, occorre segnalare che la predisposizione delle previsioni della popolazione è stata affidata a Eurostat, in qualità di soggetto indipendente, in stretta collaborazione con gli Istituti di statistica dei paesi membri, responsabili per le previsioni demografiche nazionali. Eurostat ha pubblicato le previsioni demografiche con base 2019 nel corso del mese di aprile 2020. Come già per le proiezioni Istat su base 2018 sottostanti allo Scenario Nazionale, anche nel caso della previsione Eurostat la popolazione recepisce i dati censuari e del bilancio demografico ed è pertanto aggiornata al 1 gennaio 2021¹⁵. Negli anni successivi e in previsione sono stati mantenuti i parametri di mortalità, fecondità e flussi migratori utilizzati da Eurostat nelle proiezioni con base 2019. Le variabili del quadro macroeconomico, invece, recepiscono fino al 2024 le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al DEF 2021 e, per il periodo successivo, le indicazioni elaborate dalla Commissione per l'*Ageing Report 2021* sulla base di scelte ed indicazioni deliberate in EPC che, fra l'altro, hanno previsto: *i*) per le stime della produttività e del tasso di disoccupazione nel medio periodo, l'utilizzo della metodologia T+10 definita nell'OGWG (*Output Gap Working Group*) e *ii*) per la proiezione dei tassi di attività, l'utilizzo del modello di simulazione per coorti elaborato in AWG. Le tabelle E ed F, riportano le principali ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*.

Lo scenario EPC-WGA:

Per quanto riguarda le previsioni demografiche, le proiezioni Eurostat con base 2019 prevedono per l'Italia che la speranza di vita alla nascita aumenti gradualmente e si attesti

¹⁵ Rispetto alla proiezione Eurostat 2019 la popolazione stimata dall'Istat al 1/1/2021 è risultata più bassa di circa 970 mila unità.

a 87 anni per gli uomini e a 90,9 anni per le donne con incrementi, rispettivamente, di 5,7 e 5,2 anni rispetto al livello del 2019. Nel confronto con la previsione Istat con base 2018, contenuta nello scenario nazionale base, i valori finali risultano superiori di 0,5 anni per i maschi e di 0,3 anni per le femmine. Il tasso di fecondità cresce linearmente dal valore di 1,31 del 2019¹⁶, fino ad attestarsi a 1,52 nel 2070. Tale valore risulta decisamente inferiore a quello proiettato dall'Istat e recepito nello scenario nazionale base, pari ad 1,61 alla stessa data. Il flusso migratorio netto presenta un profilo fortemente crescente fino al 2025, in cui raggiunge il livello di 228 mila unità. Nel restante periodo di previsione il numero declina costantemente fino a raggiungere le 207 mila unità al 2070. Nel periodo 2021-2070 la consistenza media annua risulta pari a 214.500 unità. Rispetto allo scenario centrale Istat, il flusso migratorio netto risulta più elevato con uno scarto medio annuo di circa 53 mila unità, nell'intero periodo di previsione.

Tabella E: ipotesi demografiche – Scenario EPC-WGA *baseline*

		2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro demografico Eurostat (1)	Tasso di fecondità	1,46	1,24	1,37	1,41	1,45	1,48	1,52
	Speranza di vita							
	- maschi	79,3	79,7	82,6	83,8	84,9	86,0	87,0
	- femmine	84,3	84,4	86,9	88,0	89,0	90,0	90,9
	Saldo migratorio (mgl)	380	79	224	217	214	210	207
	Indice di dipendenza degli anziani ^{P1}	31,1	36,4	44,1	57,0	61,8	60,4	60,3

(1) Eurostat (2020). I dati 2020 sono tratti dagli indicatori demografici pubblicati dall'Istat il 3 maggio 2021. Si discostano da quelli originali della proiezione che per il 2020 ipotizzava un flusso netto di immigrati pari a 161 mila unità, un tasso di fecondità pari a 1,3 e le speranze di vita pari a 81,1 e 85,4 rispettivamente per maschi e femmine. Inoltre, è da rilevare che sia la speranza di vita che il TFT risultante nelle previsioni EUROSTAT per il 2019, anno base delle proiezioni, sono sovrastimati rispetto a quelli comunicati dall'ISTAT. In particolare per la speranza di vita dei maschi il valore EUROSTAT è 81,3 contro l'81 rilevato dall'ISTAT e per le femmine è pari a 85,7 invece di 85,3. Il TFT riportato da EUROSTAT è pari a 1,31 contro 1,29 comunicato dall'Istat.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

- quadro macroeconomico

Nelle ipotesi di scenario macroeconomico EPC-WGA *baseline* riassunto nella Tabella F, il tasso di crescita del PIL raggiunge un livello medio annuo di circa 1,1% nel periodo 2019-2070, grazie al significativo apporto della produttività media annua, pari all'1,3%, a cui si contrappone una decrescita dell'occupazione dello 0,2%. Nel confronto con lo scenario nazionale base, le ipotesi di crescita dello scenario EPC-WGA risultano leggermente superiori e la differenza è dovuta essenzialmente alle previsioni relative alla produttività.

Sulla base di tale scenario, il totale complessivo della spesa pubblica in rapporto al PIL per Pensioni, Sanità e LTC aumenta dal livello del 2019, pari a 22,8 % del PIL al picco del 25,9 nel 2044 con un incremento di 3,1 punti percentuali (tabella G e figura F). Tale aumento è ascrivibile per oltre la metà alla spesa pensionistica che raggiunge il valore di maggiore incidenza sul PIL (17,4%), nel 2036 e, per la parte restante, alla componente sanitaria e socio-assistenziale. Vis-à-vis il livello di picco raggiunto nel 2044, l'incidenza della spesa complessiva diminuisce progressivamente di 3 punti percentuali di PIL, attestandosi al

¹⁶ E' da rilevare che sia la speranza di vita che il Tasso di Fecondità Totale (TFT) risultante nelle previsioni Eurostat per il 2019, anno base delle proiezioni, sono sovrastimati rispetto a quelli comunicati dall'Istat. In particolare per la speranza di vita dei maschi il valore Eurostat è 81,3 contro l'81 rilevato dall'Istat e per le femmine è pari a 85,7 invece di 85,3. Il TFT riportato da Eurostat è pari a 1,31 contro 1,29 comunicato dall'Istat.


2070 al livello del 22,7% del PIL, sostanzialmente allineato con il dato di partenza del 2019. Tale dinamica è frutto principalmente del contributo della spesa pensionistica in rapporto al PIL che nel punto di picco del 2044 è pari al 17,1% del PIL e passa al 13,4% al 2070 con un decremento di 3,9 punti percentuali di PIL, più che compensando l'aumento della spesa connessa all'invecchiamento derivante dalla dinamica della spesa sanitaria e per LTC:

Tabella F: ipotesi macroeconomiche – Scenario EPC-WGA *baseline*

		2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Quadro macroeconomico - Valori in %	Tasso di attività [15-64]							
	- maschi	72,3	72,8	75,6	76,8	76,3	75,8	76,5
	- femmine	50,8	54,1	60,6	62,5	62,4	62,3	62,6
	- totale	61,5	63,4	68,2	69,8	69,6	69,3	69,8
	Tasso di disoccupazione							
	- maschi	7,7	8,5	8,0	7,3	6,3	6,2	6,1
	- femmine	9,6	10,3	9,1	8,2	7,2	7,0	6,9
	- totale	8,5	9,3	8,5	7,7	6,7	6,6	6,5
	Tasso di occupazione [15-64]							
	- maschi	66,8	66,6	69,3	71,0	71,3	70,9	71,5
	- femmine	45,9	48,4	54,8	56,9	57,6	57,5	57,8
	- totale	56,3	57,5	62,2	64,1	64,7	64,5	64,9
	Occupazione ⁽¹⁾							
	- maschi		-0,1	0,3	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2
	- femmine		0,4	1,0	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2
- totale		0,1	0,6	-0,4	-0,4	-0,2	-0,2	
Produttività ⁽¹⁾		-1,0	1,0	1,3	1,7	1,7	1,6	
PIL reale ⁽¹⁾		-0,8	1,5	0,9	1,3	1,5	1,4	

(1) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

Figura F: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC⁽¹⁾ - Scenario EPC-WGA baseline
Spesa in rapporto al PIL



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Tabella G: Risultati delle previsioni - Scenario EPC-WGA *baseline* (valori in %)

		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni	[a]	15,6	17,1	16,0	16,7	17,3	17,3	17,0	15,9	14,8	13,9	13,5	13,4
Sanità ⁽¹⁾	[b]	6,6	7,5	6,4	6,7	7,0	7,3	7,5	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8
di cui componente LTC	[c]	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
LTC ⁽¹⁾	[d]	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,6	2,7	2,7	2,6
Totale	[a]+[b]-[c]+[d]	23,3	25,6	23,5	24,6	25,5	25,8	25,8	25,1	24,1	23,4	22,9	22,7

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario. La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.

I risultati delle previsioni elaborate sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* sono posti a confronto con quelli che scaturiscono dallo scenario nazionale base (Fig. G).


Come evidenziato nel grafico della figura G.1, l'adozione del quadro demografico e macroeconomico EPC-WGA *baseline* produce, rispetto allo scenario nazionale base, un incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL che raggiunge lo scostamento massimo pari a 1,1 punti percentuali nel 2035. Il differenziale tra le due curve si assottiglia negli anni successivi fino quasi ad annullarsi nel 2060. Negli ultimi anni dell'orizzonte di previsione, il gap tra le due previsioni si allarga di nuovo portandosi a quasi 0,2 punti percentuali al 2070.

Assai meno rilevante è, invece, l'impatto sulla spesa socio-sanitaria in quanto, come già rilevato in precedenza, la metodologia di previsione assume che il valore unitario delle relative prestazioni sia collegato alla dinamica del PIL pro capite e del PIL per occupato.

In particolare, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, previsto sulla base dello scenario EPC-WGA baseline, si sovrappone a quello che scaturisce dall'applicazione dello scenario nazionale base per tutto il periodo di previsione (Fig. G.2). Infine, per quanto riguarda le prestazioni per LTC, la spesa in rapporto al PIL, prevista sulla base dello scenario EPC-WGA baseline, si colloca a un livello leggermente più alto rispetto allo scenario nazionale base per tutto il periodo di previsione, con uno scostamento gradualmente crescente nel tempo (Fig. G.3).

- rapporto spesa socio-sanitaria/PIL


Figura G: spesa pubblica pensioni, sanità e per LTC⁽¹⁾- Confronto tra scenari



(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

La figura H mette a confronto le previsioni del rapporto tra spesa complessiva e PIL ottenute con lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA. Le differenze tra le due curve dipendono principalmente dalla componente della spesa pensionistica.

Figura H: spesa pubblica per pensioni, sanità e per LTC – Confronto tra scenari



Analisi di
sensibilità:

I risultati delle previsioni di spesa dipendono, in maniera significativa, dalle ipotesi del quadro demografico e macroeconomico. Il Rapporto fornisce un'ampia analisi di sensibilità, al fine di valutare quale sia la variabilità dello scenario nazionale di riferimento rispetto alle sottostanti ipotesi macroeconomiche o demografiche, ipotizzando per la spesa pubblica per sanità e LTC che le simulazioni vengano effettuate sulla base delle ipotesi del *reference scenario*.

L'esercizio è stato effettuato definendo ipotesi alternative per i singoli parametri demografici, quanto più possibile in linea con quelle utilizzate nei precedenti esercizi di sensibilità, garantendo scostamenti simmetrici rispetto all'ipotesi mediana. Sono state, inoltre, confermate le ipotesi di sensibilità delle variabili macroeconomiche.

- Parametri
demografici

Per quanto riguarda i parametri demografici, sono stati effettuati quattro esercizi di sensibilità. I primi tre esercizi hanno riguardato, in successione, il tasso di fecondità, la speranza di vita alla nascita e il flusso netto di immigrati. Il quarto esercizio è riferito a una combinazione delle suddette ipotesi (Tab. H).

Nell'esercizio relativo al tasso di fecondità, si considera una variazione positiva e negativa del parametro, crescente nel tempo, che si attesta a 0,26 nel 2070. Sotto tali ipotesi, il rapporto fra spesa complessiva e PIL subisce variazioni inversamente correlate a quelle del parametro. La dimensione dell'effetto è di circa 0,8 punti percentuali alla fine del periodo, equamente distribuita fra la spesa pensionistica e quella socio-sanitaria.

Le variazioni indotte da una modificazione simmetrica della speranza di vita di 2,1 anni per i maschi e 2,4 anni per le femmine, alla fine del periodo di previsione, risultano di segno opposto a quelle osservate per la fecondità. In particolare, il rapporto spesa/PIL diverge di circa 0,7 punti percentuali al 2070, con un apporto della spesa socio-sanitaria notevolmente più elevato rispetto a quello relativo alla spesa pensionistica. Attorno al 2040, tuttavia, l'effetto complessivo risulta trascurabile in quanto la componente pensionistica

subisce, per via della indicizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento, una variazione di segno opposto rispetto a quella registrata alla fine del periodo di previsione. Ciò comporta una sostanziale compensazione dell'effetto riscontrato sulla componente socio-assistenziale.

Infine, la modificazione del flusso netto di immigrati pari, mediamente, a 56.000 unità produce, nel 2070, una variazione del rapporto spesa/PIL inversamente correlata, di circa 0,8 punti percentuali nell'ipotesi di un maggiore afflusso e di circa 0,9 punti percentuali nell'ipotesi opposta, di cui oltre due terzi imputabili alla componente pensionistica. Di tale effetto, poco meno della metà risulta acquisito nel 2040.

La combinazione delle variazioni positive e negative sopra indicate configura, rispettivamente, quelli che potremmo definire come scenari "alto" e "basso" in quanto identificano un diverso livello di attenzione al *welfare*: maggiore, nel primo caso, e minore nel secondo. Adottando tali scenari, l'effetto prodotto sul livello complessivo della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL mostra, alla fine del periodo di previsione, una variazione incrementativa di 1 punto percentuale, nell'ipotesi bassa, e riduttiva di 0,8 punti percentuali, nell'ipotesi alta. Nel 2040, si registrano differenze che oscillano attorno a 0,6 punti percentuali, in entrambi gli scenari.

- scenari
demografici
alternativi

Tabella H: analisi di sensitività delle ipotesi demografiche - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (valori in punti percentuale di PIL)

Ipotesi		Pensioni		Sanità e LTC ⁽²⁾		Totale	
		2040	2070	2040	2070	2040	2070
Scenario							
	dinamica alta	-0,55	-0,68	-0,03	-0,08	-0,58	-0,77
	dinamica bassa	0,56	0,88	0,01	0,13	0,57	1,02
Fecondità		variazione al 2070					
	ipotesi alta	+0,26		-0,01	-0,39	-0,06	-0,72
	ipotesi bassa	-0,26		0,01	0,41	0,07	0,77
Speranza di vita		variazione al 2070					
	ipotesi alta	(m = +2,1) ; (f = +2,4)		-0,30	0,19	0,11	0,52
	ipotesi bassa	(m = -2,1) ; (f = -2,4)		0,29	-0,17	-0,13	-0,49
Flusso netto di immigrati ⁽³⁾							
	ipotesi alta	+56 mila unità		-0,25	-0,51	-0,08	-0,24
	ipotesi bassa	-56 mila unità		0,26	0,60	0,08	0,28

(1) Le previsioni scontano la variazione dei parametri demografici a partire dal 2021.

(2) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

(3) Valore medio annuo. La variazione è crescente e raggiunge le 67,2 mila unità al 2070.

L'analisi di sensitività relativa alle ipotesi macroeconomiche ha riguardato, in successione, una modificazione del tasso di crescita della produttività, del tasso di attività e del tasso di disoccupazione (Tab. I).

- variabili
macroeconomiche

Una correzione del tasso di crescita annuo della produttività di 0,25% in senso incrementativo (riduttivo) produce una riduzione (aumento) del rapporto fra la spesa complessiva e il PIL di circa 0,5 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione. Tale variazione risulta interamente acquisita a partire dal 2040.

Meno rilevante risulta, invece, l’impatto conseguente a una correzione del tasso di attività, introdotta gradualmente per coorte. In questo caso, una riduzione strutturale di 2 punti percentuali produce un aumento del rapporto fra spesa complessiva e PIL pari a 0,1 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione, mentre l’ipotesi opposta determina un effetto sostanzialmente simmetrico.

Per quanto attiene al tasso di disoccupazione, infine, si è ipotizzata la sola variazione incrementativa non considerando realistica ed economicamente significativa una corrispondente variazione di segno opposto. In particolare, l’alternativa ipotizzata assume l’invarianza del tasso di disoccupazione a un livello attorno al 7,5% a partire dal 2032 che corrisponde all’incirca al tasso di disoccupazione medio del quinquennio 2003-2007. Ciò comporta, alla fine del periodo di previsione, un aumento del tasso di disoccupazione di 2 punti percentuali rispetto allo scenario nazionale base. Alla stessa data, il rapporto fra spesa complessiva e PIL presenta un aumento di 0,2 punti percentuali.

L’analisi di sensitività mostra, tuttavia, che la componente socio-sanitaria della spesa pubblica in rapporto al PIL, risulta scarsamente dipendente dalle ipotesi macroeconomiche, per cui gli effetti evidenziati per il totale della spesa sono da imputare quasi integralmente alla componente pensionistica. Tale circostanza scaturisce, essenzialmente, dall’ipotesi di evoluzione del CPS, il quale essendo prevalentemente collegato al PIL pro capite e, in misura più contenuta, alla produttività, determina variazioni della spesa che muovono in senso compensativo rispetto a quelle prodotte sul PIL.

Tabella I: analisi di sensitività delle ipotesi macroeconomiche⁽¹⁾ - Variazione del rapporto spesa/PIL rispetto allo scenario nazionale base (variazioni in punti percentuali di PIL)

Ipotesi		Pensioni		Sanità e LTC ⁽¹⁾		Totale	
		2040	2070	2040	2070	2040	2070
Produttività	variazione annua						
ipotesi alta	+0,25%	-0,53	-0,51	0,02	0,04	-0,51	-0,47
ipotesi bassa	-0,25%	0,55	0,54	-0,02	-0,04	0,54	0,50
Tassi di attività	variazione al 2047						
ipotesi alta	+2 p.p.	-0,24	-0,09	-0,02	-0,03	-0,26	-0,12
ipotesi bassa	-2 p.p.	0,25	0,10	0,02	0,03	0,27	0,13
Tasso di disoccupazione	variazione al 2070						
ipotesi bassa	+2 p.p.	0,08	0,18	0,01	0,02	0,09	0,20

(1) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

CAPITOLO 1 - Le ipotesi di scenario

1.1 - Premessa

L'esercizio di previsione della spesa di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario richiede la formulazione di scenari macroeconomici e demografici *ad hoc* i quali, necessariamente, si basano su ipotesi strutturali soggette a un ampio spettro di incertezza. Sebbene la campagna vaccinale prosegua a ritmi elevati, il contesto attuale rimane caratterizzato dagli effetti dovuti alla crisi epidemiologica e la volatilità dei fenomeni macroeconomici è enormemente aumentata. A questo riguardo, l'incertezza sull'intensità e sulla durata della crisi insieme all'entità dei possibili fenomeni di isteresi rende qualsiasi esercizio di previsione e di costruzione di scenari di medio e lungo periodo estremamente complicato.

Scenari di previsione

Pur tenendo opportunamente conto di tali *caveat*, le previsioni di spesa presentate in questo volume, come consuetudine, sono elaborate sulla base di due distinti scenari demografici e macroeconomici, denominati, rispettivamente, "nazionale base" e "EPC-WGA *baseline*". Entrambi gli scenari utilizzano la metodologia della funzione di produzione di tipo *Cobb-Douglas* e condividono le medesime impostazioni metodologiche le quali si basano sul presupposto che la crisi attuale abbia natura puramente temporanea e non presenti effetti di tipo strutturale.

Entrambi gli scenari si differenziano sia per le ipotesi sottostanti relative all'evoluzione della popolazione nel medio-lungo periodo sia per specifiche ipotesi sull'evoluzione dell'offerta di lavoro e della produttività totale dei fattori (PTF). Più in particolare, lo scenario nazionale base recepisce le previsioni demografiche prodotte dall'Istat con base 2018, le quali però, a differenza del precedente Rapporto, includono l'aggiornamento della popolazione al 1 Gennaio 2021 (cfr. Par. 1.2). Per contro, le ipotesi di carattere macroeconomico vengono definite sulla base di specifiche analisi condotte dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Lo scenario *EPC-WGA baseline* è in linea con quello utilizzato nel precedente rapporto. Le ipotesi di natura demografica si basano sulla previsione della popolazione prodotta da Eurostat con base 2019, anche essa rivista per tener conto delle indicazioni della popolazione italiana al 1 Gennaio 2021, mentre le ipotesi di carattere macroeconomico di medio/lungo periodo ricalcano quelle definite a livello europeo nel Gruppo di lavoro sull'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA*) per l'*Ageing Report 2021*.

Entrambi gli scenari recepiscono, per il 2020, il dato del PIL di Contabilità Nazionale, rilasciato dall'Istat in sede di notifica annuale lo scorso 1 marzo e, per il breve periodo, ossia per gli anni 2021-2024, le ipotesi del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al DEF 2021 che sconta gli effetti della crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del coronavirus ma anche, almeno in parte, l'impatto delle misure

finanziate con il programma *Next Generation EU*¹⁷ e, pertanto, assumono un rapido ritorno a tassi di crescita positivi.

Rispetto alla previsione della Nota di Aggiornamento al DEF del 2020 pubblicata lo scorso settembre, la variazione percentuale del PIL per il 2020, si attesta su -8,9%, facendo registrare un lieve miglioramento pari a 0,1 punti percentuali. Per il periodo 2021-2023 comune ai due documenti programmatici, la previsione del tasso di crescita del PIL del DEF 2021 è stata, in media, rivista leggermente al rialzo. Il tasso di crescita previsto dal Governo, per il periodo suddetto è pari al 3,6%, 0,3 punti percentuali più alta di quella prevista nella Nota di Aggiornamento al DEF 2020.

Le sezioni successive forniscono una descrizione più accurata dei due scenari macroeconomici e demografici utilizzati per la proiezione di medio-lungo periodo delle spese pensionistiche e socio assistenziali presentando in modo più approfondito le ipotesi che li accomunano e quelle, invece, che li differenziano. Tuttavia, per tenere conto della fortissima volatilità e intensità della crisi epidemiologica in corso, nel capitolo 5 (Box 5.2) vengono illustrati due scenari di sensitività i quali si basano sull'ipotesi che l'impatto della crisi abbia effetti avversi con ripercussioni di carattere permanente, rispettivamente, nel medio e nel lungo periodo. Inoltre, per tenere in debito conto degli effetti di medio e lungo termine del programma di investimenti e riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con il *Next Generation EU*, il capitolo 5 contiene un riquadro (Box 5.3) che descrive uno scenario di sensitività apposito.

1.2 - Lo scenario nazionale

Lo scenario nazionale base, nella sua componente demografica, recepisce, da sempre, le ipotesi sottostanti alla previsione della popolazione italiana prodotta dall'Istat.

Nell'ottobre del 2019, l'Istat ha pubblicato una previsione della popolazione italiana con base 2018 e con un orizzonte di previsione che si ferma al 2065. In linea con la precedente proiezione con anno base 2017, anche quest'ultima adotta un approccio metodologico di tipo stocastico. Grazie all'elaborazione di una moltitudine di scenari, tale metodologia permette di tenere conto del grado di incertezza insito nella proiezione futura dei parametri demografici. Tuttavia, l'Istat, come già effettuato in passato, ha comunque prodotto una previsione della popolazione denominata "mediana" la quale, basandosi sul tradizionale metodo deterministico, utilizza i valori mediani delle distribuzioni probabilistiche risultanti dal complesso delle simulazioni stocastiche. Tale previsione deterministica mediana costituisce lo scenario di riferimento della popolazione italiana¹⁸ impiegato per le elaborazioni dello Scenario Nazionale.

Più nel dettaglio, le proiezioni demografiche Istat con base 2018, nella configurazione "mediana" assumono per quanto riguarda il Tasso di Fecondità Totale (TFT), un livello iniziale al 2018 pari a 1,29 che aumenta fino ad un valore dell'1,59, nel 2065 e che poi, estrapolato nei restanti anni dell'orizzonte di previsione, raggiunge il livello di 1,61 nel 2070.

Con riferimento alle ipotesi sulla speranza di vita alla nascita, lo scenario Istat assume che la longevità degli uomini sia prevista aumentare da 80,9 anni nel 2018 a 86,1 anni nel

¹⁷ Ministero dell'economia e delle finanze (2021), Sez. I - *Programma di stabilità dell'Italia* e Sez. II - *Analisi e tendenze della Finanza Pubblica*.

¹⁸ La previsione della popolazione Istat si ferma al 2065 e, pertanto, è stata estesa al 2070 estrapolando il valore dei parametri demografici del decennio 2056-2065. Ciò, al fine di garantire l'allineamento dell'orizzonte temporale delle previsioni nazionali con quello definito in ambito europeo per il *round* di previsioni 2021 delle spese pubbliche *age-related*.

2065 mentre quella delle donne passerebbe da 85,2 anni nel 2018 a 90,2 nel 2065. I valori estrapolati al 2070 risultano pari, rispettivamente, a 86,5, per gli uomini, e a 90,6 anni per le donne.

Infine, le ipotesi relative al flusso netto di immigrati ricalcano sia nel numero che nell'andamento annuo quelle sottostanti alle previsioni a base 2017, pertanto nel periodo 2018-2065 confermano un valore medio annuo pari a 165 mila unità.

- flusso
migratorio


A seguito della diffusione dei dati sulla popolazione relativi al censimento permanente riferiti al 31 dicembre 2018, l'Istat ha effettuato la ricostruzione delle serie della rilevazione intercensuaria rivedendo al ribasso il totale dei residenti in Italia dal 2002 al 2019. In particolare, al 1 Gennaio 2018, anno di partenza delle ultime previsioni demografiche disponibili, la popolazione risulta inferiore di circa 550 mila unità. Inoltre, sulla base dei dati del Bilancio demografico mensile, l'Istat ha recentemente aggiornato il dato della popolazione complessiva al 31 dicembre 2020. Rispetto al livello della popolazione del 2021 stimato da Istat nelle previsioni demografiche con base 2018, i nuovi dati mostrano una riduzione di circa 1,08 milioni di unità. In questo contesto, gli effetti negativi prodotti dall'epidemia Covid-19 hanno solo in parte contribuito ad amplificare la tendenza ormai consolidata al declino di popolazione che è comunque in atto dal 2015. Difatti, il calo della popolazione registrato nel corso del 2020 è imputabile, in parte ad una maggiore mortalità dovuta agli effetti dell'epidemia ma soprattutto a una minore natalità e a un minor flusso di immigrati rispetto a quelli inizialmente previsti¹⁹. In attesa che l'Istat produca nuove proiezioni della popolazione è sembrato opportuno tener conto delle informazioni disponibili e quindi, come già fatto in passato, si è provveduto ad avviare la proiezione della popolazione a partire dal dato del totale dei residenti al 1 Gennaio 2021, pur mantenendo gli stessi parametri di convergenza relativamente alle previsioni del flusso netto di immigrati, fecondità e mortalità della proiezione con base 2018. Sulla base di tale approccio che ha rivisto sensibilmente al ribasso la popolazione di partenza, nel 2065, anno finale delle proiezioni Istat, il totale dei residenti in Italia su attesta su un valore inferiore di 950 mila unità (900 mila nel 2070) rispetto al dato inizialmente previsto. La tavola 1 riporta le proiezioni a confronto

La figura 1.1 mostra come le variazioni indotte dai nuovi dati di partenza della previsione demografica rispetto a quella con base 2018 sottostante alla Nota di Aggiornamento al DEF 2020, sebbene non trascurabili, non impattino in modo evidente sugli indici di dipendenza, con riferimento sia all'andamento che al valore finale. In particolare, l'indice di dipendenza degli anziani (Fig. 1.1.a) converge, alla fine del periodo di previsione, più o meno sullo stesso valore (circa 61%) delle precedenti previsioni demografiche mentre l'indice di vecchiaia (Fig. 1.1.b) conferma al 2070 un valore poco superiore al 270%.

¹⁹ L'Istat stima per il 2020 un tasso di fecondità totale (TFT) pari all'1,24, confermando il trend di decrescita dell'ultimo decennio, contro 1,34 scontato nella previsione mediana della popolazione a base 2018. Per quanto riguarda il flusso netto di immigrati nel biennio 2019-2020, la previsione mediana sconta circa 130 soggetti in più rispetto a quanto stimato a consuntivo dall'Istat. Tale sovrastima è condizionata anche dalla forte contrazione del flusso netto di immigrati del 2020 causato dalle limitazioni imposte dalla pandemia.

Fig. 1.1: indicatori demografici e macroeconomici

Confronto tra scenari nazionali



Tab. 1.1: previsioni demografiche per l'Italia a confronto

			Istat base 2018 ⁽¹⁾	Istat base 2018 piede 1/1/2021 ⁽²⁾	Eurostat base 2019 ⁽³⁾	Eurostat 2019 piede 1/1/2021 ⁽⁴⁾		
Ipotesi	Tasso di fecondità totale	2020	1,34	1,24	1,33	1,24		
		2040	1,51	1,51	1,41	1,41		
		2065	1,59	1,59	1,50	1,50		
		2070	1,61	1,61	1,52	1,52		
	Speranza di vita alla nascita	Maschi	2020	81,2	79,7	81,3	79,7	
			2040	83,8	83,8	83,8	83,8	
			2065	86,1	86,1	86,5	86,5	
		Femmine	2020	85,7	84,4	85,7	84,4	
			2040	88,0	88,0	88,0	88,0	
			2065	90,2	90,2	90,5	90,5	
	Flusso netto di immigrati (mgl) Valore medio annuo del periodo	2019-2020	178	116	148	116		
		2021-2040	177	177	218	218		
		2041-2065	154	154	213	213		
2066-2070		136	136	207	207			
Risultati	Popolazione totale al 1/1 (mln)	2020	60,4	59,6	60,3	59,6		
		2040	59,3	58,3	59,4	58,5		
		2065	53,8	52,8	54,9	54,0		
		2070	52,6	51,7	54,0	53,2		
	Popolazione per fascia di età (%)	0-19	2020	17,8	17,8	17,8	17,8	
			2040	15,9	15,8	15,4	15,3	
			2065	16,2	16,2	15,6	15,6	
			2070	16,4	16,4	15,8	15,8	
		20-54	2020	45,0	44,9	45,0	44,9	
			2040	38,6	38,5	39,3	39,2	
			2065	37,4	37,5	37,9	38,0	
		2070	2020	37,3	37,3	37,7	37,7	
			55-64	2020	14,1	14,1	14,1	14,1
				2040	13,3	13,3	13,3	13,3
		2065		13,1	13,1	13,2	13,2	
		2070	2020	13,0	13,1	13,2	13,2	
	65+		2020	23,1	23,2	23,1	23,2	
			2040	32,2	32,3	32,0	32,2	
		2065	33,3	33,2	33,2	33,1		
	2070	2020	33,3	33,2	33,3	33,2		
		Indice di dipendenza totale (pop <20 + pop >64) / pop 20-64	2020	69,1	69,5	69,3	69,5	
2040			92,5	92,9	89,9	90,4		
2065	98,1		97,5	95,6	95,2			
2070	98,8		98,3	96,6	96,2			
Indice di dipendenza anziani pop >64 / pop 20-64	2020	39,1	39,4	39,2	39,4			
	2040	61,9	62,4	60,8	61,2			
	2065	66,0	65,5	65,0	64,7			
	2070	66,2	65,8	65,5	65,2			
Indice di dipendenza anziani pop >64 / pop 15-64	2020	36,1	36,4	39,2	36,4			
	2040	57,5	58,0	60,8	57,0			
	2065	60,8	60,4	65,0	59,8			
	2070	61,0	60,7	65,5	60,3			

(1) Istat (2019a). I valori prospettati per il 2020 sono quelli previsti nella proiezione mediana.

(2) La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2021. Stessi parametri demografici della proiezione Istat a base 2018. I valori prospettati al 2020 sono quelli stimati dall'Istat nel Bilancio Demografico.

(3) Eurostat (2020). I valori prospettati per il 2020 sono quelli previsti nella proiezione.

(4) La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2021. Stessi parametri demografici della proiezione Eurostat a base 2019. I valori prospettati al 2020 sono quelli stimati dall'Istat nel Bilancio Demografico.

Nel presupposto che le conseguenze della crisi sanitaria in corso siano di natura temporanea e che non impattino sulle ipotesi di convergenza dello scenario di medio e lungo periodo, la metodologia per la formulazione delle proiezioni di carattere macroeconomico per lo scenario nazionale non ha subito modifiche rispetto ai precedenti Rapporti RGS.

Tassi di attività:

In particolare, con riferimento alla proiezione delle componenti relative all'offerta di lavoro, la previsione dei tassi di attività per sesso ed età continua a essere effettuata utilizzando un approccio metodologico per coorte, tramite il quale si estrapolano i comportamenti generazionali rilevati negli ultimi anni²⁰. Tale approccio consente di gestire in modo endogeno le dinamiche relative alla interazione con i tassi di partecipazione al sistema scolastico e le probabilità di uscita dal mercato del lavoro dovute al pensionamento, in coerenza con i parametri sottostanti alle previsioni del sistema pensionistico (§. 2.2). In particolare, a differenza di metodologie simili utilizzate in ambito EPC-WGA che non scontano l'impatto sui tassi di partecipazione al mercato del lavoro di più alti livelli di scolarizzazione, la previsione degli studenti e della popolazione per livello di istruzione e titolo di studio conseguito permette di rendere endogena l'evoluzione della propensione ad accedere permanentemente al mercato del lavoro nella fascia di età 26-30 (Box 1.1).

*- revisione dei
profili
generazionali*

Il profilo generazionale dei tassi di attività e dei tassi di scolarità, è stato aggiornato sulla base delle probabilità di cambio di stato risultanti dalle indagini Istat sulle forze di lavoro relative al periodo 2008-2019. I dati della rilevazione 2020, distribuiti per età e sesso, sono stati utilizzati come valori iniziali della previsione. Per l'anno 2020, i valori sono stati parametrati ai livelli delle forze di lavoro e dell'occupazione, distribuiti per sesso e grandi fasce di età, comunicati dall'Istat a marzo 2021.

L'aggiornamento della stima dei parametri non altera in modo significativo i profili generazionali dei tassi di scolarità e di attività, i quali presentano una struttura per età e sesso sostanzialmente in linea con quella stimata nel precedente Rapporto RGS (Fig. 1.2).

*- tasso di attività
totale*

Il tasso di attività totale, calcolato nella fascia di età 15-64 anni, si attesta al 70,9% nel 2070 (Tab. 1.2), con un incremento, rispetto al livello pre-crisi del 2019 di 5,3 punti percentuali. La variazione risulta molto più accentuata in campo femminile, con un aumento del tasso di attività di 6,4 punti percentuali, a fronte di un miglioramento, in campo maschile, pari a 3,6 punti percentuali²¹. L'aumento del tasso di attività totale nel periodo di previsione è dovuto alla crescita sia del tasso di partecipazione dei lavoratori anziani, che interessa la parte destra della distribuzione per età, sia del livello medio dei tassi di attività femminili nelle fasce di età centrali (Fig. 1.3).

Il primo fenomeno è sostanzialmente riconducibile alla posticipazione dell'età di uscita dal mercato del lavoro dovuta sia all'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento che all'aumento del rapporto tra le età degli individui e la relativa anzianità contributiva, indotto dal ritardo con cui le giovani generazioni entrano nel mondo del lavoro.


²⁰ L'approccio per coorte si basa sui seguenti tre fattori esplicativi: *i)* il progressivo innalzamento dei tassi di partecipazione al sistema scolastico e formativo e il conseguente effetto sui tassi di attività dovuto al conseguimento di livelli di istruzione più elevati; *ii)* il graduale inasprimento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento previsto dagli interventi di riforma del sistema pensionistico; *iii)* la trasformazione in atto della struttura per età ed anzianità contributiva degli assicurati. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2005), Box 1.3.

²¹ In tabella sono riportati i valori del 2020, anno per cui l'Istat, nella fascia di età 15-64 ha registrato un calo del tasso di attività di 1,6 punti percentuali, più accentuato per le donne in cui si rileva un calo di 1,8 punti percentuali. All'entità del calo ha contribuito anche la nuova definizione degli occupati adottata dall'Istat in ottemperanza al regolamento UE 2019/1700 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/10/2019, che ha modificato in senso più restrittivo la classificazione in "attivo" dei soggetti assenti dal lavoro per più di tre mesi. Con riferimento alla fascia di età 20-69, che nel medio lungo periodo meglio approssima la popolazione in età di lavoro, il tasso di attività raggiunge il 74,9% nel 2070, in linea con le indicazioni del precedente Rapporto, con un incremento di 9,6 punti percentuali rispetto al 2019 (11,7 punti percentuali rispetto al 2020).

Il secondo fenomeno è per lo più imputabile all'aumento della partecipazione al sistema scolastico e al conseguente incremento del livello medio di istruzione. In considerazione di ciò, i tassi di attività femminili sono previsti crescere nel periodo di previsione di 2 punti percentuali nella fascia d'età 30-50 anni.

Fig. 1.2: profili generazionali medi dei tassi di attività e di scolarità⁽¹⁾

Confronto tra aggiornamenti



(1) I tassi di scolarità sono al netto degli attivi.

Rispetto al picco del 2014, pari al 12,8%, il tasso di disoccupazione decresce negli anni a seguire fino a convergere al 9,3% del 2020. Tuttavia, il tasso di disoccupazione rilevato nel 2020 in coincidenza con il momento più critico dell'epidemia Covid-19 è il frutto di una marcata riduzione sia del numero di occupati che del numero di attivi rispetto ai livelli del 2019²². Secondo le ipotesi del DEF 2021, il tasso di disoccupazione nel 2021 ritornerebbe

Tasso di disoccupazione

²² Tale contrazione, imputabile alla crisi innescata dall'emergenza sanitaria, è presente anche nel dato per il 2020 della Nota di aggiornamento al DEF reso pubblico a ottobre dello scorso anno. In realtà, il numero complessivo di occupati successivamente rilevato dall'Istat per il 2020 mostra una riduzione assai più marcata rispetto al dato precedentemente previsto per effetto della nuova definizione di occupato, in linea con la direttiva europea, che esclude da tale classificazione i soggetti in Cassa integrazione Guadagni da più di tre mesi.

ai livelli pre crisi attestandosi al 9,9% (10% del 2019), per poi scendere ad un livello dell'8,2% nel 2024. Al di là dell'aggiornamento dei dati di partenza che coincidono con quelli delle previsioni del DEF 2021, le ipotesi sul tasso medio di disoccupazione di lungo periodo rimangono immutate rispetto al precedente Rapporto RGS e rispetto alle previsioni sottostanti alla Nota di Aggiornamento al DEF 2020. Pertanto, negli anni successivi, il tasso di disoccupazione inizierebbe a ridursi²³ per convergere al livello strutturale del 5,5% nel 2062 (Tab. 1.2). Nella figura 1.1.d sono evidenziati gli effetti che tale scelta produce sul tasso di occupazione nella fascia 20-69.

La distinzione per genere evidenzia che la riduzione della disoccupazione avviene in modo confrontabile per i due sessi. Il tasso di disoccupazione femminile scende dall'11,1% del 2019 al 6,6% del 2070 e quello maschile dal 9,1% al 4,7%. Il profilo per età dei tassi di disoccupazione è illustrato nella figura 1.4, distintamente per sesso.


Tab. 1.2: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario nazionale base

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-64]							
- maschi	72,3	72,8	76,2	78,4	78,7	78,4	78,5
- femmine	50,8	54,1	60,3	62,5	62,8	62,7	62,7
- totale	61,5	63,4	68,4	70,7	71,0	70,8	70,9
Tasso di disoccupazione							
- maschi	7,7	8,5	7,0	6,1	5,5	4,8	4,7
- femmine	9,6	10,3	8,5	7,7	7,2	6,7	6,6
- totale	8,5	9,3	7,6	6,8	6,2	5,6	5,5
Tasso di occupazione [15-64]							
- maschi	66,8	66,6	70,5	73,3	74,1	74,3	74,4
- femmine	45,9	48,4	54,9	57,1	57,8	58,0	58,1
- totale	56,3	57,5	62,8	65,4	66,3	66,5	66,6

²³ La riduzione del tasso di disoccupazione al 5,5% è stata applicata in misura proporzionale ai tassi di disoccupazione specifici per età e sesso. Inoltre, tale riduzione è stata modulata nel tempo secondo un profilo decrescente che porta il tasso di disoccupazione medio a convergere asintoticamente verso il livello strutturale di lungo periodo.

Fig. 1.3: tassi di attività per sesso ed età⁽¹⁾ nel 2019 e nel 2070

Scenario Nazionale Base



(1) Le età sono espresse in anni compiuti al 1° gennaio. I valori del 2019 sono elaborati sulla base dei dati elementari relativi alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.


La combinazione delle dinamiche dei tassi di attività e di disoccupazione, sopra illustrate, determina un aumento del tasso di occupazione, nella fascia di età 15-64 anni, di 7,7 punti percentuali nell'intero periodo di previsione, passando dal 58,9% del 2019, al 66,6% del 2070²⁴. A tal riguardo, rileva in particolare l'incremento del tasso di crescita degli occupati, in ragione del maggior flusso netto di immigrati, che a sua volta si riflette negativamente, nella misura di un terzo circa, sul tasso di crescita della produttività tramite la componente del *capital deepening*.

Occupati

²⁴ Il raffronto è fatto rispetto al 2019 sebbene non sia l'ultimo anno consolidato perché è l'anno precedente all'inizio della crisi finanziaria indotta dal Covid. Per il 2020 il tasso di occupazione nella fascia 15-64 è pari al 57,5%.

Fig. 1.4: tassi di disoccupazione per sesso ed età⁽¹⁾ nel 2019 e nel 2070

Scenario Nazionale Base



(1) Le età sono espresse in anni compiuti al 1° gennaio. I valori del 2019 sono elaborati sulla base dei dati elementari relativi alla Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

Gli aumenti occupazionali dipendenti dall'incremento dei tassi di attività e dalla riduzione del tasso di disoccupazione potranno realizzarsi grazie anche ad un contesto demografico di medio-lungo periodo meno sfavorevole in virtù del compimento della transizione demografica delle generazioni del *baby boom*. Queste ultime conseguiranno gradualmente i requisiti per l'accesso al pensionamento generando una sensibile riduzione della popolazione in età di lavoro già a partire dal 2030 e un aumento dell'indice di dipendenza degli anziani che non ha precedenti per rapidità ed intensità di crescita.

Tuttavia, la riduzione della popolazione attiva, essendo legata alla dimensione delle generazioni, non si accompagna immediatamente a una analoga riduzione della popolazione complessiva la quale si realizza, mediamente, con 20-30 anni di ritardo, cioè quando le generazioni del *baby boom* si estingueranno per morte. Ciò implica che nella fase di forte decrescita della popolazione attiva, la popolazione complessiva non si riduce parallelamente e, pertanto, è improbabile che la domanda aggregata di beni e servizi cali in misura corrispondente. Per contro, il fatto che aumenti la quota di popolazione anziana

appartenente alle generazioni nate a seguito del boom economico (e, quindi, con una propensione media al consumo più elevata rispetto all'attuale generazione di anziani) induce a ritenere che possa invece materializzarsi un aumento medio dei consumi con un conseguentemente necessario incremento della produttività delle coorti che a quell'epoca saranno in età attiva e una consistente riduzione attesa del tasso di disoccupazione.

La tabella 1.3 mette in evidenza la capacità dei tassi di attività e di disoccupazione di contrastare l'effetto che il calo dimensionale della popolazione in età attiva produce sulle forze di lavoro e sul numero degli occupati. Infatti, a fronte di una riduzione potenziale delle forze di lavoro del 29,1%, fra il 2010 e il 2070²⁵, conseguente alla contrazione della popolazione in età attiva, il numero degli occupati decresce del 3%. Tale risultato è imputabile in gran parte (circa il 90%) all'incremento dei tassi di attività, per lo più realizzato in campo femminile e, per la parte restante, alla riduzione dei tassi di disoccupazione.

È interessante notare che, nella prima metà del periodo di previsione, l'effetto demografico risulta abbondantemente superato dall'aumento dei tassi di attività, in conseguenza del doppio effetto indotto dall'evoluzione dei profili generazionali dei tassi di attività femminili e dall'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento. Infatti, attorno al 2030, il numero di occupati risulta superiore di circa il 10% rispetto al livello del 2010. Tale percentuale viene progressivamente erosa nei decenni successivi quando la contrazione della popolazione in età di lavoro si fa più consistente e i tassi di attività femminili tendono a stabilizzarsi sui valori di regime. In tale fase, inoltre, l'aumento dei tassi di attività dei lavoratori anziani, indotto dall'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, diventa meno consistente anche in relazione al profilo decrescente delle variazioni della speranza di vita cui detti requisiti sono normativamente correlati.

La dinamica della produttività è scomponibile nel contributo di due fattori esplicativi: la Produttività Totale dei Fattori (PTF) e la *capital deepening*. Relativamente alla Produttività Totale dei Fattori, data l'assoluta incertezza sulle dinamiche strutturali di lungo periodo, lo scenario nazionale base da sempre recepisce l'ipotesi definita in ambito EPC-WGA riguardo al livello e al periodo di convergenza. Pertanto, il tasso di variazione della PTF raggiunge gradualmente il livello strutturale dell'1% nel 2045 a partire dal valore pari a circa la metà del 2024. La componente del *capital deepening* risulta, invece, inversamente correlata con la dinamica occupazionale, a partire dal 2025 (§ 1.4).

Produttività

Nelle ipotesi sottostanti al DEF 2021, il tasso di variazione della produttività per occupato nel biennio 2021-2022 è previsto rimbalzare del 6,3% dopo la forte caduta, pari al 7% registrata nel 2020. Nel biennio 2023-2024 è prevista una crescita della produttività per occupato pari, in media, allo 0,6%. Nei venti anni successivi, lo scenario nazionale base prevede un profilo crescente del tasso di variazione della produttività per occupato risultante dall'effetto combinato dell'ipotesi di convergenza della PTF e dalla dinamica endogena del *capital deepening*. A seguito di tali ipotesi, il tasso di crescita della produttività per occupato si attesta nel 2045 a un valore dell'1,6%, cui segue, nella restante parte dell'orizzonte di previsione, una leggera contrazione con il tasso che, infine, si stabilizza intorno all'1,5%. Complessivamente, nel periodo 2020-2070 la crescita media si attesta all'1,25%. Si noti come, per ipotesi, la dinamica delle retribuzioni e dei redditi da lavoro coincide, in media, con quella della produttività per occupato per tutto il periodo di previsione.

²⁵ È stata effettuata, con finalità puramente comparativa, una previsione delle forze di lavoro basata sui tassi di attività costanti al livello del 2010 al fine di isolare e misurare l'effetto sull'evoluzione delle forze di lavoro imputabile alla sola componente demografica.

Tab. 1.3: popolazione in età attiva, occupati e forze di lavoro - Scenario nazionale base

		2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Totale	Popolazione in età attiva [15-64]							
	valori in milioni	39,1	38,1	36,2	32,5	30,6	29,7	28,2
	variazioni % su 2010		-2,7%	-7,6%	-16,9%	-21,7%	-24,2%	-27,9%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti ⁽¹⁾							
	valori in milioni	24,4	23,5	21,7	20,1	19,0	18,2	17,3
	variazioni % su 2010		-3,6%	-11,1%	-17,7%	-22,0%	-25,4%	-29,1%
	Forze di Lavoro							
	valori in milioni	24,4	25,0	26,6	25,5	24,0	23,6	22,9
	variazioni % su 2010		2,4%	9,0%	4,6%	-1,5%	-3,4%	-6,1%
Occupati								
valori in milioni	22,3	22,7	24,6	23,8	22,5	22,2	21,7	
variazioni % su 2010		1,5%	10,0%	6,5%	1,0%	-0,4%	-3,0%	
Maschi	Popolazione in età attiva [15-64]							
	valori in milioni	19,5	19,0	18,3	16,7	15,9	15,4	14,6
	variazioni % su 2010		-2,2%	-5,8%	-14,2%	-18,3%	-20,6%	-24,7%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti ⁽¹⁾							
	valori in milioni	14,3	14,0	13,2	12,3	11,7	11,2	10,6
	variazioni % su 2010		-2,1%	-8,1%	-14,0%	-18,0%	-21,6%	-25,6%
	Forze di Lavoro							
	valori in milioni	14,3	14,4	15,0	14,5	13,7	13,5	13,1
	variazioni % su 2010		0,4%	4,7%	0,9%	-4,2%	-5,9%	-8,7%
Occupati								
valori in milioni	13,2	13,2	13,9	13,6	13,0	12,8	12,5	
variazioni % su 2010		-0,6%	5,4%	2,6%	-1,9%	-3,0%	-5,8%	
Femmine	Popolazione in età attiva [15-64]							
	valori in milioni	19,7	19,0	17,8	15,8	14,7	14,2	13,6
	variazioni % su 2010		-3,3%	-9,4%	-19,6%	-25,1%	-27,8%	-31,0%
	Forze di Lavoro con tassi di attività costanti ⁽¹⁾							
	valori in milioni	10,1	9,5	8,5	7,8	7,3	7,0	6,6
	variazioni % su 2010		-5,7%	-15,2%	-22,9%	-27,7%	-30,8%	-34,1%
	Forze di Lavoro							
	valori in milioni	10,1	10,6	11,6	11,1	10,3	10,1	9,8
	variazioni % su 2010		5,2%	15,2%	9,9%	2,5%	0,0%	-2,3%
Occupati								
valori in milioni	9,1	9,5	10,6	10,2	9,6	9,4	9,2	
variazioni % su 2010		4,4%	16,7%	12,2%	5,2%	3,3%	1,0%	

(1) Forze di lavoro previste mantenendo costante il livello e la struttura per età e sesso dei tassi di attività del 2010.

detto, si basano sul presupposto che la crisi epidemiologica in corso abbia effetti prettamente di carattere temporaneo, il tasso di crescita del PIL reale si attesta intorno ad un valore medio-annuo dell'1,3% nell'intero periodo di previsione 2021-2070,

confermando le dinamiche di scenario già descritte nella Nota di Aggiornamento al DEF 2020. Chiaramente, nel breve periodo, l'andamento del tasso di crescita del PIL è fortemente condizionato dalla crisi collegata all'esplosione della pandemia da coronavirus. Dopo la forte contrazione del PIL registrata nel 2020, pari a -8,9%, il DEF 2021 prevede un sostanziale recupero nel biennio 2021-2022 con una crescita cumulata che, complessivamente risulta essere pari all' 8,4%. Nel biennio 2023-2024, fine dell'orizzonte temporale del DEF, la crescita, sia pur ancora sostenuta, si riduce attestandosi al 2,2% medio annuo. Nel ventennio successivo i tassi di variazione del PIL reale tornano a ridursi per effetto del calo dimensionale dell'occupazione che risulta essere più accentuato rispetto all'incremento della produttività per occupato. Tra il 2045 e il 2050, il tasso di crescita del PIL mostra una lieve risalita. Tuttavia, nell'ultimo ventennio del periodo di previsione, i tassi di variazione si stabilizzano tra l'1,2 e l'1,3%. I valori di previsione della dinamica del PIL e delle sue componenti sono riportati nella figura 1.5, assieme alla rappresentazione dei corrispondenti dati storici. Nella figura 1.6 sono riportati i tassi di variazione medi annui per quinquennio di previsione e la relativa scomposizione nei fattori di crescita.

Coerentemente con quanto ipotizzato nel precedente Rapporto RGS, il tasso di inflazione e il deflatore del PIL sono posti pari al 2% annuo, corrispondentemente al livello di lungo periodo concordato in ambito EPC-WGA a partire dal 2028²⁶.

1.3 - Lo scenario EPC-WGA

Le previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* vengono prodotte in ambito EPC-WGA (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing*) con cadenza triennale. Tali previsioni sono utilizzate con regolarità dalla Commissione europea per l'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. A maggio 2021, il Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo ha pubblicato l'*Ageing Report 2021*.

In questo contesto, le ipotesi strutturali, sia di tipo demografico che macroeconomico sottostanti lo scenario EPC-WGA *baseline* descritto nel presente rapporto, così come quello del precedente, sono quelle adottate nell'*Ageing Report 2021*²⁷.

Il quadro demografico dello scenario EPC-WGA *baseline* recepisce la previsione della popolazione prodotta da Eurostat con base 2019 che aggiorna quella con base 2015 impiegata nell'*Ageing Report 2018*. La previsione attuale assume la seguente evoluzione dei parametri demografici sottostanti:

- la speranza di vita aumenta gradualmente e si attesta, alla fine del periodo di previsione, a 87 anni per gli uomini e a 90,9 anni per le donne con incrementi, rispettivamente, di

Ipotesi demografiche:

- speranza di vita

²⁶ Per il periodo 2020-2024, le ipotesi relative al deflatore del PIL e al tasso di inflazione sono coerenti con il quadro macroeconomico del DEF 2021.

²⁷ Con riferimento alla definizione delle ipotesi di scenario per il *round* di previsioni 2021, occorre segnalare che la predisposizione delle previsioni della popolazione è stata affidata ad Eurostat, in qualità di soggetto indipendente, in stretta collaborazione con gli Istituti di Statistica dei vari paesi, responsabili per le previsioni demografiche nazionali. Eurostat ha pubblicato le previsioni demografiche sottostanti al Rapporto di *Ageing* del 2021 a metà aprile 2020. Le variabili del quadro macroeconomico, invece, si basano per il breve periodo sulle *Spring Forecasts 2020* della Commissione Europea e sono state elaborate dalla Commissione sulla base di scelte ed indicazioni deliberate in EPC che, fra l'altro, hanno previsto l'utilizzo della metodologia definita nell'*Output Gap Working Group* (EPC-OGWG) per le stime della produttività e del tasso di disoccupazione per il periodo fino a T+10 (2029) e l'utilizzo del modello di simulazione per coorti elaborato in WGA, per la proiezione dei tassi di attività per il medio e lungo periodo, (Economic Policy Committee - European Commission (2021)).

5,7 e 5,2 anni rispetto al livello previsto dall'Eurostat per il 2019²⁸. Nel confronto con la previsione Istat con base 2018, sottostante allo scenario nazionale base, i valori finali risultano superiori di 0,5 anni per i maschi e 0,3 anni per le femmine;

- tasso di fecondità

- dal valore di 1,31 del 2019²⁹, il tasso di fecondità cresce linearmente fino ad attestarsi a 1,52 nel 2070. Tale valore risulta decisamente inferiore a quello proiettato, per lo stesso anni, sulla base delle previsioni Istat e recepito nello scenario nazionale base, pari a 1,61;
- il flusso migratorio netto presenta un profilo fortemente crescente fino al 2025, in cui raggiunge il livello di 228 mila unità. Nel restante periodo di previsione il numero declina costantemente fino a raggiungere le 207 mila unità al 2070. Nel periodo 2020-2070 la consistenza media annua risulta pari a 213.500 unità. Rispetto allo scenario centrale Istat, il flusso migratorio netto risulta più elevato con uno scarto medio annuo di circa 52 mila unità, nell'intero periodo di previsione (Tab. 1.1).

- flusso migratorio

Al pari dello scenario nazionale descritto nel precedente paragrafo, anche per le previsioni Eurostat sono stati recepiti i nuovi dati Istat relativi alle rilevazioni del Censimento permanente per gli anni 2018-2019 e i dati del Bilancio demografico mensile per il 2020. Pertanto, anche per lo scenario EPC-WGA baseline, il dato demografico di partenza è quello relativo alla popolazione italiana residente 1 Gennaio 2021. Rispetto al livello della popolazione del 2021 stimato da Eurostat nelle previsioni demografiche con base 2019, i nuovi dati mostrano una riduzione di circa 970 mila soggetti. Per gli anni successivi al 2021, la popolazione è stata ricostruita utilizzando i parametri demografici dello scenario Eurostat con base 2019 illustrati precedentemente. Pertanto, al 2070 lo scostamento con la proiezione originaria si attesta su circa 800 mila unità in meno (Cfr. Tab. 1.1).

Quadro macroeconomico:

Per quanto riguarda le variabili del quadro macroeconomico, lo scenario EPC-WGA *baseline* recepisce le ipotesi del DEF 2021 fino al 2024,. Nel periodo successivo vengono adottate le ipotesi di scenario definite in occasione del *round* di previsioni EPC-WGA 2021. In particolare si recepiscono i tassi di variazione della produttività e quelle delle ore lavorate per occupato, mentre per quanto riguarda gli occupati, a partire dal 2024 si assume la convergenza ai livelli strutturali stimati con il *Cohort Simulation Model* (CSM) nei successivi 10 anni.

- tassi di attività

I tassi di attività (cfr Tab 1.4) sono ottenuti tramite un modello di simulazione per coorte elaborato in ambito EPC-WGA (§ 1.4), il quale incorpora principalmente gli effetti derivanti dall'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento previsti dagli interventi di riforma del sistema pensionistico mentre, a seguito dell'imposizione di un sistema di "floor", trascura l'impatto sul mercato del lavoro risultante da più elevati livelli di scolarità, in quanto il modello del *Cohort Simulation* assume livelli costanti o non negativi rispetto al valore del tasso di attività dell'età precedente, per le generazioni fino a 29 anni.

Tale modello fornisce la proiezione dei tassi di attività, e, data la popolazione, delle forze di lavoro per sesso, età e anno di previsione. Tuttavia, ai fini del calcolo del PIL, lo scenario macroeconomico EPC-WGA *baseline* elaborato per *l'Ageing Report 2021* combina

²⁸ E' da rilevare che le speranze di vita risultanti nelle previsioni EUROSTAT per il 2019, anno base delle proiezioni, sono sovrastimate per ambo i sessi rispetto a quelle comunicate dall'ISTAT. In particolare per la speranza di vita dei maschi il valore EUROSTAT è 81,3 contro l'81 rilevato dall'ISTAT e per le femmine è pari a 85,7 invece di 85,3.

²⁹ Il tasso di Fecondità totale (TFT) riportato da EUROSTAT non coincide con quello comunicato dall'Istat per il 2019 che è pari a 1,29.

le previsioni delle forze di lavoro delle *Spring Forecasts* del 2020³⁰, estrapolate al 2029, con le previsioni ottenute con il modello di simulazione per coorte, del quale utilizza i tassi di variazione annui nella fascia di età 15-74 a partire dal 2030. La combinazione dei due set di previsioni è stata effettuata sulla base di un approccio metodologico che può creare una discontinuità nei livelli occupazionali, in ragione delle differenze cumulate nel decennio iniziale dal 2020 al 2029. Tale discontinuità varia di segno e di entità da paese a paese, con effetti negativi in termini di confrontabilità dei risultati³¹. Nello scenario *baseline* adottato per il presente rapporto e nei precedenti, tale discontinuità è superata dal fatto che, come detto in precedenza, il riallineamento è effettuato sul numero degli occupati del CSM.

Pertanto, partendo dal numero degli attivi dell'ultimo anno di previsione del DEF 2021, si assume la convergenza ai livelli degli attivi previsti nel CSM nel 2034 e l'azzeramento in un decennio dello scarto tra il tasso di disoccupazione previsto nello scenario EPC-WGA al 2024 e quello scontato nello scenario tendenziale sottostante il DEF 2021 per lo stesso anno. Sulla base di questo criterio il tasso di disoccupazione converge all'8,4% nel 2034 per poi decrescere al 6,7% nel 2050 ed attestarsi al 6,5%, negli ultimi anni di previsione³².

- tassi di disoccupazione

Per quanto attiene alla dinamica della produttività per occupato, lo scenario assume, a partire dal 2024 e fino al 2029, le ipotesi delle *Spring Forecasts* 2020 messe a punto sulla base della metodologia T+10 concordata in seno all'OGWG. Pur partendo da livelli molto contenuti, nel periodo successivo, in virtù delle ipotesi di convergenza ai parametri strutturali concordati in ambito EPC-WGA, la dinamica della produttività presenta un trend fortemente crescente tra il 2026 e il 2037, cui segue una fase di stabilità fino al 2045 e una decrescita lineare e contenuta nell'ultima parte del periodo di previsione (Fig. 1.5.b e 1.6.b)³³.

- produttività

³⁰ Tali previsioni sono elaborate dalla Commissione sulla base della metodologia concordata nell'ambito dell'Output Gap Working Group del Comitato di Politica Economica (EPC-OGWG, European Commission, 2014).

³¹ Tale discontinuità scaturisce dal fatto che la previsione elaborata con il CSM, a partire dal 2019, prevede un livello delle forze di lavoro al 2029 che non necessariamente corrisponde a quello ottenuto con la metodologia definita nell'OGWG. Tale metodologia, infatti, può produrre dinamiche previsive significativamente diverse e, in alcuni casi, anche di segno opposto. Per quanto riguarda l'Italia, tale discontinuità è stimabile in circa il 3% del livello occupazionale al 2029, percentuale inferiore di circa mezzo punto rispetto a quella registrata nel precedente *round* di previsioni 2018 (3,6%).

³² I valori di convergenza sono determinati sulla base dei criteri concordati in ambito EPC WGA, in occasione dell'aggiornamento 2021 delle previsioni *age-related*. In tali previsioni il tasso di disoccupazione italiano, nella fascia di età 15-64, è stato assunto costante, al livello del 7%, a partire dal 2051- 2052 a cui converge a partire dalla cosiddetta ancora NAWRU pari, per l'Italia, al 9,4 % nel 2029.

³³ Per un approfondimento si rimanda al Box 1.2 del Rapporto n° 21 "Le tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario Aggiornamento 2020

Tab. 1.4: tassi di attività, occupazione e disoccupazione - Scenario EPC-WGA *baseline*

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Tasso di attività [15-64]							
- maschi	72,3	72,8	75,6	76,8	76,3	75,8	76,5
- femmine	50,8	54,1	60,6	62,5	62,4	62,3	62,6
- totale	61,5	63,4	68,2	69,8	69,6	69,3	69,8
Tasso di disoccupazione							
- maschi	7,7	8,5	8,0	7,3	6,3	6,2	6,1
- femmine	9,6	10,3	9,1	8,2	7,2	7,0	6,9
- totale	8,5	9,3	8,5	7,7	6,7	6,6	6,5
Tasso di occupazione [15-64]							
- maschi	66,8	66,6	69,3	71,0	71,3	70,9	71,5
- femmine	45,9	48,4	54,8	56,9	57,6	57,5	57,8
- totale	56,3	57,5	62,2	64,1	64,7	64,5	64,9

Più in dettaglio, con riferimento alle componenti della dinamica della produttività, le ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline* prevedono per la Produttività Totale dei Fattori (PTF) un'ipotesi di convergenza relativa per tutti i paesi europei. In particolare, si assume che la PTF dei singoli paesi membri converga su un tasso ancora dell'1% con una velocità differenziata che aumenta per i paesi più in ritardo proporzionalmente alla dimensione dello scostamento rispetto al PIL pro-capite EU del 2028 e del 2037. Pertanto, il tasso di variazione della PTF aumenta progressivamente passando da 0,3% del 2029 fino a valori di poco superiori all'1% nel periodo dal 2038 al 2045. Successivamente il tasso di crescita della TFP si contrae lievemente fino ad attestarsi all'1% nell'2070³⁴. Inoltre, lo scenario EPC-WGA *baseline* assume che le dinamiche degli investimenti contribuiscano gradualmente a limitare l'effetto sulla produttività indotto dalla dinamica occupazionale. Tale ipotesi prevede che a partire dal 2034 la componente del *capital deepening* rimanga costante. Ne consegue che il tasso di crescita della produttività risulta pari a quello della PTF diviso per l'incidenza del costo del lavoro rispetto al valore aggiunto (§ 1.4).

L'applicazione delle ipotesi metodologiche sopra indicate garantisce la convergenza dei tassi di variazione della produttività all'1,54%, nel 2070, uguale per tutti i paesi. In particolare, la dinamica della produttività si articola in tre sottoperiodi: una fase iniziale, fino al 2029, in cui sono riportate le indicazioni contenute nelle *Spring Forecasts* estrapolate fino a tale anno sulla base della metodologia T+10 definita in ambito EPC-OGWG; un successivo

³⁴ A partire dal 2029 (T+10), il tasso di variazione della PTF è previsto convergere all'1% dal 2045 in poi per la generalità dei paesi. Per i paesi con un PIL pro capite inferiore a quello medio EU, si applica al tasso di crescita della PTF del 2029 una correzione in senso incrementativo, gradualmente riassorbita nei decenni successivi. L'entità della correzione è definita in proporzione alla dimensione dello scostamento rispetto al PIL pro-capite EU. A differenza di quanto ipotizzato nel *round* di previsione 2018, nell'attuale round di proiezione è previsto che lo scostamento calcolato nel 2029, anno di chiusura della previsione T+10, venga utilizzato per determinare il valore di convergenza al 2038, anno nel quale, ricalcolando il PIL pro capite per i 27 paesi UE, viene nuovamente specificato il valore di convergenza al 2045. L'Italia, avendo un PIL pro capite inferiore a quello medio sia nel 2029 sia nel 2038, ha beneficiato in misura corrispondente dell'applicazione di tale correzione incrementativa. Conseguentemente, l'adozione di questo nuovo criterio ha determinato un'accelerazione della convergenza della PTF rispetto al precedente *round* di previsione.


periodo fino al 2045 in cui il tasso di crescita della produttività aumenta gradualmente fino ad attestarsi su un valore di circa 1,7%; una terza fase di lieve e costante flessione che porta il tasso di variazione a convergere sul valore di 1,54%, nel 2070.

Nel confronto con lo scenario nazionale base, il tasso di crescita medio annuo della produttività sull'intero periodo non presenta variazioni, attestandosi a 1,4% in entrambi gli scenari (Fig. 1.5.b e 1.6.b). Fatta eccezione per il breve periodo, in cui entrambi gli scenari adottano le stesse dinamiche desunte dal quadro macroeconomico del DEF 2021, il tasso di variazione della produttività dello scenario EPC-WGA *baseline* risulta mediamente più basso di circa quattro decimi di punto percentuale, fra il 2025 e il 2035, e più elevato di circa due decimi di punto percentuale, nel periodo successivo.

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche sopra descritte determinano una crescita del PIL confrontabile con quella dello scenario nazionale base. A partire dal 2025, il tasso di crescita medio annuo del PIL reale per l'intero periodo di previsione si attesta attorno a 1,2% in entrambi gli scenari³⁵. La più bassa dinamica del periodo 2025-2036 (attribuibile sia alla più bassa produttività che alla minore occupazione) risulta compensata dalla maggior crescita del periodo successivo (Fig. 1.5. e 1.6.) per lo più attribuibile alla variazione della produttività.

³⁵ Rispetto al precedente scenario sottostante all'Ageing Report del 2018, il tasso di crescita del PIL, nello stesso periodo, risulta più elevato di poco più di due decimi di punto. Tale miglioramento è dovuto essenzialmente ad una maggior dinamica della produttività.


Fig. 1.5: dinamica del PIL e delle sue componenti - Dati storici e scenari di previsione



(1) Istat, Conti Economici Nazionali.

Fig. 1.6: dinamica del PIL e delle sue componenti⁽¹⁾

Confronto tra scenari



(1) Tasso di variazione medio annuo del periodo.

1.4 - Il Confronto tra lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA *baseline*

La ragione delle differenze nelle previsioni delle componenti di spesa pubblica *age-related* effettuate in ambito nazionale ed europeo risiede essenzialmente nella definizione delle ipotesi di scenario. Infatti, nel caso della spesa pensionistica, il modello di previsione utilizzato è esattamente lo stesso (Cap. 2); nel caso della spesa sanitaria e per *Long Term Care* (LTC) i modelli di riferimento adottano approcci metodologici sostanzialmente allineati, con alcuni elementi di differenziazione che verranno illustrati nei capitoli dedicati (Capp. 3 e 4).

Il confronto fra lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA *baseline* viene effettuato con riferimento ai parametri del quadro demografico, alle ipotesi occupazionali e alla dinamica della produttività.

Quadro
demografico:

Entrambi gli scenari adottano, per la determinazione del quadro demografico, l'approccio metodologico tradizionale basato sulla proiezione, per coorte, dei valori iniziali della popolazione, in funzione delle probabilità di morte, dei tassi di fecondità e dei flussi migratori in entrata e in uscita dal Paese³⁶.

Il confronto fra lo scenario Eurostat con base 2019 e quello mediano Istat con base 2018 evidenzia un tasso di fecondità assai più contenuto. La contrazione è di circa un decimo di punto (1,52% contro l'1,61% dello scenario Istat al 2070) tutto concentrato nel primo decennio di previsione. Per quanto riguarda la speranza di vita alla nascita le ipotesi Eurostat indicano livelli più elevati di 0,2 anni per gli uomini e una riduzione di 0,1 anni per le donne³⁷. Il flusso migratorio netto ipotizzato nello scenario EPC-WGA *baseline* risulta, invece, significativamente superiore a quello dello scenario Istat con uno scarto medio annuo di oltre 50 mila unità. Tale differenziale raggiunge le 46 mila unità nel 2024. Successivamente, il numero di immigrati declina in entrambi gli scenari con una contrazione più accelerata nello scenario mediano Istat. Alla fine del periodo di previsione lo scarto tra i due scenari si attesta intorno alle 73 mila unità.

Al di là della differenza del livello, l'andamento del flusso migratorio netto ipotizzato nei due scenari risulta determinato secondo criteri metodologici diversi. Nel caso della previsione centrale Istat, esso scaturisce dalla differenza fra il flusso di immigrati, ipotizzato decrescente nel tempo, e il flusso di emigrati calcolato sulla base delle probabilità di lasciare il paese, stimate sull'esperienza passata. Nella previsione demografica Eurostat, invece, l'andamento del flusso netto di immigrati scaturisce dalla combinazione di tre diverse componenti. La prima riguarda il flusso migratorio netto "di base" assunto esogeno per tutti i paesi, con andamento linearmente decrescente, fino ad annullarsi nel 2150. Tale componente viene ripartita tra immigrati/emigrati intra/extra EU. Inoltre, alla componente extra EU se ne aggiunge un'altra che è parametrata, nella misura del 10%, alla decrescita naturale (cioè in assenza di flussi migratori) della popolazione in età di lavoro³⁸.

³⁶ Per quanto riguarda la previsione Istat, con base 2018, nonostante l'approccio stocastico utile per la valutazione dell'incertezza legata alla specificazione dei parametri demografici, la metodologia di previsione dello scenario "mediano" segue di fatto l'impostazione tradizionale per coorte.

³⁷ Si ricorda che le previsioni Istat hanno come orizzonte temporale il 2065 e che l'estensione al 2070 è stata effettuata estrapolando per i successivi 5 anni le tendenze degli ultimi dieci anni.

³⁸ La logica sottostante è che una riduzione della popolazione in età di lavoro crei condizioni più favorevoli, dal punto di vista delle prospettive di lavoro, per i flussi migratori in entrata e riduca gli incentivi a lasciare il paese, per i flussi in uscita. Eurostat (2017).

La figura 1.7 riporta il confronto tra gli indicatori che sintetizzano l'andamento delle proiezioni demografiche.

L'indice di dipendenza degli anziani (rapporto fra popolazione anziana e popolazione in età di lavoro) sottostante alla previsione Eurostat rimane per quasi tutto il periodo di previsione a un livello leggermente inferiore a quello Istat, con scostamenti che al massimo raggiungono 1,3 punti percentuali attorno al 2045. Alla fine del periodo di previsione lo scarto si riduce a 0,4 punti percentuali.

- indice di dipendenza degli anziani

Anche l'indice di dipendenza dei giovani (rapporto fra popolazione giovane e popolazione in età di lavoro) è inferiore a quello Istat in tutto l'arco previsivo: lo scostamento raggiunge il massimo di 1,2 punti percentuali poco dopo il 2040 e rimane pressoché stabile per il restante periodo. I due scarti si sommano nell'indice di dipendenza totale (giovani e anziani in rapporto alla popolazione in età di lavoro).

- indice di dipendenza dei giovani

Relativamente all'indice di vecchiaia (rapporto fra popolazione anziana e popolazione giovane) rappresentato nella figura 1.7.b, la curva Eurostat si colloca a un livello superiore a quella Istat per tutto il periodo di previsione con scostamenti crescenti nel primo ventennio fino a un incremento di 10 punti percentuali che rimangono sostanzialmente stabili per il restante periodo di previsione. Tale andamento è influenzato dalle ipotesi meno favorevoli sul fronte della fecondità non interamente compensate dal più alto numero di immigrati.

- indice di vecchiaia

Per quanto attiene alla previsione delle forze di lavoro, in ambito EPC-WGA viene impiegata la stessa impostazione metodologica adottata nei precedenti *round* di previsioni³⁹ nonché nei modelli di previsione di medio-lungo periodo della RGS, con affinamenti successivi di cui si è dato conto nei successivi Rapporti RGS⁴⁰. Secondo tale impostazione, la previsione delle forze di lavoro viene elaborata combinando l'effetto dimensionale della popolazione in età lavorativa e l'evoluzione dei tassi di attività specifici per età e sesso. La stima di tali tassi viene effettuata seguendo un approccio dinamico per coorte in cui il vettore iniziale dei tassi di attività viene estrapolato sulla base delle variazioni medie generazionali, registrate negli anni precedenti.

Ipotesi occupazionali:

Il fulcro centrale del modello è costituito dalla stima del profilo generazionale medio dei tassi di attività che esprime la scelta di collocarsi stabilmente sul mercato del lavoro a conclusione della fase formativa⁴¹. Tale stima risulta, ovviamente, circoscritta alle fasce di età in cui le uscite per pensionamento possono essere considerate nulle o assolutamente trascurabili.

Oltre all'estrapolazione delle dinamiche passate, la proiezione dei tassi di attività nello scenario nazionale tiene conto in modo endogeno di alcuni fattori in grado di produrre una modificazione significativa della struttura per età e sesso dell'offerta di lavoro. Si tratta, in particolare, dell'effetto diretto e indiretto legato all'evoluzione dei tassi di scolarità e delle interrelazioni con i requisiti di accesso al pensionamento.

La relazione fra scolarità e partecipazione al mercato del lavoro costituisce una delle principali ragioni della differenza fra la proiezione dei tassi di attività sottostanti allo scenario

- scolarità e mercato del lavoro

³⁹ Economic Policy Committee - European Commission (2014), capitolo 2.

⁴⁰ Si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2006), box 1.2. Si veda, inoltre, Aprile R., De Persio P. e Lucarelli A. (2002) e Aprile R., Lucarelli A. (2005).

⁴¹ La propensione ad accedere permanentemente al mercato del lavoro misura la percentuale netta dei soggetti appartenenti ad una stessa coorte che, ad una certa età, transita dalle non forze di lavoro alle forze di lavoro. La percentuale è netta in quanto è ridotta in misura corrispondente al numero di soggetti che assume un comportamento opposto. Ciò consente di qualificare come "permanente" il passaggio da uno stato all'altro.

nazionale base e lo scenario EPC-WGA. Quest'ultimo, infatti, non tenendo conto dei fattori di dinamicità indotti da tale relazione, prevede una crescita dei tassi di attività femminili più contenuta nella fascia di età 25-29 anni anche a causa dell'ipotesi secondo cui, fino all'età di 29 anni, il tasso di attività generazionale non è previsto scendere al di sotto di quello per contemporanei dell'anno iniziale (cosiddetto "floor")⁴².

- tassi di attività
e
pensionamento

Altro elemento di differenziazione attiene alla interrelazione tra tassi di attività e uscite per pensionamento che, nello scenario nazionale base, sono pienamente coerenti, sia nella dimensione sia nel profilo temporale, con i flussi di pensionamento previsti dal modulo relativo al sistema pensionistico. Diversamente, nell'approccio adottato in ambito EPC-WGA, tale coerenza viene garantita in modo approssimativo in quanto gli effetti sui tassi di attività indotti dalla modificazione dei requisiti d'accesso al pensionamento sono valutati in modo esogeno.

Sulla base di tali ipotesi strutturali, nell'intero periodo di previsione, il tasso di attività nello scenario EPC-WGA aumenta rispetto al 2019, anno antecedente la crisi finanziaria indotta dalla pandemia, di 4,2 punti percentuali, nella fascia di età 15-64, e di 6,9 punti percentuali nella fascia di età 20-69. Con riferimento alla prima fascia, tale crescita risulta di 1,1 punti percentuali (0,1 punti per le donne e 2 punti per gli uomini) più bassa rispetto a quella sottostante allo scenario nazionale base (Tab. 1.2). Ciò è dovuto prevalentemente ai diversi profili generazionali adottati nelle due proiezioni⁴³.

- tasso di
disoccupazione

Nello scenario nazionale base, il tasso di disoccupazione viene fatto gradualmente convergere al 5,5% (4,7% per i maschi e 6,6% per le femmine), livello che identifica il tasso di disoccupazione "secolare"⁴⁴ cui il sistema tende ad attestarsi nel medio-lungo periodo. Tale valore viene raggiunto nel 2062 e mantenuto fino alla fine del periodo di previsione. La scelta concordata in ambito EPC-WGA per il *round* di previsioni 2021, è stata quella di adottare, come tasso di disoccupazione strutturale, il tasso ancora specifico di ciascun paese, stimato sulla base della metodologia panel definita nell'OGWG (*country-specific anchor*) o il tasso mediano dei tassi strutturali dei paesi UE, se inferiore. Nel caso dell'Italia, le stime EPC-WGA prevedono, nella fascia 15-64, un tasso di disoccupazione pari al 7%, raggiunto nel 2051-2052 e mantenuto costante per il resto del periodo di previsione, nella specifica fascia di età.

Le figure 1.7.c e 1.7.d riportano, rispettivamente, gli andamenti dei tassi di attività e di occupazione nella fascia 20-69 anni, che scaturiscono dai due scenari posti a confronto. In entrambi gli scenari la crescita è acquisita quasi interamente nel primo trentennio di previsione. Le curve alla fine del periodo di previsione divergono per entrambi i sessi, in maniera più accentuata per i maschi. Per i tassi di attività maschili lo scostamento alla fine dell'orizzonte di previsione è di 3,4 punti percentuali (1,7 punti percentuali per le femmine). Per i maschi, tale divergenza è da imputare essenzialmente ai diversi tassi di uscita dal mercato del lavoro nelle fasce di età centrali (§. 1.3). Questi, infatti, risultano significativamente negativi nello scenario EPC-WGA e compensano gli effetti di segno


⁴² Sostanzialmente nella metodologia concordata in seno al gruppo EPC-WGA, il profilo generazionale medio delle coorti in età scolare incorpora la tendenza a una riduzione dei tassi di attività ma, al contempo, non contempla l'effetto ritardato sulla maggiore partecipazione al mercato del lavoro.

⁴³ In particolare, per i maschi, lo scenario EPC-WGA assume uscite permanenti dal mercato del lavoro fra i 40 e i 50 anni, non giustificate da fattori strutturali o normativi. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che la stima dei tassi di uscita risente, impropriamente, di un effetto "periodo" legato alla precedente crisi economica. In merito, si veda Economic-Policy Committee – European Commission (2020).

⁴⁴ Secondo la letteratura empirica che sta prendendo piede recentemente, il tasso di disoccupazione "secolare" è quello "aggiustato" per tenere conto dell'impatto atteso dei fenomeni demografici. Per una rassegna e per delle stime empiriche riferite al caso dell'economia degli USA, si faccia riferimento a Barnichon e Mesters (2018) e a Crump e al. (2019).

opposto prodotti dall'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento nelle fasce di età più elevate. Per quanto riguarda le donne, invece, il diverso andamento dipende dall'estrapolazione del processo di aumento generazionale dei tassi di attività femminili recepito nello scenario nazionale base. Le suddette differenze risultano amplificate se valutate in termini di tassi di occupazione, per via del più basso tasso di disoccupazione strutturale adottato nello scenario nazionale base.

Fig. 1.7: indicatori demografici e macroeconomici



In entrambi gli scenari, il tasso di crescita della produttività, il cui profilo temporale è illustrato nella Figura 1.5.b, è ottenuto sulla base della stessa funzione di produzione definita, a livello europeo, nell'ambito EPC-OGWG, ma è condizionato dalle ipotesi di crescita della PTF e dalle diverse ipotesi sull'evoluzione dello stock di capitale.

Dinamica della produttività

Il tasso di crescita della PTF viene fatto convergere al valore dell'1% annuo nel 2045, per lo scenario RGS e all'1,1% nel 2038 nello scenario EPC-WGA in ragione della maggiorazione riconosciuta ai paesi con PIL pro capite inferiore alla media UE nell'anno base. Tale differenza viene riassorbita alla fine del periodo di previsione, quando il tasso di

crescita della PTF risulta allineato all'1% in tutti i paesi. In ragione delle differenze sopra descritte e delle differenti ipotesi di crescita nei primi anni di previsione si determinano dei tassi di variazione della PTF che risultano mediamente più bassi nello scenario EPC-WGA fino al 2033 e leggermente più alti in tutto il periodo successivo con uno scostamento massimo di 0,2 punti percentuali tra 2037 e il 2040.

La determinazione del *capital deepening* risente della diversa ipotesi sull'evoluzione dello *stock* di capitale nel medio-lungo periodo. In particolare, sono state definite le seguenti due regole:

- la "regola dell'investimento" (*investment rule*). L'ipotesi consiste nel mantenere costante, per tutto il periodo di previsione, il rapporto fra investimenti lordi e PIL (parametro λ), rispetto al livello iniziale;
- la "regola del capitale" (*capital rule*). L'ipotesi consiste nell'assumere che il tasso di crescita dello *stock* di capitale sia uguale alla somma dei tassi di variazione del fattore lavoro e della PTF, quest'ultima divisa per il coefficiente che esprime l'elasticità della produzione rispetto al fattore lavoro ($1-\alpha$). Tale regola implica che il rapporto fra capitale e PIL resti costante, indipendentemente dalle dinamiche occupazionali.

In ambito EPC-WGA è stata adottata una soluzione di compromesso (*compromise rule*) fra le due regole, che consiste nell'applicare la regola dell'investimento fino al 2026 e la "regola del capitale" nel lungo periodo, a partire dal 2034. Nel periodo intermedio è previsto un graduale passaggio (*transition rule*) dalla prima alla seconda regola. Diversamente, lo scenario nazionale base recepisce l'ipotesi di costanza del rapporto fra investimenti lordi e PIL, a partire dal 2025 (regola dell'investimento)⁴⁵.

Per l'effetto combinato delle differenze nella specificazione del tasso di crescita della PTF e della metodologia di calcolo del *capital deepening*, lo scenario nazionale base presenta un tasso di variazione medio annuo della produttività per ora lavorata più basso di poco meno di un decimo di punto percentuale nell'intero periodo. L'andamento dello scostamento dei tassi di produttività risulta oscillatorio paragonabile a quelli della PTF con scostamenti più accentuati.

⁴⁵ Nel periodo 2020-2024, il tasso di crescita della produttività del lavoro è mutuato dallo scenario predisposto per il DEF 2021. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze (2021), Sez. I - *Programma di stabilità dell'Italia*.

Box 1.1 – La metodologia di previsione delle forze di lavoro

Nello scenario nazionale, il modulo di previsione del mercato del lavoro prevede un'esplicita modellizzazione dell'evoluzione della popolazione per titolo di studio la quale, da una parte, dipende dalla dinamica dei tassi di scolarità e, dall'altra, determina le deviazioni strutturali del tasso di attività rispetto al profilo generazionale stimato. In particolare, tale approccio metodologico si articola nelle seguenti fasi:

- *la popolazione in età fino a 42 anni viene suddivisa in relazione alla condizione di "Studente" e "Non studente" e, per ciascuna di esse, in funzione del conseguimento del livello di istruzione, identificato da tre diversi raggruppamenti: scuole elementari e medie inferiori, scuole medie superiori, corsi universitari e post-laurea. Con riferimento alla condizione di studente, la partecipazione al sistema scolastico è funzionale al conseguimento del livello di istruzione successivo a quello posseduto. Nel caso di studenti in possesso del terzo livello, la frequenza è funzionale al conseguimento di titoli di studio post-laurea;*
- *si procede alla identificazione e alla stima delle probabilità di transizione fra i diversi stati. Tali probabilità individuano univocamente, nella loro applicazione iterativa, i profili generazionali della popolazione studentesca e non studentesca per ciascuno dei tre livelli di istruzione sopra menzionati;*
- *le probabilità di transizione si applicano iterativamente ai vettori iniziali della popolazione suddivisa per condizione e titolo di studio, determinando una lunga fase di transizione fra i livelli iniziali delle variabili oggetto di previsione e i livelli strutturali di lungo periodo. Tale processo coglie in modo endogeno gli effetti di interazione fra la dinamica della scolarità in atto e i conseguenti riflessi sui livelli di istruzione;*
- *sulla base di specifiche probabilità stimate sui tassi di attività dei dieci anni precedenti, si calcolano le forze di lavoro, per età, sesso e titolo di studio, a partire dalla corrispondente popolazione non studentesca. Analogamente, si calcolano le non forze di lavoro a partire dalla popolazione studentesca. Tale operazione riproduce dinamicamente l'interazione fra livelli di istruzione e tassi di attività complessivi.*


La stima delle probabilità di transizione e dei profili generazionali è stata effettuata sui dati dell'indagine continua delle forze di lavoro relativi al periodo 2008-2019, che costituiscono una base informativa sufficientemente omogenea rispetto alle variabili di strato considerate.

I grafici successivi riportano la stima dei profili generazionali dei tassi di attività e di scolarità al netto degli attivi (Fig. A), per le età comprese tra 15 e 42 anni, distinti per sesso e livello di istruzione.

La figura B pone a confronto i tassi di attività generazionali con i livelli riscontrati nel 2019 per sesso, età e titolo di studio. Dal confronto si evince che, per i maschi (Figg. B.1 e B.2), il livello complessivo risulta sostanzialmente invariato, con una significativa riduzione della percentuale di soggetti con titolo di studio non superiore alla scuola media inferiore, ripartita in modo pressoché equivalente tra i soggetti in possesso di titoli di studio più qualificati. Tale


fenomeno risulta ancora più accentuato in campo femminile, a favore soprattutto delle laureate, e produce, in questo caso, anche un significativo incremento dei tassi di attività generazionali rispetto ai livelli osservati nel 2019 (Fig. B.3 e B.4).

Fig. A: profilo generazionale dei tassi di attività e di scolarità⁽¹⁾ per sesso e titolo di studio



(1) I tassi di scolarità sono al netto degli attivi.

Fig. B: profilo per età dei tassi di attività per titolo di studio - Confronto tra il profilo generazionale e i livelli del 2019



CAPITOLO 2 - La spesa per pensioni

2.1 - Premessa

Le previsioni della spesa pensionistica recepiscono la stima dei risultati di Contabilità Nazionale per l'anno 2020, pubblicati dall'Istat in sede di notifica il 1 marzo scorso, e i dati di previsione per gli anni 2021-2024 inglobati nel Documento di Economia e Finanza del 2021 (DEF 2021)⁴⁶. Tali previsioni scontano l'incremento degli importi di pensione conseguente all'indicizzazione ai prezzi, nonché l'effetto imputabile all'avvicendamento fra le pensioni cessate nell'anno e quelle di nuova decorrenza⁴⁷.

*Previsioni
aggiornate
al 2020*

Per il medio-lungo periodo, le previsioni sono state effettuate coerentemente con le ipotesi del quadro macroeconomico e demografico sottostante agli scenari descritti nel capitolo 1.

Il quadro normativo istituzionale di riferimento è rappresentato dalla legislazione vigente a marzo 2021⁴⁸. Le previsioni sulla spesa pensionistica tengono pertanto conto degli interventi normativi contenuti nella L 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) i quali, in materia pensionistica, stabiliscono la proroga di "Opzione donna" vale a dire della misura che consente l'accesso al pensionamento anticipato per le donne che maturano, nel 2020, 35 anni di contributi e 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età, se lavoratrici autonome. Sono previste anche misure specifiche di agevolazione al pensionamento per particolari categorie (quali, in particolare, quelle interessate alla cosiddetta "nona salvaguardia"). Le previsioni, inoltre, tengono conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2020 nonché delle rilevazioni disponibili per l'anno 2021. Inoltre, si tiene conto degli interventi in ambito pensionistico previsti dal DL 4/2019, convertito con L 26/2019⁴⁹, i quali esercitano un impatto significativo sulle proiezioni di spesa.

⁴⁶ Per una descrizione delle previsioni di breve periodo, si veda Ministero dell'economia e delle finanze (2021), Sez. II - *Analisi e tendenze della Finanza pubblica*, § III.2.

⁴⁷ Si tratta del cosiddetto effetto "rinnovo", il quale è ulteriormente scomponibile nell'effetto "numero", rappresentato dal saldo tra pensioni di nuova decorrenza e pensioni cessate, e nell'effetto "importo", riconducibile al differenziale nei relativi valori medi. Inoltre, le previsioni recepiscono gli effetti finanziari conseguenti alla rideterminazione degli importi di pensione sulla base dei supplementi di contribuzione maturati successivamente alla liquidazione della prestazione, ovvero al ricalcolo della medesima, a cui si aggiunge l'eventuale modificazione della quota di arretrati rispetto a quella implicita nella spesa dell'anno precedente. Gli arretrati, infatti, rappresentano, per loro natura, una spesa "una tantum", per cui contribuiscono ad aumentare la spesa solo nell'anno di erogazione.

⁴⁸ Le previsioni della spesa pensionistica sono elaborate nel presupposto che, come già ipotizzato in precedenti esercizi di previsione (Nota tecnico-illustrativa alla legge di bilancio 2017 e nel DEF del 2017, 2018, 2019 e 2020), l'istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE di mercato) sia qualificato e classificato in Contabilità Nazionale quale prestito e non come trasferimento monetario diretto a famiglie. Inoltre, la previsione della spesa pensionistica non include gli oneri relativi all'indennità c.d. APE sociale, in quanto tale istituto non si sostanzia in una prestazione pensionistica ma in un'indennità assistenziale, comunque registrata nell'ambito della complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) delle pubbliche amministrazioni.

⁴⁹ Attuativo di quanto previsto dalla L 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) in termini di relativa programmazione finanziaria. La legge di Bilancio n.145/2018 al comma 256 ha istituito il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico anticipato e per

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le previsioni scontano la revisione dei coefficienti di trasformazione in funzione della variazione delle probabilità di morte disposta con il decreto ministeriale dell'1 giugno 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 dell'11 giugno 2020). Sulla base della legislazione vigente, a decorrere dal 2013, la revisione dei coefficienti di trasformazione è attuata con periodicità triennale e con cadenza biennale dal 2021⁵⁰. Con analoga periodicità, è stato applicato l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita ad eccezione del canale di pensionamento anticipato indipendente dai requisiti di età anagrafica in quanto, a seguito delle misure introdotte con il DL 4/2019 convertito con L 26/2019, il relativo requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, limitatamente al periodo 2019-2026, è stabilito non venga adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e resti costante al livello previsto per il 2018⁵¹. In ogni caso, per i soggetti che maturano i requisiti dal 2019 per tale tipologia di pensionamento anticipato è previsto in via strutturale che il trattamento pensionistico decorra trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti.

Per una trattazione organica degli aspetti qualificanti del quadro normativo-istituzionale del sistema pensionistico pubblico, integrato con gli interventi legislativi adottati fino a giugno 2021, si rinvia all'appendice 1.

2.2 - Lo scenario nazionale base

L'interazione tra le componenti demografiche e macroeconomiche con il quadro normativo di volta in volta vigente spiega l'evoluzione storica del rapporto tra spesa pensionistica e PIL. In fase di previsione, l'andamento della spesa in rapporto al PIL è ottenuto sulla base delle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale descritte nel precedente capitolo, in costanza della legislazione attualmente vigente.

incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" la cui dotazione a regime è di 7000 milioni l'anno a partire dal 2024. I maggiori oneri che conseguono dalle disposizioni in ambito previdenziale del DL n.4/2019 hanno trovato copertura mediante il sostanziale azzeramento della dotazione dell'autorizzazione di spesa in esame fino al 2023. Negli anni seguenti, residuano a normativa vigente nella predetta autorizzazione di spesa delle somme crescenti fino a raggiungere un livello di circa 3,8 miliardi annui dal 2028. In questa sede tali stanziamenti residui non ancora normativamente definiti non sono attribuiti a interventi strutturali specifici in ambito pensionistico. Ciò in quanto, in assenza di dettagliato intervento normativo che ne disciplini l'utilizzo, non ne è nota la destinazione (le finalità dell'autorizzazione di spesa sono molteplici) e l'attribuzione alla voce spesa pensionistica risulterebbe in palese contrasto con le Raccomandazioni della Commissione europea per il semestre 2019, 2020 e 2021

⁵⁰ Nello specifico, la L 247/2007 (art. 1, commi 14 e 15) ha potenziato la procedura di revisione dei coefficienti di trasformazione riducendo la periodicità della revisione da decennale a triennale e semplificando il procedimento originariamente previsto dalla L 335/1995 riconducendolo interamente nella sfera dell'azione amministrativa. Il successivo DL 201/2011 (convertito con la L 214/2011), confermando tale ultima impostazione, ha ridotto la periodicità della revisione da triennale a biennale a partire dal 2021 (Appendice 1, lettera B.1). In occasione della revisione del 2013, è stata inoltre disposta l'estensione dei coefficienti fino a 70 anni, rispetto alla fascia di età 57-65 precedentemente prevista, ulteriormente estesa all'età di 71 anni come previsto dalla normativa vigente nell'ambito della revisione avente decorrenza dal 1° gennaio 2019. Per la formula di calcolo e l'aggiornamento dei coefficienti, si veda l'appendice 1, lettera B.1.

⁵¹ . Per il requisito contributivo richiesto per il pensionamento anticipato il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 prevede che il requisito sia di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026). Si veda l'appendice 1, lettera C.6.

Con riferimento al lungo processo di riforma, iniziato nel 1992, gli interventi che maggiormente hanno contribuito al contenimento della dinamica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL sono⁵²:

Processo di riforma

- l'eliminazione della componente reale dell'indicizzazione delle pensioni e il passaggio a un sistema di indicizzazione ai soli prezzi;
- l'introduzione del sistema di calcolo contributivo in base al quale le prestazioni risultano, automaticamente, commisurate sia ai contributi pagati sia alla speranza di vita del pensionato e dell'eventuale superstite;
- l'innalzamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato;
- l'adeguamento, su base triennale (biennale dal 2021), dei coefficienti di trasformazione e, con medesima periodicità, dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita⁵³.

Per contro, gli interventi del DL 4/2019 convertito in L 26/2019, quali l'introduzione, in via sperimentale per il periodo 2019-2021, di un nuovo canale di pensionamento anticipato per i lavoratori con almeno 62 anni e con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni e, per il periodo 2019-2026, il blocco a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne con il mancato adeguamento alla dinamica della speranza di vita del requisito dell'anzianità contributiva per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, contribuiscono all'aumento dell'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL.

La figura 2.1 presenta l'andamento passato e previsto del rapporto tra spesa pensionistica e PIL. La crescita del rapporto spesa/PIL registrata nel biennio 2008-2009, vale a dire nella fase più acuta della precedente crisi economica e finanziaria, seppure con intensità minore, prosegue anche nel quinquennio successivo, in ragione della dinamica del PIL complessivamente negativa. La significativa riduzione dei livelli di produzione dovuta alla doppia recessione del 2008-2009 e del 2011, ha modificato proporzionalmente il rapporto spesa/PIL che nel biennio 2013-2014 si attesta su un valore più elevato di circa 2,5 punti percentuali rispetto al livello pre-crisi del 2007, passando dal 13,3% al 15,8%. Successivamente, a partire dal 2015, la spesa pensionistica in rapporto al PIL, a seguito della crescita economica che torna a in territorio positivo, flette gradualmente portandosi al

Rapporto spesa/PIL

⁵² In aggiunta agli interventi elencati, occorre segnalare la riforma del pensionamento di invalidità (L 222/1984) e i successivi interventi di razionalizzazione che continuano a produrre i loro effetti in termini di continua e costante riduzione dello stock di pensioni afferenti a tale categoria.

⁵³ Tale adeguamento è effettuato attraverso un procedimento che rientra interamente nella sfera di azione amministrativa e che garantisce la certezza delle date prefissate per le future revisioni. Con decorrenza 2013, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento è stato adottato con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in GU il 13 dicembre 2011 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 15/05/2012, pubblicato in GU il 24 maggio 2012. Con decorrenza 2016, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento (ulteriori 4 mesi) è stato adottato con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato in GU il 30 dicembre 2014 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 22 giugno 2015 pubblicato sulla GU n. 154 del 6 luglio 2015. Con decorrenza 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento (5 mesi ulteriori) è stato adottato con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in GU il 12 dicembre 2017 e quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 15 maggio 2018, pubblicato in GU n. 131 dell'8 giugno 2018. Con decorrenza 2021 l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, avente incremento nullo, è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019 pubblicato in GU il 14 novembre 2019 mentre quello dei coefficienti di trasformazione con decreto direttoriale del 1 giugno 2020, pubblicato in GU n.147 del 11 giugno 2020. In coerenza con il dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del DL 78/2010, convertito con modificazioni con L 122/2010), tutte le revisioni dei requisiti di accesso al pensionamento sono state adottate almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo.

15,4%, nel 2016. Tale tendenza prosegue fino a raggiungere un minimo relativo del 15,2% nel biennio 2017-2018.

Tra il 2019 e il 2020, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta repentinamente, raggiungendo un picco pari al 17,1% nel 2020; si riduce poi, nei due anni seguenti, attestandosi tuttavia su un livello pari al 16,1% nel 2022, quasi un punto percentuale di PIL al di sopra del dato del 2018. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all’impatto dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia dal febbraio 2020. Tuttavia, tale andamento è condizionato anche dall’applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel DL 4/2019 convertito con L 26/2019 (c.d. Quota 100), le quali, favorendo il pensionamento anticipato, determinano per gli anni 2019-2021 un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

Successivamente, anche per un parziale recupero dei livelli occupazionali si assiste ad un quadriennio di lieve declino, al termine del quale, nel 2027, la spesa in rapporto al PIL si attesta, a un valore del 15,7%.

In seguito, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL riprende ad aumentare, inizialmente in modo più rapido, tra il 2028 e il 2034, poi più lentamente, fino a raggiungere il picco relativo del 16,6% nel 2044. Tale dinamica è essenzialmente dovuta all’incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, solo parzialmente compensato dall’innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Tale incremento sopravanza l’effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull’intera vita lavorativa.

A partire dal 2045, il rapporto scende rapidamente portandosi al 15,8% nel 2050 e al 13,3% nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nell’ultima fase del periodo di previsione, è determinata dall’applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento risente sia della progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* sia degli effetti dell’adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita.

La previsione corrispondente allo scenario nazionale base coincide con quella del DEF 2021 e differisce da quella della Nota di Aggiornamento del DEF 2020 in quanto recepisce : *i*) la popolazione residente al primo gennaio 2021 pubblicata dall’Istat, che tiene conto della revisione al ribasso del totale dei residenti della rilevazione intercensuaria e del bilancio demografico 2020 che, a sua volta, include i dati relativi all’eccesso di mortalità dovuto al COVID; *ii*) le misure di breve periodo e strutturali previste dalla Legge di Bilancio 2021 (L 178/2020), *iii*) le variazioni del quadro macroeconomico di breve periodo del DEF 2021 che hanno rivisto le proiezioni di crescita del PIL leggermente al rialzo.

La figura 2.1 mette inoltre a confronto la previsione dello scenario nazionale base prima illustrata (curva continua in grassetto) con la previsione precedente sottostante alla Nota di aggiornamento DEF 2020.


Le differenze della spesa in rapporto al PIL fra i due esercizi di previsione dipendono dai diversi livelli della popolazione sottostante, dagli effetti indotti dalle ordinarie procedure di aggiornamento dei dati di base e dalle dinamiche macroeconomiche di breve periodo.

Vis-à-vis le precedenti stime, la previsione della spesa per pensioni in rapporto al PIL nello scenario nazionale risulta essere più bassa di circa 0,3 punti percentuali di PIL nel 2023 e nel 2024, ossia nel periodo coperto dal DEF. Tale riduzione è conseguenza del

miglioramento nella previsione del tasso di crescita del PIL e, solo marginalmente, della riduzione nello stock di pensioni dovuta ai più alti tassi di mortalità verificatisi nel 2020 a causa dell’impatto dell’epidemia da Covid-19. Nel medio-lungo periodo, solo a partire dal 2043, la curva attuale si posiziona su un livello relativamente più elevato (pari a circa 0,1 punti percentuali di PIL) rispetto alle precedenti stime. Come verrà chiarito meglio nella prossima sezione, tale dinamica è principalmente imputabile ai minori livelli attesi di occupazione (figura 2.2.c). Il rapporto tra pensione e produttività resta, invece, sostanzialmente invariato nelle due simulazioni (cfr fig. 2.2.b, paragrafo 1.3).

Fig. 2.1: spesa pubblica per pensioni - Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



2.3 - Analisi dei fattori esplicativi e distributivi

L’obiettivo di questa sezione è quello di fornire maggiori dettagli tecnici sulle componenti sottostanti alle proiezioni di medio lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL e sulle caratteristiche del sistema previdenziale italiano. A questo fine, nel prosieguo vengono presentati i risultati relativi a: i) la scomposizione della spesa pensionistica in sotto-componenti in grado di evidenziare il ruolo delle ipotesi sulla produttività per occupato e della struttura demografica della forza lavoro; ii) la ripartizione della spesa per numero di pensioni e numero di pensionati; iii) un’analisi della spesa per tipologia di prestazione, sesso e comparto e, infine, iv) un’analisi sulla distribuzione di risorse tra popolazione pensionata e popolazione attiva e tra differenti generazioni di pensionati.

Con riferimento alla scomposizione in sotto-componenti della spesa pensionistica in rapporto al PIL, questa può essere rappresentata come il prodotto di due fattori: il rapporto fra pensione media e produttività e il rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Questo secondo rapporto, a sua volta, può essere ulteriormente scomposto nel prodotto di

Scomposizione del rapporto spesa/PIL:

tre indicatori: l'indice di dipendenza degli anziani⁵⁴, calcolato sulla popolazione di età fra 20 e 69 anni, l'incidenza del numero di pensioni sulla popolazione anziana (70 anni e oltre) e il reciproco del rapporto fra il numero di occupati e la popolazione in età di lavoro (fascia di età 20-69 anni).

La scelta di un'età pari a 70 anni come limite di demarcazione fra popolazione in età di lavoro e popolazione anziana è motivata dall'evoluzione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente. Infatti, il numero di pensioni (pensionati) che, nel lungo periodo, si collocherà al di sopra di tale limite non risulterà sensibilmente influenzato dalla modifica dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento⁵⁵ né da un'eventuale modificazione delle scelte di pensionamento. Entrambi questi fattori agiranno, invece, sul numero di pensioni (pensionati) con età inferiore ai 70 anni.

Tale scomposizione risulta significativa anche in relazione alla diversa dinamica demografica sottostante alle due fasce di età. Infatti, la popolazione di 70 anni e oltre è prevista crescere in misura assai rilevante, mentre la popolazione di età compresa fra 55 e 69 anni, in cui si colloca gran parte delle pensioni in pagamento sotto i 70 anni, presenta, nel lungo periodo, una contrazione rispetto al livello iniziale. Ciò implica che, a parità di ogni altro fattore esplicativo, le dinamiche demografiche agiscono in maniera molto diversa sui pensionati al di sotto e al di sopra della soglia dei 70 anni.


È interessante notare come la crescita dell'indice di dipendenza degli anziani (Fig. 2.2.f) risulti nettamente superiore alla dinamica del rapporto tra pensioni e occupati il quale, alla fine del periodo di previsione, si attesta su un livello sostanzialmente equivalente a quello iniziale (Fig. 2.2.c). I diversi profili si spiegano sia con la diminuzione del rapporto tra numero di pensioni e popolazione anziana (Fig. 2.2.d) che con l'incremento del rapporto tra occupati e popolazione di età 20-69 (Fig. 2.2.e).

- pensioni su occupati

⁵⁴ Tradizionalmente, nel calcolo degli indici di dipendenza, la fascia di età della popolazione attiva è compresa fra i 15 e i 64 anni. Tuttavia, in considerazione dei requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, il limite superiore della popolazione in età di lavoro è stato elevato da 64 a 69 anni e, coerentemente, il limite inferiore della popolazione anziana è stato incrementato da 65 a 70 anni. Analogamente, in considerazione dell'aumento della scolarità, la fascia inferiore della popolazione in età di lavoro è stata elevata da 15 a 20 anni, con corrispondente rideterminazione del limite superiore della fascia di età dei giovani.

⁵⁵ Il requisito per il pensionamento di vecchiaia supera i 70 anni solo nella parte finale del periodo di previsione (Appendice 1, lettera C.6)

Fig. 2.2: spesa pubblica per pensioni – Confronto fra scenari nazionale base
Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



- pensioni su popolazione anziana

La diminuzione attesa del rapporto tra numero di pensioni e popolazione anziana è dovuta principalmente all'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, cui si aggiungono gli effetti di contenimento conseguenti alla riforma delle pensioni di invalidità (L 222/1984) e ai successivi interventi di razionalizzazione e progressiva riduzione dell'incidenza delle pensioni supplementari rispetto al totale della popolazione più avanti con l'età.

Esiste, tuttavia, anche un fattore, puramente demografico, che contribuisce alla riduzione del rapporto fra pensioni e popolazione ultrasettantenne. Infatti, a prescindere da ragioni normative e comportamentali, la quota di pensioni che si colloca sotto i 70 anni è destinata a ridursi in termini di popolazione anziana solo perché la dimensione della popolazione ultrasettantenne cresce a causa dell'invecchiamento.

- occupati su popolazione di età 20-69

L'incremento del rapporto tra occupati e popolazione di età 20-69 è dovuto, in parte, all'effetto indotto dalla proiezione dei profili generazionali dei tassi di attività, soprattutto in campo femminile, in parte all'aumento dell'occupazione dei lavoratori anziani conseguente al processo di elevamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e, in misura minore, alla riduzione del tasso di disoccupazione (Cap. 1).

La tabella 2.1 evidenzia, quantitativamente, il contributo di ciascuno dei fattori che concorrono a determinare l'evoluzione del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, secondo la scomposizione illustrata in nota alla stessa tabella. I calcoli sono stati effettuati per decennio a partire dal 2010.

Tab. 2.1: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL⁽¹⁾

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	15,7%	-6,6%	3,2%	-3,9%	-11,7%	-4,8%
	- Pop.70+ / attivi	16,0%	17,1%	33,4%	17,8%	-3,6%	-2,8%
	- Pensione media / prod.	23,7%	-5,0%	-7,8%	-10,3%	-6,9%	0,5%
	- Pensioni / pop.70+	-16,1%	-7,0%	-11,1%	-6,2%	0,5%	-1,1%
	- Attivi / occupati	-3,9%	-9,8%	-5,6%	-3,0%	-2,1%	-1,4%
	- Interazione	-4,0%	-2,0%	-5,7%	-2,2%	0,4%	0,1%

(1) Il rapporto fra spesa pensionistica e PIL (ψ) può essere scomposto nei seguenti fattori esplicativi:

$$\psi = \frac{P}{\Pi} \frac{V}{E} \frac{R}{V} \frac{E}{L}$$

dove: P indica la pensione media, Π la produttività per occupato, R il numero di pensioni, L il numero di occupati, E gli attivi (popolazione in età di lavoro 20-69) e V la popolazione anziana. Inoltre, ponendo: $L/E = \alpha$, $R/V = \beta$, $V/E = \delta$ e $P/\Pi = \lambda$, il rapporto può essere espresso come segue:

$$\psi = \delta \lambda \frac{\beta}{\alpha}$$

Infine, passando ai tassi di variazione percentuali, abbiamo:

$$\frac{\Delta \psi}{\psi} = \frac{\Delta \delta}{\delta} + \frac{\Delta \lambda}{\lambda} + \frac{\Delta \beta}{\beta} - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \nu$$

in cui l'ultimo addendo misura l'effetto di interazione fra i tassi di variazione dei fattori esplicativi. Nella scomposizione, R , L , E , V esprimono le numerosità al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Rapporto tra pensioni e pensionati

Poiché nel sistema previdenziale italiano un soggetto può essere titolare di una pluralità di prestazioni pensionistiche, risulta interessante scomporre il rapporto Spesa/PIL guardando al numero di pensionati piuttosto che solamente al numero di pensioni.

La previsione del numero dei pensionati consente anche di valutare la coerenza delle dinamiche evolutive del sistema pensionistico con il quadro demografico e macroeconomico di riferimento e, conseguentemente, di apprezzarne il livello di copertura, inteso come quota di popolazione che percepisce reddito da pensione a carico del sistema pubblico.


Il numero dei pensionati⁵⁶ può essere determinato e rappresentato solo per età e sesso. Infatti, un'eventuale ripartizione per fondo o tipologia di prestazione richiederebbe l'adozione di scelte arbitrarie in merito all'attribuzione delle posizioni "miste", relative ai pensionati che percepiscono prestazioni da più di un fondo e/o afferenti a diverse tipologie di pensione.

L'evoluzione del rapporto tra pensioni e pensionati, rappresentato nella figura 2.3, risulta significativamente superiore al 100% per tutto il periodo di previsione sia se il rapporto è riferito a tutte le età sia se riferito alla fascia di età 70 e oltre. Nel primo caso (Fig. 2.3.a) il rapporto tra pensioni e pensionati mostra un profilo sostanzialmente costante lungo tutto l'orizzonte di previsione. In particolare, il rapporto passa da un valore pari al 123,8%, nel 2020, a un valore minimo di 122% attorno al 2044 per poi incrementarsi leggermente attestandosi a 124,5%, alla fine del periodo di previsione. Lo stesso rapporto risulta di circa 8,9 punti percentuali più elevato e 9,6 punti percentuali più basso, rispettivamente, per le donne e per gli uomini.

Il rapporto tra numero di pensioni e pensionati di età 70 e oltre mostra fino al 2045 una riduzione più marcata e, successivamente, un lieve recupero. Il rapporto si stabilizza intorno al 127% nell'ultimo decennio di previsione (Fig. 2.3.b).

Fig. 2.3: numero delle pensioni in rapporto al numero dei pensionati

Scenario nazionale base



La contrazione del rapporto tra pensioni e pensionati nella parte centrale del periodo di previsione è dovuta alla riduzione del numero di trattamenti pensionistici mediamente spettanti a uno stesso soggetto, in particolare alla riduzione delle pensioni supplementari⁵⁷, che è conseguenza del passaggio graduale dal sistema retributivo, molto frammentato e

⁵⁶ Sul piano metodologico, la previsione del numero di pensionati è stata realizzata applicando ai dati analitici della previsione del numero delle pensioni specifici coefficienti di raccordo opportunamente stimati sulla base dei dati elementari contenuti nel casellario dei pensionati. Si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2006), box 2.1.


⁵⁷ Si tratta, in particolare, di pensioni di importo generalmente modesto calcolate su spezzoni di contribuzione non totalizzati ai fini del calcolo della pensione principale.

differenziato nei diversi fondi e gestioni, al sistema contributivo che presenta regole omogenee di calcolo. Il debole recupero nella parte finale è dovuto, invece, a un incremento del numero delle pensioni dirette a favore delle donne per effetto della loro maggior partecipazione al mercato del lavoro a cui si aggiungono le pensioni di reversibilità.

La figura 2.4 mostra, distintamente per sesso e in totale, l'evoluzione del rapporto fra il numero complessivo di pensionati, con l'esclusione dei non residenti, e la popolazione di 70 anni e oltre⁵⁸. In particolare, dal grafico emerge che l'andamento decrescente del rapporto è interamente spiegato dal numero di pensionati al di sotto di 70 anni. Infatti, il rapporto fra i pensionati ultrasettantenni e la popolazione nella stessa fascia di età è stabile, o addirittura in crescita, come per le donne, in conseguenza dell'aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro, nella prima parte del periodo di previsione. Risulta altrettanto evidente che la copertura del sistema pensionistico pubblico (inclusivo di pensioni e assegni sociali) risulta pressoché totale per gli ultrasettantenni con percentuali poco al di sotto del 100% della popolazione corrispondente.

Fig. 2.4: pensionati residenti in rapporto alla popolazione di 70 anni ed oltre

Scenario nazionale base



Nella prima parte del periodo di analisi, il calo del rapporto fra pensionati con età inferiore a 70 anni e popolazione con età almeno pari a 70 anni è dovuto interamente all'elevamento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Nella seconda parte del periodo di previsione, ossia a partire dal 2030 circa, si assiste a un effetto di natura puramente demografica. A seguito della riduzione della popolazione nella fascia di età 55-69 anni, in cui è concentrata la maggior parte dei pensionati con età inferiore a 70 anni, la quota complessiva di pensionati rispetto al totale della popolazione

⁵⁸ Nel rapporto, il numero di pensionati è espresso al netto dei non residenti per ragioni di omogeneità con la variabile indicata al denominatore.

ultrasessantenne continua a contrarsi. Considerando il fatto che il numero delle pensioni risulta significativamente superiore a quello dei pensionati (Fig. 2.5), ne consegue anche che l'importo medio di pensione risulta corrispondentemente inferiore al reddito medio da pensione che è il reddito effettivo degli anziani.


Sotto questo aspetto, il reddito medio da pensione costituisce un indicatore più appropriato rispetto alla pensione media per misurare le condizioni economiche della popolazione anziana. La scomposizione del rapporto spesa/PIL presentata precedentemente può essere perciò riproposta in termini di pensionati e relativo reddito medio da pensione (cfr. la curva sottile della figura 2.5). Come si evince dal confronto con la corrispondente scomposizione effettuata in termini di pensioni, il reddito medio da pensione risulta significativamente più elevato della pensione media. In rapporto alla produttività (Fig. 2.5.b), l'incremento risulta di circa 4,5 punti percentuali nel 2010, passando dal 17,1% al 21,6%. Nel 2020, lo scostamento tra reddito medio e pensione media in rapporto alla produttività per occupato raggiunge il livello più elevato pari a 5,8 punti percentuali. Successivamente, tale scarto si riduce gradualmente, risultando pari a 4 punti percentuali nel 2070.

Il rapporto fra pensionati e occupati si riduce dal 68,2% del 2010 al 63,3% del 2020, analogamente il rapporto fra pensioni e occupati passa, nello stesso periodo, dall'86,2% all'80,7% con uno scarto al 2020 pari a 17,3 punti percentuali. Tale differenza si riduce fino a circa 1 punto percentuale nel primo decennio di previsione per poi riportarsi al valore iniziale intorno al 2044, crescere ancora lievemente sino al 2058 e convergere infine a un valore del 17,4% nel 2070 (Fig. 2.5.c).

In generale, le curve relative alle due diverse scomposizioni del rapporto spesa/PIL presentano tendenze simili.

Fig. 2.5: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



Con riferimento alla scomposizione dei risultati della previsione per tipologia di prestazione, le curve della figura 2.6.a evidenziano come la dinamica del rapporto fra spesa pensionistica e PIL sia quasi interamente spiegata dal peso delle pensioni dirette. La ragione è facilmente intuibile data la netta prevalenza dimensionale della categoria in termini sia di numero che di importo medio. La spesa per pensioni dirette risulta pari al 12,1% del PIL nel 2010 e cresce fino al 12,7% nel 2019 e per effetto della crisi attuale imputabile all'emergenza sanitaria aumenta fino al 14,1% del 2020. Negli anni successivi, la spesa per le pensioni dirette in rapporto al PIL si riduce fino al 13,1% nel 2027 principalmente grazie al recupero dei livelli di prodotto. Tuttavia, nel periodo che segue, la spesa in rapporto al PIL inizia progressivamente a salire fino al picco relativo di 13,9% nel 2044. Successivamente, si assiste a una rapida riduzione. La spesa per le pensioni dirette in rapporto al PIL scende all'11,6% nel 2060 e all'11,3% nel 2070. La spesa per pensioni indirette mostra una non marginale flessione in termini di PIL, conseguita quasi totalmente nell'ultimo ventennio di previsione, portandosi dal 2,4% in rapporto al PIL nel 2010 all'1,7% nel 2070. Per quest'ultima tipologia, tale andamento è dovuto a una sostanziale riduzione del numero di prestazioni, non imputabile alla dinamica della mortalità⁵⁹ ma, principalmente alla diminuzione dello stock delle pensioni dirette al netto delle pensioni sociali.

*Analisi per
tipologia di
pensione*

La scomposizione della spesa pensionistica complessiva (pensioni dirette e indirette) per sesso evidenzia una prevalenza della quota attribuita ai maschi, per tutto il periodo di previsione (Fig. 2.6.d). Lo scarto, pari a 2 punti percentuali di PIL nel 2010, si amplia fino a 2,4 punti percentuali di PIL nel 2020 e tende poi a diminuire raggiungendo lo 0,4% del PIL nel 2060 e lo 0,8% nel 2070. Assai diversa è la distribuzione per sesso nell'ambito delle due tipologie di prestazione considerate (Figg. 2.6.b e 2.6.e). La quota maschile risulta abbondantemente superiore a quella femminile per quanto attiene alla spesa per pensioni dirette e ampiamente inferiore per quella relativa alle pensioni indirette. Ciò dipende da una pluralità di fattori di cui i più importanti sono: *i)* la più elevata partecipazione maschile al mercato del lavoro che determina una maggiore probabilità di conseguire una pensione diretta e, contestualmente, di lasciare una pensione al superstite di sesso femminile, *ii)* la maggiore longevità delle donne rispetto agli uomini (4/5 anni) e *iii)* l'età della moglie mediamente più bassa rispetto a quella del marito.

Analisi per sesso

Come si evince dalla figura 2.6.b, il riallineamento della spesa pensionistica distinta per genere è dovuto principalmente alla componente delle pensioni dirette. Il risultato consegue, in parte, a una relativamente più alta propensione delle donne all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro⁶⁰ e, in parte, all'allineamento dei requisiti minimi di pensionamento delle lavoratrici con quelli dei lavoratori, previsto a normativa vigente⁶¹. Tutto ciò si traduce in una significativa riduzione delle differenze di genere nei tassi di attività e di disoccupazione e, conseguentemente, nella possibilità di maturare diritti pensionistici. Il riallineamento della spesa pensionistica fra i due sessi risulta, inoltre, favorito dalla maggiore sopravvivenza delle donne che produce un "effetto rinnovo" (sostituzione fra pensioni di nuova decorrenza e pensioni cessate) più contenuto rispetto a quello dei maschi,

⁵⁹ Infatti, l'aumento della speranza di vita, nella misura in cui coinvolge sia il titolare di pensione diretta che il superstite, non altera sostanzialmente il periodo medio di godimento della pensione da parte di quest'ultimo.

⁶⁰ Tale tendenza prosegue anche nel periodo di previsione in base alla proiezione dei profili generazionali dei tassi di attività per livello di istruzione (Cap. 1).

⁶¹ L'unica differenza di genere che permane nel sistema pensionistico riguarda il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età, il quale risulta di un anno inferiore per le donne (Appendice 1, lettera C.6)

rallentando così il processo di adeguamento degli importi medi dello stock di pensioni verso i più bassi livelli mediamente imposti dal sistema contributivo (Fig. 2.7.b).

Sul versante delle pensioni indirette (Fig. 2.6.e), la spesa pensionistica in rapporto al PIL risulta, dopo il picco del 2020, in flessione, per entrambi i sessi, lievemente per i maschi, con un profilo più accentuato nell'ultima parte del periodo di previsione per le femmine.

Analisi per
comparto:

- dipendenti
privati

Le figure 2.6.c e 2.7.c consentono di analizzare i risultati della previsione per comparto. A partire dal 2010, la spesa per i dipendenti privati in rapporto al PIL aumenta, inizialmente per effetto della recessione, e raggiunge il 9,2% nel 2013. Successivamente, dopo una fase di significativa decrescita, il rapporto si impenna nel 2020 a causa della forte contrazione del PIL imputabile agli effetti dell'emergenza sanitaria, raggiungendo un picco pari a 9,6% del PIL. Tra il 2021 e il 2029 la curva esibisce una modesta flessione per riprendere a crescere rapidamente fino a raggiungere un massimo di 10,7% del PIL nel 2048. Nella fase finale del periodo di previsione, essa decresce gradualmente portandosi al 9,7% nel 2070. Data la rilevanza dimensionale del comparto dei dipendenti privati, gli andamenti della spesa in termini di PIL, dell'importo medio delle prestazioni e del numero di pensioni condizionano pesantemente quelli dell'intero sistema pensionistico. La situazione risulta significativamente diversa per il comparto dei dipendenti pubblici e quello degli autonomi.

- dipendenti
pubblici

Per i dipendenti pubblici, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL cresce, nella prima parte del periodo di previsione, dal 3,6% del 2010 fino al massimo del 4,6% nel 2020 e si mantiene sostanzialmente intorno a tale livello fino al 2032. Successivamente, il rapporto scende significativamente, attestandosi attorno all'1,9% a partire dal 2060. La crescita iniziale è dovuta sia alla dinamica del numero di pensioni sia al loro importo medio, mentre l'andamento nella parte centrale e finale del periodo di previsione è determinato prevalentemente dall'evoluzione dell'importo medio di pensione in rapporto alla produttività.

Risulta evidente il processo di riallineamento degli importi medi di pensione; in particolare, la pensione media dei dipendenti pubblici, partendo da un valore molto più elevato, decresce rapidamente con una chiara tendenza a convergere su quella dei dipendenti privati (Fig. 2.7.c). La ragione risiede nel processo di armonizzazione delle regole di calcolo della pensione previste dal DLgs 503/1992, per quanto attiene alle pensioni, o quote parti di esse, calcolate con il metodo retributivo, e dalla L 335/1995, per quanto attiene alle pensioni, o quote parti di esse, calcolate con il metodo contributivo. Una volta che il sistema contributivo sarà a regime, le differenze residue nell'importo medio della pensione saranno imputabili, esclusivamente, a fattori estranei al quadro normativo come i livelli retributivi, le propensioni al pensionamento, la lunghezza e la dinamica delle carriere.

L'aumento del numero di pensioni nel pubblico impiego, che dai 2,8 milioni circa del 2010 raggiunge il valore massimo di oltre 3,6 milioni nel 2034, oltre a riflettere il più generale fenomeno del ritiro dalla vita attiva dei *baby boomers*, dipende dalle massicce assunzioni avvenute dalla fine degli anni '70 alla metà degli anni '80. Diversamente, l'importo medio di pensione in termini di produttività, dopo una crescita iniziale che lo porta dal 29,3% del 2010 al massimo di 34,1% nel 2020, scende rapidamente. Al 2060 raggiunge il valore minimo del 20,4%. Tuttavia, nell'ultimo decennio di previsione il rapporto tra la pensione media e la produttività dei dipendenti del pubblico impiego mostra una tendenza al rialzo attestandosi al 21,3% nel 2070. Complessivamente, rispetto al livello del 2010 si registra una contrazione di circa un terzo. Poiché tale riduzione risulta sensibilmente più accentuata di quella prevista nel settore privato, la differenza fra l'importo medio di pensione dei due settori si riduce significativamente alla fine del periodo di previsione. In

rapporto alla produttività, questa differenza passa da 10,9 punti percentuali nel 2010 a 4,1 punti percentuali, in media, nell'ultimo decennio.

Con riferimento ai lavoratori autonomi⁶², la spesa per pensioni in rapporto al PIL si mantiene pressoché costante, intorno al 2%, nel primo quindicennio del periodo di previsione, per poi decrescere, dapprima in modo graduale e poi più rapidamente, fino a raggiungere il valore dello 0,9% al 2070 (Fig. 2.6.c). L'andamento del rapporto spesa/PIL è spiegato in parte dalla dinamica del rapporto pensione media/produttività (Figg. 2.7.c e 2.7.f) e in parte dall'andamento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati.

- autonomi

Come si evince dalla figura 2.7.c il rapporto tra pensione media e produttività è in crescita dal 2010 sia nel periodo consolidato che nel primo decennio di previsione passando dal 9,1% del 2010 al valore massimo di 10,7% nel 2034. Tale incremento è conseguente all'applicazione della L 233/1990, la quale ha esteso ad artigiani, commercianti e CDCM regole di calcolo retributivo simili a quelle vigenti per i dipendenti privati. Ciò consente ai lavoratori autonomi di ottenere, per tutta la fase di permanenza del calcolo retributivo della pensione, importi pensionistici di gran lunga superiori a quelli consentiti dalla normativa precedente al 1990⁶³.

Tale crescita è contrastata dal calo del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati conseguente al calo dimensionale dei CDCM, che tende a stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al PIL. La decrescita di quest'ultimo rapporto, che caratterizza il periodo successivo, dipende sia dall'entrata a regime del sistema contributivo che attribuisce importi medi di pensione più contenuti rispetto a quelli offerti dal calcolo retributivo, sia dal perdurare del calo del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati per l'effetto frenante esercitato dalle soglie di importo commisurate all'assegno sociale per l'accesso al pensionamento. Gli importi, oltre a essere più contenuti sono notevolmente inferiori a quelli garantiti ai lavoratori dipendenti nell'ambito del sistema contributivo, anche per effetto dell'applicazione di un'aliquota di computo di oltre un quarto più bassa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Ciò si traduce in importi di pensione proporzionalmente ridotti, a parità di età di pensionamento, anzianità contributiva e livelli retributivi.

Nel contesto del sistema contributivo, la revisione dei coefficienti di trasformazione trova sostanziale compensazione nell'aumento dell'età media di pensionamento. Nel caso dei lavoratori autonomi tale dinamica risulta significativamente più marcata rispetto agli altri due comparti. Infatti, l'effetto combinato di una minore aliquota contributiva e di un più basso reddito imponibile rendono scarsamente probabile il raggiungimento dell'importo minimo di pensione (circa 1.200 euro mensili nel 2012 pari a 2,8 volte l'assegno sociale, rivalutato con la media quinquennale del PIL) richiesto nel sistema contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato di tre anni rispetto a quello di vecchiaia⁶⁴. Nel lungo periodo, la differenza nell'importo medio di pensione, rispetto al lavoro dipendente, è spiegata essenzialmente dai differenziali di aliquota contributiva (24% contro 33%) e nei livelli di reddito/retribuzione imponibili.

Un caso a parte costituiscono i CDCM i quali hanno, come base di calcolo della pensione, retribuzioni convenzionali che risultano significativamente inferiori rispetto a quelle delle altre due gestioni di lavoratori autonomi. Ciò comporta che, durante la fase

⁶² Nel comparto dei lavoratori autonomi sono comprese le gestioni degli Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri (CDCM).


⁶³ La L 233/1990 garantisce ai lavoratori autonomi rendimenti impliciti di circa due volte superiori a quelli dei dipendenti privati per le pensioni, o quota parte di esse, calcolate con il metodo retributivo. In merito, si veda Ministero del tesoro - RGS (1994).

⁶⁴ Inoltre, nel caso di importi di pensione particolarmente bassi, inferiori a circa 644 euro mensili nel 2012 (1,5 volte l'assegno sociale del 2012), rivalutati con la media quinquennale del PIL, il pensionamento di vecchiaia risulta posticipato di 4 anni.

transitoria, nell'ambito del regime retributivo e misto, gli importi a calcolo delle pensioni risultino generalmente inferiori al minimo di pensione e, quindi, integrati a tale importo. Nell'ambito del sistema contributivo, invece, non solo non viene mai raggiunto un importo di pensione almeno pari a 1.200 euro mensili nel 2012, rivalutato con la media quinquennale del PIL, che consentirebbe il pensionamento anticipato fino a tre anni rispetto al requisito di vecchiaia, ma risulta significativa la probabilità che non venga raggiunto neppure il vincolo di un importo di pensione almeno pari a circa 644 euro mensili nel 2012 (1,5 volte l'assegno sociale del 2012) rivalutato con la media quinquennale del PIL, che impone un ulteriore posticipo, fino a quattro anni, rispetto al requisito di vecchiaia.


Occorre rilevare infine che, per il complesso delle gestioni degli autonomi, l'effetto espansivo del rapporto fra pensioni e occupati è attenuato dal calo dimensionale dei CDCM che compensa il maggior numero di pensioni nei fondi Artigiani e Commercianti (Fig. 2.6.f). Infatti, se limitiamo l'analisi a questi ultimi due fondi, la rilevante crescita del rapporto spesa/PIL nel primo decennio del periodo di previsione risulta non interamente spiegata dalla crescita del rapporto fra pensione media e produttività; un contributo non trascurabile deriva anche dall'aumento del numero delle pensioni rispetto alla dinamica dell'occupazione complessiva.

Fig. 2.6: spesa pubblica per pensioni⁽¹⁾ in rapporto al PIL
Analisi per sesso, comparto e tipologia di pensione



(1) Al netto delle pensioni o assegni sociali.

Fig. 2.7: rapporto tra pensione media⁽¹⁾ e produttività per occupato
Analisi per sesso, comparto e tipologia di pensione



(1) Al netto delle pensioni o assegni sociali.

Per comprendere le caratteristiche del sistema pensionistico italiano occorre soffermarsi anche su alcuni aspetti riguardanti il suo assetto distributivo, così come configuratosi a seguito degli interventi di riforma che si sono succeduti a partire dal 1992. A questo riguardo, l'analisi è incentrata su due aspetti: 1) sulla distribuzione di risorse tra popolazione pensionata e popolazione attiva; 2) sulla distribuzione di risorse tra differenti generazioni di pensionati.

Una *proxy* utile ad analizzare la distribuzione di risorse tra popolazione attiva e in quiescenza è rappresentata dall'indice di variazione del rapporto fra pensione media e produttività, già impiegato nella scomposizione del rapporto spesa pensionistica/PIL.

Distribuzione delle risorse tra pensionati e attivi

Nell'ipotesi, adottata dal modello di previsione, che gli incrementi di produttività si traducano in incrementi percentualmente equivalenti della remunerazione del fattore lavoro, l'andamento della curva in grassetto di figura 2.7.a riproduce l'evoluzione del rapporto fra pensione media, riferita alle sole pensioni dirette, e reddito medio da lavoro⁶⁵. Come emerge dal grafico, nel periodo immediatamente successivo alla crisi del 2020, il rapporto presenta per circa un quinquennio di previsione un andamento crescente in conseguenza della bassa dinamica della produttività (denominatore). A seguito delle ipotesi che scontano, nel medio periodo, un recupero del tasso di crescita della produttività, la pensione media tende a stabilizzarsi in termini di produttività, per poi decrescere abbastanza regolarmente nella restante parte del periodo di previsione. In particolare, a partire dal 2027, il tasso di crescita dell'importo medio delle pensioni dirette risulta mediamente inferiore di 0,7 punti percentuali rispetto alla dinamica dei redditi medi da lavoro.

Per valutare l'andamento dei redditi da pensione rispetto alla dinamica della produttività (o del PIL pro capite) è opportuno ricordare alcune proprietà redistributive del sistema contributivo. In particolare, tale sistema contiene, al suo interno, meccanismi in base ai quali la riduzione della pensione media interessa prevalentemente le prestazioni che, in base al calcolo retributivo, avrebbero avuto importi e rendimenti più elevati in ragione di una più elevata anzianità contributiva, di una maggiore dinamica e continuità di carriera e dell'accesso precoce al pensionamento.

Proprietà redistributive del sistema contributivo

Innanzitutto, il metodo contributivo, per il solo fatto di estendere la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un miglioramento relativo delle posizioni pensionistiche dei lavoratori più deboli caratterizzati da carriere piatte e discontinue. Inoltre, tali lavoratori, non essendo generalmente in grado di maturare i requisiti per il pensionamento anticipato, vanno in quiescenza a età mediamente più elevate e possono beneficiare degli ulteriori vantaggi derivanti dalla presenza di coefficienti di trasformazione crescenti per età, oltre che dell'incremento del montante contributivo. Sotto questo aspetto, la riforma del 2004 (L 243/2004, modificata dalla L 247/2007) e gli interventi in materia pensionistica adottati nel biennio 2010-2011 (dalla L 122/2010 alla L 214/2011) hanno contribuito significativamente al contenimento della riduzione della pensione media in termini di produttività (o di PIL pro capite) tramite l'elevamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento⁶⁶.

L'esperienza italiana degli anni passati mostra che, nell'ambito del lavoro dipendente del settore privato, le pensioni di importo più elevato sono generalmente quelle relative al pensionamento anticipato, che combinano carriere piene e regolari con una bassa età di

⁶⁵ Qualora si volesse valutare gli effetti distributivi in relazione al reddito medio dell'intera popolazione (inclusi i pensionati), l'indicatore da utilizzare sarebbe, più appropriatamente, il rapporto fra la pensione media ed il PIL pro capite. Tale indicatore presenterebbe, tuttavia, risultati qualitativamente analoghi a quelli del rapporto fra pensione media e produttività.

⁶⁶ Per maggiori dettagli, si rinvia all'analisi microeconomica dei tassi di sostituzione contenuta nel capitolo 6.

pensionamento. In proposito, è utile sottolineare che i titolari di tali pensioni beneficiano di prestazioni di ammontare mediamente doppio rispetto alle pensioni di vecchiaia con un periodo medio di fruizione della prestazione di circa 5-6 anni superiore.

Tale aspetto risulta ben evidenziato nella tabella 2.2 che mette a confronto gli importi medi dello stock di pensioni dirette (al netto di pensioni e assegni sociali) in percentuale del PIL pro capite per fasce decennali di età e per decennio di previsione⁶⁷. Nell'anno 2010 l'importo medio di pensione, nelle fasce di età interessate dal pensionamento anticipato, risultava nettamente più alto di quello rilevato nelle fasce superiori di età. Tale vantaggio, però, si è ridotto gradualmente con l'introduzione del sistema contributivo, sicché, nei decenni finali del periodo di previsione, gli importi medi per età presentano una distribuzione assai più uniforme.

Tab. 2.2: rapporto tra pensione media⁽¹⁾ della fascia di età e PIL *pro capite* – Scenario nazionale base

Fascia di età	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
31-40	22,5%	19,4%	15,2%	14,9%	14,8%	14,2%	13,9%
41-50	36,5%	28,1%	19,8%	18,3%	18,1%	17,5%	17,0%
51-60	74,6%	68,0%	36,5%	29,0%	24,7%	24,9%	24,6%
61-70	65,6%	84,9%	67,5%	57,9%	56,8%	57,5%	55,6%
71-80	51,1%	67,2%	66,1%	56,1%	49,7%	47,8%	49,9%
81-90	41,7%	52,5%	55,2%	56,1%	48,0%	41,0%	39,6%
91-100	35,9%	44,7%	44,1%	47,4%	46,2%	38,4%	33,8%

(1) Riferita alle pensioni dirette, al netto delle pensioni ed assegni sociali.


La Figura 2.8 fornisce utili indicazioni circa gli effetti distributivi derivanti dagli automatismi del sistema previdenziale relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento e dei coefficienti di trasformazione rispetto alle variazioni delle aspettative di vita. La suddetta figura illustra l'evoluzione temporale dei coefficienti di trasformazione coerente con le dinamiche delle probabilità di morte sottostanti alle previsioni demografiche dello scenario nazionale base. A parità di età di pensionamento, il coefficiente da applicare al montante contributivo per il calcolo dell'importo annuo di pensione si riduce, con cadenza biennale, progressivamente nel tempo.

Tuttavia, tale circostanza non comporta automaticamente una riduzione corrispondente degli importi di pensione, in quanto il contestuale elevamento dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in relazione agli sviluppi dell'aspettativa di vita permette di collocarsi su una curva dei coefficienti di trasformazione relativa a età più elevate. Ciò tende a compensare l'effetto delle riduzioni dell'importo pensionistico che si sarebbe determinato a parità di età di pensionamento.

La linea rossa riportata nella figura esprime il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età media di pensionamento che scaturisce dalla previsione effettuata con lo scenario nazionale base. A fronte di coefficienti di trasformazione decrescenti (linee blu in figura), l'adeguamento dell'età media di pensionamento a variazioni dell'aspettativa di vita ha come effetto quello di rendere, nel corso del tempo, il corrispondente coefficiente di trasformazione sostanzialmente stabile.

⁶⁷ La tabella, pertanto, può essere letta oltre che per contemporanei anche per coorte.

Fig. 2.8: coefficiente di trasformazione all'età media di pensionamento



Con riferimento all'analisi degli effetti distributivi tra differenti generazioni di pensioni dirette, vale ricordare quali siano e come operino i fattori normativi che incidono sulla distribuzione intergenerazionale delle risorse destinate al sistema pensionistico durante il periodo di previsione.

In primo luogo, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni comporta, a parità di regole di calcolo, una riduzione progressiva delle pensioni di "vecchia" decorrenza rispetto a quelle di "nuova" decorrenza. Ciò consegue al fatto che queste ultime evolvono in base alla dinamica delle retribuzioni⁶⁸, mentre le prime recuperano soltanto la perdita del potere di acquisto⁶⁹.

In secondo luogo, l'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo produce effetti che vanno in direzione diametralmente opposta in quanto tendono ad avvantaggiare, in termini relativi, le pensioni di "vecchia" decorrenza rispetto a quelle di "nuova" decorrenza. Tali effetti sono imputabili alla gradualità del regime transitorio e alla revisione dei coefficienti di trasformazione (Appendice 1, lettera B.1).

In terzo luogo, il meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti minimi di età per la maturazione del diritto alla pensione alle variazioni della speranza di vita (L 122/2010 e L 2014/2011) contrasta gli effetti di riduzione degli importi pensionistici che si sarebbero determinati, a parità di età di pensionamento, in conseguenza della revisione dei coefficienti trasformazione. Si ricorda che tale meccanismo opera sia in relazione ai requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia ordinario sia per il requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età. In tali termini la disattivazione per il periodo 2019-2026, prevista dal DL 4/2019 convertito con L 26/2019, degli adeguamenti dell'anzianità contributiva a variazioni dell'aspettativa di vita per l'accesso al pensionamento

⁶⁸ E' possibile dimostrare che il risultato è indipendente dal metodo di calcolo, purché questo resti immutato nel tempo.

⁶⁹ Vale rilevare che, nel metodo di calcolo contributivo, l'indicizzazione reale (nella misura dell'1,5% l'anno) viene incorporata nel calcolo del coefficiente di trasformazione (Appendice 1, lettera B.1) e, quindi, scontata nel livello della rata iniziale di pensione

anticipato indipendentemente dall'età anagrafica ha come effetto anche quello di rendere meno efficace il fenomeno sopra descritto.

Effetti distributivi tra differenti generazioni di pensioni dirette

La figura 2.9 mette a confronto, per comparto, l'evoluzione della pensione media (in rapporto alla produttività) dello stock di pensioni in essere vis-à-vis le pensioni decorrenti liquidate nell'anno e quelle liquidate 10, 20 e 30 anni prima. Inizialmente, gli importi medi delle pensioni di nuova decorrenza risultano mediamente superiori a quelli dello stock a causa della permanenza del metodo retributivo⁷⁰. L'andamento degli importi delle decorrenti negli anni iniziali⁷¹, cui seguono anni di importi più bassi, dipende dall'anticipo del pensionamento di soggetti che hanno un'anzianità contributiva elevata e, mediamente, importi di pensione più elevati, consentito dalle modifiche introdotte dalla L 26/2019.

L'introduzione del metodo contributivo, unitamente alla revisione dei coefficienti di trasformazione, determina una riduzione degli importi medi delle pensioni di nuova liquidazione. Tuttavia, tale tendenza risulta contrastata dagli effetti indotti dall'adeguamento dei requisiti minimi di età in funzione della speranza di vita che tende a stabilizzare il rapporto tra pensione media e produttività.

Nel caso dei dipendenti privati, l'effetto che ne consegue è quello di una sostanziale stabilizzazione delle pensioni di nuova liquidazione rispetto alla produttività. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici e gli autonomi, per i quali l'introduzione del sistema di calcolo contributivo produce effetti più marcati, la stabilizzazione degli importi medi avviene ad un livello sostanzialmente più basso di quello iniziale.⁷²


La figura 2.9 evidenzia, inoltre, come il meccanismo di indicizzazione delle pensioni esistenti ai prezzi determinati, col passare degli anni, un ridimensionamento degli importi medi di pensione rispetto a quelli di nuova liquidazione. Tale ridimensionamento, tuttavia, risulta tanto meno pronunciato quanto maggiore è l'effetto di contenimento degli importi legati all'introduzione del sistema di calcolo contributivo.

⁷⁰ L'andamento leggermente altalenante dipende essenzialmente dall'innalzamento dei requisiti minimi di pensionamento previsti a normativa vigente.

⁷¹ Il picco del 2020 dipende principalmente dal crollo del PIL per occupato che si è registrato nell'anno in oggetto.

⁷² Nel caso dei dipendenti pubblici, in quanto il calcolo retributivo risulta significativamente più generoso rispetto agli altri comparti; nel caso dei lavoratori autonomi, perché il calcolo contributivo sconta un'aliquota contributiva del 24% anziché del 33%, come per i lavoratori dipendenti.

Fig. 2.9: rapporto tra pensione media e PIL per occupato
Analisi degli effetti distributivi fra diverse generazioni di pensioni dirette



2.4 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA

Le previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti della spesa pubblica *age-related* vengono prodotte, in ambito EPC-WGA, con cadenza triennale. Tali previsioni sono utilizzate con regolarità dalla Commissione europea per l'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche. I risultati previsionali dell'ultimo aggiornamento, relativo all'esercizio 2021 pubblicati lo scorso giugno nell'*Ageing Report 2021*, costituiranno la base quantitativa utilizzata dalla Commissione per l'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche per il prossimo triennio.

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche definite dal *Working Group on Ageing*, descritte estensivamente nel Capitolo 1.3, costituiscono il riferimento per la definizione dei parametri strutturali dello scenario di previsione *EPC-WGA baseline* impiegato nel presente Rapporto.


La figura 2.10 confronta la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL elaborata sulla base dello scenario *EPC-WGA baseline* con quella ottenuta con lo scenario nazionale base.

Poiché le due previsioni a confronto sono omogenee dal punto di vista dell'aggiornamento del modello, le differenze nei risultati dipendono esclusivamente dalle ipotesi demografiche e macroeconomiche di medio-lungo periodo e, ovviamente, dalla diversa specificazione dei parametri normativi correlati alle ipotesi di scenario (§1.4)⁷³.

⁷³ In particolare, si fa riferimento alla capitalizzazione dei contributi sulla base del tasso di crescita del PIL, alla revisione dei coefficienti di trasformazione in funzione delle probabilità di morte e, da ultimo, all'adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita.

Fig. 2.10: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



Vis-à-vis lo scenario nazionale, l'incremento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL risultante sulla base delle ipotesi dello scenario EPC-WGA, risulta interamente imputabile all'ipotesi di una più bassa crescita economica, soprattutto nel primo decennio di previsione.

Confronto con lo scenario nazionale base:

Rispetto allo scenario nazionale base, lo scenario EPC-WGA *baseline* presenta una più accentuata crescita del rapporto tra spesa pensionistica e PIL a partire dal 2025. La divaricazione tra le due curve risulta essere crescente e raggiunge un valore massimo di 1,1 punti percentuali di PIL nel 2035. Le due curve tendono, successivamente, ad azzerare la distanza attorno al 2060 per poi scostarsi leggermente alla fine del periodo di previsione attestandosi su uno scarto di 0,2 punti percentuali al 2070.

- effetto della dinamica del PIL

La differenza del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, nella prima metà del periodo di previsione, trova spiegazione principalmente nei differenziali di crescita economica. Infatti, nel periodo 2025-2036, il tasso di crescita reale del PIL risulta più contenuto nello scenario EPC-WGA *baseline*, con uno scarto di medio di 0,6 punti percentuali. La più bassa crescita è dovuta, per circa un terzo alla minor dinamica occupazionale e per il resto alla produttività mediamente più bassa.

Diversamente, nella seconda parte del periodo di previsione si assiste a un significativo recupero del tasso di crescita del PIL, dovuto prevalentemente alla dinamica positiva della produttività che permette di ridurre significativamente la differenza sul livello del PIL accumulata nel periodo precedente, registrando al 2070 uno scarto di 0,3 punti percentuali di PIL. Tuttavia, il permanere di un consistente e più elevato rapporto tra pensioni e occupati contribuisce a mantenere, nell'ultimo periodo di previsione, i livelli di spesa in percentuale di PIL dello scenario EPC-WGA leggermente più alti vis-à-vis quelli dello scenario nazionale.

- pensione media su produttività

Con riguardo al rapporto fra pensione media e produttività, appare utile evidenziare come le curve relative ai due scenari si incrocino poco prima del 2045 (Fig. 2.10.b). Nel periodo in cui la curva dello scenario EPC-WGA si colloca a un livello superiore a quella dello scenario nazionale base, lo scarto massimo è di 3,2 punti percentuali. Successivamente, la stessa si pone a un livello inferiore, con una forbice crescente che raggiunge uno scarto di 4,3 punti percentuali attorno al 2063 per poi riavvicinarsi mantenendo, tuttavia, un gap di 3 punti percentuali al 2070. La ragione di tale andamento risiede principalmente nelle ipotesi relative alla dinamica della produttività che viene gradualmente traslata sugli importi medi di pensione. Infatti, la produttività dello scenario EPC-WGA *baseline* risulta più bassa dello scenario nazionale base dal 2025 al 2035, e più alta successivamente⁷⁴. In ragione degli effetti indotti dalla capitalizzazione dei contributi e dalla stratificazione delle pensioni decorrenti nello stock, la spesa media risulta progressivamente più bassa fino a cumulare uno scarto di circa 3,2 punti percentuali poco oltre il 2050, per poi ridurre velocemente lo scarto portandolo a 1 punto percentuale nel 2070.

- pensioni su occupati

Parallelamente, il rapporto fra pensioni e occupati dello scenario EPC-WGA *baseline* si colloca a un livello significativamente superiore rispetto allo scenario nazionale base, con uno scarto che cresce rapidamente raggiungendo circa 4 punti percentuali nel 2040 (Fig. 2.9.c), cui segue un decennio in cui lo scarto rimane sostanzialmente stabile oscillando tra i 3 e i 4 punti percentuali per poi riprendere una modesta crescita fino a raggiungere 4,3 punti al 2070. Come evidenziato nella figura 2.10.e, ciò dipende principalmente dai più

⁷⁴ Cumulativamente, il livello della produttività dello scenario EPC-WGA *baseline* nel 2070 è più alto di circa 2 punti percentuali rispetto a quella dello scenario nazionale base.

bassi tassi occupazionali il cui effetto risulta solo in parte compensato dai maggiori flussi migratori.

La tabella 2.3 illustra la scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nei diversi fattori esplicativi⁷⁵.

Nonostante tali differenze tra i risultati dei due scenari, occorre sottolineare come l'assetto del sistema pensionistico italiano, inglobato a legislazione vigente sia nelle previsioni di spesa in rapporto al PIL dello scenario nazionale sia nelle previsioni dello scenario *EPC-WGA baseline*, ancorché in parte indebolito dalle misure del DL 4/2019 convertito con L 26/2019, in virtù delle passate riforme continui a recepire soluzioni tra le più avanzate in ambito UE. Il sistema pensionistico italiano, infatti, prevede: i) il calcolo attuariale della pensione in ragione del livello di contribuzione e del periodo medio di pagamento delle prestazioni, ii) i necessari incrementi automatici e periodici dei requisiti di accesso al pensionamento e iii) l'adeguamento automatico dei parametri di calcolo della pensione e dei requisiti di pensionamento rispetto all'evoluzione della sopravvivenza media. Tale quadro regolamentare consente, fra l'altro, di garantire livelli di prestazione strutturalmente adeguati (Box 6.1).

Tab. 2.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i>	Spesa/PIL	15,7%	-1,8%	3,1%	-7,7%	-12,5%	-3,7%
	- Pop.70+ / attivi	16,0%	16,4%	32,1%	17,0%	-2,8%	-2,1%
	- Pensione media / prod.	23,7%	-2,6%	-9,1%	-13,2%	-8,9%	1,8%
	- Pensioni / pop.70+	-16,1%	-6,9%	-11,0%	-6,1%	-0,3%	-2,1%
	- Attivi / occupati	-3,9%	-7,0%	-3,5%	-3,1%	-1,0%	-1,3%
	- Interazione	-4,0%	-1,7%	-5,4%	-2,2%	0,4%	0,0%

⁷⁵ Si veda la nota alla Tabella 2.1 per la definizione dei fattori esplicativi.

Box 2.1 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004

Il processo di riforma del sistema pensionistico italiano degli ultimi decenni ha contribuito e contribuisce tuttora in misura significativa a sterilizzare gli effetti attuali e quelli previsti negli anni a venire della transizione demografica sulla spesa pubblica.

Le figure sottostanti mostrano, rispettivamente, nel caso dello scenario nazionale e nel caso dello scenario EPC-WGA, la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL a legislazione vigente. Al fine di quantificare l'impatto sulla spesa pensionistica in rapporto al PIL del complessivo ciclo di riforme, a parità di ipotesi demografiche e macroeconomiche, e quindi inglobando anche gli effetti sulle variabili di scenario dell'attuale crisi economica, vengono costruiti degli scenari controfattuali che si discostano dalle previsioni di riferimento di questo rapporto solo perché includono gli effetti della legislazione in ambito pensionistico di volta in volta previgente dal 2004 in poi.

Prendendo come riferimento il caso dello Scenario nazionale (Fig. A.1), le previsioni a legislazione vigente che inglobano gli effetti del DL 4/2019 convertito con L 26/2019, della Legge di Bilancio 2019 (L 145/2018) e quelli delle Legge di Bilancio del 2020 (L 160/2019), rispetto a quelle basate sulla legislazione immediatamente precedente che, a sua volta, per la prima volta dal 2004, ha previsto un ampliamento della spesa e una retrocessione nel percorso di elevamento dei requisiti di accesso al pensionamento, producono nel periodo 2019-2034, ulteriori maggiori oneri pari in media a 0,24 punti di PIL l'anno.

Lo scostamento rispetto al livello di spesa pensionistica in rapporto al PIL che sconta la legislazione immediatamente previgente è particolarmente accentuato nei primi anni della proiezione. In particolare, nel periodo 2020-2022, in corrispondenza con il maggior ricorso al pensionamento anticipato da parte dei soggetti che maturano il requisito congiunto per il collocamento a riposo con almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. La maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL ammonta, in media, a 0,5 punti percentuali di PIL. Negli anni successivi, il profilo dei nuovi oneri pensionistici in rapporto al PIL mostra un andamento decrescente. Lo scostamento rispetto al livello risultante sulla base della legislazione immediatamente previgente si azzerava nel 2034.

A partire dal 2035 e fino alla fine dell'orizzonte di previsione, l'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL nello scenario a legislazione vigente risulta in media lievemente più bassa di circa 0,1 punti rispetto al livello previsto sulla base della legislazione immediatamente precedente. La motivazione risiede principalmente nel minor importo medio delle pensioni in pagamento dovuto all'anticipo del collocamento a riposo rispetto ai requisiti in vigore precedentemente.

Considerando l'insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 (L 243/2004), si evidenzia come, complessivamente, essi abbiano generato una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a circa 60 punti percentuali di PIL, cumulati al 2060. Di questi, circa due terzi sono dovuti agli interventi adottati prima del DL 201/2011 (convertito con

L 214/2011) e circa un terzo agli interventi successivi, con particolare riguardo al pacchetto di misure previste con la riforma del 2011 (art. 24 della L 214/2011).

Fig. A: spesa pubblica per pensioni in % PIL sotto differenti ipotesi normative

Fig. A.1: spesa in % del PIL - Scenario nazionale base





Fig. A.2: spesa in % del PIL - Scenario EPC-WGA baseline



Box 2.2 – Evoluzione della spesa pensionistica in ambito europeo: le previsioni EPC-WGA 2021

L'attività di analisi e previsione effettuata dal Gruppo di lavoro sull'invecchiamento demografico e la sostenibilità delle finanze pubbliche (Working Group on Ageing Population and Sustainability) istituito alla fine degli anni '90 presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin (EPC-WGA) ha prodotto risultati importanti in merito alla definizione di strumenti di analisi e valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche nel medio-lungo periodo in relazione sia alle valutazioni e quantificazioni della spesa pubblica legata al processo di invecchiamento della popolazione sia con riguardo alla metodologie di previsione del PIL in un orizzonte di medio e lungo termine.

In seno a tale Gruppo di lavoro, a cui partecipano gli esperti dei paesi membri dell'UE, i servizi della Commissione e i rappresentanti della BCE (e, se opportuno, anche rappresentanti del FMI, dell'OCSE, della Banca Mondiale e di altri comitati), vengono prodotte, con cadenza triennale, le previsioni di medio-lungo periodo delle componenti di spesa pubblica age-related (pensioni, sanità, long-term care e istruzione sulla base di scenari demografici e macroeconomici condivisi e di metodologie e procedure concordate.

I risultati di tale attività, illustrati ed analizzati, in termini comparativi, in specifici rapporti, vengono approvati dal consiglio Ecofin e costituiscono la base quantitativa per l'analisi della sostenibilità delle finanze pubbliche dei paesi membri da parte della Commissione. Contestualmente, è stato potenziato il contenuto dei Programmi di Stabilità e Crescita che ciascun paese è tenuto a presentare annualmente prevedendo nel Codice di Condotta l'elaborazione di una sezione dedicata all'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche in funzione dell'aggiornamento delle previsioni delle spese pubbliche age-related.

L'analisi della sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici e dei processi di riforma adottati dagli stati membri costituisce la migliore e più compiuta realizzazione delle procedure del Metodo Aperto di Coordinamento in ambito europeo. In tale ambito, sono stati raggiunti importanti risultati, quali:

- *la definizione di aggregati di spesa omogenei e, quindi, confrontabili fra i paesi membri;*
- *l'elaborazione periodica (triennale) di previsioni di medio-lungo periodo relative ai sistemi pensionistici degli stati membri, sulla base di un quadro di ipotesi demografiche e macroeconomiche condivise;*
- *la definizione di scelte metodologiche comuni e di procedure di verifica incrociata dei risultati delle previsioni (peer review);*
- *la scomposizione della dinamica del rapporto spesa/PIL in funzione dei fattori esplicativi riconducibili alla componente demografica, macroeconomica e normativo-istituzionale;*
- *la definizione di indicatori condivisi per l'analisi della sostenibilità finanziaria delle finanze pubbliche.*

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il criterio di valutazione della sostenibilità finanziaria dei sistemi pensionistici definito e concordato a livello europeo si basa essenzialmente sull'evoluzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL. Tale rapporto, infatti, esprime quanta parte delle risorse prodotte vengono destinate al finanziamento del reddito degli anziani che hanno cessato l'attività lavorativa. L'incremento di tale rapporto misura, in particolare, la quantità di risorse aggiuntive che occorrerà reperire per finanziare tale funzione, a meno di non adottare tagli alla spesa pubblica di dimensioni equivalenti.

A maggio del 2021, a conclusione dell'ultimo round di previsioni delle componenti di spesa pubblica age-related prodotte in ambito EPC-WGA, è stato pubblicato il relativo rapporto triennale (Ageing Report 2021).

Con riferimento al complesso dei paesi dell'UE, la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL evidenzia, tra il 2019 e il 2070, un leggerissimo incremento, pari a meno di un decimo di punto percentuale.

La figura A, mostra, in chiave comparativa, il rapporto fra la spesa pensionistica ed il PIL nel 2019 (Fig A.1) e nel 2070 (Fig A.2) che rappresentano, rispettivamente, l'anno base e l'anno finale del periodo di previsione. Come si vede, in entrambi gli anni, l'Italia si pone al di sopra del valore medio dei 27 stati membri. Tuttavia, mentre nell'anno iniziale lo scarto è di circa 3,8 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione esso risulta dimezzato. Infatti, il valore medio dell'UE rimane sostanzialmente stabile, passando dall'11,6% del 2019 al 11,7% del 2070, mentre quello dell'Italia si riduce di 1,8 punti percentuali.

I punti iniziale e finale non sono però sufficienti per analizzare compiutamente l'andamento della spesa pensionistica in rapporto al PIL nell'intero arco del periodo di previsione ed, in particolare, l'impatto prodotto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche. A tal fine, nell'Ageing Report 2021, i singoli paesi sono stati raggruppati in funzione del diverso profilo temporale della spesa prevista in rapporto al PIL. In particolare, sono stati individuati 5 sottogruppi (Cfr. Tab. A):

- *Stable: paesi con una spesa che tra il 2019 e il 2070 oscilla tra il 90% e il 120% dei livelli di spesa del 2019. Il gruppo comprende Austria, Finlandia, Lituania, Polonia e Svezia;*
- *Up: paesi che presentano un trend crescente per tutto il periodo di previsione, con un massimo attorno al valore finale. Il gruppo comprende Cipro, Ungheria, Lussemburgo, Malta e Norvegia;*
- *Up/Stable: paesi che presentano un trend crescente seguito dalla stabilizzazione attorno al valore di massimo. Il gruppo comprende Belgio, Bulgaria, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Slovacchia;*
- *Down: paesi che presentano un trend decrescente per tutto il periodo di previsione, con un massimo attorno al valore iniziale anche in ragione della recessione del 2020. Il gruppo comprende Danimarca, Estonia, Grecia, Francia, Croazia e Lettonia;*

- *Up/Down: i paesi con una prima fase crescente cui fa seguito, dopo un valore di massimo, un periodo di decrescita più o meno accentuata. Di questo gruppo fanno parte Repubblica Ceca, Spagna, Italia, Portogallo e Romania.*

Nel caso dell'Italia la spesa in rapporto al PIL, presenta, infatti, un trend crescente che si protrae fino al 2036, anno in cui raggiunge un valore di picco pari al 18%, per poi ridursi rapidamente attestandosi al 13,6% nel 2070. Il trend significativamente crescente della spesa pensionistica in rapporto al PIL nella prima parte del periodo di previsione (incremento di 2,6 punti di PIL) influisce sulla dinamica del complesso delle spese age-related in rapporto al PIL e sulle valutazioni di sostenibilità della finanza pubblica, in considerazione anche dell'elevato livello del debito pubblico.

Sebbene nel nuovo scenario AR21 il picco di spesa venga raggiunto nel 2036, ossia quattro anni prima della previsione dell'AR18, rispetto alle previsioni contenute nel round 2018, e rispetto alle previsioni successivamente aggiornate nel 2019 per tenere conto dell'impatto delle misure introdotte con il DL 4/2019, l'incidenza della spesa per pensioni sul PIL nelle previsioni attuali è significativamente più bassa (Fig.B). La riduzione è pari, in media, a circa 0,5 punti nel periodo 2019-2070 e raggiunge l'ampiezza massima pari a 0,9 punti di PIL tra il 2045 e il 2055.

Dall'analisi comparativa dei risultati delle previsioni elaborate in ambito EPC-WGA, emerge, infine, che il sistema pensionistico Italiano garantisce, sulla base dell'ordinamento attualmente vigente, un livello di adeguatezza delle prestazioni fra i più elevati nell'ambito dei paesi europei⁷⁶.

⁷⁶ Economic Policy Committee – European Commission (2021), tabella II.I.17, p.84.

Fig. A: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL - Previsioni in ambito europeo (2019-2070)

Fig. A.1: anno 2019




Fig. A.2: anno 2070






Fig. A.3: variazione 2070-2019



Fonte: Economic Policy Committee - European Commission (2021).

Fig. B: La spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL dell'Italia riportata nell'Ageing Report 2021: un confronto con i precedenti round di previsione.



Tab. A: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL - Previsioni in ambito europeo raggruppate per andamenti simili

		2019	2070	Minimo		Massimo		Variazioni dal 2019		
				valore	anno	valore	anno	2070	min	max
Down	Danimarca	9,3	7,3	7,2	2065	9,7	2020	-2,0	-2,0	0,5
	Estonia	7,8	5,4	5,4	2070	8,7	2020	-2,3	-2,3	1,0
	Grecia	15,7	11,9	11,7	2064	18,0	2020	-3,8	-4,0	2,3
	Francia	14,8	12,6	12,6	2070	16,2	2020	-2,2	-2,2	1,5
	Croazia	10,2	9,5	9,5	2070	11,5	2020	-0,7	-0,7	1,3
	Lettonia	7,1	5,9	5,9	2069	8,1	2020	-1,2	-1,2	1,0
Up/Down	Rep. Ceca	8,0	10,9	8,0	2019	11,9	2057	2,9	0,0	3,9
	Spagna	12,3	10,3	10,3	2070	14,0	2020	-2,1	-2,1	1,7
	Italia	15,4	13,6	13,6	2069	18,0	2036	-1,8	-1,8	2,6
	Portogallo	12,7	9,5	9,5	2070	14,6	2035	-3,2	-3,2	1,9
	Romania	8,1	11,9	8,1	2019	14,8	2050	3,8	0,0	6,7
Stable	Austria	13,3	14,3	13,3	2019	15,4	2035	1,0	0,0	2,1
	Finlandia	13,0	14,4	12,6	2046	14,4	2070	1,3	-0,4	1,3
	Lituania	7,1	7,5	7,1	2019	8,4	2041	0,4	0,0	1,2
	Polonia	10,6	10,5	10,5	2070	12,0	2020	-0,2	-0,2	1,4
	Svezia	7,6	7,5	7,0	2045	8,4	2020	-0,1	-0,7	0,8
Up/Stable	Belgio	12,2	15,2	12,2	2019	15,2	2059	3,0	0,0	3,1
	Bulgaria	8,3	9,7	8,3	2019	9,8	2059	1,4	0,0	1,5
	Germania	10,3	12,4	10,3	2019	12,5	2065	2,1	0,0	2,2
	Irlanda	4,6	7,6	4,6	2019	7,6	2070	3,0	0,0	3,0
	Paesi Bassi	6,8	9,1	6,8	2019	9,1	2070	2,3	0,0	2,3
	Slovenia	10,0	16,0	10,0	2019	16,1	2057	6,0	0,0	6,2
	Slovacchia	8,3	14,2	8,3	2019	14,5	2060	5,9	0,0	6,2
Up	Cipro	8,8	10,9	8,8	2019	11,2	2067	2,1	0,0	2,4
	Ungheria	8,3	12,4	8,3	2019	12,4	2070	4,1	0,0	4,1
	Lussemburgo	9,2	18,0	9,2	2019	18,0	2070	8,7	0,0	8,7
	Malta	7,1	10,9	6,4	2034	10,9	2070	3,8	-0,6	3,8
	Norvegia	11,0	13,6	11,0	2019	13,6	2070	2,6	0,0	2,6
EU27		11,2	11,0	11,0	2070	12,0	2040	-0,2	-0,2	0,8

Fonte: Economic Policy Committee - European Commission (2021)

CAPITOLO 3 - La spesa sanitaria

3.1 - Premessa

Nonostante l'accelerazione nella campagna vaccinale, il diffondersi repentino dell'epidemia da Covid-19, avvenuto nei primi mesi del 2020 non si è ancora esaurito e continua a esercitare pressioni molto forti e senza precedenti sul sistema sanitario nazionale. In questo contesto emergenziale, le previsioni della spesa sanitaria sia di breve sia di medio e lungo periodo appaiono particolarmente volatili e incerte.

Tenuto conto di questo importante *caveat*, nel breve periodo la spesa sanitaria in rapporto al PIL recepisce le previsioni del DEF 2021 nello scenario tendenziale a legislazione vigente.

Nel 2020, sulla base dei risultati di Contabilità Nazionale comunicati dall'Istat con nota del 1 marzo 2021, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL si è attestato al 7,5% mostrando una crescita di 1 p.p. rispetto al dato del 2019. A tale risultato concorrono, più o meno in egual misura, l'aumento della spesa sostenuta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e la riduzione del PIL conseguente le politiche di contenimento messe in atto per contrastare la pandemia.

In termini assoluti, nel 2020 la spesa sanitaria è risultata pari a 123.474 milioni di euro, con un tasso di incremento del 6,7% vis-à-vis il 2019. Rispetto alle previsioni della Nota di Aggiornamento al DEF 2020 in cui si prevedeva un tasso di variazione del 4,7% la crescita della spesa sanitaria nel 2020 è risultata più sostenuta in ragione, principalmente, dell'inclusione nel 2020 delle spese per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 sostenute dalla Protezione civile e dal Commissario di cui all'art. 122 del DL. n°18/2020, per un importo complessivo di poco superiore ai 2.400 milioni.

Con riferimento alle singole componenti di spesa, quella per i redditi da lavoro dipendente è stata pari a 37.206 milioni, in aumento del 1,4% rispetto al 2019. Tale incremento, tuttavia, è influenzato dal pagamento nel 2019 degli arretrati per il rinnovo contrattuale della dirigenza sanitaria medica e non medica relativamente al triennio 2016-2018. Al netto di tale somma di natura temporanea, l'aumento degli oneri di spesa tra il 2019 e il 2020, dovuto principalmente alle maggiori risorse previste per il personale sanitario impegnato nel far fronte alla pandemia (DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 104/2020) sarebbe stato più elevato di circa 2 punti percentuali⁷⁷.

La spesa per i consumi intermedi, invece, è pari a 39.734 milioni, in crescita rispetto al 2019 del 12,7%. Tale incremento è attribuibile, in via minoritaria, alla dinamica della spesa per l'acquisto dei prodotti farmaceutici⁷⁸ (pari al 5,4%) per la quale è previsto un

⁷⁷ Per maggiori dettagli, si veda DEF 2021 – Sezione II, Ministero dell'economia e delle Finanze (2021).

⁷⁸ A decorrere dal 2017, il tetto per la spesa farmaceutica per acquisiti diretti è pari al 6,89% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 398, della legge n. 232/2016). L'incremento riscontrato nel 2020 è influenzato dal

meccanismo automatico di ripiano nel caso di superamento di una data soglia (cosiddetto *payback*)⁷⁹. La quota più consistente dell'aumento (pari al 16,3%) è, invece, imputabile alla spesa, sostenute dagli Enti Sanitari Locali (ESL), dal Commissario e dalla Protezione Civile per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19³.

Per quanto riguarda la spesa per le prestazioni sociali in natura, corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*, questa è pari a 41.611 milioni, in aumento rispetto al 2019 di circa il 3%. Infine, per le altre componenti di spesa, il livello registrato è pari a 4.923 milioni, con un incremento del 47% rispetto al 2019. Una crescita così consistente è fondamentalmente giustificata dalla riduzione delle poste di sterilizzazione della spesa connesse con la produzione di servizi vendibili e le vendite residuali tra le quali, per esempio, la compartecipazione alla spesa (attraverso i cosiddetti *ticket*) che, potenzialmente, è dovuta alla mancata erogazione nel corso del 2020 di prestazioni sanitarie

Da quanto descritto sinora si evince come, a fronte dei perduranti effetti di contenimento della spesa derivanti dagli strumenti di *governance* del settore sanitario introdotti dagli Accordi Stato-Regioni, nel corso del 2020 e negli anni a seguire, la spesa sanitaria risulta significativamente condizionata dall'insorgere della pandemia e dalle politiche messe in atto per fronteggiarla.

Per il 2021, infatti, le previsioni della spesa sanitaria pubblica includono la maggiore spesa afferente al Commissario straordinario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020. In particolare, per il 2021 la legge n. 178/2020 e il decreto legge n. 41/2021 affidano al suddetto Commissario oltre 3 miliardi di euro per l'acquisto di farmaci e la somministrazione dei vaccini. La previsione sconta infine un'ipotesi di contenimento dei costi legati al Covid-19 in ragione di una presunta minore pressione sulle strutture sanitarie.

Inoltre, nel quadriennio 2021-2024, in base a una ipotesi tecnica e preliminare, vengono anche inclusi in questo Rapporto i maggiori oneri correnti (principalmente redditi da lavoro e consumi intermedi) connessi ai progetti che programmaticamente saranno finanziati tramite il programma *Next Generation EU*. Tali ulteriori spese ammontano complessivamente a circa 1 miliardo di euro al 2024.

Sulla base delle previsioni del DEF 2021, la spesa sanitaria prevista per il 2021 è pari a 127.138 milioni, con un tasso di crescita del 3% rispetto all'anno precedente. In rapporto al PIL, la spesa sanitaria è prevista crescere fino al 7,3% nel 2021.

Nel dettaglio, la previsione evidenzia per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa pari a 38.924 milioni. Tale quantificazione sconta in particolare le maggiori spese, preordinate a legislazione vigente, da destinare alla remunerazione del personale impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19⁸⁰. Non vengono considerati gli oneri relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 in quanto imputati al 2022 per i non dirigenti e al 2023 per i dirigenti.

I consumi intermedi, registrano un livello di spesa pari a 42.265 milioni. La previsione mostra un incremento pari al 6,4% rispetto all'anno precedente. L'aumento dipende, in via minoritaria, dalla componente dei prodotti farmaceutici, per la quale si stima una crescita del 3,3%, mentre il contributo principale proviene dalle altre componenti dei consumi

maggiore incasso relativo al *pay-back* registrato nel 2019 a seguito della risoluzione dei contenziosi amministrativi con le aziende farmaceutiche per il periodo 2013-2017

⁷⁹ Nei Conti nazionali tali oneri sono stati quantificati, nel 2020, in 1.460 milioni.

⁸⁰ In particolare, si cita l'articolo 1, comma 403 e seguenti della legge n. 178/2020.

intermedi che registrano un incremento del 7,7%, tra le quali sono incluse spese sostenute dalla gestione Commissariale per l'acquisto di farmaci e la somministrazione dei vaccini⁸¹.

Con riferimento alle prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*, si prevede per il 2021 un livello di spesa pari a 41.932 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2020 dello 0,8%. Riguardo alle singole componenti dell'aggregato, la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata mostra una leggera crescita⁸² dopo il calo registrato nel 2020, dovuto presumibilmente al minore ricorso alle farmacie in ragione delle restrizioni imposte per via del Covid-19. Per l'assistenza medico-generica è previsto un aumento in virtù dei maggiori oneri, preordinati a legislazione vigente, per far fronte all'emergenza epidemiologica⁸³. Infine, la spesa per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative e altra assistenza) è prevista in crescita grazie anche alla sterilizzazione dei costi sostenuti nel 2020 dal Commissario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020 e dalla Protezione civile, inclusi nelle stime di Contabilità nazionale⁸⁴. Al netto di tale ultima revisione l'aumento nel 2021 risulta di gran lunga superiore, anche in considerazione dei potenziali effetti delle disposizioni programmate in materia⁸⁵.

Infine, per le altre componenti di spesa è previsto un livello di spesa pari a 4.017 milioni in forte diminuzione rispetto all'anno precedente (-18,4%). Tale risultato si basa sulla crescita delle poste di sterilizzazione della spesa relative alla produzione di servizi vendibili e alle vendite residuali in base all'ipotesi che si assista ad una potenziale ripresa dell'ordinaria attività assistenziale delle strutture sanitarie a seguito del contenimento dell'emergenza sanitaria.

Nel triennio 2022-2024, la spesa sanitaria è prevista decrescere ad un tasso medio annuo dello 0,7 per cento e, nel 2024, il rapporto fra spesa sanitaria e PIL è stimato pari a 6,3%⁸⁶.

Tenendo conto degli andamenti di costo appena descritti, il profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione, calcolato come rapporto fra la spesa pro capite per sesso ed età e la spesa pro capite complessiva, è stato oggetto di revisione per tutte le componenti per le quali si sono resi disponibili i dati aggiornati e, principalmente, per l'assistenza ospedaliera, specialistica e farmaceutica (Box 3.2).

Profilo dei consumi

Con particolare riguardo alla spesa ospedaliera, sono state recepite le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) relative all'anno 2019. Relativamente all'assistenza

⁸¹ Occorre tuttavia notare come la stima delle altre componenti dei consumi intermedi per il 2021 include parte delle risorse per Commissario e per la Protezione Civile accantonate nel corso 2020 di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020, non interamente utilizzate. Inoltre, la previsione per il 2021 sconta un'ipotesi di contenimento dei costi legati al Covid-19 rispetto a quelli manifestatosi nel 2020, per via di una presunta minore pressione sulle strutture sanitarie.

⁸² A decorrere dal 2021, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminabile nella misura del 7% ai sensi dell'articolo 1, comma 475 e seguenti della legge n. 178/2020.

L'incremento è comunque attenuato dalla presenza nel valore di Contabilità nazionale del 2020 degli arretrati per il rinnovo della convenzione del 2018 relativamente al triennio 2016-2018. Non sono attribuiti i costi relativi al rinnovo delle convenzioni per il triennio 2019-2021 in quanto ipotizzate essere sottoscritte nel 2023.

⁸⁴ Nel 2021 non sono previsti analoghi incrementi di costo imputabili alla Protezione civile e/o alla struttura commissariale.

⁸⁵ Per il 2021, oltre alla possibilità di utilizzo dei risparmi concretizzati nel 2020, l'articolo 1, comma 495 della legge n. 178/2020 riconosce ristori fino a un massimo del 90% del budget assegnato alle strutture private accreditate che hanno sospeso le attività ordinari.

⁸⁶ Considerando i maggiori oneri correnti connessi ai progetti che programmaticamente saranno finanziati tramite il programma Next Generation EU, tale rapporto si collocherebbe al 6,4% del PIL. In particolare, si cita l'articolo 1, comma 463-bis della legge n. 178/2020.

specialistica e farmaceutica, la stima dei differenziali di spesa per età e sesso è stata effettuata sulla base dei dati relativi all'anno 2019 desunti dall'archivio del Sistema Tessera Sanitaria (TS). Infine, come verrà descritto nel capitolo 4, i profili relativi all'assistenza per Long Term Care sanitaria sono stati rivisti sulla base dei dati dei flussi informativi del Ministero della Salute (NSIS). La distribuzione della spesa sanitaria per tipologia di prestazione è stata effettuata, utilizzando la matrice costi-prestazioni stimata sulla base dei dati del modello LA (Livelli di Assistenza) per il 2018⁸⁷. In base a tale matrice, la previsione della spesa sanitaria di breve periodo per gli anni 2021-2024 descritta sopra, articolata per fattore di costo, è stata raccordata con le risultanze del modello di previsione di medio-lungo periodo, articolato, invece, per tipologia di prestazione.

Ipotesi di scenario

Le previsioni sono state effettuate coerentemente con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti agli scenari descritti nel capitolo 1. Il paragrafo 3.3 fornisce una descrizione delle proiezioni della spesa sanitaria in rapporto al PIL ottenuta sulla base delle ipotesi dello scenario nazionale. Il paragrafo 3.5, invece, descrive le proiezioni che incorporano lo scenario EPC-WGA *baseline*, mettendole a confronto con quelle dello scenario nazionale.

Metodologie di previsione:

Le previsioni vengono elaborate secondo due approcci metodologici: quello del "*pure ageing scenario*" e quello del "*reference scenario*".

Il primo approccio assume l'invarianza nel tempo del profilo dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione e l'adeguamento del costo unitario delle prestazioni al PIL pro capite⁸⁸. Ciò rende la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL dipendente dalle sole dinamiche demografiche⁸⁹.

- pure ageing scenario

La metodologia del *pure ageing scenario* permette di isolare l'effetto demografico sulla sostenibilità di lungo periodo del sistema sanitario. Tuttavia, essa presenta il limite di ignorare altri fattori esplicativi, alcuni dei quali dipendenti dalle stesse dinamiche demografiche, in grado di incidere significativamente sull'evoluzione del rapporto spesa/PIL. Pertanto, considerato anche l'elevato grado di discrezionalità insito nella definizione delle ipotesi comportamentali all'interno del settore sanitario, è sembrato opportuno valutare gli effetti derivanti dall'adozione di approcci alternativi⁹⁰.

- ipotesi alternative

Fra i fattori esplicativi, diversi da quello demografico, particolare attenzione è stata dedicata alle seguenti tre ipotesi alternative: *i)* la correlazione fra l'evoluzione della struttura dei consumi sanitari e il miglioramento delle condizioni di salute; *ii)* il collegamento del costo unitario delle prestazioni sanitarie con la produttività, piuttosto che con il PIL pro capite;

⁸⁷ Per maggiori dettagli, si veda box 3.3.

⁸⁸ Tale metodologia è stata concordata in ambito EPC-WGA, in occasione del primo esercizio previsionale elaborato nel 2001 e riproposta negli aggiornamenti successivi. In merito, si veda Economic Policy Committee (2001, 2003), Economic Policy Committee – European Commission (2006, 2009a, 2012, 2015, 2018, 2021).

⁸⁹ Per tale ragione, il *pure ageing scenario* viene anche definito "*demographic scenario*". Inizialmente, la definizione del *pure ageing scenario* adottata in ambito EPC-WGA prevedeva che il costo unitario delle prestazioni riconducibili alla componente *Long Term Care* (LTC) della spesa sanitaria evolvesse in linea con la produttività, (Economic Policy Committee – European Commission, 2009a). Pertanto, la previsione della spesa sanitaria complessiva, che aggrega le componenti *acute* e LTC, dipendeva oltre che dalle dinamiche demografiche, anche dalle ipotesi macroeconomiche relative alla composizione della dinamica del PIL in termini di produttività e occupazione. A partire dal *round* di previsioni 2012, la definizione del *demographic scenario* ha previsto, invece, che il costo unitario delle prestazioni riconducibili alla componente LTC della spesa sanitaria evolvesse in linea con il PIL pro capite (Economic Policy Committee – European Commission, 2012, pag. 240), seguendo così l'approccio metodologico da sempre adottato in ambito nazionale (Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, 2011).

⁹⁰ In tale direzione si è mossa anche l'attività di analisi delle metodologie di previsione sviluppata in ambito EPC-WGA. Si veda, in proposito, Economic Policy Committee – European Commission (2005, 2008, 2011a, 2014, 2017, 2020).

iii) l'elasticità del costo unitario, rispetto al PIL pro capite o al PIL per occupato, maggiore di 1⁹¹. Un'analisi degli effetti sulla dinamica del rapporto spesa/PIL derivanti dall'adozione di ciascuna delle tre ipotesi, considerate singolarmente, è contenuta nel paragrafo 3.6.

Nel paragrafo 3.7 viene presentata la metodologia di previsione denominata *reference scenario*, la quale integra l'approccio del *pure ageing scenario* con un'opportuna combinazione dei fattori esplicativi sopracitati diversi da quello demografico. - *reference scenario*

Le proiezioni della spesa sanitaria in rapporto al PIL messe a punto sulla base delle ipotesi del *reference scenario* rappresentano le previsioni di base dello scenario EPC-WGA e anche quelle pubblicate, di norma, nella sezione sulla sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche del Programma di Stabilità, a partire dall'edizione del 2007⁹².

Per quanto riguarda le proiezioni basate sullo scenario nazionale, l'approccio metodologico adottato ricalca sostanzialmente quello definito in ambito EPC-WGA⁹³ ad eccezione dell'ipotesi sulla dinamica del consumo sanitario relativo alla spesa per l'assistenza ospedaliera⁹⁴.

I risultati delle previsioni effettuate sulla base delle diverse ipotesi metodologiche sono riportati nella sezione 1 dell'Appendice 3, sia per lo scenario nazionale base che per lo scenario EPC-WGA *baseline*. La scelta dello scenario rileva in quanto l'effetto sul rapporto spesa/PIL delle diverse alternative considerate dipende dalla mortalità, dalla scomposizione del tasso di crescita del PIL in termini di produttività e occupazione e dalla dinamica del PIL pro capite.

3.2 - La definizione della spesa sanitaria pubblica

Come già anticipato, la definizione di spesa sanitaria pubblica utilizzata ai fini delle previsioni corrisponde all'aggregato di Contabilità Nazionale "*Spesa sanitaria pubblica corrente*" del Conto economico consolidato della sanità elaborato dall'Istat (Tab. 3.1). Tale aggregato include sia la spesa sanitaria corrente in senso stretto che una stima degli ammortamenti relativi agli investimenti pubblici in campo sanitario effettuati nel tempo. Definizione di Contabilità Nazionale

⁹¹ L'ipotesi di elasticità maggiore di 1 consente di catturare gli effetti della variazione del reddito sulla domanda delle prestazioni sanitarie. L'ipotesi sottostante a quest'assunzione è che la variazione del livello del reddito possa riflettersi sulle aspettative e sugli standard qualitativi dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale il quale, per rispondere a tali richieste deve adeguarsi attraverso l'erogazione di prestazioni più efficaci ed efficienti. Per tale ragione, l'ipotesi di un'elasticità maggiore di 1 riflette anche l'effetto del progresso tecnologico sulla spesa sanitaria.

⁹² Ministero dell'economia e delle finanze (2007, 2009a, 2011a, 2012a, 2013a, 2014a, 2015a, 2016a, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

⁹³ Economic Policy Committee - European Commission (2005, 2008, 2011a, 2014, 2017, 2020).

⁹⁴ Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2007-2011, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b, 2014b, 2015a, 2015b, 2015d, 2016b, 2016c, 2017, 2018, 2019a, 2020a, 2020c).

Tab. 3.1: spesa sanitaria pubblica corrente - Definizione del Conto economico consolidato della sanità secondo il SESPROS (mln euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prestazioni sociali in natura - "Enti sanitari locali" ⁽¹⁾ e "Altri Enti" ⁽²⁾	102.922	103.815	104.868	107.184	108.551	115.944
Servizi amministrativi	5.081	5.069	5.063	5.088	5.007	5.248
Contribuzioni diverse ⁽³⁾	1.550	1.641	1.782	1.606	1.638	1.754
Altre uscite ⁽⁴⁾	455	452	472	440	514	528
Spesa sanitaria pubblica corrente - CN	110.008	110.977	112.185	114.318	115.710	123.474

(1) Prestazioni erogate da ASL e IRCCS, al netto della spesa per ricerca da parte degli IRCCS. Il dato è ottenuto sottraendo dalla spesa per consumi finali, i servizi amministrativi (riportati in tabella) e la spesa per ricerca da parte degli IRCCS. Conto degli ESL secondo il SEC 2010.

(2) Include: Consorzi a livello locale, Enti di previdenza, Province, Regioni, Comuni, CRI e Lega Lotta contro i tumori, Stato.

(3) Include: trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese e istituzioni sociali private.

(4) Include: interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione.

Dal punto di vista degli enti erogatori, la spesa sanitaria pubblica corrisponde, sostanzialmente, alle prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dalle Aziende Ospedaliere (AO), dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dai Policlinici Universitari⁹⁵. A queste, si aggiungono altre componenti di spesa erogate da enti minori, come la Croce Rossa Italiana e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, o da altri enti che erogano, marginalmente, prestazioni che possono avere un contenuto sanitario, come nel caso dei comuni, delle province e delle regioni.

Definizione OCSE

L'OCSE adotta una definizione di spesa sanitaria pubblica corrente leggermente diversa, finalizzata a fornire una stima dell'ammontare dei costi sanitari effettivamente sostenuti nell'anno. L'aggregato viene definito in funzione delle componenti di spesa determinate sulla base del sistema di classificazione *System of Health Accounts* (SHA). L'Istat, in ottemperanza a uno specifico regolamento europeo fornisce agli organismi internazionali i dati secondo la classificazione SHA dal 2016⁹⁶.

L'ultima fornitura è stata effettuata nel giugno 2021 e ha riguardato la serie dei dati relativi agli anni 2012-2019. Tali dati, validati dagli organismi internazionali, sono stati ricevuti in occasione del presente Rapporto.

La tabella 3.2 illustra, per il periodo 2015-2019, le operazioni necessarie per il raccordo fra la spesa sanitaria pubblica corrente di Contabilità Nazionale e la spesa corrente dell'OCSE coerente con la metodologia SHA. In tale ambito, un primo intervento consiste nell'eliminazione di alcune componenti di spesa che non hanno una diretta valenza sanitaria, quali le "contribuzioni diverse" e le "altre uscite". Le prime includono i trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie, istituzioni private, mentre le seconde comprendono gli interessi passivi, i premi di assicurazione, le imposte e le tasse.

⁹⁵ La spesa sanitaria pubblica è definita al netto della compartecipazione da parte delle famiglie. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2017b).

⁹⁶ Il sistema dei conti della sanità (*System of Health Accounts - SHA*) fornisce un quadro informativo della spesa corrente nel sistema sanitario del Paese, utile per soddisfare esigenze di analisi e per operare confronti a livello internazionale. Il sistema dei conti della sanità è costruito secondo la metodologia del "*System of Health Accounts - SHA*" ed è in linea con il regolamento UE 359/2015 e le regole contabili dettate dal Sistema europeo dei conti (SEC 2010) che mette in atto il Regolamento CE n.° 1338/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Prima del 2016, i paesi che, come l'Italia, non avevano ancora provveduto, o avevano provveduto solo parzialmente, alla stima della spesa sanitaria pubblica secondo la metodologia del SHA, erano comunque tenuti a fornire all'OCSE un dato aggregato di spesa sanitaria quanto più possibile coerente con la definizione SHA. Tale aggregato era quello presente nell'OECD *Health data*.

Successivamente, vengono aggiunte alcune componenti di spesa funzionali all'erogazione dei servizi sanitari riconducibili alla spesa per servizi collettivi (funzione Sanità della PA).

Tab. 3.2: raccordo fra la definizione del Conto economico consolidato della sanità e la definizione SHA di spesa corrente (mln euro)

	2015	2016	2017	2018	2019
Spesa sanitaria pubblica corrente - CN	110.008	110.977	112.185	114.318	115.710
(+) Spesa per servizi collettivi funzione Sanità della PA	1.129	1.202	1.186	1.214	1.201
(-) Contribuzioni diverse ⁽¹⁾	-1.550	-1.641	-1.782	-1.606	-1.638
(-) Altre uscite ⁽²⁾	-455	-452	-472	-440	-514
Spesa sanitaria pubblica corrente - SHA	109.132	110.086	111.117	113.486	114.759

(1) Include: trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese e istituzioni sociali private.

(2) Include: interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione.


L'aggregato di spesa pubblica di Contabilità Nazionale, utilizzato ai fini della previsione, viene distribuito per tipologia di prestazione applicando la matrice costi-prestazioni, secondo un approccio metodologico ormai consolidato⁹⁷.

Matrice costi-prestazioni

La previsione della spesa sanitaria viene effettuata per singola tipologia di prestazione sulla base di specifici profili di consumo sanitario, definiti per età e sesso, e di un'ipotesi di evoluzione del corrispondente costo unitario. Nella figura di seguito si illustrano i profili del consumo sanitario per l'aggregato *acute care* e per le sue principali componenti, distinto per sesso ed età utilizzate ai fini del presente Rapporto.

⁹⁷ Per maggiori dettagli sull'aggiornamento della matrice di raccordo, si veda box 3.3.

Fig. 3.1: profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione
Spesa pro capite per età e sesso in rapporto alla spesa pro capite complessiva



In linea con la metodologia applicata anche in precedenti edizioni del Rapporto, per le prestazioni sanitarie per LTC, il consumo sanitario, per età e sesso, viene ulteriormente scomposto nel prodotto di tre fattori: il tasso di disabilità, la probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e il relativo costo medio in rapporto al costo unitario⁹⁸.

3.3 - Lo scenario nazionale base

Ipotesi di scenario

Le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale base utilizzato ai fini della previsione della spesa sanitaria sono le stesse impiegate nell'ambito delle previsioni della spesa pensionistica, garantendo pertanto l'omogeneità e l'aggregabilità delle previsioni.

⁹⁸ Circa gli aspetti metodologici, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

Per quanto riguarda le altre ipotesi di scenario concernenti gli aspetti socio-sanitari del consumo sanitario, l'ipotesi base assume, da un lato, l'invarianza del profilo dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione⁹⁹ e, dall'altro, l'aggancio della dinamica del costo unitario delle prestazioni sanitarie al PIL pro capite. Data la formulazione del modello RGS¹⁰⁰, questa seconda ipotesi equivale ad assumere che il Consumo Pro capite Standardizzato (CPS)¹⁰¹, che esprime il consumo sanitario pro capite nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione, evolva in linea con il PIL pro capite. Come ricordato in precedenza, tale approccio metodologico, etichettato come *pure ageing scenario*, coglie gli effetti sul rapporto spesa/PIL derivanti esclusivamente dalla modificazione della struttura demografica¹⁰².

Componenti socio-sanitarie del consumo

Nello scenario nazionale base, tale metodologia si applica a partire dal 2025. Nel breve periodo, per gli anni 2021-2024, il modello recepisce integralmente le previsioni utilizzate per la predisposizione del quadro di finanza pubblica del DEF 2021¹⁰³.

Secondo uno schema consolidato¹⁰⁴, i risultati delle previsioni vengono analizzati tramite due indicatori: la spesa pubblica per prestazioni sanitarie in percentuale del PIL e l'indice di variazione del CPS in rapporto al PIL pro capite. Il primo indicatore misura la quota delle risorse prodotte dal paese necessarie al finanziamento del sistema sanitario. Il secondo indicatore evidenzia in che misura le variazioni del reddito pro capite vengono destinate, in media, al soddisfacimento dei bisogni sanitari dei singoli individui.

Due indicatori:
- spesa/PIL

L'utilizzo del secondo indicatore è importante in quanto, nell'ipotesi di politiche economiche volte a contenere o stabilizzare il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, l'impatto dell'invecchiamento demografico si riflette parzialmente o totalmente sul rapporto fra CPS e PIL pro capite. In altri termini, tale indicatore misura la riduzione delle risorse mediamente impiegate per il soddisfacimento dei bisogni sanitari di ciascun cittadino, necessaria a compensare i costi dell'invecchiamento demografico sul sistema sanitario pubblico. Ovviamente, la riduzione del CPS in termini di PIL pro capite si traduce in un'analoga riduzione del livello di benessere sanitario solo nell'ipotesi in cui il grado di efficienza ed efficacia del sistema resti invariato¹⁰⁵.

- CPS/PIL pro capite

La figura 3.2.a illustra i risultati della previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL nelle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti lo scenario nazionale base. Le curve indicate nel grafico si riferiscono a due diversi indirizzi di politica economica circa la dimensione del finanziamento del sistema sanitario pubblico. La curva in grassetto mostra

Risultati della previsione:

⁹⁹ Per quanto riguarda la componente di spesa per LTC, l'ipotesi di costanza del profilo per età e sesso del consumo sanitario, recepita nel *pure ageing scenario*, implica, a sua volta, la costanza del profilo dei tassi di disabilità, delle corrispondenti probabilità per un disabile di percepire la prestazione e dei relativi costi medi in rapporto al costo unitario.

¹⁰⁰ Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b).

¹⁰¹ Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2002), cap. 3, box 3.1.

¹⁰² È possibile verificare che, sotto le ipotesi del *pure ageing scenario*, le variazioni del tasso di occupazione, della dinamica della produttività e del livello della popolazione producono effetti percentualmente equivalenti sulla spesa sanitaria e sul PIL così da elidersi totalmente nel rapporto. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b), § 4.3.

¹⁰³ A tali stime sono stati aggiunti, in base ad ipotesi tecniche e preliminari i maggiori oneri correnti (principalmente redditi da lavoro e consumi intermedi) connessi ai progetti che programmaticamente saranno finanziati tramite il programma Next Generation EU. Tali ulteriori spese ammontano complessivamente a circa 1 miliardo di euro al 2024. Il rapporto fra la spesa sanitaria così stimata e il PIL per il 2024 si attesta al 6,4% (rispetto al 6,3% riportato nel DEF).

¹⁰⁴ Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2001, 2004a, 2004b, 2005 - 2009, 2011, 2012a, 2013a, 2014b, 2015b, 2016b, 2017, 2018, 2019a, 2020a, 2020c).

¹⁰⁵ Il livello di "benessere" sanitario dipende tanto dall'entità delle risorse destinate al finanziamento della sanità, quanto dalla capacità del sistema di soddisfare la domanda di prestazioni (i bisogni sanitari). Pertanto, la riduzione del rapporto fra CPS e PIL pro capite indica un peggioramento del benessere sanitario del cittadino nella misura in cui essa non trovi compensazione in recuperi di efficienza ed efficacia nella produzione ed erogazione delle prestazioni sanitarie.

l'andamento del rapporto fra spesa sanitaria e PIL nell'ipotesi metodologica del *pure ageing scenario*, mentre la curva sottile esprime l'ipotesi di stabilizzazione, a partire dal 2024, del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL. Fino al 2024 le due curve coincidono in quanto entrambe recepiscono le previsioni di breve periodo elaborate, analiticamente, per ciascuna delle principali componenti di costo, sulla base del quadro macroeconomico sottostante il DEF 2021.

- *pure ageing scenario*

In linea con l'assunzione del *pure ageing scenario*, nell'ipotesi che il rapporto fra CPS e PIL pro capite (linea in grassetto della Fig. 3.2.b) resti costante rispetto al livello raggiunto nel 2024, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL, dopo il picco del 2020, pari a 7,5% e imputabile principalmente ai maggiori oneri di natura temporanea previsti per fronteggiare l'epidemia Covid-19, passa dal 6,4% del 2024 al 7,7% del 2070 con un aumento, nel lungo periodo tra il 2024 e il 2070, di 1,3 punti percentuali. A partire dal 2024, la curva presenta un andamento crescente nel tempo. Solo a partire dal 2055 la progressione presenta un progressivo rallentamento nel ritmo di crescita che tende ad annullarsi alla fine del periodo di previsione. La dinamica del rapporto si spiega essenzialmente con il progressivo aumento della popolazione anziana, in termini assoluti e relativi, che caratterizza l'intero periodo di previsione.

- *stabilizzazione spesa/PIL*

La curva sottile della figura 3.2.b consente invece di analizzare quale sarebbe l'effetto dell'invecchiamento demografico sull'evoluzione del CPS, espresso in termini di PIL pro capite, qualora si perseguisse una politica economica finalizzata alla stabilizzazione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL. A partire dal 2025, la distanza fra la curva sottile e la curva in grassetto misura di quanto il CPS si dovrebbe discostare dall'indice del PIL pro capite per garantire una crescita della spesa sanitaria coerente con la dinamica del PIL. Dalla figura risulta che la quota del CPS, misurata in termini di PIL pro capite, a cui i cittadini dovrebbero rinunciare per consentire il conseguimento dell'obiettivo di politica economica, è pari a circa 17 punti percentuali alla fine del periodo di previsione. Vale ricordare che lo scostamento fra le due curve misura esclusivamente l'impatto delle trasformazioni demografiche sui costi del sistema sanitario. Infatti, nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione, le due curve risulterebbero coincidenti.

Fig. 3.2: spesa sanitaria pubblica e CPS – Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario

Fig. 3.2.a: spesa in rapporto al PIL





Fig. 3.2.b: rapporto fra CPS e PIL pro capite (2005=100)



3.4 - L'aggiornamento al 2021 e l'analisi dei fattori esplicativi

Come già evidenziato, la spesa pubblica per sanità in rapporto al PIL recepisce nel breve periodo, le ipotesi sottostanti al DEF 2021. Rispetto alle precedenti proiezioni della Nota di Aggiornamento al DEF 2020 pubblicate lo scorso ottobre, il modello per la proiezione delle spese sanitarie in rapporto al PIL ha inglobato la revisione dei dati iniziali¹⁰⁶, la revisione del profilo del consumo sanitario relativo alle diverse tipologie di prestazioni, l'aggiornamento del quadro macroeconomico sottostante e, infine, l'introduzione degli interventi di modifica della normativa, con particolare riferimento ad alcune delle misure adottate per il 2020 e il 2021 al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19.

¹⁰⁶ Come già indicato, a partire da settembre 2019, l'Istat ha rivisto le serie dei conti nazionali, basate sul SEC 2010, per introdurre miglioramenti dei metodi di misurazione di componenti e variabili specifiche, derivanti anche dall'utilizzo di fonti informative più aggiornate o, in alcuni casi, del tutto nuove. Tale revisione, avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE, inizialmente ha riguardato gli anni a partire dal 2015. Solamente a ottobre 2020, dopo la predisposizione delle previsioni per la NADEF 2020, l'Istat ha pubblicato la revisione degli anni antecedenti il 2015. Per tale ragione, rispetto al precedente aggiornamento, il rapporto spesa/PIL negli anni consolidati non coincide.

Vis-à-vis la previsione contenuta nella Nota di Aggiornamento del DEF 2020, il livello della spesa sanitaria in rapporto al PIL relativo all'anno 2021, ora pari al 7,3%, risulta maggiore di 0,3 punti percentuali (Fig. 3.3.a). Tale risultato dipende principalmente dalla maggiore spesa prevista per rispondere al perdurare dell'epidemia: infatti, rispetto al dato previsto nella NADEF 2020, la spesa sanitaria per il 2021 risulta superiore del 4,3%.

Nel triennio 2022-2024, la previsione aggiornata del rapporto spesa/PIL passa dal 7.3% al 6,4% collocandosi, nel 2024, ad un livello inferiore di circa 0,2 punti percentuali rispetto a quanto riportato nella NADEF 2020. Oltre alla minore dinamica della spesa sanitaria prevista dall'attuale aggiornamento¹⁰⁷, occorre evidenziare anche la maggiore crescita media del PIL ipotizzata nel suddetto periodo pari in media al 4,2% rispetto al 3,3% ipotizzato nel precedentemente.

A partire dal 2025 e fino al 2040, la spesa sanitaria in rapporto al PIL si stabilizza su un livello più basso di 0,2 punti percentuali rispetto alle precedenti previsioni. Successivamente, le due curve tendono di nuovo a divaricarsi con un differenziale che si allarga a circa 0,3 punti percentuali fino alla fine dell'orizzonte di previsione.

*Scomposizione
del rapporto
spesa/PIL:*

Secondo un approccio consolidato, Il rapporto fra spesa sanitaria e PIL può essere scomposto in una pluralità di componenti le quali, a loro volta, possono essere opportunamente raggruppate in tre diversi indicatori che misurano, rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica nella sanità pubblica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche.

- CPS/Produttività

Il primo fattore esprime la variazione del rapporto fra il consumo sanitario medio, non dipendente da ragioni demografiche, e la produttività media del lavoro. Tale indicatore evidenzia, principalmente, le scelte di politica economica in merito alla dimensione delle risorse che si intende destinare al soddisfacimento delle diverse classi di bisogno sanitario, a parità di efficienza ed efficacia del sistema. L'evoluzione del consumo sanitario medio coincide con l'evoluzione del CPS se calcolato nell'ipotesi di invarianza della struttura per età e sesso della popolazione e dei consumi sanitari.

*- effetto dei tassi
di occupazione*

Il secondo fattore esprime l'effetto sul PIL imputabile alla variazione del numero di occupati indotta da una modificazione dei tassi di attività e dei tassi di disoccupazione, a prescindere dalla dimensione delle generazioni coinvolte.

*- effetto
demografico*

Il terzo e ultimo fattore misura l'effetto della ricomposizione per età e sesso della popolazione sul consumo sanitario e sulla produzione: nel primo caso, tramite la redistribuzione degli individui nelle diverse classi di bisogno, identificate dalle età e dal sesso; nel secondo caso, tramite la modificazione dei livelli occupazionali prodotta dall'evoluzione dimensionale delle coorti di popolazione in età di lavoro¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Nel precedente aggiornamento, la previsione della spesa per il 2024 era ottenuta applicando le ipotesi del modello di medio-lungo periodo, che per sua natura, tiene conto principalmente di drivers di natura demografica e macroeconomica. Al contrario, il presente aggiornamento riporta, per lo stesso anno, una previsione della spesa che tiene conto dei costi programmati per contrastare l'emergenza sanitaria, degli effetti indotti dai rinnovi contrattuali, della dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi degli ultimi anni ed infine degli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a legislazione vigente.

¹⁰⁸ Si fa notare che il valore del rapporto è indipendente dal livello della popolazione. In merito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004a), capitolo 3, box 3.3. Vale, inoltre, sottolineare che l'effetto demografico esprime l'effetto direttamente prodotto dall'evoluzione della struttura della popolazione a prescindere dai criteri di politica economica adottati. Tali criteri, tuttavia, possono essere specificati in modo tale da recepire effetti demografici "indiretti" o "aggiuntivi" come nel caso dell'ipotesi di invarianza del rapporto fra CPS e PIL pro capite. Infatti, sotto tale ipotesi, il rapporto fra CPS e produttività è perfettamente correlato con l'incidenza della popolazione in età di lavoro sulla popolazione complessiva.

La figura 3.3 consente di analizzare i risultati della previsione, ottenuta con lo scenario nazionale base (curva continua in grassetto), in funzione dei fattori esplicativi sopra illustrati vis-à-vis i risultati derivanti dal precedente aggiornamento.

Analisi dei fattori esplicativi

In merito, come emerge dai grafici, l'aumento della spesa sanitaria in rapporto al PIL è spiegato, rispettivamente, nel breve periodo, dal criterio di politica economica adottato ai fini dell'evoluzione del CPS (Fig. 3.3.b)¹⁰⁹, vale a dire dall'aumento del costo pro capite standardizzato in rapporto alla produttività indotto dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti del Covid-19 e, nel medio-lungo periodo, dall'effetto prodotto dalla dinamica del tasso di occupazione che ne favorisce la riduzione (Fig. 3.3.c). Inoltre, in entrambe le simulazioni, l'effetto demografico complessivo continua a costituire un fattore di significativa espansione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL (Fig. 3.3.d).


È utile osservare come, in entrambi gli esercizi di simulazione, l'effetto della componente demografica opera sia al numeratore sia al denominatore del rapporto. Fino a circa il 2030, l'impatto sulla spesa sanitaria (Fig. 3.3.e) risulta preponderante rispetto a quello esercitato sulla dinamica del PIL (Fig. 3.3.f). Ciò dipende dal fatto che, mentre la popolazione anziana aumenta fin da subito (invecchiamento assoluto), il calo della popolazione in età di lavoro (invecchiamento relativo) risulta abbastanza contenuto nel periodo considerato. Negli anni successivi, fino al 2045 circa, quest'ultimo fenomeno subisce una forte accelerazione in conseguenza della transizione delle generazioni del *baby boom* alla fascia di popolazione anziana. Oltre agli effetti sulla dinamica del PIL, la transizione demografica concorre a irrobustire l'effetto dell'invecchiamento sulla spesa sanitaria. Negli ultimi 25 anni del periodo di previsione l'impatto del fattore demografico sul rapporto spesa sanitaria/PIL tende a rallentare vistosamente con il concorso di entrambi i fattori esplicativi.

Componente demografica

¹⁰⁹ Ai fini della rappresentazione grafica, l'indicatore riportato nella figura 3.3.b sconta anche gli effetti di interazione esistenti fra i diversi fattori esplicativi.

Fig. 3.3: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



Un'analisi quantitativa del contributo di ciascuno dei fattori esplicativi alla dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL è contenuta nella tabella 3.3.

Tab. 3.3: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL⁽¹⁾ – *Pure Ageing Scenario*

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	8,6%	-9,7%	7,6%	5,3%	1,5%	-0,9%
	- CPS/ produttività	3,6%	-9,4%	-2,2%	-2,6%	3,7%	2,1%
	- Attivi / occupati	-3,9%	-9,8%	-5,6%	-3,0%	-2,1%	-1,4%
	- Pop. Equivalente/ attivi	9,1%	10,5%	16,7%	11,4%	0,0%	-1,6%
	- Interazione	-0,2%	-1,0%	-1,2%	-0,5%	-0,08%	-0,04%

(1) Il rapporto fra spesa sanitaria e PIL (Ψ) può essere scomposto nel prodotto di quattro fattori esplicativi:

$$\Psi = \frac{\bar{C}}{\Pi} \frac{E}{L} \frac{Q}{E} P$$

dove: \bar{C} indica il Consumo Pro capite Standardizzato (CPS), Π la produttività media per occupato, E gli attivi (popolazione in età di lavoro 20-69), L gli occupati, Q la popolazione equivalente e P il consumo equivalente. Questi ultimi due fattori sono definiti come segue:

$$Q_t = \sum_{s,x} B_{t,s,x} \Omega_{t_0,s,x} \quad e \quad P_t = \sum_{s,x} B_{t_0,s,x} \Omega_{t,s,x}$$

in cui, B e Ω indicano, rispettivamente, la popolazione e i differenziali di consumo per età (x) e sesso (s) mentre t_0 esprime l'anno base. Indicando con λ il rapporto \bar{C}/Π , con α il rapporto L/E (tasso di occupazione) e con δ il rapporto Q/E, Ψ può essere espresso come segue:

$$\Psi = \lambda \frac{1}{\alpha} \delta P$$

Passando ai tassi di variazione percentuali, abbiamo, infine:

$$\frac{\Delta \Psi}{\Psi} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} - \frac{\Delta \alpha}{\alpha} + \frac{\Delta \delta}{\delta} + \frac{\Delta P}{P} + \nu$$

dove l'ultimo addendo, ν , misura l'effetto di interazione fra i tassi di variazione delle variabili λ , δ , α , P. Nella scomposizione, Q ed E esprimono le numerosità al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3.5 - Le previsioni prodotte in ambito EPC-WGA

Come per la spesa pensionistica, anche per la spesa sanitaria è utile mettere a confronto la previsione dello scenario nazionale base, descritta nei paragrafi precedenti, con quella che scaturisce dalle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario EPC-WGA *baseline*.

Scenario
EPC-WGA

La fig. 3.4 presenta la previsione effettuata sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* (curva sottile) e quella effettuata sulla base dello scenario nazionale (curva in grassetto).


Entrambe le previsioni scontano lo stesso quadro normativo¹¹⁰ e recepiscono le previsioni di breve periodo fino al 2024, coerenti con quelle contenute nel quadro di finanza pubblica inglobato nel DEF 2021. Entrambi gli scenari mostrano pertanto un picco nella spesa in corrispondenza del 2020 a seguito dell'impatto della crisi epidemiologica tuttora in corso. Inoltre, in entrambi i casi, l'approccio metodologico seguito per prevedere la dinamica della spesa sanitaria è quello del *pure ageing scenario*, per il periodo successivo al 2024. Di conseguenza, le differenze nella dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, possibili solo a partire dal 2025, dipendono esclusivamente dalle diverse ipotesi di scenario.

¹¹⁰ Per quanto attiene alla descrizione degli interventi normativi, si veda § 3.1 e Appendice 2.D.

*Confronto con
lo scenario
nazionale base*

Sebbene le due previsioni mostrino i medesimi livelli in termini di rapporto spesa/PIL nell'intero arco previsionale, gli andamenti dei diversi fattori esplicativi evidenziano alcune differenze (Fig. 3.4). Il diverso contributo alla dinamica del PIL della componente occupazionale e della produttività, sottostanti i due scenari a confronto, spiega, rispettivamente, le differenze nell'indicatore che misura l'effetto imputabile all'evoluzione del rapporto fra CPS e produttività (Fig. 3.4.b) e quelle relative ai tassi di occupazione (Fig. 3.4.c). Per quanto riguarda l'effetto demografico complessivo (Fig.3.4.d), le due simulazioni differiscono soprattutto negli anni dal 2040 al 2065, anni in cui la serie relativa allo scenario nazionale si attesta su livelli più alti rispetto ai valori dello scenario EPC-WGA. Sebbene si assista a una sostanziale compensazione fra gli effetti differenziali prodotti al numeratore e al denominatore del rapporto (Fig.3.4.e e Fig.3.4.f), il maggior impatto complessivo della componente demografica risultante nel caso dello scenario nazionale base è sostanzialmente imputabile al più basso apporto di tale componente alla dinamica del PIL.

Fig. 3.4: spesa sanitaria pubblica – Scenario nazionale base e scenario EPC-WGA

Metodologia del pure ageing scenario

Come per lo scenario nazionale base, anche per lo scenario EPC-WGA si fornisce la scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL in funzione dei diversi fattori esplicativi (Tab. 3.4). Il confronto consente di quantificare le differenze

evidenziate graficamente nella figura 3.4 tramite la comparazione dei tassi di variazione medi annui dei singoli fattori esplicativi, calcolati per ciascun decennio del periodo di previsione¹¹¹.

Tab. 3.4: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL – *Pure Ageing Scenario*

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario EPC-WGA baseline	Spesa/PIL	8,6%	-9,7%	7,6%	5,3%	1,7%	-0,5%
	- CPS/ produttività	3,6%	-11,6%	-3,7%	-2,1%	2,2%	1,8%
	- Attivi / occupati	-3,9%	-7,0%	-3,5%	-3,1%	-1,0%	-1,3%
	- Pop. Equivalente / attivi	9,1%	9,8%	15,8%	11,1%	0,61%	-0,9%
	- Interazione	-0,2%	-0,9%	-1,0%	-0,5%	-0,02%	-0,03%

3.6 - *Ipotesi alternative sulla dinamica dei consumi sanitari*

“Limiti” del pure ageing scenario

Le ipotesi metodologiche del *pure ageing scenario*, quantunque ragionevoli in una prospettiva di medio-lungo periodo, sono caratterizzate da un ampio grado di discrezionalità. Diverse considerazioni, infatti, inducono a ritenere che le ipotesi di aggancio del CPS al PIL pro capite e la costanza dei profili di spesa per età e sesso, potrebbero risultare disattese così da ingenerare deviazioni significative nella dinamica del rapporto spesa sanitaria/PIL. Le ipotesi alternative generalmente considerate suggeriscono, da un lato, che la dinamica del CPS possa risultare anche sensibilmente diversa dal PIL pro capite e, dall'altro, che il profilo dei consumi sanitari possa nel tempo abbassarsi come riflesso di un miglioramento delle condizioni di salute, producendo un effetto di contenimento sul consumo medio.

Evoluzione del CPS

Relativamente all'evoluzione del CPS, una delle ipotesi alternative note in letteratura propone di agganciare tale variabile alla dinamica della produttività, piuttosto che al PIL pro capite¹¹². Tale ipotesi si basa sull'assunto che la dinamica della spesa sanitaria sia trainata prevalentemente dalle condizioni dell'offerta e, quindi, in ultima analisi, dalla dinamica dei salari del settore sanitario. Se la dinamica occupazionale è negativa, anche per ragioni legate all'evoluzione demografica, tale assunzione implica un'espansione del consumo medio a un tasso superiore a quello del reddito pro capite. L'opposto si verifica nel caso di dinamica occupazionale positiva.

Inflazione sanitaria

Un effetto espansivo sul rapporto spesa sanitaria/PIL potrebbe scaturire anche dall'ipotesi di un differenziale sistematico fra inflazione sanitaria e tasso di variazione del livello generale dei prezzi. Tale differenziale dipenderebbe in larga misura dai costi connessi con il progresso tecnologico e la rapida obsolescenza delle apparecchiature sanitarie. A parità di ogni altra condizione, l'effetto espansivo sarebbe pari all'entità del differenziale inflazionistico.

Un modo diverso, ma equivalente nella sostanza, di esprimere questo stesso concetto è quello di ritenere che la dinamica del consumo sanitario medio, depurato dell'effetto dovuto all'invecchiamento, abbia strutturalmente un'elasticità superiore all'unità rispetto

¹¹¹ Per la descrizione dei fattori esplicativi della variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, si veda la nota della tabella 3.3.

¹¹² Economic Policy Committee (2001, 2003) e Economic Policy Committee - European Commission (2006, 2009a, 2012, 2015, 2018, 2021).

alla dinamica del PIL, o del PIL pro capite. Tuttavia, le indagini empiriche mostrano risultati diversi e non concordanti su questo punto¹¹³.

Relativamente alle alternative circa l'evoluzione dei profili del consumo sanitario, il dibattito scientifico ha evidenziato essenzialmente due argomenti in base ai quali la spesa sanitaria complessiva potrebbe crescere significativamente meno di quanto emerge dall'ipotesi di invarianza della struttura per età dei consumi sanitari.

Profili dinamici del consumo sanitario:

Una prima teoria sostiene che la domanda di prestazioni sanitarie dipende, più che dall'età in sé, dalle condizioni di salute della popolazione, evidentemente correlate con l'età. Poiché le previsioni demografiche scontano un aumento consistente della speranza di vita, occorre preliminarmente valutare se, e in che misura, gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute. Nelle ipotesi del *pure ageing scenario*, i profili di spesa restano invariati nel tempo e questo significa assumere che gli anni di vita guadagnati siano tutti anni vissuti in cattiva salute (*expansion of morbidity*). Tale prospettiva è sembrata eccessivamente pessimistica, per cui si è ritenuto ragionevole esaminare scenari alternativi. Fra questi, quello che ha incontrato maggiori consensi assume che gli anni di vita guadagnati siano anni vissuti in buona salute (*dynamic equilibrium*)¹¹⁴. Data la forma crescente del profilo per età del consumo sanitario, tale scenario genera in previsione un significativo contenimento della dinamica della spesa sanitaria rispetto all'ipotesi di costanza dei profili.

- dynamic equilibrium

Una seconda linea di pensiero giunge a un'analoga conclusione partendo da un presupposto diverso. In merito, si fa osservare che una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari conteggiati nell'arco della vita di un soggetto si concentra nell'anno antecedente la morte¹¹⁵. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa alla fase terminale della vita non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati. Tale approccio metodologico, che prende il nome di "*death-related costs*", viene generalmente considerato come un'alternativa rispetto all'approccio del "*dynamic equilibrium*"¹¹⁶. La formulazione dell'ipotesi sui "*death-related costs*" adottata in questo Rapporto assume che il profilo dei costi pre-morte sia costante nel tempo, se espresso in funzione della speranza di vita piuttosto che in funzione dell'età. Tale approccio metodologico è stato condiviso in ambito EPC-WGA e impiegato per la prima volta nel *round* di previsioni 2015 e poi confermato nei successivi esercizi¹¹⁷.

- death-related costs

Nel presente paragrafo, verranno illustrate e analizzate tre alternative, rispetto all'ipotesi del *pure ageing scenario*. Di queste, due attengono all'evoluzione del CPS e una alla dinamicità del profilo per età dei consumi sanitari.

¹¹³ L'ipotesi di un'elasticità superiore all'unità può essere spiegata dall'applicazione dell'effetto Baumol secondo il quale, per motivi strutturali legati alla tipologia di progresso tecnologico di settori economici quali quello sanitario, la produttività cresce a un ritmo minore rispetto al totale dell'economia, e quindi il costo relativo dei servizi di questi settori a minor tasso di crescita della produttività aumenta rispetto agli altri. OECD (2019b), Economic Policy Committee – European Commission (2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021)

¹¹⁴ Secondo un altro approccio, più ottimistico, si assume invece che l'aumento della speranza di vita possa generare un aumento degli anni vissuti in buona salute superiore agli anni di vita guadagnati (*compression of morbidity*). Per una descrizione più approfondita di queste teorie, si veda Economic Policy Committee – European Commission (2005, 2011a, 2014, 2017, 2020).

¹¹⁵ Bartolacci S. *et al.* (2001).

¹¹⁶ I suddetti approcci metodologici sono stati oggetto di specifici approfondimenti nell'ambito dell'attività di previsione condotta presso EPC-WGA. Si veda Economic Policy Committee - European Commission (2005, 2011a, 2014, 2017, 2020).

¹¹⁷ Per maggiori dettagli sulla metodologia, si veda Aprile R. (2013) e Economic Policy Committee – European Commission (2014, 2017).

Simulazione
ipotesi alternative

Relativamente alle ipotesi sul CPS, la prima alternativa simulata riguarda l'aggancio di tale variabile alla produttività per occupato anziché al PIL pro capite. Con ciò si assume implicitamente che la spesa sanitaria sia trainata prevalentemente dai costi di produzione legati direttamente o indirettamente al fattore lavoro. La seconda alternativa assume che il CPS abbia un'elasticità al PIL pro capite (o al PIL per ora lavorata) superiore all'unità. A tal fine, si è scelto di replicare l'ipotesi concordata in ambito EPC-WGA, secondo la quale l'elasticità converge linearmente all'unità a partire dall'1,1 iniziale.

L'ipotesi alternativa sul profilo dei consumi incorpora una combinazione delle metodologie del *death-related costs* e del *dynamic equilibrium*, applicate, rispettivamente, alla componente ospedaliera e alle altre componenti della spesa sanitaria¹¹⁸.

Risultati:

Nella figura 3.5, le previsioni effettuate sulla base delle ipotesi alternative sopra delineate vengono messe a confronto con quelle del *pure ageing scenario* sia nel caso dello scenario nazionale sia nel caso dello scenario EPC-WGA *Baseline*.

- costanza del
rapporto fra CPS
e produttività

Nel caso dello scenario nazionale, l'ipotesi alternativa, che prevede l'aggancio del CPS alla produttività per occupato (curva tratteggiata in grassetto), si colloca al di sotto della curva relativa alla metodologia del *pure ageing scenario* (curva continua in grassetto), per tutto il periodo di previsione (Fig. 3.5.a). Essendo il PIL sottostante alle due previsioni a confronto esattamente lo stesso, le differenze riflettono la diversa correlazione della dinamica della spesa sanitaria rispetto alla crescita occupazionale. In particolare, nella fase iniziale del periodo di previsione, dove la crescita occupazionale è positiva, l'aggancio del CPS alla produttività per occupato, invece che al PIL pro capite, determina una dinamica del rapporto fra spesa sanitaria e PIL corrispondentemente più contenuta. Nella fase successiva, quando la crescita occupazionale tende a essere negativa, per ragioni legate essenzialmente alla transizione demografica, il differenziale nel rapporto spesa/PIL tende a ridursi gradualmente, rispetto ai livelli previsti con la metodologia del *pure ageing*. Tuttavia, con l'esaurimento della transizione demografica, l'occupazione riprende a crescere interrompendo il processo di riavvicinamento fra le due curve e aprendo una nuova fase di divaricazione che porta, alla fine del periodo di previsione, ad un differenziale di circa 0,4 punti percentuali.

- elasticità al PIL
pro capite
maggiore di 1

Nell'ipotesi di elasticità del CPS al PIL pro capite superiore all'unità (curva tratteggiata sottile), il rapporto spesa/PIL cresce più rapidamente che nelle ipotesi del *pure ageing scenario* collocandosi stabilmente ad un livello superiore. Alla fine del periodo di previsione la differenza è di circa 0,2 punti percentuali.

- profilo
dinamico del
consumo
sanitario


L'applicazione dell'ipotesi alternativa sul profilo dinamico del consumo sanitario (linea sottile), la quale combina, opportunamente, gli approcci metodologici del *death-related costs* e del *dynamic equilibrium*¹¹⁹ porta a un significativo contenimento della crescita del rapporto fra spesa sanitaria e PIL. Infatti, rispetto alle ipotesi del *pure ageing scenario*, la previsione del rapporto spesa sanitaria/PIL scende, alla fine del periodo di previsione, di oltre 0,3 punti percentuali, passando dal 7,7% al 7,4%. La divaricazione avviene gradualmente e si produce per tutto il periodo di previsione in coerenza con l'incremento della speranza di vita recepito dallo scenario demografico sottostante.

¹¹⁸ Per un maggior dettaglio circa le modalità di implementazione della metodologia del *death-related costs* si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2015b), cap. 3, box 3.4. Per un approfondimento circa le modalità di implementazione della metodologia del *dynamic equilibrium*, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 3.1.

¹¹⁹ Nella simulazione, la metodologia del *dynamic equilibrium* è applicata nella misura piena del 100% della variazione della speranza di vita.

L'adozione delle ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario EPC-WGA *baseline*, in alternativa a quelle dello scenario nazionale base, non modifica qualitativamente i risultati sopra esposti, con la sola eccezione dell'ipotesi di aggancio del CPS al PIL per occupato piuttosto che al PIL pro capite (Fig. 3.5.b). Nello scenario *baseline*, infatti, le ipotesi macroeconomiche prevedono un contributo dell'occupazione alla dinamica del PIL inferiore rispetto a quanto ipotizzato per lo scenario nazionale base. Ne consegue che la dinamica complessiva del PIL pro capite risulta leggermente inferiore a quella della produttività (Cap.1) e ciò porta il rapporto spesa/PIL, nello scenario in cui si ipotizza l'aggancio al PIL per occupato, a collocarsi stabilmente al di sopra la curva corrispondente all'ipotesi del *pure ageing scenario* tra il 2035 e il 2070, con una divaricazione che raggiunge il massimo di 0,4 punti percentuali di PIL nel 2049. Tale scostamento si riduce nel corso del tempo fino a raggiungere il livello di 0,13 punti percentuali nel 2070.

Fig. 3.5: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Ipotesi alternative sul consumo sanitario



3.7 - Il reference scenario

Nel paragrafo precedente sono state analizzate, singolarmente, alcune alternative rispetto alle ipotesi metodologiche del *pure ageing scenario*. Appare adesso utile valutare l'effetto complessivo che queste stesse ipotesi, opportunamente combinate fra loro, producono sulla previsione del rapporto spesa/PIL. Ciò anche in ragione del fatto che le alternative considerate producono effetti finanziari differenziati sulla spesa sanitaria.

Il "*reference scenario*" costituisce una particolare combinazione dei fattori evolutivi della spesa sanitaria evidenziati nel paragrafo precedente. Tale combinazione riflette, sostanzialmente, le scelte metodologiche operate in ambito EPC-WGA con l'unica

Definizione
delle ipotesi

differenza rappresentata dall'ipotesi di dinamicità dei profili della spesa ospedaliera. In particolare, il *reference scenario* prevede¹²⁰:

- per la componente acute della spesa sanitaria: *i*) l'applicazione della metodologia del *death-related costs* alla componente ospedaliera e l'applicazione "parziale"¹²¹ della metodologia del *dynamic equilibrium*, alle altre prestazioni; *ii*) la dinamica del CPS agganciata al PIL pro capite; e *iii*) l'elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente;
- per la componente LTC della spesa sanitaria, invece, le ipotesi adottate sono: *i*) l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*¹²², *ii*) la dinamica del CPS agganciata al PIL per ora lavorata e *iii*) l'elasticità del CPS rispetto al PIL per ora lavorata superiore all'unità, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente.

Rispetto alla definizione del *reference scenario* sopra descritta, quella adottata in ambito EPC-WGA differisce unicamente per l'applicazione della metodologia del *dynamic equilibrium*, nella misura parziale del 50% della variazione della speranza di vita, anche alla componente ospedaliera della spesa. Ciò in quanto i differenziali di costo fra soggetti sopravvissuti e non sopravvissuti, necessari per l'implementazione della metodologia del *death-related costs*, sono stati messi a disposizione solo da alcuni paesi. Per ragioni di confrontabilità dei risultati, è stato deciso di applicare la metodologia del *dynamic equilibrium* a tutta la spesa sanitaria¹²³.

Definizione
EPC-WGA

Tuttavia, disponendo a livello nazionale di dati sufficientemente robusti per l'applicazione della metodologia del *death-related costs*, si è ritenuto opportuno inglobarla nella definizione del *reference scenario*. Per dare evidenza dell'effetto finanziario indotto dalla diversa soluzione metodologica adottata a livello nazionale, il *reference scenario*, come sopra definito, è posto a confronto con una variante, che indicheremo "*reference scenario EPC-WGA*", nella quale l'applicazione del *dynamic equilibrium*, nella misura parziale del 50%, viene estesa anche alla componente ospedaliera della spesa sanitaria.

I risultati delle simulazioni sono illustrati nelle figure 3.6.a e 3.6.b, le quali si riferiscono, rispettivamente, alle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale base e dello scenario EPC-WGA *baseline*. In entrambe le figure vengono messe a confronto le metodologie del *pure ageing scenario* e del *reference scenario*, nelle due varianti sopra descritte. L'aspetto più evidente che emerge dall'analisi dei grafici è la modesta differenza fra le curve rappresentate: nel confronto fra le metodologie del *pure*

Risultati

¹²⁰ Nel *round* di previsioni *age-related* 2021, in continuità con la metodologia messa a punto per il *round* 2015 e quello 2018 è stata adottata un'ulteriore combinazione delle diverse ipotesi alternative, con l'obiettivo di delineare uno scenario meno favorevole denominato appunto "*risk scenario*" (Economic Policy Committee - European Commission, 2015, 2018). In particolare, per l'esercizio di previsione del 2021 *risk scenario* si differenzia dal *reference scenario* per alcune ipotesi più stringenti in relazione ai fattori non demografici. In particolare, esso assume che: *i*) per la componente *acute care*, l'elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite passi da 1,5 dell'inizio del periodo di previsione a 1 nel 2070 e *ii*) per la componente LTC, il profilo per età del costo per percettore e il profilo per età dei percettori di prestazioni LTC di ciascun paese convergono alla media EU 27 entro il 2070, nel caso in cui risultino essere inferiori nell'anno iniziale.


¹²¹ In particolare, con l'applicazione parziale del *dynamic equilibrium* si assume che gli incrementi di speranza di vita si traducano in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50% anziché al 100% come nel caso dell'applicazione "integrale". Per maggiori informazioni, si rimanda a Economic Policy Committee – European Commission (2014).

¹²² Nel caso della componente di spesa sanitaria per LTC, la metodologia del *dynamic equilibrium* viene applicata non sul profilo dei consumi sanitari ma sul profilo dei tassi di disabilità. Ciò implica che il vettore per età e sesso delle probabilità di percepire la prestazione da parte di un disabile, e i relativi costi medi in rapporto al costo unitario, vengono mantenuti costanti nel tempo. Per maggiori dettagli, si vede Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

¹²³ Tuttavia, data la rilevanza teorica della metodologia del *death-related costs*, EPC-WGA ha ritenuto di analizzarne i risultati definendo, per la sola componente *acute*, uno scenario *ad hoc* denominato *death-related costs scenario*. In merito, si veda Economic Policy Committee - European Commission (2006, 2009a, 2012, 2015, 2018, 2021).

ageing e del *reference scenario*, si evidenzia uno scostamento inferiore a 0,1 punti percentuali, alla fine del periodo di previsione.

Fig. 3.6: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Differenti metodologie di previsione




Tale risultato dimostra, in primo luogo, la sostanziale compensazione fra la maggiore crescita del consumo sanitario medio indotto dalle ipotesi alternative sul CPS e la minore crescita conseguente alla dinamicità dei profili di spesa. In secondo luogo, evidenzia la sostanziale equivalenza, dal punto di vista degli effetti finanziari sulla spesa ospedaliera, della metodologia del *death-related costs* e quella del *dynamic equilibrium*, applicata nella misura parziale del 50%.

Un maggior dettaglio dei risultati ottenuti con l'applicazione del *reference scenario* è fornito nella figura 3.7 che scompone l'evoluzione prevista del rapporto spesa/PIL nel contributo dei diversi fattori esplicativi. Nella tabella 3.5 vengono, invece, riportati i corrispondenti tassi di variazione medi annui¹²⁴.

¹²⁴ Per la descrizione dei fattori esplicativi della variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL, si veda la nota della tabella 3.3.

Si fa notare che, a differenza del *pure ageing scenario*, le previsioni basate sulla metodologia del *reference scenario* evidenziano, fra i fattori esplicativi, anche l'impatto dovuto alla modificazione dei consumi specifici per età e sesso indotti dal miglioramento delle condizioni medie di salute (Fig. 3.7.d). Tale fattore contribuisce a un progressivo contenimento della dinamica della spesa sanitaria che raggiunge, alla fine del periodo di previsione, il 3% circa sia nella previsione nazionale sia nella previsione EPC-WGA.

Fig. 3.7: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Reference scenario



Tab. 3.5: scomposizione del tasso di variazione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL– *Reference scenario*

		2020/2010	2030/2020	2040/2030	2050/2040	2060/2050	2070/2060
Scenario nazionale base	Spesa/PIL	8,6%	-9,8%	8,1%	5,9%	1,2%	-1,4%
	- CPS / produttività	3,7%	-9,0%	-1,2%	-1,5%	3,9%	2,9%
	- Attivi / occupati	-3,9%	-9,8%	-5,6%	-3,0%	-2,1%	-1,4%
	- Pop. Equivalente / attivi	9,1%	10,5%	16,7%	11,4%	0,0%	-1,6%
	- Effetto consumi specifici	-0,1%	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-1,2%
	- Interazione	-0,2%	-0,9%	-1,1%	-0,5%	-0,1%	-0,1%
Scenario EPC-WGA baseline	Spesa/PIL	8,6%	-10,0%	8,1%	6,0%	1,6%	-1,1%
	- CPS/ produttività	3,6%	-11,2%	-2,6%	-0,9%	5,2%	-1,9%
	- Attivi / occupati	-3,9%	-7,0%	-3,5%	-3,1%	-1,0%	-1,3%
	- Pop. Equivalente / attivi	9,1%	9,8%	15,8%	11,1%	-0,3%	0,7%
	- Effetto consumi specifici	-0,1%	-0,6%	-0,7%	-0,6%	-2,1%	1,4%
	- Interazione	-0,2%	-0,9%	-0,9%	-0,5%	-0,1%	0,0%

Box 3.1 – L’impatto della pandemia Covid-19 sull’assistenza sanitaria

Nonostante la campagna vaccinale in corso, l’epidemia Covid-19 scoppiata nel corso del 2020 continua a mettere a dura prova il funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Le previsioni della spesa sanitaria di breve periodo presentate in questo Rapporto, le quali rappresentano il punto di partenza delle corrispondenti proiezioni di medio e lungo termine, si basano sulla legislazione vigente al momento della pubblicazione del DEF 2021, incorporando quindi tutte le misure di carattere emergenziale e di sostegno all’economia approvate fino alla fine dello scorso marzo. Rispetto ai provvedimenti emergenziali considerati nella NADEF 2020, sono incluse le misure contenute nel Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020) che prevedono maggiori spese destinate, prevalentemente ai consumi sanitari intermedi e che ammontano, per il 2020 a 130 milioni e per il 2021 a 58 milioni di euro. Inoltre, le previsioni inglobano i provvedimenti della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020) che, in ambito sanitario, stanziava per il 2021 oltre 3,5 miliardi di euro, di cui il 48% destinati ai redditi da lavoro dipendente, il 33% ai consumi intermedi e il 19% alle prestazioni sociali in natura da produttori market¹²⁵. Infine le previsioni tengono conto anche degli effetti del decreto legge Sostegni (D.L. n. 41 del 22 marzo 2021) che alloca 2,9 miliardi di euro a favore della spesa sanitaria per consumi intermedi.

Le previsioni tengono anche conto, seppur in maniera parziale¹²⁶, dell’utilizzo dei fondi europei che verranno resi disponibili per l’Italia nell’ambito del programma Next Generation EU (NGEU). Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede infatti investimenti e un coerente pacchetto di riforme, a cui sono allocate risorse per la Sanità pari a 18,5 miliardi (15,6 miliardi attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 attraverso il Fondo Complementare istituito con il Decreto Legge n.59 del 6 maggio 2021) con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure¹²⁷.

Oltre alle numerose misure di sostegno messe in atto dal Governo per fronteggiare la crisi, è interessante analizzare l’effetto sulla mortalità e sulle variazioni della struttura per età e sesso della popolazione generate dall’insorgere dell’epidemia.

¹²⁵ La legge di Bilancio 2021 prevede, inoltre, aumenti dei redditi da lavoro dipendente per un importo di 936 milioni nel 2022 e di 845 milioni negli anni 2023-2030.

¹²⁶ Poiché l’aggregato di spesa sanitaria oggetto di previsione include solo le voci di spesa di natura corrente, in base a una ipotesi tecnica e preliminare, vengono inclusi i maggiori oneri correnti (principalmente redditi da lavoro e consumi intermedi) connessi ai progetti che programmaticamente saranno finanziati tramite il programma Next Generation EU. Tali ulteriori spese ammontano complessivamente a circa 1 miliardo di euro al 2024.

¹²⁷ Il PNRR si articola in 6 missioni che identificano gli ambiti in cui aggregare progetti di investimento e riforma. Oltre alla Missione 6 (salute), sono contemplate la Missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), la Missione 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), la Missione 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile), la Missione 4 (istruzione e ricerca) e la Missione 5 (inclusione e coesione). Si veda a questo riguardo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia dell’aprile 2021 (<https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>)

Sulla base del Rapporto congiunto dell'ISTAT e dell'ISS¹²⁸ dall'inizio della pandemia fino alla fine del primo quadrimestre 2021, in Italia sono stati segnalati 4.035.367 casi positivi di Covid-19 di cui 1.867.940 nei primi 4 mesi del 2021, pari al 46% del totale.

Rispetto ai casi registrati nel 2020, nei primi 4 mesi del 2021 si assiste, rispettivamente, ad un calo sempre più significativo dei contagi tra le fasce più anziane della popolazione e ad un abbassamento dell'età dei positivi al Covid-19. Ciò è spiegato, da un lato, dal progressivo avanzamento della campagna di vaccinazione e, dall'altro, dall'aumentata capacità diagnostica e dell'attività di tracciamento dei contatti, che hanno permesso di individuare anche soggetti asintomatici.

Per quanto riguarda i decessi, dall'inizio della pandemia e fino al 30 aprile 2021 sono stati registrati 120.628 casi.

Sulla base di tali dati, l'evoluzione della mortalità totale del 2020 è stata confrontata, a parità di periodo, con la media dei decessi del quinquennio 2015-2019. Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato in Italia dal secondo dopoguerra pari a 746.146 casi, ossia 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019, con un eccesso pari al 15,6%.

L'eccesso di mortalità così calcolato, non tenendo conto della struttura per età della popolazione, ha in sé dei limiti che possono essere eliminati ricorrendo ad una stima della mortalità basata su una popolazione standardizzata per fasce di età. Considerando tale metodologia, la mortalità nel 2020 ha registrato un aumento del 9% rispetto alla media del quinquennio 2015-2019. Pertanto, la speranza di vita alla nascita per l'intera popolazione nel 2020 scende a 82 anni pari al valore registrato nel 2012 e ben 1,2 anni sotto il livello del 2019. La speranza di vita alla nascita diminuisce in particolare per gli uomini per i quali si riduce nel corso del 2020 di 1,4 anni scendendo a 79,7 anni. Per le donne, invece, la speranza di vita alla nascita risulterebbe in calo di 1 anno attestandosi a 84,4 anni.

Nell'ultima Relazione Annuale della Banca d'Italia¹²⁹ si evidenzia che nel 2020 il pur elevato numero di decessi ha alterato in misura limitata la dimensione della popolazione in età attiva e la composizione per classi di età. Tuttavia per gli anni a venire, a causa del peggioramento delle prospettive economiche, si può prevedere sia una riduzione del numero delle nascite sia una flessione del tasso migratorio netto, con evidente impatto sulla popolazione attiva¹³⁰ e quindi sul sistema produttivo.

Un altro aspetto interessante riguarda gli effetti della pandemia sul funzionamento del sistema sanitario nazionale.

¹²⁸ Istat – ISS (2021).

¹²⁹ Banca d'Italia (2021).

¹³⁰ I minori flussi migratori inciderebbero nell'immediato sulla riduzione della popolazione attiva mentre gli effetti della minore fecondità si manifesterebbero a partire dal 2035. Per maggiori informazioni, si veda il box 'I possibili effetti demografici della pandemia' della Relazione Annuale della Banca d'Italia – Banca d'Italia (2021).

Sulla base dei risultati delle analisi del Ministero della Salute riportate nel Rapporto sul coordinamento della Finanza Pubblica 2021 della Corte dei Conti, nel corso del 2020 rispetto all'anno precedente i volumi e i valori delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture sia pubbliche che private accreditate sono notevolmente diminuiti¹³¹.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, sono oltre 1,3 milioni i minori ricoveri calcolati rispetto al 2019 (equamente distribuiti fra ricoveri con DRG - Diagnosis Related Group/Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi - medico e ricoveri con DRG chirurgico) i quali corrispondono, se espressi in termini di valore teorico ad un totale 3,7 miliardi di euro. Fra le prestazioni chirurgiche maggiormente interessate dal fenomeno sono quelle con DRG afferenti alle branche di Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria e Chirurgia Vascolare. Sul versante cardiovascolare si è assistito ad un calo di circa il 20% degli interventi e anche per i ricoveri di chirurgia oncologica (nonostante questa tipologia di ricoveri fosse stata esplicitamente esclusa dal gruppo di prestazioni programmate procrastinabili) si è registrata una riduzione di circa il 13%¹³². Una flessione significativa hanno registrato anche i ricoveri per la gestione del paziente internistico-geriatrico legati al paziente cronico con polimorbilità e fragilità.

Il timore che questa minore erogazione di prestazioni, seppur imposta da uno stato emergenziale senza precedenti, implichi delle conseguenze sullo stato di salute della popolazione sembra essere più che giustificato. Numerosi esperti infatti pongono l'attenzione sulle conseguenze negative in campo oncologico dell'interruzione o di una ricalendarizzazione dell'attività di screening, controllo e cura e sui rischi che potrebbero colpire i malati cronici per i quali è necessario un aggiustamento periodico della terapia seguita o i pazienti affetti da malattie rare con conseguenze anche sul loro stato di disabilità.

Per quel che riguarda, invece, le prestazioni di specialistica ambulatoriale si è assistito a una riduzione complessiva del numero degli interventi, di oltre 144,5 milioni di prestazioni, di cui il 90% riguarda le strutture pubbliche, per un valore teorico di spesa stimato in circa 2,1 miliardi di euro.

Nell'ambito delle strutture pubbliche, la riduzione maggiore, pari a circa il 67 per cento delle prestazioni, riguarda gli esami di laboratorio, mentre gli interventi per visite e diagnostica hanno subito riduzioni pari, rispettivamente, al 12,5 e al 13 per cento¹³³. Nel caso delle strutture private, a diagnostica e l'attività di laboratorio, contribuiscono al complesso della riduzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rispettivamente, del 27% e 20%. Inoltre,

¹³¹ Nel rapporto 2021 sul coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti è riportata a tal riguardo l'Analisi condotta dalla Direzione generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute. L'analisi è stata condotta sulla base dati del flusso informativo NSIS relativo alle Schede di Dimissione Ospedaliera (flusso SDO) degli anni 2019 (dato consolidato) e 2020 (dato disponibile al 24/03/2021) a partire dal flusso informativo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale del Sistema Tessera Sanitaria. I risultati si riferiscono alla valorizzazione teorica in base alle tariffe nazionali per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti ex D.M. 18 ottobre 2012. Per le prestazioni ambulatoriali la valorizzazione economica si riferisce agli importi lordi, e quindi comprensivi dell'eventuale quota di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino. In merito si veda, Corte dei Conti (2021).

¹³² Nel caso dei ricoveri medici, forte è la riduzione dei trattamenti di malattie cardiovascolari, di quelli volti alla gestione del paziente oncologico (con una riduzione del 30% per il tumore della mammella e circa il 20% per i tumori di polmone, pancreas e apparato gastro intestinale), mentre i ricoveri per radioterapia si sono ridotti di circa il 15% e del 10%.

¹³³ Il rimanente 7% riguarda la riduzione di prestazioni in ambito delle categorie "riabilitazione" e "terapeutica"

le minori prestazioni relative alla categoria “riabilitazione” contano per circa il 27 per cento¹³⁴ del totale dei minori interventi avvenuti nelle strutture private.

Tale situazione caratterizza la quasi totalità dei paesi: infatti, come emerge dal secondo sondaggio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità condotto tra gennaio e marzo 2021, oltre un anno dopo lo scoppio della pandemia Covid-19, il 90% dei paesi continua a segnalare interruzioni ai servizi sanitari essenziali (dalle vaccinazioni contro il morbillo alle terapie contro l’Hiv, dagli screening, alle cure di malattie cardiovascolari)¹³⁵.

L’interruzione dell’erogazione di determinate prestazioni sanitarie imposta dall’emergenza da Covid-19 ha inevitabilmente contribuito ad allungare le liste di attesa di tali prestazioni. A tal fine, per il loro smaltimento sono state emanate disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2020 con il DL n. 104/2020 (convertito dalla L. n. 126/2020) con uno stanziamento di 500 milioni di euro¹³⁶, prorogate poi al 31 dicembre 2021 con il dl 73/2021, cosiddetto “Sostegni-bis”.

Uno strumento utilizzato durante la crisi sanitaria e fortemente incentivato dal governo per fronteggiare le inefficienze del sistema sanitario nazionale è stato la telemedicina. Nel corso del 2020 sono infatti stati formalizzati modelli operativi e disposizioni per l’erogazione dei servizi sanitari di telemedicina, dapprima mirati all’assistenza alle persone in isolamento per Covid-19¹³⁷ per arrivare poi all’intesa del 17 dicembre¹³⁸ che, integrando le Linee Guida Nazionali definite dal Ministero della Salute nel 2014, fornisce indicazioni uniformi sull’intero territorio nazionale per l’erogazione delle prestazioni a distanza. Il potenziamento della telemedicina è previsto anche nel PNRR: nella componente 1 della missione 6 è previsto uno stanziamento di 7 miliardi di euro per investimenti su “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale” (circa la metà di tali fondi è destinato ad investimenti per la “Casa come primo luogo di cura e telemedicina”).

L’introduzione di questa nuova forma assistenziale potrebbe rivelarsi una valida alternativa, non solo per fronteggiare situazioni di emergenza come quella attuale, ma anche per alleggerire e rendere più efficiente il servizio fornito dalle strutture sanitarie tradizionali.

¹³⁴ Di minore impatto è la riduzione per le categorie “terapeutica” e “visite” rispettivamente pari al 14% e al 12%.

¹³⁵ OMS (2021).

¹³⁶ Nel rapporto 2021 sul coordinamento della Finanza Pubblica della Corte dei Conti si stima che anche a causa della seconda ondata dell’epidemia, sia stato utilizzato solo il 67% di tali risorse

¹³⁷ Per un maggior dettaglio, si veda ISS(2020a) e (2020b).

¹³⁸ Per maggiore dettaglio si veda “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano”, 17 dicembre 2020.

Box 3.2 – La revisione del profilo del consumo sanitario per età, sesso e tipologia di prestazione

Il consumo sanitario pro capite per sesso ed età (profilo del consumo sanitario), relativo alle diverse tipologie di prestazione, costituisce uno dei parametri fondamentali impiegati nella previsione della spesa sanitaria. La stima del suddetto parametro viene rivista annualmente in relazione all'acquisizione di nuovi flussi informativi e all'aggiornamento delle banche dati esistenti.

I profili del consumo sanitario relativi all'assistenza farmaceutica e all'assistenza specialistica sono stati stimati utilizzando i dati rilevati con il sistema Tessera Sanitaria (TS) per l'anno 2019, mentre le precedenti stime utilizzavano i dati del 2018¹³⁹. La base dati desunta dal sistema TS è stata integrata con una diversa definizione di età calcolata come differenza fra anno di rilevazione e anno di nascita¹⁴⁰.

In relazione all'assistenza ospedaliera, le nuove stime utilizzano i dati sulle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) pubblicati dal Ministero della Salute, relativi al 2019.

I tassi di disabilità, che entrano nella stima del profilo del consumo di tutte le prestazioni per LTC (inclusa la componente sanitaria), sono quelli utilizzati da EPC-WGA per il round di previsioni del Rapporto sull'Invecchiamento del 2021 e sono calcolati come media dei tassi di disabilità desunti dall'indagine sulle condizioni di vita EU-SILC¹⁴¹ per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Per quanto concerne le restanti prestazioni sanitarie, la stima dei profili è rimasta invariata rispetto a quella utilizzata nelle previsioni aggiornate nel 2020, in quanto non si sono rese disponibili informazioni aggiuntive.

La figura A mostra i profili aggiornati della componente "acute" della spesa sanitaria a confronto con quelli utilizzati per le previsioni del precedente Rapporto RGS, sia in totale sia per i principali livelli di assistenza. Come si evince dal grafico, le differenze appaiono trascurabili per l'intero aggregato "acute care", ad eccezione delle fasce di età più elevate sopra gli 80 anni, principalmente a seguito della componente relativa all'assistenza ospedaliera.

La contenuta variazione del profilo dei consumi sanitari, conseguente all'aggiornamento delle stime, produce un effetto differenziale modesto in termini di previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL. A parità di scenario

¹³⁹ Il progetto Tessera Sanitaria è regolato dall'art. 50 del DL 269/2003, convertito dalla L 326/2003, e successive modificazioni. L'obiettivo del progetto è quello di realizzare un sistema informativo delle prescrizioni mediche per potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e la verifica dell'appropriatezza prescrittiva, attraverso la rilevazione, su tutto il territorio, dei dati delle ricette mediche. Il flusso informativo messo a disposizione dal sistema TS è risultato completo a partire dal 2009. Negli anni successivi è stato perseguito un continuo e significativo miglioramento della qualità dei dati. Per un maggior dettaglio, si rinvia a Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS (2020b) e al nuovo aggiornamento in corso di pubblicazione.

¹⁴⁰ Infatti, mentre l'età della popolazione residente è rilevata in anni compiuti al primo gennaio, l'età della popolazione "assistibile", cui è associata la spesa rilevata con il Sistema TS, è riferita al momento dell'erogazione della prestazione nel corso dell'anno. L'integrazione dell'archivio è avvenuta ricalcolando una seconda variabile "età" come differenza fra l'anno di riferimento della prestazione e l'anno di nascita.

¹⁴¹ La prima indagine campionaria sulle famiglie "Reddito e condizioni di vita" risale alla fine dell'anno 2004. La sua istituzione è dettata dal Regolamento (CE) n.1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC, *European Statistics on Income and Living Conditions*). I risultati dell'indagine confluiscono nei rapporti periodici dell'UE sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri. Per maggiori informazioni sui dati utilizzati, cfr.: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=hlth_silc_12.

demografico e macroeconomico, le differenze imputabili all'aggiornamento dei profili risultano, al 2070, di circa mezzo decimo di punto percentuale.

Fig. A: profilo del consumo sanitario per età e tipologia di prestazione
Spesa pro capite per età e sesso in rapporto alla spesa pro capite complessiva

Fig. A: profilo del consumo sanitario per età e tipologia di prestazione

Fig. A.1: acute care




Fig. A.2: acute care - Ass. farmaceutica




Fig. A.3: acute care - Ass. ospedaliera





Fig. A.4: acute care - Ass. specialistica



— Aggiornamento 2021
 — Aggiornamento 2020 - Nota di Aggiornamento Rapporto RGS n.21

Box 3.3 – Prestazioni sanitarie e fattori di costo: aggiornamento della matrice di raccordo

La previsione di breve periodo della spesa sanitaria pubblica viene elaborata seguendo la stessa articolazione adottata per la spesa sanitaria pubblica di Contabilità Nazionale, nell'ambito del "Conto economico consolidato della sanità". In particolare, tale articolazione prevede una prima disaggregazione in funzione del soggetto erogatore: la spesa sanitaria pubblica viene distinta nella componente erogata direttamente dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (produttori non market) e quella erogata da soggetti privati convenzionati (produttori market). La prima componente è suddivisa per fattore di costo ed evidenzia distintamente la spesa per redditi da lavoro dipendente, quella per consumi intermedi e quella relativa a una terza componente, residuale, che raccoglie le poste non classificabili in nessuna delle funzioni sopra elencate, etichettata come "altre componenti di spesa sanitaria". La seconda componente, invece, è già articolata per tipologia di prestazione. Il passaggio dalla distribuzione della spesa sanitaria pubblica per fattore di costo alla distribuzione per tipologia di prestazione viene effettuato, secondo un approccio metodologico consolidato, tramite l'applicazione della "matrice costi-prestazioni"¹⁴² i cui coefficienti esprimono la distribuzione per prestazione della spesa relativa a ciascun fattore di costo.

La stima dei suddetti coefficienti è stata effettuata sulla base delle informazioni desunte dai modelli di rilevazione dei Livelli di Assistenza (LA) relativi al 2018, elaborati dal Ministero della Salute. Tali modelli rilevano, infatti, per ciascuna regione, la distribuzione dei fattori di costo per tipologia di prestazione. Poiché la spesa complessiva determinata dal modello LA non coincide con la spesa pubblica di Contabilità Nazionale, preliminarmente si è reso necessario procedere a una correzione, per fattore di costo e prestazione, dei dati del modello LA per renderli coerenti con l'aggregato di CN. Tale procedimento di correzione è stato definito e condiviso nell'ambito del Gruppo di lavoro inter-istituzionale, istituito presso l'Istat, con il compito di adempiere al regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴³. Laddove possibile, le correzioni sono state effettuate in relazione alla singola prestazione in corrispondenza dello specifico fattore di costo da correggere.

Una volta corretti i dati LA, sono stati calcolati i coefficienti della matrice costi-prestazione utilizzata ai fini della predisposizione delle previsioni di breve periodo. Tali coefficienti esprimono, in particolare, in che misura il singolo fattore di costo concorre alla spesa di ciascuna tipologia di prestazione. Applicando la suddetta matrice alla previsione della spesa sanitaria per fattore di costo si ottiene la corrispondente previsione per tipologia di prestazione utilizzata dal modello di previsione di medio-lungo periodo.

¹⁴² Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004), box 4.1.

¹⁴³ Il gruppo di lavoro inter-istituzionale (Istat, Ragioneria Generale dello Stato, Agenas, AIFA) coordinato dall'Istat e dal Ministero della Salute ha lavorato all'analisi delle fonti e della metodologia per la stima della spesa sanitaria secondo le regole fissate dal Manuale *System of Health Accounts (SHA)* e REGOLAMENTO (UE) 2015/359 della Commissione Europea del 4 marzo 2015 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e il relativo finanziamento.

Nella determinazione dei coefficienti della matrice costi-prestazioni, particolare attenzione è stata rivolta alla spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto di prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market che risulta già articolata per tipologia di prestazione. Infatti, nel Conto della Protezione Sociale¹⁴⁴, tale componente di spesa è disponibile con la seguente articolazione: i) farmaci, ii) assistenza medico-generica, iii) assistenza medico-specialistica, iv) assistenza ospedaliera in case di cura private, v) assistenza protesica e balneotermale e vi) altra assistenza. Le prime quattro voci corrispondono ad altrettante tipologie di prestazione specificate nel modello di previsione di medio-lungo periodo e, quindi, vengono direttamente recepite e sommate alle corrispondenti tipologie di prestazione stimate con la matrice costi-prestazioni, a partire dalla spesa diretta per personale e beni e servizi. Per quanto riguarda, invece, le ultime due voci che raccolgono un insieme di prestazioni trattate individualmente dal modello di previsione di medio-lungo periodo, la distribuzione, con il livello di disaggregazione desiderato, viene effettuata sulla base delle informazioni desunte dai modelli LA 2018, opportunamente corretti¹⁴⁵.

Il procedimento sopra descritto è stato utilizzato per stimare le matrici costi-prestazione per gli anni dal 2015 al 2019 e per distribuire la spesa sanitaria pubblica di Contabilità Nazionale per prestazione. La tabella A riporta la distribuzione della spesa sanitaria per macrovoce aggiornata sulla base dei dati desumibili dal modello LA per gli anni 2015-2019.

Tab.A: spesa sanitaria in rapporto al PIL
Distribuzione per macrovoci - Anni 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Assistenza sanitaria distrettuale	3,6%	3,5%	3,4%	3,5%	3,4%
Assistenza sanitaria di base	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Assistenza farmaceutica	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%
Assistenza specialistica	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Assistenza sanitaria territoriale agli anziani e ai disabili	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Assistenza a tossicodipendenti, alcolisti e malati psichiatrici	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Altra assistenza distrettuale	0,4%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
Assistenza ospedaliera	2,8%	2,8%	2,8%	2,7%	2,8%
SPESA TOTALE	6,6%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%

¹⁴⁴ Istat (2019).

¹⁴⁵ Tali modelli riportano, per tutte le prestazioni erogate dal SSN, i costi sostenuti per gli acquisti in convezione delle prestazioni sanitarie. In particolare, la spesa corrispondente alle due voci è stata ripartita in base all'incidenza relativa delle singole prestazioni nell'ambito dei corrispondenti aggregati desunti dai modelli LA.

Box 3.4– Evoluzione della spesa sanitaria pubblica in ambito europeo: le previsioni dell'Ageing Report 2021

Lo scorso 25 maggio il Consiglio Europeo ha emesso le raccomandazioni sulla spesa connesse all'invecchiamento, di fatto approvando il lavoro svolto dal Working Group on Ageing del Comitato di Politica Economica (EPC-WGA) sugli effetti finanziari dell'invecchiamento demografico e autorizzando la pubblicazione del Rapporto di Ageing 2021¹⁴⁶. Come noto tale Rapporto contiene i risultati del round di previsioni con cadenza triennale delle componenti di spesa pubblica connesse all'invecchiamento della popolazione. Le previsioni coprono un orizzonte temporale che va dal 2019 fino al 2070 e sono elaborate sulla base di scenari demografici e macroeconomici concordati dai paesi membri.

In tale contesto, la spesa sanitaria pubblica costituisce una delle principali componenti di spesa oggetto di analisi e previsione in quanto fortemente correlata con l'invecchiamento della popolazione.

L'aggregato di spesa sanitaria pubblica adottato in ambito EPC-WGA è coerente con le indicazioni riportate nel manuale 'A System of Health Account (SHA)' dell'OCSE. Tale aggregato corrisponde per la parte corrente alla spesa per assistenza sanitaria di tipo "acute care" e, pertanto esclude le prestazioni sanitarie per assistenza di lunga durata ai soggetti non autosufficienti che, invece, sono ricomprese nella definizione di Long-Term Care (LTC). Tale aggregato differisce dalla definizione di Contabilità Nazionale per l'inclusione delle voci 'Contribuzioni diverse' (comprensiva di trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche, famiglie, imprese e istituzioni sociali private della spesa per servizi collettivi) e 'Altre uscite' (comprensiva di interessi passivi, imposte e tasse, premi di assicurazione) del conto della Sanità di (funzione Sanità della PA) e per l'esclusione della spesa per servizi collettivi della funzione Sanità della PA.

La differenza della spesa sanitaria corrente per acute care nelle due definizioni (quella adottata in ambito EPC-WGA e quella adottata in ambito nazionale) è pari, nel 2019, a circa 950 milioni di euro. Più rilevante è, invece, la differenza dovuta all'inclusione, nella definizione di spesa adottata in ambito europeo, della spesa in conto capitale, che pesa circa 0,2 punti percentuali in termini di PIL. Pertanto, i livelli di spesa sanitaria in rapporto al PIL riportati nel Ageing Report 2021 differiscono, in misura corrispondente, da quelli illustrati nel presente capitolo.

Il grafico di figura A.1 mette a confronto, per l'anno 2019, il livello della spesa sanitaria pubblica per "acute care", in rapporto al PIL, dei paesi dell'UE, più la Norvegia presentati nell'Ageing Report 2021. Nella figura A.2 sono riportati i corrispondenti valori previsti nel 2070, nell'ipotesi metodologica del reference scenario.

¹⁴⁶ European Commission and WGA, The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070), Economic and Financial Affairs, Institutional Paper 148 (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip148_en_0.pdf)

Come si evince dal confronto fra i paesi rappresentati, nel 2019 la spesa pubblica per sanità in rapporto al PIL dell'Italia si colloca al di sotto del dato medio aggregato dell'UE, con uno scarto di circa 0,7 punti percentuali.

A tale risultato concorrono in modo significativo gli effetti delle misure di contenimento adottate negli ultimi anni e l'implementazione di un sistema di governance che ha consentito un notevole rallentamento della dinamica della spesa sanitaria, a partire dal 2006 e fino al 2019. Dal 2020 al 2024, la previsione tiene conto delle azioni adottate dal governo per contrastare l'epidemia da Covid-19 determinando una maggiore crescita della spesa rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione della metodologia di riferimento.

Nel 2070, nel la spesa pubblica per sanità in rapporto al PIL dell'Italia si colloca al di sotto del dato medio aggregato dell'UE, con uno scarto di circa 0,4 punti percentuali evidenziando una dinamica di crescita relativamente sostenuta nel medio-lungo periodo ma rimanendo, tuttavia, inferiore a quella dei principali partners europei, quali Francia e Germania.

Considerando invece la dinamica del rapporto spesa/PIL, l'Italia si posiziona oltre al valore medio dei 27 paesi dell'UE, più la Norvegia (Fig.A.3).

Infine, rispetto al precedente esercizio di previsione pubblicato nell'AR18 (Fig. B), con l'esclusione del dato del 2020 influenzato dall'impatto dell'epidemia da Covid-19, le nuove proiezioni di spesa per sanità in rapporto al PIL sono sostanzialmente allineate sino al 2040 e successivamente fanno registrare un lieve ma crescente scarto che raggiunge lo 0,1 punti percentuali di PIL nel 2070 (Fig. A.4).

Fig. A: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL – Previsioni in ambito europeo (2019-2070)

Fig. A.1: anno 2019




Fig. A.2: anno 2070






Fig. A.3: variazione 2019-2070



Fonte: Economic Policy Committee - European Commission (2021)

Fig. B: spesa sanitaria pubblica in rapporto al PIL: un confronto rispetto alle previsioni dell'AR 2018



CAPITOLO 4 - La spesa per Long-Term Care

4.1 - Premessa

L'aggregato di spesa pubblica per *Long Term Care* (LTC) è definito in coerenza con le indicazioni metodologiche contenute nelle linee guida elaborate dall'OCSE, sulla base dei criteri di classificazione del *System of Health Accounts* (SHA). In particolare, esso comprende, oltre alla componente di spesa sanitaria per LTC, la spesa per interventi socio-assistenziali erogati in qualsiasi forma e a qualsiasi livello di governo¹⁴⁷. Come tale, corrisponde alla definizione concordata in ambito EPC-WGA ai fini della predisposizione delle previsioni di medio-lungo periodo delle principali componenti di spesa pubblica *age-related*¹⁴⁸.

Definizione di spesa per LTC

Sulla base dei suddetti criteri definitivi, la spesa pubblica per LTC include, nel caso dell'Italia, le seguenti tre componenti: la spesa sanitaria per LTC, le indennità di accompagnamento e gli interventi socio-assistenziali, erogati a livello locale, rivolti ai disabili e agli anziani non autosufficienti.

Spesa per LTC in Italia:

La componente sanitaria della spesa pubblica per LTC, utilizzata in questo Rapporto, corrisponde alla voce HC.3 del sistema di classificazione SHA, in coerenza con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA per il *round* di previsioni 2021.

- componente sanitaria

La componente sanitaria della spesa per LTC coincide con la corrispondente macrofunzione definita nell'ambito delle previsioni della spesa sanitaria illustrate nel capitolo 3. Viene qui riproposta al fine di fornire un quadro complessivo delle tendenze evolutive di tutte le componenti di spesa riconducibili alla nozione di LTC, siano esse di natura sanitaria o socio-assistenziale.

E' importante sottolineare che la metodologia seguita per la determinazione della spesa della voce HC.3 è assolutamente coerente con quella seguita per la determinazione dei coefficienti della matrice costi-prestazioni, utilizzata dal modello di previsione (Box 3.3). Pertanto, il passaggio dal dato di spesa di Contabilità Nazionale per fattore di costo alla spesa per prestazione consente di ottenere, per la componente sanitaria per LTC, il medesimo dato riportato nei Conti della Sanità. Nel Box 4.1 sono illustrate le principali modifiche metodologiche apportate rispetto al precedente aggiornamento per quanto riguarda la definizione dell'aggregato.

La seconda componente, riconducibile alla voce HCR.1.2 del sistema di classificazione SHA, è costituita dalle indennità di accompagnamento erogate a invalidi e ciechi civili e dalle indennità di comunicazione riconosciute ai sordomuti¹⁴⁹. Si tratta, nel complesso, di prestazioni monetarie erogate in dipendenza di limitazioni psicofisiche che determinano

- indennità di accompagnamento

¹⁴⁷ Secondo le linee guida elaborate nell'edizione 2011 del *System of Health Accounts* dell'OCSE, la spesa per LTC comprende le seguenti tre voci: i) HC.3, *Long term health care*, ii) HCR.1.1, *In-kind long term social care* e iii) HCR.1.2, *Long-term social care cash-benefits*. Per maggiori dettagli, si veda OECD (2011b).

¹⁴⁸ Economic Policy Committee – European Commission (2006, 2009a, 2012, 2015, 2018, 2021). In particolare, la spesa per LTC comprende tutti quegli interventi di natura assistenziale o sanitaria a favore delle persone anziane o disabili non autosufficienti, cioè non in grado di compiere, con continuità, gli atti quotidiani della vita senza un aiuto esterno.

¹⁴⁹ Per maggiori dettagli sul quadro normativo relativo alle indennità di accompagnamento, si veda Appendice 1, lettera H.

condizioni di non autosufficienza. Questa caratteristica le rende parte integrante della spesa pubblica per LTC¹⁵⁰. Il riconoscimento del diritto prescinde da qualsiasi requisito reddituale del beneficiario.

- altre
prestazioni LTC

L'ultima componente, denominata "Altre prestazioni LTC", è per lo più inquadrabile nella voce HCR.1.1 del sistema di classificazione SHA. Essa comprende prestazioni, prevalentemente in natura, erogate in via principale, se non esclusiva, dai comuni singoli o associati a favore degli anziani non autosufficienti, dei disabili, dei malati psichici e delle persone dipendenti da alcool e droghe. Le prestazioni in natura possono essere di tipo residenziale o non-residenziale. Le prime vengono riconosciute in istituti come, ad esempio, le residenze socio-sanitarie per anziani o le comunità socio-riabilitative. Le seconde sono riconosciute in strutture semi-residenziali, quali i centri diurni e i centri di aggregazione, o direttamente presso l'abitazione dell'assistito (assistenza domiciliare). Oltre alle prestazioni in natura, vi sono anche, seppure in misura minoritaria, prestazioni monetarie per lo più assimilabili alle indennità di accompagnamento¹⁵¹.

Aggiornamento
del modello

Oltre alla consueta revisione dei valori iniziali, il modello di previsione ingloba l'aggiornamento dei profili di spesa, per sesso ed età e della distribuzione della spesa sanitaria per tipologia di prestazione (Cap. 3). Anche i tassi di disabilità, utilizzati nella stima del profilo per sesso ed età del consumo di prestazioni per LTC¹⁵², sono stati aggiornati e corrispondono con quelli sottostanti le previsioni elaborate per l'*Ageing Report 2021*¹⁵³.

La spesa pubblica complessiva per LTC ammonta all'1,9% del PIL nel 2020, di cui la parte erogata a soggetti con più di 65 anni rappresenta il 74,1%. La componente sanitaria e le indennità di accompagnamento coprono complessivamente l'86,2% della spesa complessiva per LTC (rispettivamente, il 42,2% e il 43,9%). Il restante 13,8% è rappresentato dalle altre prestazioni assistenziali.

Nei tre paragrafi successivi, verranno analizzate, separatamente, le previsioni relative a ciascuna delle tre componenti della spesa pubblica per LTC. Nel paragrafo 4.5 verrà illustrata la previsione dell'aggregato complessivo di spesa con l'evidenziazione del contributo di ciascuna componente. Seguirà un'analisi comparata delle previsioni elaborate sulla base di differenti scenari demo-economici (§ 4.6) e di ipotesi alternative sull'evoluzione del consumo socio-sanitario (§ 4.7). Infine, nel box 4.2, verrà illustrata la previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica e nel box 4.3 saranno presentate le previsioni dell'evoluzione della spesa pubblica per Long Term Care in ambito europeo aggiornate al 2021.

¹⁵⁰ Si veda in proposito l'aggregato ricostruito in Comas-Herrera et al. (2003).

¹⁵¹ Analogamente alle indennità di accompagnamento, la componente monetaria della spesa sociale dei comuni è riconducibile alla voce HCR.1.2 del SHA.

¹⁵² In particolare, in linea con le indicazioni concordate in ambito EPC-WGA, il profilo per età e sesso del consumo di prestazioni per LTC è scomposto nel prodotto di tre fattori: i tassi di disabilità, per età e sesso, le corrispondenti probabilità per un disabile di essere percettore di prestazione e i relativi costi medi, in rapporto al costo unitario. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2009), box 4.1.

¹⁵³ I tassi di disabilità utilizzati per l'Italia nell'*Ageing Report 2021* sono stati calcolati come media dei dati desunti dall'indagine EU-SILC per gli anni 2016-2018 (*European Statistics on Income and Living Conditions*).

4.2 - La componente sanitaria della spesa per LTC

La componente sanitaria della spesa per LTC comprende l'insieme delle prestazioni sanitarie erogate a persone non autosufficienti che, per senescenza, malattia cronica o limitazione mentale, necessitano di assistenza continuativa¹⁵⁴. In Italia, tale componente include, oltre all'assistenza territoriale rivolta agli anziani e ai disabili (articolata in assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza semi-residenziale e assistenza residenziale), l'assistenza psichiatrica, l'assistenza rivolta agli alcolisti e ai tossicodipendenti, l'assistenza ospedaliera erogata in regime di lungodegenza, una quota dell'assistenza integrativa, dell'assistenza protesica e dell'assistenza farmaceutica erogata in forma diretta o per conto (Box 4.1). La spesa associata a queste prestazioni, calcolata secondo un approccio ormai consolidato tramite l'applicazione dei coefficienti della matrice costi-prestazioni, coincide con la spesa relativa alla voce HC.3 dei Conti della Sanità.

Dimensione dell'aggregato

La componente sanitaria della spesa pubblica per LTC dell'anno 2020, pari a circa lo 0,8% del PIL, corrisponde al 10,9% della spesa sanitaria complessiva.

I profili per età e sesso del consumo sanitario costituiscono un parametro essenziale del modello di previsione in quanto, interagendo con la struttura della popolazione, quantificano l'effetto demografico sulla dinamica della spesa. Essi vengono stimati distintamente per ciascuna tipologia di prestazione utilizzando i flussi informativi del Ministero della Salute relativi all'assistenza domiciliare (flusso SIAD), all'assistenza erogata presso gli hospice (flusso Hospice), all'assistenza residenziale e semiresidenziale (FAR), alle dipendenze (SIND), alla salute mentale (Hospice) e all'assistenza ospedaliera (SDO). I dati utilizzati in questo Rapporto, aggiornati rispetto al precedente, fanno riferimento all'anno 2018 e mostrano un leggero innalzamento del consumo nelle età avanzate rispetto a quello rilevato nelle età più giovani. L'effetto di tali aggiornamenti sulla variazione della spesa sanitaria per LTC non risulta tuttavia particolarmente significativo (pari allo 0,2% nel 2070) in quanto si verifica per le età con più bassa popolazione rispetto alle altre per le quali tale aumento non si è verificato.

Profili del consumo sanitario

A fini espositivi, i profili del consumo sanitario per LTC possono essere aggregati in tre componenti principali a seconda dei destinatari delle prestazioni e delle modalità di erogazione. Si tratta, in particolare: dell'assistenza residenziale agli anziani e ai disabili, dell'assistenza non-residenziale rivolta alla stessa categoria di soggetti e, infine, dell'assistenza, in qualunque forma erogata, rivolta a soggetti affetti da dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti) o patologie psichiatriche.


Come si evince dalle figure 4.1.a e 4.1.b, il profilo per età del consumo sanitario per LTC relativo all'assistenza agli anziani e ai disabili mostra valori molto elevati per gli ultrasettantacinquenni, rispetto alla fascia di età 25-50 anni¹⁵⁵. Diversamente, la terza componente, relativa alle dipendenze e ai malati psichiatrici, evidenzia un consumo più elevato da parte dei più giovani rispetto agli anziani.

¹⁵⁴ OECD (2011b).

¹⁵⁵ Nel presente Rapporto, per mantenere la coerenza con le decisioni prese in ambito EPC-WGA, la definizione della spesa per LTC erogata in forma residenziale (e, specularmente, anche per quella erogata in forma semiresidenziale) è stata leggermente modificata. In particolare, l'assistenza protesica, integrativa e farmaceutica che in passato venivano attribuite in parte all'assistenza residenziale ed in parte all'assistenza non residenziale vengono adesso attribuite completamente a quest'ultima. Poiché il profilo del consumo di queste tre prestazioni è simile a quello delle altre prestazioni che formano i due aggregati, i profili complessivi non presentano variazioni di rilievo.

L'assistenza rivolta agli anziani e ai disabili rappresenta circa due terzi della spesa sanitaria complessiva per LTC. Tale percentuale è suddivisa fra la componente erogata in forma residenziale, che copre il 60% circa della spesa, e quella non-residenziale che copre la parte restante.

Fig. 4.1: profilo per età delle componenti di spesa sanitaria pubblica per LTC



(1) Spesa pro capite per età in rapporto alla spesa pro capite complessiva.

(2) Assistenza rivolta ad alcolisti, tossicodipendenti e malati psichiatrici, in qualunque forma erogata.

Risultati della
previsione

La figura 4.2 illustra i risultati della previsione del rapporto fra la componente LTC della spesa sanitaria e il PIL, effettuata seguendo la metodologia del *pure ageing scenario* (Cap. 3), nelle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti allo scenario nazionale base (Cap. 1).

Fino al 2019, la spesa per tale componente corrisponde alla spesa rilevata dai Conti della Sanità¹⁵⁶ riferita alla spesa per "assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) – HC.3". A partire dal 2020, la spesa è stimata sulla base della matrice costi-prestazioni che consente di passare dalla previsione di breve periodo, articolata per fattore di costo, alla spesa articolata per tipologia di prestazione¹⁵⁷, coerentemente con le risultanze del modello di medio-lungo periodo.

Il rapporto spesa/PIL, pari a 0,7% nel 2019, raggiunge lo 0,8% nel 2020, principalmente per effetto della drastica caduta dei livelli di PIL conseguente all'insorgere dell'epidemia. Negli anni immediatamente successivi, le ipotesi circa il miglioramento delle prospettive di crescita conducono il rapporto spesa/PIL a ridursi, tornando, nel 2024, su livelli leggermente inferiori a quelli precedenti la crisi. A partire dal 2025, la previsione è effettuata considerando la piena applicazione delle ipotesi di medio-lungo termine e, come si evince dalla figura 4.2.a, presenta un andamento regolare di crescita fino al 2065, quando inizia a flettere leggermente. Nel 2070 il rapporto spesa/PIL raggiunge l'1% registrando un incremento di circa 0,4 punti percentuali rispetto al 2019 (e di circa 0,2 punti percentuali rispetto al 2020). Come per la previsione del rapporto fra la spesa sanitaria complessiva e il PIL, tale risultato può essere scomposto nel contributo esplicativo di tre fattori che misurano,

¹⁵⁶ I dati relativi al Sistema dei conti della Sanità sono riferiti agli anni 2012-2019 e sono consultabili sul sito dell'Istat, all'indirizzo: <http://dati.istat.it/>

¹⁵⁷ La matrice costi-prestazione è stimata in maniera tale da assicurare che la sua applicazione al dato di spesa per fattore di costo consenta, per un generico anno t , di ottenere per la spesa sanitaria pubblica per LTC lo stesso dato pubblicato sui Conti della Sanità per l'aggregato HC.3.


rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche.

La componente demografica costituisce un fattore di forte espansione del rapporto fra spesa sanitaria per LTC e PIL (Fig. 4.2.d). L'invecchiamento della popolazione, e il conseguente aumento degli anziani, si traduce infatti in un maggior consumo di prestazioni riconducibili all'aggregato in oggetto. Tale spinta risulta solo parzialmente contrastata dall'effetto di contenimento esercitato dall'aumento del tasso di occupazione (Fig. 4.2.c).

Vale rilevare che, in rapporto al PIL, l'incremento della spesa sanitaria per LTC è circa il doppio rispetto a quello previsto per la spesa sanitaria per *acute care*. Questo risultato dipende prevalentemente dal diverso impatto del fattore demografico sui due aggregati di spesa, in ragione del grado di correlazione del consumo sanitario con l'età degli assistiti. La variazione della struttura demografica, infatti, contribuisce alla dinamica della spesa sanitaria nella misura del 40% per la componente LTC e nella misura del 16% quando si considera la spesa sanitaria per acute care.

Rispetto al precedente aggiornamento, l'impatto del fattore demografico ha subito delle modifiche in quanto sia la struttura demografica della popolazione sia i profili di spesa utilizzati sono stati rivisti in maniera significativa. Tuttavia, l'effetto complessivo di tali fattori sull'evoluzione del rapporto spesa/PIL risulta essere limitato, poiché i due aggiornamenti muovono in direzioni opposte. Difatti, la revisione dell'anno base delle previsioni demografiche si sostanzia in una generale riduzione della popolazione anche in previsione. Conseguentemente, si assiste alla diminuzione dei livelli di spesa. Per contro, l'aggiornamento dei profili di costo per età produce stime sui consumi della popolazione più anziana che appaiono come più consistenti.

Fig. 4.2: componente sanitaria della spesa pubblica per LTC - Scenario nazionale base



4.3 - La spesa per le indennità di accompagnamento

Le indennità di accompagnamento e di comunicazione (da ora in avanti solo “*indennità di accompagnamento*”) sono prestazioni monetarie erogate a invalidi civili, ciechi civili e sordomuti¹⁵⁸ esclusivamente in dipendenza delle condizioni psico-fisiche del soggetto. Il numero di prestazioni in pagamento alla fine del 2020 è di circa 1.950 mila unità, per una spesa che ammonta attorno allo 0,8% del PIL. Il 92% delle prestazioni è erogato a favore degli invalidi civili (totali e parziali), corrispondente al 93% della spesa totale.


Dimensione dell'aggregato

Come si evince dalle figure 4.3.a e 4.3.b, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che coprono la quasi totalità della spesa complessiva, sono fortemente correlate con l'età. Infatti, l'incidenza dei beneficiari sulla popolazione residente di pari età e sesso, nelle fasce di età fino ai 65 anni, rimane sostanzialmente stabile, per poi salire rapidamente nelle fasce di età successive. Oltre i 90 anni, l'incidenza risulta pari al 30%, per i maschi e al 47%, per le femmine. Incrementi altrettanto significativi, sebbene rapportati a una dimensione molto più contenuta, si registrano per le indennità di accompagnamento dei ciechi.

Profili di spesa per età:

- ciechi e invalidi

Fig. 4.3: profilo per età della spesa per le indennità di accompagnamento



(1) Rapporto fra numero di indennità e popolazione.

Diverso è, invece, il caso delle indennità dei sordomuti, per le quali il legame con l'età è sostanzialmente assente. Ciò si deve al disposto normativo in base al quale tale indennità viene erogata solo se la patologia si è manifestata entro il dodicesimo anno d'età, impedendo così il completo apprendimento del linguaggio. Vale, tuttavia, rilevare che l'incidenza sulla popolazione delle indennità per i sordomuti è estremamente bassa attestandosi, mediamente, su una percentuale inferiore allo 0,1%, per entrambi i sessi.

- sordomuti

La figura 4.4 riporta l'andamento previsto della spesa complessiva per indennità di accompagnamento in rapporto al PIL¹⁵⁹, nonché la sua scomposizione sulla base di alcuni indicatori utili a evidenziare il contributo dei principali fattori esplicativi. Come per le

Indicizzazione delle prestazioni

¹⁵⁸ Nel caso dei sordomuti, l'indennità di comunicazione può aggiungersi all'indennità di accompagnamento se ricorrono i requisiti psicofisici per cui il soggetto possa beneficiare di entrambe le prestazioni. Vale, tuttavia, rilevare che il numero di indennità di comunicazione e la relativa spesa sono alquanto modesti rappresentando, per il 2020, rispettivamente, il 2,2% e l'1,1% dell'aggregato.

¹⁵⁹ Per maggiori dettagli circa la metodologia di previsione, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2005), box 4.3.

componenti assistenziali della spesa pensionistica (pensione sociale e assegno sociale), l'importo delle indennità viene adeguato nel tempo sulla base di un meccanismo di indicizzazione più favorevole rispetto a quello previsto dalla normativa vigente (Appendice 1, lettera H.1). In particolare, l'indicizzazione viene effettuata in funzione del tasso di variazione del PIL pro capite nominale, per ragioni di coerenza con la scelta adottata per la spesa sanitaria nelle ipotesi del *pure ageing scenario*¹⁶⁰. Tale soluzione trova applicazione a partire dal 2026¹⁶¹.

Risultati della
previsione:

Dopo il picco dovuto alla crisi sanitaria in corso nel 2020, il rapporto spesa/PIL torna ad assestarsi ai valori inferiori a quelli pre-crisi dal 2023 e fino al 2026; dal 2027 si assiste ad una crescita continua con un'evidente accelerazione che parte dal 2040 e si protrae fino al 2060. Negli ultimi dieci anni la crescita del rapporto tra spesa e PIL rallenta e, nel 2070, alla fine del periodo di previsione, la spesa si attesta su un valore pari a circa l'1,1% del PIL.

L'andamento iniziale è essenzialmente imputabile all'importo medio della prestazione (Fig. 4.4.b) il quale fino al 2026 si riduce in rapporto alla produttività poiché, in questo periodo, si assume che l'aggregato evolva in linea con la variazione annuale dell'Indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria come previsto a normativa vigente dal il meccanismo di rivalutazione automatico. Ne risulta che la riduzione dell'importo medio più che compensa l'incremento del numero di indennità in rapporto agli occupati previsto nel corso dello stesso periodo.

- effetto
numero

La costante crescita del rapporto spesa/PIL prevista nel medio/lungo periodo è essenzialmente imputabile al fattore demografico. Infatti, il rapporto tra numero di indennità ed occupati passa, nel periodo 2026-2070, dal 9,1% al 13,4% (Fig. 4.4.c). Fino al 2050, tale dinamica è indotta dall'aumento dell'incidenza della popolazione anziana (70 anni e oltre) rispetto a quella in età di lavoro (Fig. 4.4.f); successivamente, essa trova spiegazione nell'aumento della quota di popolazione ultraottantenne, caratterizzata da tassi di disabilità assai elevati¹⁶². Il rapporto fra il numero di indennità e la popolazione ultrasettantenne oscilla tra il 18,7% e il 19,7% fino al 2026, si riduce costantemente fino al 2043 (Fig. 4.4.d), pur in presenza di un indice di dipendenza degli anziani in forte crescita. Tuttavia, negli ultimi 25 anni del periodo di previsione, il rapporto aumenta significativamente con un incremento di 3,2 punti percentuali, a fronte di un indice di dipendenza degli anziani sostanzialmente stabile.

- effetto
importo

La crescita del rapporto tra numero di indennità e occupati (Fig. 4.4.c) si trasla quasi interamente sulla dinamica della spesa in termini di PIL, in quanto il rapporto fra indennità media e produttività risulta, alla fine del periodo di previsione, sostanzialmente invariato rispetto ai livelli iniziali (Fig. 4.4.b)¹⁶³. Ciò deriva dal fatto che, a partire dal 2026, l'importo della prestazione viene indicizzato al PIL pro capite e sconta, quindi, la dinamica della produttività.

¹⁶⁰ Tale ipotesi è stata adottata anche in ambito EPC-WGA a partire dal *round* di previsioni del 2009 (Economic Policy Committee – European Commission, 2009a, 2012, 2015, 2018, 2021). In precedenza si assumeva che le prestazioni per LTC, incluse quelle monetarie (*cash benefits*), fossero indicizzate in funzione della dinamica della produttività (Economic Policy Committee - European Commission, 2006).


¹⁶¹ Per il periodo precedente, si applica il meccanismo previsto dalla normativa vigente.

¹⁶² Tale incremento riflette, in particolare, il passaggio delle generazioni del *baby boom* dalla fascia di età 70-79 anni a quella successiva, dove la probabilità di ricevere un'indennità di accompagnamento risulta, in media, assai superiore a quella della fascia precedente.

¹⁶³ Nel periodo intermedio, il rapporto fra prestazione media e produttività presenta un andamento leggermente fluttuante in relazione alla dinamica occupazionale che prima è positiva, poi diventa negativa in corrispondenza della transizione demografica, e infine torna nuovamente positiva negli anni finali.

Fig. 4.4: spesa pubblica per indennità di accompagnamento - ScENARIO nazionale base

Metodologia del pure ageing scenario



4.4 - La spesa per "Altre prestazioni LTC"

L'aggregato "Altre prestazioni LTC" raccoglie un insieme di prestazioni eterogenee, prevalentemente in natura, erogate a livello locale per finalità socio-assistenziali rivolte ai disabili e agli anziani non autosufficienti. Una misura della dimensione di tale componente di spesa può essere dedotta dai conti della protezione sociale della Contabilità Nazionale. In particolare, le principali poste contabili attribuibili a queste prestazioni si collocano nella funzione "Assistenza" in corrispondenza dei due eventi/bisogni "Invalidità" e "Vecchiaia".

Dimensione
dell'aggregato

Tale aggregato comprende, tuttavia, anche prestazioni non riconducibili alla funzione LTC, quali gli indennizzi per danni di tipo biologico che, pertanto, sono stati esclusi.

Le “Altre prestazioni LTC” sono prestazioni in natura, riconosciute in forma residenziale e semi-residenziale e, in misura residuale, prestazioni in denaro. La distribuzione dell’aggregato di spesa, dedotto dai conti della protezione sociale, nelle tre forme di erogazione è stata stimata sulla base dei risultati dell’indagine Istat sugli “*Interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati*”. Tale indagine, che fornisce indicazioni analitiche in termini di spesa pubblica, platea dei beneficiari e numerosità degli interventi per tutte le prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale, produce, con regolarità e in forma censuaria, informazioni articolate per territorio, per tipologia di prestazione e area di intervento, secondo il dettaglio contemplato nel questionario di rilevazione (Appendice 2, lettera E).

Per il 2020, la spesa pubblica relativa all’insieme delle prestazioni per LTC, di natura non sanitaria e non riconducibili alle indennità di accompagnamento, è stimata in 0,27 punti di PIL di cui il 58,4% è riferibile a prestazioni di natura non-residenziale e residenziale¹⁶⁴ e il rimanente 41,6% a trasferimenti in denaro¹⁶⁵.

Profili di spesa

La previsione di medio-lungo periodo della componente di spesa in esame è stata effettuata seguendo il medesimo approccio adottato per la componente sanitaria, il quale individua, come parametro fondamentale, il profilo della spesa pro capite per sesso ed età in corrispondenza delle differenti tipologie di prestazione. Tale profilo è stato così stimato:


- per quanto concerne i trasferimenti in denaro, si è fatto riferimento alla distribuzione per età e sesso delle indennità di accompagnamento (§ 4.3), nell’ipotesi che si tratti di prestazioni erogate con criteri simili;
- per le prestazioni residenziali, si è fatto riferimento alla distribuzione per età e sesso desunta dai flussi NSIS del Ministero della Salute relativi al ‘Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza residenziale e semiresidenziale’ e al sistema informativo ‘Hospice’;
- per le rimanenti prestazioni in natura è stato utilizzato il flusso NSIS del Ministero della Salute relativo al ‘Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza residenziale e semiresidenziale’.

I profili stimati per ciascuna delle tre tipologie di spesa sono illustrati nelle figure 4.5.a e 4.5.b. Il consumo pro capite specifico per sesso ed età è espresso in termini del valore medio riferito all’intera popolazione. Dato che questo genere di prestazioni è rivolto prevalentemente agli anziani, i valori corrispondenti alle età più avanzate risultano decisamente più elevati. Le donne presentano un consumo maggiore dei maschi, soprattutto in relazione all’assistenza residenziale e alle prestazioni in denaro.

¹⁶⁴ In particolare, la spesa relativa alle prestazioni di natura semi-residenziale rappresentano circa il 70% delle prestazioni in natura erogate.

¹⁶⁵ Questa componente comprende sia i contributi economici erogati direttamente agli utenti, sia i contributi erogati per agevolazioni sui ticket, sulle tariffe o sulle rette a particolari categorie di utenti.

Fig. 4.5: profilo per età della spesa per le “Altre prestazioni LTC”




(1) Spesa pro capite per età in rapporto alla spesa pro capite complessiva.

(2) Assistenza rivolta ad alcolisti, tossicodipendenti e malati psichiatrici, in qualunque forma erogata.

(3) Rapporto fra numero di indennità e popolazione.

La previsione illustrata nella figura 4.6 è stata effettuata recependo le indicazioni dello scenario nazionale base e assumendo, come per la spesa sanitaria, che l'evoluzione del CPS sia pari a quella del PIL pro capite.

Fig. 4.6: spesa pubblica per le "Altre prestazioni LTC" - Scenario nazionale base
 Metodologia del pure ageing scenario



Risultati della
 previsione

I risultati mostrano che, nel periodo di previsione, l'incidenza della spesa sul PIL quasi raddoppia, rispetto al livello iniziale, attestandosi a un valore pari a 0,43% nel 2070. La crescita è prevalentemente legata alla dinamica del fattore demografico¹⁶⁶ (Fig. 4.6.d). Esso produce un effetto espansivo che porterebbe, in assenza di altri fattori compensativi, a un incremento del rapporto spesa/PIL di circa due volte il valore iniziale tramite un duplice effetto che opera sulla spesa e sul PIL. Gli andamenti dei rispettivi indicatori sono illustrati, rispettivamente, nelle figure 4.6.e e 4.6.f. L'effetto di contenimento più significativo è quello

¹⁶⁶ Come per le prestazioni sanitarie per LTC, il risultato della previsione può essere scomposto nel contributo esplicativo di tre fattori che misurano, rispettivamente, l'effetto delle scelte di politica economica, l'evoluzione dei tassi di occupazione e le dinamiche demografiche (§ 3.4).

esercitato dalle ipotesi occupazionali (Fig. 4.6.c) che, alla fine del periodo di previsione, limitano l'incremento del rapporto spesa/PIL del 28%.

4.5 - La previsione della spesa totale per LTC nello scenario nazionale base

In questa sezione vengono presentate le previsioni della spesa pubblica complessiva per LTC, ottenute aggregando i risultati relativi alle singole componenti descritte precedentemente. Il contributo alla spesa complessiva per LTC di ciascuna delle tre componenti è presentato nella Tabella 4.1 da cui si evince che, nel 2020, l'apporto della spesa sanitaria per LTC e delle indennità di accompagnamento è pari, rispettivamente, al 42,2% e al 43,9% della spesa complessiva mentre le "Altre prestazioni LTC" assorbono il restante 13,8%. Inoltre, la tabella evidenzia che circa tre quarti della spesa sono rivolti agli anziani non autosufficienti, con oltre 65 anni. Tale percentuale risulta più elevata per le indennità di accompagnamento e le altre prestazioni per LTC e più contenuta per la componente sanitaria, in quanto al suo interno, coesistono prestazioni che non sono strettamente legate all'invecchiamento (assistenza psichiatrica, assistenza ai tossicodipendenti, assistenza integrativa, assistenza protesica e assistenza farmaceutica erogata in forma diretta e per conto).

Tab. 4.1: componenti della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – anno 2020

Spesa pubblica LTC per componenti	Totale	[65+]
Componente sanitaria per LTC	0,82%	0,55%
Indennità di accompagnamento	0,85%	0,65%
"Altre prestazioni LTC"	0,27%	0,23%
Totale	1,93%	1,43%

Al fine di favorire il confronto internazionale, la spesa per LTC può essere opportunamente articolata per macrofunzioni. In particolare, si distingue: l'assistenza domiciliare (*at home*), l'assistenza residenziale e semi-residenziale (*in institutions*) e le prestazioni monetarie (*cash benefits*). Nella macrofunzione *in institutions* sono state incluse le prestazioni erogate in semi-residenzialità e in regime di residenzialità, in linea con quanto predisposto in ambito EPC-WGA¹⁶⁷.


Seguendo tale classificazione, sono stati derivati i corrispondenti profili di spesa pro capite per età e sesso. Come si evince dalla figura 4.7, il profilo per età del consumo per LTC articolato per regime di erogazione della prestazione assistenziale, mostra valori molto elevati per gli ultrasettantacinquenni, rispetto alla fascia di età 25-50 anni per entrambi i sessi. Per quanto concerne invece la distinzione per genere, risulta che il profilo del consumo si attesta sempre su valori più elevati per le donne rispetto agli uomini, per quanto le

¹⁶⁷ Le definizioni dell'assistenza in *in institutions* e *at home* sono state modificate per allinearle a quelle utilizzate in ambito EPC-WGA. Infatti, partendo dalla classificazione SHA delle prestazioni sanitarie per funzione, la componente '*in institutions*' risulta dalla somma delle due funzioni: HC.3.1 - *Inpatient long-term care (health)* e HC.3.2 - *Day long-term care (health)*; mentre la componente '*at home*' risulta dalla somma delle due funzioni HC.3.3 - *Outpatient long-term care* e HC.3.4 - *Home care*. Per ulteriori dettagli, si veda Economic Policy Committee – European Commission (2020). In particolare, nella guida metodologica (Annex 8, pag. 164) si specifica che: "*According to the above definitions, HC.3.1 and HC.3.2 are types of care that are provided in the institutions or in the community facilities (in any case not at beneficiary's home), while HC.3.3 and HC.3.4 are provided at home.*"

differenze nei valori delle spese pro capite per l'assistenza domiciliare – *at home* - degli uomini e delle donne, siano più limitate.

Fig. 4.7: profili per età della spesa per LTC - Classificazione per macrofunzione

Valori di spesa pro capite in migliaia di euro



La tabella 4.2 riporta la spesa in rapporto al PIL distribuita secondo la suddetta classificazione funzionale. La distribuzione per macrofunzione evidenzia che le prestazioni monetarie rappresentano il 49,7% della spesa complessiva per LTC e che, nell'ambito dei servizi (spesa in natura), l'assistenza *at home* risulta pari a circa il 30% e l'assistenza *in institutions* a circa il 70%.




Tab. 4.2: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL per macrofunzione – anno 2020

Spesa pubblica LTC per componenti	Totale	[65+]
LTC - At home	0,30%	0,26%
LTC - In institutions	0,67%	0,44%
LTC - Cash benefits	0,96%	0,73%
Totale	1,93%	1,43%

La previsione ottenuta con lo scenario nazionale base è illustrata nella figura 4.8.a. La spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL passa dall'1,9% del 2020 al 2,6% del 2070. Tale aumento si distribuisce in modo pressoché uniforme nell'intero periodo di previsione. *Spesa complessiva per LTC:*

Le differenze nei profili di spesa relativi alle diverse componenti determinano, nell'interazione con l'evoluzione della struttura della popolazione, alcuni effetti redistributivi lievi a livello di componente (Fig. 4.8.b), e più significativi per fascia di età (Fig. 4.8.c). In particolare, nel medio-lungo termine è prevista aumentare la quota di spesa per LTC in rapporto al PIL destinata agli ultraottantenni con la corrispondente riduzione della quota di spesa destinata alla fascia di età 65-79 e alla rimanente parte della popolazione. *- distribuzione per componente*

Fig. 4.8: spesa pubblica per *Long Term Care* - Scenario nazionale base




(1) La somma dei valori relativi alle singole componenti può non corrispondere con il totale per effetto degli arrotondamenti.

Confronto con il precedente aggiornamento

Come si evince dalla figura 4.9, la previsione aggiornata evidenzia, nel 2025, un rapporto spesa/PIL inferiore di un decimo di punto percentuale rispetto a quella rappresentata nella Nota di Aggiornamento al DEF 2020. Questo risultato dipende prevalentemente dalle diverse ipotesi di crescita economiche, più favorevoli nel DEF 2021 rispetto a quelle presenti nel precedente documento programmatico. Tale differenza si accentua nel corso del periodo di previsione e si assesta su 0,15 punti percentuali nell'ultimo ventennio di previsione.

Fig. 4.9: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Scenario nazionale base
Metodologia del pure ageing scenario



4.6 - La previsione della spesa per LTC nello scenario EPC-WGA baseline

Analogamente allo schema adottato per le altre componenti della spesa sociale, la previsione dello scenario nazionale base viene posta a confronto con quella che scaturisce dall'adozione delle ipotesi macroeconomiche e demografiche sottostanti allo scenario *baseline* definito in ambito EPC-WGA (Cap. 1). Entrambe le previsioni adottano le ipotesi del *pure ageing scenario* e sono effettuate con il modello della RGS. Pertanto, le differenze nei risultati dipendono esclusivamente dalle ipotesi di scenario.


Per il periodo successivo al 2024, il CPS delle diverse componenti che concorrono alla spesa complessiva per LTC viene fatto evolvere in funzione della variazione nominale del PIL pro capite, coerentemente con la scelta operata per la spesa sanitaria. Come per lo scenario nazionale base, la previsione EPC-WGA mantiene invariati nel tempo i profili di spesa per sesso, età e tipologia di prestazione.

Ipotesi sul CPS per LTC

Il confronto fra le previsioni del rapporto spesa/PIL ottenute adottando lo scenario nazionale base e quello EPC-WGA *baseline* è riportato nella figura 4.10. Le due previsioni risultano sostanzialmente sovrapposte per un'ampia parte del periodo di previsione con una leggera divaricazione a partire dal 2050.

Risultati

Fig. 4.10: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL – Confronto fra scenari
Metodologia del pure ageing scenario



4.7 - La previsione della spesa per LTC nelle ipotesi del reference scenario

I risultati finora esaminati derivano dall'applicazione delle ipotesi di evoluzione del consumo di prestazioni per LTC sottostanti la definizione del *pure ageing scenario*. Pertanto, essi scontano i soli effetti diretti imputabili alle dinamiche demografiche. Tuttavia, come per la spesa sanitaria, altri fattori possono incidere significativamente sulla dinamica della spesa per LTC. Alcuni di questi fattori, analizzati anche in ambito EPC-WGA, sono sostanzialmente speculari a talune delle ipotesi alternative già esaminate a proposito della spesa sanitaria.

Definizione del
reference
scenario

In particolare, per quanto attiene all'effetto indotto dal miglioramento delle condizioni di salute conseguente all'aumento della speranza di vita, l'ipotesi alternativa adottata consiste nell'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, così come specificata nell'ambito della previsione della spesa sanitaria (§ 3.7). Tale metodologia trova applicazione per tutte e tre le componenti di spesa. Per quanto concerne, invece, la dinamica del CPS, l'aggancio alla produttività, anziché al PIL pro capite, è stata considerata come ipotesi alternativa per la componente sanitaria e per quella relativa alle altre prestazioni sociali erogate a livello locale. Diversamente, per le indennità di accompagnamento, si è mantenuto l'aggancio al PIL pro capite in quanto l'ipotesi alternativa non avrebbe molto significato, trattandosi di prestazioni monetarie¹⁶⁸.

Inoltre, l'elasticità del CPS rispetto al PIL per occupato o al PIL pro capite (a seconda che si tratti di prestazione in natura o monetaria) è stata posta superiore all'unità. In

¹⁶⁸ Infatti, le altre due componenti di spesa per LTC esprimono servizi alla persona la cui produzione è, generalmente, caratterizzata da alta intensità di lavoro. Diversamente, le indennità di accompagnamento esprimono importi monetari erogati a favore del beneficiario la cui dinamica è legata a meccanismi di indicizzazione ed eventuali riallineamenti periodici.

particolare, come illustrato nel paragrafo 3.7, l'elasticità è pari a 1,1 nell'anno base, e viene fatta convergere linearmente a 1 nel 2070¹⁶⁹.

La combinazione delle ipotesi sopra illustrate ha portato, come per la spesa sanitaria, alla definizione del cosiddetto *reference scenario*. Anche in questo caso, le ipotesi alternative considerate muovono in senso opposto, per quanto riguarda gli effetti finanziari sul rapporto spesa/PIL. Tuttavia, diversamente dalla spesa sanitaria, tali effetti trovano un livello di compensazione più limitato.

I risultati delle simulazioni sono presentati nella figura 4.11, sia nelle ipotesi dello scenario nazionale base che in quelle dello scenario EPC-WGA *baseline*. Come si evince dai grafici, in entrambi i casi la combinazione delle ipotesi alternative porta a un miglioramento della dinamica della spesa per LTC. A partire dal 2050, le due curve presentano, per entrambi gli scenari, un'ulteriore divaricazione. Al 2070, nel caso dello scenario nazionale base, il rapporto spesa/PIL nell'ipotesi della metodologia *pure ageing* risulta essere circa 0,1 punti percentuali del dato risultante nell'ipotesi del *reference scenario*, mentre per lo scenario EPC-WGA lo scarto si dimezza.

Risultati

¹⁶⁹ L'assunzione relativa all'elasticità maggiore di 1 all'anno base è stata implementata per la prima volta nel 2018, in modo da recepire l'aggiornamento della definizione del *reference scenario* decisa in ambito EPC-WGA per la predisposizione del *round* di previsioni 2018. Tale ipotesi è stata confermata in ambito EPC-WGA anche per il round di previsioni 2021 e, come spiegato nel capitolo 3, rappresenta una proxy che quantifica l'effetto del progresso tecnologico sull'evoluzione spesa sanitaria.

Fig. 4.11: spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL - Diverse metodologie di previsione

Fig. 4.11.a: scenario nazionale base





Fig. 4.11.b: scenario EPC-WGA *baseline*



— Pure ageing scenario — Reference scenario

Box 4.1 – La definizione della componente sanitaria della spesa per LTC

La spesa sanitaria può essere scomposta in due macro-aggregati: la componente Acute Care e la componente Long Term Care (LTC). Le due componenti sono fra loro complementari per cui la componente Acute risulta automaticamente determinata, una volta definito il perimetro della spesa sanitaria per LTC.

La definizione di spesa sanitaria per LTC utilizzata in questo Rapporto coincide con la funzione di spesa HC.3 – Long-term care (health) definita dall'OCSE nel System of Health Account (SHA).

Seguendo le indicazioni dell'OCSE, i paesi membri sono tenuti a elaborare l'aggregato di spesa sanitaria corrente¹⁷⁰ e la relativa disaggregazione per funzione, secondo la definizione riportata nel manuale SHA. La voce HC.3 rappresenta la funzione della spesa sanitaria riconducibile all'aggregato LTC.

Per l'Italia, tale compito è stato svolto dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale SHA¹⁷¹ coordinato dall'Istat e dal Ministero della Salute. Nel mese di giugno di quest'anno, l'Istat ha pubblicato la serie aggiornata per gli anni 2012-2019 dei Conti della Sanità: la revisione degli anni 2018-2019 è stata necessaria per tenere conto dell'aggiornamento dei risultati di Contabilità Nazionale.

L'aggregato di spesa sanitaria, secondo la definizione SHA, è stato ottenuto sommando alla spesa per consumi finali degli Enti Sanitari Locali (ESL) la spesa per consumi finali degli altri enti della PA. Come anticipato, tale definizione differisce leggermente da quella di Contabilità Nazionale¹⁷². Tuttavia, la differenza fra i due aggregati non è puntualmente riconducibile a specifiche prestazioni sanitarie. Pertanto, al fine di riconciliare la spesa sanitaria secondo la definizione SHA, articolata per funzioni, con l'aggregato di Contabilità Nazionale, utilizzato per le previsioni riportate nei documenti di finanza pubblica e nei Rapporti RGS, la suddetta differenza è stata interamente attribuita alla componente acute della spesa sanitaria, largamente maggioritaria. In questo modo si garantisce, fra l'altro, che la componente della spesa sanitaria per LTC coincida con la funzione HC.3 utilizzata in ambito EPC-WGA per la predisposizione delle previsioni illustrate nell'Ageing Report 2021¹⁷³.

Relativamente alla costruzione dell'aggregato HC.3 per il 2018 e per il 2019, il Gruppo di lavoro ha utilizzato la disaggregazione della spesa sanitaria desunta dal modello di rilevazione dei costi per Livello di Assistenza (LA) relativo all'anno 2018. A partire dalla suddetta base dati, il Gruppo di lavoro ha innanzitutto individuato, in coerenza con la classificazione funzionale HC

¹⁷⁰ Tale aggregato differisce leggermente da quello di Contabilità Nazionale. Per un maggior dettaglio, si veda la tabella 3.2 del capitolo 3.

¹⁷¹ Il gruppo di lavoro inter-istituzionale (Istat, Ragioneria Generale dello Stato, Agenas, AIFA) è coordinato dall'Istat e dal Ministero della Salute e ha come finalità l'analisi delle fonti e della metodologia per la stima della spesa sanitaria secondo le regole fissate dal Manuale System of Health Accounts (SHA) e dal Regolamento (UE) 2015/359 della Commissione del 4 marzo 2015 che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla spesa per l'assistenza sanitaria e il relativo finanziamento.

¹⁷² Per maggiori dettagli, Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2017c), box 3.2.

¹⁷³ Economic Policy Committee – European Commission (2021).

riportata nel manuale SHA, le voci riconducibili all'aggregato HC.3 e, per le voci non interamente attribuibili, ne ha stimato la percentuale di assegnazione.

L'aggiornamento sopra descritto ha riguardato unicamente la revisione dei dati relativi agli anni 2018 e 2019¹⁷⁴. Nella tabella A vengono riportati i dati di spesa pubblicati dall'Istat nell'ambito dei Conti della Sanità, per gli anni 2012-2019. Rispetto ai dati pubblicati dall'Istat lo scorso anno, l'aggiornamento ha comportato un lieve aumento della spesa nel 2018 e una leggera riduzione nel 2019 con la revisione che, in entrambi gli anni, ha interessato tutte le componenti dell'aggregato HC.3.

Tabella A: spesa sanitaria per LTC – Anni 2012-2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Valori assoluti							
Assistenza (sanitaria) ospedaliera a lungo termine	5.685	5.786	5.815	5.781	6.014	6.147	6.306	6.373
Assistenza (sanitaria) ospedaliera diurna a lungo termine	979	966	897	923	922	959	952	963
Assistenza (sanitaria) ambulatoriale a lungo termine	2.535	2.554	2.592	2.567	2.585	2.634	2.683	2.711
Assistenza (sanitaria) domiciliare a lungo termine	2.046	2.069	2.229	2.126	2.107	2.312	2.274	2.298
Assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) totale	11.245	11.375	11.533	11.397	11.628	12.052	12.215	12.345
	Rapporto rispetto all'edizione 2020							
Assistenza (sanitaria) ospedaliera a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,2%	99,7%
Assistenza (sanitaria) ospedaliera diurna a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,6%
Assistenza (sanitaria) ambulatoriale a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,5%
Assistenza (sanitaria) domiciliare a lungo termine	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,2%	99,7%
Assistenza (sanitaria) a lungo termine (LTC) totale	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,2%	99,7%

¹⁷⁴ Nei Conti della Sanità pubblicati dall'Istat il 23 giugno 2021 non è riportato il dato del 2020.

Box 4.2 – La previsione delle prestazioni assistenziali in denaro rivolte ai soggetti affetti da disabilità psicofisica

Nell'ambito degli interventi assistenziali¹⁷⁵ rivolti ai disabili, le indennità di accompagnamento (§ 4.3) e le pensioni/assegni di invalidità civile svolgono funzioni chiaramente distinte. Le prime sono prestazioni monetarie erogate a favore di soggetti non autosufficienti, cioè non in grado di compiere con continuità gli atti quotidiani della vita. Le pensioni/assegni di invalidità, invece, costituiscono una forma di intervento funzionale ad attenuare gli effetti reddituali di una riduzione nella capacità lavorativa del soggetto beneficiario¹⁷⁶. Pertanto, esse sono erogate esclusivamente a soggetti compresi nella fascia di età lavorativa e sono soggette a requisiti reddituali¹⁷⁷.

Le pensioni/assegni di invalidità civile comprendono, in realtà, due tipologie di prestazione di pari importo: le pensioni di inabilità e gli assegni mensili¹⁷⁸. La pensione prevede un'invalidità pari al 100% e un reddito annuo non superiore a 16.982,49 euro nel 2021, mentre l'assegno viene erogato a soggetti con un'invalidità superiore al 74% e con reddito annuo non superiore a 4.931,39 euro, nello stesso anno. L'invalido parziale per poter conseguire l'assegno mensile non deve svolgere attività lavorativa.

Al raggiungimento del requisito minimo di età previsto per l'accesso all'assegno sociale, le pensioni/assegni di invalidità civile cessano di essere tali e si trasformano in assegno sociale (ad eccezione dei ciechi civili per i quali viene mantenuta la specifica prestazione). La rivalutazione ai prezzi segue le stesse regole previste per il sistema pensionistico obbligatorio (Appendice 1, lettera A).

Il requisito minimo di età per l'accesso all'assegno sociale è, dal 2018, allineato con il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia (66 anni e 7 mesi). Tale allineamento è mantenuto per gli anni successivi ed evolve in linea con gli adeguamenti biennali alla speranza di vita risultando pari a 67 anni nel biennio 2021-2022.

I risultati della previsione della spesa per pensioni/assegni di invalidità civile in rapporto al PIL¹⁷⁹ sono prospettati nella figura sottostante, assieme a

¹⁷⁵ Si tratta di prestazioni monetarie di tipo assistenziale in quanto non si collocano all'interno di uno schema assicurativo e sono interamente a carico della fiscalità generale. Diversamente, le rendite Inail o le prestazioni erogate nell'ambito delle tutele offerte dal sistema pensionistico pubblico (pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità), sono prestazioni monetarie di tipo previdenziale, in quanto erogate a fronte di una specifica contribuzione.

¹⁷⁶ Tali prestazioni sono incompatibili con prestazioni analoghe offerte nell'ambito dei sistemi previdenziali quali, ad esempio, le prestazioni erogate, per le medesime finalità, dal sistema pensionistico pubblico.


¹⁷⁷ Per la pensione di invalidità civile sono richiesti: un'età compresa fra i 18 anni e il requisito di età previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, la cittadinanza italiana e la residenza in Italia. Ne hanno diritto anche i cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari, residenti in Italia, che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati membri dell'Unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno.

¹⁷⁸ Per entrambe le prestazioni, l'importo è pari a 287,09 euro mensili, per 13 mensilità, nel 2021. Dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione che nel 2021 ha un importo massimo pari a 364,98 euro mensili concesso a seconda dell'età e del reddito e della tipologia dell'assistito.

¹⁷⁹ Sul piano metodologico, il modello utilizzato è analogo a quello elaborato per le indennità di accompagnamento. Esso si basa su una previsione del numero di percettori e dell'importo medio della prestazione. La prima variabile è determinata in funzione della popolazione, delle probabilità di invalidarsi e delle probabilità di possedere i requisiti per ottenere la prestazione; la seconda variabile viene fatta evolvere in funzione dei meccanismi di indicizzazione previsti per le prestazioni monetarie di natura assistenziale. Per una più dettagliata illustrazione del modello relativo alle indennità di accompagnamento, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2005).

quelli delle indennità di accompagnamento, già illustrati nel capitolo. Nel complesso, tali prestazioni esprimono il costo della tutela, di tipo assistenziale, rivolta ai soggetti disabili sotto forma di prestazioni monetarie. La spesa per pensioni di invalidità si attesta tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL per tutto il periodo di previsione¹⁸⁰. Al contrario, la spesa per indennità di accompagnamento, rispetto al PIL, mostra una crescita costante passando dallo 0,8% nel 2019 all'1,1% nel 2070 (Fig. A). I due diversi andamenti derivano, principalmente, dalla differente dinamica della struttura della popolazione interessata. Infatti, l'invecchiamento della popolazione implica, da una parte, un aumento della popolazione anziana, e quindi della platea dei percettori di indennità di accompagnamento e, dall'altra, una sostanziale stabilizzazione della popolazione con età inferiore al requisito anagrafico minimo richiesto per l'accesso all'assegno sociale, dove si collocano i potenziali percettori delle pensioni di invalidità civile.

Fig. A: spesa per pensioni/assegni di invalidità civile e indennità di accompagnamento (valori in % PIL)



¹⁸⁰ L'incremento del livello della spesa dal 2020 (e dal 2021 su base annua) risente dell'applicazione della disposizione (DL n. 104/2020) inerente l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni.

Box 4.3 – Evoluzione della spesa pubblica per Long Term Care in ambito europeo: le previsioni EPC-WGA 2021

La spesa per Long Term Care merita una particolare attenzione, nell'ambito dell'attività di analisi e previsione delle componenti di spesa pubblica age-related, in quanto risulta fortemente correlata con il processo di invecchiamento della popolazione. Infatti, nonostante la dimensione notevolmente più contenuta rispetto alle altre componenti di spesa, presenta un potenziale di crescita decisamente più elevato, in relazione alle trasformazioni demografiche attese per i prossimi decenni.

A tal fine, in linea con quanto fatto per la spesa per pensioni (Box 2.2) e per la spesa per sanità (Box 3.4), in questo riquadro vengono illustrati i risultati delle previsioni della spesa pubblica per LTC per l'insieme dei paesi dell'UE e la Norvegia, pubblicati nell'Ageing Report del 2021 (AR 21) curato dalla Commissione Europea e dall'EPC-WGA¹⁸¹.

Nel 2019, anno base della previsione, l'Italia presenta una spesa per LTC in linea con il valore medio dell'UE-27 e della Norvegia (Fig. A.1). Tuttavia, tale valore medio risulta fortemente condizionato dall'elevata incidenza in termini di PIL della spesa sostenuta da alcuni paesi, in particolare quelli del nord Europa (Svezia, Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia). Su livelli analoghi, o leggermente superiori a quelli dell'Italia, si attestano invece paesi quali la Germania, l'Austria, la Francia, la Finlandia e il Belgio. I restanti paesi presentano, invece, livelli di spesa in rapporto al PIL più contenuti dell'Italia

Alla fine del periodo di previsione, l'incidenza della spesa per LTC in termini di PIL, calcolata seguendo le ipotesi del reference scenario, si incrementa, per l'insieme di paesi considerati di circa 1,1 punti percentuali di PIL passando, dall'1,7% del 2019 al 2,8% del 2070. L'aumento della spesa però non è equamente ripartito tra i diversi paesi. Nel caso dell'Italia, tale incremento risulta leggermente inferiore rispetto a quello medio e pari a 1 punto percentuale di PIL. Ne risulta che il rapporto spesa/PIL dell'Italia, pur partendo da un livello sostanzialmente allineato, si attesta, alla fine del periodo di previsione, ad un livello leggermente inferiore (Figg. A.1 e A.2).

Ovviamente, le variazioni risentono principalmente del livello iniziale di spesa in rapporto al PIL, il quale a sua volta dipende dall'assetto normativo-istituzionale di ciascun paese (Fig. A.3) e dalle ipotesi macroeconomiche e demografiche utilizzate per la previsione.

Rispetto alla previsione dell'Ageing Report 2018 (AR 18), come si evince dalla figura B, la spesa per prestazioni Long Term Care (LTC) in rapporto al PIL (Fig. A.4) dell'Italia contenuta nell'AR 21 si attesta su livelli significativamente più contenuti con una riduzione che è, in media, pari a 0,2 punti percentuali e uno scarto che si amplia nel tempo.

¹⁸¹ I risultati presentati sono quelli sottostanti alle ipotesi del *reference scenario*. Economic Policy Committee - European Commission (2021), parte II, capitolo 3. La descrizione degli aspetti metodologici e dei parametri utilizzati è riportata in Economic Policy Committee - European Commission (2020).

Fig. A: spesa per LTC in rapporto al PIL - Previsioni in ambito europeo (2019-2070)

Fig. A.1: anno 2019




Fig. A.2: anno 2070






Fig. A.3: variazione 2019-2070



Fonte: Economic Policy Committee - European Commission (2021)

Fig. B: spesa per LTC in rapporto al PIL; un confronto rispetto alle previsioni dell'AR 2018



CAPITOLO 5 - Analisi di sensitività

5.1 - Premessa

In linea con l'approccio dei precedenti Rapporti RGS¹⁸², questo capitolo sviluppa un'analisi di sensitività della spesa pensionistica e socio-sanitaria di medio e lungo periodo rispetto a variazioni delle ipotesi strutturali sottostanti agli scenari di riferimento presentati precedentemente, siano esse di natura demografica o di natura macroeconomica, (§Cap. 1).

Con riferimento alle ipotesi demografiche relative agli scenari alternativi, le previsioni sono state elaborate sulla base dei seguenti criteri generali: *i)* le variazioni dei parametri demografici sono state definite, quanto più possibile, in linea con quelle adottate nei precedenti esercizi di sensitività; *ii)* le deviazioni rispetto all'ipotesi mediana sono state specificate, per ciascun parametro, in modo simmetrico.

Aggiornamento delle ipotesi

L'analisi di sensitività è stata effettuata, *ceteris paribus*, per ciascuno dei parametri chiave sottesi alla previsione della popolazione (tasso di fecondità, speranza di vita alla nascita e flusso migratorio netto) e congiuntamente per tutti i parametri, definendo uno scenario demografico "alto" e uno "basso" costruiti su un'opportuna combinazione delle ipotesi alternative sui singoli parametri.

Le ipotesi alternative relative al quadro macroeconomico (§ 5.3) riguardano, in successione, una modificazione del tasso di attività, del tasso di crescita della produttività e del tasso di disoccupazione.

Le simulazioni sono presentate, distintamente, per la spesa pensionistica (§ 5.4) e per la spesa socio-sanitaria, la quale aggrega la spesa sanitaria e quella per LTC¹⁸³ (§ 5.5).

Presentazione dei risultati

I risultati vengono illustrati e analizzati confrontando il profilo temporale del rapporto spesa/PIL di ciascuna simulazione con quello di riferimento dello scenario nazionale base¹⁸⁴. In via aggiuntiva, viene valutato l'effetto complessivo, cumulato nell'intero periodo di previsione. Tale effetto è misurato come differenziale prodotto sul debito pubblico in rapporto al PIL nel 2040 e nel 2070 (§ 5.6).

Infine, vengono presentati alcuni riquadri tematici. Data la rilevanza dei meccanismi di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento, nonché del requisito contributivo per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età, nel box 5.1 viene analizzata la capacità del sistema pensionistico italiano di reagire,

¹⁸² Si veda, da ultimo: Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2020a), capitolo 5.

¹⁸³ L'aggregazione è motivata essenzialmente da esigenze di semplificazione espositiva, in quanto le indicazioni che scaturirebbero dall'analisi di sensitività applicata a ciascuna delle due componenti di spesa risulterebbero sostanzialmente equivalenti. In entrambi i casi, le ipotesi adottate sul consumo di prestazioni sanitarie e socio assistenziali rispondono alla definizione del *reference scenario* (§ 3.7 e § 4.7).

¹⁸⁴ In coerenza con la scelta adottata nei precedenti Rapporti RGS, gli esercizi di sensitività non vengono replicati sullo scenario EPC-WGA *baseline* in quanto fornirebbero indicazioni assolutamente equivalenti a quelle prospettate per lo scenario nazionale base.

in modo automatico, a possibili deviazioni della speranza di vita rispetto al sentiero di crescita delineato nell'ipotesi base. In considerazione del fatto che l'incertezza sulle conseguenze in ambito economico dell'epidemia da Covid-19 resta molto forte, valutazioni ulteriori sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario italiano sono state condotte costruendo scenari macroeconomici avversi, alternativi rispetto a quello di riferimento, i quali assumono che la durata e l'intensità dell'epidemia e della recessione producano effetti macroeconomici che si propagano, rispettivamente, nel medio e nel lungo periodo. I risultati di tali analisi di sensitività sono presentati nel box 5.2. Nel box 5.3 vengono presentati i risultati delle previsioni della spesa per pensioni, sanità e LTC nello scenario controfattuale che recepisce nel medio e lungo periodo le migliori prospettive di crescita dovute alla piena implementazione degli interventi e delle riforme previste dal Piano Nazionale di Riforma e Resilienza dell'Italia (PNRR) finanziata dal programma Next Generation EU. Infine nel box 5.4 vengono illustrati alcuni scenari controfattuali in cui si ipotizza che le misure di carattere temporaneo adottate con il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 abbiano, invece, natura permanente.

5.2 - Le ipotesi demografiche

Come già segnalato in occasione della predisposizione del DEF 2021, il punto di partenza della popolazione è stato aggiornato al 1/1/2021 con una significativa revisione al ribasso del numero di residenti in Italia rispetto alle corrispondenti previsioni Istat. Inoltre, in assenza di nuove previsioni della popolazione, i parametri demografici negli anni successivi al 2021 restano quelli sottostanti alla previsione Istat con base 2018.

Con riferimento all'analisi di sensitività sui parametri demografici, gli shock sulle singole variabili sono stati applicati perciò a partire dal 2021¹⁸⁵ mentre le variabili esogene del quadro macroeconomico non sono state modificate rispetto alle ipotesi dello scenario nazionale base.

In questo contesto, sono state elaborate specifiche previsioni della popolazione modificando, in successione, ciascuno dei parametri demografici rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento.

I valori assunti come ipotesi alternativa prevedono, rispetto all'ipotesi di riferimento dello scenario mediano Istat con base 2018: *i*) un tasso di fecondità che raggiunge al 2070 una differenza positiva e negativa di 0,26; *ii*) una dinamica della speranza di vita tale da conseguire al 2070 un livello più alto e più basso di circa 2,1 anni per gli uomini e 2,4 anni per le donne¹⁸⁶; *iii*) un flusso netto annuo di immigrati mediamente più alto e più basso di circa 56.000 unità.

¹⁸⁵ Si segnala che le variazioni dei parametri nel 2021 producono differenze di popolazione a partire dall'anno successivo.

¹⁸⁶ Per quanto riguarda le ipotesi relative al flusso migratorio netto, la cui media è calcolata a partire dal 2021, e al tasso di fecondità totale, le deviazioni considerate corrispondono approssimativamente agli estremi dell'intervallo di confidenza, rispettivamente, del 50% e dell'80% dello scenario mediano Istat. Relativamente alle ipotesi sulla speranza di vita, le alternative ipotizzate approssimano gli estremi dell'intervallo di confidenza dello scenario mediano Istat al 50% nel primo decennio, con graduale convergenza al 90% nella parte finale del periodo di previsione. Va tuttavia rilevato che, complessivamente, per il totale della popolazione, i nuovi aggiornati dall'Istat sul totale dei residenti italiani al 2018-2019 e 2020 mostrano come rispetto al ventaglio delle previsioni stocastiche dell'Istat con base 2018, i dati effettivi si collocano al sotto dell'intervallo di confidenza inferiore del 90%. Se per i flussi migratori e la speranza di vita tale indicazioni sono da mettere in relazione soprattutto con la crisi causata dal Covid-19, non altrettanto si può dire per il tasso di fertilità il cui valore, per il 2020, riflette comportamenti antecedenti all'esplosione della pandemia.

Gli scenari demografici compositi con popolazione “alta” e “bassa” sono stati costruiti partendo dagli scenari con shock applicati alle singole variabili e combinando i parametri demografici corrispondenti a variazioni positive e negative rispetto al valore mediano, come specificate ai fini dell’analisi di sensitività.

Per facilitare la comprensione dei risultati dell’analisi di sensitività applicata ai parametri demografici, è opportuno illustrare preliminarmente l’impatto che la loro variazione produce sulla struttura della popolazione. A questo scopo, gli indicatori di struttura più significativi sono: la popolazione attiva nella fascia di età 20-69 e l’indice di dipendenza degli anziani.

La dinamica della popolazione attiva risente principalmente delle ipotesi sull’immigrazione e sul tasso di fecondità¹⁸⁷: in un caso, immediatamente e, nell’altro, con un ritardo di 20-30 anni, pari al tempo che intercorre tra la nascita e il raggiungimento dell’età di lavoro. Nella seconda parte del periodo di previsione, man mano che i “vecchi” flussi di immigrati superano la soglia del pensionamento, l’effetto dell’immigrazione sulla popolazione in età di lavoro cessa, mentre gli effetti del tasso di fecondità iniziano a manifestarsi in maniera significativa.

Popolazione in età di lavoro

Per quanto riguarda l’indice di dipendenza degli anziani, l’effetto di un più alto (più basso) flusso di immigrati sulla popolazione attiva (denominatore del rapporto) è controbilanciato, nei primi trent’anni del periodo di previsione, dalla maggiore (minore) speranza di vita che incide prevalentemente sulla popolazione anziana (numeratore del rapporto). Negli ultimi due decenni del periodo di previsione, l’ipotesi sul tasso di fecondità inizia a operare in senso compensativo rispetto a variazioni, di pari segno, della speranza di vita.

Indice di dipendenza degli anziani

L’analisi di sensitività rispetto ai parametri demografici viene effettuata mantenendo inalterata ogni altra ipotesi di scenario, a esclusione degli effetti endogeni del modello. In merito, vale segnalare la relazione inversa fra la dinamica dell’occupazione e quella della produttività, implicita nella funzione di produzione (§ 1.4), secondo cui una variazione incrementativa (riduttiva) del tasso di crescita dell’occupazione si traduce in una variazione del PIL, per circa due terzi, mentre la restante parte trova compensazione in una variazione di segno opposto del tasso di crescita della produttività. Pertanto, una modificazione dei parametri demografici, con riflessi occupazionali, produce automaticamente effetti compensativi in termini di crescita della produttività. Tale effetto è presente, in misura apprezzabile, negli esercizi di sensitività sui flussi migratori e, in misura meno significativa, in quelli relativi al tasso di fecondità.

Dinamica occupazionale e produttività

5.3 - Le ipotesi macroeconomiche

Le variabili macroeconomiche considerate ai fini dell’analisi di sensitività sono: le forze di lavoro, la produttività e il tasso di disoccupazione.

Per quanto riguarda l’esercizio relativo alle forze di lavoro, sono state elaborate due ipotesi alternative che portano il tasso di attività, nella fascia di età 15-64 a un livello, rispettivamente, più elevato e più basso di circa 2 punti percentuali, vis-à-vis lo scenario nazionale base. Partendo dal valore del 2021, tale nuovo livello viene raggiunto nel 2047 e rimane costante fino alla fine del periodo di previsione.

Tasso di attività

¹⁸⁷ Infatti, le variazioni dei tassi di mortalità sono sostanzialmente ininfluenti su tale segmento della popolazione.

Nei due scenari alto e basso, la correzione è applicata in ugual misura e con segno opposto a seconda della sensibilità, sia in campo femminile sia in quello maschile. Inoltre, l'implementazione avviene in modo graduale secondo la dinamica per coorte sottostante al modello di previsione delle forze di lavoro. Ciò comporta variazioni differenziate per classi di età, oltre che per sesso.

Dinamica della produttività

Relativamente alla produttività, si è formulata l'ipotesi di incremento e di riduzione del tasso di variazione annuo di 0,25 punti percentuali a partire dal 2025. Tale variazione è conseguita in modo graduale a partire dal 2021 secondo un profilo lineare.

Tasso di disoccupazione

Infine, per il tasso di disoccupazione, si è ipotizzato un livello sostanzialmente costante attorno al 7,5%, a partire dal 2032, anno in cui il suddetto valore viene raggiunto nello scenario nazionale base. Tale livello è in linea con il valore medio registrato nel quinquennio 2003-2007, antecedente al periodo di crisi economica. Alla fine del periodo di previsione, il tasso di disoccupazione ipotizzato nell'esercizio di sensibilità risulta di 2 punti percentuali superiore a quello dell'ipotesi base.

Come per le variabili del quadro demografico, anche le variabili del quadro macroeconomico che inducono una variazione dell'occupazione, generano un effetto di segno opposto sulla dinamica della produttività tramite la funzione di produzione.

5.4 - La spesa per pensioni

Ipotesi demografiche:

- tasso di fecondità

Con riferimento alla previsione della spesa pensionistica, l'esercizio di sensibilità relativo alla modificazione del tasso di fecondità produce, alla fine del periodo di previsione, una variazione del rapporto spesa/PIL di circa 0,4 punti percentuali in entrambe le ipotesi (tasso di fecondità maggiore e minore), rispetto allo scenario base (Fig. 5.1). Come atteso, la deviazione è correlata negativamente alla variazione del parametro. La divaricazione delle curve è crescente e si realizza interamente nella seconda parte del periodo di previsione. Ciò in quanto una modificazione dei tassi di fecondità inizia a produrre i suoi effetti sulla popolazione in età di lavoro dopo circa 20-30 anni e, solo successivamente, con un ulteriore ritardo di circa 40-45 anni, si ripercuote sulla popolazione anziana (Fig. 5.1.f). Pertanto, a fronte di una variazione del tasso di fecondità, gli occupati e, quindi, il PIL, non subiranno effetti apprezzabili prima del 2040, mentre la conseguente variazione del numero di pensioni, con l'eccezione delle pensioni di invalidità, non si produrrà prima della fine del periodo di previsione (Fig. 5.1.c).

- speranza di vita

Al contrario di quanto accade per la fecondità, l'ipotesi relativa alla speranza di vita influisce, fin da subito, sul numero di anziani e, conseguentemente, sul numero di pensioni in pagamento, mentre lascia sostanzialmente invariata la popolazione in età di lavoro. Tuttavia, per effetto della revisione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il tasso di occupazione (Fig. 5.2.e) e, quindi, gli occupati e il PIL risultano positivamente correlati con la variazione del parametro demografico.

Come evidenziato nella figura 5.2.a, lo shock in aumento sulla speranza di vita produce un effetto di contenimento del rapporto spesa/PIL che è concentrato nel periodo 2030-2050 e che è pari in media a quasi 0,2 punti percentuali. In seguito e negli anni finali del periodo di previsione, l'aumento della speranza di vita, determina invece una maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL. Un andamento sostanzialmente simmetrico si osserva nel caso di una riduzione della variazione della speranza di vita rispetto all'ipotesi centrale.

L'analisi delle differenze nel rapporto fra spesa pensionistica e PIL indotte da una modificazione della speranza di vita mostra che l'effetto sui requisiti di accesso al pensionamento (che incide sul numero di pensioni e sull'occupazione) anticipa l'effetto di segno opposto che si produce sugli importi medi di pensione (tramite l'anzianità contributiva e il coefficiente di trasformazione). Inoltre, si evidenzia che tale effetto risulta notevolmente amplificato in relazione alla transizione demografica che vede le generazioni del *baby boom* progressivamente raggiungere e superare le età del pensionamento.

Più nel dettaglio, emerge che la variazione percentuale del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati risulta di segno opposto a quella dell'indice di dipendenza degli anziani (Figg. 5.2.c e 5.2.f). Come segnalato in precedenza, ciò dipende essenzialmente dai diversi requisiti minimi di accesso al pensionamento i quali si traducono in una modificazione del numero di pensioni liquidate e dei livelli occupazionali. I due effetti si sommano sul rapporto fra pensioni e occupati e superano abbondantemente quello, di segno opposto, conseguente alla maggiore sopravvivenza media delle prestazioni in pagamento. Lo scarto, tuttavia, raggiunge un valore massimo poco prima del 2045 per poi ridursi nella parte finale del periodo di previsione, quando risulta completato il pensionamento delle generazioni del *baby boom*. In questa fase l'effetto "importo" (Fig. 5.2.b), conseguente alla modificazione dell'età media di pensionamento, prevale sull'effetto "numero".

Complessivamente, le ipotesi alternative sulla speranza di vita determinano un differenziale di 0,2 punti percentuali alla fine del periodo di previsione.

La variazione del flusso netto di immigrati comporta effetti simili a quelli descritti per la fecondità, ma anticipati nel tempo. Il riflesso sull'occupazione è immediato, mentre l'effetto sulle pensioni è ritardato mediamente di 30-35 anni. In particolare, la riduzione del flusso netto di immigrati determina un progressivo innalzamento del rapporto spesa/PIL generando una differenza che tende a stabilizzarsi attorno a 0,6 punti percentuali negli ultimi dieci anni del periodo di previsione (Fig. 5.3.a). Specularmente, nel caso di un aumento simmetrico del flusso migratorio, si realizza una riduzione graduale del rapporto spesa/PIL che raggiunge i 5 decimi di punto percentuale. La stabilizzazione delle differenze generate da una variazione dei flussi migratori, nella parte finale del periodo di previsione, è dovuta essenzialmente all'effetto compensativo esercitato dalla pensione media la quale, nel sistema contributivo, è positivamente correlata alla dinamica del PIL.

- flusso netto di immigrati

Dalla combinazione delle singole ipotesi sui parametri strutturali della popolazione scaturiscono gli scenari cosiddetti demografico alto e basso. Le previsioni della spesa per pensioni in rapporto al PIL ottenute per questi scenari compositi sono illustrate nella figura 5.4.a.

Scenari demografici alternativi

Rispetto allo scenario nazionale base, le ipotesi dello scenario alto producono un progressivo miglioramento del rapporto fino al 2044, quando si realizza una riduzione pari a circa 0,7 punti percentuali di PIL. Lo scarto poi si assottiglia e torna a crescere negli anni finali del periodo di previsione fino a tornare a valori prossimi a circa 0,7 punti percentuali.

Relativamente alla prima parte del periodo di previsione, l'andamento sopra descritto è spiegato essenzialmente dall'evoluzione del rapporto tra numero di pensioni e numero di occupati, il quale risente dei maggiori flussi migratori e dei più elevati requisiti minimi di accesso al pensionamento legati alla speranza di vita (Fig. 5.4.c). Tali effetti superano abbondantemente quelli indotti dall'aumento della sopravvivenza media delle pensioni. Successivamente, man mano che i flussi migratori si trasformano in pensionati e l'aumento dell'età media di pensionamento in maggiori importi di pensione, l'effetto di contenimento sul rapporto spesa/PIL tende a ridursi.

Alla fine del periodo di previsione, lo scostamento percentuale del rapporto fra pensione media e produttività risulta inferiore, in valore assoluto, rispetto a quello del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Relativamente al primo indicatore, l'aumento dell'importo medio di pensione è il risultato di due effetti contrastanti: il primo, di segno positivo, è dovuto all'età di pensionamento più elevata la quale si traduce in maggiore anzianità contributiva al pensionamento e più alti coefficienti di trasformazione; il secondo, di segno contrario e di dimensione inferiore (circa la metà), consegue alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione.

Considerazioni analoghe, ma di segno opposto, servono a spiegare l'andamento del rapporto spesa/PIL derivante dallo scenario basso. Sul piano quantitativo, la dimensione dell'effetto risulta sostanzialmente equivalente.

*Ipotesi
macroeconomiche:*

- tasso di attività

Passando all'analisi degli shock di natura macroeconomica, relativamente agli effetti di una modifica dei tassi di attività, la figura 5.5.a evidenzia, nelle due ipotesi considerate, un andamento sostanzialmente simmetrico rispetto allo scenario nazionale base. Le curve si divaricano progressivamente raggiungendo lo scostamento di circa 0,3 punti percentuali tra il 2040 e il 2055. Nell'ultimo decennio del periodo di previsione, lo scostamento tende a essere riassorbito e, nel 2070, si attesta intorno a 0,1 punti percentuali di PIL.

Tale andamento deriva dal fatto che le variazioni dei tassi di attività si riflettono direttamente sul livello del PIL, aumentando o diminuendo il numero di occupati, mentre si traducono in una variazione della spesa pensionistica solo alcuni decenni più tardi, tramite il pensionamento dei soggetti coinvolti e il maggior o minore importo di pensione conseguente alla capitalizzazione dei contributi versati.

- produttività

L'esercizio di sensitività riguardante la produttività assume una variazione del tasso di crescita annuo di 0,25 punti percentuali sia in senso incrementativo che riduttivo. Tale variazione si riflette immediatamente sul PIL, mentre si trasforma molto lentamente in una variazione della spesa, man mano che le pensioni di nuova liquidazione si stratificano nello *stock*. Generalmente occorrono 20-30 anni perché il cambiamento strutturale nel tasso di crescita della produttività si traduca in una variazione corrispondente della spesa per pensioni. Queste considerazioni spiegano l'andamento delle curve di figura 5.6.a. Il rapporto spesa/PIL mostra, nelle due ipotesi alternative, un andamento divergente. Rispetto allo scenario base, la divaricazione risulta crescente raggiungendo il valore massimo di 0,6-0,7 punti percentuali intorno al 2050. Nell'ultimo decennio, lo scostamento tende a ridursi leggermente, in entrambe le ipotesi considerate.

*- tasso di
disoccupazione*

Nell'analisi di sensitività relativa al tasso di disoccupazione, la previsione del rapporto spesa/PIL inizia a divergere da quella dello scenario base dal 2033 (Fig. 5.7.a), in coerenza con la variazione del parametro, raggiungendo nel 2062 lo scostamento di circa 0,2 punti percentuali che resta poi costante per tutto il periodo di previsione. L'aumento del rapporto è collegato alla diminuzione degli occupati e, conseguentemente, del PIL. Il minor numero di occupati si traduce gradualmente in un minor numero di pensioni e in una riduzione dell'importo medio, conseguente al più basso tasso di capitalizzazione dei contributi. Entrambi gli effetti sono scarsamente visibili al 2070 in quanto si producono, per la gran parte, oltre il periodo di previsione (Figg. 5.7.b e 5.7.d).

Fig. 5.1 spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla fecondità

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.2: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla speranza di vita

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.3: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui flussi migratori

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.4: spesa pubblica per pensioni – Differenti scenari demografici

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.5: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sui tassi di attività

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.6: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sulla produttività

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione





Fig. 5.7: spesa pubblica per pensioni – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



5.5 - La spesa pubblica per sanità e LTC

Ipotesi demografiche:

- tasso di fecondità

Con riferimento a possibili *shock* sulle variabili demografiche, l'impatto di un incremento/riduzione, del tasso di fecondità sul rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL è illustrato nella figura 5.8.a. In entrambe le ipotesi alternative, la deviazione rispetto allo scenario nazionale base risulta essere crescente a partire dal 2040. Nello scenario che prevede un aumento del tasso di fecondità si assiste ad una riduzione del rapporto spesa/PIL che, al 2070, raggiunge -0,3 punti percentuali. Risultati speculari si producono nello scenario opposto..

In particolare, nello scenario che prevede un più basso tasso di fecondità, la spesa socio-sanitaria si riduce di 2,5 punti percentuali al 2070 rispetto al dato dello scenario nazionale (Fig. 5.8.e). In aggiunta, la contrazione della popolazione in età attiva produce un rallentamento della dinamica del PIL pari a circa 4 punti percentuali (Fig. 5.8.f). Complessivamente, quindi, l'effetto demografico contribuisce a una riduzione del rapporto spesa/PIL attorno all'1,4 % a fine periodo. Tale peggioramento è ampliato dalla dinamica del rapporto fra CPS e produttività (Fig. 5.8.b). Ragionamenti analoghi, ma di segno opposto, valgono per l'ipotesi di un aumento della fecondità.

- speranza di vita

Il rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL risulta correlato positivamente con l'ipotesi di variazione della speranza di vita. L'effetto risulta abbastanza simmetrico e si produce in maniera percettibile solo a partire dal 2035 (Fig. 5.9.a), quando lo scostamento rispetto allo scenario nazionale base si colloca intorno a 0,1 punti percentuali. Negli anni successivi la divaricazione si amplia raggiungendo circa 0,5 punti percentuali nel 2070.

La variazione della spesa socio-sanitaria in rapporto al PIL è da imputare essenzialmente all'effetto demografico sul consumo complessivo conseguente all'aumento (riduzione) della popolazione anziana (Fig. 5.9.e). Tale effetto risulta solo parzialmente compensato dalle variazioni indotte sui consumi specifici per età e sesso, sul CPS (Fig. 5.9.b)¹⁸⁸ e sul livello del tasso di occupazione, il quale è correlato con i requisiti minimi di accesso al pensionamento (Fig. 5.9.c).

- flusso netto di immigrati

Negli scenario che prevedono l'aumento o la riduzione del flusso migratorio netto, il rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL subisce variazioni meno pronunciate rispetto a quanto evidenziato per gli altri parametri demografici (Fig. 5.10.a). Alla fine del periodo di previsione, lo scostamento rispetto allo scenario nazionale base si colloca poco sotto a 0,3 punti percentuali di PIL.

Da un punto di vista qualitativo, tuttavia, l'immigrazione produce un effetto positivo sulla sostenibilità della spesa socio-sanitaria. Difatti, da un lato, si assiste a una maggiore crescita dei livelli occupazionali, e quindi del PIL (con un aumento pari a circa 6,5 punti percentuali alla fine del periodo di previsione), come effetto diretto e immediato di un incremento della popolazione in età di lavoro (Fig. 5.10.f). Dall'altro, si produce un maggior consumo sanitario dovuto a una maggiore dimensione della popolazione (Fig. 5.10.e) e del CPS, quale effetto automatico delle regole di politica economica adottate (Fig. 5.10.b)¹⁸⁹.

La previsione del rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL risulta scarsamente influenzata dalla combinazione delle diverse ipotesi demografiche sottostanti gli scenari alto

¹⁸⁸ In merito, vale rilevare che variazioni anche importanti delle curve di mortalità non sono in grado di modificare apprezzabilmente la dimensione della popolazione in età di lavoro, come risulta dalla figura 5.9.f.

¹⁸⁹ In questo caso, il PIL pro capite, cui è agganciato il CPS della maggior parte delle componenti di spesa socio-sanitaria, risulta positivamente correlato con il flusso migratorio netto.

e basso. Alla fine del periodo di previsione, la differenza tra lo scenario alto rispetto e lo scenario nazionale base sono pari a circa 0,1 mentre, per quanto riguarda lo scenario basso, esse salgono a 0,13 punti percentuali (Fig. 5.11.a). Il limitato effetto è da ricercare, prevalentemente, nella doppia azione che la componente demografica esercita, in senso compensativo, al numeratore e al denominatore del rapporto spesa/PIL.

In particolare, gli scenari demografici alto e basso producono un effetto diretto sulla spesa-socio sanitaria ben oltre il 20%, al 2070 (Fig. 5.11.e). Tale effetto risulta parzialmente contrastato da una variazione, di segno opposto, del consumo di prestazioni dovuta sia al profilo dei consumi specifici per età e sesso (Fig. 5.11.d) che al CPS (Fig. 5.11.b). La prima componente riflette gli effetti sulle condizioni medie di salute prodotti dai differenziali di crescita della speranza di vita (*dynamic equilibrium, death related costs*). La seconda componente risente della dinamica del PIL pro capite, cui è agganciato il CPS della maggior parte delle prestazioni incluse nell'aggregato di spesa.

Diversamente a quanto evidenziato per i parametri demografici, la previsione della spesa socio-sanitaria in rapporto al PIL presenta una scarsa sensibilità alle variabili del quadro macroeconomico. Come emerge dall'analisi delle figure 5.12–5.14, una modifica dei parametri occupazionali produce effetti assai modesti sulla dinamica della spesa in rapporto al PIL, effetti che risultano praticamente nulli nel caso di una variazione del tasso di crescita della produttività.

*Ipotesi
macroeconomiche*

La ragione risiede nell'ipotesi di sostanziale invarianza del rapporto fra il CPS e il PIL *pro capite*, ipotizzata per gran parte delle prestazioni incluse nell'aggregato¹⁹⁰. Tale ipotesi esprime una regola di politica economica secondo cui una variazione del PIL, indotta da una modificazione dell'occupazione o della produttività, viene quasi interamente compensata da una correzione percentualmente equivalente del CPS.

Tuttavia, poiché le prestazioni in natura incluse nell'aggregato di spesa per LTC sono ipotizzate evolvere in linea con la produttività, una modificazione dei parametri occupazionali produce un effetto sul rapporto fra spesa socio-sanitaria e PIL positivamente correlato con la variazione del denominatore. Ovviamente, l'effetto complessivo è assolutamente modesto in relazione alla limitata incidenza percentuale delle componenti di spesa il cui CPS è agganciato alla dinamica della produttività.

¹⁹⁰ In realtà, si produce un lieve scostamento del rapporto fra CPS e produttività dovuto all'ipotesi, sottostante al *reference scenario*, di un'elasticità del CPS superiore all'unità rispetto al PIL pro capite (componente *acute* della spesa sanitaria) o al PIL per occupato (componente LTC della spesa sanitaria) (§ 3.8).

Fig. 5.8: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla fecondità

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.9: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla speranza di vita

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.10: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui flussi migratori

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.11: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti scenari demografici

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.12: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sui tassi di attività

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione




Fig. 5.13: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sulla produttività

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione





Fig. 5.14: spesa pubblica per sanità e LTC – Differenti ipotesi sul tasso di disoccupazione

Spesa in rapporto al PIL e sua scomposizione



5.6 - Analisi di sensitività: un indicatore dell'effetto cumulato

Dall'analisi di sensitività sviluppata nei paragrafi precedenti, emerge che gli effetti sul rapporto spesa/PIL conseguenti a una modificazione dei parametri demografici e macroeconomici sono significativamente diversi, anche sotto il profilo temporale con cui si realizzano. Ne consegue, pertanto, che il confronto effettuato con riferimento al singolo anno di previsione, come ad esempio l'ultimo, non rende conto dell'effetto cumulativamente prodotto sugli equilibri di finanza pubblica.

Un indicatore in grado di misurare tale aspetto può essere costruito sulla base della componente evolutiva del rapporto fra debito pubblico e PIL, riconducibile all'aggregato di spesa oggetto di previsione¹⁹¹.

Se indichiamo con r il differenziale fra il tasso di interesse e il tasso di crescita del PIL¹⁹² e con s la variazione della spesa pensionistica e socio-sanitaria in rapporto al PIL calcolata rispetto allo stesso rapporto dell'anno base, (t_0), la componente evolutiva del rapporto debito/PIL, imputabile alla variazione dell'aggregato di spesa oggetto di analisi (d), assume la seguente espressione:

$$d_t = \sum_{i=t_0+1}^t s_i (1+r)^{t-i}$$

Tale variabile può essere derivata per ciascuna delle simulazioni contemplate nell'ambito dell'analisi di sensitività. La differenza rispetto al valore dell'ipotesi base costituisce un indicatore dell'effetto della specifica ipotesi di sensitività sul rapporto spesa/PIL, cumulato nell'intero periodo di previsione e al 2040. I risultati sono riportati nella figura 5.15, in relazione alle diverse alternative simulate.

Ai fini del calcolo, si è scelto il 2020 come anno base e il tasso di interesse è stato posto pari a 1,4% in termini reali. Tale livello del tasso di interesse è applicato a partire dal 2051, dopo una fase di graduale allineamento¹⁹³.

Per quanto riguarda i parametri demografici, gli effetti più rilevanti sono quelli prodotti dalla variazione del flusso netto di immigrati e del tasso di fecondità. Il valore dell'indicatore, riferito alla spesa totale nel 2070, risulta pari a -24,2 punti percentuali nell'ipotesi di aumento del flusso netto di immigrati e a -13,0 punti percentuali in relazione a un aumento del tasso di fecondità. Nelle ipotesi opposte, tali valori raggiungono, rispettivamente, i 28,4 e 14,1 punti percentuali. Più contenuti sono, invece, gli effetti relativi alla variazione della speranza di vita che, alla fine del periodo di previsione, si attestano rispettivamente a 5,8%, nell'ipotesi di aumento del parametro demografico, e a -9,5% nell'ipotesi di riduzione. Questo risultato è spiegato essenzialmente dall'andamento della

¹⁹¹ La dinamica del debito pubblico in rapporto al PIL è scomponibile nella somma di tre addendi che esprimono, rispettivamente: il contributo derivante dal livello iniziale del debito pubblico, il contributo che scaturisce dall'evoluzione dell'avanzo primario al netto della componente di spesa oggetto di previsione e il contributo imputabile esclusivamente alla componente di spesa oggetto di previsione. In merito, si veda European Commission (2006) e European Commission (2012), capitolo 8 e European Commission (2015).

¹⁹² Il tasso r varia nel tempo in funzione del tasso di crescita del PIL e del tasso di interesse e, solo per esigenze di semplificazione espositiva, è stato posto costante nella formula rappresentata.


¹⁹³ Il tasso di interesse reale sul debito pubblico, elaborato dai servizi del Dipartimento del Tesoro, recepisce la nuova metodologia di previsione presentata dalla Commissione Europea nel Debt Sustainability Monitor del 2019 pubblicato nel gennaio 2020. Si veda a questo riguardo, European Commission (2020), box 3.1. e European Commission (2021), Debt Sustainability Monitor 2020, in cui l'ipotesi di convergenza del tasso di interesse nominale sul debito di lungo periodo viene ridotta dal 5% al 4%.

componente socio-sanitaria, solo lievemente compensata da una variazione di segno opposto della componente pensionistica.

Relativamente agli scenari con ipotesi demografiche combinate alte e basse, l'impatto complessivo risulta rilevante attestandosi a -30,0 punti percentuali, nel primo caso, e a 32,8 punti percentuali, nel secondo. Tale risultato corrisponde essenzialmente alla somma degli effetti cumulati relativi alle ipotesi di sensitività dei singoli parametri.

Tra gli esercizi di sensitività inerenti le variabili del quadro macroeconomico, quelle di maggior impatto sull'indicatore riguardano la variazione del tasso di crescita della produttività e del tasso di attività. Un aumento del tasso di crescita della produttività di 0,25 punti percentuali produce una contrazione dell'indicatore pari a 25,2 punti percentuali mentre, sotto l'ipotesi di una diminuzione di 0,25 punti percentuali, si registra un incremento di 29,1 punti percentuali. Nel caso di una variazione di due punti percentuali del tasso di attività strutturale, in senso migliorativo e peggiorativo, gli effetti cumulati si attestano, rispettivamente, a -11,5 e 12,3 punti percentuali. Infine, l'incremento del tasso di disoccupazione produce un aumento dell'indicatore, sensibilmente più contenuto, pari a 6,6 punti percentuali.

Fig. 5.15: analisi di sensitività – Effetto differenziale cumulato sul debito al 2040 ed al 2070⁽¹⁾



(1) Le variazioni dei parametri sono effettuate a partire dal 2020.

Box 5.1 - I meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita nel sistema pensionistico italiano

La revisione triennale (biennale a partire dal 2021) dei coefficienti di trasformazione, in funzione delle probabilità di sopravvivenza (L 335/1995, L 247/2007 e L 214/2011) e l'adeguamento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita¹⁹⁴ (introdotto con la L 122/2010 e completato con gli interventi di riforma successivi), costituiscono complessivamente automatismi endogeni al sistema, coordinati fra loro, ed efficaci nel preservare le condizioni di equilibrio finanziario e nel sostenere il livello delle prestazioni, in un contesto di invecchiamento della popolazione¹⁹⁵. Ciò premesso, è interessante indagare l'effetto di contrasto, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, esercitato dai suddetti meccanismi automatici in risposta ad eventuali deviazioni della speranza di vita rispetto al sentiero di crescita ipotizzato nello scenario nazionale base.

Una prima indicazione emerge dal confronto fra le simulazioni di sensitività relative alla speranza di vita degli scenari alto e basso illustrate nel paragrafo 5.4 e quelle che si sarebbero ottenute assumendo che i coefficienti di trasformazione e i requisiti di accesso al pensionamento fossero gli stessi dello scenario nazionale base. In altri termini, si delinea uno scenario virtuale secondo cui le deviazioni della speranza di vita rispetto allo scenario base, recepite negli scenari alternativi, non si traducono in una modificazione dei parametri normativi, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

In un tale ipotetico contesto, una deviazione in aumento della speranza di vita (ipotesi alta) produrrebbe un graduale innalzamento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL con uno scostamento di circa 0,4 punti percentuali al 2040 e 0,9 punti percentuali alla fine del periodo di previsione (Fig. A.1). Tuttavia, l'operatività dei meccanismi di adeguamento, previsti a normativa vigente, è in grado di compensare totalmente tale effetto, se valutato cumulativamente nel lungo periodo. L'effetto di contrasto è addirittura superiore nei primi trent'anni, a causa sia del ritardo con cui si produce la variazione dell'importo medio delle pensioni in pagamento sia per la transizione delle generazioni del baby boom (§ 5.4).

Al fine di isolare il contributo di ciascuno dei due meccanismi automatici di adeguamento, è stato costruito un secondo scenario virtuale, in cui i coefficienti di trasformazione vengono adeguati nel tempo in funzione delle ipotesi di mortalità sottostanti all'alternativa demografica considerata a partire dalle revisioni con decorrenza 2021, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, mentre i requisiti di accesso al pensionamento restano quelli

¹⁹⁴ L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita ha periodicità triennale (biennale dal 2021) ad eccezione del canale di pensionamento anticipato indipendente dai requisiti di età anagrafica che, a seguito delle misure introdotte con il DL 4/2019 convertito con L 26/2019, prevede che il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non venga adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e resti costante al livello previsto per il 2018.

¹⁹⁵ Si veda, Economic Policy Committee - European Commission (2021), Tabella II.1.2. Si veda, inoltre, EPC – SPC - European Commission (2010), dove si evidenzia che l'innalzamento dell'età effettiva di pensionamento costituisce una condizione essenziale per garantire sistemi pensionistici adeguati e sostenibili. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2015), European Commission – Social Protection Committee (2021), OECD (2019a).

determinati in funzione delle ipotesi di speranza di vita sottostanti allo scenario nazionale base (curva sottile continua).

Il confronto con la simulazione precedente (curva grigia, in grassetto), che escludeva entrambi gli automatismi, consente di evidenziare il contributo specifico dell'adeguamento dei coefficienti di trasformazione, a fronte di uno scostamento dell'ipotesi di mortalità rispetto all'evoluzione dello scenario nazionale base. Come atteso, tale contributo risulta crescente nel tempo, sia per la gradualità dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo che per la progressiva divaricazione delle ipotesi di mortalità. Alla fine del periodo di previsione, la differenza nel rapporto spesa/PIL si attesta attorno a 0,6 punti percentuali.

Diversamente, il confronto con la simulazione in cui entrambi i meccanismi vengono applicati secondo il dettato normativo (curva tratteggiata), mostra l'effetto imputabile all'adeguamento delle età di pensionamento. Tale effetto è importante in termini di sostenibilità finanziaria, comportando un contenimento del livello di spesa in rapporto al PIL per buona parte del periodo di previsione e, in particolare, quando ancora il sistema di calcolo della pensione è parzialmente basato sul metodo retributivo. Il predetto effetto risulta sostanzialmente nullo nella parte finale del periodo di previsione, quando l'impatto del maggior importo derivante dal posticipo del pensionamento si cumula nello stock di pensioni, così da compensare il minor numero di prestazioni in pagamento.

La figura A.2 evidenzia, in particolare, che l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento si traduce, nel lungo periodo, in un aumento del livello medio delle prestazioni, per via della maggiore anzianità contributiva e dei più elevati coefficienti di trasformazione, solo parzialmente compensato dalla revisione periodica di questi ultimi.

Indicazioni qualitativamente analoghe, quantunque di segno opposto, risultano evidenziate nel caso in cui la speranza di vita dovesse crescere meno di quanto ipotizzato nello scenario base (ipotesi bassa).

Fig. A: sostenibilità ed adeguatezza nel sistema pensionistico pubblico - Effetto dei meccanismi automatici di adeguamento alla speranza di vita⁽¹⁾

Fig. A.1: spesa in rapporto al PIL - Ipotesi alta




Fig. A.4: spesa in rapporto al PIL - Ipotesi bassa




Fig. A.2: pensione media su produttività per occupato - Ipotesi alta




Fig. A.5: pensione media su produttività per occupato - Ipotesi bassa




Fig. A.3: numero pensioni su numero occupati - Ipotesi alta





Fig. A.6: numero pensioni su numero occupati - Ipotesi bassa



- Hp di sensitività - Coefficiente di trasformazione e requisiti di accesso a normativa vigente
- Hp di sensitività - Coefficiente di trasformazione a normativa vigente e requisiti di accesso dello scenario nazionale base
- Hp di sensitività - Coefficiente di trasformazione e requisiti di accesso dello scenario nazionale base
- Scenario nazionale base – Normativa vigente

(1) Nell'ipotesi alta, la speranza di vita è aumentata di 2,1 anni per i maschi, 2,4 anni per le femmine al 2070 rispetto all'ipotesi base. Nell'ipotesi bassa, le corrispondenti variazioni sono pari a -2,1 e -2,4.

Box 5.2 – La previsione di medio e lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria nel caso di scenari macroeconomici avversi

L'epidemia dovuta al contagio da Covid-19 e le misure di contenimento che sono state adottate per contrastarne la propagazione hanno profondamente impattato sulle relazioni sociali e, in generale, sull'economia.

In ambito economico, il periodo di confinamento e di distanziamento sociale, insieme al blocco temporaneo della produzione che ha interessato interi settori, ha avuto e sta continuando ad avere conseguenze particolarmente acute sia a livello nazionale sia a livello globale sulla domanda di beni, i processi di produzione e di distribuzione, l'offerta di lavoro, la produzione industriale, i prezzi delle materie prime, il commercio estero e i flussi di capitale.

Data la gravità di questo shock senza precedenti, l'economia mondiale e, più nel particolare, l'economia italiana, sono entrate nel 2020 in una profonda recessione con effetti nettamente più severi di quelli della crisi finanziaria del 2009.

Nel complesso, e nello specifico nel caso italiano, l'incertezza sulle conseguenze in ambito economico dell'epidemia da Covid-19 resta molto forte. I tempi e l'intensità della ripresa dipenderanno da diversi elementi, la cui evoluzione è estremamente difficile da prevedere, tra i quali: l'efficacia e l'effettiva copertura della campagna vaccinale, l'eventuale nuova propagazione del contagio, l'evoluzione dell'economia globale, gli effetti sulla fiducia e sulle decisioni di spesa dei cittadini e di investimento delle imprese, eventuali ripercussioni finanziarie e, in misura rilevante, l'efficacia delle politiche economiche introdotte e le eventuali considerazioni dei mercati circa la sostenibilità del debito pubblico.

In tale contesto di forte incertezza e volatilità, la formulazione di previsioni macroeconomiche assume i contorni di un esercizio estremamente complesso soprattutto nel caso di previsioni di crescita con un orizzonte pluridecennale.

Lo scenario di riferimento di breve periodo del DEF 2021 e dell'Ageing Report 2021 si basa sull'ipotesi che l'allentamento delle misure di contenimento prosegua gradualmente facendo leva su un buon andamento della campagna vaccinale, e con esso l'attenuazione delle loro ripercussioni economiche, e che gli effetti della pandemia rimangano nel complesso sotto controllo nei prossimi trimestri in Italia, nei paesi europei e a livello globale, consolidando l'uscita dalla recessione e la ripresa in tempi relativamente rapidi. Nel medio periodo, le simulazioni elaborate con la metodologia T+10 della Commissione Europea ipotizzano un impatto limitato dell'attuale crisi epidemiologica ed economica sul tasso di crescita del prodotto potenziale.

Le previsioni di medio e lungo periodo dello scenario nazionale che sono presentate nell'attuale Rapporto RGS sono a loro volta basate su questo presupposto e, pertanto, ipotizzano, in linea con i precedenti esercizi di previsione, che la convergenza ai parametri strutturali di scenario si ottenga in 20 anni per le forze lavoro e le ore lavorate, mentre per la Produttività Totale dei Fattori si assume che, a partire dal 2025 il tasso di crescita converga linearmente all'1% nel 2045.

Nell'attuale congiuntura, tali previsioni di riferimento rappresentano analisi di scenario che scontano valutazioni inevitabilmente e in buona parte arbitrarie, sia riguardo all'impatto e alla durata dell'epidemia sia relativamente all'intensità delle sue ripercussioni economiche.

Valutazioni ulteriori sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario italiano possono essere condotte costruendo, in linea con esercizi simili previsti in ambito europeo nella redazione del Rapporto di Ageing del 2021¹⁹⁶, scenari macroeconomici avversi, alternativi rispetto a quello di riferimento. Tali scenari ipotizzano che la durata e l'intensità dell'epidemia e della recessione producano effetti macroeconomici che si propagano, rispettivamente, nel medio e nel lungo periodo, senza assegnare, tuttavia, ad alcuno di essi una maggiore o minore probabilità di realizzazione.

Il primo scenario alternativo denominato "Scenario Avverso Intermedio" ipotizza che gli effetti negativi della crisi attuale si estendano nel medio periodo e siano concentrati nel primo decennio di previsione (T+10). A questo riguardo, si assume che il tasso di partecipazione al mercato del lavoro, invece di convergere ai livelli del Cohort Simulation Model (CSM) come ipotizzato nello scenario di riferimento, a partire dal 2022 evolva in base al tasso di variazione del CSM fino al 2030. Il tasso di disoccupazione converge alla cosiddetta ancora NAWRU al 2030 calcolata dalla Commissione Europea, pari a 9,4% per l'Italia e ricavata sulla base di un modello panel applicato a un insieme di paesi UE e che include tra i regressori alcune variabili strutturali del mercato del lavoro. Il numero delle ore lavorate per occupato è mantenuto fisso ai livelli del 2021 fino al 2030. Il tasso di crescita della Produttività Totale dei Fattori (PTF) nel primo decennio subisce una revisione al ribasso pari, in media, a 0,2 punti percentuali. Tale ipotesi riflette la riduzione dovuta all'impatto della crisi ed è stata quantificata confrontando la dinamica delle previsioni a T+10 della NADEF 2019 (scenario pre-crisi) con quella del DEF 2020 (scenario che incorpora l'impatto della crisi). A partire dal 2031, le variabili occupazionali (i.e. tasso di partecipazione, occupati e ore lavorate per occupato) evolvono verso i parametri strutturali dello Scenario Nazionale. In particolare, i tassi di attività convergono verso i livelli del CSM nell'arco di un ventennio mentre nello stesso periodo il tasso di disoccupazione si avvicina progressivamente al tasso naturale ipotizzato nello Scenario Nazionale, pari a 5,5%. A partire dal 2031, il tasso di crescita della PTF converge invece all'1 per cento nel 2045.

Il secondo scenario, denominato "Scenario Avverso Permanente", ipotizza che gli effetti della crisi attuale si estendano anche nel lungo periodo. Pertanto, questo scenario recepisce come punto di partenza per il medio periodo le ipotesi del precedente scenario intermedio e ipotizza, in aggiunta, che, per il lungo periodo, il tasso di crescita della PTF converga al 2045 allo 0,7% invece che all'1% e il numero delle ore lavorate per occupato rimanga costante al livello ipotizzato per il 2021 nello scenario DEF 2021 (vale a dire fino al 2050).

Sulla base di tali ipotesi, sia nello scenario di crisi intermedio che in quello di crisi permanente, il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni si riduce in media di 1,2 punti percentuali nel periodo 2022-2050 rispetto a


¹⁹⁶ Economic Policy Committee - European Commission (2021).

quanto previsto nello Scenario Nazionale Base. Nel periodo successivo, il tasso di occupazione si riallinea a quello previsto nello scenario di riferimento.

La produttività per occupato, nei due scenari alternativi si riduce significativamente rispetto a quella risultante nello scenario di base. Nel caso intermedio la riduzione è pari in media al 5,4% nel periodo 2022-2070 mentre nel caso permanente la riduzione è pari in media all'11,1% nello stesso periodo.

La figura A presenta, a partire dal 2022, il tasso di crescita del PIL reale nello scenario Nazionale vis-à-vis quello dei due scenari di crisi. Lo scenario avverso intermedio presenta tassi di crescita più bassi rispetto al quadro di riferimento nel medio periodo, i.e. dal 2022 fino al 2039, con uno scostamento medio di -0,4 punti percentuali, leggermente più elevati nel decennio successivo (+0,1 punti percentuali) e in linea nel periodo restante. Complessivamente, tra il 2022 e il 2070 lo scarto con la previsione di riferimento risulta in media di -0,1 punti percentuali. Per contro, lo scenario avverso permanente, presenta tassi di crescita inferiori allo scenario di base lungo tutto l'orizzonte di previsione, con uno scostamento medio complessivo pari a -0,4 punti percentuali.

Figura A: Tasso di crescita del PIL reale, simulazioni a confronto




Sulla base delle ipotesi alternative, la spesa per pensioni in rapporto al PIL è prevista aumentare significativamente sia nello scenario pessimistico di medio periodo sia nello scenario pessimistico di lungo periodo (Figura B. 1). Nel primo caso, la spesa per pensioni in rapporto al PIL raggiunge un picco, pari al 17,3% nel 2036 con 8 anni di anticipo rispetto allo scenario di base nel quale, invece, si prevede il conseguimento di un massimo relativo pari a 16,6% del PIL nel 2044. In media, la spesa pensionistica aumenta tra il 2022 e il 2070 di 0,5 punti percentuali di PIL rispetto allo scenario nazionale, con un divario particolarmente significativo nella prima parte dell'orizzonte previsivo (pari in media a 0,8 punti percentuali di PIL nel periodo 2022-2045). Nell'ultimo decennio di previsione, la spesa per pensioni in rapporto al PIL dello scenario avverso intermedio tende a riavvicinarsi a quella dello scenario di riferimento.

Nello scenario avverso permanente, la spesa per pensioni in rapporto al PIL raggiunge un picco, pari al 17,8% nel 2044. In media, la spesa pensionistica aumenta tra il 2022 e il 2070 di 1 punto percentuale di PIL rispetto allo scenario nazionale, con un divario particolarmente significativo lungo tutto l'orizzonte previsivo. In questo scenario, la spesa per pensioni in rapporto al PIL non si riallinea a quella dello scenario di riferimento.

In entrambi gli scenari avversi, la maggiore spesa per pensioni in rapporto al PIL è trainata dal più elevato rapporto tra pensione media e produttività degli occupati (Figura B.2) e, in misura minore, dal più basso numero di occupati rispetto al numero di pensioni riscontrabile nel medio periodo (Figura B.3).


Figura B: Spesa Pubblica per pensioni in rapporto al PIL – Scenario base e scenari avversi



Infine, di seguito vengono presentati i risultati della previsione per la spesa per sanità e Long Term Care in rapporto al PIL sulla base delle ipotesi alternative sopra descritte. Come già menzionato nella sezione relativa all'analisi di sensitività delle spese sanitarie e LTC, la previsione di tali voci di spesa in

rapporto al PIL presenta una scarsa sensitività alle variabili del quadro macroeconomico dovuta alla sostanziale invarianza del rapporto fra il CPS (la cui variazione determina la variazione della spesa) e il PIL pro capite, ipotizzata per gran parte delle prestazioni incluse nell'aggregato. Come si evince dal grafico le tre curve sono sostanzialmente sovrapposte per l'intero periodo di previsione.

Figura C: Spesa Pubblica sanità e LTC in rapporto al PIL – Scenario base e scenari avversi



Box 5.3 – La previsione di medio e lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria nello scenario che tiene conto degli effetti del Next Generation EU.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

Per l'attuazione del suddetto programma, l'Italia ha predisposto un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dall'Ecofin il 13 Luglio scorso e che stanziava, tre prestiti agevolati e finanziamenti a fondo perduto, 191,5 miliardi di euro.

Nel PNRR viene presentata valutazione dell'impatto strutturale delle principali riforme di contesto associate agli investimenti finanziati con il NGEU nel medio e lungo periodo. Tali riforme hanno come obiettivo quello di favorire una maggiore efficienza e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, rendere la Giustizia più rapida e, infine, riforme volte a migliorare la competitività delle imprese e il principio della concorrenza sui mercati.

Le stime del Governo sull'impatto macroeconomico di tali riforme mostrano un incremento del Pil di 2,4 punti percentuali nel medio periodo (T+10) e di 3,2 punti percentuali nel lungo periodo.

Indipendentemente dalle altre indicazioni contenute nel PNRR, è sembrato opportuno proporre uno scenario che recepisce gli effetti strutturali delle riforme suddette in modo da valutare per il lungo periodo l'impatto sulle principali componenti della spesa legata all'invecchiamento della popolazione

A questo proposito, è utile rammentare come il DEF 2021 nello scenario tendenziale include gli effetti del NGEU fino al 2024. Per tenere conto dell'impatto di medio e lungo periodo delle riforme previste dal PNRR è stato costruito uno scenario controfattuale (NGEU) che recepisce, fino al 2024, il quadro macroeconomico programmatico contenuto nel DEF 2021 e che, successivamente, assume rispetto allo scenario nazionale una maggiore crescita della produttività, favorita anche dai maggiori investimenti, e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.


Sulla base di tali ipotesi il tasso di occupazione nella fascia di età 15-64 anni aumenta di 1 punto percentuale vis-à-vis il dato dello Scenario Nazionale. Tale incremento è interamente conseguito entro il 2040, ed è dovuto ad una maggiore partecipazione al mercato del lavoro principalmente delle donne.

La produttività per occupato, si incrementa dell'1,5% entro il 2045, incremento che si mantiene costante per il resto del periodo di previsione.

La figura A presenta, a partire dal 2022, il tasso di crescita del PIL reale nello scenario Nazionale vis-à-vis quello dello scenario NGEU. Nel medio periodo, ossia fino al 2045, quest'ultimo scenario presenta tassi di crescita più

elevati rispetto al quadro di riferimento, con uno scostamento medio di circa 0,1 punti percentuali che tuttavia si riallinea nel periodo successivo. Complessivamente, nello scenario NGEU il PIL risulta più elevato di 2,4 punti percentuali nel 2034, di 3,1 punti percentuali nel 2045 valore che rimane sostanzialmente invariato fino al 2070.


Figura A: Tasso di crescita del PIL reale, simulazioni a confronto



Sulla base dell' ipotesi alternativa, la spesa per pensioni in rapporto al PIL (Figura B.1) è prevista diminuire significativamente nella prima parte del periodo di previsione per effetto della maggior crescita del PIL. Successivamente il gap si riduce man mano che nello stock di pensioni si sostituiscono generazioni che hanno beneficiato della maggior crescita del PIL, per effetto del progressivo riallineamento del rapporto tra pensione media e produttività (Figura B.2). Lo scarto residuo alla fine del periodo di previsione, pari a meno di un decimo di punto percentuale, è da attribuirsi al minor numero di pensioni in rapporto agli occupati che si produce nel caso dello scenario NGEU (Figura B.3).


L'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL nello scenario NGEU risulta essere mediamente più contenuta lungo tutto l'orizzonte di previsione toccando un picco nel 2044 che è di 0,4 punti percentuali più basso rispetto al picco dello scenario nazionale. Il differenziale tra le due simulazioni è pari in media a 0,3 punti percentuali tra il 2021 e il 2044 (anno di picco della spesa) ed è pari a 0,2 punti percentuali nel periodo successivo.

Figura B: Spesa Pubblica per pensioni in rapporto al PIL – Scenario base e scenario NGEU



Infine, di seguito vengono presentati i risultati della previsione per la spesa per sanità e Long Term Care in rapporto al PIL sulla base dell'ipotesi alternativa sopra descritta. La previsione di tali voci di spesa in rapporto al PIL presenta una scarsa sensibilità alle variabili del quadro macroeconomico dovuta alla sostanziale invarianza del rapporto fra il CPS (la cui variazione determina la variazione della spesa) e il PIL pro capite, ipotizzata per gran parte delle prestazioni incluse nell'aggregato. Come si evince dal grafico le due curve sono sostanzialmente sovrapposte per l'intero periodo di previsione.

Figura C: Spesa Pubblica sanità e LTC in rapporto al PIL – Scenario base e scenario NGEU



Box 5.4 – Una quantificazione dei possibili effetti strutturali delle misure introdotte con la L 26/2019

Il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 è intervenuto sui requisiti di accesso al pensionamento. In particolare, la nuova legislazione ha introdotto, in via sperimentale, un nuovo canale temporaneo di accesso al pensionamento anticipato in presenza di requisiti minimi congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico.

Inoltre, la Legge ha previsto, per il pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità contributiva, il blocco a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne dei requisiti contributivi in esame e, per il periodo 2019-2026, la disapplicazione dell'adeguamento di tali requisiti alla variazione della speranza di vita, introducendo, tuttavia, a partire dal 2019 un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei suddetti requisiti.

Entrambe le misure rappresentano una deroga temporanea alla struttura delineata dalla cosiddetta Legge "Fornero" (DL 201/2011 convertito con L 214/2011) e, pertanto, non ne alterano le tendenze di lungo periodo. Tuttavia, sulla base delle ipotesi contemplate nello scenario Istat 2018, la disapplicazione fino al 2026 dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito di anzianità contributiva riduce strutturalmente l'età richiesta per l'accesso al pensionamento per tutto il periodo successivo di 8 mesi (5 mesi se si tenesse conto delle indicazioni sulla speranza di vita per il 2020).

Al fine di fornire un'indicazione circa i maggiori oneri sul sistema pensionistico nel caso in cui una o entrambe le misure perdessero la caratteristica di transitorietà e fossero invece introdotte in modo permanente, in linea con un esercizio simile messo a punto nell'ambito del processo di peer review del sistema pensionistico italiano che è stato effettuato, in ambito europeo¹⁹⁷, dalla Commissione Europea e dal Working Group on Ageing, è stato predisposto uno scenario alternativo in cui, sulla base delle ipotesi macroeconomiche e demografiche dello scenario nazionale si prevede, in maniera controfattuale, prima in modo esclusivo e poi congiuntamente: 1) il mantenimento fino al 2070 del canale anticipato con requisiti congiunti di 62 anni di età e 38 di anzianità con adeguamento della speranza di vita del requisito di età; 2) l'abolizione permanente dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito di anzianità contributiva per il canale di pensionamento indipendente dall'età anagrafica che, pertanto, rimane fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne con posticipo della decorrenza di tre mesi.

Come evidenziato in figura A, l'introduzione strutturale di un canale di accesso al pensionamento anticipato con almeno 38 anni di anzianità contributiva e almeno 62 anni di età (incrementata biennialmente in funzione

¹⁹⁷ Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2019b). In particolare, si veda il paragrafo sull'*adverse scenario* all'interno della nota e si veda altresì lo scenario di policy che fissa i requisiti di pensionamento al livello del 2019 presentato nell'*Ageing Report 2021*.

della variazione della speranza di vita) produce un aumento significativo del rapporto spesa pensionistica/PIL nel primo ventennio del periodo di previsione.

Il picco dell'incidenza della spesa pensionistica rispetto al PIL, a parte lo shock del 2020 dovuto alla crisi in atto, verrebbe raggiunto nel 2034, dieci anni prima rispetto al valore di massimo previsto a legislazione vigente nel 2044 e con un valore di 16,9%, superiore di tre decimi di punto rispetto al dato dello scenario nazionale.

Dal 2046, quando l'effetto di contenimento degli importi legati all'anticipo del pensionamento implicato dalla nuova normativa supera l'effetto del maggior numero di pensioni, la spesa in rapporto al PIL si assesterebbe su un livello inferiore a quello della simulazione base per poi riallinearsi negli ultimi anni di previsione. Il riallineamento è favorito anche dalla possibilità, già prevista a normativa vigente, di anticipare di 3 anni la pensione di vecchiaia se l'importo della stessa supera 2,8 volte l'assegno sociale.

Cumulativamente, nell'intero periodo di previsione, l'introduzione in via permanente della possibilità di pensionamento anticipato con requisito congiunto di almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, pur ipotizzando l'adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, produrrebbe un maggior onere valutabile in 9 punti percentuali di PIL rispetto ai risultati della legislazione vigente, frutto di un incremento di 11,7 punti percentuali fino al 2045 e di un successivo recupero stimabile in 2,7 punti percentuali.

L'abolizione permanente dell'adeguamento del requisito per il solo canale di anzianità alla speranza di vita, presentato in figura B, ha effetti parzialmente inferiori alla norma precedente (circa 6 punti percentuali di PIL) e con un andamento differente. Infatti, la natura dell'intervento agisce in modo equivalente sia sulle pensioni liquidate con il regime misto che su quelle liquidate esclusivamente con il regime contributivo.

Come evidenziato dalla linea sottile in figura B, rispetto alla serie risultante a legislazione vigente, la spesa in rapporto al PIL dal 2031 si manterrebbe più elevata di circa due decimi di punto fino al 2045 e di un decimo di punto nel periodo successivo. Il punto di picco del rapporto verrebbe raggiunto nel 2044 risultando pari al 16,8% contro il 16,6% della simulazione a normativa vigente.

Lo scenario che assume che gli effetti di entrambe le misure vengano adottati in via permanente non corrisponde precisamente alla somma delle due simulazioni presentate separatamente sopra, visto che esistono delle aree di sovrapposizione tra i due interventi.

Come evidenziato nella figura C, in uno scenario controfattuale in cui entrambe le misure fossero applicate in via permanente, la spesa in rapporto al PIL (curva sottile) crescerebbe fino al 2034, anno in cui raggiungerebbe il picco dell'incidenza, pari al 17% del PIL per poi decrescere prima lentamente e poi più rapidamente. Rispetto alla curva a normativa vigente, la proiezione della spesa pensionistica in rapporto al PIL dello scenario controfattuale si attesterebbe su un livello significativamente più elevato fino al 2045 per poi, sostanzialmente, allinearsi nel periodo successivo. Cumulativamente, i maggiori

oneri ammonterebbero a 11,7 punti percentuali di PIL nell'intero periodo di previsione (13,4 fino al 2045).

Fig. A: spesa in rapporto al PIL - effetto dell'anticipo del pensionamento di vecchiaia per 'Quota 100'




Fig. B: effetto del mantenimento del requisito di accesso del canale di anzianità ai valori del 2026





Fig. C: effetto dell'anticipo per 'Quota 100' e canale di anzianità fisso



CAPITOLO 6 - Tassi di sostituzione del sistema pensionistico pubblico e complementare

6.1 - Premessa

Il capitolo è dedicato all'analisi dei tassi di sostituzione del sistema pensionistico obbligatorio nell'intero periodo di previsione, sulla base di diverse ipotesi di carriera lavorativa e di età al pensionamento. Inoltre, fornisce, sotto forma di tasso di sostituzione, la valutazione del contributo aggiuntivo al reddito degli anziani che potrà derivare dalla previdenza complementare.

Il tasso di sostituzione lordo esprime il rapporto fra l'importo annuo della prima rata di pensione e l'importo annuo dell'ultima retribuzione (o reddito da lavoro). Così definito, l'indicatore misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza¹⁹⁸. A parità di carriera lavorativa, esso riflette le differenze legate alle diverse modalità di calcolo della pensione.

Definizione dell'indicatore

Il tasso di sostituzione lordo non è un indicatore di adeguatezza delle prestazioni. Tale funzione è affidata al tasso di sostituzione netto, il quale viene calcolato esprimendo sia la pensione sia la retribuzione al netto del prelievo contributivo e fiscale. In particolare, il tasso di sostituzione netto misura di quanto il reddito disponibile di un lavoratore si modifica a seguito del pensionamento. Pertanto, esso riflette sia le regole di calcolo della pensione che gli effetti distributivi della normativa fiscale e contributiva. In ragione della progressività dell'imposta sul reddito personale e del fatto che l'aliquota contributiva a carico del lavoratore grava sulla retribuzione e non sull'importo della pensione, il tasso di sostituzione netto risulta significativamente superiore a quello lordo, a parità di ogni altra condizione.

Il calcolo dei tassi di sostituzione è stato effettuato sulla base dei parametri demografici e macroeconomici sottostanti gli scenari di previsione definiti in ambito nazionale ed europeo. In particolare, lo scenario nazionale base, fa riferimento alla previsione demografica prodotta da Istat con base 2018.

Sul versante normativo, non si registrano variazioni di rilievo rispetto a quanto scontato nelle elaborazioni del precedente Rapporto RGS, per quanto attiene all'applicazione della normativa fiscale. Per quanto riguarda la normativa in ambito previdenziale, come nel precedente Rapporto RGS si è tenuto conto delle importanti novità contenute nella L 26/2019 che hanno introdotto, tra le altre cose, due misure che favoriscono il pensionamento anticipato. Il primo intervento normativo prevede, per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, la possibilità di ritirarsi in presenza di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni. Maturato il requisito congiunto, per la decorrenza della pensione è prevista una finestra

¹⁹⁸ Ciò a prescindere dalla possibilità di cumulo tra pensione e reddito da lavoro consentita dall'ordinamento vigente (Appendice 1, lettera E).

temporale di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi per i dipendenti del settore pubblico.

Il secondo intervento normativo prevede, per il canale di pensionamento indipendente dall'età, il blocco per gli anni 2019-2026 dell'adeguamento del requisito di anzianità contributiva alle variazioni della speranza di vita. Nel periodo 2019-2026 il pensionamento è previsto con un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra mobile per la decorrenza della pensione di 3 mesi. Entrambi gli interventi normativi sono inclusi nelle stime dei tassi di sostituzione che verranno presentate più avanti.

Infine, per quanto riguarda i parametri di calcolo della pensione complementare, la L 124 del 2017 è intervenuta dando la possibilità di versare anche una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando, rimuovendo l'obbligatorietà dell'intero versamento previsto dalla normativa previgente¹⁹⁹.

Metodologia
di calcolo

Le scelte metodologiche concernenti il calcolo dei tassi di sostituzione, nelle diverse accezioni presentate, sono in linea con quelle concordate a livello europeo nell'ambito dell'attività del Sottogruppo sugli indicatori costituito presso il Comitato di Protezione Sociale (*Social Protection Committee - Indicator Subgroup*)²⁰⁰.

La derivazione dei tassi di sostituzione è stata effettuata applicando la revisione periodica dei coefficienti di trasformazione, secondo quanto disposto dalla L 247/2007, come modificata dalla L 214/2011 in merito alla periodicità della revisione²⁰¹. Con decorrenza 2021, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019 pubblicato in GU il 14 novembre 2019, mentre quello dei coefficienti di trasformazione, con decreto direttoriale del 1° giugno 2020 pubblicato in GU n.147 dell'11 giugno 2020.

6.2 - L'adeguatezza delle prestazioni e le proprietà distributive del sistema

Adeguatezza e
sostenibilità

L'adeguatezza delle prestazioni e la sostenibilità finanziaria costituiscono due facce di una stessa medaglia in quanto devono essere perseguite congiuntamente²⁰². I sistemi pensionistici non sostenibili sul piano finanziario non sono in grado di garantire, nel medio-lungo periodo, il livello delle prestazioni e i requisiti di accesso al pensionamento indicati dalla legislazione vigente; allo stesso tempo, la sostenibilità finanziaria, perseguita a scapito di una compressione eccessiva del livello delle prestazioni, potrebbe risultare non

¹⁹⁹ Le relative modifiche alle procedure e alla modulistica per l'espressione di adesione alla previdenza complementare sono state adottate con decreto del 22 marzo 2018 pubblicato in GU n. 91 del 19 aprile 2018.

²⁰⁰ Tale metodologia è stata applicata per la prima volta in Italia ai fini della predisposizione del Rapporto di Strategia Nazionale sulle Pensioni (*National Strategy Report on Pensions*) previsto nell'ambito delle procedure europee sul Metodo aperto di coordinamento in materia pensionistica (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2002). Per gli aggiornamenti successivi, in ambito nazionale, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004-2019b). In ambito europeo, si veda, da ultimo, European Commission - Social Protection Committee (2021), Adequacy Report 2021 che riporta, in chiave comparativa, i tassi di sostituzione teorici dei paesi EU. La stessa metodologia ha trovato applicazione anche nei documenti di analisi dei sistemi pensionistici elaborati dall'OCSE. Si veda, in particolare, OECD (2019a).

²⁰¹ La L 247/2007 ha stabilito che, a decorrere dal 2010, si applicano i coefficienti di trasformazione rideterminati sulla base del procedimento previsto dall'art. 1, co. 11 della L 335/1995 e che le successive rideterminazioni vengono attuate con cadenza triennale. Successivamente, la L 214/2011 ha ridotto la periodicità della revisione da tre a due anni a partire dal 2021.

²⁰² Economy Policy Committee - Social Protection Committee - European Commission (2010, § 1.2.4). Si veda anche European Commission – Social Protection Committee (2015, 2018, 2021).

socialmente sostenibile rendendo inevitabili successive revisioni del quadro normativo e interventi di sostegno a favore delle posizioni economicamente più deboli.

Non a caso, l'adeguatezza delle prestazioni, assieme alla sostenibilità finanziaria e alla modernizzazione, costituisce uno dei requisiti fondamentali di un sistema pensionistico pubblico secondo quanto postulato dal Metodo aperto di coordinamento sulle pensioni definito in ambito europeo. Da essa, infatti, dipende l'accettabilità politico-sociale di un sistema pensionistico pubblico e, in ultima analisi, il rispetto del patto intergenerazionale su cui si fonda.

La scomposizione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL in sotto-componenti mostra come la pensione media tenda progressivamente a ridursi in rapporto alla produttività del lavoro, con una contrazione del 26,5%, tra il 2020 e il 2070. La riduzione è imputabile, in gran parte, all'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo e alla revisione periodica dei coefficienti di trasformazione (Box 6.1). Tale riduzione sarebbe risultata di gran lunga superiore in assenza degli aumenti dei requisiti di accesso al pensionamento e dell'adeguamento periodico degli stessi rispetto alle variazioni della speranza di vita, come previsto dalla normativa vigente.

Riduzione del rapporto tra pensione media e produttività

Tuttavia, l'analisi dell'adeguatezza delle prestazioni non può essere derivata meccanicamente dall'andamento del rapporto fra pensione media e produttività o, in alternativa, fra pensione media e retribuzione media, assumendo che quest'ultima evolva in linea con la produttività. Questo per almeno quattro ragioni:

- il sistema pensionistico pubblico garantisce l'erogazione di un reddito di ultima istanza a favore dei cittadini oltre una certa età (inizialmente 65 anni, poi anch'essa adeguata nel tempo dal 2013) sprovvisti di mezzi, sotto forma di assegno sociale e, per età superiori, maggiorazioni sociali (Appendice 1, lettera D.3);
- rispetto al precedente sistema retributivo, il sistema di calcolo contributivo produce automaticamente effetti redistributivi a favore delle carriere lavorative piatte e discontinue. Inoltre, consente di incrementare l'importo della pensione tramite il posticipo del pensionamento;
- la valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni deve basarsi sull'analisi del reddito disponibile, cioè del reddito che residua al netto dell'imposta e del prelievo contributivo, piuttosto che sui redditi lordi;
- l'andamento del reddito degli anziani non può prescindere da una valutazione del contributo aggiuntivo derivante dallo sviluppo della previdenza complementare²⁰³.

Gli elementi di valutazione sopra elencati sono al centro dell'analisi sviluppata nei paragrafi successivi. In particolare, tale analisi consente di valutare se, e in che misura, la riduzione del valore medio delle prestazioni pensionistiche rispetto alla produttività, che

²⁰³ Sulla base dei dati relativi all'anno 2020 pubblicati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip, 2021, Relazione per l'anno 2020) risulta che le adesioni alla previdenza complementare sono significativamente aumentate nel corso del tempo, anche per effetto della riforma del 2007 (L. 296/2006). Il numero degli iscritti è risultato pari a circa 8,4 mln a fine 2020, 9,3 mln in termini di posizioni. Sulla base di tali tendenze è, pertanto, prevedibile un ulteriore progressivo aumento delle suddette adesioni, anche in considerazione del peso crescente della quota di lavoratori interamente assoggettati al calcolo contributivo. Se confrontato con l'inizio del 2007, anno di avvio della riforma della previdenza complementare, il totale delle risorse destinate alle prestazioni si è più che triplicato, passando da 51,6 a 197,9 mld di euro a fine 2020, corrispondenti al 7,4 per cento in termini di crescita media annua composta. Il flusso di contributi del 2020 relativamente a tutti gli iscritti è stato pari a circa 16,3 mld di euro di cui 6,5 mld di euro relativi a quote annuali di accantonamenti di TFR destinate alla previdenza complementare dai lavoratori dipendenti del settore privato.

emerge dalle previsioni, sia compatibile con l'esigenza di garantire prestazioni adeguate, nel medio-lungo periodo.

6.3 - I tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria: ipotesi base e requisiti minimi

Variabili
discriminanti

I tassi di sostituzione lordi assicurati dal sistema pensionistico obbligatorio sono stati calcolati per alcune figure tipo definite in funzione delle variabili "discriminanti", cioè di quelle variabili in grado di generare differenze nei risultati, sulla base dell'assetto normativo-istituzionale vigente. Nel sistema di calcolo retributivo, le variabili discriminanti sono: la dinamica retributiva individuale (carriera) e l'anzianità contributiva. Nel sistema di calcolo contributivo, alle suddette variabili, si aggiungono l'età al pensionamento, per via dei differenziali nella speranza di vita impliciti nei coefficienti di trasformazione, e l'aliquota contributiva di computo utilizzata per l'accredito "virtuale" dei contributi utili alla formazione del montante²⁰⁴. La formula di calcolo è illustrata nell'Appendice 2, lettera F distintamente per i diversi regimi pensionistici.

Nell'ambito del sistema di calcolo contributivo, i coefficienti di trasformazione sono stati rideterminati con cadenza triennale, fino al 2019, e con cadenza biennale successivamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La revisione dei coefficienti di trasformazione è stata effettuata in accordo con l'evoluzione delle probabilità di morte sottostanti lo scenario demografico di riferimento²⁰⁵.

In tutte le simulazioni, i tassi di sostituzione sono stati elaborati per due diverse tipologie di lavoratori corrispondenti, rispettivamente, al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. Tale scelta è motivata principalmente dalla differente aliquota di computo (33% e 24%, quest'ultima a partire dal 2018) che incide in misura proporzionale sul calcolo dell'importo della pensione lorda. In rappresentanza della prima tipologia, si è scelto un lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) mentre, in rappresentanza della seconda, un lavoratore autonomo iscritto alla gestione degli artigiani²⁰⁶.

Ipotesi base:

- dinamica
retributiva

Nel periodo di previsione, l'ipotesi base prevede una dinamica retributiva individuale pari al tasso di crescita medio annuo della produttività per occupato, desunto dallo scenario di riferimento²⁰⁷. Per il periodo antecedente, la stessa variabile viene fatta evolvere in linea con i tassi di variazione della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente²⁰⁸. Per ragioni

²⁰⁴ Per quanto attiene ai tassi di sostituzione lordi, il livello di retribuzione finale rileva solo in relazione all'applicazione dei minimali e massimali contributivi e dei massimali di retribuzione pensionabile.

²⁰⁵ In Appendice 1, lettera B.1, si riporta l'esplicitazione della formula di calcolo dei coefficienti di trasformazione.

²⁰⁶ Il caso di un lavoratore parasubordinato non viene contemplato in quanto, nell'ipotesi base, l'unica differenza rispetto al lavoratore dipendente scaturisce dalla diversa aliquota contributiva la quale, tuttavia, è stata gradualmente equiparata a quella del lavoro dipendente nel 2018, per effetto degli interventi normativi adottati nel corso del 2012 (L 92/2012 e L134/2012 di conversione del DL 83/2012). Analogamente, non sono state trattate le casistiche di contribuzione mista (lavoro dipendente e parasubordinato).

²⁰⁷ Coerentemente, anche il tasso di crescita del PIL, che rileva ai fini del calcolo della pensione nel sistema contributivo, è stato assunto pari al tasso di crescita medio annuo del periodo di previsione.

²⁰⁸ Per il periodo storico, il tasso di variazione delle retribuzioni lorde per unità di lavoro dipendente viene impiegato come *proxy* delle dinamiche retributive medie, in sostituzione del tasso di variazione della produttività per occupato. La scelta è essenzialmente motivata dall'esigenza di gestire in modo più realistico il periodo interessato dalla crisi economica. In tale fase, infatti, le dinamiche retributive presentano variazioni meno marcate di quelle evidenziate per la produttività. Vale, tuttavia, segnalare che i differenziali sul calcolo dei tassi di sostituzione prodotti dalle due alternative sono comunque contenuti e

di omogeneità di confronto, le stesse ipotesi sono state applicate sia alla figura tipo di lavoratore dipendente che a quella di lavoratore autonomo. Nel paragrafo 6.7 verranno analizzate le differenze derivanti dall'adozione di ipotesi demografiche e macroeconomiche coerenti con lo scenario EPC-WGA *baseline*.

Per quanto attiene, invece, ai requisiti di età e di contribuzione da assumere come ipotesi base nel calcolo dei tassi di sostituzione, la scelta si è fatta più articolata a seguito degli interventi di riforma dei requisiti di accesso al pensionamento adottati nel biennio 2010-2011 (L 122/2010 e L 214/2011) che hanno modificato significativamente il quadro normativo di riferimento.

- requisito di età
variabile

Infatti, il requisito di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato (quest'ultimo previsto nel solo sistema contributivo) e il requisito minimo di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata senza il requisito anagrafico, variano lungo tutto il periodo di previsione, in funzione delle variazioni della speranza di vita²⁰⁹.

Tale assetto normativo rende, pertanto, più complesso contemperare le due principali esigenze conoscitive alla base del calcolo e della prospettazione dei tassi di sostituzione. La prima riguarda la confrontabilità spazio-temporale dei tassi di sostituzione, al fine di evidenziare gli effetti imputabili a differenti schemi pensionistici e all'eventuale contributo della previdenza complementare in relazione al progressivo ampliamento del periodo lavorativo. La seconda esigenza conoscitiva riguarda la rappresentatività dei tassi di sostituzione, cioè la loro rispondenza a comportamenti prevalenti, per quanto concerne, in particolare, l'età e gli anni di contribuzione posseduti al pensionamento. In merito, vale ricordare che, nell'ambito del sistema pensionistico italiano, l'accesso al pensionamento avviene generalmente al raggiungimento dei requisiti minimi, sia nel caso di pensionamento di vecchiaia che di pensionamento anticipato. In prospettiva, tale comportamento risulterà rafforzato per effetto dell'elevamento progressivo dei requisiti minimi di età e di contribuzione in funzione delle variazioni della speranza di vita²¹⁰ nonché per la possibilità di cumulo totale fra pensione e reddito da lavoro, introdotta con la L 133/2008²¹¹.

Nel caso di un lavoratore dipendente iscritto all'assicurazione generale obbligatoria successivamente al 31/12/1995 e che ricade interamente all'interno del regime contributivo, l'età in cui si accede al periodo di quiescenza è stata posta pari al requisito minimo per il pensionamento anticipato, pari a tre anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia. Tale canale è subordinato a un requisito contributivo minimo di 20 anni e a un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (corrispondente a 2,8 volte l'assegno sociale dello stesso anno), rivalutato con la media quinquennale del PIL. Dati i livelli

- lavoratore
dipendente

limitati alla prima parte del periodo di previsione, fino a quando i dati storici delle dinamiche retributive entrano nella base di calcolo della pensione. Per maggiori dettagli, si veda Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), box 6.1.

²⁰⁹ I requisiti di età per l'accesso al pensionamento e, corrispondentemente, il requisito di contribuzione per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età corrispondono a quelli indicati nell'Appendice 1.C. Pertanto scontano le nuove misure introdotte con il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 secondo cui nel canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non viene adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e rimane costante al livello previsto per il 2018.

²¹⁰ L'aumento dei requisiti minimi di età comporta la stratificazione, sui nuovi requisiti, dei pensionamenti che si sarebbero prodotti a età comprese fra i vecchi e i nuovi requisiti.

²¹¹ La possibilità di cumulare la pensione di vecchiaia e anticipata con il reddito da lavoro (Appendice 1, lettera E), senza alcuna decurtazione dell'importo, favorisce l'accesso al pensionamento con i requisiti minimi anche da parte di coloro che propenderebbero per la prosecuzione dell'attività lavorativa, specie se la pensione è calcolata in tutto o in parte con il sistema retributivo. La possibilità di cumulare il beneficio pensionistico con il reddito da lavoro è esclusa nel caso il pensionamento anticipato con il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2019-2021 dal DL 4/2019 convertito con L 26/2019. Per i soggetti che accedono al pensionamento tramite tale canale, la possibilità di cumulo riprende una volta maturati i requisiti per il pensionamento di vecchiaia.

retributivi ipotizzati e l'aliquota contributiva di computo, il requisito minimo di pensione è da ritenersi generalmente soddisfatto in presenza di un'anzianità contributiva di 38 anni.

Diversamente, nella fase transitoria, che interessa i lavoratori assunti prima del 31/12/1995, l'età di pensionamento è stata posta, generalmente, pari al requisito minimo di vecchiaia, non essendo previsto il pensionamento anticipato con requisito anagrafico inferiore di 3 anni, in presenza dell'anzianità contributiva ipotizzata (38 anni di contributi) per omogeneità di raffronto. Poiché nel 2020, in linea con le disposizioni del DL 4/2019 convertito con L 26/2019 che ha introdotto in via sperimentale e solo per il triennio 2019-2021, un nuovo canale di pensionamento anticipato denominato "Quota 100", è possibile collocarsi a riposo prima del conseguimento del requisito di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima di 38 anni e una età minima di 62, può essere interessante calcolare il tasso di sostituzione corrispondente a questa figura tipo.

Alla luce delle considerazioni riportate sopra, per un lavoratore dipendente del settore privato, la figura rappresentativa sottostante alla cosiddetta "ipotesi base" è ottenuta modulando opportunamente il caso tipo dei lavoratori assunti prima del 31/12/1995, assoggettati al regime misto e, in linea con il graduale passaggio al sistema contributivo, a partire dal 2040, il caso dei lavoratori assunti dopo il 31/12/1995 per i quali invece il requisito minimo per il collocamento a riposo si presenta con tre anni di anticipo rispetto al pensionamento di vecchiaia.

- lavoratore
autonomo

Per contro, nel caso di un lavoratore autonomo completamente assoggettato al sistema contributivo, la figura tipo di un soggetto che accede al pensionamento anticipato tre anni prima rispetto al requisito di vecchiaia e in presenza di un requisito contributivo minimo di 20 anni e a un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012, non può essere considerata altrettanto rappresentativa. Infatti, nel caso di un lavoratore autonomo, dato il più basso livello di aliquota contributiva e di computo, l'accesso al pensionamento anticipato richiederebbe redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo (circa 1.200 euro mensili nel 2012, indicizzato con la media quinquennale del PIL). Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore di 3 anni a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità che presenta minori probabilità rispetto alle altre. Alla luce di quanto sopra esposto, le età di accesso al pensionamento, che configurano l'ipotesi base di un lavoratore autonomo, sono state assunte pari al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi, compreso il regime contributivo.

- risultati

La prima riga della tabella 6.1 mostra l'evoluzione del tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria coerente con i requisiti di accesso al pensionamento dell'ipotesi base per un lavoratore dipendente del settore privato. Il raffronto temporale evidenzia gli effetti dell'applicazione graduale del sistema di calcolo contributivo, della revisione periodica dei coefficienti di trasformazione. Per il lavoro dipendente, oltre al calo del tasso di sostituzione per circa 6 punti percentuali che si avrebbe in corrispondenza del 2020, nel caso di adesione al nuovo canale di pensionamento anticipato con 62 anni di età e 38 anni di contributi, risulta evidenziata anche la riduzione del tasso di sostituzione nel passaggio dal pensionamento di vecchiaia del regime misto al pensionamento anticipato del regime contributivo, fra il 2030 e il 2040. Un lavoratore dipendente del settore privato, che nel 2010 avrebbe ottenuto una pensione pari al 73,6% dell'ultima retribuzione, nel 2070 vedrà ridotta tale percentuale al 60,8%, a parità di requisiti contributivi.

Nel caso di un lavoratore autonomo, la riduzione del tasso di sostituzione risulta assai più consistente per via della più bassa aliquota di computo prevista nel sistema contributivo²¹². Nel periodo di previsione, il tasso di sostituzione subisce una contrazione di circa 23 punti percentuali, passando dal 72,1% del 2010 al 55% del 2020 per chiudere poi 49,2% del 2070. Anche per un lavoratore autonomo, nel caso di adesione al nuovo canale di pensionamento anticipato con 62 anni di età e 38 anni di contributi nel triennio 2019-2021, si assisterebbe a una riduzione del tasso di sostituzione pari a 3,6 punti percentuali rispetto al corrispondente dato dell'ipotesi di base.

Nel confronto con i tassi di sostituzione dell'ipotesi base illustrati nel Rapporto RGS dello scorso anno, i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi evidenziano, nel periodo di previsione, dei valori sostanzialmente in linea con quelli precedentemente riportati. Le variazioni che si evidenziano derivano, a parità di figure tipo utilizzate nell'analisi, oltre che dalle ipotesi demografiche, dalle modifiche nelle variabili macroeconomiche, definite in termini di valori medi per il lungo periodo, impiegate per il calcolo dei tassi di sostituzione.

Per valutare invece l'impatto sui tassi di sostituzione lordi derivanti dalle misure del DL 4/2019 convertito con L 26/2019 che hanno favorito il pensionamento anticipato, si rimanda all'analisi presentata nel box 6.2.

Rispetto all'ipotesi base descritta sopra, un supplemento informativo estremamente importante ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle prestazioni del sistema pensionistico pubblico nel medio-lungo periodo²¹³ consiste nell'analisi delle singole tipologie di accesso al pensionamento sulla base dei cosiddetti requisiti minimi.

In particolare, sono state individuate tre diverse tipologie di accesso al pensionamento: *i)* il pensionamento di vecchiaia con requisito contributivo parametrato all'evoluzione dell'età di pensionamento, *ii)* il pensionamento anticipato, fino a tre anni, previsto nel regime contributivo e *iii)* il pensionamento anticipato con il canale di sola anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica.

*Canali di
accesso al
pensionamento*

Relativamente alla prima tipologia di accesso al pensionamento, l'età è stata posta uguale all'età pensionabile di vecchiaia prevista per ciascun anno del periodo di previsione²¹⁴. Ciò significa che l'età al pensionamento raggiunge i 70 anni e 10 mesi, nel 2070, partendo da 60 anni e 4 mesi delle donne e da 65 anni e 4 mesi degli uomini, (per gli autonomi, rispettivamente, 60 anni e 7 mesi e 65 anni e 7 mesi), nel 2010²¹⁵. L'anzianità contributiva è stata, invece, parametrata ai differenziali di età al pensionamento. In altri termini, si è ipotizzato che l'anzianità contributiva cresca gradualmente da 35 anni e 4 mesi (35 anni e 7 mesi per gli autonomi) a 40 anni e 10 mesi, nell'intero periodo di previsione, in coerenza con l'innalzamento dell'età di pensionamento. Ciò equivale ad assumere un'età di ingresso

*Pensionamento di
vecchiaia:*

²¹² Per tale categoria di lavoratori sono previsti livelli minimi e massimi di reddito soggetto a contribuzione. Il livello minimo è pari a 15.953 euro, nel 2021, mentre il limite massimo assume un valore che varia a seconda che l'individuo possieda o meno anzianità contributiva maturata entro il 31/12/1995. Nel primo caso, il limite è di 78.965 euro, nel secondo caso è di 103.055 euro.

²¹³ In presenza di frazione di anno, il tasso di sostituzione è stato calcolato tramite un'interpolazione lineare dei tassi di sostituzione corrispondenti all'età intera inferiore e superiore.

²¹⁴ Nel 2010, l'età di pensionamento è stata maggiorata dell'ulteriore posticipo indotto dal meccanismo delle decorrenze; tale maggiorazione è pari a circa 4 mesi per il lavoro dipendente e pari a circa 7 mesi per il lavoro autonomo. Per gli anni 2011-2012, i corrispondenti valori sono 1 anno e 1 anno e 6 mesi. Dal 2013, invece, il regime delle decorrenze è stato abolito e sostituito con l'incremento di un anno del requisito anagrafico.

²¹⁵ Il requisito anagrafico delle donne risulta allineato a quello degli uomini a partire dal 2012, nel settore pubblico, e a partire dal 2018, nel settore privato.

nel mercato del lavoro invariante nel tempo, pari a 30 anni per entrambi i sessi²¹⁶. Ovviamente, età di ingresso inferiori sono compatibili con i calcoli rappresentati nella misura in cui si assumono carriere discontinue con perdita di contribuzione corrispondente al periodo di anticipo rispetto alle età di ingresso indicate²¹⁷.

Vale, inoltre, precisare che il posticipo dell'età di ingresso nel mercato del lavoro (o, corrispondentemente, una maggiore discontinuità di carriera) non è riferito all'intera platea dei lavoratori, ma esclusivamente a quella parte che accede al pensionamento più tardi, in quanto non in condizione di usufruire dei canali di pensionamento anticipato. Sotto quest'aspetto, i lavoratori che iniziano l'attività lavorativa a età inferiori a quelle di ingresso ipotizzate per il pensionamento di vecchiaia hanno facoltà di accedere al pensionamento anticipato con un requisito di età inferiore.

- requisito
contributivo
parametrato
all'età

I risultati mostrano che, nel caso di accesso al pensionamento di vecchiaia con i requisiti minimi di età e anzianità contributiva parametrata all'età, il tasso di sostituzione lordo risulta, alla fine del periodo di previsione, sensibilmente superiore a quello del 2010, attestandosi al 72,6%, contro il 68,4% (Tab. 6.1). Nel confronto con il corrispondente valore dell'ipotesi base, esso risulta di 11,7 punti percentuali più alto. La differenza è dovuta essenzialmente alla maggiore età al pensionamento (70 anni e 10 mesi contro i 67 anni e 10 mesi dell'ipotesi base), cui è associato un coefficiente di trasformazione corrispondentemente più alto. Diversamente, il tasso di sostituzione dei lavoratori autonomi raggiunge il 52,8% al 2070 con una variazione positiva di 3,6 punti percentuali rispetto all'ipotesi base. Tale incremento consegue essenzialmente al requisito contributivo più alto di 2 anni rispetto all'assunzione di un'anzianità contributiva fissa pari a 38 anni scontata nell'ipotesi di base.

Pensionamento
anticipato:

- assunti
dall'1/1/1996

L'accesso al pensionamento può avvenire a età significativamente inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia purché si raggiungano requisiti contributivi o di importo pensionistico particolarmente stringenti. In particolare, nell'ambito del sistema contributivo, l'accesso al pensionamento è consentito con una età fino a 3 anni inferiore a quella di vecchiaia, purché in possesso di 20 anni di contribuzione e un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (circa 2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno), rivalutati con la media quinquennale del PIL. Tale canale di pensionamento, riguardando solo i soggetti iscritti in data successiva al 31/12/1995, non trova applicazione nella parte iniziale del periodo di previsione. In questo caso, i risultati mostrano che, per un lavoratore dipendente che si colloca a riposo sulla base del regime contributivo 3 anni prima del pensionamento di vecchiaia, i tassi di sostituzione risulteranno sostanzialmente allineati a quelli dell'ipotesi base. Occorre, tuttavia, rilevare che coloro che possono accedere al pensionamento anticipato, essendo selezionati sulla base dell'importo di pensione maturato, vantano livelli contributivi e, quindi, pensionistici mediamente più elevati anche in presenza di coefficienti di trasformazione più bassi.

Con riferimento al lavoro autonomo, invece, i valori relativi agli anni finali del periodo di previsione risultano sensibilmente inferiori a quelli dell'ipotesi base, in quanto riferiti a un'età e a un'anzianità contributiva più basse, rispettivamente, di 3 anni e di 2 mesi. Tuttavia, come già rilevato in precedenza, l'accesso al pensionamento anticipato tramite il suddetto canale richiederebbe livelli di reddito da lavoro autonomo notevolmente superiori

²¹⁶ Vale rilevare che, con 30 anni di contributi, il calcolo della pensione è assoggettato al regime misto, già nel 2010. Diversamente, nello stesso anno, il calcolo della pensione è ancora assoggettato al regime retributivo, se in possesso di 35 anni di contributi.

²¹⁷ Si tenga presente che l'aumento dell'età di ingresso nel mercato del lavoro, così come una maggiore frammentazione dei periodi di contribuzione, sono entrambi fenomeni che, sulla base dell'esperienza passata, mostrano un *trend* crescente.

a quelli dell'ipotesi base (retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente) in ragione della più bassa aliquota contributiva, rispetto al lavoro dipendente. Pertanto, i valori prospettati sono puramente indicativi e, in ogni caso, da riferirsi a casi marginali con livelli reddituali superiori alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente.

Infine, risulta interessante analizzare i tassi di sostituzione conseguiti nell'ipotesi di accesso al pensionamento anticipato con il solo canale di anzianità, il quale non prevede alcun limite minimo di età, ma solo la maturazione di un requisito minimo di contribuzione pari, nel 2012, a 41 anni e 1 mese per le donne, e a 42 anni e 1 mese per gli uomini, incrementato di 1 ulteriore mese nel 2013 e nel 2014. Inoltre, tale requisito è indicizzato, dal 2013, con le variazioni della speranza di vita a 65 anni, esattamente come previsto per i requisiti anagrafici del pensionamento di vecchiaia e del pensionamento anticipato nel sistema contributivo²¹⁸. Nel 2018, per effetto degli incrementi previsti e dell'adeguamento automatico, il requisito contributivo è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. Tuttavia, le nuove misure introdotte con il DL 4/2019 convertito con L 26/2019 incluse nell'analisi in oggetto hanno stabilito che, per il canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, il requisito di anzianità contributiva necessario per accedere al pensionamento, per il periodo 2019-2026, non venga adeguato alle variazioni dell'aspettativa di vita e rimanga costante al livello previsto per il 2018. Al requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, è prevista una finestra mobile, per la decorrenza della pensione, di 3 mesi.

- canale solo
anzianità
contributiva

Per questo canale di pensionamento, le età di ingresso nel mercato del lavoro sono state ipotizzate tali da consentire il collocamento a riposo a età inferiori a quelle previste per gli altri canali di uscita. In particolare, sempre nell'ipotesi di carriere ininterrotte, è stata prevista un'età di ingresso di 19 anni sia per gli uomini sia per le donne. Sotto tali ipotesi, il calcolo dei tassi di sostituzione evidenzia valori significativamente più alti, rispetto a quelli dell'ipotesi base, con uno scarto che, alla fine del periodo di previsione, è di 8,8 punti percentuali, per i lavoratori dipendenti, e di 1,5 punti percentuali, per i lavoratori autonomi. Le suddette differenze si riducono, rispettivamente, a 5,4 punti percentuali per le lavoratrici dipendenti mentre si ottiene, per le lavoratrici autonome, in ragione dell'anzianità contributiva e dell'età di pensionamento inferiore di un anno, una variazione negativa di 1 punto percentuale.

Dall'analisi complessiva dei valori riportati nella tabella 6.1, emerge che, nel caso del lavoro dipendente, il livello del tasso di sostituzione calcolato nell'ipotesi base risulta sostanzialmente in linea con quello conseguito a regime con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per il pensionamento anticipato, previsto per i soli lavoratori assoggettati al regime contributivo. Diversamente, per i lavoratori autonomi, quest'ultimo canale consente tassi di sostituzione di 5-6 punti percentuali inferiori all'ipotesi base nella parte finale del periodo di previsione, per via della più bassa età al pensionamento.

Conclusioni

²¹⁸ Per gli anni 2010-2011, il requisito contributivo è di 40 anni, cui si aggiunge il posticipo previsto dal meccanismo delle decorrenze pari a 1 anno e 1 anno e mezzo, rispettivamente per il lavoro dipendente e autonomo.

Tab. 6.1: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi - Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.1.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾ (età)	73,6 (65+4m) ⁽³⁾	71,9 (67)	64,6 (67+9m)	58,3 (65+8m)	59,6 (66+6m)	60,7 (67+2m)	60,8 (67+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	68,4 (65+4m/35+4m) ⁽³⁾	70,0 (67/37)	64,2 (67+9m/37+9m)	65,6 (68+8m/38+8m)	68,5 (69+6m/39+6m)	70,8 (70+2m/40+2m)	72,6 (70+10m/40+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁴⁾ (età/anz.)	-	-	53,0 (64+9m/34+9m)	54,9 (65+8m/35+8m)	57,5 (66+6m/36+6m)	59,4 (67+2m/37+2m)	60,6 (67+10m/37+10m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	77,4 (60/41)	72,8 (61+1m/42+1m)	63,2 (61+7m/42+7m)	60,8 (62+6m/43+6m)	62,6 (63+4m/44+4m)	64,5 (63+12m/44+12m)	66,2 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	77,4 (60/41)	82,1 (62+1m/43+1m)	66,5 (62+7m/43+7m)	64,0 (63+6m/44+6m)	65,7 (64+4m/45+4m)	67,7 (64+12m/45+12m)	69,6 (65+8m/46+8m)

Tab. 6.1.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾ (età)	72,1 (65+7m) ⁽³⁾	55,0 (67)	44,9 (67+9m)	44,7 (68+8m)	47,7 (69+6m)	49,0 (70+2m)	49,2 (70+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	67,6 (65+7m/35+7m) ⁽³⁾	53,1 (67/37)	44,4 (67+9m/37+9m)	45,4 (68+8m/38+8m)	49,3 (69+6m/39+6m)	51,6 (70+2m/40+2m)	52,8 (70+10m/40+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁵⁾ (età/anz.)	-	-	35,3 (64+9m/34+9m)	38,4 (65+8m/35+8m)	41,7 (66+6m/36+6m)	43,2 (67+2m/37+2m)	44,1 (67+10m/37+10m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	59,5 (61+1m/42+1m)	46,6 (61+7m/42+7m)	41,5 (62+6m/43+6m)	44,3 (63+4m/44+4m)	46,9 (63+12m/44+12m)	48,2 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	75,8 (60+6m/41+6m)	78,1 (62+1m/43+1m)	49,4 (62+7m/43+7m)	43,6 (63+6m/44+6m)	46,4 (64+4m/45+4m)	49,2 (64+12m/45+12m)	50,7 (65+8m/46+8m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) Con riferimento alla L. 26/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari a 66,0%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,4%, nel caso di un lavoratore autonomo.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile.

6.4 - Analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria

I tassi di sostituzione calcolati nell'ipotesi base possono essere utilmente affiancati da un'analisi di sensitività che evidenzia l'effetto indotto da una modificazione dei parametri discriminanti ai fini del calcolo della pensione. In tale ambito, per ciascun parametro, sono state considerate una o più alternative, mantenute invariate nel tempo. Tali alternative sono state costruite in modo da risultare comunque compatibili con il quadro normativo vigente.

Un primo parametro riguarda la dinamica retributiva (o reddituale, nel caso del lavoro autonomo) per la quale si è ipotizzata una deviazione, rispettivamente al rialzo e al ribasso, di 0,5% nel tasso di variazione annuo del PIL per occupato, vis-à-vis l'ipotesi base. Come evidenziato nella tabella 6.2.a, la riduzione del tasso di sostituzione di un lavoratore dipendente, conseguente all'introduzione graduale del sistema di calcolo contributivo, risulta significativamente attenuata nell'ipotesi di una carriera piatta, mentre risulta corrispondentemente incrementata nell'ipotesi di una carriera veloce. A parità di livello iniziale, nel primo caso, il tasso di sostituzione al 2070 risulta più alto di 5,8 punti percentuali rispetto all'ipotesi base mentre, nel secondo caso, risulta più basso di 5,1 punti percentuali²¹⁹. Indicazioni analoghe emergono per quanto riguarda il lavoro autonomo (Tab. 6.2.b).

Sensitività:

- dinamiche di carriera

Il metodo contributivo, infatti, estendendo la base di calcolo della pensione all'intera vita lavorativa, produce automaticamente un vantaggio relativo a favore dei lavoratori più deboli caratterizzati da carriere piatte e discontinue. Pertanto, la riduzione dell'importo medio di pensione che emerge dai risultati della previsione (Cap. 2), interesserà prevalentemente le carriere lavorative veloci, mentre produrrà effetti significativamente più contenuti per le carriere piatte.

Inoltre, i lavoratori caratterizzati da dinamiche retributive contenute sono anche quelli che generalmente presentano carriere frammentate e, pertanto, non in grado di raggiungere i requisiti contributivi minimi per l'accesso al pensionamento anticipato. In questo caso, essi traggono un ulteriore beneficio, rispetto alle carriere continue, dalla presenza di coefficienti di trasformazione positivamente correlati con l'età di pensionamento secondo il criterio dell'equivalenza attuariale²²⁰. Tale aspetto viene evidenziato mettendo a confronto il calcolo dei tassi di sostituzione ottenuto aumentando l'età di pensionamento di 2 anni rispetto all'ipotesi base²²¹. Come mostrato nella tabella 6.2.a, assumendo che un lavoratore dipendente raggiunga i 38 anni di contribuzione a 69 anni e 10 mesi di età piuttosto che a 67 anni e 10 mesi, la riduzione dell'importo di pensione, rispetto al livello del 2010, risulta sensibilmente più contenuta (8,4 rispetto a 12,7 punti percentuali). Di

- età al pensionamento

²¹⁹ Si ipotizza, in questo caso, che i lavoratori partano dalla stessa retribuzione iniziale e, quindi, abbiano retribuzioni finali diverse in corrispondenza delle diverse dinamiche retributive. Tale scelta sembra più realistica di quella a suo tempo adottata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup*, che assumeva un'identica retribuzione finale a fronte di percorsi di carriera diversi. Infatti, l'abbinamento fra una retribuzione iniziale più bassa della media e una dinamica retributiva più elevata identifica una tipologia di carriera lavorativa che appare scarsamente rappresentativa. Vale, tuttavia, rilevare che la scelta non incide sui tassi di sostituzione lordi ma solo, e in misura non particolarmente rilevante, sui tassi di sostituzione netti.

²²⁰ L'esperienza italiana dell'ultimo ventennio dimostra che, nell'ambito del lavoro dipendente del settore privato, le pensioni di importo più elevato sono generalmente quelle relative al pensionamento anticipato (pensioni di "anzianità") che combinano carriere continue e regolari con una bassa età di pensionamento.

²²¹ L'ipotesi simmetrica di una riduzione di 2 anni sarebbe generalmente incompatibile con i requisiti minimi di accesso al pensionamento.

conseguenza, il valore finale del tasso di sostituzione si attesta al 65,1%, anziché al 60,8% calcolato nell'ipotesi base.

- anzianità
contributiva

Diversamente, il sistema di calcolo contributivo non presenta vantaggi significativi rispetto a una variazione dell'anzianità contributiva al pensionamento. Infatti, nell'ipotesi di una riduzione o di un aumento di due anni, rispetto al caso base, gli effetti che si producono sui tassi di sostituzione sono sostanzialmente proporzionali alla variazione del parametro. Ciò risulta confermato per entrambe le categorie di lavoratori e per tutto il periodo di previsione, indipendentemente dalle regole di calcolo applicate.

Nel caso di una età e di un'anzianità contributiva più alta di 2 anni, i tassi di sostituzione lordi risultano più alti di circa 7,5 punti percentuali in media nell'intero periodo di previsione e nel 2070 la differenza rispetto a quello calcolato nell'ipotesi base è di 7,7 punti percentuali. Tabelle con dati di maggior dettaglio in merito alle diverse possibili combinazioni delle ipotesi di sensibilità sono riportate nell'Appendice 3, sezione III, con riferimento allo scenario nazionale base. I calcoli non sono replicati con riferimento allo scenario EPC-WGA (§. 6.8) in quanto ne emergerebbero indicazioni qualitativamente analoghe²²².

²²² In proposito, si veda Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2016b), Appendice 3, sezione III, in cui si riportano i risultati relativi ad entrambe le ipotesi di scenario.

Tab. 6.2: analisi di sensitività dei tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria – Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.2.a: dipendenti privati

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (Hp.b.)⁽²⁾ <i>(età/anz.)</i>	73,6 <i>(65+4m)⁽²⁾</i>	71,9 <i>(67)</i>	64,6 <i>(67+9m)</i>	58,3 <i>(65+8m)</i>	59,6 <i>(66+6m)</i>	60,7 <i>(67+2m)</i>	60,8 <i>(67+10m)</i>
Dinamica retributiva							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5%	73,6	71,9	66,8	62,2	64,8	66,4	66,6
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5%	73,6	71,9	62,5	54,7	55,0	55,6	55,7
Età							
Hp.b. +2 anni	73,6	75,4	69,1	62,2	63,7	64,9	65,1
Anzianità contributiva							
Hp.b. -2 anni	69,7	68,0	60,8	55,4	56,7	57,6	57,7
Hp.b. +2 anni	77,4	75,9	68,5	61,3	62,5	63,6	64,0
Età/Anzianità contributiva							
Hp.b. +2 anni	77,4	79,3	72,9	65,4	66,8	68,1	68,5

Tab. 6.2.b: autonomi

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
Ipotesi base (Hp.b.)⁽³⁾ <i>(età/anz.)</i>	72,1 <i>(65+7m)⁽²⁾</i>	55,0 <i>(67)</i>	44,9 <i>(67+9m)</i>	44,7 <i>(68+8m)</i>	47,7 <i>(69+6m)</i>	49,0 <i>(70+2m)</i>	49,2 <i>(70+10m)</i>
Dinamica retributiva							
Hp.b. e Pil per occupato - 0,5%	72,1	55,0	46,4	47,6	51,9	53,6	53,9
Hp.b. e Pil per occupato + 0,5%	72,1	55,0	43,5	42,0	44,0	44,9	45,1
Età							
Hp.b. +2 anni	72,1	57,2	47,9	48,1	51,5	52,9	53,2
Anzianità contributiva							
Hp.b. -2 anni	68,4	51,1	41,1	42,7	45,6	46,5	46,6
Hp.b. +2 anni	75,9	58,9	48,6	46,7	49,8	51,3	51,7
Età/Anzianità contributiva							
Hp.b. +2 anni	75,9	61,1	51,6	50,3	53,7	55,5	56,0

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) L'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i soggetti assunti prima dell'1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato (3 anni inferiore al requisito di vecchiaia) per i soggetti assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

6.5 - I tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria

Il tasso di sostituzione lordo misura la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva alla fase di quiescenza. Tale variazione, tuttavia, non corrisponde a quella che si verifica nel reddito disponibile del soggetto, per almeno due ragioni.

La prima riguarda l'aliquota contributiva che non grava sulla pensione, bensì grava sul reddito da lavoro in tutto o in parte a seconda che si tratti di lavoro autonomo o dipendente. La seconda ragione attiene al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Appendice 1, lettera F.3) la quale, essendo progressiva, incide in percentuale crescente all'aumentare del reddito imponibile²²³.

Pertanto, al fine di valutare la variazione del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza, è necessario esprimere le grandezze coinvolte nel calcolo del tasso di sostituzione al netto dell'effetto fiscale e contributivo. In particolare, la retribuzione finale (o reddito finale) deve essere ridotta in misura percentualmente pari all'aliquota contributiva a carico del lavoratore su cui si applica l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente al reddito imponibile (reddito lordo al netto della contribuzione a carico del lavoratore). Nel caso della pensione, il reddito imponibile coincide con la rata lorda di pensione.

Coefficiente di
raccordo

Il rapporto fra il tasso di sostituzione netto e quello lordo (d'ora in avanti "coefficiente di raccordo") dipende dal livello del tasso di sostituzione lordo, dal livello finale della retribuzione lorda (espressa in funzione della retribuzione media di riferimento) e dalle aliquote fiscali e contributive²²⁴. Poste queste ultime pari ai valori previsti dalla normativa di riferimento, è possibile esprimere il rapporto fra tasso di sostituzione netto e lordo in funzione delle altre due variabili. Ciò implica che, dato il rapporto fra la retribuzione lorda finale del lavoratore e quella media di riferimento, il tasso di sostituzione netto può essere ottenuto applicando il corrispondente coefficiente di raccordo al tasso di sostituzione lordo.

Tale procedimento risulta estremamente utile in fase di previsione. Infatti, nell'ipotesi che la retribuzione finale evolva in linea con la retribuzione media desunta dallo scenario macroeconomico, i coefficienti di raccordo risultano indipendenti dall'anno di riferimento. Alternativamente, per il calcolo del tasso di sostituzione netto sarebbe stato necessario fare delle ipotesi sull'evoluzione degli scaglioni di reddito per i quali la normativa fiscale non prevede alcun meccanismo di adeguamento automatico²²⁵.

Ai fini del calcolo del coefficiente di raccordo è necessario specificare il livello della retribuzione finale. In linea con la scelta metodologica concordata in ambito europeo (ipotesi base), la retribuzione finale è fissata nella misura del 100% della retribuzione di riferimento, corrispondente all'aggregato Istat "Retribuzione lorda per unità di lavoro

²²³ Essendo i contributi deducibili dall'imponibile, lo scarto fra tasso di sostituzione lordo e netto dipende anche, nel caso di redditi finali elevati, dal massimale di reddito imponibile ai fini contributivi previsto per i lavoratori assoggettati al regime contributivo. Tale massimale è di 103.055 euro nel 2021.

²²⁴ Per le aliquote addizionali regionali e comunali si faccia riferimento all'appendice. (Appendice 1, lettera F.3). Ai fini del calcolo del tasso di sostituzione netti, si è ipotizzato un'aliquota regionale dell'1,73% e un'aliquota comunale dello 0,8% per l'intero periodo di previsione.

²²⁵ L'ipotesi adottata equivale ad assumere che i parametri della normativa fiscale, definiti in valore monetario, fra cui gli scaglioni di reddito, evolvano nel tempo in modo tale da lasciare inalterata l'incidenza media della tassazione sui redditi lordi, che crescono in linea con la dinamica retributiva media.

*dipendente*²²⁶. La dinamica di tale variabile è stata assunta pari a quella della produttività per occupato²²⁷. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente²²⁸.

Nella figura 6.1 si riporta, per ciascuna delle figure di lavoratore considerate, il coefficiente di raccordo per tre diversi livelli del tasso di sostituzione lordo (40%, 60% e 80%).

Dal raffronto emerge, in primo luogo, che i coefficienti di raccordo dei lavoratori dipendenti si collocano, a parità di tasso di sostituzione, a un livello inferiore rispetto a quelli dei lavoratori autonomi in quanto l'aliquota contributiva a carico del lavoratore dipendente risulta più bassa di oltre la metà.

Effetto delle aliquote contributive

Un secondo aspetto di rilievo riguarda il funzionamento del sistema delle detrazioni. Per i lavoratori dipendenti, il passaggio da un reddito finale del 50% della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente a uno del 75% determina un significativo incremento del coefficiente di raccordo, nell'ipotesi di un tasso di sostituzione del 40%²²⁹, e una decrescita, nell'ipotesi di un tasso di sostituzione del 60%. Per redditi pari o superiori al 100% della retribuzione di riferimento, o nel caso di un tasso di sostituzione dell'80%, il coefficiente di raccordo presenta un andamento abbastanza stabile per i diversi livelli di retribuzione considerati.

Per i lavoratori autonomi, l'andamento è abbastanza simile a quello evidenziato per i lavoratori dipendenti, con alcune differenziazioni dovute all'incidenza degli oneri deducibili, alle detrazioni per carichi di lavoro e, per livelli di reddito elevato, al limite massimo di reddito imponibile a fini previdenziali.

- lavoratori autonomi

Nella tabella 6.3 sono riportati, distintamente per dipendenti privati e autonomi, i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria relativi all'ipotesi base. Nel confronto con i tassi di sostituzione lordi emergono tre aspetti di rilievo.

In primo luogo, la perdita di reddito disponibile, a seguito del pensionamento, risulta percentualmente inferiore a quella che emerge dall'analisi dei tassi di sostituzione lordi. Ciò in quanto l'incidenza delle trattenute contributive e fiscali che gravano sul reddito risulta percentualmente superiore a quella che grava sulla pensione.

In secondo luogo, risulta ridimensionato l'effetto di contenimento degli importi pensionistici derivante dall'introduzione graduale del metodo contributivo. Ad esempio, nell'ipotesi base, il tasso di sostituzione lordo di un lavoratore dipendente si riduce, nell'intero periodo di previsione fino al 2070, del 17,3% rispetto al valore del 2010 contro il 14,4% del tasso di sostituzione netto.

- dinamica

²²⁶ Il valore del 2021 è desunto dal quadro macroeconomico sottostante il DEF 2021. In accordo con la metodologia elaborata in ambito europeo, tale livello di retribuzione si applica anche ai lavoratori autonomi. In questo secondo caso, tuttavia, il valore della variabile si colloca abbondantemente al di sopra del reddito medio imponibile rilevato per il fondo artigiani il quale, a sua volta, risulta significativamente superiore al reddito medio effettivo, data la rilevante quota di contribuenti che si attesta sul minimale contributivo perché in possesso di redditi effettivi dichiarati di importo inferiore. Va da sé che, qualora si adottassero ipotesi più aderenti alla fattispecie in esame, le quali tengano conto dei livelli reddituali effettivi (o, comunque, di quelli dichiarati a fini fiscali) spesso inferiori al minimale, ne deriverebbero tassi di sostituzione significativamente superiori a quelli prospettati.

²²⁷ In tutti i casi in cui la dinamica retributiva individuale è posta pari a quella media, la retribuzione del lavoratore mantiene la stessa proporzione rispetto alla retribuzione media di riferimento, in qualunque fase della carriera lavorativa.

²²⁸ Una descrizione degli aspetti normativi più significativi ai fini del calcolo della pensione è contenuta nell'Appendice 1, lettera F.

²²⁹ La crescita iniziale del coefficiente di raccordo è dovuta al fatto che, in presenza di un tasso di sostituzione del 40%, l'importo della pensione corrispondente si colloca interamente nella *no-tax area*.

- tipologia
di lavoratore


In terzo luogo, a parità di requisiti, le differenze nei tassi di sostituzione dei lavoratori dipendenti e autonomi risultano notevolmente diverse se calcolate al netto degli effetti fiscali e contributivi piuttosto che sui valori lordi. Ciò è dovuto sia al diverso livello dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore, di cui è ammessa la piena deducibilità dal reddito imponibile, sia alla progressività dell'imposta la cui incidenza media aumenta all'aumentare del reddito imponibile. Tale circostanza comporta che, nel sistema retributivo, i tassi di sostituzione netti dei lavoratori autonomi possano superare quelli dei lavoratori dipendenti quando, invece, i tassi di sostituzione lordi risultano inferiori. Analogamente, nel sistema contributivo, dove i tassi di sostituzione lordi dei lavoratori autonomi sono nettamente inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti, l'applicazione del prelievo fiscale e contributivo riduce notevolmente tali differenze.

Oltre all'ipotesi base, la tabella 6.3 riporta i tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria per i diversi canali di accesso al pensionamento con i requisiti minimi. I suddetti tassi sono calcolati nell'ipotesi di una retribuzione (o reddito) finale pari al 100% della retribuzione di riferimento, fatta eccezione per il pensionamento anticipato (fino a 3 anni rispetto al requisito di vecchiaia) dei lavoratori autonomi iscritti successivamente al 31/12/1995, per il quale è richiesto un livello di reddito imponibile significativamente superiore alla retribuzione di riferimento. In questo caso, il calcolo del tasso di sostituzione netto è stato effettuato assumendo importi reddituali corrispondentemente maggiorati.

Come emerge dalla tabella, alla fine del periodo di previsione, l'incremento del tasso di sostituzione che si produce nel passaggio dai valori lordi a quelli netti risulta rilevante in tutti i casi considerati. Al 2070, per i lavoratori dipendenti, tale incremento varia da un minimo di 9,8 punti percentuali a un massimo di 10 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi le variazioni sono sensibilmente più consistenti e vanno da un minimo di 19,8 a un massimo di 21,6 punti percentuali. Inoltre, come già rilevato per l'ipotesi base, i differenziali temporali dei tassi di sostituzione netti risultano sensibilmente più contenuti rispetto a quelli dei corrispondenti tassi di sostituzione lordi, specialmente per quanto attiene al lavoro autonomo.


Fig. 6.1: rapporto tra il tasso di sostituzione netto e lordo (TS) della previdenza obbligatoria

Fig. 6.1.a: dipendenti - Senza coniuge a carico



Retribuzione finale in % della "Retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente"

Fig. 6.1.b: autonomi - Senza coniuge a carico



Reddito finale in % della "Retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente"

Tab. 6.3: tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nell'ipotesi base e con i requisiti minimi – Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

Tab. 6.3.a: dipendenti privati - Senza coniuge a carico

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾ (età)	82,7 (65+4m) ⁽³⁾	81,6 (67)	74,6 (67+9m)	68,3 (65+8m)	69,6 (66+6m)	70,6 (67+2m)	70,8 (67+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	77,7 (65+4m/35+4m) ⁽³⁾	79,7 (67/37)	74,1 (67+9m/37+9m)	75,5 (68+8m/38+8m)	78,3 (69+6m/39+6m)	80,6 (70+2m/40+2m)	82,3 (70+10m/40+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁴⁾ (età/anz.)	-	-	63,1 (64+9m/34+9m)	65,0 (65+8m/35+8m)	67,5 (66+6m/36+6m)	69,4 (67+2m/37+2m)	70,6 (67+10m/37+10m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	86,5 (60/41)	82,5 (61+1m/42+1m)	73,1 (61+7m/42+7m)	70,8 (62+6m/43+6m)	72,5 (63+4m/44+4m)	74,4 (63+12m/44+12m)	76,1 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	86,5 (60/41)	91,6 (62+1m/43+1m)	76,4 (62+7m/43+7m)	74,0 (63+6m/44+6m)	75,6 (64+4m/45+4m)	77,6 (64+12m/45+12m)	79,5 (65+8m/46+8m)

Tab. 6.3.b: autonomi - Senza coniuge a carico

	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
	Anzianità contributiva: 38 anni						
Ipotesi base ⁽²⁾ (età)	93,0 (65+7m) ⁽³⁾	77,4 (67)	65,6 (67+9m)	65,4 (68+8m)	68,9 (69+6m)	70,3 (70+2m)	70,6 (70+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età						
Vecchiaia (età/anz.)	88,0 (65+7m/35+7m) ⁽³⁾	75,2 (67/37)	65,1 (67+9m/37+9m)	66,2 (68+8m/38+8m)	70,7 (69+6m/39+6m)	73,4 (70+2m/40+2m)	74,8 (70+10m/40+10m)
	Anzianità contributiva parametrata all'età - Assunti dall'1/1/1996						
Pensionamento anticipato ⁽⁵⁾ (età/anz.)	-	-	53,3 (64+9m/34+9m)	57,0 (65+8m/35+8m)	60,8 (66+6m/36+6m)	62,8 (67+2m/37+2m)	63,9 (67+10m/37+10m)
	Canale anzianità contributiva - Età d'ingresso 19 anni						
Pensionamento anticipato - Femmine (età/anz.)	97,1 (60+6m/41+6m)	82,7 (61+1m/42+1m)	67,6 (61+7m/42+7m)	61,7 (62+6m/43+6m)	64,9 (63+4m/44+4m)	67,9 (63+12m/44+12m)	69,4 (64+8m/45+8m)
Pensionamento anticipato - Maschi (età/anz.)	97,1 (60+6m/41+6m)	104,4 (62+1m/43+1m)	70,8 (62+7m/43+7m)	64,1 (63+6m/44+6m)	67,4 (64+4m/45+4m)	70,6 (64+12m/45+12m)	72,3 (65+8m/46+8m)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) Con riferimento alla L 26/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione netto che si ottiene è pari al 75,8%, nel caso di un lavoratore dipendente e al 73,2%, nel caso di un lavoratore autonomo.

(3) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(4) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo) ed è vincolato ad un importo di pensione non inferiore a circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno) indicizzato con la media quinquennale del PIL.

(5) È consentito solo ai lavoratori assunti dall'1/1/1996 (regime contributivo). Dato il più basso livello di aliquota contributiva rispetto al lavoro dipendente, l'accesso al pensionamento anticipato richiede redditi da lavoro significativamente superiori alla retribuzione media per unità di lavoro dipendente, al fine di soddisfare il requisito pensionistico minimo. Considerando, inoltre, che il reddito medio imponibile di un lavoratore autonomo risulta notevolmente inferiore alla retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, ne consegue che l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito di età fino a 3 anni inferiore a quello di vecchiaia rappresenta, per tale categoria di lavoratori, un'eventualità poco probabile. Tuttavia, ai fini del calcolo del tasso di sostituzione netto, si è ipotizzato, in deroga al criterio generale, un livello di reddito da lavoro sufficiente a garantire il superamento della soglia di importo richiesta.

6.6 - I tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

Il calcolo dell'importo della pensione complementare avviene secondo lo schema della "contribuzione definita" a capitalizzazione individuale. Si tratta, in questo caso, di contributi realmente investiti dal fondo pensione il cui rendimento è quello effettivamente ottenuto sul mercato. Tuttavia, la formula di calcolo è sostanzialmente riconducibile, nei suoi elementi essenziali, a quella utilizzata nell'ambito del regime contributivo del sistema pensionistico obbligatorio. In pratica, si applica al montante dei contributi capitalizzati un coefficiente di trasformazione dipendente dall'anno del pensionamento e dall'età dell'individuo (Appendice 1, lettera B.1).

*Previdenza
complementare*

Per quanto attiene alla metodologia, o più precisamente alle scelte inerenti ai parametri utilizzati per il calcolo, sono state seguite le indicazioni concordate a livello europeo nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* e utilizzate ai fini della predisposizione del Rapporto italiano di strategia nazionale sulle pensioni²³⁰. In particolare, si è ipotizzato che:

*Metodologia
utilizzata*

- la prestazione viene interamente corrisposta sotto forma di rendita quantunque, in base alla normativa vigente, sia consentito che una parte di essa, fino a un massimo del 50%, possa essere liquidata in forma di capitale. Tale scelta si rende necessaria al fine di garantire la coerenza fra la rata annua di pensione e l'intera contribuzione versata;
- le probabilità di sopravvivenza vengono applicate secondo il profilo generazionale (per coorte) e non per contemporanei come per i coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo contributivo della previdenza obbligatoria. Ciò al fine di garantire, in ogni anno, l'equilibrio finanziario fra il montante dei contributi versati e il valore attuale dei diritti pensionistici maturati. L'applicazione delle probabilità di sopravvivenza per coorte esige che le probabilità di sopravvivenza per contemporanei siano disponibili anche per il periodo successivo al 2065. A tal fine, si è provveduto a estrapolare le tendenze del decennio precedente l'anno finale di previsione²³¹;
- l'indicizzazione della prestazione è pari al tasso di inflazione. Pertanto, l'effetto della componente reale del tasso di rendimento viene "caricato" sul livello iniziale dell'importo di pensione, che risulta corrispondentemente più elevato. Tale scelta rende le rate iniziali di pensione erogate dalla previdenza pubblica e privata "omogenee" e quindi sommabili ai fini del calcolo del tasso di sostituzione complessivo;
- il tasso di rendimento annuo, al netto degli oneri amministrativi (definiti nella misura dello 0,5%), è pari al 2,5% in termini reali e al 4,5% in termini nominali. Al netto dell'imposta sostitutiva del 20%, il tasso di rendimento reale risulta pari a circa l'1,6%²³²;
- il capitale accumulato viene abbattuto dell'1%, prima del calcolo della pensione, come costo per la trasformazione del montante in *annuity*.

²³⁰ Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002); Economy Policy Committee – Social Protection Committee – European Commission (2010); European Commission - Social Protection Committee (2015, 2018, 2021).

²³¹ Poiché le previsioni demografiche Istat, con base 2018, coprono un orizzonte temporale fino al 2065, l'estrapolazione è stata effettuata in base alle tendenze del decennio 2056-2065 (Cap.1).

²³² La legge di Stabilità 2015 (L 190/2014) ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, aumentandola dall'11% al 20%.

Quadro
normativo

I calcoli sono stati effettuati in coerenza con quanto disposto dal DLgs 252/2005 e dalle modifiche successivamente introdotte con la Legge Finanziaria per il 2007, che prevedevano l'anticipo al 2007 della scelta, da parte del lavoratore dipendente del settore privato, di destinare ai fondi pensione gli accantonamenti al TFR, tramite la modalità del silenzio-assenso²³³. L'art.1 comma 38 della L 124/2017, in vigore dal 29 agosto 2017, ha modificato le previsioni di cui agli artt. 8, comma 2, 11, comma 4, 14, comma 2, lett. c) e comma 5 del DLgs 252/2005. Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità per i lavoratori dipendenti di versare anche una quota del TFR maturando rimuovendo l'obbligatorietà del versamento integrale precedentemente vigente.

Ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione, si è ipotizzato che l'inizio della contribuzione alla previdenza complementare avvenga, in modo pieno e continuativo, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di adesione. Inoltre, in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente, si è assunto che la pensione complementare non possa essere liquidata prima di 5 anni dalla data di inizio della contribuzione (Appendice 2, lettera F).

Contribuzione

Relativamente alla scelta dell'aliquota di finanziamento, i calcoli assumono, sulla base della possibilità di versare anche solo una quota del TFR, che la contribuzione ai fondi pensione sia stimabile in circa il 50% dell'aliquota di accantonamento annuo al TFR a partire dal 2018, mentre sia piena per il periodo precedente²³⁴. Per motivi di confrontabilità, la stessa aliquota è stata ipotizzata per il lavoratore autonomo²³⁵.

Tassazione delle
rendite

Per quanto concerne la tassazione delle rendite, la normativa vigente (DLgs 252/2005)²³⁶ prevede l'assoggettamento a tassazione separata della sola quota di pensione corrispondente alla contribuzione versata. L'aliquota di tassazione è del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno di contribuzione successivo al 15esimo, fino a un'aliquota minima del 9%.

Risultati

La tabella 6.4 mostra come l'introduzione della previdenza complementare modifichi notevolmente l'andamento futuro dei tassi di sostituzione. Nel 2070, il tasso di sostituzione lordo passa da 60,8% a 68,3%, per i dipendenti privati, e da 49,2% a 57,5%, per gli autonomi, con un incremento, rispettivamente, di 7,5 punti percentuali e di 8,3 punti percentuali. Confrontando i valori del 2010 e del 2070 si evidenzia un decremento di 5,3 punti percentuali, per i dipendenti privati, e di 14,6 punti percentuali, per gli autonomi. Con la sola previdenza obbligatoria, le riduzioni sarebbero state, rispettivamente, di 12,7 e 22,9 punti percentuali.

Un effetto analogo si produce sui tassi di sostituzione netti. Nel 2070, i dipendenti privati raggiungono un valore pari al 81,2%, rispetto al 70,8% della sola previdenza obbligatoria. Per i lavoratori autonomi, i valori corrispondenti sono 87,9% e 70,6%.

²³³ Entro 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, il soggetto avrebbe dovuto indicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di mantenere il TFR presso l'azienda o di conferirlo a una forma qualsiasi di previdenza complementare. Da allora, in caso di mancata indicazione da parte del lavoratore, il TFR è destinato a una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi collettivi, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.

²³⁴ Nelle valutazioni non si tiene conto della possibilità, resa strutturale con la L 205/2017 (legge di bilancio 2018), di utilizzare parte del montante accumulato nell'ambito della previdenza complementare per facilitare il ritiro dal lavoro prima del conseguimento dei requisiti di pensionamento con conseguente erosione dell'ammontare di rendita integrativa durante il periodo di quiescenza (c.d. RITA).

²³⁵ Tale scelta è coerente con quella operata ai fini della predisposizione del Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano. In merito, si veda Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002).

²³⁶ Per maggiori dettagli, si veda Appendice 1, lettera G.

Tab. 6.4: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo – Scenario nazionale base (valori in %)⁽¹⁾

	2010	2020 ⁽²⁾	2030	2040	2050	2060	2070
Previdenza obbligatoria (Hp. base)							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	71,9	64,6	58,3	59,6	60,7	60,8
Autonomi	72,1	55,0	44,9	44,7	47,7	49,0	49,2
			Tassi di sostituzione netti				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	81,6	74,6	68,3	69,6	70,6	70,8
Autonomi - Senza coniuge a carico	93,0	77,4	65,6	65,4	68,9	70,3	70,6
Previdenza obbligatoria e complementare⁽³⁾ (Hp. base)							
			Tassi di sostituzione lordi				
Dipendenti privati	73,6	77,3	72,4	67,3	68,2	67,9	68,3
Autonomi	72,1	60,4	52,6	54,7	57,2	57,0	57,5
			Tassi di sostituzione netti ⁽⁴⁾				
Dipendenti privati - Senza coniuge a carico	82,7	88,6	84,9	80,8	81,6	80,8	81,2
Autonomi - Senza coniuge a carico	100,8	89,4	81,3	85,4	88,2	87,2	87,9

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) Con riferimento alla L 26/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti il tasso di sostituzione lordo e netto della previdenza obbligatoria che si ottiene è pari, rispettivamente, a 66,0% e a 75,8%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,4% e a 73,2%, nel caso di un lavoratore autonomo. Considerando anche la previdenza complementare, il tasso di sostituzione lordo e netto che si ottiene è pari, rispettivamente, a 71,1% e a 82,3%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 56,2% e a 84%, nel caso di un lavoratore autonomo.

(3) In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(4) Il passaggio al tasso di sostituzione netto tiene conto della deducibilità prevista per la contribuzione alla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, la contribuzione alla previdenza complementare risulta interamente deducibile dal reddito imponibile. Per i lavoratori dipendenti, invece, la contribuzione si riferisce all'accantonamento della quota di TFR, non incluso nella retribuzione lorda.

6.7 - I tassi di sostituzione nell'ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*

Ipotesi di scenario

Nel confronto con lo scenario nazionale base (Cap. 1), lo scenario EPC-WGA *baseline* assume: *i*) un speranza di vita alla nascita superiore di 0,2 anni per i maschi e pari a quella dello scenario nazionale base per le femmine e *ii*) un tasso di crescita medio annuo del PIL reale pari a quello dello scenario RGS e una produttività leggermente più alta di 0,04 punti percentuali nel periodo 2022-2070.

Risultati

La tabella 6.5 riporta i tassi di sostituzione lordi e netti ottenuti sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline*, vis-à-vis quelli calcolati sulla base scenario nazionale base. Dal confronto emergono differenze molto contenute, sia per la componente obbligatoria sia per quella complementare. In particolare, nel 2070, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria, per i dipendenti privati, passa dal 60,8% dello scenario nazionale base al 61% dello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi gli stessi valori risultano rispettivamente pari a 49,2% e 49,3%. I tassi di sostituzione complessivi, che inglobano la componente complementare, presentano scostamenti simili. In questo caso, il livello previsto al 2070, per i dipendenti privati, è di 68,3% nello scenario nazionale base e 68,2% nello scenario EPC-WGA *baseline*. Per gli autonomi, il tasso di sostituzione è, rispettivamente, 57,5% e 57,3%.

Tab. 6.5: tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare sotto differenti ipotesi demografiche e macroeconomiche (valori in %)⁽¹⁾

	2010	2020 ⁽²⁾	2030	2040	2050	2060	2070
Previdenza obbligatoria							
Scenario nazionale base - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	71,9 (67)	64,6 (67+9m)	58,3 (65+8m)	59,6 (66+6m)	60,7 (67+2m)	60,8 (67+10m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	55,0 (67)	44,9 (67+9m)	44,7 (68+8m)	47,7 (69+6m)	49,0 (70+2m)	49,2 (70+10m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	71,9 (67)	65,6 (67+8m)	58,7 (65+6m)	59,8 (66+4m)	60,8 (67+2m)	61,0 (68)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	55,0 (67)	45,5 (67+8m)	45,0 (68+6m)	47,8 (69+4m)	49,0 (70+2m)	49,3 (71)
Previdenza obbligatoria e complementare⁽³⁾							
Scenario nazionale base - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	77,3 (67)	72,4 (67+9m)	67,3 (65+8m)	68,2 (66+6m)	67,9 (67+2m)	68,3 (67+10m)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	60,4 (67)	52,6 (67+9m)	54,7 (68+8m)	57,2 (69+6m)	57,0 (70+2m)	57,5 (70+10m)
Scenario EPC-WGA <i>baseline</i> - Ipotesi base			Anzianità contributiva: 38 anni				
Dipendenti privati (età)	73,6 (65+4m)	77,3 (67)	73,2 (67+8m)	67,5 (65+6m)	68,1 (66+4m)	67,9 (67+2m)	68,2 (68)
Autonomi (età)	72,1 (65+7m)	60,4 (67)	53,2 (67+8m)	54,8 (68+6m)	57,0 (69+4m)	56,8 (70+2m)	57,3 (71)

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) Con riferimento alla L. 26/2019, per il periodo 2019-2021, è prevista la possibilità di andare in pensionamento con un requisito di età pari ad almeno 62 anni ed un requisito di anzianità non inferiore a 38 anni. Sulla base di questi requisiti e considerando le ipotesi demografiche e macroeconomiche definite dallo scenario nazionale base, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria che si ottiene è pari, rispettivamente, a 66%, nel caso di un lavoratore dipendente e a 51,4%, nel caso di un lavoratore autonomo. Includendo anche la previdenza complementare, il tasso di sostituzione lordo che si ottiene è pari, rispettivamente, a 71,1% e a 56,2%. Considerando le ipotesi definite dallo scenario EPC-WGA *baseline*, il tasso di sostituzione lordo della previdenza obbligatoria che si ottiene è pari a 66%, nel caso di un lavoratore dipendente e 51,4%, nel caso di un lavoratore autonomo. Tenendo conto anche della previdenza complementare, il valore che si ottiene è pari, rispettivamente, a 71,1% e a 56,2%.

(3) In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

Box 6.1 – Adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento: effetti sui tassi di sostituzione

In questo riquadro si analizzano gli effetti sui tassi di sostituzione lordi derivanti dall'ipotesi di disattivazione dei meccanismi automatici di adeguamento periodico dei coefficienti di trasformazione e dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto a variazioni dell'aspettativa di vita.

Con riferimento all'ipotesi di assenza di revisione dei coefficienti di trasformazione, si suppone che l'adeguamento periodico degli stessi a partire dal primo gennaio del 2021 venga soppresso e che i coefficienti di trasformazione in vigore nel biennio 2019-2020, come rideterminati sulla base del procedimento amministrativo previsto dalla normativa vigente (L. 247/2007, come modificata dalla L. 214/2011)²³⁷, vengano tenuti costanti per tutto il periodo di previsione.

I calcoli sono stati effettuati per un lavoratore dipendente e un lavoratore autonomo che accedono al pensionamento con i requisiti dell'ipotesi base (§ 6.1). Le variabili demografiche e macroeconomiche sono quelle dello scenario nazionale.

La figura A mostra che, con l'introduzione graduale del sistema contributivo, la curva dei tassi di sostituzione coerenti con la normativa vigente si colloca a un livello significativamente più basso rispetto a quella calcolata nell'ipotesi di soppressione del procedimento di revisione a partire dal 2021, con una forbice crescente nel tempo. In particolare, l'assenza di revisione comporterebbe, nell'ultimo anno di previsione, un tasso di sostituzione più elevato di 8,2 punti percentuali per i lavoratori dipendenti e di 5,3 punti percentuali per i lavoratori autonomi attestandosi, rispettivamente, a 69,1% e a 54,5%. Tale andamento si rifletterebbe in un significativo aumento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL.

Alla fine del periodo di previsione, la curva dei tassi di sostituzione dei dipendenti privati, in assenza di revisione, risulta più bassa rispetto al valore iniziale del 2010. Per i lavoratori autonomi, pur evidenziandosi un profilo dei tassi di sostituzione significativamente crescente a partire dal 2030, il valore finale rimane notevolmente inferiore a quello iniziale e ben distanziato da quello dei lavoratori dipendenti, a causa della più bassa aliquota contributiva impiegata nel calcolo della pensione.

La figura B evidenzia, invece, l'evoluzione dei tassi di sostituzione nell'ipotesi di una modifica della legislazione vigente volta a sopprimere l'adeguamento periodico dei requisiti di accesso al pensionamento rispetto alle variazioni della speranza di vita, a partire da quello previsto con decorrenza primo gennaio 2021. In tale ipotesi, l'età pensionabile di vecchiaia resterebbe invariata a 67 anni dal 2019 e, analogamente, resterebbe invariata a 64 anni

²³⁷ Il procedimento amministrativo finalizzato alla rideterminazione dei coefficienti di trasformazione, con decorrenza dal primo gennaio 2016, si è concluso con l'emanazione del relativo decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella GU n. 154 del 6 maggio 2015, il quale riporta i coefficienti di trasformazione applicati nel triennio 2016-2018. Con il decreto direttoriale pubblicato sulla GU n. 131 dell'8 giugno 2018 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione per il biennio 2019-2020 (Ministero dell'economia e delle finanze – RGS (2018b), appendice 1, lettera B.2). Con decreto direttoriale pubblicato sulla GU n. 147 del 11 giugno 2020 sono stati rideterminati i coefficienti di trasformazione, per il biennio 2021-2022.

l'età di accesso al pensionamento anticipato nel regime contributivo, con un importo di pensione pari ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (importo del 2012 indicizzato con la media quinquennale del PIL). I calcoli assumono l'invarianza dell'età iniziale delle carriere lavorative e, quindi, una riduzione delle anzianità contributive corrispondente agli anni di anticipo dell'età di pensionamento.

Sotto tali ipotesi, la soppressione dell'adeguamento all'aspettativa di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, contestualmente al significativo peggioramento del rapporto fra spesa pensionistica e PIL dovuto al maggior numero di pensioni in pagamento, determinerebbe un abbattimento crescente nel tempo dei tassi di sostituzione fino a raggiungere, alla fine del periodo di previsione, 12,1 punti percentuali per un lavoratore dipendente e 10,4 punti percentuali per un lavoratore autonomo, con conseguente peggioramento anche dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche rispetto alla normativa vigente. La riduzione si spiega in ragione sia del più basso coefficiente di trasformazione, correlato all'età di pensionamento sia della corrispondente minore anzianità contributiva.

Fig. A: effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione sui tassi di sostituzione





Fig. B: effetto della revisione dei requisiti di accesso al pensionamento sui tassi di sostituzione



Box 6.2 – Gli effetti sui tassi di sostituzione dovuti all'introduzione delle misure del DL 4/2019 convertito con L 26/2019

La L 26/2019 ha introdotto, tra le altre cose, due misure che favoriscono il pensionamento anticipato. Il primo intervento normativo prevede, per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, la possibilità di ritirarsi in presenza di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva almeno pari a 38 anni. Maturato il requisito congiunto, per la decorrenza della pensione è prevista una finestra temporale di 3 mesi per i dipendenti del settore privato e di 6 mesi per i dipendenti del settore pubblico.

Il secondo intervento normativo prevede per il canale di pensionamento indipendente dall'età, il blocco per gli anni 2019-2026 dell'adeguamento del requisito di anzianità contributiva alle variazioni della speranza di vita. Nel periodo 2019-2026 il pensionamento è previsto con una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne, con una finestra mobile per la decorrenza della pensione di 3 mesi.

Alla luce dei suddetti interventi normativi previsti dalla L 26/2019, in questo riquadro vengono presentati i Tassi di Sostituzione (TS) al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo derivanti sulla base della normativa in vigore rispetto a quelli basati sulla normativa previgente.

In linea con le analisi presentate in precedenza, i tassi di sostituzione vengono calcolati prendendo a riferimento un lavoratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e un lavoratore autonomo appartenente alla gestione degli artigiani.

La tabella A.1 presenta i tassi di sostituzione lordi e netti al 2020 per un lavoratore dipendente del settore privato sulla base della nuova normativa vigente, considerando un requisito di età al pensionamento pari a 62 anni e una anzianità contributiva pari a 38 anni (cosiddetta "Quota 100") e li confronta con il caso tipo di un soggetto che, sulla base della normativa pre-vigente, accede al pensionamento con un requisito di età pari a 67 anni e un requisito di anzianità contributiva pari a 38 anni. Dal confronto si può notare come il valore del Tasso di sostituzione al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo calcolato considerando la misura pensionistica Quota 100, risulti più basso, in entrambi i casi di circa 6 punti percentuali. Ciò è dovuto essenzialmente a un coefficiente di trasformazione più basso legato a una minore età di pensionamento. Per quanto riguarda il caso di un lavoratore autonomo, le differenze tra i valori calcolati considerando o meno l'introduzione delle misure di "Quota 100", ammontano a circa 4 punti percentuali.

La tabella A.2 riporta i Tassi di Sostituzione lordi e netti ottenuti ipotizzando, secondo la normativa vigente, il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita negli anni 2019-2026 per il solo canale di pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Tali valori vengono confrontati con quelli relativi alla normativa pre-vigente.

Per il 2020, i Tassi di Sostituzione sia lordi che netti risultano più bassi rispetto a quelli ottenuti in base alla normativa precedente, di circa mezzo punto percentuale mentre nel 2025 la differenza si attesta a circa 2 punti percentuali.

La tabella B.2 replica l'esercizio anche nel caso di un lavoratore autonomo evidenziando differenze analoghe a quelle ottenute nel caso di un lavoratore dipendente.

Tab. A.1: confronto dei TS calcolati secondo la misura pensionistica "quota 100" L 26/2019 e secondo la normativa prevista dalla L 201/2011 - Dipendenti privati

Anno	TS - Quota 100 Legislazione Corrente (inclusiva della L 26/2019)		TS - Legislazione Previgente	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
2020	66,0 <i>(62+3m/38+3m)</i>	75,8	71,9 <i>(67/38)</i>	81,6

Tab. A.2: confronto dei TS calcolati secondo la misura pensionistica "pensionamento anticipato solo canale anzianità contributiva" L 26/2019 e secondo la normativa prevista dalla L 201/2011 - Dipendenti privati

Anni	TS - Pensionamento anticipato solo canale anzianità - Legislazione Corrente (inclusiva della L 26/2019)		TS - Legislazione Previgente	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
2020	82,1 <i>(62+1m/43+1m)</i>	91,6	82,5 <i>(62+3m/43+3m)</i>	92,0
2025	68,3 <i>(62+1m/43+1m)</i>	78,1	70,4 <i>(62+9m/43+9m)</i>	80,2

Tab. B.1: confronto dei TS calcolati secondo la misura pensionistica "quota 100" L 26/2019 e secondo la normativa prevista dalla L 201/2011 - Autonomi

Anno	TS - Quota 100 Legislazione Corrente (inclusiva della L 26/2019)		TS - Legislazione Previgente	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
2020	51,4 <i>(62+3m/38+3m)</i>	73,2	55,0 <i>(67/38)</i>	77,4

Tab. B.2: confronto dei TS calcolati secondo la misura pensionistica "pensionamento anticipato solo canale anzianità contributiva" L 26/2019 e secondo la normativa prevista dalla L 201/2011 - Autonomi

Anni	TS - Pensionamento anticipato solo canale anzianità - Legislazione Corrente (inclusiva della L 26/2019)		TS - Legislazione Previgente	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
2020	78,1 <i>(62+1m/43+1m)</i>	104,4	78,5 <i>(62+3m/43+3m)</i>	104,8
2025	52,8 <i>(62+1m/43+1m)</i>	74,8	54,6 <i>(62+9m/43+9m)</i>	76,9

Appendice 1 - Aspetti normativo-istituzionali

L'appendice descrive i principali istituti afferenti alla spesa pensionistica (sezioni A-E), alla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali e alla previdenza complementare (sezione F-G) e alla spesa per altre prestazioni sociali (sezione H).

- A - Rivalutazione ai prezzi delle pensioni
- B - Metodo di calcolo delle pensioni nuove liquidate
- C - Requisiti di accesso
- D - Interventi a favore delle pensioni minime
- E - La disciplina del cumulo fra reddito e pensione previdenziale
- F - Brevi cenni sulla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali
- G - La tassazione della previdenza complementare
- H - Altre prestazioni sociali in denaro

A - Rivalutazione ai prezzi delle pensioni

L'attuale normativa prevede la rivalutazione ai prezzi delle pensioni al 1° gennaio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione dell'anno precedente (variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: c.d. fo i nt). Il decreto ministeriale che fissa la rivalutazione ai prezzi da applicare al 1° gennaio è predisposto dal Ministero dell' Economia e delle Finanze nel mese di novembre prendendo a riferimento la comunicazione Istat sulle ultime informazioni disponibili circa l'andamento effettivo dell'inflazione e di quello presumibile fino a fine anno. La necessità di predisporre tale decreto a novembre risiede nell'esigenza di concedere agli enti previdenziali i necessari tempi tecnici per predisporre i pagamenti del rinnovo delle pensioni al 1° gennaio. Pertanto, in base alla effettiva variazione di consuntivo dell'indice preso a base per la rivalutazione, possono rendersi necessari eventuali recuperi (a credito o a debito) con relativi conguagli in occasione della rivalutazione effettuata l'anno successivo.

La rivalutazione è effettuata con un'elasticità variabile per fasce di importo (per il periodo dal 2008²³⁸ al 2010, come previsto dall'articolo 5 del DL 81/2007, convertito con L 121/2007 al 100% per le fasce di importo fino a 5 volte il trattamento minimo INPS e al 75% per le fasce di importo superiori a 5 volte il trattamento minimo) in generale pari al 100% per le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, al 90% per le fasce di importo comprese tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo INPS e al 75% per le fasce di importo oltre 5 volte il trattamento minimo INPS. La legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020-2022) prevede l'estensione al 100% dell'elasticità anche per la fascia tra 3 volte e 4 volte il trattamento minimo.

	2007	Triennio 2008-2010	2011	Dal 2022 ²³⁹
Fasce di importo	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità	Coefficienti elasticità
fino a 3 volte trattamento minimo INPS	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte trattamento minimo INPS	90%	100%	90%	100%
da 4 a 5 volte trattamento minimo INPS	90%	100%	90%	90%
da 5 a 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%	75%	75%
oltre 6 volte trattamento minimo INPS	75%	75%	75%	75%

²³⁸ La legge n. 247/2007 ha stabilito che per il solo anno 2008 non sia concessa la rivalutazione ai prezzi ai soggetti beneficiari di un trattamento pensionistico complessivo superiore a 8 volte il trattamento minimo (TMx8= 46.130,24 euro annui nel 2008).

²³⁹ Per il biennio 2017-2018 la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) prevede la proroga del regime previsto per gli anni 2015-2016 dalla legge n. 147/2013 (cfr successivo punto 3). Per il periodo 2019-2021 la legge n. 145/2018 ha previsto una revisione dello schema di indicizzazione. Tale schema è stato parzialmente rivisto in sede di legge n. 160/2019.

Per il periodo 2012-2021 rispetto a quanto sopra evidenziato è in vigore per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS (3 volte il trattamento minimo INPS pari a 18.759,00 euro nel 2012) il seguente regime di indicizzazione.

Per il biennio 2012-2013 (DL 201/2011, convertito con L 214/2011) l'indicizzazione non è riconosciuta alle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS²⁴⁰. La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015 ha censurato la misura e con DL 65/2015 la indicizzazione relativa agli anni 2012-2013 è stata ridisciplinata nei seguenti termini:

Per i medesimi anni 2012 e 2013:

- nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 20% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 10% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per il periodo successivo:

- negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20% di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto;
- a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50% di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto.

Sono previste apposite clausole di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra il limite superiore di ogni singolo insieme sopra enucleato e lo stesso importo rivalutato secondo quanto stabilito dalla normativa medesima

Per il periodo 2014-2018 (L 147/2013, come prorogata per gli anni 2017 e 2018 dalla legge n. 208/2015) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

- nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;

²⁴⁰ E' prevista apposita clausola di salvaguardia per le pensioni di importo comprese tra 3 volte il trattamento minimo INPS e lo stesso importo rivalutato.

- nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 40% per l'anno 2014 e al 45% per ciascuno degli anni 2015/2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo.

Per il periodo 2019-2021 (legge n. 145/2018) l'indicizzazione è riconosciuta in relazione all'importo complessivo del trattamento pensionistico nei seguenti termini:

- nella misura del 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Tale percentuale è elevata al 100% per gli anni 2020 e 2021 secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019;
- nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Sono previste apposite clausole di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra il limite superiore di ogni singolo insieme sopra enucleato e lo stesso importo rivalutato secondo quanto stabilito dalla normativa medesima.

Anche nel periodo 2012-2021 per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo è garantita l'indicizzazione al 100% sul complessivo importo del trattamento pensionistico. Dal 2020 l'indicizzazione al 100% è garantita per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo, secondo quanto previsto dalla legge n. 160/2019.

La legge n. 208/2015 ha esplicitato che in caso di variazione negativa dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. foi nt), venga applicata comunque una variazione nulla²⁴¹.

I tassi di rivalutazione applicati negli anni 2000-2021 sono risultati i seguenti:

Anni	Tasso rivalutazione	(di cui recupero a il credito/debito per pensionato)
2000	1,6%	(0,1%)
2001	2,5%	(0,1%)
2002	2,9%	(0,2%)
2003	2,4%	-
2004	2,5%	-
2005	1,9%	-
2006	1,8%	(0,1%)
2007	2,0%	-
2008	1,6%	-
2009	3,4%	(0,1%)
2010	0,6%	(-0,1%)
2011	1,4%	-
2012	2,8%	(0,2%)
2013	3,1%	(0,1%)
2014	1,2%	-
2015	0,2%	(-0,1%)
2016	-0,1%	(-0,1%)
2017	0,0%	-
2018	1,1%	-
2019	1,1%	-
2020	0,4%	
2021	0,1%	(0,1%)

²⁴¹ Nell'anno 2015 e 2016 la variazione dell'indice foi n.t. è risultata pari a -0,1% ma in sede di rivalutazione (sia provvisoria che definitiva) viene applicato 0,0%.

B – Metodo di calcolo delle pensioni di nuova liquidazione

Le regole di calcolo della pensione nei tre regimi pensionistici (retributivo, contributivo e misto) sono riportate in forma schematica nella tabella seguente:

	Regime retributivo	Regime misto	Regime contributivo
	(lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 2011)	(lavoratori con meno 18 anni di contributi alla fine del 1995 con riferimento alle anzianità maturate fino alla predetta data e lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 per tale seconda categoria di lavoratori)	(lavoratori con ingresso in assicurazione dal 01/01/1996)
Pensioni di vecchiaia, anzianità e invalidità	<p>La pensione (P) è calcolata usando il metodo di calcolo retributivo.</p> $P = 2\% * (C^1 * W^1 + C^2 * W^2)^{(1)}$ <p>dove:</p> <p>W¹ e W² = retribuzione pensionabile C¹ e C² = anni di contribuzione</p> <p>Per i contributi versati prima del 1992 (C¹), W¹ è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.</p> <p>Per i contributi successivi al 1992 (C²), W² è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti privati e per quelli pubblici⁽²⁾, degli ultimi 15 anni per gli autonomi.</p>	<p>La pensione è ottenuta come somma di due componenti (P=PA+PB). La prima (PA) è calcolata col metodo di calcolo retributivo, mentre la seconda (PB) utilizzando il metodo di calcolo contributivo.</p> $PA = 2\% * (C^1 * W^1 + C^k * W^2)$ (cfr. nota 1) <p>dove:</p> <p>W¹ e W² = retribuzione pensionabile C¹ e C^k = anni di contribuzione</p> <p>Per i contributi versati prima del 1992 (C¹), W¹ è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.</p> <p>Per i contributi tra il 1993 ed il 1995 (C^k), W² è la retribuzione media di un numero di anni progressivamente crescente.</p> $PB = ct * M$ <p>(per spiegazioni vedere la colonna di destra della tavola).</p>	<p>La pensione è calcolata usando il metodo di calcolo contributivo.</p> $PB = ct * M$ <p>dove:</p> <p>ct = coefficiente di trasformazione M =montante contributivo, ossia la somma di tutti i contributi versati durante l'intera vita lavorativa e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del PIL. La normativa prevede che tali coefficienti vengano rivisti ogni 3 anni (2 anni per gli adeguamenti successivi a quello avente decorrenza 2019) conformemente alle modifiche nella speranza di vita. Per il periodo 2019-2020 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,200% a 57 anni ad un valore di 5,604% a 67 anni (fino ad un massimo di 6,513% a 71 anni). Per il periodo 2021-2022 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,186% a 57 anni ad un valore di 5,575% a 67 anni (fino ad un massimo di 6,466% a 71 anni)⁽³⁾. L'aliquota di contribuzione utilizzata per calcolare l'ammontare di contributi versati annualmente è il 33% per i lavoratori dipendenti ed il 20% per gli autonomi fino al 2011 poi gradualmente crescente al 24% a partire dal 1° gennaio 2018 (per i lavoratori cocopro al 27% per gli anni 2012 e 2013 poi crescente fino ad arrivare al 33% dal 2018). Tale contribuzione è calcolata sui redditi fino ad un massimale di 103.055,00 euro nel 2021.</p>
Pensioni di reversibilità	60% della pensione calcolata col metodo retributivo sopra descritto, se il superstite è il vedovo/a di un lavoratore assicurato.	60% della pensione calcolata col metodo sopra descritto, se il superstite è il vedovo/a di un lavoratore assicurato.	60% della pensione calcolata col metodo contributivo sopra descritto, se il superstite è il vedovo/a di un lavoratore assicurato.
	60% della pensione del defunto, se il superstite è il vedovo/a di un pensionato.	60% della pensione del defunto, se il superstite è il vedovo/a di un pensionato.	60% della pensione del defunto, se il superstite è il vedovo/a di un pensionato.
	La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstite.	La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstite.	La percentuale è gradualmente ridotta in dipendenza del reddito totale del superstite.

(1) La formula riportata è riferita al regime generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per i dipendenti pubblici e per gli iscritti ai fondi sostitutivi dell'AGO si hanno variazioni nel calcolo della pensione che attengono sia alla definizione delle voci di retribuzioni valide ai fini del pensionamento che alla definizione dell'aliquota di trasformazione. Infine va rilevato che l'aliquota di trasformazione del 2% è gradualmente ridotta per fasce di retribuzioni pensionabile superiore ad un limite ("tetto") che, per il 2021 è fissato in 47.379,00 euro.

(2) Per i dipendenti pubblici i dieci anni sono raggiunti nel novembre del 2008. A fine 2003 la retribuzione pensionabile dei dipendenti pubblici è calcolata sulle ultime 81 mensilità.

(3) Dal 2013, in sede di primo aggiornamento triennale dei coefficienti di trasformazione, è previsto che gli stessi siano estesi alle età fino a 70 anni. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2016 è stato adottato con decreto direttoriale del 22/06/2015, pubblicato in GU n° 154 del 6 luglio 2015. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2019 è stato adottato con decreto direttoriale del 15/05/2018, pubblicato in GU n° 131 del 8 giugno 2018. Come previsto dalla normativa primaria con l'adeguamento avente decorrenza 1° gennaio 2019 il range di calcolo è esteso fino all'età di 71 anni. L'adeguamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2021 è stato adottato con decreto direttoriale del 01/06/2020, pubblicato in GU n° 147 del 11 giugno 2020.

(4) Le percentuali crescono all'80% e al 100% rispettivamente nel caso di coniuge con un figlio e con due figli. Le percentuali sono diversamente modulate nel caso del diritto per i soli figli.

B.1 – I coefficienti di trasformazione: formula e parametri

Di seguito si riporta la formula relativa al calcolo dei coefficienti di trasformazione per età previsti dalla L^o335/1995 e impiegata ai fini della rideterminazione degli stessi secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 11, della stessa legge, come modificato e integrato dall'art. 1, commi 14 e 15 della L 247/2007.

$$CT_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)}}{2} - k$$

$$a_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

$$A_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_s} \frac{l_{x+t+\tau-\varepsilon_{x,s},s}^{ved}}{l_{x+t+1-\varepsilon_{x,s},s}^{ved}} \left(\frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau} \quad \text{dove:}$$

CT = coefficiente di trasformazione;

Δ = divisore;

$a_{x,s}^{v(t)}$ = valore attuale medio della pensione diretta;

$A_{x,s}^{v(t)}$ = valore attuale medio della pensione al superstite;

s = sesso (m=maschi, f=femmine);

$\frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}}$ = probabilità di sopravvivenza fra l'età x e l'età $x+t$;

x = età di pensionamento;

w = età massima;

$q_{x+t,s}$ = probabilità di morte fra l'età $x+t$ e l'età $x+t+1$;

$\theta_{x+t,s}$ = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età $x+t$;

$\frac{l_{x+t,s}^{ved}}{l_{x,s}^{ved}}$ = probabilità del superstite di non essere eliminato per morte o nuove nozze;

k = correzione per tener conto del numero di rate pagate anticipatamente in un anno²⁴²;

²⁴² Nell'ipotesi di erogazione della tredicesima mensilità, $k = \frac{1}{2} - \frac{6}{13n}$ dove n è il numero di rate anticipate pagate in un anno.

$\varepsilon_{x,s}$ = differenza fra l'età del dante causa e quella del coniuge al momento del pensionamento;

η = aliquota di reversibilità;

δ_s = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali;

r = tasso di rendimento interno;

σ = percentuale di indicizzazione;

$$\left(\frac{1+r}{1+\sigma} - 1 \right) = \text{tasso di sconto.}$$

I parametri:

$x = 57$ anni– 70 anni (71 anni dal 2019);

$\eta = 0,6$;

$$\delta_s = \begin{cases} 0,9 & \text{se } s = m \\ 0,7 & \text{se } s = f \end{cases};$$

$$\frac{1+r}{1+\sigma} = 1,015;$$

$k = 0,4615$ ($n = 12$).

I parametri $q_{x,s}$, $q_{x,s}^{ved}$, $\Theta_{x,s}$, $\varepsilon_{x,s}$ esprimono, rispettivamente, le probabilità di morte²⁴³, le probabilità di eliminazione del coniuge superstite per morte o nuove nozze, le probabilità di lasciare famiglia (desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età in anni compiuti e stato civile) e il differenziale di età fra coniugi. Tali parametri sono stimati e trasmessi dall'Istat nell'ambito del procedimento di revisione dei coefficienti di trasformazione previsto dall'art. 1, comma 11 della L 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni. Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione rideterminati, sulla base del suddetto procedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (triennio di vigenza 2016-2018), e dal 1° gennaio 2019 (biennio di vigenza 2019-2020), gli anni di riferimento dei parametri demografici sono, rispettivamente, il 2013 ed il 2016. Per il decreto direttoriale per la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione dal 1° gennaio 2021 (biennio di vigenza 2021-2022) per il quale l'anno di riferimento dei parametri demografici è il 2018.

²⁴³ I sopravvissuti sono ricavabili con la formula $lx+1=lx*(1-qx)$.

Serie dei coefficienti di trasformazione in vigore nei vari anni per effetto degli aggiornamenti previsti dalla normativa vigente

Età al pensionamento	Coefficienti 1996	Coefficienti aggiornati al 2010	Coefficienti aggiornati al 2013	Coefficienti aggiornati al 2016	Coefficienti aggiornati al 2019	Coefficienti aggiornati al 2021
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%	4,186%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%	4,289%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,468%	4,414%	4,399%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%	4,515%
61	5,334%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%	4,639%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%	4,770%
63	5,706%	5,257%	5,094%	5,002%	4,932%	4,910%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%	5,060%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%	5,220%
66			5,624%	5,506%	5,419%	5,391%
67			5,826%	5,700%	5,604%	5,575%
68			6,046%	5,910%	5,804%	5,772%
69			6,283%	6,135%	6,021%	5,985%
70			6,541%	6,378%	6,257%	6,215%
71					6,513%	6,466%

Per gli adeguamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2010 l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione è entrato pienamente nella sfera amministrativa (legge n. 247/2007, la quale ha anche sostituito con decorrenza 1/1/2010 i coefficienti in vigore dal 1/1/1996) consentendo il rispetto regolare della periodicità prevista con effetto anche di maggiore gradualità nelle rideterminazioni effettuate in base alla normativa vigente di tale parametro endogeno del sistema pensionistico.

C - Requisiti di accesso

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia, di anzianità, di invalidità e ai superstiti (paragrafi C.1-C.3). Nei paragrafi C.4 e C.5 sono riportati ulteriori approfondimenti sui requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, nel sistema retributivo e misto, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Il paragrafo C.6 fa una analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012.

C.1 - Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia²⁴⁴

Sistema retributivo e misto – Lavoratori già assunti al 31/12/1995		Sistema contributivo – Lavoratori neoassunti dal 01/01/1996	
2000	dal 2001	fino al 2007	dal 2008
<p>- 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.</p> <p>- almeno 19 anni di contributi.</p>	<p>- 65 anni per gli uomini e 60 per le donne del settore privato. Per le donne del settore pubblico per il biennio 2010-2011 l'età è 61 anni elevata a 65 anni dal 2012. Per le donne del settore privato l'allineamento al requisito anagrafico previsto per la generalità dei lavoratori avviene a partire dal 2012 per completarsi dal 1° gennaio 2018. Dal 2012 il requisito anagrafico di 65 anni è aumentato in ogni caso di 1 anno (66 anni) per assorbire la soppressione del regime delle decorrenze (c.d. finestra). Per maggiori dettagli si rinvia alla successiva scheda</p> <p>- almeno 20 anni di contributi</p>	<p>Gli individui possono scegliere di andare in pensione tra i 57 ed i 65 anni di età. Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione. Inoltre è possibile pensionarsi prima dei 65 anni (ma sempre dopo i 57) solo se la pensione maturata è pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale (AS) (1,2xAS= 6.522,67 euro nel 2011). E' comunque consentito l'accesso al pensionamento con 40 anni di anzianità a prescindere dal requisito anagrafico con l'applicazione del coefficiente di trasformazione di 57 anni nel caso di accesso con età inferiori.</p>	<p><u>Per il periodo 2008-2011:</u> per gli uomini a 65 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione. Per le donne a 60 anni (per le lavoratrici del settore pubblico 61 anni nel biennio 2010-2011) con almeno 5 anni di contribuzione (l'importo a calcolo deve essere pari o superiore ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale (AS) (1,2xAS= 6.522,67 euro nel 2011)).</p> <p><u>Dal 2012:</u> Per gli uomini a 66 anni di età (per assorbire la soppressione del regime delle decorrenze (c.d. finestra)) con almeno 20 anni di contribuzione (l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012 (1,5xAS= circa 644 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale). Per le lavoratrici del settore pubblico a 66 anni e per le lavoratrici del settore privato (nel 2012 per le lavoratrici dipendenti il requisito anagrafico è 62 anni e per le lavoratrici autonome 63 anni e 6 mesi) crescente fino ad allinearsi alla generalità dei lavoratori dal 1° gennaio 2018 con almeno 20 anni di contribuzione (l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012 (1,5xAS= circa 644 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale)).</p> <p><u>Dal 2013</u> è previsto l'adeguamento dei requisiti anagrafici sopra esposti all'incremento della speranza di vita⁽¹⁾. (cfr successiva scheda, lettera C.6).</p>

(1) E' normativamente previsto che in ogni caso nel 2021 il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia risulti pari ad almeno 67 anni per effetto degli adeguamenti all'incremento della speranza di vita.

²⁴⁴ Per il periodo 2008-2011 la L 247/2007 ha introdotto un regime delle decorrenze (c.d. "finestre") anche per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con 60 anni per le donne e con 65 anni per gli uomini.

C.2 - Requisiti di accesso al pensionamento anticipato²⁴⁵

Sistema retributivo e misto (lavoratori già assunti al 31/12/1995) e sistema contributivo dal 2008

	2000	2007	2008-2011 ⁽¹⁾	Dal 2012 ⁽²⁾
Dipendente settore privato	35 anni di contributi e 55 anni di età ⁽³⁾ oppure 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 57 anni di età ⁽⁴⁾ oppure 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 58 anni di età fino al 30/6/2009, 60 anni di età dal 1/7/2009 progressivamente elevato a 61 anni nel 2011, oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età. E' consentita dal 1/7/2009 la possibilità di accedere al pensionamento con requisito anagrafico inferiore di 1 anno a condizione di possedere un'anzianità contributiva di 36 anni.	a) per i soggetti già iscritti al 31/12/1995 l'accesso al pensionamento anticipato è consentito, indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori uomini e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici donne (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014); b) per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 come in a) con la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni a condizione che l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (AS) nel 2012 (circa 1.200 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale).
Dipendente settore pubblico	35 anni di contributi e 54 anni di età oppure 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 57 anni di età ⁽⁵⁾ oppure 39 anni di contribuzione a prescindere dall'età.		
Autonomi	35 anni di contributi e 57 anni di età oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	35 anni di contributi e 58 anni di età ⁽⁶⁾ oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età.	Come sopra, con requisiti anagrafici incrementati di 1 anno.	Come sopra

(1) La riforma pensionistica (legge n. 243/2004, come modificata dalla legge n. 247/2007) prevede che i nuovi requisiti si applichino a coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1/1/2008. E' inoltre prevista per le donne la possibilità fino al 2015 di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e successive modificazioni e integrazioni. La legge n. 247/2007 prevede, inoltre, l'introduzione di deroghe per l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, comunque con un minimo di 57 anni di età e fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nel limite delle risorse di apposito Fondo (lettera C.5).

(2) La riforma pensionistica (legge n. 243/2004, come modificata dalla legge n. 247/2007) prevede che i nuovi requisiti si applichino a coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1/1/2012, sono confermate e adeguate le deroghe sopra descritte (lettera C.5).

(3) Il requisito di età è ridotto a 54 anni per operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

(4) A cominciare dal 2002 per gli impiegati e dal 2006 per gli operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

(5) A cominciare dal 2004 per gli impiegati e dal 2006 per gli operai e lavoratori "precoci" (lavoratori che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa).

(6) A cominciare dal 2001.

²⁴⁵ Per un maggiore dettaglio si rinvia alle successive e specifiche schede C4 e C5 relative ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato e al regime delle decorrenze.

Dal 2013 è previsto l'adeguamento dei requisiti sopra esposti alla variazione della speranza di vita (cfr successiva scheda C.6). Il DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, attuativo della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), ha apportato modifiche nel regime di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato all'incremento della speranza di vita e ha introdotto per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento nel triennio 2019-2021 un nuovo canale generalizzato di accesso al pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi. Sono stati altresì reintrodotti meccanismi di posticipo della prima decorrenza utile rispetto alla data di maturazione dei requisiti (anche per tali aspetti si fa rinvio alla successiva scheda C.6).

C.3 - Requisiti di accesso al pensionamento di invalidità e ai superstiti

Pensione di inabilità	5 anni di contribuzione, 3 dei quali versati negli ultimi cinque anni. Tale prestazione spetta ai lavoratori iscritti ad AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, che a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro. La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi reddito da attività lavorativa ed è reversibile ai superstiti. La pensione di inabilità è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso fra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile e comunque non oltre i 40 anni complessivi ⁽¹⁾ .
Assegno ordinario di invalidità	5 anni di contribuzione, 3 dei quali versati negli ultimi cinque anni. Il diritto alla pensione dipende soltanto dal grado di invalidità e non dalle condizioni sul mercato del lavoro ⁽²⁾ . Tale prestazione spetta ai lavoratori iscritti ad AGO e a forme sostitutive che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, hanno subito una riduzione permanente della propria capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo. La prestazione ha carattere temporaneo con durata triennale, alla fine di ogni triennio, e comunque non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può essere richiesto il rinnovo subordinato alla permanenza dello stato invalidante. Dopo due rinnovi l'assegno diventa definitivo, nel senso che è confermato automaticamente. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia. L'assegno di invalidità è compatibile con ogni attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle misure indicate nel paragrafo E).
Pensione di reversibilità	Se lavoratore attivo (e non già pensionato) il dante causa deve aver accumulato in qualsiasi epoca almeno 15 anni di contributi oppure essere assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di decesso.

(1) Per le pensioni di inabilità i cui titolari possano far valere al 31/12/1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni (o pari o superiore a 18 anni limitatamente alle anzianità contributive dal 2012), la maggiorazione convenzionale è determinata con il nuovo sistema contributivo mediante l'aggiunta al montante contributivo individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, di un'ulteriore quota di contribuzione con riferimento al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età dell'interessato (nel limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva). Nel caso in cui l'età al pensionamento sia inferiore a 57 anni si applica comunque il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di 57 anni.

(2) La legge n. 222/84 ha istituito la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità, in precedenza veniva liquidata una pensione di invalidità agli iscritti all'AGO nei casi in cui veniva riconosciuta una riduzione a meno di un terzo della capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione è stata soppressa dalla predetta legge n. 222/84 e continua ad essere erogata a tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 222/84.

C.4 - Requisiti di accesso al pensionamento anticipato fino al 31/12/2007 (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento fino al 31/12/2007)

Di seguito vengono rappresentati più nel dettaglio gli attuali requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità sulla base dell'ordinamento vigente.

Al riguardo occorre comunque rilevare che ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico oltre ai requisiti di accesso ha effetto il c.d. meccanismo delle "finestre", introdotto con la L 335/1995 e modificato dalla L 449/97. Tale meccanismo produce di fatto un posticipo del pensionamento per coloro che accedono al pensionamento con i requisiti minimi, come successivamente illustrato.

Requisiti di accesso al pensionamento di anzianità a normativa vigente fino al 31/12/2007 (per coloro che maturano i requisiti fino al 31/12/2007)
Dipendenti privati⁽¹⁾

Anno	Operai - Requisito congiunto		Impiegati - Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1996	52	35	52	35	36
1997	52	35	52	35	36
1998	53	35	54	35	36
1999	53	35	55	35	37
2000	54	35	55	35	37
2001	54	35	56	35	37
2002	55	35	57	35	37
2003	55	35	57	35	37
2004	56	35	57	35	38
2005	56	35	57	35	38
2006	57	35	57	35	39
2007	57	35	57	35	39

Dipendenti pubblici⁽¹⁾

Anno	Operai - Requisito congiunto		Impiegati - Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1998	53	35	53	35	36
1999	53	35	53	35	37
2000	54	35	54	35	37
2001	54	35	55	35	37
2002	55	35	55	35	37
2003	55	35	56	35	37
2004	56	35	57	35	38
2005	56	35	57	35	38
2006	57	35	57	35	39
2007	57	35	57	35	39

(1) Per il periodo 1996-1997 per i dipendenti pubblici era possibile accedere al pensionamento di anzianità anche nei casi di anzianità contributiva inferiore ai 35 anni (ed in ogni caso a prescindere dall'età anagrafica) con penalizzazioni non aventi carattere attuariale e parametrize agli anni di contribuzione mancanti rispetto a 37 anni. La legge n. 449/97 a decorrere dal 1998 ha eliminato tale possibilità equiparando i dipendenti pubblici ai dipendenti privati con riferimento ai requisiti originariamente previsti dalla legge n. 335/95 e prevedendo un'accelerazione per i lavoratori impiegati.

Lavoratori autonomi

Anni	Requisito congiunto		Alternativo al req. congiunto
	Età anagrafica	Anzianità	Anzianità
1996	56	35	40
1997	56	35	40
1998	57	35	40
1999	57	35	40
2000	57	35	40
dal 2001 e fino al 31/12/2007	58	35	40

Regime delle decorrenze del trattamento pensionistico di anzianità (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento fino al 31/12/2007)**Lavoratori dipendenti**

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/07/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/06/anno n	01/10/anno n: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
30/09/anno n	01/01/anno n+1
31/12/anno n	01/04/anno n+1

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
31/03/anno n	01/10/anno n
30/06/anno n	01/01/anno n+1
30/09/anno n	01/04/anno n+1
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Per il periodo 2004-2007, la riforma pensionistica (L 243/2004) ha previsto il potenziamento degli incentivi per il posticipo del pensionamento di anzianità per i lavoratori dipendenti del settore privato rispetto all'ordinamento previgente (art. 75 della L 388/2000 - Finanziaria 2001).

All'articolo 1, commi da 12 a 17 della predetta legge è infatti stabilito che, per il periodo 2004-2007, il lavoratore che ha maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità (confronta tabella precedente) può optare, in luogo del pensionamento ovvero della prosecuzione dell'attività lavorativa con versamento dei contributi pensionistici all'ente previdenziale, per un regime che consente al lavoratore medesimo di:

- a) percepire come quota aggiuntiva alla retribuzione l'intera contribuzione pensionistica che sarebbe stata versata all'ente previdenziale;
- b) percepire la quota aggiuntiva di cui al punto a) sulla base di un regime fiscale che prevede per la medesima l'esenzione completa dall'imposizione fiscale;
- c) percepire all'atto del pensionamento un trattamento pari a quello corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla data di esercizio dell'opzione in esame, fatti salvi gli adeguamenti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita.

C.5 - Dal 2008 al 31 dicembre 2011 (per coloro che maturano i requisiti di accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011) per effetto della L 243/2004 come modificata dalla L 247/2007

Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 viene prevista la possibilità di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi, retributivo, misto e contributivo rispetto all'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne del settore privato (per le donne del settore pubblico tale età è pari a 61 anni nel biennio 2010-2011), se in possesso dei requisiti indicati nelle seguenti tabelle, fermo restando il requisito di anzianità contributiva minima di 35 anni. Rimane confermata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 40 anni.

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
2008	58	59
2009 - dal 01/01/2009 al 30/06/2009	58	59

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (1)	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna (2)
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61

Per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo) dal 2008 fino al 31 dicembre 2010, il regime delle decorrenze è definito come segue:

Lavoratori dipendenti

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/01/anno n+1: lavoratori con età pari o superiore a 57 anni
31/12/anno n	01/07/anno n+1

Lavoratori autonomi

Data entro la quale vengono maturati i requisiti	Decorrenza della pensione
30/06/anno n	01/07/anno n+1
31/12/anno n	01/01/anno n+2

Per coloro che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità nel periodo 2008-2011 è mantenuto in vigore il regime delle decorrenze così come previsto prima del 1° gennaio 2008.

Per i soggetti che maturano i requisiti nel 2011 per il pensionamento anticipato, anche con 40 anni di contribuzione, si consegue il diritto alla decorrenza del trattamento:

- decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti nel 2011;
- decorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi che maturano i requisiti nel 2011.

Sono previste, per i lavori c.d. usuranti, deroghe per l'accesso al pensionamento anticipato con un requisito anagrafico minimo ridotto al massimo di 3 anni (per talune fattispecie la riduzione del requisito anagrafico è inferiore) rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni. Tali deroghe riguardano particolari categorie di lavoratori nell'ambito delle risorse di apposito Fondo. E' in ogni caso previsto, per tali lavoratori, l'applicazione del regime generale delle decorrenze. I lavoratori in esame, che devono soddisfare specifici requisiti di permanenza nelle attività in esame, appartengono alle seguenti categorie:

- lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti previste dal decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. e) del DLgs 66/2003;
- lavoratori addetti alla catena di montaggio;
- conducenti di mezzi pubblici pesanti per trasporto di persone.

C.6 - Ulteriore analisi di dettaglio dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012

Per effetto degli interventi adottati a partire dal 2004 (in particolare, L 243/2004, L 102/2009, L 122/2010, L 111/2011, L 148/2011, L 214/2011 e da ultimo DL 4/2019 convertito con L 26/2019) in materia di accesso al pensionamento, le modalità di accesso, uniformate in tutti i regimi (retributivo, di fatto applicato solo per le pensioni decorrenti prima del 31 dicembre 2011, misto e contributivo), sono sostanzialmente due: il pensionamento di vecchiaia e il pensionamento anticipato (in presenza di un'anzianità contributiva comunque elevata). Di seguito si intende riassumere le regole per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato sulla base della normativa vigente per chi matura i requisiti dal 2012.

Pensionamento di vecchiaia²⁴⁶. Il sistema pensionistico italiano prevede nel 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario il requisito anagrafico di 66 anni per gli uomini e per le lavoratrici del pubblico impiego, di 62 anni per le lavoratrici dipendenti nel settore privato e di 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome. I requisiti anagrafici delle lavoratrici del settore privato sono gradualmente allineati al requisito della generalità dei lavoratori per raggiungere la situazione di regime dal 1° gennaio 2018. L'anzianità contributiva minima richiesta è di 20 anni e per i soggetti iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 (interamente assoggettati al sistema contributivo) è in via ulteriore previsto che l'importo a calcolo debba risultare pari o superiore ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale (AS) (circa 644 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale). Dalla descrizione della normativa vigente come di seguito rappresentata ed esemplificata nelle successive tabelle risulta evidente che la disposizione introdotta con la Legge di stabilità 2012 (art. 5 della L 183/2011) e successivamente adeguata dalla L 214/2011 (art. 24, co. 9), nel rispetto degli impegni presi in sede UE, si pone a garanzia di effetti comunque già previsti a legislazione vigente per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004 (in particolare, L 243/2004, L 102/2009, L 122/2010, L 111/2011, L 148/2011 e L 214/2011). Infatti, sulla base della predetta disposizione di garanzia, per il pensionamento di vecchiaia ordinario, l'età minima di accesso, tenuto conto dell'adeguamento dei requisiti anagrafici stimati agli incrementi della speranza di vita, è 67 anni per tutti i lavoratori (incluse le lavoratrici del settore privato) che maturano la prima decorrenza utile dal 2021, anche in presenza di adeguamento inferiore dei requisiti anagrafici accertato in relazione agli incrementi della speranza di vita. Invero gli adeguamenti applicati risultano quelli accertati dall'Istat a consuntivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, anche per gli anni successivi: l'età minima di 67 anni, pertanto, sulla base del decreto direttoriale disciplinante l'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2019, pari a 5 mesi, viene conseguita dal 1° gennaio 2019.

Pensionamento anticipato. L'accesso al pensionamento ad età inferiori a quelle indicate precedentemente (c.d. pensionamento anticipato) è consentito nei seguenti casi:

- per i soggetti già iscritti al 31/12/1995 l'accesso al pensionamento anticipato è consentito, indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori uomini e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici donne (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014). Tali requisiti sono adeguati dal 2013 alla variazione della speranza di vita. Il DL n. 4/2019 ha previsto la disapplicazione dell'adeguamento dei

²⁴⁶ In ogni caso è prevista un'anzianità contributiva minima.

requisiti contributivi in esame alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2026 introducendo nel contempo dal 2019 un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti;

- il DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, ha altresì introdotto un nuovo, temporaneo, canale di accesso al pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico;
- per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 come descritto nel primo punto con la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012, adeguata agli incrementi della speranza di vita mantenendo il differenziale di tre anni rispetto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni a condizione che l'importo a calcolo, deve essere pari o superiore ad almeno 2,8 volte l'assegno sociale (AS) (circa 1.200 euro mensili nel 2012, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale).

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento triennale dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente. Dal 2021 l'adeguamento risulta essere a periodicità biennale. La disposizione prevede espressamente che la procedura di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi di speranza di vita sia rientrate pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e di applicazione degli stessi adeguamenti. Ciò in linea alla procedura già prevista relativamente all'aggiornamento del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, co. 6 della L 335/1995, la cui periodicità viene a coincidere con quella di adeguamento dei requisiti anagrafici. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2013**, in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato in GU il 13 dicembre 2011. Tale adeguamento è pari a 3 mesi (la disposizione legislativa, articolo 12, comma 12-ter, del citato DL 78/2010, convertito con modificazione con L 122/2010, ha espressamente previsto che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente, come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è stato valutato dall'Istat in 5 mesi). L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2016** (4 mesi ulteriori), in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato in GU il 30 dicembre 2014. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2019** (5 mesi ulteriori), in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato in GU il 12 dicembre 2017. La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato, con riferimento agli adeguamenti decorrenti a partire dal 1° gennaio 2021, il sistema di computo dell'adeguamento dei

requisiti di accesso al pensionamento. In particolare sono state apportate le seguenti modifiche alla revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso:

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente. In via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successiva;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2021** (0 mesi), è stato adottato con decreto direttoriale del 5 novembre 2019, pubblicato in GU il 14 novembre 2019, sulla base degli elementi di consuntivo forniti da Istat.

Circa la valutazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici alla variazione della speranza di vita a 65 anni, considerando lo scenario demografico Istat mediano (base 2018), si fa presente che è stimato un adeguamento cumulato, al 2065, pari complessivamente a 4 anni e 7 mesi per i requisiti anagrafici e di 3 anni e 11 mesi²⁴⁷ per il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. (la differenza dell'adeguamento cumulato rispetto ai requisiti anagrafici è dovuta alla disapplicazione prevista dal DL n. 4/2019 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per il periodo 2019-2026²⁴⁸). **In ogni caso gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.**

Di seguito si dà una rappresentazione tabellare delle modalità di accesso al pensionamento, sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2018). In ogni caso si ribadisce che gli adeguamenti applicati dal 2023, come per il periodo precedente, risulteranno quelli come determinati dagli andamenti della speranza di vita certificati a consuntivo da Istat. In particolare, con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1/1/2023 si evidenzia, sulla base della stima preliminare da parte di Istat in relazione alla speranza di vita 2020 per effetto della significativa riduzione registrata dalla medesima, tale adeguamento risulterà pari a 0.

Per gli adeguamenti decorrenti dal 2025²⁴⁹, in assenza di previsioni demografiche Istat aggiornate, si è mantenuta l'ipotesi sottostante (dal 2022 con il 2021 come anno di

²⁴⁷ La differenza dell'adeguamento cumulato rispetto ai requisiti anagrafici è dovuta alla disapplicazione prevista dal DL 4/2019 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per il periodo 2019-2026. Invero per l'introduzione contemporanea dal 2019, come già descritto, del posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici a partire dalla data di maturazione del requisito tale differenza si riduce e sostanzialmente si ridetermina da 11 mesi a 8 mesi (e il valore cumulato di 3 anni e 8 mesi può essere considerato in sostanza di 3 anni e 11 mesi).

²⁴⁸ Invero per l'introduzione contemporanea dal 2019, come già descritto, del posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici a partire dalla data di maturazione del requisito tale differenza si riduce e sostanzialmente si ridetermina da 8 mesi a 5 mesi (e il valore cumulato di 3 anni e 11 mesi può essere considerato in sostanza di 4 anni e 2 mesi).

²⁴⁹ L'adeguamento 2025 sulla base delle ipotesi adottate risente sia dell'incremento conseguentemente ipotizzato della speranza di vita per il biennio 2021-2022 sia del recupero a conguaglio della riduzione relativa al biennio 2019-2020, come stabilito dalla normativa vigente.

raccordo) alle previsioni demografiche Istat (base 2018). La proiezione di medio-lungo periodo degli adeguamenti dei requisiti di accesso è dipendente dalle ipotesi adottate e dallo scenario demografico di previsione.

REQUISITO ANAGRAFICO PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA ORDINARIO (REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO 20 ANNI)*(dal 2023 requisiti stimati, a titolo esemplificativo fino al 2065, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2018)*

Anni	Lavoratori dipendenti e autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici settore privato dipendenti	Lavoratrici settore privato autonome	Assegno sociale
	Età ⁽¹⁾	Età ⁽¹⁾	Età ⁽¹⁾	Età ⁽¹⁾	Requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	67	67	67	67	67
2020	67	67	67	67	67
2021	67	67	67	67	67
2022	67	67	67	67	67
2023	67	67	67	67	67
2024	67	67	67	67	67
2025	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2026	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi	67 e 3 mesi
2027	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2028	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi	67 e 6 mesi
2029	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2030	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi	67 e 9 mesi
2031	68	68	68	68	68
2032	68	68	68	68	68
2033	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2034	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi	68 e 2 mesi
2035	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi
2036	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi	68 e 4 mesi
2037	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi
2038	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi	68 e 6 mesi
2039	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2040	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi	68 e 8 mesi
2041	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2042	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi	68 e 10 mesi
2043	69	69	69	69	69
2044	69	69	69	69	69
2045	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2046	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi	69 e 2 mesi
2047	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi
2048	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi	69 e 4 mesi
2049	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi
2050	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi	69 e 6 mesi
2051	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi
2052	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi	69 e 8 mesi
2053	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2054	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi	69 e 10 mesi
2055	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2056	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi	69 e 11 mesi
2057	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese
2058	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese	70 e 1 mese
2059	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi
2060	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi	70 e 2 mesi
2061	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2062	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi	70 e 4 mesi
2063	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2064	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi	70 e 5 mesi
2065	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi	70 e 7 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2065. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

(1) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a circa 644 euro mensili nel 2012 (1,5 volte l'assegno sociale nel 2012) rivalutata sulla base dell'andamento del pil.

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2065.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

(dal 2023 requisiti stimati, a titolo esemplificativo fino al 2065, sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2018)

Anni	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi	Lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome	Lavoratori e Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e Lavoratori e Lavoratrici autonomi - Requisito congiunto anagrafico e contributivo per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021		Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996
	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica ⁽¹⁾⁽²⁾	Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica ⁽¹⁾⁽²⁾	Requisito anagrafico minimo ⁽³⁾	Requisito contributivo minimo ⁽³⁾	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari circa 1.200 euro mensili nel 2012 (2,8 volte l'assegno sociale nel 2012) rivalutata, tale importo minimo, sulla base dell'andamento del pil nominale (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese			63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi			63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi			63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			63 anni e 7 mesi
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2021	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	62 anni	38 anni	64 anni
2022	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2023	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2024	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni
2025	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni e 3 mesi
2026	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi			64 anni e 3 mesi
2027	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese			64 anni e 6 mesi
2028	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese			64 anni e 6 mesi
2029	43 anni e quattro mesi	42 anni e quattro mesi			64 anni e 9 mesi
2030	43 anni e quattro mesi	42 anni e quattro mesi			64 anni e 9 mesi
2031	43 anni e sette mesi	42 anni e sette mesi			65 anni
2032	43 anni e sette mesi	42 anni e sette mesi			65 anni
2033	43 anni e nove mesi	42 anni e nove mesi			65 anni e 2 mesi
2034	43 anni e nove mesi	42 anni e nove mesi			65 anni e 2 mesi
2035	43 anni e undici mesi	42 anni e undici mesi			65 anni e 4 mesi
2036	43 anni e undici mesi	42 anni e undici mesi			65 anni e 4 mesi
2037	44 anni e un mese	43 anni e un mese			65 anni e 6 mesi
2038	44 anni e un mese	43 anni e un mese			65 anni e 6 mesi
2039	44 anni e tre mesi	43 anni e tre mesi			65 anni e 8 mesi
2040	44 anni e tre mesi	43 anni e tre mesi			65 anni e 8 mesi
2041	44 anni e cinque mesi	43 anni e cinque mesi			65 anni e 10 mesi
2042	44 anni e cinque mesi	43 anni e cinque mesi			65 anni e 10 mesi
2043	44 anni e sette mesi	43 anni e sette mesi			66 anni
2044	44 anni e sette mesi	43 anni e sette mesi			66 anni
2045	44 anni e nove mesi	43 anni e nove mesi			66 anni e 2 mesi
2046	44 anni e nove mesi	43 anni e nove mesi			66 anni e 2 mesi
2047	44 anni e undici mesi	43 anni e undici mesi			66 anni e 4 mesi
2048	44 anni e undici mesi	43 anni e undici mesi			66 anni e 4 mesi
2049	45 anni e un mese	44 anni e un mese			66 anni e 6 mesi
2050	45 anni e un mese	44 anni e un mese			66 anni e 6 mesi
2051	45 anni e tre mesi	44 anni e tre mesi			66 anni e 8 mesi
2052	45 anni e tre mesi	44 anni e tre mesi			66 anni e 8 mesi
2053	45 anni e cinque mesi	44 anni e cinque mesi			66 anni e 10 mesi
2054	45 anni e cinque mesi	44 anni e cinque mesi			66 anni e 10 mesi
2055	45 anni e sei mesi	44 anni e sei mesi			66 anni e 11 mesi
2056	45 anni e sei mesi	44 anni e sei mesi			66 anni e 11 mesi
2057	45 anni e otto mesi	44 anni e otto mesi			67 anni e 1 mese
2058	45 anni e otto mesi	44 anni e otto mesi			67 anni e 1 mese
2059	45 anni e nove mesi	44 anni e nove mesi			67 anni e 2 mesi
2060	45 anni e nove mesi	44 anni e nove mesi			67 anni e 2 mesi
2061	45 anni e undici mesi	44 anni e undici mesi			67 anni e 4 mesi
2062	45 anni e undici mesi	44 anni e undici mesi			67 anni e 4 mesi
2063	46 anni	45 anni			67 anni e 5 mesi
2064	46 anni	45 anni			67 anni e 5 mesi
2065	46 anni e due mesi	45 anni e due mesi			67 anni e 7 mesi

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2065.

(1) Dal 2017 per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose come definite da specifiche disposizioni) i requisiti indicati sono ridotti di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di risorse programmate. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico.

(2) La normativa vigente prevede la disapplicazione dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2026 del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico.

(3) Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di sei mesi se lavoratori del settore pubblico.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono previste talune deroghe finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto delle specificità di talune tipologie di attività.

È prevista una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011, convertito con modificazioni con L 214/2011, i requisiti entro l'anno 2012 per i quali l'accesso al pensionamento è consentito ad età comunque non inferiori a 64 anni.

Per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al DLgs 67/2011) viene conservata, in via strutturale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Dal 2012 è previsto per tali lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti non inferiori a quelli indicati alla Tabella B allegata alla legge n. 243/2004, fermo restando il regime delle decorrenze vigente prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011 (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi). Tali requisiti minimi per il pensionamento anticipato per la categoria di lavoratori in esame sono differenziati in relazione alla tipologia di lavoro usurante e in ogni caso non inferiori a 62 anni di età e 35 anni di contributi dal 2013 (con possibilità di riduzione di un anno del requisito anagrafico se in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 anni). Resta fermo l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita dal 2013 (pertanto attualmente gli stessi requisiti anagrafici non risultano essere inferiori a 63 anni con 35 anni di anzianità contributiva). La legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) ha previsto tuttavia la disapplicazione per la categoria di lavoratori in esame dell'adeguamento agli incrementi alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Dal 2017 la stessa legge n. 232/2016 ha soppresso il regime di posticipo delle decorrenze precedentemente in vigore (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi).

In attuazione dell'art. 24, co. 18 del DL 201/2011, convertito con L 214/2011, il DPR 157/2013 ha previsto misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di specifiche categorie di lavoratori, di fatto escludendo solamente il personale del comparto militare (difesa, sicurezza, vigili del fuoco).

Da maggio 2017, per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose: in quanto lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono in via continuativa attività (sei anni su sette ovvero sette anni su dieci con riferimento al periodo precedente il pensionamento) lavorative, parzialmente ampliate con la L 205/2017) per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo²⁵⁰ ovvero siano lavoratori

²⁵⁰ Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell'ambito di apposita normativa secondaria: operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, personale non qualificato

che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 e successive modificazioni, vale a dire lavoratori che svolgono attività usuranti (come specificate dal predetto decreto legislativo) il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica è ridotto di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Dal 2019 è applicato un posticipo della prima decorrenza utile dalla data di maturazione dei requisiti di tre mesi e anche per il requisito in esame è prevista la disapplicazione per il periodo 2019-2026 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto nell'ambito di risorse programmate.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono inoltre previste le seguenti misure di salvaguardia, anch'esse finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto di specificità in relazione alla prossimità al pensionamento e a situazioni di difficoltà in relazione alla permanenza nel mercato del lavoro specificatamente individuate sul piano normativo²⁵¹.

Inoltre è confermata la disposizione sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, che prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti agevolati si collochi entro l'anno 2015 fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla sperimentazione in esame (sistema contributivo integrale). La legge n. 232/2016 al fine di portare a conclusione tale sperimentazione ha esteso la medesima alle lavoratrici nate l'ultimo trimestre del 1958 (se dipendenti) ovvero del 1957 (se autonome), fermo restando il sopraindicato requisito minimo contributivo, il regime delle decorrenze, il relativo sistema di calcolo e l'adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita come determinati dai relativi decreti direttoriali. Il DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, ha esteso dal 2019 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2018, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze.

La legge n. 160/2019 ha esteso dal 2020 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2019, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze. La legge n. 178/2020 ha esteso dal 2021 la medesima possibilità per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2020. Complessivamente, dalla relativa introduzione, si stima che le disposizioni hanno

adetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

²⁵¹ La platea dei soggetti salvaguardati è stata estesa, ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato in 153.400, ivi incluso l'intervento previsto dalla L. 232/2016. Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 (coloro che hanno maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013.

consentito e consentano l'accesso al pensionamento a circa 145.000 lavoratrici con requisiti molto agevolati.

C.7 - Profili di carattere tecnico e finanziario legati all'attuazione delle norme in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe alla disciplina generale per l'accesso al trattamento pensionistico - Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico conseguente dalla legge di riforma pensionistica (L 214/2011)

La L 214/2011 ha individuato due fondamentali categorie di destinatari delle deroghe (in linea con quanto già previsto con i precedenti provvedimenti di riforma, adottati negli ultimi anni) di salvaguardia dall'applicazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico come disciplinati dalla medesima legge:

- **salvaguardati in quanto alla data del 31 dicembre 2011 hanno già maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa.** Si tratta della salvaguardia più generalizzata, e alla quale corrisponde un diritto soggettivo, prevista dalla disposizione legislativa. Questa categoria di beneficiari non necessita di un provvedimento amministrativo di attuazione;
- **salvaguardati, in quanto soggetti che, ancorché maturino i requisiti successivamente al 31/12/2011, mantengono le regole previgenti, in quanto prossimi al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore (che individua i soggetti per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro**

C.7.1 - Monitoraggio della c.d VIII salvaguardia prevista dalla legge n. 232/2016 e rideterminazione complessiva del numero e delle risorse programmate per i lavoratori salvaguardati – Conferenza dei servizi 2017 e DL n. 148/2017

Di seguito sono descritte, nel dettaglio, le categorie di lavoratori individuate quali beneficiarie degli otto provvedimenti di salvaguardia finora attuati.

LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITA'
<p>Per poter usufruire del beneficio i soggetti interessati devono vantare imprescindibili requisiti legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al rapporto di lavoro • alla maturazione dei requisiti pensionistici <p>Per quanto riguarda i primi, il beneficiario deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione del rapporto di lavoro al 4/12/2011 (1° salvaguardia); • stipulazione di accordi governativi entro il 31/12/2011 ancorché non cessati (2° salvaguardia); • cessazione del rapporto di lavoro entro il 30/9/2012 e collocazione in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 (3° salvaguardia); • collocazione in mobilità al 4/12/2011 e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (5° salvaguardia); • collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 30/09/2012, e autorizzazione alla prosecuzione volontaria (6° salvaguardia). • collocazione in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi, stipulati entro il 31/12/2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi e cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che maturano i requisiti previsti entro il periodo di fruizione della mobilità (7° salvaguardia), entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità o del trattamento speciale edile (8° salvaguardia). La 7°

e l'8ª salvaguardia hanno introdotto, quali beneficiari, ove in possesso dei citati requisiti, la categoria dei lavoratori in trattamento speciale edile.

Per quanto riguarda i secondi, ossia la maturazione dei requisiti pensionistici previgenti, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere:

- entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (1ª, 2ª e 3ª salvaguardia) o al massimo entro 6 mesi dalla fine di tale periodo (5ª salvaguardia) e, limitatamente ad alcune casistiche, la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro dicembre 2014
- entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, ovvero anche mediante il versamento dei contributi volontari entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (6ª salvaguardia)
- entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dello stesso periodo (7ª salvaguardia)
- entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari e cessati entro il 31 dicembre 2014 (8ª salvaguardia)

Nella 1ª e 2ª salvaguardia sono stati tutelati anche i lavoratori collocati in mobilità lunga che, entro il 04/12/2011, abbiano stipulato accordi collettivi e cessato l'attività lavorativa.

LAVORATORI TITOLARI DI PRESTAZIONE DEI FONDI DI SOLIDARIETA

La categoria dei soggetti titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore è stata interessata dalla 1ª e 2ª salvaguardia, prevedendo la permanenza a carico dei fondi fino all'età di 62 anni.

Sono inclusi sia i titolari che gli autorizzati alla prestazione alla data del 04/12/2011.

ESONERATI DAL SERVIZIO

Tale categoria è stata interessata dalla 1ª salvaguardia.

Si tratta di lavoratori dipendenti delle amministrazioni tassativamente elencati nell'art. 72, comma 1, del D.L. 112/2008 (Stato, anche ad ordinamento autonomo, Agenzie fiscali, PCM, Enti pubblici non economici, Università, Enti di ricerca) che risultino in esonero dal servizio alla data del 04/12/2011 (poteva chiedere l'esonero dal servizio colui al quale mancavano 5 anni alla maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni).

Pertanto, inizialmente, è stato escluso tutto il personale esonerato dipendente delle Regioni, degli enti locali o delle ASL.

Tale impostazione è stata superata, dal legislatore (DL 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013) con un'interpretazione autentica della disposizione originaria, risolvendo definitivamente la questione ed estendendo la salvaguardia anche a tali lavoratori.

LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTERE PARENTI DISABILI GRAVI

Tale categoria è stata interessata dalla 1ª, 4ª, 6ª, 7ª e 8ª salvaguardia

Sono tutelati:

- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro i 24 mesi dall'inizio del congedo (1ª salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere familiari nel corso del 2011 con maturazione del requisito contributivo entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (4ª salvaguardia);
- i lavoratori che entro il 31/10/2011 erano in congedo straordinario per assistere i figli con disabilità grave, qualora avessero maturato i requisiti entro il 48º mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 (6ª salvaguardia);
- i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs n. 151/2001 (7ª, 8ª e 9ª salvaguardia).

LAVORATORI CESSATI PER ACCORDI INDIVIDUALI O COLLETTIVI DI INCENTIVO ALL'ESODO

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a salvaguardia

Nella 1^a e 2^a salvaguardia è necessario che il lavoratore abbia risolto il rapporto di lavoro entro il 31/12/2011, mentre nella 3^a, 5^a, 7^a e 8^a salvaguardia, secondo le varie ipotesi, entro il 30/06/2012, oppure tra il 30/6/2012 ed il 31/12/2012, in applicazione di accordi stipulati entro il 31/12/2011, purché possano comunque vantare ulteriori requisiti legati:

- sia alla rioccupazione
- sia alla maturazione dei requisiti per la decorrenza della pensione.

Per quanto riguarda i primi, nella 1^a e 2^a salvaguardia, è richiesta la non rioccupazione successivamente alla risoluzione. Il requisito della non rioccupazione è stato eliminato nella 3^a e 5^a salvaguardia. Nella 3^a salvaguardia si prevede la possibilità di rioccupazione entro un limite massimo reddituale pari ad € 7.500, nella 5^a salvaguardia tale limite reddituale è stato eliminato. Nella 6^a, 7^a, 8^a e 9^a salvaguardia è prevista la possibilità di rioccupazione purché si tratti di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i secondi, ossia la maturazione dei previdenti requisiti per la decorrenza della pensione, il legislatore ha stabilito che questi debbano sussistere a seconda dei casi entro:

- 24 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011 (1^a salvaguardia);
- periodo compreso tra il 24° e 36° mese dall'entrata in vigore del DL 201/2011 (2^a salvaguardia);
- 36 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011 (3^a e 5^a salvaguardia)
- 48 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011 (6^a salvaguardia).
- 60 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011 (7^a salvaguardia)
- 84 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011 (8^a salvaguardia)
- 120 mesi dall'entrata in vigore del DL 201/2011 (9^a salvaguardia)

LAVORATORI CESSATI IN RAGIONE DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE

Tale categoria è stata interessata dalla 4^a e dalla 5^a salvaguardia

Sono salvaguardati i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale entro una determinata data, corrispondente:

- al periodo compreso tra il 01/01/2009 e il 31/12/2011 nella 4^a salvaguardia;
- al periodo compreso tra il 01/01/2007 e il 31/12/2011 nella 5^a salvaguardia
- purché in entrambi i casi maturino i requisiti pensionistici previdenti per la decorrenza della pensione entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
- per la 6^a salvaguardia, i requisiti pensionistici previdenti per la decorrenza della pensione possono essere maturati entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011.
- per la 7^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previdenti per la decorrenza della pensione entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
- per la 8^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previdenti per la decorrenza della pensione entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011
- per la 9^a salvaguardia devono perfezionare i requisiti pensionistici previdenti per la decorrenza della pensione entro 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011

Nella 4^a salvaguardia è stato previsto un ulteriore requisito legato alla rioccupazione, ossia la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, purché nel rispetto del limite massimo reddituale di € 7.500.

Tale limite è stato eliminato nella 5^a, nella 6^a, nella 7^a, nella 8^a e nella 9^a salvaguardia.

PROSECUTORI VOLONTARI

Tale categoria è stata interessata dalla 1^a, 2^a, 3^a, 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a salvaguardia

Le diverse operazioni di salvaguardia hanno sancito che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria debba essere antecedente al 04/12/2011.

Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:

- con decorrenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (1^a e 2^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (3^a e 5^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 48 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 60 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (7^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 84 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (8^a salvaguardia);
- con decorrenza entro 120 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (9^a salvaguardia)

Per quanto concerne la possibilità di svolgere successivamente all'autorizzazione un'attività lavorativa:

- nella 1^a e 2^a salvaguardia è stata esclusa la possibilità di rioccupazione;
- nella 3^a salvaguardia, è stata prevista la possibilità per il soggetto di svolgere attività lavorativa "precaria" successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro purché entro il limite massimo reddituale di € 7.500;
- nella 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a salvaguardia tale limite è stato eliminato.

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO/CESSATI TRA IL PRIMO GENNAIO 2007 E IL 31 DICEMBRE 2011

Tale categoria di lavoratori è stata interessata dalla 6^a, 7^a, 8^a e dalla 9^a salvaguardia.

Tali soggetti non devono essersi rioccupati a tempo indeterminato.

Il perfezionamento dei requisiti pensionistici deve avvenire:

- entro il quarantottesimo mese (6^a salvaguardia) successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011;
- entro il sessantesimo mese (7^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del decreto- legge 201/2011;
- entro il settantaduesimo mese (8^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del decreto- legge 201/2011;
- entro il centoventesimo mese (9^a salvaguardia) successivo all'entrata in vigore del decreto- legge 201/2011.

La Tabella 1 illustra il prospetto riepilogativo dei limiti numerici e di spesa programmati per le otto salvaguardie come rideterminati a seguito del primo monitoraggio della ottava salvaguardia e come integrate con la nona salvaguardia introdotta con la L 178/2020.

Tabella 1 - Prospetto riepilogativo limiti numerici e di spesa programmati per le nove salvaguardie come determinati a seguito L 178/2020

Salvaguardia	Limiti numerici programmati	Limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)																			Totale
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	668,0	1.083,8	1.186,5	936,3	590,3	228,9	113,6	56,0	25,7	8,0									5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	246,8	268,8	221,9	180,7	102,4	56,3	47,6	0,3									1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,6	42,8	28,6	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5									324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,6	39,9	66,1	50,9	36,6	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1									219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	26,0	19,4	12,6	2,6	0,3	0,0	0,0									192,9
Lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.365	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0									226,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0									784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	16.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	65,0	28,0	1,0									1.006,0
L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia	16.294					112,2	167,4	179,3	152,1	121,2	86,3	53,7	27,8	7,2	3,1	1,5	0,8	0,2	0,1		912,9
L. 178/2020 c.d. nona salvaguardia	2.400									34,9	33,5	26,8	16,1	3,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		115,1
Totale	155.789	243,4	908,9	1.618,5	2.000,4	1.908,4	1.438,0	914,1	540,2	350,9	223,3	90,4	43,9	10,4	3,7	1,5	0,8	0,2	0,1		10.297,1

In sostanza dei circa 155.000 lavoratori salvaguardati²⁵², circa 65.000 sono già stati previsti e tutelati nell'ambito nella riforma pensionistica del 2011 (Legge n. 214/2011) e i relativi oneri hanno trovato copertura nelle complessive economie derivanti dalla predetta riforma e pertanto non sono intervenuti come deroghe successive all'adozione della riforma pensionistica.

Pertanto gli interventi successivi, per via legislativa, hanno riguardato circa 90.000 soggetti per un onere cumulato in più di dieci anni in circa 5 mld di euro, che in generale hanno trovato copertura finanziaria all'interno della spesa pensionistica mediante misure compensative riguardanti la deindicizzazione delle pensioni più elevate e/o la riprogrammazione di limiti di spesa già stanziati. Tali interventi normativi si sono sostanziati nella gestione di una fase transitoria nel periodo necessario affinché le diverse generazioni di assicurati potessero maturare i nuovi requisiti previsti dalla riforma del 2011 e interessando situazioni specifiche individuate dal legislatore.

Risulta quindi evidente, sia per le numerosità interessate sia per i relativi oneri, che le salvaguardie hanno comportato effetti di gran lunga inferiori, e in ogni caso comunque compensati nell'ambito della spesa pensionistica, rispetto a quelli derivanti da misure generalizzate di riduzione dei requisiti nell'accesso al pensionamento anticipato, come l'introduzione del nuovo canale per l'accesso al pensionamento anticipato 62/38 per chi matura i requisiti nel triennio 2019-2021 e la non applicazione di taluni adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso anticipato alla pensione indipendente dall'età anagrafica, i quali hanno, viceversa, comportato incrementi di spesa pensionistica e peggioramenti nella sostenibilità del sistema e delle finanze pubbliche.

²⁵² Le altre sette "salvaguardie" sono da considerare consuntivate. In relazione alla c.d. ottava salvaguardia risultano accolte circa 14.300 domande e giacenti circa 340 domande, quindi comunque nell'ambito del complessivo numero programmato.

Peraltro anche il regime derogatorio alla riforma pensionistica del 2011 afferente allo schema c.d. "opzione donna" ha di fatto fino ad ora coinvolto un numero di soggetti stimabile in circa 145.000 con periodi di anticipo del pensionamento significativamente superiori a quelli registrati nell'ambito delle salvaguardie.

C.8 - Valutazione degli effetti del processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento in termini di età media di accesso al pensionamento²⁵³

Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)						
Analisi evoluzione età media alla decorrenza delle pensioni liquidate - Anticipato e Vecchiaia						
	Numero liquidate pensionamento anticipato	Età media alla decorrenza - Anticipato	Numero liquidate pensionamento vecchiaia	Età media alla decorrenza - Vecchiaia	Numero liquidate anticipato e vecchiaia	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia
2001	214.957	57,2	190.254	61,9	405.211	59,4
2002	244.320	56,7	210.759	62,1	455.079	59,2
2003	253.378	57,1	220.933	62,6	474.311	59,7
2004	264.917	57,1	222.911	62,7	487.828	59,7
2005	207.111	58,5	240.346	62,9	447.457	60,8
2006	278.420	57,9	234.728	62,6	513.148	60,0
2007	262.930	58,7	225.613	62,4	488.543	60,4
2008	269.341	58,3	153.999	63,2	423.340	60,1
2009	170.432	59,2	211.022	62,8	381.454	61,2
2010	240.527	59,0	198.001	62,9	438.528	60,8
2011	220.155	59,3	145.063	63,2	365.218	60,9
2012	177.845	59,8	139.254	63,6	317.099	61,5
2013	146.827	60,0	124.879	64,3	271.706	62,0
2014	128.974	60,4	104.084	65,4	233.058	62,6
2015	222.531	60,4	109.292	65,5	331.823	62,1
2016	189.401	60,9	88.646	65,7	278.047	62,4
2017	224.911	61,3	119.679	66,1	344.590	62,9
2018	241.274	61,4	138.281	66,5	379.555	63,3
2019	333.952	62,4	118.421	66,8	452.373	63,5
2020	333.231	62,1	197.781	67,0	531.012	63,9

²⁵³ Età media alla decorrenza per le pensioni liquidate nei vari anni. Sono considerate le Gestioni Inps con esclusione della Gestione separata lavoratori parasubordinati, del Fondo previdenziale persone che svolgono lavori non retribuiti da responsabilità familiare e le assicurazioni facoltative. Sono incluse tutte le altre gestioni dell'Inps che erogano pensioni di vecchiaia/anticipate, comprese le gestioni che sono state inglobate dall'Inps nel corso degli anni. In particolare dal 2004 la gestione ex-Inpdai, dal 2011 la gestione Ex dipendenti Ferrovie dello stato e quella degli spedizionieri doganali, dal 2012 la gestione Ex-Ipost e le pensioni in totalizzazione. Dall'anno di rilevazione iniziale sono incluse le pensioni delle Gestioni dipendenti pubblici ex-Inpdap e delle Gestioni Ex-Enpals.

In sintesi, nel 2020 l'età media di accesso al pensionamento (pensionamento anticipato e di vecchiaia) per i fondi maggiori (settore privato e pubblico) è risultata pari a circa 63,9 a fronte di un requisito anagrafico legale standard per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (SRA²⁵⁴) pari a 67. In particolare l'età media di accesso al pensionamento anticipato è risultata nel 2020 pari a circa 62,1 anni, di 4,9 anni inferiore a SRA, comportando, pertanto, una riduzione di 3,1 anni dell'età media complessiva di accesso al pensionamento (vecchiaia e anticipato) rispetto a SRA (risultando l'età media di accesso al pensionamento di vecchiaia in linea a SRA ed essendo tale causale di pensionamento numericamente inferiore al pensionamento anticipato).

Nel 2019 e ulteriormente nel 2020 si è registrato un incremento significativo nelle numerosità di accesso al pensionamento e in particolare al pensionamento anticipato. Nel 2020 l'accesso al pensionamento è risultato il massimo degli ultimi vent'anni.

Quanto rilevato, ascrivibile sostanzialmente agli interventi agevolativi in materia di accesso al pensionamento anticipato adottati a inizio 2019 e all'introduzione, in via temporanea, di un nuovo canale generalizzato di accesso al pensionamento anticipato²⁵⁵, comporta non solo un incremento nell'accesso al pensionamento ma anche un minore incremento, in via prospettica, dell'età media di accesso al pensionamento, essendo consentito lo stesso ad età e anzianità contributive inferiori a quelle previste in assenza dei citati interventi per i medesimi soggetti (pensionamento di vecchiaia ovvero pensionamento anticipato ordinario indipendente dall'età anagrafica con più elevati livelli di contribuzione).

Per una più compiuta analisi delle risultanze si evidenzia quanto segue:

- a) il processo di riforma fino ad ora implementato ha consentito in venti anni un incremento dell'età media di accesso al pensionamento di 4,5 anni (da 59,4 anni nel 2001 a 63,9 anni nel 2020). Tuttavia permangono, anche a seguito degli interventi recentemente adottati nella direzione opposta rispetto al percorso del processo di riforma, importanti elementi di criticità:
 - un significativo accesso in via anticipata rispetto a SRA con età media significativamente inferiore, di quasi 5 anni;
 - una ricostituzione di flussi di pensionamento di ingente dimensione²⁵⁶, a livelli massimi rispetto agli ultimi venti anni e in particolare per il pensionamento anticipato.

Tali aspetti, nella transizione demografica in corso e che si acuirà negativamente nei prossimi anni, rappresentano elementi di evidente criticità per la sostenibilità del sistema pensionistico, della finanza pubblica e del debito pubblico.

- b) per l'anno 2019 l'incremento dell'età media di accesso al pensionamento anticipato, il quale invero si riverbera solo parzialmente sull'età media complessiva di accesso al pensionamento per l'elevata incidenza del pensionamento anticipato rispetto al pensionamento di vecchiaia in tale anno, deriva dall'accesso al pensionamento

²⁵⁴ Statutory retirement age.

²⁵⁵ Con 62 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti fino al 31/12/2021 (e un posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento).

In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017/2018 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal DL n. 201/2011, il DL n. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato un'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita anche per effetto della transizione demografica in atto.

²⁵⁶ Anche gli elementi relativi al primo semestre dell'anno 2021 confermano tale tendenza.

anticipato, in virtù delle agevolazioni introdotte a inizio 2019, di soggetti con più bassa anzianità contributiva e più elevata età, i quali alla fine del 2018 risultavano in attesa di maturare età/contribuzioni più elevate;

- c) nel 2020 l'età media di accesso al pensionamento anticipato risulta in riduzione per il protrarsi delle citate agevolazioni in materia di pensionamento anticipato introdotte a inizio 2019 destinate ai soggetti che progressivamente maturano i più bassi requisiti minimi previsti dalle medesime e rimanendo pertanto acquisito il maggiore livello di accesso al pensionamento anticipato. L'incremento nell'età media complessiva di accesso al pensionamento (vecchiaia e anticipato) nel 2020 è pertanto riconducibile esclusivamente al ricomporsi di un accesso pieno al pensionamento di vecchiaia rispetto al 2019 (che ha risentito dell'incremento in tale anno 2019 del requisito anagrafico di 5 mesi per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita) con il conseguente maggiore peso della relativa età media di accesso, di fatto corrispondente a SRA (67 anni).

Di seguito l'analisi anche per genere e tipologia.


Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)
Analisi evoluzione età media alla decorrenza delle pensioni liquidate - Anticipato e Vecchiaia

	Età media alla decorrenza - Anticipato (maschi)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (maschi)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (maschi)	Età media alla decorrenza - Anticipato (femmine)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (femmine)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (femmine)	Età media alla decorrenza - Anticipato (complessivo)	Età media alla decorrenza - Vecchiaia (complessivo)	Età media alla decorrenza - Anticipato e Vecchiaia (complessivo)
2001	57,4	64,5	59,5	56,5	60,4	59,3	57,2	61,9	59,4
2002	56,7	64,7	59,1	56,4	60,5	59,3	56,7	62,1	59,2
2003	57,2	65,2	59,7	56,8	60,9	59,6	57,1	62,6	59,7
2004	57,3	65,2	59,7	56,8	61,0	59,7	57,1	62,7	59,7
2005	58,6	65,3	61,2	58,1	61,0	60,2	58,5	62,9	60,8
2006	58,0	65,4	60,2	57,7	61,0	59,8	57,9	62,6	60,0
2007	58,8	65,3	60,8	58,6	60,9	60,0	58,7	62,4	60,4
2008	58,4	65,7	60,1	58,1	61,6	60,1	58,3	63,2	60,1
2009	59,3	65,7	61,7	59,1	61,3	60,7	59,2	62,8	61,2
2010	59,1	65,7	60,9	58,9	61,4	60,5	59,0	62,9	60,8
2011	59,4	65,8	61,0	59,1	61,8	60,7	59,3	63,2	60,9
2012	60,0	66,0	61,7	59,5	62,2	61,2	59,8	63,6	61,5
2013	60,3	66,2	62,5	59,5	62,6	61,3	60,0	64,3	62,0
2014	60,9	66,4	63,7	59,9	63,7	61,2	60,4	65,4	62,6
2015	60,6	66,3	62,7	60,2	64,0	61,3	60,4	65,5	62,1
2016	61,1	66,5	62,9	60,6	64,3	61,7	60,9	65,7	62,4
2017	61,4	66,6	63,2	61,1	65,0	62,3	61,3	66,1	62,9
2018	61,4	66,6	63,4	61,5	66,2	63,1	61,4	66,5	63,3
2019	62,5	66,8	63,6	62,2	66,8	63,5	62,4	66,8	63,5
2020	62,1	66,9	63,7	62,1	67,1	64,2	62,1	67,0	63,9


	A) Incidenza % pensionamento Anticipato (maschi)	B) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (maschi)	A) + B)	C) Incidenza % pensionamento Anticipato (femmine)	D) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (femmine)	C) + D)	E) Incidenza % pensionamento Anticipato (complessivo)	F) Incidenza % pensionamento Vecchiaia (complessivo)	E) + F)
2001	70,3%	29,7%	100,0%	27,0%	73,0%	100,0%	53,0%	47,0%	100,0%
2002	70,5%	29,5%	100,0%	28,7%	71,3%	100,0%	53,7%	46,3%	100,0%
2003	69,1%	30,9%	100,0%	30,4%	69,6%	100,0%	53,4%	46,6%	100,0%
2004	69,1%	30,9%	100,0%	32,3%	67,7%	100,0%	54,3%	45,7%	100,0%
2005	60,1%	39,9%	100,0%	27,6%	72,4%	100,0%	46,3%	53,7%	100,0%
2006	69,5%	30,5%	100,0%	35,3%	64,7%	100,0%	54,3%	45,7%	100,0%
2007	69,4%	30,6%	100,0%	36,2%	63,8%	100,0%	53,8%	46,2%	100,0%
2008	77,4%	22,6%	100,0%	41,9%	58,1%	100,0%	63,6%	36,4%	100,0%
2009	62,3%	37,7%	100,0%	27,3%	72,7%	100,0%	44,7%	55,3%	100,0%
2010	71,6%	28,4%	100,0%	34,1%	65,9%	100,0%	54,8%	45,2%	100,0%
2011	75,8%	24,2%	100,0%	40,2%	59,8%	100,0%	60,3%	39,7%	100,0%
2012	72,0%	28,0%	100,0%	36,4%	63,6%	100,0%	56,1%	43,9%	100,0%
2013	62,4%	37,6%	100,0%	42,4%	57,6%	100,0%	54,0%	46,0%	100,0%
2014	47,3%	52,7%	100,0%	65,3%	34,7%	100,0%	55,3%	44,7%	100,0%
2015	64,0%	36,0%	100,0%	71,6%	28,4%	100,0%	67,1%	32,9%	100,0%
2016	66,4%	33,6%	100,0%	70,8%	29,2%	100,0%	68,1%	31,9%	100,0%
2017	64,3%	35,7%	100,0%	67,0%	33,0%	100,0%	65,3%	34,7%	100,0%
2018	62,2%	37,8%	100,0%	66,2%	33,8%	100,0%	63,6%	36,4%	100,0%
2019	75,5%	24,5%	100,0%	70,7%	29,3%	100,0%	73,8%	26,2%	100,0%
2020	66,3%	33,7%	100,0%	57,8%	42,2%	100,0%	62,8%	37,2%	100,0%

Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)
Analisi numero liquidate


Numero liquidate accesso al pensionamento - Anticipato



Numero liquidate accesso al pensionamento - Vecchiaia




Numero liquidate accesso al pensionamento - Vecchiaia e Anticipato




Sistema pensionistico obbligatorio - Settore privato e settore pubblico (fondi maggiori)
Analisi andamenti età medie di accesso al pensionamento (età alla decorrenza per le pensioni liquidate)


Età media di accesso al pensionamento - Anticipato



Età media di accesso al pensionamento - Vecchiaia



Età media di accesso al pensionamento - Anticipato e Vecchiaia



D - Interventi a favore delle pensioni minime

D.1 - Una rete di salvaguardia per gli anziani in condizioni disagiate

Il sistema di protezione sociale, come si è evoluto negli ultimi anni, a seguito di una serie combinata di interventi ha di fatto garantito la disponibilità di un reddito minimo, inteso come risorse economiche complessivamente disponibili, per gli anziani in condizioni disagiate.

In estrema sintesi, nell'anno 2021, con riferimento ai trattamenti che si innestano sulle prestazioni pensionistiche:

- ad un anziano con età pari o superiore a 70 anni senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa (ovvero in assenza di una soglia minima di contribuzione versata) è comunque garantito un reddito mensile²⁵⁷ minimo pari a circa 652,02 euro (più una tredicesima mensilità di circa 652,02 euro);
- per una coppia di anziani, entrambi con età pari o superiore a 70 anni senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa (ovvero in assenza di una soglia minima di contribuzione versata) ovvero composta da un soggetto con almeno 70 anni e l'altro soggetto con almeno 67 anni sempre senza alcuna contribuzione versata durante la vita lavorativa, è comunque garantito un reddito mensile cumulato di circa 1.112,30 euro (più una tredicesima mensilità di circa 1.112,30 euro).

Nel caso di soggetti pensionati con versamenti contributivi le differenti integrazioni della pensione previdenziale a calcolo previste dalla normativa vigente nei casi di condizioni reddituali disagiate sono tali da garantire un reddito mensile minimo comunque superiore a quello indicato nei precedenti punti. Ad esempio, nel caso analogo di cui al primo punto con una pensione a calcolo relativa ad un'anzianità contributiva di 20 anni la disponibilità economica del soggetto non è inferiore a circa 684,52 euro mensili (più una tredicesima mensilità di circa 652,02 euro). In via aggiuntiva, per il pensionato previdenziale è prevista la riduzione della "soglia anagrafica" in corrispondenza della quale è comunque garantito attraverso il sistema pensionistico un reddito mensile minimo, in ragione di 1 anno anagrafico ogni 5 anni di contributi per un numero massimo di 5 anni di riduzione a condizione e comunque nei limiti dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento.

²⁵⁷ Inteso come somma di prestazioni pensionistiche che derivano la loro origine dalla circostanza che il soggetto sia percettore di un trattamento pensionistico di base individuale (pensione previdenziale o assegno sociale) connesso al possesso di un requisito anagrafico soggettivo (nel caso previdenziale combinato anche a un requisito contributivo minimo).

Sintesi dei principali interventi a sostegno delle pensioni "basse" (valori in euro) - Anno 2021

		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulato con coniuge	altri requisiti	
A)	Trattamento minimo INPS	515,58	6.702,54	13.405,08	26.810,16	titolare di pensione previdenziale	
B)	Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	8.476,26	14.459,90	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5	
C)	Assegno sociale	460,28	5.983,64	5.983,64	11.955,58	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia	
D)	Maggiorazione sociale AS	191,74	2.492,62	8.476,26	14.459,90	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
In aggiunta:							
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14sima) in unica soluzione						
	Dipendenti	Autonomi					
E1	Fino a 15	Fino a 18		437,00	10.053,81	non presente	
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28		546,00	10.053,81	non presente	
E3	Oltre 25	Oltre 28		655,00	10.053,81	non presente	
E4	Fino a 15	Fino a 18		336,00	13.405,08	non presente	
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28		420,00	13.405,08	non presente	
E6	Oltre 25	Oltre 28		504,00	13.405,08	non presente	
G)	Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	10.053,81	20.107,62	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a anzianità superiore a TM + importo aggiuntivo	
C + D)	AS + maggiorazione	652,02	8.476,26	8.476,26	14.459,90	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni	
A) +B)+E)	TM + maggiorazione +14sima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione	rapportando a 12 la quota di somma aggiuntiva si perviene a un mensile di 684,52 euro + una tredicesima di 652,02 euro; rapportando a 12 l'importo complessivo si perviene a un mensile pari a 738,86 euro		8.866,26	8.866,26	14.849,90	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5

Di seguito, nel corso della presente appendice finalizzata ad un'illustrazione sintetica della normativa inerente le prestazioni sociali in denaro, vengono illustrati nel dettaglio anche i differenti istituti che concorrono, assieme ai trattamenti direttamente innestati sulla prestazione pensionistica sopra evidenziati e che costituiscono l'assetto di base per la garanzia di un reddito minimo per i soggetti anziani in condizioni disagiate, a potenziare tale garanzia (in particolare RdC (Reddito di Cittadinanza), che in questi casi assume la denominazione di PdC nonché, ove ne sussistano i requisiti, la c.d. carta acquisti).

D.2 - Pensioni previdenziali

D.2.1 - Integrazioni al trattamento minimo

Ai pensionati in possesso di una pensione previdenziale è garantita un'integrazione della pensione a calcolo fino al valore massimo complessivo di 515,58 euro mensili al 1° gennaio 2021 (TM=6.702,54 euro annui) a condizione che:

- il soggetto non possieda redditi individuali superiori a 13.405,08 euro annui;
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quelli del coniuge superiori a 26.810,16 euro annui.

In sintesi, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, co. 14 della L 335/1995).

D.2.2 - Maggiorazioni sociali delle pensioni minime

L'articolo 1 della legge n. 544/88 ha introdotto l'istituto della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previdenziali con riferimento ai soggetti che si trovano in condizioni reddituali particolarmente disagiate. Tale istituto è stato significativamente rivisto con incrementi di tali maggiorazioni nell'ambito delle leggi finanziarie 2001 e 2002. In particolar modo l'articolo 38 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007, ha aumentato le predette maggiorazioni al fine di garantire ai soggetti beneficiari, con età elevate, un reddito mensile pari a 516,46 euro a partire dall'anno 2002 (6.713,98 euro su base annua), poi annualmente rivalutata (nel 2021 pari a 8.476,26 euro su base annua, per un importo mensile di 652,02 euro). In sintesi l'attuale ordinamento prevede:

Requisiti reddituali (per l'anno 2021) per accedere alla maggiorazione sociale. Il soggetto non deve possedere redditi:

- personali pari o superiori al trattamento minimo annuo (TM=6.702,54 euro annui) incrementato della maggiorazione sociale annua (limite personale);
- cumulati con quello del coniuge pari o superiori al predetto limite personale incrementato dell'assegno sociale annuo (AS=5.983,64 euro annui).

Importi legali della maggiorazione sociale. Tali importi sono così determinati:

- soggetti con età pari o superiore a 60 anni ed inferiore a 65 anni: 25,83 euro mensili per tredici mensilità (335,79 euro su base annua)²⁵⁸;
- soggetti con età pari o superiore a 65 anni ed inferiore a 70 anni: 82,64 euro mensili per tredici mensilità (1.074,32 euro su base annua)²⁵⁹;

²⁵⁸ Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali. Reddito personale: 7.038,33 euro annui; reddito cumulato con quello del coniuge: 13.021,97 euro annui.

²⁵⁹ Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali. Reddito personale: 7.776,86 euro annui; reddito cumulato con quello del coniuge: 13.760,50 euro annui.

- soggetti con età pari o superiore a 70 anni: 136,44 euro mensili per tredici mensilità (1.773,72 euro su base annua)²⁶⁰.

Si noti che per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale. Per i pensionati beneficiari di pensione di inabilità l'importo della maggiorazione legale è pari a 136,44 euro mensili per tredici mensilità.

Tali importi legali non sono soggetti a rivalutazione.

Il calcolo effettivo dell'importo della maggiorazione sociale. La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{Limite personale} - (\text{RP} + \text{P})] / 13$$

$$[\text{Limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{P})] / 13$$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; RF indica il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; P è l'importo della pensione spettante nell'anno.

I redditi presi in considerazione per l'accertamento del diritto ed il calcolo della maggiorazione non sono solo i redditi soggetti ad IRPEF, come nel caso dell'integrazione al minimo, ma tutti i redditi (mobiliari, derivanti da altre prestazioni assistenziali, ecc.) con esclusione del reddito della casa di abitazione.

D.2.3 - Assegno aggiuntivo alla tredicesima mensilità

È concesso ai pensionati previdenziali un importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pari a 154,94 euro (art. 70, L 388/2000) a condizione che:

- il soggetto sia titolare di uno o più trattamenti pensionistici previdenziali il cui importo complessivo, al netto degli assegni familiari, non sia superiore al TM incrementato dell'importo aggiuntivo (6.857,48 euro annui per l'anno 2021);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad IRPEF pari o superiori a 1,5 volte il TM (10.053,81 euro annui per l'anno 2021);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad IRPEF cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 3 volte il TM (20.107,62 euro annui per l'anno 2021).

Tale assegno aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

²⁶⁰ Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali. Reddito personale: 8.476,26 euro annui; reddito cumulato con quello del coniuge: 14.459,90 euro annui.

D.2.4 - Somma aggiuntiva introdotta dal DL 81/2007, convertito con L 127/2007

L'art. 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007, ha previsto l'introduzione dal 2007 di una somma aggiuntiva concessa a soggetti con età pari o superiore a 64 anni, pensionati previdenziali, a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (10.053,81 euro annui per l'anno 2021). Con la L 232/2016, dal 2017 tale somma aggiuntiva è stata incrementata ed estesa, nell'importo in vigore nel 2016, anche con riferimento a soggetti con redditi superiori a 1,5 volte il TM e non superiori a 2 volte il TM (13.405,08 euro nel 2021). Tale somma aggiuntiva è così articolata in dipendenza dell'anzianità contributiva complessiva del pensionato:

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi – Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della sopraindicata tabella, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60% ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico

Agli effetti del requisito reddituale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'art. 38 della L 448/2001, come rideterminato dallo stesso art. 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007.

D.3 - Assegni sociali

D.3.1 - Importi e requisiti per l'accesso

Ai cittadini ultrasessantacinquenni (dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico è pari a 65 anni e tre mesi e dal 1° gennaio 2016 è pari a 65 anni e sette mesi per effetto dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita; dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico è ulteriormente aumentato di 1 anno in aggiunta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita e uniformato a SRA) sprovvisti di reddito ovvero in condizioni particolarmente disagiate è corrisposto l'assegno sociale (AS). Per l'anno 2021 l'importo di tale assegno risulta pari a 460,28 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 5.983,64 euro).

Tale assegno (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- non possieda redditi pari o superiori all'AS (5.983,64 euro annui per l'anno 2021);
- non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 2 volte l'AS (11.967,28 euro annui per l'anno 2021).

D.3.2 - Maggiorazioni sociali degli assegni sociali

È concessa inoltre una maggiorazione dell'assegno sociale i cui importi legali risultano essere i seguenti:

- soggetti con età pari o superiore a 65 anni ed inferiore a 70 anni: 12,92 euro mensili per tredici mensilità (167,96 euro su base annua);
- soggetti con età pari o superiore a 70 anni: 191,74 euro mensili per l'anno 2021²⁶¹ per tredici mensilità (2.492,62 euro annui per l'anno 2021).

Si noti che per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale. Per gli invalidi civili totali e i sordomuti, la cui prestazione, maturato il requisito anagrafico, si trasforma in assegno sociale, l'importo della maggiorazione legale dell'assegno sociale è pari per l'anno 2021, a 191,74 euro mensili per tredici mensilità (2.492,62 euro annui per l'anno 2021).

I requisiti reddituali per la concessione della maggiorazione sociale, relativamente ai beneficiari di assegno sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori all'AS + la maggiorazione sociale (per l'anno 2021, 6.151,60 euro annui per i soggetti con età inferiori a 70 anni ovvero 8.476,263 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale + il TM per i soggetti con età inferiore a 70 anni e pari al limite personale + l'AS per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni (per l'anno 2021, 12.854,14 euro annui per i soggetti con età inferiori a 70 anni ovvero 14.459,90 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni).

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito

²⁶¹ Come previsto anche a seguito degli incrementi stabiliti dall'art. 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007.

personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo effettivo dell'importo della maggiorazione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{limite personale} - (\text{RP} + \text{AS})] / 13$$

$$[\text{limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{AS})] / 13$$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; RF è il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; AS è l'importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

D.4 - Pensione sociale

L'istituto dell'assegno sociale è stato introdotto dalla L 335/1995 e quindi trova applicazione con riferimento alle nuove liquidazioni dal 1996. Relativamente alle liquidazioni antecedenti tale anno, permane in vita il precedente istituto della pensione sociale.

Per l'anno 2021 l'importo di tale pensione sociale (PS) risulta pari a 379,33 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 4.926,35 euro).

La pensione sociale (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- non possieda redditi pari o superiori alla PS (4.931,29 euro annui per l'anno 2021);
- non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 16.990,47 euro annui nell'anno 2021.

In realtà accanto alla pensione sociale è stato previsto dall'ordinamento un aumento sociale in misura legale pari a 77,47 euro mensili nel 2005 con età inferiori a 75 anni ovvero pari a 85,22 euro mensili per età pari o superiori a 75 anni²⁶² sul quale si è innestato l'ulteriore aumento concesso con la finanziaria 2002 (L 448/2001), come modificata dall'articolo 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007, e pertanto l'assetto dell'aumento sociale dei beneficiari di pensione sociale risulta attualmente il seguente:

- soggetti con età pari o superiore a 70 anni²⁶³: 272,69 euro mensili per l'anno 2021 per tredici mensilità (3.544,97 euro su base annua).

I requisiti reddituali per la concessione dell'aumento della pensione sociale, relativamente ai beneficiari di pensione sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori alla pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo (8.476,26 euro annui nell'anno 2021);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale + l'importo annuo dell'AS (14.459,90 euro annui nell'anno 2021).

L'aumento della pensione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo effettivo dell'importo dell'aumento della pensione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

²⁶² Si rileva che l'istituto dell'aumento sociale in misura pari a 77,47 euro mensili (ovvero pari a 85,22 euro mensili per età pari o superiori a 75 anni) per tredici mensilità (e, quindi, non la quota dell'ulteriore incremento concessa con la finanziaria 2002) è stato concesso a prescindere dalla circostanza che il soggetto possedesse una pensione sociale, bensì in quota parte fino a concorrenza del reddito per il godimento del medesimo aumento sociale. L'ulteriore incremento concesso con l'art. 38 della legge finanziaria 2002 (L 448/2001) è invece concesso solo ai beneficiari di pensione sociale.

²⁶³ Tenuto conto che dal 1/1/1996 non vengono liquidate pensioni sociali (sostituite dall'assegno sociale) gli attuali beneficiari delle pensioni sociali (liquidate anteriormente l'1/1/1996) posseggono necessariamente età superiori a 70 anni.

$[\text{limite personale} - (\text{RP} + \text{PS})] / 13$

$[\text{limite coniugato} - (\text{RF} + \text{RP} + \text{PS})] / 13$

dove: RP è il reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale; RF è il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale; PS è l'importo della pensione sociale spettante nell'anno.

E - La disciplina del cumulo fra reddito e pensione previdenziale

E.1 - Pensioni di vecchiaia e pensione anticipata

Sulla base di quanto previsto dal DL 112/2008 (convertito con L 133/2008) è prevista dal 1 gennaio 2009 la piena cumulabilità tra pensione anticipata con i redditi da lavoro autonomo e dipendente in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo) e lo stesso decreto ha riordinato la disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro nel sistema contributivo uniformandola a quella prevista nei regimi retributivo e misto, attesa l'uniformità di requisiti di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi. Nei termini sopra esposti è quindi prevista la piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro (dipendente e autonomo) per la pensione di vecchiaia e anticipata nei regimi retributivo e misto e per la pensione di vecchiaia (anche anticipata) nel sistema contributivo.

E.2 - Assegno di invalidità

Per quanto attiene all'assegno di invalidità (si ricorda che la pensione di inabilità non è cumulabile con nessun tipo di reddito), si applica la normativa vigente in merito alla disciplina del cumulo della pensione anticipata con le seguenti due deroghe:

- è prevista la cumulabilità anche con il lavoro dipendente nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo INPS (30% per lavoro autonomo), per i soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 40 anni;
- la pensione è in ogni caso assoggettata, preliminarmente, ad un abbattimento del 25% e del 50% a seconda che il reddito del soggetto, inclusivo dell'assegno di invalidità, superi, rispettivamente, 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS. Tuttavia, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere inferiore a quello che spetterebbe qualora il reddito complessivo coincidesse con il limite della fascia immediatamente precedente a quella in cui si colloca il reddito del soggetto.

E.3 - Pensione ai superstiti²⁶⁴

Il trattamento pensionistico ai superstiti è cumulabile con il reddito del beneficiario, secondo quanto stabilito dalla tabella F allegata alla L 335/1995 e di seguito riportata.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta come di seguito indicato non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. In sintesi:

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (TMx3= 20.107,62 euro annui nel 2021)	Percentuale di cumulabilità: 75% del trattamento ai superstiti.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (TMx4= 26.810,16 euro annui nel 2021)	Percentuale di cumulabilità: 60% del trattamento ai superstiti.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (TMx5= 33.512,70 euro annui nel 2021)	Percentuale di cumulabilità: 50% del trattamento ai superstiti.

F - Brevi cenni sulla normativa fiscale applicata alle pensioni previdenziali

F.1 - Anni 2003 e 2004

La legge finanziaria 2003 (L 289/2002) ha modificato la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) introducendo una area di non tassabilità definita *no-tax area*. Il nuovo meccanismo implica una imposizione fiscale calcolata non più unicamente sul reddito al netto degli oneri deducibili ma anche in funzione di un livello di deduzione dipendente dal reddito dichiarato.

La deduzione massima è calcolata considerando un valore base pari a 3.000 euro aumentato di una quantità variabile in funzione della tipologia di reddito (4.500 euro per i lavoratori dipendenti, 1.500 euro per i lavoratori autonomi, 4.000 euro per i pensionati) e del periodo di riferimento. La deduzione massima è ridotta, fino ad annullarsi, in funzione del reddito, degli eventuali oneri deducibili e dei crediti d'imposta spettanti.

Il coefficiente moltiplicativo c da applicare alla deduzione massima per ottenere la deduzione spettante è dato dalla formula seguente:

$$c = \begin{cases} 0 & \text{se } R \geq 1 \\ 1 - R & \text{se } 0 < R < 1 \\ 1 & \text{se } R \leq 0 \end{cases} \quad (\text{prime quattro cifre decimali})$$

dove $R = (\text{reddito} + \text{crediti d'imposta} - \text{deduzione massima} - \text{oneri deducibili}) / 26000$.

L'imponibile IRPEF è determinato come la differenza tra il reddito al netto degli oneri sociali e la deduzione spettante.

²⁶⁴ I limiti di reddito sono determinati con riferimento al valore definitivo del trattamento minimo INPS per il 2021, come da circolare INPS

Le trattenute IRPEF vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella.

Aliquote IRPEF per scaglioni di reddito (2003 e 2004)

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 29.000	29%
Oltre 29.000 fino a 32.600	31%
Oltre 32.600 fino a 70.000	39%
Oltre 70.000	45%

Alle aliquote sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali²⁶⁵. La misura delle aliquote suddette è variabile e determinata a livello locale: la maggior parte delle regioni assume un'aliquota unica dello 0,9% mentre i comuni non eccedono la misura dello 0,5%.

No-tax area. L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto: i trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed i redditi di terreni, quest'ultimi per un importo non superiore a 182,92 euro. Se, nelle medesime condizioni, i redditi da pensione sono superiori a 7.500 euro ed inferiori a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

Per evitare possibili regressività nel prelievo fiscale, la legge ridetermina le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo o d'impresa, da sottrarre all'imposta lorda al fine di ottenere l'imposta netta dovuta. Nelle tabelle seguenti vengono riportate le detrazioni, per categoria di reddito.

Detrazioni di imposta per i redditi 2003 e 2004 (valori in euro)

Redditi da lavoro dipendente e assimilato		Redditi da pensione		Redditi da lavoro autonomo	
Reddito annuo	Detrazione	Reddito annuo	Detrazione	Reddito annuo	Detrazione
Oltre 27.000 fino a 29.500	130,00	Oltre 24.500 fino a 27.000	70,00	Oltre 25.500 fino a 29.400	80,00
Oltre 29.500 fino a 36.500	235,00	Oltre 27.000 fino a 29.000	170,00	Oltre 29.400 fino a 31.000	126,00
Oltre 36.500 fino a 41.500	180,00	Oltre 29.000 fino a 31.000	290,00	Oltre 31.000 fino a 32.000	80,00
Oltre 41.500 fino a 46.700	130,00	Oltre 31.000 fino a 36.500	230,00		
Oltre 46.700 fino a 52.000	25,00	Oltre 36.500 fino a 41.500	180,00		
		Oltre 41.500 fino a 46.700	130,00		
		Oltre 46.700 fino a 52.000	25,00		
		Oltre 52.000	0,00		

Alle detrazioni così determinate si sommano quelle relative ai familiari a carico in qualità di coniuge, figli ed altre persone. In sintesi, è previsto quanto segue:

²⁶⁵ Per il calcolo della base imponibile a cui applicare le addizionali, non rileva l'entità della nuova deduzione. Pertanto, la base imponibile viene calcolata sul reddito complessivo a meno degli eventuali oneri deducibili singolarmente spettanti.

F.2 - Anni 2005 e 2006

Persone a carico	Detrazioni
Coniuge	La detrazione spetta se il coniuge ha redditi propri non superiori a 2.840,51 euro annui, al lordo degli oneri deducibili. L'importo della detrazione è pari a 546,24 euro per i titolari di reddito complessivo pari o inferiore a 15.493,71 euro. L'importo della detrazione è gradualmente ridotto in funzione del reddito fino a 422,28 euro per i redditi superiori a 51.645,69 euro.
Figli ²⁶⁶	La detrazione è pari a 516,48 euro per figlio qualora il reddito personale del beneficiario risulti pari o inferiore a 36.151,98 euro nel caso di figlio unico, 41.316,55 euro nel caso di 2 figli, 46.181,12 euro nel caso di 3 figli, nessun limite di reddito oltre i 4 figli. Per i redditi superiori a tali limiti, la detrazione per ciascun figlio spetta in misura ridotta. E' prevista un'ulteriore detrazione pari a 123,96 euro per ciascun figlio di età inferiore ai tre anni.
Altre persone	E' prevista una detrazione pari a 303,72 euro per redditi inferiori o uguali a 51.645,69 euro e di 285,12 euro per redditi superiori a 51.645,69 euro, qualora la detrazione spetti a più soggetti, la stessa verrà ripartita in funzione del livello di reddito complessivo posseduto.

La legge finanziaria 2005 (L 311/2004) ha modificato ulteriormente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ex-IRPEF, ora IRE) rimodulando le aliquote fiscali nonché il sistema di deduzioni in relazione alla situazione familiare. Rimane confermato il meccanismo di deduzione introdotto dalla L 289/2002 (legge finanziaria 2003).

In sintesi, la deduzione massima è calcolata considerando un valore base pari a 3.000 euro aumentato di una quantità variabile in funzione della tipologia di reddito (4.500 euro per i lavoratori dipendenti, 1.500 euro per i lavoratori autonomi, 4.000 euro per i pensionati) e del periodo di riferimento. La deduzione massima è ridotta, fino ad annullarsi, in funzione del reddito, degli eventuali oneri deducibili e dei crediti d'imposta spettanti.

Il coefficiente moltiplicativo c da applicare alla deduzione massima per ottenere la deduzione spettante è dato dalla formula seguente:

$$c = \begin{cases} 0 & \text{se } R \geq 1 \\ 1 - R & \text{se } 0 < R < 1 \\ 1 & \text{se } R \leq 0 \end{cases} \quad (\text{prime quattro cifre decimali})$$

dove $R = (\text{reddito} + \text{crediti d'imposta} - \text{deduzione massima} - \text{oneri deducibili}) / 26.000$.

L'imponibile è determinato come la differenza tra il reddito al netto degli oneri sociali e la deduzione spettante.

Le trattenute (L 311/2004) vengono operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella.

²⁶⁶ Per il figlio a carico in mancanza del coniuge la detrazione spettante è quella "più conveniente" tra quella prevista per il coniuge a carico e quella spettante come figlio a carico, in funzione del reddito e del numero dei figli.

Aliquote IRE per scaglioni di reddito (2005)

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 26.000	23%
Oltre 26.000 fino a 33.500	33%
Oltre 33.500 fino a 100.000	39%
Oltre 100.000	43%

Alle aliquote sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali. La misura delle aliquote suddette è variabile e determinata a livello locale: la maggior parte delle regioni assume un'aliquota unica dello 0,9% mentre i comuni non eccedono la misura dello 0,5%. Occorre sottolineare che, per il calcolo della base imponibile a cui applicare le suddette addizionali, non rileva l'entità della nuova deduzione. Pertanto, essa continua ad essere calcolata sul reddito complessivo a meno degli eventuali oneri deducibili singolarmente spettanti.

No-tax area. L'imposta non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto: i trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a 7.500 euro, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed i redditi di terreni, quest'ultimi per un importo non superiore a 182,92 euro. Se, nelle medesime condizioni, i redditi da pensione sono superiori a 7.500 euro ed inferiori a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.

F.2.1 - Le ulteriori deduzioni introdotte dalla L 311/2004 (legge finanziaria 2005)

La deduzione teorica spettante (DF) è determinata sommando gli importi indicati nella tabella seguente.

La deduzione per la situazione familiare spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica e diminuito del reddito complessivo (RC), e l'importo di 78.000 euro.

In sintesi: $r = (78.000 + DF - RC) / 78.000$.

Per cui:

- se il rapporto (r) è maggiore o uguale a 1, spetta l'intera deduzione teorica (DF) (reddito non maggiore di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica);
- se il rapporto (r) è minore o uguale a 0, non spetta nulla (reddito maggiore di 78.000 euro, incrementato della deduzione teorica);
- se il rapporto (r) è maggiore di 0 e minore di 1, la deduzione spettante è determinata rapportando al coefficiente ricavato (le prime quattro cifre decimali) la deduzione intera.

Tabella deduzione <i>family area</i>	
Deduzione per coniuge a carico	3.200,00
Deduzione per ciascun figlio a carico	2.900,00
Deduzione per ciascun figlio minore di tre anni	3.450,00
Deduzione per il primo figlio a carico in assenza dell'altro genitore	3.200,00
Deduzione per ciascun figlio portatore di <i>handicap</i>	3.700,00
Deduzione per ciascun familiare a carico	2.900,00
Deduzione per assistenza soggetti non autosufficienti	1.820,00

F.3 - Anni dal 2007

La L 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha modificato la procedura di determinazione dell'IRPEF; la *no-tax area*, per le tre categorie considerate (lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati), risulta incrementata. Per i pensionati, si passa da 7.000 euro a 7.500 euro (7.750 euro per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni); per i lavoratori dipendenti da 7.500 euro a 8.000 euro; per i lavoratori autonomi da 4.500 euro a 4.800 euro. Le trattenute IRPEF vengono operate sulla base delle nuove aliquote per scaglioni di reddito come evidenziato nella seguente tabella.

Aliquote IRE per scaglioni di reddito (2007)

Scaglioni di reddito annuo (euro)	Aliquota d'imposta
Fino a 15.000	23%
Oltre 15.000 fino a 28.000	27%
Oltre 28.000 fino a 55.000	38%
Oltre 55.000 fino a 75.000	41%
Oltre 75.000	43%

Alle aliquote fiscali sopra indicate si aggiungono le aliquote addizionali regionali e comunali. La misura delle aliquote suddette è variabile e determinata a livello locale: con riferimento agli anni 2009 e 2010 (in termini di corresponsione), le misure delle addizionali regionali sono state aumentate e in alcune regioni l'imposta assume un'aliquota unica dell'1,4% mentre per altre regioni assume un'aliquota base dello 0,9% con eventuali incrementi fino al massimo dell'1,4%, in relazione agli scaglioni di reddito, mentre per i comuni la misura è dello 0,5%. Al riguardo si evidenzia inoltre che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011 ha attribuito alle regioni la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale di base. L'articolo 28, comma 1, della legge n. 214/2011 ha anticipato tale facoltà all'anno 2011 (anno di imposta) e ha aumentato l'aliquota di base dallo 0,9% all'1,23%. Per il periodo 2012-2013 l'aliquota regionale IRPEF va da una misura dell'1,23% all'1,73% con punte del 2,03%. Diverse sono le regioni che applicano le aliquote in misura crescente in base agli scaglioni di reddito. Per

l'anno di imposta 2014 è possibile la deliberazione di incrementi dello 0,6%. Nel 2018 l'aliquota dell'addizionale regionale va da una misura di 1,23% a 1,73% con punte di 2,03%, in vari casi secondo lo schema per scaglioni (e in tali casi l'aliquota massima è superiore a quella precedentemente indicata). Anche le aliquote addizionali comunali hanno registrato un incremento dallo 0,5% del 2009-2010 fino a un massimo 0,8% (0,9%) del 2012-2013. Nel 2017/2018 l'aliquota comunale addizionale risulta essere al massimo dello 0,8% (risulta quindi mediamente inferiore a tale massimo) e in vari casi tale massimo è raggiunto secondo lo schema per scaglioni.

Inoltre, il sistema di deduzioni precedentemente in vigore è sostituito dal seguente sistema di detrazioni d'imposta.

F.3.1 - Detrazione per carichi di lavoro

La determinazione della detrazione per carichi di lavoro (q) è effettuata applicando la seguente formula:

$$q(RC) = \begin{cases} cA & \text{se } RC \leq A \\ (cA - x) + x[(K - RC)/(K - A)] & \text{se } A < RC \leq K \\ (cA - x)[(Z - RC)/(Z - K)] & \text{se } K < RC \leq Z \\ 0 & \text{se } RC > Z \end{cases}$$

dove: RC è il reddito complessivo; c è la prima aliquota marginale; A è la *no-tax area*; K e Z sono quantità pari rispettivamente a 15.000 euro e 55.000 euro. La quantità x corrisponde a: 502 euro per i dipendenti privati; a 470 euro per i pensionati (486 euro per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni); a 0 per gli autonomi; per quest'ultimi, la seconda condizione prevista nella formula non è considerata. Inoltre, per i dipendenti, è prevista una detrazione aggiuntiva. Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 euro e 55.000 euro, la detrazione ottenuta viene aumentata di: *i*) 10 euro se RC è superiore a 23.000 euro e inferiore o uguale a 24.000 euro, *ii*) 20 euro se RC è superiore a 24.000 euro e inferiore o uguale a 25.000 euro, *iii*) 30 euro se RC è superiore a 25.000 euro e inferiore o uguale a 26.000 euro, *iv*) 40 euro se RC è superiore a 26.000 euro e inferiore o uguale a 27.700 euro e *v*) 25 euro se RC è superiore a 27.700 euro e inferiore o uguale a 28.000 euro.

F.3.2 - Detrazione per carichi familiari

La determinazione della detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato (h) è data applicando la seguente formula:

$$h(RC) = \begin{cases} r - s(RC/X) & \text{se } RC \leq X \\ v & \text{se } X < RC \leq Z \\ v [(Y - RC)/(Y - Z)] & \text{se } Z < RC \leq Y \end{cases}$$

dove: r e v sono le detrazioni di base pari, rispettivamente a 800 euro e 690 euro, s è una quantità pari a 110 euro, RC è il reddito complessivo e X , Z , Y sono i limiti di riferimento pari, rispettivamente, a 15.000 euro, 40.000 euro e 80.000 euro. La detrazione è aumentata di un importo pari a: *i*) 10 euro se RC è superiore a 29.000 euro e inferiore o uguale a 29.200 euro, *ii*) 20 euro se RC è superiore a 29.200 euro e inferiore o uguale a 34.700 euro, *iii*) 30 euro se RC è superiore a 34.700 euro e inferiore o uguale a 35.000 euro, *iv*) 20 euro se RC è superiore a 35.000 euro e inferiore o uguale a 35.100 euro e *v*) 10 euro se RC è superiore a 35.100 euro e inferiore o uguale a 35.200 euro.

Nel caso di figli a carico, la detrazione effettiva si ottiene considerando un rapporto (s) che viene applicato all'intera detrazione. Il rapporto è dato dalla seguente formula:

$$s(RC) = \begin{cases} [H + (n-1)J - RC]/[H + (n-1)J] & \text{se } 0 < RC \leq H + (n-1)J \\ 0 & \text{se } RC > H + (n-1)J \end{cases}$$

dove: H e J corrispondono rispettivamente a 95.000 euro e 15.000 euro ed n rappresenta il numero d'ordine dei figli.

Tabella detrazioni per carichi di famiglia diversi dal coniuge ⁽¹⁾ fino al 2012	
Detrazione per ciascun figlio minore di tre anni	900,00
Detrazione per ciascun figlio con più di tre anni	800,00
Altri familiari ⁽²⁾	750,00

(1) Per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104/1992, l'importo della detrazione è aumentato di 220 euro. Inoltre, nel caso di più di tre figli a carico, l'importo della detrazione è aumentato di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e il limite reddituale di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

(2) Per gli "Altri familiari", la detrazione effettiva è ottenuta moltiplicando la detrazione per un valore pari a: $r = (80.000 - REDCOMP)/80.000$.

Dal 2013 le sopra riportate detrazioni sono così rimodulate:

Tabella detrazioni per carichi di famiglia diversi dal coniuge ⁽¹⁾ dal 2013	
Detrazione per ciascun figlio minore di tre anni	1.220,00
Detrazione per ciascun figlio con più di tre anni	950,00
Altri familiari ⁽²⁾	750,00

(1) Per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104/1992, l'importo della detrazione è aumentato di 400 euro. Inoltre, nel caso di più di tre figli a carico, l'importo della detrazione è aumentato di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e il limite reddituale di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

(2) Per gli "Altri familiari", la detrazione effettiva è ottenuta moltiplicando la detrazione per un valore pari a: $r = (80.000 - REDCOMP)/80.000$.

Dal **2016** la legge n. 208/2015 ha rimodulato le detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef, al fine di elevare la soglia minima di esenzione dall'imposizione fiscale, le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

- per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255+(1.783-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

- per i pensionati di età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prima delle sopra riportate modifiche (prima del 2016) prevedeva le seguenti detrazioni:

- per i pensionati di età inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 7.500	1.725
Oltre 7.500 fino a 15.000	$1.255+(1.725-1.255)*[1-(\text{rdt}-7.500)/(15.000-7.500)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

per i pensionati di età non inferiore ai 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.297+(1.783-1.297)*[1-(\text{rdt}-7.750)/(15.000-7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

Dal **2017** la legge n. 232/2016 ha rimodulato le detrazioni per redditi di pensione ai fini Irpef, al fine di elevare la soglia minima di esenzione dall'imposizione fiscale uniformando le detrazioni per età che pertanto risultano essere le seguenti sia per i pensionati con età inferiore a 75 anni e sia per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni:

Scaglioni (euro)	Importo delle detrazioni (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297+(1.880-1.297)*[1-(\text{rdt}-8.000)/(15.000-8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297*[1-(\text{rdt}-15.000)/(55.000-15.000)]$
Oltre 55.000	0

G - La tassazione della previdenza complementare

Dopo le modifiche apportate con il DLgs 252/2005, la legge finanziaria 2007 (L 296/2006) e la legge di Stabilità 2015 (L 190/2014)²⁶⁷, la normativa fiscale della previdenza complementare è la seguente:

- nella fase di accumulazione del capitale (prima del pensionamento), i rendimenti risultano tassati con un'aliquota del 20%;
- nella fase di decumulo del capitale (dopo il pensionamento), il rendimento è tassato al 12,5%;
- per la sola quota parte corrispondente ai contributi versati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le rendite sono tassate con un'aliquota del 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di contribuzione successivo al 15-esimo; l'aliquota minima applicabile è pari al 9%. Per la quota parte corrispondente ai contributi versati, fino al 31 dicembre 2006, alle rendite si applica la tassazione ordinaria. La parte di pensione costituita dai rendimenti maturati risulta invece esente da tassazione, in quanto già tassata nella fase di accumulazione del capitale.

²⁶⁷ La legge di Stabilità 2015 (L 190/2014) ha modificato l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, annualmente dovuta sul risultato economico generato dall'investimento finanziario dei contributi versati, aumentandola al 20%.

H - Altre prestazioni sociali in denaro

Di seguito si rappresentano, in via di sintesi, alcuni aspetti normativo-istituzionali relativi a:

- H.1 - Prestazioni concesse a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- H.2 - Prestazioni di ammortizzatori sociali;
- H.3 - Liquidazioni di fine rapporto;
- H.4 - Prestazioni di maternità;
- H.5 - Trattamenti di famiglia;
- H.6 - Prestazioni di malattia e indennità infortunistiche;
- H.7 - Rendite infortunistiche;
- H.8 - Pensioni di guerra e altri assegni;
- H.9 – Altri Istituti a carattere assistenziale;
- H.10 - Riepilogo degli interventi straordinari e temporanei a tutela dei lavoratori e delle famiglie adottati per gli anni 2020 e 2021 per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica

H.1 - Prestazioni concesse a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti

Le indennità di accompagnamento: profilo normativo

Definizioni e caratteristiche

Le indennità di accompagnamento e di comunicazione sono prestazioni monetarie erogate a invalidi civili, ciechi civili (totali e parziali) e sordomuti in dipendenza dalle condizioni psico-fisiche del soggetto.

I soggetti che possono aver diritto alla corresponsione dell'indennità sono così definiti per legge:

- invalidi civili: sono i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;
- ciechi civili: sono i cittadini che siano riconosciuti affetti, tramite apposita visita medica presso la competente commissione sanitaria, da cecità totale (ciechi assoluti) o abbiano un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi (ciechi parziali o ventesimisti) per causa congenita o contratta non dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
- sordomuti: sono i cittadini affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (entro i 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Sono previste tipologie distinte di indennità, in corrispondenza delle categorie di percettori sopra individuate:

- l'indennità di accompagnamento, erogata agli invalidi civili, è stata istituita dalla L 18/1980. Spetta solo agli invalidi civili totali (100%) non deambulanti senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2021, di 522,10 euro;
- l'indennità di accompagnamento, erogata ai ciechi assoluti, è stata istituita dalla L 406/1968. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2021, di 938,35 euro;
- l'indennità speciale, erogata ai ciechi parziali (ventesimisti), è stata istituita dalla L 508/1988. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2021, di 213,79 euro;
- l'indennità di comunicazione, erogata ai sordomuti, è stata istituita dalla L 508/1988. Prevede il pagamento di un assegno mensile il cui importo è, per il 2021, di 258,82 euro.

Le diverse tipologie di indennità di accompagnamento, pur differenziandosi nell'importo, hanno in comune le caratteristiche di seguito elencate:

- l'erogazione è subordinata esclusivamente all'accertamento delle condizioni psico-fisiche richieste per il riconoscimento del diritto;

- vengono erogate indipendentemente dall'età e dal reddito (non sono means-tested);
- non vengono erogate a persone ricoverate a titolo gratuito in istituto;
- non sono reversibili;
- sono incompatibili con altre provvidenze simili erogate per motivi di servizio, di lavoro o di guerra;
- sono cumulabili in presenza di due o più invalidità (ad esempio: un sordomuto che sia anche invalido totale ha diritto all'indennità di accompagnamento e a quella di comunicazione);
- vengono erogate per 12 mensilità nell'anno.

Attualmente (articolo 130, comma 1 del DL 112/1998), la funzione dell'erogazione e della verifica della sussistenza dei requisiti è attribuita e accentrata presso l'INPS, al quale si è provveduto a trasferire, nel corso del 2007, anche le competenze residue presso il MEF, nonché i compiti amministrativi connessi all'adeguamento periodico dell'importo delle prestazioni, in precedenza attuati con provvedimenti ministeriali, e posti in essere – a decorrere dall'anno 2007 – con provvedimento dell'INPS (v. la circolare INPS n. 133 del 13 dicembre 2007). Circa la funzione concessoria, di competenza delle Regioni, le stesse hanno facoltà, mediante specifici accordi-convenzioni, di affidare all'INPS anche questa funzione di riconoscimento del diritto (articolo 80, comma 8, L 388/2000).

Successivamente si è ulteriormente intervenuti sulle procedure in materia di invalidità civile completando il percorso di riforma. Infatti, con il DL 78/2009, convertito con L 102/2009 (articolo 20), si è provveduto a completare il disegno di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento, concessione, erogazione e rappresentazione in giudizio in materia di prestazioni di invalidità civile realizzato a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 42 del DL 269/2003 (convertito con L 269/2003) e all'articolo 10 del DL 203/2005 (convertito con modificazioni con L 248/2005) e della relativa attuazione con DPCM del 30 marzo 2007 concernente il trasferimento delle competenze residue in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.

In particolare sono state previste:

- semplificazioni nel processo accertativo e concessivo anche attraverso il diretto coinvolgimento della struttura amministrativa dell'INPS sin dalla prima fase di presentazione delle domande e di accertamento, consentendo in tal modo di implementare una tracciabilità completa, anche sul piano informatico (fascicolo elettronico unico dell'invalidità civile), della singola posizione in tutte le fasi del processo di lavorazione;
- la presenza diretta dell'INPS anche nelle Commissioni mediche locali delle ASL durante la prima fase dell'accertamento, derivandone la possibilità di un maggior controllo degli esiti dell'accertamento medico-legale;
- in accordo con le Regioni una sistematizzazione dei procedimenti convenzionali di affidamento all'INPS della funzione concessoria delle prestazioni di invalidità civile.

A tale logica di accentramento presso l'INPS dei diversi procedimenti risponde anche l'art. 18, co. 22 del DL 98/2011, convertito con modificazioni con L 111/2011, in base al quale è prevista la possibilità per le Regioni di affidare all'INPS, comunque già presente con un proprio rappresentante nelle attuali Commissioni mediche accertative, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di accertamento dei requisiti sanitari nei procedimenti volti ad ottenere provvidenze di invalidità civile.

Rivalutazione annuale dell'importo

Dal 1988 l'adeguamento annuale dell'importo di tutte le indennità è effettuato a gennaio dell'anno ed è determinato sulla base della L 656/1986 e della L 160/1975. L'incremento annuale in valore assoluto delle indennità viene calcolato applicando la variazione annuale dell'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, a valori di riferimento fissati. Per i ciechi totali e gli invalidi civili, questi valori sono pari all'indennità percepita al 1° gennaio del 1986 (Tabella E, lettera A, n. 1 e Tabella E, lettera A-bis della L 656/1986); per i ciechi parziali ed i sordomuti sono invece indicati nella legge istitutiva delle relative indennità (L 508/1988). La variazione dell'indice per il generico anno t viene calcolata raffrontando l'indice medio mensile tra luglio di t-2 e giugno di t-1 con quello relativo al periodo compreso tra luglio t-3 e giugno t-2. Successivamente all'introduzione del meccanismo perequativo sopra descritto, gli importi delle indennità sono stati saltuariamente rideterminati in senso incrementativo con interventi normativi *ad hoc*.

In via di sintesi si allegano le tabelle relative agli importi dei trattamenti concessi ai soggetti invalidi civili, ciechi e sordomuti e ai limiti reddituali per i trattamenti la quale concessione è subordinata anche alla verifica di un requisito reddituale.

Per i soggetti invalidi civili e sordomuti, al compimento del requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale di età, la pensione o assegno di invalidità è trasformata in assegno sociale.

Trattamenti mensili invalidi civili, ciechi e sordomuti (valori in euro)

Classe di invalidità	Tipologia	2012 ⁽¹⁾⁽²⁾		2013 ⁽¹⁾⁽²⁾		2014 ⁽¹⁾⁽²⁾		2015 ⁽¹⁾⁽²⁾		2016 ⁽¹⁾⁽²⁾	
		Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾
06	Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
07	Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	289,64		298,33		301,62		302,23		302,23	
08	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
09	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale		193,26		196,78		200,04		203,15		206,59
10	Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità	289,64	827,05	298,33	846,16	301,62	863,85	302,23	880,70	302,23	899,38
11	Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità	267,83	827,05	275,87	846,16	278,91	863,85	279,47	880,70	279,47	899,38
12	Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e indennità speciale	267,83	193,26	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59
13	Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e indennità speciale	267,83	193,26	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59
14	Ciechi parziali, con solo assegno a vita	198,76		204,73		206,99		207,41		207,41	
15	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola indennità di accompagnamento		827,05		846,16		863,85		880,70		899,38
16	Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale	267,83	193,26	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59
17	Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale, in attesa di essere inseriti nelle categorie 12 o 13 (fascia provvisoria)	267,83	193,26	275,87	196,78	278,91	200,04	279,47	203,15	279,47	206,59
18	Ciechi assoluti, minori di anni 18, ricoverati o non, con sola indennità di accompagnamento		827,05		846,16		863,85		880,70		899,38
19	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola indennità di accompagnamento, in attesa di essere inseriti nelle categorie 10 o 11 o 15 (fascia provvisoria)		827,05		846,16		863,85		880,70		899,38
20	Sordomuti, non ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	267,83	245,63	275,87	249,04	278,91	251,22	279,47	252,20	279,47	254,39
21	Sordomuti, ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	267,83	245,63	275,87	249,04	278,91	251,22	279,47	252,20	279,47	254,39
22	Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione e indennità di comunicazione	267,83	245,63	275,87	249,04	278,91	251,22	279,47	252,20	279,47	254,39
23	Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		245,63		249,04		251,22		252,20		254,39
24	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione, in attesa di essere inseriti nelle categorie 20 o 21 o 22 o 25 (fascia provvisoria)		245,63		249,04		251,22		252,20		254,39
25	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		245,63		249,04		251,22		252,20		254,39
26	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanza per indennità di comunicazione	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
30	Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
31	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
32	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
33	Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento	267,83	492,97	275,87	499,27	278,91	504,07	279,47	507,49	279,47	512,34
34	Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
35	Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
36	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
38	Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento in attesa di essere inseriti nelle categorie 33 o 41 (fascia provvisoria)		492,97		499,27		504,07		507,49		512,34
39	Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
40	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	
41	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento		492,97		499,27		504,07		507,49		512,34
42	Invalidi totali, non ricoverati, con sola indennità di accompagnamento		492,97		499,27		504,07		507,49		512,34
43	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	267,83	492,97	275,87	499,27	278,91	504,07	279,47	507,49	279,47	512,34
44	Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento		492,97		499,27		504,07		507,49		512,34
45	Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale		492,97		499,27		504,07		507,49		512,34
47	Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza	267,83		275,87		278,91		279,47		279,47	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 10,33 euro mensili della pensione o assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti infrasestantacinquenni, nelle medesime condizioni reddituali per la concessione delle maggiorazioni dell'assegno sociale (vale a dire se il reddito annuo personale del soggetto non supera l'importo dell'assegno sociale + la maggiorazione e se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera il limite personale incrementato del trattamento minimo INPS: per l'anno 2021 rispettivamente pari a 6.117,93 euro e a 12.820,47 euro)

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione della pensione o assegno di invalidità di importo massimo pari a 364,93 euro mensili (anno 2021) per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 60 anni, rideterminati in 18 anni da agosto 2020, fino a concorrenza di un reddito personale pari a 8.476,26 euro annui per l'anno 2021, e cumulato con quello del coniuge, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma del limite reddituale personale incrementato dell'assegno sociale e quindi pari, per l'anno 2021 a 14.459,90 euro.

(3) Tredici mensilità.

(4) Dodici mensilità, la relativa concessione non è subordinata a requisito reddituale.

continua

continua

Trattamenti mensili invalidi civili, ciechi e sordomuti (valori in euro)

Classe di invalidità	Tipologia	2017 ⁽¹⁾⁽²⁾		2018 ⁽¹⁾⁽²⁾		2019 ⁽¹⁾⁽²⁾		2020 ⁽¹⁾⁽²⁾		2021 ⁽¹⁾⁽²⁾	
		Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾	Pensione ⁽³⁾	Indennità ⁽⁴⁾
06	Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
07	Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	302,23		305,56		308,93		310,48		310,48	
08	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
09	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale		208,83		209,51		210,61		212,43		213,79
10	Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità	302,23	911,53	305,56	915,18	308,93	921,13	310,48	930,99	310,48	938,35
11	Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità	279,47	911,53	282,55	915,18	285,66	921,13	287,09	930,99	287,09	938,35
12	Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e indennità speciale	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61	287,09	212,43	287,09	213,79
13	Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e indennità speciale	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61	287,09	212,43	287,09	213,79
14	Ciechi parziali, con solo assegno a vita	207,41		209,70		212,01		212,86		212,86	
15	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola indennità di accompagnamento		911,53		915,18		921,13		930,99		938,35
16	Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61	287,09	212,43	287,09	213,79
17	Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale, in attesa di essere inseriti nelle categorie 12 o 13 (fascia provvisoria)	279,47	208,83	282,55	209,51	285,66	210,61	287,09	212,43	287,09	213,79
18	Ciechi assoluti, minori di anni 18, ricoverati o non, con sola indennità di accompagnamento		911,53		915,18		921,13		930,99		938,35
19	Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento, in attesa di essere inseriti nelle categorie 10 o 11 o 15 (fascia provvisoria)		911,53		915,18		921,13		930,99		938,35
20	Sordomuti, non ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	279,47	255,79	282,55	256,21	285,66	256,89	287,09	258,00	287,09	258,82
21	Sordomuti, ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	279,47	255,79	282,55	256,21	285,66	256,89	287,09	258,00	287,09	258,82
22	Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione e indennità di comunicazione	279,47	255,79	282,55	256,21	285,66	256,89	287,09	258,00	287,09	258,82
23	Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		255,79		256,21		256,89		258,00		258,82
24	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione, in attesa di essere inseriti nelle categorie 20 o 21 o 22 o 25 (fascia provvisoria)		255,79		256,21		256,89		258,00		258,82
25	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione		255,79		256,21		256,89		258,00		258,82
26	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanza per indennità di comunicazione	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
30	Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
31	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
32	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
33	Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento	279,47	515,43	282,55	516,35	285,66	517,84	287,09	520,29	287,09	522,10
34	Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
35	Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
36	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
38	Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento in attesa di essere inseriti nelle categorie 33 o 41 (fascia provvisoria)		515,43		516,35		517,84		520,29		522,10
39	Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
40	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	
41	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento		515,43		516,35		517,84		520,29		522,10
42	Invalidi totali, non ricoverati, con sola indennità di accompagnamento		515,43		516,35		517,84		520,29		522,10
43	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	279,47	515,43	282,55	516,35	285,66	517,84	287,09	520,29	287,09	522,10
44	Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento		515,43		516,35		517,84		520,29		522,10
45	Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale		515,43		516,35		517,84		520,29		522,10
47	Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza	279,47		282,55		285,66		287,09		287,09	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 10,33 euro mensili della pensione o assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti infrasesantacinquenni, nelle medesime condizioni reddituali per la concessione delle maggiorazioni dell'assegno sociale (vale a dire se il reddito annuo personale del soggetto non supera l'importo dell'assegno sociale + la maggiorazione e se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera il limite personale incrementato del trattamento minimo INPS, per l'anno 2021, rispettivamente pari a 6.117,93 euro e a 12.820,47 euro).

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione della pensione o assegno di invalidità di importo massimo pari a 354,93 euro mensili (anno 2021) per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 60 anni, rideterminati in 18 anni da agosto 2020, fino a concorrenza di un reddito personale pari a 8.476,26 euro annui per l'anno 2021, e cumulato con quello del coniuge, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma del limite reddituale personale incrementato dell'assegno sociale e quindi pari, per l'anno 2021 a 14.459,90 euro.

(3) Tredici mensilità.

(4) Dodici mensilità, la relativa concessione non è subordinata a requisito reddituale.

Limiti reddituali annui per l'accesso alle prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti (valori in euro)

Classe di invalidità	Tipologia	2012 ⁽¹⁾⁽²⁾	2013 ⁽¹⁾⁽²⁾	2014 ⁽¹⁾⁽²⁾	2015 ⁽¹⁾⁽²⁾	2016 ⁽¹⁾⁽²⁾	2017 ⁽¹⁾⁽²⁾	2018 ⁽¹⁾⁽²⁾	2019 ⁽¹⁾⁽²⁾	2020 ⁽¹⁾⁽²⁾	2021 ⁽¹⁾⁽²⁾
06	Ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
07	Ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
08	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
09	Ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale										
10	Ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione e indennità	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
11	Ciechi assoluti, ricoverati, con pensione e indennità	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
12	Ciechi parziali, non ricoverati, con pensione e indennità speciale	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
13	Ciechi parziali, ricoverati, con pensione e indennità speciale	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
14	Ciechi parziali, con solo assegno a vita	7.513,13	7.753,56	7.908,64	7.948,19	7.948,19	7.948,19	8.011,78	8.083,89	8.164,73	8.164,73
15	Ciechi assoluti, maggiori di anni 18, con sola indennità di accompagnamento										
16	Ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
17	Ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione e indennità speciale, in attesa di essere inseriti nelle categorie 12 o 13 (fascia provvisoria)	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
18	Ciechi assoluti, minori di anni 18, ricoverati o non, con sola indennità di accompagnamento										
19	Ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento, in attesa di essere inseriti nelle categorie 10 o 11 o 15 (fascia provvisoria)										
20	Sordomuti, non ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
21	Sordomuti, ricoverati, con pensione e indennità di comunicazione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
22	Sordomuti, non ricoverati, titolari di altro reddito, con pensione e indennità di comunicazione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
23	Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione										
24	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione, in attesa di essere inseriti nelle categorie 20 o 21 o 22 o 25 (fascia provvisoria)										
25	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione										
26	Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanza per indennità di comunicazione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
30	Invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
31	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
32	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
33	Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
34	Invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno	4.600,57	4.738,63	4.790,76	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29
35	Invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno	4.600,57	4.738,63	4.790,76	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29
36	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	4.600,57	4.738,63	4.790,76	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29
38	Invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento in attesa di essere inseriti nelle categorie 33 o 41 (fascia provvisoria)										
39	Invalidi totali, ricoverati, titolari di altro reddito, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
40	Invalidi parziali, ricoverati, titolari di altro reddito, con solo assegno	4.600,57	4.738,63	4.790,76	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29
41	Invalidi totali, non ricoverati, titolari di altro reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento										
42	Invalidi totali, non ricoverati, con sola indennità di accompagnamento										
43	Invalidi totali, ricoverati, con sola pensione	15.627,22	16.127,30	16.449,85	16.532,10	16.532,10	16.532,10	16.664,36	16.814,34	16.982,49	16.982,49
44	Invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento										
45	Invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale										
47	Invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza	4.600,57	4.738,63	4.790,76	4.800,38	4.800,38	4.800,38	4.853,29	4.906,72	4.931,29	4.931,29

(1) A decorrere dal 1° gennaio 2001 è concessa una maggiorazione di 10,33 euro mensili della pensione o assegno di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti infrasesantacinquenni, nelle medesime condizioni reddituali per la concessione delle maggiorazioni dell'assegno sociale (vale a dire se il reddito annuo personale del soggetto non supera l'importo dell'assegno sociale + la maggiorazione e se il reddito cumulato con quello del coniuge non supera il limite personale incrementato del trattamento minimo INPS: per l'anno 2021 rispettivamente pari a 6.117,93 euro e a 12.820,47 euro

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002 è concessa una maggiorazione della pensione o assegno di invalidità di importo massimo pari a 364,93 euro mensili (anno 2021) per invalidi civili totali, sordomuti, ciechi totali con età pari o superiore a 60 anni, rideterminati in 18 anni da agosto 2020, fino a concorrenza di un reddito personale pari a 8.476,26 euro annui per l'anno 2021, e cumulato con quello del coniuge, fino a concorrenza di un reddito pari alla somma del limite reddituale personale incrementato dell'assegno sociale e quindi pari, per l'anno 2021 a 14.459,90 euro.

H.2 - Prestazioni di ammortizzatori sociali

H.2.1 - Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Alcuni aspetti normativi relativi alle prestazioni di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Tipo di prestazione		Situazioni in cui è corrisposta	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Integrazioni salariali	Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ⁽¹⁾	Spetta in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, ovvero a situazioni temporanee di mercato.	La prestazione è corrisposta agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti	La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate ⁽²⁾	Un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi ⁽³⁾	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
	Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria	Spetta in caso di ristrutturazione, di riorganizzazione, di conversione, di crisi aziendale e nei casi di procedure concorsuali. Non si può chiedere l'intervento straordinario per le unità produttive per le quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l'intervento ordinario	La prestazione è corrisposta agli operai, impiegati e quadri di: - imprese industriali anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (più di 15 dipendenti); - imprese commerciali, di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro; - imprese di vigilanza sopra 15 dipendenti	La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate ⁽⁴⁾	Un massimo 12 mesi per le crisi aziendali, 24 mesi per la riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale, 18 mesi per i casi di procedure esecutive concorsuali. Gli interventi ordinari e straordinari non possono nel complesso superare 36 mesi in un quinquennio. Sono peraltro intervenute varie disposizioni di legge, anche a carattere transitorio, che hanno modificato i limiti temporali suddetti	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione

(1) Nel settore agricolo il trattamento spetta, per una durata massima di 90 giorni l'anno, agli operai, agli impiegati e ai quadri, che siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. La prestazione corrisponde all'80% della retribuzione globale del mese precedente quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale importo è ridotto di un'aliquota che è pari al 5,84%. I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

(2) L'importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno (per il 2021 è di € 998,18 ed è elevato a € 1.199,72 in caso di retribuzione mensile superiore a € 2.159,48). Tali importi sono ridotti di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 939,89 e in € 1.129,66). Nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi meteorologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2021 è di € 1.197,82 ed è elevato a € 1.439,66 in caso di retribuzione mensile superiore a € 2.159,48). Tali importi sono ridotti di un'aliquota che è pari al 5,84% (la rideterminazione risulta rispettivamente in € 1.127,87 e in € 1.355,58).

(3) Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro.

(4) L'importo del trattamento straordinario non può però superare un limite massimo mensile (per il 2021 è di € 998,18 ed è elevato a € 1.199,72 in caso di retribuzione mensile superiore a € 2.159,48). Tali importi sono ridotti di un'aliquota che è pari al 5,84%.

In materia di integrazione salariale (tutele in costanza di rapporto di impiego) la recente L 92/2012 è intervenuta prevedendo l'estensione della relativa assicurazione anche a settori per i quali in precedenza non era prevista tale forma di tutela.

Fondi di solidarietà

Allo scopo di estendere le tutele in costanza di rapporto di lavoro anche ai settori in precedenza non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, rispettando al contempo le specificità settoriali, la legge n. 92/2012 definisce una cornice giuridica per l'istituzione, presso l'Inps, di fondi di solidarietà. I fondi prevedono il finanziamento della prestazione di trattamenti di integrazione salariale per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuti a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Si prevede che i fondi di solidarietà siano istituiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente rappresentative a livello nazionale.

Funzionamento e obblighi dei Fondi:

- obbligo di bilancio in pareggio;
- impossibilità di erogare prestazioni in carenza di risorse;
- modifiche al regolamento in relazione alla misura dell'aliquota possono essere adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Economia e delle Finanze in maniera da garantire il pareggio anche sulla base di bilanci di previsione pluriennali. In ogni caso i Ministeri vigilanti possono adeguare l'aliquota contributiva, in caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, con decreto direttoriale;
- contribuzione a carico del datore di lavoro e dei lavoratori (2/3 e 1/3);
- l'istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori, in relazione alle imprese sopra i 15 dipendenti.

Per i settori per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione del fondo di solidarietà viene istituito, con decreto interministeriale, un fondo di solidarietà residuale, con le seguenti regole:

- prestazione di importo pari all'integrazione salariale;
- un contributo ordinario dello 0,5% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,5% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti;
- ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile;
- causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.

Nei Fondi di solidarietà, sempre attraverso finanziamento tramite contribuzione, possono essere sviluppate anche le tutele afferenti:

- assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro integrativa rispetto a ASPI;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

Con riferimento alle predette tutele i Fondi possono essere attivati anche in settori coperti dalla tutela per integrazione salariale.

E' prevista la riconversione nell'ambito dei Fondi di solidarietà regolati dalla cornice giuridica definita dal presente disegno di legge degli attuali Fondi di solidarietà esistenti (tra i quali anche quelli ex-legge 662/1996).

Modello alternativo per taluni settori

Viene anche delineato un modello alternativo a quello sopra descritto prevedendo, in riferimento ai settori (comunque non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale) nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, gli stessi sistemi di bilateralità possano adattati prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per tali finalità, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

- un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,2%;
- le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
- l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale;
- criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione dell'assunzione di tali finalità (analoghe a quelle previste per i fondi di solidarietà in ambito Inps sulla base della cornice legislativa precedentemente descritta) da parte dei predetti esistenti sistemi di bilateralità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare i necessari requisiti.

Revisione degli istituti di integrazione salariale in attuazione della legge delega n. 183/2014

Il decreto legislativo comportante la revisione degli istituti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 183/2014 è il Dlgs 148/2015.

Integrazioni salariali

Contribuzione. A fronte di una parziale riduzione della contribuzione per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria²⁶⁸ è previsto un potenziamento della contribuzione addizionale per l'utilizzo della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria²⁶⁹ (contributo addizionale: rispettivamente 9%, 12%, 15% della retribuzione globale persa relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile, 104 settimane nell'ultimo quinquennio, oltre tale ultimo limite);

Prestazioni. Le revisioni principali riguardano i limiti di durata:

- Il trattamento di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), per ciascuna unità produttiva non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un arco temporale mobile di cinque anni (i periodi di eventuali contratti di solidarietà vengono computati nella misura della metà della durata). Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile;
- per la cassa integrazione ordinaria non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'integrazione salariale;
- per la cassa integrazione straordinaria viene esclusa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 la possibilità di autorizzare la cassa integrazione in caso di cessazione definitiva dell'azienda. Rispetto alla durata per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi tranne che per la causale di crisi aziendale la cui durata massima è confermata a 12 mesi (rinnovabile ma non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione). Trascorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Relativamente ai contratti di solidarietà gli stessi sono istituzionalizzati come una causale della cassa integrazione guadagni straordinaria e per gli stessi è previsto il trattamento di integrazione salariale al

²⁶⁸ Le aliquote della contribuzione ordinaria sono stabilite nelle seguenti misure:

- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali oltre 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei oltre 50 dipendenti.

²⁶⁹ E' finanziata in larga misura dallo Stato. Per la parte rimanente del finanziamento, l'art 9 della Legge n. 407 del 1990 ha previsto un contributo ordinario pari allo 0,90% delle retribuzioni mensili soggette a contribuzione, così ripartito: 0,30% a carico dei lavoratori beneficiari e 0,60% a carico dei datori di lavoro destinatari del trattamento.

pari delle altre causali (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale entro i tetti mensili previsti annualmente) con applicazione dei relativi massimali.

Fondi di solidarietà

Si prevede l'estensione ai lavoratori alle dipendenze di imprese con più di cinque dipendenti che non rientrano nella disciplina della integrazione salariale, una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Tale tutela è assicurata mediante l'istituzione presso l'INPS del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) nei casi in cui non vengano attivati i fondi di solidarietà a livello settoriale. Il fondo sostituisce a partire dal 1° gennaio 2016 il Fondo di solidarietà residuale. Da tale data:

- risultano assicurati anche i dipendenti di imprese oltre i cinque dipendenti e fino a quindici (dispositivo che vale per tutti i fondi di solidarietà);
- sono previste due distinte prestazioni nell'ambito del FIS:
 - assegno di integrazione salariale: per le causali riconducibili alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria ad esclusione delle intemperie stagionali un trattamento della stessa misura di quello previsto per cassa integrazione ordinaria nel limite massimo di 26 settimane in un biennio mobile;
 - assegno di solidarietà: nei casi in cui datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative contratti collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; il trattamento è pari a quello previsto per la cassa integrazione ordinaria per la durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.

Le aziende con più di quindici dipendenti possono ricorrere ad entrambe le prestazioni mentre le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti possono utilizzare solo l'assegno di solidarietà;

- sono stabilite nuove aliquote di finanziamento pari a (nell'ambito del FIS):
 - 0,65% per le aziende con più di quindici dipendenti;
 - 0,45% per le aziende con più di cinque e fino a quindici dipendenti.
- è stabilita una nuova misura del contributo addizionale pari al 4% delle retribuzioni perse (nell'ambito FIS).

Per i fondi di solidarietà settoriale permane la possibilità dell'introduzione di assegni straordinari per accompagnamento all'esodo (60 mesi prima del pensionamento) totalmente a carico delle aziende utilizzatrici (prestazione + contribuzione figurativa), nonché di prestazioni integrative di NASpl (con finanziamento a carico del settore) e, ovviamente, delle prestazioni di integrazione salariale (il contributo non è inferiore a 0,30% ferma restando la governance del pareggio di bilancio che deve essere garantito anche su un periodo di otto anni).

Relativamente agli aspetti contabili ed al contenimento del ricorso al Fondo, si conferma l'obbligo di pareggio finanziario, il ricorso alle prestazioni in misura proporzionale ai contributi versati e la costituzione di una riserva prima di iniziare a pagare le prestazioni (datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti possono richiedere le

prestazioni previste dal fondo per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016).

Dal 2017 le prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima.

Fondi di solidarietà – Modello alternativo per taluni settori

Viene anche confermato il modello alternativo a quello sopra descritto prevedendo, in riferimento ai settori (comunque non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale) nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, gli stessi sistemi di bilateralità possano essere adattati prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per tali finalità, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

- un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 per cento;
- le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale (in ogni caso almeno una tra l'assegno ordinario e l'assegno di solidarietà);
- l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;
- la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale
- criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

In considerazione dell'assunzione di tali finalità (analoghe a quelle previste per i fondi di solidarietà in ambito Inps sulla base della cornice legislativa precedentemente descritta) da parte dei predetti esistenti sistemi di bilateralità con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare i necessari requisiti.

H.2.2 – Tutele in caso di disoccupazione involontaria

Alcuni aspetti normativi relativi all'indennità di disoccupazione

Tipo di prestazione		Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di disoccupazione non agricola	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi ⁽¹⁾ (per i nuovi accessi dal 2013 assorbita in ASpl/NA Spl)	- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; - almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro	Generalità dei lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria (con esclusione degli apprendisti). Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). E' riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa	Per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 è pari al 60% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro per i primi 6 mesi, è fissata al 50% per i successivi due mesi e al 40% per gli ulteriori mesi ⁽²⁾	Durate massime legali: - per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata massima legale è 8 mesi per i soggetti con età inferiore a 50 anni; - per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata massima legale è 12 mesi per i soggetti con età pari o superiore a 50 anni	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti (dal 2013, con effetto anche sui trattamenti relativi a giornate lavorate nel 2012, assorbita in MiniASpl/NA Spl)	- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria; - almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente	Come sopra	Per i trattamenti in pagamento dal 1° gennaio 2008 l'indennità giornaliera è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni della retribuzione media giornaliera ⁽³⁾ . L'indennità è pagata in unica soluzione	Per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 156 giornate	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Indennità di disoccupazione speciale edile (dal 2017 assorbita in NASpl)	Nei due anni precedenti la data del licenziamento almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia	Ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano: cessazione dell'attività aziendale; ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; riduzione di personale	Pari all'80% della retribuzione nei limiti di un importo massimo ⁽⁴⁾	Il trattamento è corrisposto per 90 giorni. In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi ⁽⁵⁾	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione

(1) L'indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi e a requisiti ridotti non agricola è utilizzata (con durate limitate, al massimo 90gg) per la tutela di taluni casi di sospensione dal lavoro per settori e/o lavoratori per i quali non sono previsti gli ordinari istituti di integrazione salariale.

(2) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2013 è di € 959,22 ed è elevato a € 1.152,90 in caso di retribuzione mensile superiore a € 2.075,21.

(3) Nei limiti di un importo massimo mensile lordo (per attività svolta nell'anno 2012) di € 931,28 elevato a € 1.119,32 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.014,77.

(4) L'importo massimo è pari per l'anno 2015 a € 635,34 (€ 598,24 al netto della riduzione del 5,84%).

(5) Per il trattamento pari a mobilità: per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.

In materia di tutele in caso di licenziamento involontario la recente L 92/2012 ha riformato gli istituti del settore non agricolo prevedendo per i nuovi eventi di disoccupazione dal 2013 l'ASpl (Assicurazione sociale per l'impiego) e MiniASpl che di fatto sostituiscono rispettivamente l'indennità di disoccupazione a requisiti normali e l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (entrambi gli istituti sono assorbiti per gli eventi di disoccupazione decorrenti da maggio 2015 in NASpl).

ASpl

Ambito di applicazione. L'ambito di applicazione si riferisce a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato (inclusi gli apprendisti) non agricoli e ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (es. tempo determinato, etc.) delle pubbliche amministrazioni.

Requisiti di lavoro. Si confermano i requisiti di accesso attualmente vigenti per l'accesso all'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria a requisiti normali: 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio

Durata massima. La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 è la seguente:

- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento);
- per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

La durata massima legale in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 è la seguente (istituto assorbito da NASpl, si veda scheda successiva):

- 12 mesi per i lavoratori con età inferiore a cinquantacinque anni;
- 18 mesi per i lavoratori con età pari o superiore a cinquantacinque anni (nel limite delle settimane di lavoro nel biennio di riferimento).

Per l'intero periodo di percezione della prestazione è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Importo della prestazione. In primo luogo con riferimento all'ASpl è prevista l'eliminazione del massimale basso (959,22 euro nel 2013); resta il massimale alto (1.167,91 euro nel 2015 rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI).

Per quanto riguarda il computo della prestazione iniziale ASpl, la percentuale di commisurazione a scaglioni è:

- 75% fino alla retribuzione pari per l'anno 2015, anno iniziale, a 1.195,37 euro (successivamente lo stesso è previsto sia rivalutato annualmente sulla base della variazione intercorsa nell'anno precedente dell'indice dei prezzi FOI);
- 25% per la parte di retribuzione superiore al predetto limite e fino al massimale;
- riduzione del 15% dell'indennità dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6 mesi.

MiniASpl

Di fatto sostituisce l'attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. L'indennità viene pagata nel momento dell'occorrenza del periodo di disoccupazione e non l'anno successivo.

Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili).

L'indennità è calcolata in maniera analoga a quella prevista per l'ASpl.

La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

L'indennità è riconosciuta mensilmente.

Passaggio graduale da indennità di mobilità a NASpl

Con riferimento all'indennità di mobilità (di seguito descritta) la stessa rimane in vigore solo per i collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 con un progressivo ridimensionamento delle durate massime legali fino al pieno assorbimento dal 1° gennaio 2017 nell'ambito NASpl.

Nel dettaglio la disposizione prevede quanto segue.

Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della L 223/1991 il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa L 223/1991 è ridefinito nei seguenti termini:

- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 si conferma il regime vigente per i collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

- lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
- lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1 (centro-nord): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
 - lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 (sud): dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Per quanto riguarda gli importi nel periodo transitorio sopra descritto si applicano le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della L 92/2012 di determinazione degli importi dell'indennità di mobilità.

NASpl (Dlgs 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L 183/2014)

Con riferimento agli eventi di disoccupazione volontaria decorrenti a partire dal 1° maggio 2015 è prevista la sostituzione dei complessivi trattamenti di ASpl e MiniASpl, come previsti dalla L 92/2012, con il trattamento NASpl definito nei seguenti termini.

Requisiti di lavoro per l'accesso. I requisiti di lavoro per l'accesso sono:

- stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) del DLgs 181/2000 e successive modificazioni;
- almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- almeno trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Misura della prestazione. La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2021 all'importo di 1.227,55 euro mensili, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1.335,40 nel 2021, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3% al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Durata della prestazione. la durata della prestazione è pari al 50% dei periodi contributivi accreditati nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente prestazione di disoccupazione.

Contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa per il periodo indennizzato da prestazione viene riconosciuta entro un massimale di retribuzione mensile pari a 1,4 volte il massimale previsto per la prestazione.

Tipo di prestazione		Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di disoccupazione agricola fino al 2007	Indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti interi e requisiti ridotti	<ul style="list-style-type: none"> - iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato); - almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente, a requisiti ridotti, purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate) 	Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno. Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa.	Nella misura del 30% del salario convenzionale congelato del 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, l'indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita	L'indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione
	Trattamenti speciali	<ul style="list-style-type: none"> - i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (a requisiti interi); - lavoro a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione; - almeno 151 giornate come lavoratore dipendente (con prevalenza di lavoro agricolo) oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150 	Ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità)	<ul style="list-style-type: none"> - ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale; - agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40% 	Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità di disoccupazione agricola dal 2008	Indennità di disoccupazione	<ul style="list-style-type: none"> - iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato); - almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria; - almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente, a requisiti ridotti, purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate) 	Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno. Non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa	Nella misura del 40% della retribuzione, con detrazione del 9% per ogni giornata indennizzata fino a un massimo di 150 giornate	L'indennità spetta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento da cui vanno detratte le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.	I relativi periodi sono utili per la misura della pensione

Tipo di prestazione		Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di mobilità ⁽¹⁾ (per i nuovi accessi dal 2017 completamente assorbita in ASpl)		<ul style="list-style-type: none"> - iscritto nelle liste di mobilità compilate dai Centri per l'impiego; - un'anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; - almeno 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni 	Collocati in mobilità dalla loro azienda ⁽²⁾ a seguito di esaurimento della cassa integrazione straordinaria; licenziamento per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; licenziamento per cessazione dell'attività da parte dell'azienda	Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile ⁽³⁾ . Per i periodi successivi: 80% del predetto importo	In dipendenza di età e ubicazione azienda: <ul style="list-style-type: none"> - fino a 39 anni: 12 mesi centro nord e 24 mesi sud, - da 40 fino a 49 anni: 24 mesi centro nord e 36 mesi sud, - da 50 anni: 36 mesi centro nord e 48 mesi sud, Per i nuovi accessi 2015/2016 le durate massime legali sono progressivamente ridotte	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
ASU		Assegno concesso per la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori svantaggiati. Soggetti promotori: amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici	Già bacino di soggetti in esaurimento la cui originaria provenienza: disoccupati lunga durata, iscritti liste mobilità, lavoratori sospesi dal lavoro in CIGS, categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego	Importo mensile anno 2020: 595,93 (su base annua calcolata per un massimo di 12 mensilità)	Bacino in esaurimento con trattamenti soggetti a proroghe rinfanziate per i soggetti.	

(1) Per la gestione esuberi di taluni particolari settori produttivi (per esempio credito, assicurazioni), per i quali non è prevista l'indennità di mobilità, sono previsti a carico di specifici fondi (fondi ex art. 2, c.28, L.662/96) prestazioni (assegni straordinari) in forma rateale.

(2) Aziende industriali con almeno 15 dipendenti, aziende commerciali e agenzie di viaggio con oltre 50 dipendenti, imprese di vigilanza, cooperative agricole e artigianato dell'indotto con più di 15 dipendenti. Con decreto legge n. 249/2004 (convertito con legge n. 291/2004) l'indennità di mobilità e la Cassa integrazione guadagni straordinaria è stata estesa anche con riferimento ai dipendenti dei vettori aerei e delle società da questi derivanti.

(3) L'indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2016 è di € 971,71 mensili (€ 914,96 al netto della riduzione del 5,84%), elevato a € 1.167,91 mensili (€ 1.099,70 al netto della riduzione del 5,84%) per i lavoratori con una retribuzione lorda mensile superiore a € 2.102,24 mensili.

Tipo di prestazione	Requisiti di lavoro	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente (finanziati e attivati di anno in anno secondo specifiche esigenze occupazionali di settore e/o aree geografiche) ⁽¹⁾	Possono essere concessi anche se non soddisfatti i requisiti di lavoro previsti dalla normativa vigente per gli ammortizzatori sociali ordinari	Possono essere concessi anche a lavoratori dipendenti per i quali non è prevista a normativa vigente l'assicurazione per gli ammortizzatori sociali ordinari	Sono concesse prestazioni pari a CIGS, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione speciale. Con riduzioni di importo in relazione ai casi in cui vi sono proroghe di più anni nella concessione di tali ammortizzatori sociali in deroga	Possono essere concessi anche in deroga ai requisiti di non ripetitività degli ammortizzatori sociali ordinari	E' riconosciuta la contribuzione figurativa
Intervento sperimentale ⁽²⁾ (per il periodo 2009-2012) di sostegno al reddito per i lavoratori cocopro	Rispetto all'anno di riferimento (anno di erogazione): 3 mesi di accrediti l'anno precedente. Inoltre: almeno 1 mese di accredito nell'anno di erogazione	Lavoratori cocopro monocommittenti. Con reddito pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro	20% del reddito percepito l'anno precedente, elevato al 30% per il triennio 2010-2012	Liquidazione in somma unica	Non è riconosciuta la contribuzione figurativa

(1) La legge 92/2012 ha previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga fino all'anno 2016 (con importi decrescenti negli anni 2015-2016). Tale rifinanziamento è stabilito al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese. Ulteriori rifinanziamenti sono stati assicurati da interventi normativi successivi ma mantenendo il profilo decrescente.

(2) Introdotto con l'articolo 19 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009.

La L 92/2012 prevede il potenziamento e la messa a regime dell'indennità per i co.co.pro.

In sintesi è previsto a decorrere dal 2013 (per l'anno 2015/2016 tale istituto è sostituito in via sperimentale da DIS-COLL, introdotto dal DLgs 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L 183/2014) che:

- sia riconosciuta una indennità ai soggetti in esame, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
 - abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
 - abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta l'anno precedente;
 - con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata un numero di mensilità non inferiore a uno;
 - abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del DLgs 181/2000, ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente;
 - risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata, ridotte a tre mensilità per i riconoscimenti dell'indennità negli anni 2013-2015;
- l'indennità sia pari a una somma del 5%, elevato al 7% per i riconoscimenti dell'indennità negli anni 2013-2015, del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L 233/1990, moltiplicato il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Tale indennità è liquidata in un'unica soluzione se di importo pari o inferiore a 1.000 euro ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a 1.000 euro se superiore.

A titolo esemplificativo, in euro 2012, si riporta un esercizio di determinazione degli importi delle indennità prendendo a riferimento il valore per il 2012 del minimale di cui all'art. 1, co. 3, della L 233/1990 (14.930 euro per l'anno 2012) e considerando sia la misura dell'indennità nel periodo transitorio 2013-2015 e a regime (dal 2016):

Valori in euro 2012 parametrati al minimale 2012 pari a 14.930 euro.

Mesi accreditati	Compensi lordi	Misura indennità periodo 2013 - 2015	Misura indennità dal 2016
3	3.733	3.135	0
4	4.977	4.180	2.986
5	6.221	5.226	3.733
6	7.465	6.271	4.479
7	8.709	5.226	3.733
8	9.953	4.180	2.986
9	11.198	3.135	2.240
10	12.442	2.090	1.493
11	13.686	1.045	747
12	14.930	0	0

Dal 2015 il sopra descritto istituto è sostituito da DIS-COLL, introdotto dal DLgs 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L 183/2014.

DIS-COLL (dlgs. 22/2015, attuativo di articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 183/2014.

È istituita a partire dall'1/1/2015 per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con contratto di collaborazione e con contratto a progetto, in sostituzione dell'attuale una tantum prevista della L 92/2012, una nuova prestazione di natura temporanea a titolo di indennità per cessazione del rapporto di lavoro. In particolare è previsto:

- requisito contributivo di almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di cessazione del rapporto stesso; che il lavoratore possa far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del minimale che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (tale seconda condizione non è più applicata dal 2016). Da settembre 2019 (DL n. 101/2019) per i nuovi accessi il requisito contributivo di 3 mesi è ridotto a 1 mese;
- durata della prestazione pari al 50% dei mesi di contribuzione accreditati e comunque limitata a 6 mesi;
- misura della prestazione pari al 75% della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all'importo di 1.227,55 euro mensili (nel 2021), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1.335,40 nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3% al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
- non è prevista la contribuzione figurativa;
- dalla seconda metà del 2017 la prestazione, terminata la fase sperimentale, è finanziata da una specifica contribuzione (0,51%).

Fondi di solidarietà ex legge n. 662/96

Tipo di prestazione	Situazioni in cui è corrisposta	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Per la gestione esuberi di taluni particolari settori produttivi, per i quali non è prevista l'indennità di mobilità, sono previsti a carico di specifici fondi (fondi ex art.2, c.28, L 662/96) prestazioni (assegni straordinari) in forma rateale ovvero per la gestione di riduzioni di orario di lavoro	In generale per gestire situazioni di esubero per accompagnare ai requisiti di pensionamento. Sono previste anche forme di integrazione salariale accompagnate da interventi formativi a carico dei medesimi fondi	In generale: settori per i quali non è prevista né la cassa integrazione, né la cigs e conseguentemente l'indennità di mobilità. Esempi: settore del credito, assicurazioni	a) specifici trattamenti per i lavoratori interessati da riduzione di orario o sospensione temporanea dell'attività, a quelle previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative se espressamente previste; b) prestazioni straordinarie per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; c) programmi formativi	Per lettera b) fino a cinque anni prima del pensionamento.	

La L 92/2012 prevede che i fondi rientrino con i relativi adeguamenti regolamentari nei Fondi di solidarietà la cui cornice legislativa è stata introdotta dalla stessa L 92/2012 come sopra descritto e modificata dal dlgs n. 148/2015. (Tali disposizioni afferiscono a modifiche alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge n. 92/2012. Trattasi di modifiche che non alterano la governance di tali fondi, i quali devono in ogni caso garantire l'equilibrio di bilancio per un periodo di almeno otto anni.) La L 92/2012 ha inoltre introdotto una cornice legislativa per misure in materia di protezione dei lavoratori anziani (tutele per la gestione delle crisi aziendali per i lavoratori vicini al pensionamento) finanziate con contributi a carico delle aziende.

La disposizione prevede una cornice giuridica per gli esodi con costi a carico dei datori di lavoro.

È prevista la facoltà delle aziende di stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi, finalizzati ad incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Nel dettaglio:

- requisiti dei lavoratori: lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento anticipato e di vecchiaia nei successivi 4 anni (7 anni limitatamente al triennio 2018-2020), sulla base della normativa vigente;
- requisiti aziendali (più di 15 dipendenti): presentazione di idonee garanzie da parte dell'azienda (es. fidejussione bancaria);
- contribuzione: obbligo dell'azienda a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa;
- prestazione: prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.

ASDI (DLgs 22/2015, attuativo dell'art. 1, co. 2, lett. b) della L 183/2014)

Trattasi di una prestazione assistenziale introdotta dal 2015 come una parziale sperimentazione (avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari di NASpl che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno) riconosciuta nel limite di spesa programmato.

L'ASDI è destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpl per l'intera sua durata, i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno. Tali lavoratori sono così individuati con criteri definiti puntualmente con DM in modo da rispettare il limite di spesa, tenendo conto anche di requisiti reddituali (ISEE, pari o inferiore a 5.000 euro) e la prioritaria riserva per lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e, comunque, non superiore all'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari.

Sono stati emanati i decreti attuativi per gli anni 2015, 2016 e 2017 (per l'anno 2017 la cornice finanziaria è definita nell'ambito del DM SIA 2017). Dal 2018 l'istituto è assorbito da Rel (Reddito di Inserimento) e RdC (Reddito di Cittadinanza).

H.3 - Liquidazioni di fine rapporto

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Liquidazioni di fine rapporto ²⁷⁰ (in particolare prestazioni liquidate da Gestione ex-INPDAP per dipendenti pubblici)	Dipendenti pubblici	Per i lavoratori già iscritti prima del 31/12/2000: indennità di buonuscita (dipendenti statali): 1/12 dell'80% ultima retribuzione (comprensiva 13° mensilità)+ 48% IIS x numero anni utili; Indennità di premio di fine servizio (dipendenti enti locali, ASL, ecc.): 1/15 dell'80% retribuzione ultimi 12 mesi (comprensiva indennità integrativa speciale) x numero anni utili; Trattamento di fine rapporto ²⁷¹ : accantonamenti annuali virtuali pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR ovvero della quota di 6,91% non destinata alla previdenza complementare rivalutati al 31/12 di ogni anno con un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	Prestazione liquidata in capitale ²⁷² . Per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 2012 (o da agosto 2011 con esclusione del settore scuola) la prestazione è liquidata dopo 6 mesi dalla cessazione per i soggetti che maturano i requisiti e accedono per limiti di età (12 mesi per coloro che maturano i requisiti dal 2014) e dopo 24 mesi per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato	I lavoratori iscritti all'INPDAP entro il 31 dicembre 2000, con diritto ai trattamenti di fine servizio (indennità di premio servizio e di buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all'atto dell'adesione al fondo pensione optano per il trattamento di fine rapporto
TFR erogato da Fondo costituito in Tesoreria dello Stato	Dipendenti privati occupati in imprese con almeno 50 dipendenti	Accantonamenti annuali pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR ovvero della quota di 6,91% non destinata alla previdenza complementare rivalutati al 31/12 di ogni anno con un tasso costituito dall'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	Prestazione liquidata in capitale	Il Fondo è costituito dal 1° gennaio 2007 e ad esso affluiscono gli accantonamenti di TFR maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007

²⁷⁰ Nell'ambito dei Conti delle PA nella classificazione "Liquidazioni di fine rapporto" sono inglobate anche altre spese a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche, tra le quali le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS che interviene nel caso di insolvenza da parte delle imprese a seguito di fallimenti.

²⁷¹ Assunti a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 ovvero assunti con contratto a tempo determinato successivamente o in essere al 30 maggio 2000.

²⁷² Dal 2011 è previsto che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto: i) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014); ii) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014) ma inferiore a 150.000 euro (100.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014). In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; iii) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro (100.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014), in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014), il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro (50.000 euro per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 2014) e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

H.4 - Prestazioni di maternità

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di maternità obbligatoria lavoratrici dipendenti ⁽¹⁾	Lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro ⁽²⁾ . L'indennità spetta anche, in caso di parto anticipato, per il periodo compreso tra la data prevista e quella effettiva del parto ⁽³⁾	Pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria ⁽⁴⁾	Due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ⁽⁵⁾	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
l'Indennità di maternità facoltativa lavoratrici dipendenti (congedo parentale)	Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro entro gli otto anni di età del proprio figlio: - le madri lavoratrici dipendenti - i padri lavoratori dipendenti - il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi	Pari al 30% della retribuzione media giornaliera, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino. In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (e fino a otto anni di età del bambino) l'indennità è subordinata a determinate condizioni economiche: il reddito individuale del genitore richiedente non deve essere superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (per il 2021 questo tetto è pari a euro 16.756,35 euro)	Le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, elevabili a undici ⁽⁶⁾	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità di maternità obbligatoria lavoratrici autonome	Lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) ⁽⁷⁾ spetta l'indennità come avviene per le lavoratrici dipendenti	Pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" ⁽⁸⁾ stabilite anno per anno	Per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro (per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in caso di parto successivo alla data presunta)	
Indennità di maternità facoltativa lavoratrici autonome	Lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e commercianti)	Pari al 30% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno	Tre mesi entro il primo anno di età del bambino	
Indennità di maternità lavoratrici cocopro	Lavoratrici iscritte con almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità ⁽⁹⁾ . Tale requisito contributivo è ridotto a 1 mese da settembre 2019	Pari all'80% del reddito derivante da collaborazione a progetto o derivante da lavoro libero professionale, prodotto nei 12 mesi precedenti l'astensione per maternità ⁽¹⁰⁾ . Con riferimento a coloro che hanno titolo all'indennità di maternità, è prevista la corresponsione per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 di un trattamento economico per congedo parentale la cui misura è pari al 30 per cento del reddito presu a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità	La durata dell'indennità all'80% è pari a due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino. Il periodo massimo di congedo parentale al 30% è pari ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino	

(1) Per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico è garantita la tutela per maternità, che dal punto di vista della spesa del Conto delle PA rileva nell'ambito del costo del lavoro pubblico e non nell'ambito delle prestazioni sociali in denaro (per tale tutela non è previsto un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale).

(2) In via sperimentale, per gli anni 2013 – 2015 è previsto (legge 92/2012) per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, l'astensione dal lavoro per un periodo di tre giorni, anche continuativi, dei quali due giorni in sostituzione della madre (previo accordo con la medesima) e con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione e il restante giorno obbligatorio in aggiunta all'obbligo di astensione della madre con un riconoscimento di un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione.

(3) La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui: il bambino sia nato morto; il bambino sia deceduto successivamente al parto; ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto). In caso di adozione, l'indennità spetta per i 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva, sempre che il bambino adottato non abbia ancora compiuto i sei anni (i 18 anni di età in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale); spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente.

(4) Per le colf e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge.

(5) La legge 53/2000 ha introdotto la flessibilità dell'astensione obbligatoria, cioè la possibilità per la lavoratrice di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto; il periodo non goduto sarà così fruito dopo la nascita del bambino.

(6) Madri: possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto anni di età del bambino; Padri: possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi). Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad astenersi dal lavoro e i limiti di età del bambino sono più alti rispetto a quelli previsti per i figli biologici: fino al dodicesimo anno di età del minore, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6 mesi (7 per il padre) se l'astensione è chiesta da un solo genitore, o di 10 mesi (elevabili a 11), se cumulata tra i due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a 12 anni l'astensione può essere esercitata, sempre entro i tre anni successivi all'inserimento nel nucleo, con le stesse modalità, fino al 15° compleanno.

(7) Con riferimento ad altre categorie di lavoratrici autonome (per es.: libere professioniste) le specifiche casse professionali prevedono l'assicurazione per la tutela per maternità.

(8) Per l'anno 2020 le indennità di maternità/paternità nonché per congedo parentale per le lavoratrici autonome sono calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati come retribuzione giornaliera: cdcm 43,57 euro; artigiane e commercianti 48,98 euro.

(9) L'indennità spetta anche in caso di adozione per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, il quale al momento dell'adozione non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione internazionale l'indennità spetta per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia, anche se il bambino abbia superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età.

(10) Per calcolare l'indennità il reddito viene diviso per 365 giornate e sull'importo di una giornata si applica l'80%.

continua

Interventi in materia di conciliazione vita/lavoro (decreto legislativo n. 80/2015 attuativo di art. 1, commi 8 e 9 della L 183/2014)

Il decreto legislativo n. 80/2015 prevede in via sperimentale per l'anno 2015 misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici. Si prevede, in particolare, un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale, ferme restando le durate massime consentite, dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età del bambino a 6 anni (rimane confermato il limite di 8 anni nel caso di reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo); quello non retribuito dai 6 anni di vita del bambino ai 12 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento, per i quali la possibilità di fruire del congedo parentale inizia a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia. In ogni caso, resta invariata la durata complessiva del congedo. Le misure contenute nel decreto legislativo n. 80/2015 sono rese strutturali (dal 2016) nell'ambito del decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

continua

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Assegno di maternità a carico dello Stato	L'assegno spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio anche adottato, o in affidamento preadottivo, se: - la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino; - la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi; - la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza, ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino	Per il 2021 è pari a 2.143,05 euro. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza a chi fruisce già di una indennità, ma di importo inferiore		
Assegno di maternità concesso dai comuni	Alle madri cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni), per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno spetta alla donna che non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo e vive in un nucleo familiare che non ha redditi superiori a determinati tetti ⁽¹¹⁾ .	Per il 2021 è pari a 348,12 euro mensili per cinque mesi (per complessivi 1.740,60 euro)		L'assegno va chiesto al Comune di residenza, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione, e viene pagato dall'Inps
Assegno per i nati o adottati	Alle donne residenti in Italia, cittadine o comunitarie, per ogni figlio, dal secondogenito in poi, nato nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004, o adottato (dal primo in poi) nel medesimo intervallo di tempo. All'esercente la patria potestà, cittadino o comunitario, per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2005 e per ogni figlio nato, dal secondogenito in poi, o adottato, nell'anno 2006	Assegno di 1.000 euro	Liquidazione in capitale	Per il 2004 l'importo viene pagato senza tenere conto del reddito della madre o del nucleo familiare. Per gli anni 2005 e 2006 è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare non superi l'importo di 50.000 euro

(11) I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per il 2021 è previsto un reddito massimo ISEE di 17.416,66 euro.

Legge n. 190/2014, art. 1, commi 125-129 e legge n. 205/2017 - Nuovo assegno per nuovi nati o adottati – Assegno di natalità

Campo di applicazione: ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.

La disposizione è diretta a prevedere per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

E' previsto che qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno sopra indicato sia raddoppiato.

La legge n. 205/2017 ha previsto l'estensione dell'istituto anche ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, limitandone però la durata temporale da tre anni a un anno.

Il DL n. 119/2018, convertito con legge n. 136/2018, ha previsto l'estensione dell'istituto anche ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, limitandone però la durata temporale da tre anni a un anno e incrementando del 20% l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine.

Legge n. 232/2016 – interventi per maternità e famiglia

Articolo 1, comma 353 - Premio alla nascita. La misura consiste in un assegno una tantum di 800€ riconosciuto dal 2017 al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. La corresponsione del premio è demandata all' INPS, su domanda della futura madre.

Articolo 1, Comma 354 - Proroga per gli anni 2017 e 2018 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore. La disposizione è diretta a prorogare per il 2017 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012 raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio medesimo.

La disposizione estende altresì per il 2018 il congedo obbligatorio per il padre, potenziandolo. E' previsto che la durata massima passi da 2 a 4 giorni per tale anno 2018 e inoltre viene reintrodotta la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre. Per l'anno 2018, infatti, è anche previsto che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. La legge n. 145/2018 ha prorogato anche per il 2019 tale congedo parentale potenziandolo ulteriormente: è previsto che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 5 giorni per tale anno 2019 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre.

Articolo 1, Comma 355 - Buono nido - Sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. La misura consiste nel riconoscimento

dal 2017 di un voucher nel limite massimo di 1.000 euro annui (con riferimento a undici mensilità) per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche e riguarda, perciò, i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Il voucher può, dunque, essere percepito per un massimo di un triennio. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di limiti di spesa programmati. La legge n. 145/2018 ha elevato, per il triennio 2019-2021, l'importo del voucher nel limite massimo di 1.500 euro.

Articolo 1, Commi 355 e 356 - Buono nido - Rifornamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti e autonome. La disposizione è diretta a prorogare per gli anni 2017 e 2018, incrementando anche i relativi limiti di spesa, il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Legge n. 160/2019

Assegno di natalità. Si prevede l'estensione dell'istituto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, per la durata di un anno e incrementando del 20% l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine. Lo stesso assegno è reso universale con graduazione dell'importo mensile (per dodici mensilità) in ragione dell'ISEE: 160 euro fino a ISEE 7.000 euro, 120 euro fino a ISEE 40.000 euro, 80 euro per ISEE superiore a 40.000 euro.

Buono nido - Sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati. Si prevede il potenziamento rendendo strutturale l'importo base di 1.500 euro e prevedendo un incremento di ulteriori 1.500 euro per ISEE fino a 25.000 euro (per un importo che diventa quindi di 3.000 euro) e di 1.000 euro per ISEE fino a 40.000 euro (per un importo che diventa quindi di 2.500 euro).

Congedo di paternità. Si prevede la proroga al 2020 e che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 7 giorni per tale anno 2020 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre.

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. E' stata istituita un'autorizzazione di spesa con dotazione dal 2021 per interventi a favore della famiglia.

Legge n. 178/2020

Assegno di natalità – si prevede l'estensione dell'istituto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021, per la durata di un anno e incrementando del 20% l'importo per ogni figlio o adottato successivo al primo ordine. Lo stesso assegno è confermato universale con graduazione dell'importo mensile (per dodici mensilità) in ragione dell'ISEE: 160 euro fino a ISEE 7.000 euro; 120 euro fino a ISEE 40.000 euro, 80 euro per ISEE superiore a 40.000 euro;

Congedo di paternità – si prevede la proroga al 2021 e che la durata massima per il congedo obbligatorio del padre passi a 10 giorni per tale anno 2021 e inoltre viene confermata la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre;

Fondo assegno universale e servizi alla famiglia – è stata rifinanziata per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa in esame e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa alla riforma fiscale è previsto un ulteriore finanziamento strutturale per l'assegno unico e

universale da attuare con successivo provvedimento legislativo. In calce la disponibilità attuale di tali fondi:

	(valori in mln di euro)								
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1) Autorizzazione spesa articolo 1, comma 339, legge n. 160/2019									
a) Legislazione vigente (autorizzazione comma 339 legge n. 160/2019) - originaria pre L 178/2020	434,0	1.033,0	1.022,0	1.011,0	1.000,0	989,0	977,0	965,0	953,0
b) Integrazione LB 2021 - legge n. 178/2020	3.012,1								
c) Utilizzi LB 2021 - legge n. 178/2020	- 446,1	- 400,0	-	-	-	-	-	-	-
c1) Assegno natalità 2021	- 340,0	- 400,0							
c2) Congedo paternità 2021 (copertura parziale del costo di 151,6 mln di euro)	- 106,1								
Totale (a+b+c)	3.000,0	633,0	1.022,0	1.011,0	1.000,0	989,0	977,0	965,0	953,0
2) Finanziamento assegno unico (tra 5 e 6 mld, come previsto da norma legge n. 178/2020) nei conti è stato ipotizzato 5,5 mld (quota di fondo per riforma fiscale) - Eccepito dalla Commissione Ue il finanziamento in deficit di stanziamento strutturale		5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0
3)=1)+2)	3.000,00	6.133,00	6.522,00	6.511,00	6.500,00	6.489,00	6.477,00	6.465,00	6.453,00

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Caratteristica prestazione
<p>Congedo per assistenza disabili (L 104/1992 art. 33 – DLgs 151/2001 art. 42)</p>	<p>Lavoratori dipendenti settore privato: alle persone in situazione di disabilità grave che lavorano come dipendenti spettano 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore; ai genitori lavoratori dipendenti di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni spetta il prolungamento dell'astensione facoltativa o 2 ore al giorno fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore; ai coniuge, parenti o affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano 3 giorni al mese anche frazionabili in ore. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai parenti e dagli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave</p>	<p>Sono indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta. Quelli concessi a titolo di prolungamento dell'astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del bambino sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali. E' riconosciuta la contribuzione figurativa</p>
<p>Congedo straordinario (L 388/2000 art. 80, co. 2 – DLgs 151/2001)</p>	<p>Lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: coniuge convivente della persona gravemente disabile in via prioritaria; genitori naturali o adottivi e affidatari del portatore di handicap grave, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge oppure il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo oppure il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e negli stessi periodi a godere del congedo stesso; fratelli o sorelle (anche adottivi) – alternativamente – a determinate condizioni</p>	<p>Due anni nell'arco della vita lavorativa. Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto. L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro per un limite, rapportato ad un anno, inferiore o pari a un determinato tetto, inclusivo della contribuzione figurativa</p>

H.5 - Trattamenti di famiglia

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Requisiti reddituali
Assegni per il nucleo familiare ⁽¹⁾	Ai lavoratori dipendenti in attività ⁽²⁾	Variamente determinati ⁽³⁾ in ragione della composizione del nucleo familiare e del livello reddituale del nucleo familiare	Il reddito familiare non deve superare determinati limiti di reddito, stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare ⁽⁴⁾ . L'assegno spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali
Assegni familiare ⁽⁵⁾	- coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; - pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)	La misura mensile degli assegni familiari è di 10,21 euro per moglie e figli. Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) è di 8,18 euro mensili per i figli ed equiparati	Per il riconoscimento delle prestazioni occorre non superare il limite di reddito familiare. Il reddito familiare non deve superare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale
Assegno per i nuclei con almeno tre figli minori	Nuclei familiari con almeno tre figli minori (assegno a carico del Comune di residenza) a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti ⁽⁶⁾	L'importo per l'anno 2021 è pari a € 145,14 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali)	L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
Assegni per il nucleo familiare per i lavoratori cocopro (collaboratori a progetto)	Lavoratori cocopro non iscritti ad altre forme previdenziali	Estensione della disciplina dei lavoratori dipendenti	Estensione della disciplina dei lavoratori dipendenti. L'assegno spetta nei casi in cui almeno il 70% del reddito complessivo familiare, percepito nell'anno solare precedente il 1° luglio, sia costituito da redditi derivanti da attività di collaborazione a progetto, da vendita porta a porta e da libera professione. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore dipendente e da un lavoratore parasubordinato (reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando i due tipi di reddito

(1) Con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) sono stati rideterminati i livelli di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei con figli. Gli importi dell'assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono gradualmente per ogni 100 euro di aumento del reddito. Viene introdotto un assegno aggiuntivo per le famiglie monoparentali: fino a un massimo di 1.000 euro annui per i nuclei con almeno tre o quattro componenti, tra cui un figlio minore, oltre al genitore; fino ad un massimo di 1.550 euro per quelli con 5 componenti oltre il genitore. Per le famiglie composte da più di 5 persone, oltre ai genitori, viene invece aumentato l'importo complessivo del 15%, oltre all'introduzione di un incremento di 660 euro per ogni componente oltre al quinto. Per i nuclei familiari con almeno quattro figli (rientrano ora in tale tipologia i nuclei con figli di età inferiore ai 26 anni indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dall'attività lavorativa) sono considerati per la determinazione dell'assegno anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti. Per i nuclei orfanili gli importi in vigore precedentemente la legge finanziaria 2007 sono incrementati del 15% per il 2007 e di un ulteriore 10% a partire dal 2008. Per i nuclei con figli e componenti inabili è esteso, potenziato, il nuovo schema introdotto dal 2007 per i nuclei con figli senza componenti inabili.

(2) Spetta inoltre a: ai disoccupati indennizzati; ai lavoratori cassintegrati; ai lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili; ai lavoratori assenti per malattia o maternità; ai lavoratori richiamati alle armi; ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali; ai lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale; alle persone assistite per tubercolosi; ai pensionati ex lavoratori dipendenti; ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori; ai soci di cooperative.

(3) L'assegno spetta per i componenti del nucleo familiare: il richiedente l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni; i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro; i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

(4) Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori a un determinato ammontare - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si considerano i seguenti redditi: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite INAIL; le indennità di accompagnamento agli inabili civili; ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali; le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato; le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF; i trattamenti di famiglia; i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni; gli arretrati delle integrazioni salariali.

(5) Gli assegni spettano per i seguenti familiari: il coniuge, anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali); i figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge); i fratelli, le sorelle e i nipoti. Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno. Per l'anno 2014 è fissato in € 706,11 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato (€ 1.235,69 per l'anno 2014 per due genitori ed equiparati).

(6) I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per il 2021 è previsto un reddito massimo ISEE di € 7.788,99 euro.

Nell'ambito della spesa per prestazioni sociali in denaro è altresì contabilizzato il beneficio tributario (art. 44 del DL 159/2007, convertito dalla L 222/2007) concesso ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e pari, per l'anno 2007, 150 euro. La misura di sostegno non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti. Ai soggetti interessati è, inoltre, attribuita un'ulteriore somma pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. La misura di sostegno in esame non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

H.6 - Prestazioni di malattia e indennità infortunistiche

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Indennità di malattia ⁽¹⁾	- quasi totalità degli operai del settore privato e agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); - ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell'inizio della malattia	Per la maggior parte delle categorie: 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta	A partire dal quarto giorno ⁽²⁾ per periodi non superiori a 180 giorni di calendario	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità antitubercolari	Lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitor) malati di tubercolosi. Per ottenere le indennità il lavoratore deve avere almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa	Dopo i primi 180 gg indennizzati con le regole dell'indennità di malattia, l'indennità giornaliera ⁽³⁾ spetta all'interessato che non ha diritto all'intera retribuzione durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali. L'indennità post-sanatoriale ⁽⁴⁾ spetta per due anni all'interessato che abbia raggiunto la guarigione clinica o la stabilizzazione. L'assegno di cura o sostentamento ⁽⁵⁾ spetta all'interessato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare	L'assegno di cura spetta per 2 anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo sempre che permangano i requisiti	I relativi periodi sono utili per il diritto e per la misura della pensione
Indennità per inabilità temporanea assoluta	Lavoratore dipendente a seguito di inabilità che comporta l'astensione dal lavoro per più di tre giorni per causa lavorativa dell'infortunio o della malattia	60% della retribuzione media giornaliera ⁽⁶⁾ fino al 90° giorno; 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica	Dal quarto giorno ⁽⁷⁾ successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale	

(1) Per i lavoratori dipendenti pubblici è garantita la tutela per malattia, che dal punto di vista della spesa del Conto delle PA rileva nell'ambito del costo del lavoro pubblico e non nell'ambito delle prestazioni sociali in denaro (per tale tutela non è previsto un rapporto assicurativo con l'ente previdenziale). La tutela previdenziale per malattia è stata estesa anche ai lavoratori parasubordinati, in caso di ricovero ospedaliero. Dal 2007 la tutela è estesa anche ai lavoratori apprendisti, e, in misura differenziata, ai lavoratori cocopro (collaboratori a progetto). Tale tutela è stata potenziata da settembre 2019 (DL n. 101/2019).

(2) Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per i primi 3 giorni di malattia.

(3) Importi 2021 indennità giornaliera: € 13,50 agli assistiti in qualità di assicurati; € 6,74 agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari.

(4) Importi 2021 indennità giornaliera post-sanatoriale: € 22,49 agli assistiti in qualità di assicurati; € 11,25 agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari.

(5) Importi 2021 assegno di cura o di sostentamento mensile: € 90,77.

(6) La retribuzione media giornaliera viene calcolata sui 15 giorni precedenti l'infortunio o la malattia professionale.

(7) Il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.

H.7 - Rendite infortunistiche

Tipo di prestazione	Requisiti per aver diritto alla prestazione	Calcolo della prestazione	Durata della prestazione	Ulteriori parametri normativi
Rendite infortunistiche dirette, per inabilità permanente (per eventi antecedenti al 25 luglio 2000)	Grado di inabilità permanente compreso tra l'11% e il 100% per causa dell'infortunio o della malattia	L'importo è calcolato in base alla retribuzione percepita nell'anno precedente la data di infortunio o di manifestazione della malattia e al grado di inabilità riconosciuto	Per tutto l'arco della vita a condizione che: - nell'arco di tempo in cui è possibile che si verifichi una revisione, il grado di inabilità riconosciuta non scenda sotto l'11%; - la rendita non venga capitalizzata ²⁷³	Rivalutazione annuale rendite a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno sulla base della variazione effettiva dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente con riassorbimento nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% ²⁷⁴
Indennizzo per la menomazione della integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali (eventi successivi al 25 luglio 2000)	Grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso fra il 6% e il 100% per causa dell'infortunio o della malattia	Indennizzo in base a: tabella delle menomazioni ²⁷⁵ ; tabella indennizzo danno biologico ²⁷⁶ . Con un grado di menomazione pari o superiore al 16% sussiste anche un danno patrimoniale indennizzato con riferimento ad una percentuale della retribuzione determinata con la tabella dei coefficienti ²⁷⁷		Come sopra
Rendita ai superstiti	Al superstite quando la morte del lavoratore è causata dall'infortunio o dalla malattia professionale	In rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto: 50% al coniuge, 20% a ciascun figlio, 40% a figli orfani di entrambi i genitori ²⁷⁸	Per il coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio ²⁷⁹	Come sopra

²⁷³ L'Inail liquida il valore in capitale della rendita quando dopo 10 anni dalla data di costituzione della rendita da infortunio e dopo 15 anni dalla data di costituzione della rendita da malattia professionale risulti, in sede di ultima revisione, un grado di inabilità compreso tra l'11% e il 15%.

²⁷⁴ Il differenziale a riassorbimento è applicato dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento.

²⁷⁵ Contempla tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie, comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. Il grado della menomazione accertato e valutato applicando la tabella delle menomazioni costituisce la base di calcolo sia per l'indennizzo del danno biologico in capitale o in rendita sia per la determinazione della ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali.

²⁷⁶ Contiene le misure del ristoro del danno biologico dal 6% al 100%. Tale indennizzo viene erogato in capitale per gradi pari o superiori al 6% e inferiori al 16% e in rendita a partire dal 16%.

²⁷⁷ Attraverso tale tabella si calcola la percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per il calcolo della ulteriore quota di rendita che ristora le conseguenze patrimoniali derivanti, in via presuntiva, dalla menomazione a partire dal 16%. Coefficienti progressivamente crescenti in ragione del grado di menomazione.

²⁷⁸ La somma totale delle rendite ai superstiti non può superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita.

²⁷⁹ Per i figli fino al 18° anno di età per tutti i figli, fino al 21° o 26° per gli studenti (scuola media superiore o laurea).

H.8 - Pensioni di guerra e altri assegni

Tipo di prestazione	Settori e lavoratori interessati	Calcolo della prestazione
Pensione di guerra diretta	In favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa.	Sono previste otto categorie di pensione, d'importo economico differente a seconda della gravità della infermità pensionata ²⁸⁰ . Ai pensionati di 1^ categoria che hanno riportato menomazioni gravissime spettano anche l'assegno di super invalidità e l'indennità di assistenza e accompagnamento. Gli importi tabellari sono adeguati con la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160
Pensione di guerra indiretta e di reversibilità	La pensione di guerra indiretta (Tabella G) spetta al coniuge superstite e agli orfani ²⁸¹ in disagiate condizioni economiche del militare o civile morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra; del titolare di pensione di guerra di 1^ categoria; del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria morto per aggravamento o complicità delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra. La pensione di reversibilità (Tabella N) spetta al coniuge superstite, agli orfani ²⁸² in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra	Gli importi tabellari sono adeguati con la variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160

Oltre alle pensioni di guerra, sono previsti assegni di benemeranza ai perseguitati politici e assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio.

Assegni di benemeranza ai perseguitati politici: spettano ai cittadini perseguitati in seguito all'attività politica svolta contro il fascismo prima dell'8 settembre 1943 e a quelli che abbiano subito persecuzioni per motivi di ordine razziale. Il soggetto deve aver raggiunto l'età pensionabile oppure deve essere inabile a proficuo lavoro. L'assegno è reversibile alle vedove, ai genitori e agli orfani dichiarati inabili a proficuo lavoro in possesso di un reddito annuo inferiore ai limiti di legge.

Assegni vitalizi agli internati nei campi di sterminio: spettano ai cittadini italiani ex deportati nei campi di sterminio K.Z. o ristretti nella Risiera di San Saba di Trieste che abbiano compiuto 55 anni, se uomo, e 50 se donna. La reversibilità spetta ai familiari dei deportati nei campi di sterminio K.Z., già titolari dell'assegno. Spetta altresì ai familiari dei deportati, deceduti nei campi di sterminio ovvero successivamente, anche dopo il rientro in patria, ma prima dell'entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791, a condizione che il deportato sia deceduto senza aver percepito il beneficio, e che il richiedente abbia raggiunto l'età pensionabile o sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e, se orfano, che non usufruisca di reddito annuo superiore ai limiti di legge.

H.9 - Altri istituti a carattere assistenziale

²⁸⁰ Nel caso in cui il grado dell'invalidità non rientri in nessuna delle categorie può essere concessa una indennità una tantum.

²⁸¹ Minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili.

²⁸² Minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili.

H.9.1 - Carta Acquisti

Carta acquisti c.d. ordinaria

Introdotta dall'art. 82 del DL 112/2008, convertito con modificazione dalla L 133/2008, e attuata con decreti interdipartimentali di settembre/novembre 2008 e di aprile 2009, si sostanzia in una Carta dotata di disponibilità di 40 euro mensili (riconosciuta ogni bimestre con accredito di 80 euro) per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas²⁸³. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto il finanziamento della misura anche per gli anni successivi al 2014.

Beneficiari. La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti, tra cui ISEE non superiore a 6.000 euro e per i pensionati il godimento di trattamenti previdenziali e assistenziali non superiori a 6.000 euro ovvero 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni (ai fini di tali ultimi requisiti economici si tiene conto anche di redditi che concorrono a determinare la concessione dei predetti trattamenti previdenziali e assistenziali). I predetti requisiti sono annualmente rivalutati (dal 2009) sulla base della misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (nel 2021 pari rispettivamente a 7.001,37 euro e 9.335,16 euro).

Sperimentazione SIA. E' previsto anche un potenziamento sperimentale dello strumento finalizzato (carta per l'inclusione sociale), in un'ottica di sostegno per l'inclusione attiva, ad aumentare in via selettiva il beneficio, mediante una sperimentazione con modalità tali da garantire un maggior onere nel limite di 50 mln di euro, oltre ai predetti soggetti anche soggetti in particolare condizione di indigenza (per i quali non è stato possibile il coinvolgimento sulla base del procedimento attualmente in vigore), per il tramite degli enti locali nell'ambito di comuni con più di 250.000 abitanti.

SIA 2017

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenni o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata.

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro.

Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: nessun componente il nucleo familiare deve percepire un valore complessivo di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale pari o superiore a euro 600 mensili (elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU).

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati. Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'articolo 1, comma 125, della

²⁸³ Da fine 2009 è attribuito un incremento di 20 euro a bimestre per i beneficiari della Carta Acquisti utilizzatori di gas naturale o GPL per uso domestico.

legge n.190/2014, c.d. assegno di natalità). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio è corrispondentemente ridotto.

Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE.

Più in dettaglio:

valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

- carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito: i) nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli; ii) nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; iii) nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del DPCM n. 159/2013; iv) nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;
- condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120. Esempi: ISEE=0: 25 punti; ISEE = 2.400 euro: $25 - 2.400/120 = 5$ punti; ISEE = 3.000 euro: $25 - 3.000/120 = 0$ non vi sono punti aggiuntivi;
- condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

Beneficio

Il beneficio è calcolato sulla base della numerosità del nucleo familiare e sarà notevolmente superiore a quello previsto dalla carta acquisti ordinaria, potendo arrivare a un importo mensile di circa 400 euro per le famiglie con 5 o più componenti

Numero dei componenti	Ammontare del beneficio mensile (in euro)
1 componente	80
2 componenti	160
3 componenti	240
4 componenti	320
5 o più componenti	400

Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.

Per usufruire del beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto dal Comune di residenza, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto richiede ai componenti il nucleo familiare l'impegno a svolgere specifiche attività con riferimento alle seguenti aree:

- frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di norma la frequenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;
- atti di ricerca attiva di lavoro;
- adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro;
- frequenza e impegno scolastico;
- comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

Bonus per pensionati e famiglie

Introdotta dall'articolo 1 del DL 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, il bonus viene assegnato ad un componente del nucleo familiare e computato in relazione al reddito del nucleo e al numero dei componenti del nucleo, come indicato, in via di sintesi, nella Tabella sotto riportata.

Beneficiari: i beneficiari sono quindi pensionati che vivono da soli, pensionati con coniuge (e/o altri componenti del nucleo familiare), famiglie con reddito da lavoro dipendente.

Misura per il 2009 (Importi in euro)

Reddito nucleo/Numero componenti	1	2	3	4	5	6 o più
Fino a 15.000	200	300	450	500	600	1.000
15.000 – 17.000		300	450	500	600	1.000
17.000 – 20.000				500	600	1.000
20.000 – 22.000						1.000
nuclei con componenti a carico con handicap fino a 35.000 euro		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Il bonus è erogato nel corso del 2009 dal sostituto di imposta (enti previdenziali per i pensionati, datori di lavoro per i lavoratori).

Prestazione di cui all'articolo 1 del DL 66/2014, convertito con legge n. 89/2014

L'articolo 1 del DL n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014 introduce una nuova prestazione in denaro per l'anno 2014 per lavoratori dipendenti e assimilati²⁸⁴. Sul piano della registrazione contabile con riferimento al complessivo disposto dell'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 si evidenzia che gli effetti della misura di cui all'articolo 1 medesimo nell'ambito del Conto delle AP si riverberano interamente sulla spesa come maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP medesimo (codice D62 del Sistema Europeo dei Conti, ed in particolare D623, prestazioni di assistenza sociale in denaro). Infatti, la disposizione in esame, che non interviene sul sistema di detrazioni/aliquote fiscali, introduce un nuovo beneficio (prestazione assistenziale) il quale strutturalmente non si origina dall'applicazione della struttura del sistema fiscale previsto dall'ordinamento vigente, bensì da una misura definita a priori nella sua dimensione per i beneficiari, a prescindere dalla capienza medesima dell'imposta eventualmente dovuta dai soggetti interessati. La procedura di compensazione per i sostituti di imposta (relativa alle imposte complessivamente da versare dai sostituti e non necessariamente connesse al beneficiario della misura, come chiarito anche dalle modifiche normative intervenute in sede di conversione ed evidenziato anche dalle circolari emanate dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS) si sostanzia meramente in una procedura di erogazione di un assegno monetario, a carico della finanza pubblica (in particolare a carico del bilancio dello Stato), ai soggetti interessati.

Nel dettaglio la prestazione di cui all'articolo 1 del DL 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 per l'anno 2014 è così articolata:

²⁸⁴ La prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori in cassa integrazione e ai percettori di sussidi di disoccupazione.

Reddito (euro)	Importo della prestazione per l'anno 2014 (euro)
Fino a 24.000	640
Oltre 24.000 – 26.000	$640 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

La prestazione spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La prestazione è riconosciuta mensilmente.

La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) prevede la messa a regime della prestazione su base annua (con importo di 960 euro, pari a 80 euro mensili per dodici mensilità).

Nel dettaglio la prestazione prevista dal 2015 è così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 – 26.000	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

La prestazione spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. La prestazione è riconosciuta mensilmente.

Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) è previsto un incremento delle soglie reddituali sopra indicate e dal 2018 la prestazione è così articolata:

Reddito (euro)	Importo della prestazione (euro)
Fino a 24.600	960
Oltre 24.600 – 26.600	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.600) / (26.600 - 24.600)]$
Oltre 26.600	0

Con il DL n. 3/2000, convertito con legge n. 21/2020, dal 1° luglio 2020 la prestazione sopra descritta è stata sostituita dal trattamento integrativo ai percettori di redditi di lavoro dipendente pari a 100 euro mensili per redditi fino a 28.000 euro.

Pertanto, l'importo del trattamento integrativo, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	600

Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del trattamento integrativo (euro)
Fino a 28.000	1.200

Carta elettronica 18-enni

Il relativo DPCM disciplina le regole attuative della "carta elettronica 18enni" per l'acquisto di beni e servizi di carattere culturale, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La carta elettronica ha un valore pari a 500 euro ed è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016 e nell'anno 2017 (la proroga è stata effettuata con la legge n. 232/2016).

Con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) e la legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) la prestazione è stata finanziata anche per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Con la legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) la prestazione è finanziata anche per l'anno 2021 ma per un importo inferiore.

Prestazione assistenziale di accompagnamento al pensionamento (legge n. 232/2016)

In via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020, nell'ambito di limiti di spesa programmati, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, può essere riconosciuta, nel limite di risorse programmate, un'indennità economica per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'accesso all'indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), in relazione ai nuovi accessi per l'anno 2018, è previsto nella categoria di cui alla presente lettera rientrino anche i lavoratori cessati per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente (esteso a secondo grado con legge di bilancio 2018) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- sono lavoratori dipendenti svolgono una o più delle professioni previste dalla disposizione in via continuativa (6 anni su 7 al momento della domanda di prestazione ovvero, come previsto da legge di bilancio 2018, 7 anni su 10) attività lavorative per le

quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso²⁸⁵ il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni;

- per le donne i requisiti contributivi richiesti ai punti precedenti siano ridotti di 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, come previsto da legge di bilancio 2018.

La prestazione assistenziale è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria e con altri trattamenti assistenziali di sostegno al reddito. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità, durante la relativa percezione, è viceversa compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Con il DL n. 4/2019 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2019.

Con la legge n. 160/2019 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2020.

Con la legge n. 178/2020 la prestazione è stata finanziata anche in relazione a coloro che maturano i relativi requisiti nell'anno 2021.

Di seguito si dà conto del relativo quadro finanziario prospettico come rideterminato ai sensi del citato DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, della legge n. 160/2019 e della legge n. 178/2020.

²⁸⁵ Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell'ambito di apposita normativa secondaria: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

(Valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Per memoria autorizzazione di spesa prima di DL n. 4/2019	(323,4)	(101,2)	(6,5)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
a) maggiore onere proroga 2019 (DL n. 4/2019)	167,8	113,1	51,9	2,0				
b) minore onere soppressione autorizzazione spesa di cui articolo 1, comma 167, della legge n. 205/2017	-10,5	-3,6	-5,3	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
c) economie certificate a seguito Conferenza servizi 2018	-25	-9	-0,9					
d)=(a+b+c) effetto netto	132,3	100,5	45,7	-0,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
e)=a)+c) incremento autorizzazione spesa DL n. 4/2019	142,8	104,1	51,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f) incremento autorizzazione di spesa legge n. 160/2019 per proroga 2020	218,7	184,6	124,4	57,1	2,2	0,0	0,0	0,0
g) integrazione autorizzazione spesa (art. 4, comma 2, DL 154/2020)					2,0			
h) incremento autorizzazione legge n. 178/2020	87,7	183,9	162,8	119,9	71,5	8,9		
i) Complessiva autorizzazione di spesa rideterminata	772,6	573,8	344,7	179,0	75,7	8,9	0,0	0,0

Reddito di Inserimento (Rel) (in vigore fino a marzo 2019, successivamente assorbito in RdC, c.d. reddito di cittadinanza)

Contesto. La legge delega (L 33/2017) prevede l'introduzione di una misura unica nazionale di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione (Rel). Con il decreto legislativo attuativo, dlgs n. 147/2017, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 29 agosto 2017, si disegna nel dettaglio la misura, che in linea generale prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa. Al nucleo familiare beneficiario è richiesto un impegno ad attivarsi, sulla base di un progetto personalizzato condiviso con i servizi territoriali, che accompagni il nucleo verso l'autonomia.

Risorse finanziarie. Per finanziare il Rel è stato istituito il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e le risorse disponibili, anche a seguito dell'adozione del decreto legislativo in esame, ammontano a 1.759 mln di euro per l'anno 2018 e 1.845 mln di euro annui a decorrere dal 2019, parte delle quali destinate a rafforzare i servizi (il 15%: 262 mln di euro per il 2018 e 277 mln di euro annui dal 2019). Tali risorse costituiscono in ogni caso un limite di spesa²⁸⁶.

Il Rel, la misura unica nazionale di contrasto alla povertà si compone di due parti:

- un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel);
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. Tale progetto deve individuare:
 - gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
 - i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del Rel;
 - gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico.

²⁸⁶ Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il Rel con riferimento ai propri residenti. Inoltre, per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. A decorrere dal 2018 una quota del Fondo povertà pari a 20 milioni è riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Soggetti interessati. Sono le fasce di popolazione individuate tra le più bisognose, in continuità con il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione), che il Rel sostituisce in via espansiva e strutturale. I beneficiari sono individuati tra i nuclei familiari che al momento della richiesta siano almeno in una delle seguenti condizioni:

- presenza di figli minorenni;
- presenza di figli con disabilità (anche maggiorenni);
- presenza di donna in stato di gravidanza;
- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

Requisiti economici. I beneficiari sono individuati anche sulla base dell'ISEE e delle sue componenti reddituali e patrimoniali. Per accedere al Rel, infatti, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Nessun componente del nucleo deve percepire prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

Il beneficio economico Rel. L'ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto "reddito disponibile", ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base dell'indicatore della situazione reddituale dell'ISEE:

- il beneficio economico, pertanto, sarà determinato in ragione della differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d'accesso.
- la soglia è pari per un singolo a 3 mila euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell'ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%;
- in ogni caso, il beneficio per ogni nucleo familiare non potrà essere superiore all'assegno sociale (valore annuo 2017 5.824 euro; ovvero circa 485 euro al mese). Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio: indennità di accompagnamento);
- Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

Numero componenti	Parametro scala equivalenza	Soglia di accesso	75% Soglia di accesso	Beneficio massimo mensile del Rel
1	1	3.000	2.250	187,5
2	1,57	4.710	3.532,5	294,38
3	2,04	6.120	4.590	382,5
4	2,46	7.380	5.535	461,25
5	2,85	8.550	6.412,5	485,41 ^(*)

(*) Parametrato all'importo annuo dell'assegno sociale in 12 mensilità in euro 2017.

Sulla base delle stime elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nuclei beneficiari potenziali del Rel, in sede di prima applicazione, risulterebbero circa 490 mila (a regime, sono previsti circa 430 mila nuclei, con un beneficio economico medio mensile stimato in circa 300 euro). Nel primo anno l'onere del beneficio economico del Rel è comunque inferiore all'onere di regime operando la concorrenza di istituti assistenziali non permanenti (come ad esempio SIA e assegno di natalità).

In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, si potrà procedere ad una ulteriore graduale estensione della platea dei beneficiari e/o ad un incremento del beneficio. L'estensione della misura potrà essere realizzata mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale può modificare con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali i parametri di misura e accesso che regolano il Rel nei limiti di maggiori risorse o di risparmi strutturali nell'ambito del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) sono state apportate alcune integrazioni con incremento delle risorse disponibili. In particolare:

- è incrementato il beneficio per i nuclei con 5 o più componenti;
- sono estese le condizioni non economiche per l'accesso al beneficio. In particolare:
 - dal 1° gennaio 2018, è esteso il beneficio ai nuclei con disoccupati ultracinquantacinquenni (prescindendo, quindi dalla limitazione, presente nel decreto legislativo n. 147/2017, per cui la situazione di disoccupazione sia determinata da licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (oltre che dopo un periodo di tre mesi di disoccupazione in assenza di fruizione di prestazioni di disoccupazione));
 - dal 1° luglio 2018 l'estensione prevede che il beneficio sia riconosciuto in favore di tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalle caratteristiche non economiche dei medesimi. In altri termini nel corso del 2018 si raggiunge il pieno universalismo della misura;
- viene inoltre rimesso l'utilizzo, dal 2020, di ulteriori risorse alla disponibilità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 147/2017.

Risorse finanziarie. Per finanziare il Rel, quindi, le risorse rideterminate disponibili nel Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione, anche a seguito della legge di bilancio 2018, ammontano a 2.059 mln di euro per l'anno 2018, 2.545 mln di euro per l'anno 2019 e 2.745 mln di euro annui a decorrere dal 2020, parte delle quali destinate a finanziare i

progetti di attivazione a livello locale. Tali risorse costituiscono in ogni caso un limite di spesa e risultano, allo stato, ripartite nei seguenti termini:

- beneficio economico del Rel: 1.747 milioni di euro nel 2018²⁸⁷, 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e 2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;
- finanziamento per i progetti di attivazione a livello locale: 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
- ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione rimesso alla disponibilità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo le indicazioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 147/2017, pari a 117 mln nel 2020 e a 135 mln di euro annui a decorrere dal 2021.

In sintesi:

(valori in mln di euro)

	2018	2019	2020	Dal 2021
(A) Fondo Povertà ai sensi della L 208/2015 e della L 232/2016	1.704	1.704	1.704	1.704
(B) Accantonamento disposti dal D.M. 6.3.2017 per prosecuzione ASDI	65	32	32	32
(C=A-B) Dotazione Fondo Povertà disponibile prima del riordino ai sensi degli articoli 18 e 19 Dlgs. n. 147/2017	1.639	1.672	1.672	1.672
(D) Disaccantonamenti per riassorbimento ASDI (art. 18 dlgs. n. 147/2017)	50	32	32	32
(E) Risparmi per assorbimento ASDI (art. 18, dlgs. n. 147/2017)	0	48	48	48
(F) Risparmi carta acquisti (art. 19, dlgs. n. 147/2017)	55	93	93	93
(G=C+D+E+F) Dotazione Fondo Povertà disponibile	1.744	1.845	1.845	1.845
(H=B-D) Accantonamenti residui ASDI	15	0	0	0
(I=G+H) Dotazione Fondo Povertà dlgs. n. 147/2017	1.759	1.845	1.845	1.845
(L) Risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà (art. 7 dlgs. n. 147/2017)	262	277	277	277
(M=G-L) Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazione del beneficio economico del Rel e conseguenti limiti di spesa a dlgs. n. 147/2017	1.482	1.568	1.568	1.568
(N) Incremento ed estensione beneficio economico Rel Legge Bilancio 2018	265	630	590	562
(O) Incremento risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà Legge Bilancio 2018	35	70	193	193
(P) Incremento Fondo Povertà rimesso a delibere Piano nazionale povertà Legge Bilancio 2018	0	0	117	145
(Q) Totale rifinanziamento Fondo Povertà da Legge Bilancio 2018	300	700	900	900
(R=I+Q) Fondo Povertà a seguito Legge bilancio 2018 (205/2017)	2.059	2.545	2.745	2.745
(S) di cui accantonamenti residui ASDI	15	0	0	0
(T=M+N) di cui quota del Fondo Povertà disponibile per erogazione del beneficio economico del Rel e conseguenti limiti di spesa	1.747	2.198	2.158	2.130
(U=L+O) di cui quota del Fondo Povertà per servizi territoriali di lotta alla povertà	297	347	470	470
- U-bis quota a valere su U destinata a interventi e servizi povertà estrema senza fissa dimora (dlgs. 147/2017)	(20)	(20)	(20)	(20)
- U-ter quota a valere su U destinata interventi per assistenza giovani under 21 anni fuori famiglia di origine per provvedimento autorità giudiziaria Legge Bilancio 2018	(5)	(5)	(5)	
(V) di cui quota del Fondo Povertà rimesso a delibere Piano nazionale povertà	0	0	117	145

- Il beneficio economico del Rel è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi.

²⁸⁷ Fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme 15 mln di euro per l'anno 2018 attualmente riservate a finanziare erogazioni finali di ASDI.

Valori in euro (rideterminati a seguito delle modifiche introdotte con legge n. 205/2017, legge di bilancio 2018)

Numero componenti	Parametro scala equivalenza	Soglia di accesso	75% Soglia di accesso	Beneficio massimo mensile del Rel
1	1	3.000	2.250	187,5
2	1,57	4.710	3.532,5	294,38
3	2,04	6.120	4.590	382,5
4	2,46	7.380	5.535	461,25
5	2,85	8.550	6.412,5	534,38

- Sulla base delle stime elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nuclei beneficiari potenziali del Rel, risulterebbero circa 600 mila su base annua (con un beneficio economico medio mensile stimato in circa 300 euro). Nel 2018 l'onere del beneficio economico del Rel è comunque inferiore all'onere di regime operando la concorrenza di istituti assistenziali non permanenti (come ad esempio SIA e assegno di natalità). *Inoltre nel 2018 si verifica un effetto di graduale applicazione della misura con impatto necessariamente inferiore.*

Reddito di Cittadinanza (RdC) (in vigore da aprile 2019)

Il Reddito di cittadinanza (RdC) da aprile 2019 sostituisce e assorbe ampliandone significativamente la portata il Rel, utilizzando anche le risorse stanziare a tal fine.

Quadro normativo.

Il RdC è stato istituito con il Decreto-Legge n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, come una misura di contrasto alla povertà. Per i nuclei familiari in cui tutti²⁸⁸ i componenti hanno età maggiore o uguale a 67 anni, successivamente adeguata agli incrementi della speranza di vita, il RdC assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (PdC) e integra il già esistente sistema di contrasto alla povertà per le persone anziane. Per il finanziamento della misura la Legge di Bilancio 2019 ha previsto l'istituzione del Fondo per il Reddito di Cittadinanza, con dei limiti di spesa pari a 7,1 miliardi nel 2019, 8,055 miliardi nel 2020, 8,317 miliardi annui dal 2021. Le risorse sono anche destinate al potenziamento dei centri per l'impiego e a finanziare l'avvio di servizi a tal fine.

Il RdC è una misura rivolta al nucleo familiare e viene erogato a cittadini o residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, sulla base di indicatori reddituali e patrimoniali. I **requisiti** richiesti sono i seguenti:

- un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro;
- un reddito familiare misurato attraverso l'indicatore della situazione reddituale (ISR), inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza di composizione familiare per i nuclei familiari proprietari di abitazione di residenza; ovvero 7.560 euro (per i nuclei familiari proprietari di abitazione di residenza in cui tutti i componenti hanno età maggiore o uguale a 67 anni, successivamente adeguata agli incrementi della

²⁸⁸ La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico.

speranza di vita) o 9.360 euro (per i nuclei familiari residenti in un'abitazione in locazione);

- un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, con valore inferiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato per 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un importo massimo di 10.000 incrementato di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
- i componenti del nucleo familiare non devono essere intestatari o avere disponibilità di veicoli immatricolati per la prima volta negli ultimi 6 mesi, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta negli ultimi 2 anni, navi o imbarcazioni da diporto.
- sono esclusi dal RdC: a) i detenuti per tutto il periodo della pena e gli individui ricoverati in istituti di cura di lunga degenza a carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica; b) i nuclei familiari in cui i componenti hanno dato dimissioni volontarie per i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, eccetto che nell'ipotesi di giusta causa.

Possono invece usufruire del RdC coloro che godono di NASpl e di altre forme di sostegno al reddito.

Il beneficio economico viene differenziato in funzione dell'età dei componenti e della proprietà o meno della casa di abitazione e si compone di due elementi:

- un'integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, moltiplicati per la scala di equivalenza (per i nuclei familiari proprietari non costituiti di soli anziani di età superiore ai 67 anni) o 7.560 euro (per i nuclei di soli anziani di età superiore ai 67 anni);
- un contributo per le spese di affitto pari al canone annuo previsto dal contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui o 1.800 euro annui nel caso di nuclei familiari costituiti di soli anziani di età superiore ai 67 anni; in alternativa, i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà possono beneficiare di un contributo alla rata mensile del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

La scala di equivalenza è diversa da quella ISEE ed attribuisce in punteggio di 1 per il primo adulto (18 anni o più), 0,4 per ogni altro adulto e 0,2 per ogni minore di 18 anni fino a massimo di 2,1 ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE²⁸⁹. Il RdC viene corrisposto dal mese successivo a quello in cui si effettua la richiesta e ha durata pari a 18 mesi. Può essere rinnovato dopo la sospensione di un mese, interruzione che non si applica per le PdC.

Il riconoscimento del RdC è associato ad aiuti all'attivazione e ad un sistema di condizionalità. I soggetti disoccupati o inattivi, in grado di lavorare e non impegnati in corsi di formazione devono presentare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad un percorso di formazione o inclusione sociale.

²⁸⁹ Tale scala si applica soltanto alla componente di reddito familiare, mentre il contributo per l'affitto e per il mutuo non variano al variare del numero di componenti del nucleo beneficiario.

In sintesi i percorsi possibili cui sono indirizzati i beneficiari di RdC possono essere così sintetizzati:

- le famiglie formate esclusivamente da componenti già occupati oppure che si trovano in condizioni di non occupabilità (minorenni, studenti o in formazione, anziani, disabili²⁹⁰ o con carichi di cura) sono escluse da qualsiasi obbligo previsto dai percorsi lavorativi e di inclusione e percepiscono il sussidio economico senza ulteriori vincoli (“persone esenti”) (art. 4, commi 2 e 3). Va specificato che per occupati si intende soltanto coloro che percepiscono un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione²⁹¹ (circa 8.100 euro per i lavoratori dipendenti e 4.800 euro per i lavoratori autonomi);
- i nuclei familiari con almeno un componente non escluso dagli obblighi sono invece inizialmente indirizzati: ai Centri per l’impiego se comprendono almeno un componente che presenti anche solo una tra le seguenti caratteristiche (“persone prontamente attivabili” nel mercato del lavoro) (art. 4, comma 5): i) essere non occupato da non più di due anni; ii) essere beneficiario – attuale o fino a non più di un anno prima – della NASPI o di un altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria; iii) avere sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio (in corso di validità) presso i Centri per l’impiego, come previsto dalla normativa del *Jobs Act* (D.Lgs. 150/2015); iv) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147. Entro 30 giorni dal riconoscimento del RdC, i componenti dei nuclei familiari beneficiari vengono convocati dai Centri per l’Impiego (CPI) trovandosi nelle relative condizioni.
- ai servizi sociali dei Comuni in tutti gli altri casi (art. 4, comma 11), ossia in presenza di nuclei formati da persone di difficile occupabilità (“non prontamente attivabili”) anche insieme a individui esenti.

Sono inoltre indirizzati ai CPI gli individui beneficiari del Rdc maggiorenni con età pari o inferiore a 29 anni, senza tuttavia che, diversamente dal secondo punto, tale obbligo si estenda ai componenti del nucleo familiare di appartenenza (art. 4, comma 5-bis).

E’ comunque previsto che dopo questa ripartizione iniziale i Comuni e i Centri per l’impiego debbano nei casi di povertà multidimensionale collaborare nell’erogazione dei servizi più appropriati per ciascun nucleo.

I beneficiari non esonerati dalla convocazione presso i CPI stipulano il Patto per il lavoro che prevede:

- la registrazione presso il Sistema Informativo Unitario delle politiche per il lavoro (SIULP) e consultazione quotidianamente della piattaforma digitale dedicata al RdC;
- lo svolgimento di atti di ricerca attiva del lavoro;
- il consenso a svolgere corsi di formazione e riqualificazione professionale;
- il sostenimento di colloqui psicoattitudinali e prove di selezione;
- l’accettazione di almeno una di tre offerte di lavoro congrue.

²⁹⁰ È tuttavia possibile, qualora interessato, che il componente con disabilità richieda l’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo (che tenga conto delle specifiche condizioni e necessità) e che quindi possa essere destinatario di offerte di lavoro alle condizioni con le tutele previste dalla normativa in materia.

²⁹¹ Si tratta di un reddito al quale corrisponde un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente o autonomo come definite dall’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

I beneficiari che non sono in grado di lavorare vengono convocati dai servizi dei comuni dedicati al contrasto alla povertà. In questo caso viene sottoscritto un Patto per l’Inclusione sociale, dopo una valutazione del bisogno multidimensionale e l’individuazione di percorsi specifici di reinserimento sociale.

Si ha decadenza dal RdC quando uno dei componenti del nucleo familiare non effettui una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, non sottoscriva il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, non partecipi all’attività di formazione o ai progetti utili per la comunità²⁹². Decadono anche coloro che rifiutano, entro il primo periodo, 3 offerte congrue, dove la congruità viene stabilita in base alle esperienze e competenze maturate, all’adeguatezza della remunerazione e in base alla distanza dalla residenza (100 km nei primi 12 mesi, 250 km dopo i primi 12 mesi e in tutto il territorio nazionale alla terza offerta²⁹³).

Al datori di lavoro che comunicano la disponibilità ad assumere beneficiari di RdC e ai lavoratori che intendono avviare attività autonoma vengono corrisposti degli incentivi, compatibili ed aggiuntivi con altri incentivi già previsti:

- un **esonero contributivo**²⁹⁴ per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato pari alla differenza tra 18 mesi di RdC e le mensilità già percepite dal beneficiario assunto. La metà della differenza è destinata al soggetto privato accreditato, sempre nella forma di sgravio contributivo, se l’assunzione avviene tramite esso;
- un **beneficio addizionale** di 6 mensilità per i beneficiari che avviano un’attività di lavoro autonomo un’impresa - anche in forma societaria - nei primi 12 mesi di fruizione.

E’ previsto l’assegno di ricollocazione²⁹⁵ fino a dicembre 2021 per i beneficiari da utilizzare per un’assistenza intensiva e l’affiancamento di un tutor nella ricerca di un’occupazione da parte del CPI o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro.

Quadro finanziario

Di seguito si dà indicazione del quadro finanziario delle risorse destinate a RdC, come rifinanziato legge n. 178/2020 e DL n. 41/2021

(Valori in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1) stanziamento per RDC (inglobante somme destinate a eventuali esoneri contributivi) a seguito di legge n. 178/2020 - legge bilancio 2021	7.587,3	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2
2) minori entrate contributive e (0,5*1/12*1) ridotta sulla base di valutazioni aggiornate e INPS	(28,0)	(128,0)	(128,0)	(128,0)	(128,0)	(128,0)	(128,0)	(128,0)	(128,0)
3) rifinanziamento DL n. 41/2021	1.000,0								
4)=(1+2+3) d62	8.559,3	7.591,6	7.592,0	7.592,5	7.593,4	7.594,1	7.594,6	7.595,4	7.595,2
(per memoria rifinanziamento effettuato con LB 2021 e con DL 41/2021)	(1196,3)	(473,7)	(474,1)	(474,6)	(475,5)	(476,2)	(476,7)	(477,5)	(477,3)
5) autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 rideterminata a normativa vigente	8.587,3	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2

omettono delle informazioni sono puniti con reclusione da 2 a 6 anni. L’omessa comunicazione delle variazioni di reddito o del patrimonio è punita con la reclusione da 1 a 3 anni. Al momento della condanna definitiva il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

²⁹³ Nel caso di nuclei con disabili non si potrà mai eccedere i 100 km. Inoltre, per le offerte sull’intero territorio nazionale il beneficiario continua a percepire il beneficio per ulteriori 3 mesi, che diventano 12 nel caso di nuclei con minori o con disabili. Esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario (ciò opera esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall’inizio dell’attribuzione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso).

²⁹⁴ L’importo non può essere inferiore a 780 euro mensili per cinque mensilità nel caso di prima erogazione del Rdc ed è pari, comunque, a 5 mensilità nel caso di rinnovo. Il beneficiario non viene licenziato nei primi 24 mesi senza giusta causa o giustificato motivo

²⁹⁵ L’ammontare dell’assegno di ricollocazione va da 250 a 5.000 euro; il finanziamento è coperto da somme già stanziare dal D.Lgs 150/2015.

A tali risorse occorre aggiungere le residuali risorse presenti nel Fondo povertà destinate ai servizi da parte degli enti territoriali per la parte relativa al Patto per l'inclusione sociale.

Tali risorse possono essere così rappresentate:

(Valori in mln di euro)

		2020	dal 2021
A)	Quota del Fondo Povertà per servizi enti territoriali di lotta alla povertà (art. 7, dlgs 147/2017; art. 4, comma 13 e comma 15 DL n. 4/2019)	470	470
	A-bis quota a valere su A) destinata a interventi e servizi povertà estrema senza fissa dimora (dlgs 147/2017)	(20)	(20)
	A-ter quota a valere su A) destinata interventi per assistenza giovani under 21 anni fuori famiglia di origine per provvedimento autorità giudiziaria	(5)	
B)	Ulteriore Quota residuale del Fondo Povertà per servizi enti territoriali contro povertà (art. 6 e art. 4, comma 14 DL 4/2019)	117	145
A+B)	Somme residuali Fondo Povertà	587	615

H.10 - Riepilogo degli interventi straordinari e temporanei a tutela dei lavoratori e delle famiglie adottati per gli anni 2020 e 2021 per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica

Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, a sostegno del mercato del lavoro e a tutela dei lavoratori, sono stati introdotti in via temporanea per gli anni 2020 e 2021 strumenti di sostegno al reddito, in deroga a quanto già previsto dalla legislazione vigente con l'obiettivo di favorire una protezione il più possibile inclusiva di fronte agli effetti economici derivanti da tale emergenza.

Per quanto attiene **alle misure di integrazione salariale** in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro, i provvedimenti introdotti a partire dal DL n. 18/2020 hanno previsto misure temporanee per fronteggiare l'emergenza: alle imprese che già usufruivano di trattamenti di cassa integrazione e al Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà, nonché agli operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA) sono state concesse inizialmente nove settimane aggiuntive rispetto a quanto già fruito, decorrenti dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, non conteggiate ai fini della durata massima normalmente prevista. Per tutte le imprese non coperte né da cassa integrazione ordinaria (CIGO) né da FIS, è stata prevista la Cassa integrazione in deroga in via temporanea per il medesimo periodo e numero di settimane. Successivamente, il DL n. 34/2020, il DL n. 104/2020 e il DL n. 137/2020 hanno prolungando i trattamenti emergenziali complessivamente nel limite massimo di ulteriori ventiquattro settimane per un complessivo numero massimo di 33 settimane, e introdotto rilevanti novità procedurali volte a favorire un pagamento più celere dei trattamenti attraverso la possibilità di richiederli direttamente all'INPS, superando il passaggio preventivo delle regioni. La legge di bilancio 2021 e il DL n. 41/2021, hanno programmato le tutele in materia di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, per l'anno 2021 prevedendo una durata massima di venticinque settimane, che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria (per il periodo successivo è previsto il rientro nella tutela assicurata dalla normativa vigente), e una durata massima di 40 settimane nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga.

Per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, i provvedimenti adottati nel corso del 2020 hanno prorogato di due mesi le indennità di disoccupazione NASpl e DIS-COLL che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, già oggetto di una prima proroga di pari durata. Per l'anno 2021 per i soggetti che hanno terminato le suddette indennità dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 è riconosciuta per tre mensilità una prestazione pari a quella Rem (Reddito di emergenza) nella misura prevista per i nuclei con un solo componente.

Inoltre, con **l'obiettivo di estendere la protezione economica dei lavoratori anche oltre il lavoro dipendente**, sono state introdotte per l'anno 2020 delle indennità una tantum, per diverse categorie di lavoratori colpite in maniera più severa dalla crisi: dai professionisti con partita IVA e collaboratori, agli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, agli stagionali del turismo, ai lavoratori agricoli a termine, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori domestici e ai lavoratori presso società e associazioni sportive. Le indennità una tantum non concorrono alla formazione del reddito e non danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa, né all'assegno per il nucleo familiare. Per l'anno 2021 tali indennità sono parzialmente confermate per le categorie di lavoratori più esposte alle conseguenze economiche della crisi epidemiologica (lavoratori stagionali, dei settori del turismo,

spettacolo e sport, nonché particolari tipologie, quali intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio, occasionali in possesso di determinati requisiti).

A completamento delle tutele sopra rappresentate **per i soggetti esclusi è stato istituito in via temporanea per il 2020 e il 2021 il Rem (Reddito di emergenza)** diretto a fornire supporto a nuclei familiari in difficoltà e non rientranti nella tutela del Reddito di cittadinanza (comunque rifinanziato per effetto delle maggiori esigenze di protezione emerse) ampliando le soglie ISEE per l'accesso. Il Rem è riconosciuto per 5 mensilità nel 2020 (DL n. 34/2020 (2); DL n. 104/2020 (1); DL n. 137/2020 (2)) e 3 mensilità nel 2021 (DL n. 41/2021).

Infine, **per i lavoratori impossibilitati a svolgere attività lavorativa in modalità agile**, a seguito di provvedimenti restrittivi nell'accesso alle strutture scolastiche per i figli sono state introdotte misure temporanee di congedi parentali o, in alternativa, di ristoro dei costi sostenuti per servizi di affidamento per gli anni 2020 e 2021.

Appendice 2 - Spesa per protezione sociale: alcuni elementi informativi

L'appendice raccoglie alcune statistiche che integrano la base informativa a supporto delle tematiche trattate nel Rapporto.

- A - Spesa pensionistica: un confronto tra le diverse definizioni
- B - Analisi della spesa per protezione sociale nei paesi dell'Unione Europea
- C - Spesa per prestazioni sociali in denaro - Un confronto tra programmazione finanziaria e risultati
- D - Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica
- E - L'indagine sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
- F - La formula di calcolo della pensione
- G - Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, Long Term Care, scuola e ammortizzatori sociali elaborate per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'Italia 2020

A - Spesa pensionistica: un confronto tra le diverse definizioni

Esistono diverse definizioni di spesa pensionistica o *proxy* utilizzate impropriamente come definizioni di spesa pensionistica prodotte da una pluralità di istituzioni. Ciascuna di esse risponde a specifiche finalità conoscitive oltre ad essere condizionata, in alcuni casi, dalla disponibilità dei dati oggetto di rilevazione. Di seguito si intende presentare un elenco delle definizioni correntemente in uso chiarendo quali sono gli elementi di differenziazione anche mediante un confronto quantitativo dei livelli assoluti di spesa e delle percentuali in rapporto al PIL.

In questa sede i confronti vengono effettuati prendendo come riferimento il periodo 1999-2018.

A.1 - Definizione dei diversi aggregati di spesa

A.1.1 - Istat Statistica²⁹⁶

Prestazioni incluse nell'aggregato. Le prestazioni incluse nell'aggregato sono:

- pensioni IVS: le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette);
- pensioni indennitarie: rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali e pensioni di guerra comprensive degli assegni di Medaglia d'oro. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente a un fatto accaduto nello svolgimento di un'attività lavorativa. Il diritto e l'entità della prestazione non sono correlati agli anni di versamento contributivo, bensì sono funzione del danno subito e della retribuzione percepita;
- pensioni assistenziali: prestazioni costituite da pensioni di guerra, ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili e dalle pensioni o assegni sociali ai cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente. La caratteristica principale di queste pensioni è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione. Sono incluse, nell'aggregato, anche le indennità di accompagnamento (che peraltro non sono pensioni) corrisposte come sostegno per l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana propri dell'età;

²⁹⁶ I dati analizzati provengono dall'archivio amministrativo dell'Inps – Casellario centrale dei pensionati – nel quale sono raccolti i dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. Con le elaborazioni effettuate dall'Istat a partire dall'anno 2004 viene rappresentata una disaggregazione per tipo di istituzione differente da quella pubblicata relativamente agli anni precedenti, poiché i dati sono stati elaborati secondo una diversa classificazione che risponde maggiormente ai criteri dettati dal SEC.

- pensioni di benemerenza: assegni vitalizi e a ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto e assegni di Medaglia e Croce al valor militare. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione;
- pensioni erogate da Istituzioni private;
- non sono incluse le prestazioni erogate in capitale, in quanto trattasi di prestazioni che non rientrano nella definizione di “pensione”²⁹⁷.

Valori rilevati. I valori rilevati sono:

- il numero di pensioni in essere al 31 dicembre di ogni anno;
- il valore di spesa espresso come somma degli importi di pensione rilevati a dicembre dell'anno moltiplicati per il numero di mensilità per cui avviene l'erogazione della prestazione (c.d. “spesa a fine anno”). L'importo mensile al 31 dicembre include: l'importo base, l'incremento collegato alla variazione dell'indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni, la quota parte per i carichi di famiglia ed eventuali altri assegni e arretrati.

A.1.2 - Aggregato “Pensioni e rendite” indicato nell'ambito dell'analisi dei Conti di Protezione sociale per tipologia di prestazione²⁹⁸

Prestazioni incluse nell'aggregato. La voce “pensioni e rendite” comprende le pensioni IVS, al netto delle prestazioni in capitale, e le rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, c.d. tabellari per il personale di leva militare, ecc.). Ingloba, tra le prestazioni IVS, le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, e le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare, ad esempio, Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Non contiene le pensioni di guerra, le pensioni assistenziali (pensioni e assegni sociali e pensioni e assegni a invalidi civili) e quelle di benemerenza.

Valori rilevati La spesa è rilevata in termini di somma delle rate effettivamente erogate al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.1.3 - Eurostat – “Pension Expenditure”

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato considerato è in buona parte equivalente a quello della definizione Istat Statistica, con esclusione delle indennità di accompagnamento corrisposte ai soggetti invalidi civili.

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

²⁹⁷ Prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati.

²⁹⁸ Tale aggregato è indicato distintamente sia con riferimento al complesso delle Istituzioni sia con riferimento alle sole Istituzioni pubbliche: in questa sede si esamina la seconda accezione.

A.1.4 - Funzioni "old age" e "survivors"

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age* e di funzione *survivors*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all'età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione "Disoccupazione"²⁹⁹), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (la restante quota è registrata nell'ambito della funzione "Disoccupazione"), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette.

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.1.5 - Funzioni "old age", "survivors" e "disability"

Prestazioni incluse nell'aggregato. L'aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age*, di funzione *survivors* e di funzione *disability*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all'età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione "Disoccupazione", come precedentemente indicato), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (la restante quota è registrata nell'ambito della funzione "Disoccupazione"), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati³⁰⁰. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette. La funzione *disability*, oltre alle pensioni IVS di invalidità e inabilità con età inferiore all'età pensionabile, contiene anche prestazioni quali le rendite infortunistiche, le prestazioni per invalidità civile (ivi inclusa la spesa per indennità di accompagnamento).

Valori rilevati. La spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.1.6 - Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica³⁰¹

Prestazioni incluse nell'aggregato. Il rapporto del NVSP analizza gli elementi strutturali e finanziari del sistema pensionistico obbligatorio IVS. La definizione di spesa pensionistica include: le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, ma non include le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Ingloba, inoltre, le

²⁹⁹ Quest'ultima pari a circa 1,95 mld di euro nel 2018 per quanto concerne la quota erogata da Amministrazioni pubbliche, pari a circa 0,1 punti percentuali di PIL.

³⁰⁰ Anche nelle funzioni *survivors* e *disability* sono inglobate quote di pensioni corrisposte da Istituzioni private.

³⁰¹ Il NVSP ha cessato di operare nel corso del 2012.

prestazioni erogate in capitale da alcuni fondi speciali presso l'Inps, dall'Enpam e dall'Enasarco.

Valori rilevati. Il dato di spesa indicato corrisponde alla somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. La spesa pensionistica è indicata sia al lordo della quota a carico del bilancio dello Stato (GIAS e apporto dello Stato alla Gestione dei dipendenti statali presso l'ex-INPDAP) che al netto di tale quota.

A.1.7 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Prestazioni incluse nell'aggregato. Le proiezioni di breve e di medio-lungo periodo del rapporto spesa pensionistica/PIL elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adottano una definizione di spesa pensionistica che include le pensioni IVS - al netto delle prestazioni in capitale - erogate da Istituzioni pubbliche (comprensiva, quindi, della spesa per pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni - in particolare, ad esempio, Regione Sicilia - ai propri ex-dipendenti) e le pensioni sociali (assegno sociale dal '95). L'aggiunta di quest'ultima componente si giustifica in quanto trattasi di istituto direttamente connesso con il fenomeno dell'invecchiamento demografico. Lo stesso aggregato è adottato nelle previsioni dei conti della PA pubblicati annualmente nei documenti ufficiali di finanza pubblica, ove viene indicata la scomposizione delle "prestazioni sociali in denaro" in "spesa per pensioni" e "spesa per altre prestazioni sociali in denaro".

Valori rilevati. L'aggregato di spesa esprime la somma delle rate effettivamente erogate al netto del recupero prestazioni, degli assegni familiari e dei proventi dal divieto di cumulo.

A.2 - Un confronto quantitativo per il periodo 1999-2018

Per un confronto quantitativo delle diverse definizioni di spesa elencate nel paragrafo precedente si è scelto, come indicatore, il rapporto Spesa/PIL³⁰². I valori sono riportati nella tabella successiva. Questi sono riferiti al periodo 1999-2018, per il quale sono disponibili le statistiche elaborate da Eurostat.

Spesa pensionistica/PIL secondo le diverse definizioni dell'aggregato e dei valori finanziari⁽¹⁾

Anni	ISTAT STATISTICA "Le prestazioni pensionistiche"	Pensioni e rendite - Istituzioni pubbliche - Istat Conti di protezione sociale - Analisi per prestazioni	EUROSTAT - Pension expenditure	Funzioni "old age" e "survivors"	Funzioni "old age", "survivors" e "disability"	NVSP		RGS
						al lordo della quota assistenziale	al netto della quota a carico del bilancio dello stato	
1999	14,1%	13,5%	14,2%	15,0%	16,3%	13,1%	10,9%	13,3%
2000	14,0%	13,2%	13,8%	14,7%	15,9%	12,7%	10,6%	12,9%
2001	13,9%	13,1%	13,7%	14,5%	15,7%	12,7%	10,6%	12,9%
2002	14,0%	13,3%	14,0%	14,6%	16,0%	12,8%	10,7%	13,1%
2003	14,1%	13,4%	14,0%	14,9%	16,3%	12,9%	10,8%	13,2%
2004	14,3%	13,4%	14,0%	14,8%	16,2%	12,9%	10,9%	13,2%
2005	14,4%	13,5%	14,1%	14,9%	16,2%	13,0%	11,0%	13,3%
2006	14,4%	13,4%	14,0%	15,0%	16,3%	13,0%	11,0%	13,3%
2007	14,4%	13,4%	13,9%	14,4%	15,8%	13,0%	11,0%	13,3%
2008	14,7%	13,7%	14,3%	14,9%	16,3%	13,3%	11,3%	13,6%
2009	16,1%	14,8%	15,4%	15,9%	17,5%	14,3%	12,2%	14,7%
2010	16,0%	14,8%	15,4%	16,2%	17,7%	14,4%	12,3%	14,7%
2011	16,1%	14,9%	15,4%	16,1%	17,6%	N.D.	N.D.	14,8%
2012	16,6%	15,4%	16,0%	16,5%	18,2%	N.D.	N.D.	15,3%
2013	16,9%	15,9%	16,5%	16,9%	18,6%	N.D.	N.D.	15,8%
2014	17,0%	15,8%	16,4%	16,7%	18,4%	N.D.	N.D.	15,8%
2015	16,9%	15,7%	16,4%	16,8%	18,4%	N.D.	N.D.	15,6%
2016	16,7%	15,4%	16,0%	16,4%	18,0%	N.D.	N.D.	15,4%
2017	16,5%	15,2%	15,8%	16,3%	17,8%	N.D.	N.D.	15,2%
2018	16,6%	15,2%	15,8%	16,3%	17,9%	N.D.	N.D.	15,2%

(1) Aggiornato a marzo 2021

³⁰² Per omogeneità di raffronto i rapporti al PIL sono computati in relazione alla più recente serie di valori del PIL medesimo

A.3 - Raccordo tra l'aggregato adottato da RGS per la spesa pensionistica pubblica e l'aggregato Pension Expenditure indicato da Eurostat

Di seguito si esplicitano le differenze tra il livello di spesa pubblica per pensioni nella “definizione RGS” e il livello di spesa pensionistica con riferimento alla “definizione Eurostat A (pension expenditure)” oggetto di specifica pubblicazione in sede Eurostat.

La definizione di spesa pubblica per pensioni adottata da RGS include l'intero sistema pensionistico obbligatorio pubblico e l'ammontare della spesa per pensioni e assegni sociali (assegni sociali per le nuove liquidazioni dal 1996). La prima componente, che individua la spesa per l'assicurazione dei lavoratori dal rischio di vecchiaia, invalidità e superstiti comprende tutte le pensioni corrisposte sulla base di un requisito di contribuzione che sovente è anche connesso a un requisito anagrafico. La seconda componente è stata inclusa in ragione della stretta connessione con il requisito anagrafico: infatti, per accedere alle pensioni o assegni sociali oltre ad essere in condizioni reddituali disagiate è necessario avere un'età non inferiore a 65 anni (requisito anagrafico successivamente adeguato nel tempo a partire dal 2013).

La definizione Eurostat di pension expenditure (ESSPROS statistics) include tutte le componenti considerate nella spesa pubblica per pensioni dell'aggregato RGS. Inoltre la definizione Eurostat include anche alcuni trattamenti erogati dal sistema pubblico³⁰³ nell'ambito delle funzioni invalidità e superstiti, il cui diritto (e misura) non risulta connesso all'essere in possesso di un determinato requisito contributivo e non sono collegate al requisito anagrafico (in particolare: trattamenti concessi a invalidi civili a età inferiori a 65 anni, trattamenti risarcitori di guerra, rendite infortunistiche). La definizione Eurostat include anche la spesa per pensioni non erogata da Amministrazioni pubbliche e che, pertanto, non può essere considerata spesa pubblica.

In sintesi di seguito si evidenzia la scomposizione della differenza tra spesa pubblica per pensioni nella definizione RGS e pension expenditure registrata da Eurostat (Esspros) – valori in percentuale del PIL³⁰⁴.

La scomposizione rappresentata nella tabella è stata presentata nell'ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA), al fine di valutare l'impatto sulle finanze pubbliche dei diversi paesi del processo di invecchiamento demografico. Lo stesso gruppo di lavoro ha ritenuto la definizione di spesa pensionistica pubblica RGS adeguata ai fini della valutazione dell'impatto sulla spesa pensionistica derivante dal processo di invecchiamento demografico e ha adottato la medesima definizione nell'ambito degli esercizi previsivi di medio-lungo periodo e inglobati nei periodici rapporti curati da EPC-WGA e dalla Commissione europea.

³⁰³ Classificati da RGS nell'ambito di altre prestazioni sociali in denaro, comunque incluse nella complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro.

³⁰⁴ La somma delle singole componenti sotto indicate può non corrispondere alla differenza complessiva indicata per effetto degli arrotondamenti effettuati ad una cifra decimale. Per omogeneità di raffronto i rapporti al PIL sono computati con la serie del PIL comunicata da Istat a marzo 2021.

Spesa pensionistica pubblica in rapporto al PIL – Confronto fra l'aggregato RGS e quello Eurostat⁽¹⁾

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eurostat <i>pension expenditure</i>	14,2%	13,8%	13,7%	14,0%	14,0%	14,0%	14,1%	14,0%	13,9%	14,3%	15,4%	15,4%	15,4%	16,0%	16,5%	16,4%	16,4%	16,0%	15,8%	15,8%
Spesa pensionistica aggregato RGS	13,3%	12,9%	12,9%	13,1%	13,2%	13,2%	13,3%	13,3%	13,3%	13,6%	14,7%	14,7%	14,8%	15,3%	15,8%	15,8%	15,6%	15,4%	15,2%	15,2%
Differenza	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,6%	0,6%	0,6%
di cui registrazione in Espros arretrati DL65/2015, attuativo sentenza C.C. n. 70/2015 (trasferimenti in capitale a famiglie in CN, Sec)																	0,1%			
di cui, sulla base dei dati di Contabilità Nazionale:																				
pensioni e assegni di invalidità per invalidi civili, ciechi e sordomuti concesse a soggetti con età inferiori a 65 anni, pensioni di guerra dirette e rendite infortunistiche dirette (non soggette a requisito contributivo)	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
pensioni ai superstiti di guerra e rendite infortunistiche (non soggette a requisito contributivo)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
pensioni composte da Istituzioni private	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

(1) Aggiornato a marzo 2021.

B - Analisi della spesa per protezione sociale nei paesi dell'Unione Europea

B.1- Analisi della spesa per protezione sociale per funzione nei paesi dell'UE

I confronti a livello internazionale sulla spesa per prestazioni di protezione sociale sono generalmente effettuati sulla base degli aggregati per funzione elaborati da Eurostat. Nel 2018, la spesa per prestazioni di protezione sociale in Italia risulta in termini di punti percentuali di PIL (27,9%) superiore all'aggregato UE15 (27,4%) e EA19 (27,4%), nonché superiore all'aggregato UE28 (26,5%).

Con riferimento alle diverse funzioni, si rileva una distribuzione interna alla complessiva spesa determinata dall'esistenza di peculiarità circa le differenti funzioni medesime.

Con riferimento alle diverse funzioni, si rileva una distribuzione interna alla complessiva spesa determinata dall'esistenza di peculiarità circa le differenti funzioni medesime.

Infatti, la quota di risorse destinate alla funzione "vecchiaia e superstiti" risulta particolarmente elevata in Italia rispetto a quella degli altri paesi europei. Nel 2018, essa assorbe il 58,5% della spesa per prestazioni di protezione sociale complessiva (49,0% per la sola funzione "vecchiaia" contro una percentuale UE15 del 45,8% (40,5% considerando la sola funzione "vecchiaia"), una percentuale EA19 del 46,3% (39,8% considerando la sola funzione "vecchiaia") e una percentuale del 46,1% per UE 28 (con una quota della sola funzione "vecchiaia" pari a 40,8%). Nel 2018 in Italia le risorse in rapporto al PIL destinate alla funzione "vecchiaia" sono superiori di circa 2,8 punti di PIL rispetto al complesso dei paesi dell'area euro (13,7% in Italia rispetto a 10,9% in EA19) e quelle destinate alla funzione "superstiti" di 0,8 punti di PIL (2,6% in Italia rispetto a 1,8% in EA 19).

Al contrario per la funzione "famiglia e maternità" in Italia l'incidenza in rapporto al PIL della spesa è pari a circa la metà (nel 2018 1,1% in Italia rispetto a 2,2% EA19 e UE 28 e 2,3% UE15) e, conseguentemente, si registra una significativa minore incidenza percentuale sul complesso della spesa per prestazioni di protezione sociale (nel 2018 4,1% in Italia rispetto a 7,9% EA19, 8,5% UE 28 e 8,3% UE15). Parimenti in Italia inferiori risultano le risorse destinate per la funzione "malattia" 6,4% in rapporto al PIL nel 2018 (8,2% in UE15 e EA19 e 7,9% in UE 28) e la relativa incidenza percentuale sul complesso della spesa per prestazioni di protezione sociale (nel 2018 23,0% in Italia rispetto a 29,9% UE 15 e 29,7% in UE 28 e EA19).

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 1999

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,1	2,3	8,2	2,4	2,2	3,1	0,0	0,4	24,6
Danimarca	5,6	3,4	10,8	0,0	3,7	3,2	0,7	1,0	28,3
Germania	8,3	2,2	8,9	2,5	3,0	2,2	0,3	0,2	27,6
Grecia	5,1	1,0	10,1	0,7	1,6	1,2	0,7	0,4	20,8
Spagna	5,6	1,5	7,9	0,6	0,5	2,4	0,2	0,1	18,7
Francia	7,9	1,7	10,3	1,9	2,6	1,9	0,9	0,5	27,7
Irlanda	5,4	0,7	2,6	0,8	1,8	1,5	0,5	0,3	13,6
Italia	5,3	1,3	12,4	2,6	0,9	0,5	0,0	0,1	23,1
Lussemb.	4,9	2,7	7,0	0,6	2,9	0,6	0,0	0,2	18,9
Olanda	6,8	2,8	8,5	1,2	1,1	1,7	0,4	0,7	23,1
Austria	7,3	2,2	10,8	2,3	3,0	1,4	0,1	0,5	27,6
Portogallo	5,8	2,2	6,7	1,3	0,9	0,7	0,0	0,3	17,9
Finlandia	5,7	3,5	7,7	1,0	3,1	2,8	0,4	0,5	24,7
Svezia	7,2	3,6	10,5	0,6	2,7	2,4	0,7	0,7	28,4
Regno Unito	5,6	2,1	9,3	0,9	1,7	0,7	1,1	0,2	21,8
UE 15	6,7	2,0	9,6	1,7	2,1	1,6	0,5	0,3	24,6
Cipro	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Estonia	4,7	1,2	6,5	0,3	1,6	0,2	0,1	0,3	15,0
Lettonia	2,7	1,3	9,3	0,5	1,6	0,8	0,1	0,1	16,3
Lituania	4,8	1,2	7,0	0,6	1,4	0,3	:	0,5	15,8
Malta	4,9	0,9	6,7	1,9	1,6	0,5	0,3	0,2	16,9
Polonia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Rep. Ceca	5,7	1,4	6,7	0,8	1,5	0,6	0,1	0,4	17,2
Slovacchia	6,5	1,3	6,0	1,0	1,9	1,3	0,0	1,2	19,1
Slovenia	7,1	2,0	9,9	0,5	2,0	1,1	0,0	0,4	22,9
Ungheria	5,5	1,9	7,0	1,1	2,6	0,9	0,6	0,2	19,9
Romania	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	:	:	:	:	:	:	:	:	:
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	24,7	9,4	33,2	9,7	9,1	12,4	0,0	1,6	100,0
Danimarca	19,6	12,1	38,0	0,0	13,0	11,2	2,4	3,7	100,0
Germania	29,9	8,0	32,2	9,2	11,0	8,0	1,1	0,6	100,0
Grecia	24,5	4,8	48,6	3,4	7,5	5,7	3,5	2,0	100,0
Spagna	29,6	7,8	42,3	3,2	2,5	12,6	1,2	0,8	100,0
Francia	28,3	6,3	37,1	6,8	9,3	7,0	3,2	2,0	100,0
Irlanda	40,0	5,0	19,2	5,9	13,5	11,1	3,4	2,0	100,0
Italia	23,0	5,5	53,8	11,0	4,0	2,0	0,1	0,6	100,0
Lussemb.	25,8	14,3	37,0	3,2	15,6	3,0	0,2	0,8	100,0
Olanda	29,3	11,9	36,9	5,4	4,6	7,4	1,6	2,9	100,0
Austria	26,4	7,9	39,0	8,4	10,7	5,2	0,4	2,0	100,0
Portogallo	32,4	12,2	37,6	7,3	5,2	3,7	0,0	1,6	100,0
Finlandia	22,9	14,2	31,2	4,0	12,7	11,3	1,6	2,1	100,0
Svezia	25,2	12,6	37,0	2,3	9,4	8,6	2,3	2,5	100,0
Regno Unito	25,9	9,9	42,9	4,1	8,0	3,4	4,9	1,0	100,0
UE 15	27,3	8,2	39,1	7,0	8,4	6,6	2,1	1,3	100,0
Cipro	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Estonia	31,3	8,2	43,3	2,0	10,9	1,3	0,8	2,2	100,0
Lettonia	16,7	7,9	56,7	3,0	9,7	4,7	0,7	0,6	100,0
Lituania	30,4	7,7	44,5	4,0	8,9	1,7	:	2,9	100,0
Malta	28,9	5,5	39,4	11,0	9,4	2,8	1,7	1,4	100,0
Polonia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Rep. Ceca	33,1	7,9	38,8	4,7	8,8	3,7	0,6	2,4	100,0
Slovacchia	34,0	6,8	31,3	5,1	9,8	6,8	0,0	6,1	100,0
Slovenia	30,7	8,9	43,2	2,0	8,7	4,8	0,0	1,6	100,0
Ungheria	27,6	9,7	35,4	5,8	13,1	4,6	3,0	0,9	100,0
Romania	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	:	:	:	:	:	:	:	:	:
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2000

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,5	1,6	8,0	2,3	2,0	2,9	0,0	0,7	24,0
Danimarca	5,5	3,3	10,4	0,0	3,6	2,9	0,6	1,0	27,4
Germania	8,3	2,2	9,1	2,5	3,2	2,1	0,3	0,2	27,8
Grecia	4,5	1,2	8,5	1,7	0,8	0,7	0,1	0,0	17,5
Spagna	5,7	1,5	6,6	2,0	0,9	1,9	0,2	0,1	19,0
Francia	7,9	1,7	10,1	1,8	2,5	1,9	0,9	0,5	27,2
Irlanda	5,1	0,6	4,1	0,9	1,5	1,3	0,3	0,3	14,1
Italia	5,6	1,2	12,3	2,4	0,9	0,4	0,0	0,1	22,9
Lussemb.	4,6	2,4	6,6	0,5	3,0	0,6	0,1	0,2	18,0
Olanda	6,6	2,7	8,5	1,2	1,1	1,5	0,3	0,7	22,7
Austria	6,9	2,2	11,0	2,2	3,1	1,3	0,1	0,3	27,1
Portogallo	5,9	2,3	6,9	1,3	1,0	0,7	0,0	0,3	18,5
Finlandia	5,6	3,3	7,5	0,9	2,9	2,5	0,3	0,5	23,6
Svezia	7,4	3,8	9,9	0,6	2,5	2,0	0,6	0,6	27,4
Regno Unito	5,8	2,1	10,1	1,0	1,6	0,7	1,0	0,2	22,4
UE 15	6,8	2,0	9,6	1,8	2,0	1,5	0,5	0,3	24,4
Cipro	3,7	0,5	5,6	0,9	0,9	1,0	0,4	0,5	13,5
Estonia	4,4	0,9	5,9	0,3	1,6	0,2	0,1	0,3	13,6
Lettonia	2,6	1,2	8,3	0,5	1,5	0,7	0,1	0,1	14,9
Lituania	4,5	1,3	6,6	0,6	1,3	0,3	0,0	0,5	15,2
Malta	5,0	0,9	6,4	1,7	1,4	0,4	0,2	0,2	16,2
Polonia	3,7	2,7	8,5	2,1	0,9	0,9	0,2	0,1	19,0
Rep. Ceca	5,8	1,3	6,7	0,8	1,5	0,6	0,1	0,5	17,3
Slovacchia	6,4	1,4	5,9	0,9	1,7	0,9	0,1	1,1	18,5
Slovenia	7,1	2,1	10,0	0,5	2,1	1,0	0,0	0,4	23,2
Ungheria	5,4	1,8	6,9	1,1	2,5	0,8	0,6	0,2	19,2
Romania	3,3	1,1	5,3	0,5	1,5	1,0	:	0,1	12,7
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,0	1,8	9,4	2,1	2,1	1,6	0,3	0,3	24,7
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	27,1	6,7	33,2	9,5	8,5	12,0	0,1	2,9	100,0
Danimarca	20,2	12,0	38,0	0,0	13,1	10,5	2,4	3,7	100,0
Germania	29,9	8,0	32,7	8,9	11,4	7,5	1,1	0,5	100,0
Grecia	25,9	6,9	48,5	9,9	4,7	3,8	0,3	0,0	100,0
Spagna	29,9	8,1	34,9	10,5	5,0	10,2	0,8	0,7	100,0
Francia	28,9	6,3	37,0	6,7	9,1	7,0	3,2	1,9	100,0
Irlanda	36,0	4,5	29,1	6,3	10,6	9,4	2,2	2,0	100,0
Italia	24,5	5,2	53,6	10,5	3,9	1,7	0,0	0,6	100,0
Lussemb.	25,4	13,4	36,8	3,0	16,6	3,2	0,6	0,9	100,0
Olanda	29,1	11,8	37,6	5,5	4,9	6,6	1,5	3,0	100,0
Austria	25,6	8,2	40,4	8,2	11,3	4,8	0,4	1,1	100,0
Portogallo	32,0	12,7	37,6	7,1	5,4	3,7	0,0	1,4	100,0
Finlandia	23,8	13,9	31,8	4,0	12,5	10,5	1,5	2,0	100,0
Svezia	27,0	13,7	36,2	2,3	9,0	7,2	2,1	2,3	100,0
Regno Unito	25,8	9,5	44,9	4,4	7,0	3,1	4,6	0,7	100,0
UE 15	27,7	8,2	39,3	7,3	8,3	6,1	2,0	1,2	100,0
Cipro	27,5	3,4	41,3	7,0	6,4	7,3	3,1	4,1	100,0
Estonia	32,1	6,6	43,4	2,0	11,9	1,3	0,7	2,0	100,0
Lettonia	17,7	7,7	55,8	3,1	10,0	4,4	0,7	0,7	100,0
Lituania	29,8	8,4	43,7	4,1	8,8	1,8	0,0	3,4	100,0
Malta	30,5	5,8	39,2	10,6	8,9	2,6	1,0	1,3	100,0
Polonia	19,6	14,0	44,5	10,8	5,0	4,6	0,9	0,6	100,0
Rep. Ceca	33,6	7,7	38,8	4,5	8,5	3,5	0,7	2,7	100,0
Slovacchia	34,9	7,6	32,2	5,0	9,0	4,8	0,3	6,2	100,0
Slovenia	30,7	9,0	43,2	2,0	9,2	4,3	0,0	1,6	100,0
Ungheria	28,1	9,6	35,8	5,7	13,0	4,0	2,9	0,9	100,0
Romania	25,9	8,3	41,4	4,3	11,8	7,6	:	0,6	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,4	7,5	38,2	8,4	8,5	6,6	1,3	1,2	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2001

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,6	1,6	8,2	2,3	2,0	2,9	0,0	0,7	24,4
Danimarca	5,6	3,5	10,5	0,0	3,7	2,8	0,6	1,0	27,6
Germania	8,3	2,2	9,2	2,4	3,1	2,0	0,3	0,1	27,7
Grecia	4,7	1,2	8,9	1,8	0,8	0,7	0,0	0,0	17,9
Spagna	5,6	1,5	6,4	1,9	0,9	2,0	0,2	0,1	18,7
Francia	8,0	1,7	10,1	1,8	2,4	1,9	0,8	0,7	27,5
Irlanda	5,6	0,6	4,1	0,9	1,7	1,2	0,3	0,3	14,7
Italia	5,8	1,2	12,1	2,4	0,9	0,4	0,0	0,2	23,0
Lussemb.	5,0	2,8	5,1	2,1	3,1	0,7	0,2	0,4	19,4
Olanda	6,9	2,6	8,2	1,2	1,1	1,4	0,3	0,7	22,4
Austria	7,0	2,2	11,0	2,2	3,0	1,3	0,1	0,3	27,1
Portogallo	6,0	2,3	7,4	1,4	1,1	0,7	0,0	0,2	19,0
Finlandia	5,7	3,2	7,6	0,9	2,8	2,3	0,3	0,5	23,4
Svezia	7,8	3,9	9,9	0,6	2,6	1,7	0,6	0,6	27,7
Regno Unito	6,4	2,2	9,8	0,9	1,6	0,8	1,0	0,2	22,9
UE 15	7,0	2,0	9,6	1,8	2,0	1,5	0,5	0,3	24,6
Cipro	3,6	0,5	5,4	0,9	1,1	0,9	0,5	0,6	13,6
Estonia	4,1	1,0	5,4	0,2	1,5	0,2	0,1	0,3	12,8
Lettonia	2,9	1,1	7,6	0,4	1,4	0,5	0,1	0,1	14,1
Lituania	4,3	1,3	6,1	0,6	1,2	0,3	0,0	0,5	14,3
Malta	5,2	1,0	6,9	1,8	1,3	0,4	0,1	0,2	16,9
Polonia	3,9	2,8	9,3	2,2	1,0	0,9	0,2	0,1	20,4
Rep. Ceca	5,9	1,4	6,6	0,8	1,4	0,6	0,1	0,5	17,2
Slovacchia	6,3	1,5	6,0	0,9	1,5	0,7	0,1	1,2	18,1
Slovenia	7,3	2,0	10,2	0,4	2,1	0,9	0,0	0,4	23,4
Ungheria	5,2	1,9	6,9	1,1	2,4	0,6	0,5	0,2	18,7
Romania	3,4	1,1	5,4	0,5	1,5	0,6	0,0	0,1	12,6
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,1	1,8	9,4	2,0	2,0	1,6	0,3	0,3	24,7
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	27,1	6,6	33,6	9,5	8,4	11,8	0,2	2,9	100,0
Danimarca	20,3	12,5	37,9	0,0	13,3	10,0	2,3	3,7	100,0
Germania	30,1	8,0	33,3	8,7	11,0	7,4	1,1	0,5	100,0
Grecia	26,1	6,5	49,5	9,9	4,2	3,7	0,2	0,0	100,0
Spagna	30,1	7,9	34,4	10,3	4,8	11,0	0,9	0,7	100,0
Francia	29,1	6,2	36,9	6,5	8,9	7,0	3,1	2,4	100,0
Irlanda	37,8	4,4	27,9	6,0	11,5	8,5	2,1	1,9	100,0
Italia	25,4	5,1	52,7	10,4	4,1	1,6	0,0	0,7	100,0
Lussemb.	25,6	14,3	26,2	11,1	15,9	3,6	1,0	2,2	100,0
Olanda	30,6	11,8	36,6	5,5	4,8	6,4	1,4	2,9	100,0
Austria	25,7	8,2	40,5	8,1	11,0	4,9	0,4	1,2	100,0
Portogallo	31,3	12,3	38,6	7,1	5,6	3,6	0,0	1,3	100,0
Finlandia	24,5	13,7	32,6	4,0	12,1	9,8	1,2	2,1	100,0
Svezia	28,1	13,9	35,9	2,2	9,5	6,2	2,1	2,2	100,0
Regno Unito	27,9	9,4	42,9	4,0	6,8	3,6	4,5	0,9	100,0
UE 15	28,4	8,1	38,9	7,1	8,2	6,1	1,9	1,3	100,0
Cipro	26,8	3,8	39,6	6,8	8,3	6,8	3,7	4,2	100,0
Estonia	31,9	8,2	42,5	1,7	11,5	1,4	0,6	2,3	100,0
Lettonia	20,5	7,8	53,7	2,8	10,2	3,7	0,7	0,7	100,0
Lituania	30,0	8,8	43,1	4,3	8,3	2,1	0,0	3,2	100,0
Malta	30,6	5,7	41,0	10,7	7,5	2,6	0,7	1,1	100,0
Polonia	19,3	13,7	45,3	11,0	4,8	4,3	0,9	0,7	100,0
Rep. Ceca	34,3	8,0	38,3	4,7	8,2	3,3	0,6	2,7	100,0
Slovacchia	35,0	8,1	33,2	5,1	8,2	3,6	0,4	6,4	100,0
Slovenia	31,4	8,7	43,6	1,9	8,9	3,7	0,0	1,8	100,0
Ungheria	27,7	10,2	36,7	5,7	12,8	3,4	2,5	1,0	100,0
Romania	27,1	8,8	42,8	4,3	12,0	4,5	0,0	0,6	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,8	7,4	38,1	8,3	8,3	6,5	1,3	1,3	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2002

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	6,7	1,8	8,4	2,3	2,1	3,1	0,1	0,8	25,2
Danimarca	5,9	3,6	10,6	0,0	3,7	2,6	0,6	1,0	28,1
Germania	8,4	2,2	9,4	2,4	3,2	2,2	0,3	0,1	28,4
Grecia	4,9	1,2	8,8	1,8	0,7	0,7	0,0	0,0	18,0
Spagna	5,8	1,5	6,5	1,9	0,9	2,1	0,1	0,2	19,0
Francia	8,3	1,8	10,3	1,8	2,5	2,0	0,9	0,7	28,1
Irlanda	6,0	0,7	3,8	0,9	2,0	1,3	0,3	0,3	15,4
Italia	6,0	1,4	12,2	2,4	0,9	0,4	0,0	0,2	23,4
Lussemb.	5,2	2,8	5,3	2,2	3,4	0,7	0,2	0,4	20,2
Olanda	7,6	2,6	8,5	1,3	1,1	1,2	0,4	0,6	23,4
Austria	7,1	2,2	11,0	2,2	3,0	1,5	0,1	0,3	27,4
Portogallo	6,4	2,4	7,9	1,4	1,3	0,8	0,0	0,3	20,6
Finlandia	6,0	3,2	7,9	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,1
Svezia	8,2	4,0	10,2	0,6	2,7	1,7	0,5	0,6	28,6
Regno Unito	6,4	2,2	9,4	0,8	1,6	0,6	1,1	0,2	22,3
UE 15	7,1	2,0	9,6	1,7	2,1	1,5	0,5	0,3	24,9
Cipro	3,7	0,6	6,1	1,1	1,2	0,8	0,4	0,7	14,6
Estonia	3,9	1,1	5,4	0,2	1,4	0,1	0,1	0,3	12,4
Lettonia	2,7	1,0	7,2	0,4	1,3	0,5	0,1	0,1	13,3
Lituania	4,1	1,2	5,8	0,6	1,1	0,3	0,0	0,5	13,6
Malta	5,1	1,0	6,8	1,7	1,2	0,8	0,2	0,2	17,2
Polonia	4,2	2,6	9,5	2,3	1,0	0,9	:	0,2	20,6
Rep. Ceca	6,3	1,4	6,8	0,8	1,4	0,6	0,1	0,5	17,9
Slovacchia	6,2	1,6	6,1	0,9	1,5	0,7	0,1	1,1	18,2
Slovenia	7,3	2,0	10,5	0,4	2,0	0,7	0,0	0,5	23,4
Ungheria	5,5	2,0	7,4	1,1	2,4	0,6	0,5	0,2	19,7
Romania	3,4	1,1	5,7	0,6	1,7	0,5	:	0,3	13,3
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,9	9,6	2,0	2,1	1,7	0,3	0,3	25,2
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	26,7	7,0	33,2	9,1	8,2	12,4	0,2	3,1	100,0
Danimarca	20,9	12,9	37,6	0,0	13,4	9,2	2,3	3,6	100,0
Germania	29,7	7,9	33,2	8,6	11,4	7,7	1,1	0,5	100,0
Grecia	27,1	6,6	48,8	9,9	4,0	3,6	0,0	0,0	100,0
Spagna	30,5	7,8	34,0	10,1	4,8	11,2	0,8	0,9	100,0
Francia	29,4	6,3	36,6	6,3	8,7	7,3	3,0	2,3	100,0
Irlanda	38,8	4,5	25,0	5,7	13,0	8,7	2,2	2,2	100,0
Italia	25,4	5,8	52,2	10,3	3,9	1,7	0,0	0,7	100,0
Lussemb.	25,6	13,8	26,3	11,0	16,7	3,6	0,9	2,1	100,0
Olanda	32,3	11,3	36,5	5,6	4,8	5,2	1,5	2,6	100,0
Austria	25,7	8,1	40,2	7,8	11,1	5,4	0,4	1,2	100,0
Portogallo	30,9	11,7	38,5	6,9	6,5	3,9	0,0	1,6	100,0
Finlandia	24,8	13,4	33,0	3,9	11,7	9,8	1,2	2,1	100,0
Svezia	28,5	14,1	35,7	2,1	9,6	5,9	1,9	2,1	100,0
Regno Unito	28,9	9,7	42,2	3,6	7,0	2,9	4,8	0,9	100,0
UE 15	28,7	8,2	38,5	7,0	8,3	6,1	2,0	1,3	100,0
Cipro	25,5	3,9	41,5	7,4	8,1	5,5	2,9	5,1	100,0
Estonia	31,1	8,9	43,6	1,2	11,4	1,1	0,6	2,0	100,0
Lettonia	20,4	7,8	53,9	2,8	10,1	3,6	0,7	0,7	100,0
Lituania	29,9	9,1	43,0	4,3	8,2	2,0	0,0	3,4	100,0
Malta	29,9	5,7	39,8	10,2	7,2	4,9	1,3	1,1	100,0
Polonia	20,4	12,8	45,9	11,1	4,7	4,3	:	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,0	7,8	37,9	4,6	8,0	3,4	0,6	2,7	100,0
Slovacchia	34,2	8,8	33,4	5,1	8,1	4,1	0,4	5,9	100,0
Slovenia	31,3	8,6	44,7	1,8	8,5	3,1	0,0	2,0	100,0
Ungheria	28,1	10,1	37,5	5,6	12,3	3,0	2,3	1,0	100,0
Romania	25,6	8,2	43,2	4,6	12,6	3,6	:	2,3	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,9	7,5	37,9	8,1	8,3	6,7	1,3	1,3	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2003

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,1	1,8	8,4	2,3	2,1	3,4	0,1	0,8	25,9
Danimarca	6,0	3,9	10,9	0,0	3,9	2,9	0,7	1,0	29,2
Germania	8,5	2,3	9,6	2,4	3,2	2,3	0,3	0,2	28,8
Grecia	5,0	1,2	8,7	1,7	0,8	0,6	0,0	0,0	18,0
Spagna	6,0	1,5	6,4	1,9	1,1	2,1	0,2	0,2	19,3
Francia	8,6	1,8	10,5	1,8	2,5	2,2	0,8	0,7	28,7
Irlanda	6,2	0,7	3,8	0,9	2,1	1,3	0,4	0,4	15,7
Italia	6,0	1,4	12,5	2,4	1,0	0,4	0,0	0,2	23,8
Lussemb.	5,4	2,9	5,6	2,3	3,8	0,9	0,1	0,5	21,4
Olanda	7,8	2,7	8,9	1,3	1,2	1,5	0,3	0,6	24,3
Austria	7,0	2,2	11,2	2,1	3,2	1,7	0,1	0,3	27,8
Portogallo	6,1	2,4	8,3	1,5	1,4	1,2	0,0	0,3	21,2
Finlandia	6,2	3,3	8,2	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,7
Svezia	8,2	4,2	10,7	0,7	2,8	1,7	0,5	0,6	29,5
Regno Unito	6,9	2,1	9,5	0,8	2,9	0,6	1,0	0,9	24,7
UE 15	7,3	2,1	9,7	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,7
Cipro	4,3	0,6	6,5	1,1	1,8	0,8	0,6	0,7	16,3
Estonia	3,9	1,1	5,4	0,1	1,2	0,2	0,1	0,2	12,3
Lettonia	3,0	0,9	6,4	0,3	1,3	0,5	0,1	0,1	12,6
Lituania	3,9	1,2	5,6	0,6	1,0	0,3	0,0	0,4	13,0
Malta	5,2	1,1	6,7	1,7	1,1	0,7	0,3	0,2	17,0
Polonia	4,1	2,5	9,6	2,3	0,9	0,8	0,2	0,2	20,6
Rep. Ceca	6,3	1,4	6,6	0,8	1,4	0,7	0,1	0,5	17,9
Slovacchia	5,6	1,5	6,2	0,9	1,4	1,0	0,1	0,8	17,4
Slovenia	7,4	1,9	9,8	0,4	2,0	0,7	0,0	0,6	22,7
Ungheria	6,1	2,1	7,3	1,1	2,6	0,6	0,5	0,1	20,5
Romania	3,7	1,3	5,3	0,6	1,5	0,6	:	0,2	13,1
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,4	1,9	9,7	2,0	2,1	1,8	0,3	0,3	25,6
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	27,3	7,0	32,5	8,7	8,1	12,9	0,2	3,2	100,0
Danimarca	20,5	13,5	37,2	0,0	13,2	9,8	2,3	3,4	100,0
Germania	29,4	7,9	33,5	8,4	11,3	7,9	1,2	0,6	100,0
Grecia	28,0	6,5	48,2	9,6	4,2	3,5	0,0	0,0	100,0
Spagna	31,2	7,5	33,1	10,0	5,4	11,0	0,8	0,9	100,0
Francia	29,8	6,2	36,5	6,1	8,6	7,6	2,9	2,3	100,0
Irlanda	39,4	4,6	24,0	5,6	13,2	8,6	2,3	2,3	100,0
Italia	25,0	5,8	52,5	10,1	4,0	1,8	0,0	0,6	100,0
Lussemb.	25,0	13,3	26,1	10,9	17,6	4,2	0,7	2,2	100,0
Olanda	32,2	11,1	36,5	5,5	4,9	6,1	1,3	2,4	100,0
Austria	25,2	7,9	40,3	7,7	11,4	5,9	0,4	1,2	100,0
Portogallo	28,8	11,5	39,3	6,9	6,5	5,5	0,0	1,5	100,0
Finlandia	25,1	13,3	33,2	3,8	11,5	9,9	1,1	2,1	100,0
Svezia	27,9	14,3	36,2	2,2	9,5	5,9	1,8	2,2	100,0
Regno Unito	27,8	8,7	38,3	3,2	11,9	2,6	4,0	3,5	100,0
UE 15	28,5	8,0	37,9	6,8	9,1	6,2	1,8	1,8	100,0
Cipro	26,2	3,7	40,0	6,4	10,9	4,7	3,5	4,5	100,0
Estonia	31,8	9,3	44,0	0,8	10,0	1,8	0,6	1,6	100,0
Lettonia	23,6	7,4	50,6	2,5	10,6	3,8	0,6	0,9	100,0
Lituania	29,7	9,6	43,2	4,3	7,9	2,1	0,0	3,3	100,0
Malta	30,8	6,3	39,3	10,2	6,7	3,9	1,5	1,2	100,0
Polonia	20,0	12,2	46,7	11,2	4,3	3,9	0,8	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,5	8,1	36,7	4,5	7,6	4,1	0,6	2,9	100,0
Slovacchia	32,3	8,8	35,5	4,9	8,1	5,6	0,4	4,5	100,0
Slovenia	32,4	8,3	43,3	1,7	8,6	3,1	0,0	2,6	100,0
Ungheria	29,9	10,3	35,9	5,4	12,8	2,8	2,3	0,6	100,0
Romania	27,9	9,7	40,6	4,3	11,3	4,6	:	1,7	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,9	7,4	37,9	7,9	8,3	6,9	1,3	1,3	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2004

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,3	1,8	8,4	2,2	2,1	3,4	0,1	0,8	25,9
Danimarca	6,0	4,0	10,8	0,0	3,8	2,7	0,7	1,0	29,0
Germania	8,0	2,2	9,6	2,3	3,2	2,2	0,4	0,2	28,1
Grecia	5,0	1,2	8,9	1,8	0,8	0,7	0,0	0,0	18,3
Spagna	6,1	1,5	6,4	2,0	1,1	2,1	0,2	0,2	19,4
Francia	8,6	1,8	10,6	1,7	2,5	2,1	0,8	0,7	28,8
Irlanda	6,3	0,8	4,2	0,9	2,0	1,3	0,3	0,3	16,3
Italia	6,3	1,4	12,4	2,4	1,0	0,4	0,0	0,1	24,1
Lussemb.	5,4	2,9	5,6	2,3	3,7	1,0	0,2	0,5	21,5
Olanda	7,6	2,6	9,0	1,4	1,2	1,6	0,3	0,5	24,1
Austria	7,0	2,1	11,1	2,1	3,1	1,6	0,1	0,3	27,5
Portogallo	6,7	2,3	8,8	1,5	1,2	1,2	0,0	0,2	21,8
Finlandia	6,3	3,3	8,2	0,9	2,8	2,4	0,3	0,5	24,8
Svezia	7,8	4,3	10,5	0,6	2,8	1,8	0,5	0,6	28,9
Regno Unito	7,1	2,1	9,6	0,8	3,0	0,6	1,0	0,9	25,0
UE 15	7,3	2,0	9,8	1,7	2,3	1,6	0,5	0,5	25,6
Cipro	3,8	0,7	6,6	1,0	1,9	0,9	0,4	0,7	16,1
Estonia	4,0	1,2	5,4	0,1	1,6	0,2	0,0	0,1	12,7
Lettonia	3,0	0,9	5,8	0,3	1,2	0,5	0,1	0,2	12,0
Lituania	3,8	1,3	5,5	0,5	1,1	0,3	0,0	0,3	13,0
Malta	5,5	1,1	6,8	1,7	1,1	0,6	0,3	0,2	17,5
Polonia	3,8	2,4	9,5	2,2	1,0	0,7	0,1	0,2	19,8
Rep. Ceca	6,0	1,3	6,3	0,7	1,4	0,7	0,1	0,5	17,1
Slovacchia	4,9	1,3	6,0	0,9	1,7	1,0	0,0	0,5	16,2
Slovenia	7,2	1,8	9,7	0,4	1,9	0,7	0,0	0,6	22,4
Ungheria	5,9	2,1	7,3	1,2	2,4	0,6	0,4	0,1	20,0
Romania	3,3	1,1	5,4	0,5	1,6	0,5	:	0,2	12,7
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,9	9,7	2,0	2,1	1,7	0,3	0,3	25,4
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	28,3	6,8	32,3	8,3	7,9	13,0	0,2	3,1	100,0
Danimarca	20,6	13,9	37,2	0,0	13,0	9,5	2,4	3,5	100,0
Germania	28,5	7,9	34,2	8,3	11,3	7,8	1,3	0,6	100,0
Grecia	27,2	6,3	48,5	9,6	4,2	3,8	0,2	0,2	100,0
Spagna	31,5	7,6	32,7	10,2	5,6	10,8	0,8	0,9	100,0
Francia	29,9	6,3	36,6	6,1	8,5	7,3	2,9	2,4	100,0
Irlanda	38,9	4,6	25,9	5,6	12,5	8,3	2,1	2,2	100,0
Italia	26,1	5,8	51,7	9,9	4,0	1,8	0,0	0,6	100,0
Lussemb.	25,3	13,5	25,9	10,5	17,3	4,7	0,7	2,2	100,0
Olanda	31,5	10,7	37,2	5,6	4,9	6,6	1,3	2,1	100,0
Austria	25,3	7,8	40,4	7,5	11,3	6,0	0,5	1,2	100,0
Portogallo	30,5	10,4	40,1	7,0	5,3	5,7	0,0	1,0	100,0
Finlandia	25,5	13,2	33,2	3,7	11,5	9,8	1,1	2,1	100,0
Svezia	26,9	14,9	36,4	2,2	9,5	6,2	1,8	2,1	100,0
Regno Unito	28,3	8,6	38,2	3,1	11,8	2,4	4,0	3,6	100,0
UE 15	28,5	8,0	38,1	6,7	9,0	6,1	1,8	1,8	100,0
Cipro	24,0	4,3	41,4	6,4	11,6	5,6	2,4	4,4	100,0
Estonia	31,5	9,1	42,9	0,8	12,7	1,6	0,4	1,1	100,0
Lettonia	25,3	7,7	48,4	2,4	10,3	3,9	0,6	1,4	100,0
Lituania	28,9	10,2	42,7	4,2	8,8	2,7	0,0	2,5	100,0
Malta	31,8	6,5	38,8	10,0	6,4	3,6	1,6	1,3	100,0
Polonia	19,1	12,2	47,9	11,0	4,8	3,4	0,7	0,8	100,0
Rep. Ceca	35,2	7,9	36,9	4,3	8,4	4,0	0,5	2,9	100,0
Slovacchia	30,0	7,9	37,0	5,3	10,4	6,2	0,1	3,1	100,0
Slovenia	32,2	8,2	43,3	1,7	8,6	3,1	0,0	2,8	100,0
Ungheria	29,7	10,3	36,6	5,8	11,9	2,9	2,0	0,7	100,0
Romania	26,1	8,4	42,8	4,2	12,5	4,2	:	1,8	100,0
Bulgaria	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	28,8	7,4	38,2	7,8	8,3	6,9	1,3	1,3	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2005

	Malattia	Invalità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,2	1,8	8,3	2,1	2,0	3,3	0,1	0,8	25,7
Danimarca	5,9	4,1	10,7	0,0	3,7	2,5	0,7	1,0	28,6
Germania	7,9	2,2	9,6	2,3	3,0	2,0	0,6	0,2	27,9
Grecia	5,7	1,2	9,6	1,9	0,8	0,7	0,0	0,0	19,9
Spagna	6,2	1,5	6,4	2,0	1,2	2,1	0,2	0,2	19,7
Francia	8,6	1,8	10,7	1,8	2,5	2,0	0,8	0,7	28,9
Irlanda	6,4	0,8	4,3	0,8	2,0	1,3	0,3	0,3	16,2
Italia	6,5	1,4	12,5	2,4	1,0	0,5	0,0	0,2	24,3
Lussemb.	5,5	2,8	5,6	2,2	3,6	1,1	0,2	0,4	21,4
Olanda	7,6	2,4	8,9	1,3	1,2	1,6	0,3	0,5	23,8
Austria	6,9	2,1	11,0	2,0	3,0	1,6	0,1	0,4	27,1
Portogallo	6,7	2,2	9,2	1,5	1,1	1,3	0,0	0,2	22,3
Finlandia	6,4	3,2	8,3	0,9	2,9	2,3	0,3	0,5	24,7
Svezia	7,5	4,3	10,6	0,6	2,8	1,7	0,5	0,6	28,6
Regno Unito	7,2	2,1	9,7	0,8	3,2	0,6	1,0	1,2	25,7
UE 15	7,3	2,0	9,8	1,7	2,3	1,5	0,5	0,5	25,7
Cipro	4,1	0,6	6,5	1,0	1,9	1,0	0,4	0,7	16,2
Estonia	3,9	1,1	5,3	0,1	1,5	0,2	0,0	0,1	12,2
Lettonia	3,3	0,8	5,3	0,3	1,2	0,5	0,1	0,1	11,7
Lituania	3,9	1,3	5,4	0,5	1,2	0,4	0,0	0,2	12,8
Malta	5,5	1,1	7,0	1,8	1,1	0,6	0,1	0,3	17,4
Polonia	3,8	2,2	9,2	2,1	0,9	0,6	0,1	0,4	19,4
Rep. Ceca	5,9	1,3	6,5	0,7	1,7	0,6	0,1	0,5	17,3
Slovacchia	4,6	1,3	6,1	0,9	1,6	0,5	0,0	0,5	15,5
Slovenia	7,2	1,9	9,4	0,4	1,9	0,7	0,0	0,6	22,2
Ungheria	6,3	2,1	7,6	1,2	2,4	0,6	0,5	0,1	20,9
Romania	3,8	1,1	5,3	0,5	1,9	0,4	:	0,3	13,3
Bulgaria	4,1	1,2	6,6	0,7	1,0	0,3	0,0	0,4	14,1
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,4	1,8	9,7	2,0	2,1	1,7	0,4	0,3	25,4
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	28,2	7,0	32,3	8,3	7,9	13,0	0,3	3,1	100,0
Danimarca	20,7	14,4	37,5	0,0	12,9	8,6	2,4	3,4	100,0
Germania	28,5	7,9	34,5	8,2	10,9	7,3	2,3	0,5	100,0
Grecia	28,6	6,0	48,2	9,4	3,9	3,5	0,2	0,2	100,0
Spagna	31,4	7,6	32,3	10,0	5,9	10,8	0,9	1,1	100,0
Francia	29,8	6,4	37,0	6,1	8,6	6,8	2,8	2,5	100,0
Irlanda	39,3	4,9	26,3	5,2	12,4	7,9	2,0	2,0	100,0
Italia	26,7	5,6	51,3	9,9	3,9	1,9	0,0	0,6	100,0
Lussemb.	25,7	13,1	26,3	10,3	16,9	5,0	0,7	2,0	100,0
Olanda	31,8	9,9	37,5	5,5	5,1	6,6	1,3	2,3	100,0
Austria	25,5	7,6	40,8	7,4	11,2	5,8	0,4	1,3	100,0
Portogallo	30,2	9,8	41,2	6,7	5,2	5,8	0,0	1,0	100,0
Finlandia	25,9	12,9	33,6	3,6	11,6	9,3	1,1	2,0	100,0
Svezia	26,2	15,1	37,1	2,1	9,6	6,1	1,8	2,0	100,0
Regno Unito	27,9	8,1	37,7	3,0	12,5	2,4	3,9	4,5	100,0
UE 15	28,5	7,8	38,1	6,6	9,1	5,9	2,0	2,0	100,0
Cipro	25,2	3,8	40,0	6,4	11,8	6,1	2,3	4,4	100,0
Estonia	31,9	9,4	43,1	0,9	12,2	1,3	0,2	1,0	100,0
Lettonia	28,5	7,1	45,6	2,2	10,6	4,2	0,6	1,2	100,0
Lituania	30,2	10,3	42,2	3,8	9,0	2,9	0,0	1,6	100,0
Malta	31,3	6,4	40,3	10,1	6,1	3,4	0,8	1,5	100,0
Polonia	19,5	11,5	47,6	10,9	4,8	3,2	0,6	1,8	100,0
Rep. Ceca	34,3	7,6	37,3	4,2	10,0	3,5	0,4	2,7	100,0
Slovacchia	29,9	8,2	39,1	5,5	10,5	3,5	0,0	3,3	100,0
Slovenia	32,3	8,5	42,4	2,0	8,6	3,3	0,1	2,8	100,0
Ungheria	30,1	9,9	36,5	6,0	11,6	2,9	2,4	0,7	100,0
Romania	28,4	8,2	39,9	4,1	14,0	3,1	:	2,3	100,0
Bulgaria	29,0	8,4	46,5	4,6	6,8	1,9	0,0	2,7	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	29,0	7,3	38,3	7,8	8,1	6,6	1,6	1,4	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2006

	Malattia	Invalità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,0	1,7	8,4	2,1	2,0	3,3	0,1	0,8	25,4
Danimarca	6,0	4,1	10,5	0,0	3,6	2,0	0,6	0,8	27,6
Germania	7,7	2,1	9,3	2,2	2,8	1,8	0,7	0,1	26,7
Grecia	5,6	1,2	9,6	1,8	0,8	1,1	0,1	0,0	20,1
Spagna	6,2	1,5	6,3	1,9	1,2	2,1	0,2	0,2	19,6
Francia	8,5	1,8	10,8	1,8	2,5	1,7	0,8	0,7	28,6
Irlanda	6,4	0,8	4,2	0,9	2,0	1,3	0,3	0,3	16,3
Italia	6,6	1,4	12,6	2,4	1,0	0,5	0,0	0,2	24,6
Lussemb.	5,1	2,6	5,4	2,0	3,4	1,0	0,2	0,4	20,1
Olanda	8,3	2,1	8,9	1,3	1,4	1,3	0,4	0,9	24,6
Austria	6,8	2,0	11,1	1,9	2,9	1,5	0,1	0,4	26,7
Portogallo	6,5	2,2	9,4	1,6	1,1	1,2	0,0	0,3	22,3
Finlandia	6,4	3,1	8,4	0,9	2,8	2,1	0,3	0,5	24,5
Svezia	7,4	4,2	10,4	0,6	2,8	1,5	0,5	0,6	27,8
Regno Unito	7,2	2,2	9,5	0,7	3,2	0,6	1,0	1,2	25,6
UE 15	7,3	2,0	9,7	1,6	2,3	1,4	0,5	0,5	25,4
Cipro	4,2	0,6	6,5	1,0	1,8	1,1	0,4	0,8	16,4
Estonia	3,7	1,1	5,2	0,1	1,4	0,1	0,0	0,1	11,8
Lettonia	3,6	0,8	5,1	0,2	1,1	0,5	0,1	0,1	11,6
Lituania	4,1	1,3	5,2	0,5	1,1	0,4	0,0	0,2	12,9
Malta	5,4	1,1	7,2	1,8	1,0	0,6	0,2	0,3	17,5
Polonia	3,8	2,1	9,3	2,1	0,9	0,6	0,1	0,2	19,1
Rep. Ceca	5,7	1,4	6,4	0,7	1,7	0,5	0,1	0,5	17,0
Slovacchia	4,6	1,3	5,9	0,8	1,6	0,5	0,0	0,5	15,4
Slovenia	7,0	1,9	8,3	1,6	1,9	0,6	0,0	0,5	21,9
Ungheria	6,2	2,1	7,8	1,3	2,7	0,7	0,5	0,1	21,4
Romania	3,3	1,1	5,2	0,6	1,8	0,3	:	0,3	12,6
Bulgaria	3,5	1,2	6,4	0,7	1,0	0,3	0,0	0,3	13,4
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,8	9,7	1,9	2,0	1,5	0,4	0,4	25,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	27,5	6,8	33,0	8,2	8,0	13,0	0,5	3,0	100,0
Danimarca	21,6	14,9	37,9	0,0	13,1	7,2	2,3	3,0	100,0
Germania	28,8	7,9	34,9	8,2	10,5	6,7	2,5	0,5	100,0
Grecia	27,6	5,9	47,9	8,9	3,8	5,4	0,3	0,2	100,0
Spagna	31,7	7,6	32,3	9,8	6,0	10,5	0,8	1,2	100,0
Francia	29,7	6,4	37,8	6,1	8,7	6,0	2,7	2,6	100,0
Irlanda	39,2	5,0	25,8	5,4	12,4	8,0	2,1	2,1	100,0
Italia	26,8	5,6	51,3	9,6	4,1	1,9	0,1	0,6	100,0
Lussemb.	25,4	13,2	26,8	9,9	16,9	4,9	0,9	2,1	100,0
Olanda	33,7	8,7	36,1	5,5	5,6	5,3	1,4	3,8	100,0
Austria	25,4	7,4	41,4	7,3	10,9	5,8	0,5	1,3	100,0
Portogallo	29,2	9,9	42,1	7,0	5,1	5,5	0,0	1,1	100,0
Finlandia	26,2	12,7	34,3	3,6	11,6	8,5	1,0	2,2	100,0
Svezia	26,4	14,9	37,2	2,1	10,1	5,5	1,7	2,0	100,0
Regno Unito	28,3	8,5	37,1	2,9	12,4	2,2	3,9	4,7	100,0
UE 15	28,7	7,8	38,3	6,5	9,0	5,4	2,1	2,2	100,0
Cipro	25,5	3,9	39,6	6,2	10,7	6,7	2,7	4,6	100,0
Estonia	31,2	9,5	44,4	0,9	12,1	0,9	0,3	0,7	100,0
Lettonia	31,5	6,9	44,0	2,1	9,7	4,1	0,8	1,0	100,0
Lituania	32,1	10,4	40,6	3,7	8,6	3,1	0,0	1,5	100,0
Malta	30,7	6,1	41,2	10,0	5,9	3,3	0,9	1,8	100,0
Polonia	19,9	10,8	48,8	11,1	4,7	3,0	0,6	1,2	100,0
Rep. Ceca	33,4	8,3	37,9	4,2	10,0	3,1	0,4	2,7	100,0
Slovacchia	30,2	8,5	38,5	5,4	10,5	3,4	0,0	3,5	100,0
Slovenia	32,1	8,5	38,1	7,5	8,6	2,8	0,1	2,4	100,0
Ungheria	29,1	9,8	36,3	5,9	12,6	3,1	2,4	0,6	100,0
Romania	26,0	8,7	41,4	4,5	14,4	2,6	:	2,4	100,0
Bulgaria	26,0	9,1	47,6	5,3	7,4	2,2	0,0	2,5	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	29,2	7,2	38,6	7,7	8,0	6,1	1,6	1,5	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2007

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,1	1,7	8,1	2,0	2,1	3,2	0,1	0,7	25,0
Danimarca	6,5	5,0	10,9	0,4	3,9	1,4	0,6	0,8	29,4
Germania	7,8	2,0	9,0	2,1	2,7	1,5	0,6	0,1	25,9
Grecia	5,8	1,3	9,7	2,0	0,9	1,0	0,1	0,0	20,8
Spagna	6,2	1,5	6,6	1,9	1,2	2,0	0,2	0,3	19,9
Francia	8,4	1,8	10,9	1,7	2,4	1,6	0,8	0,8	28,4
Irlanda	6,6	0,9	4,4	0,9	2,1	1,4	0,4	0,3	16,9
Italia	6,3	1,4	12,1	2,3	1,1	1,1	0,0	0,2	24,5
Lussemb.	5,0	2,4	5,2	1,9	3,2	0,9	0,1	0,4	19,1
Olanda	8,4	2,2	9,1	1,2	0,9	1,0	0,3	1,0	24,2
Austria	6,8	1,9	11,0	1,9	2,8	1,4	0,1	0,4	26,2
Portogallo	6,2	2,2	9,4	1,6	1,1	1,1	0,0	0,3	21,8
Finlandia	6,2	3,0	8,3	0,8	2,7	1,8	0,2	0,5	23,6
Svezia	7,1	4,0	10,3	0,5	2,7	1,0	0,4	0,6	26,7
Regno Unito	7,1	1,8	9,9	0,1	2,6	0,5	1,0	0,8	23,8
UE 15	7,2	1,9	9,7	1,5	2,1	1,3	0,5	0,5	24,8
Cipro	4,1	0,6	6,5	1,0	1,7	0,8	0,6	0,8	16,1
Estonia	3,9	1,1	5,0	0,1	1,4	0,1	0,0	0,1	11,7
Lettonia	3,3	0,7	4,4	0,2	1,1	0,4	0,1	0,1	10,3
Lituania	4,3	1,4	5,9	0,5	1,2	0,4	0,0	0,2	13,9
Malta	5,5	1,1	7,2	1,7	1,0	0,5	0,2	0,4	17,5
Polonia	3,9	1,8	8,7	2,0	0,9	0,4	0,1	0,2	17,9
Rep. Ceca	5,6	1,4	6,6	0,7	1,9	0,6	0,1	0,2	17,0
Slovacchia	4,6	1,3	5,7	0,8	1,5	0,5	0,0	0,5	15,0
Slovenia	6,6	1,7	8,1	1,5	1,7	0,4	0,0	0,5	20,5
Ungheria	5,6	2,1	8,2	1,3	2,7	0,7	0,9	0,1	21,6
Romania	3,4	1,2	5,4	0,5	1,7	0,3	:	0,4	12,9
Bulgaria	3,5	1,1	6,1	0,6	1,1	0,3	0,0	0,3	13,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	7,3	1,8	9,6	1,9	2,0	1,5	0,4	0,4	24,7
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	Composizione percentuale								
Belgio	28,3	6,7	32,6	7,8	8,4	12,6	0,6	3,0	100,0
Danimarca	22,1	16,9	37,0	1,3	13,1	4,6	2,2	2,8	100,0
Germania	30,0	7,8	34,9	7,9	10,5	5,8	2,4	0,6	100,0
Grecia	27,8	6,3	46,6	9,7	4,1	4,9	0,4	0,2	100,0
Spagna	31,3	7,5	33,2	9,6	6,2	10,1	0,9	1,3	100,0
Francia	29,5	6,4	38,6	6,0	8,6	5,5	2,7	2,8	100,0
Irlanda	39,0	5,2	25,8	5,2	12,5	8,2	2,1	2,1	100,0
Italia	25,9	5,7	49,5	9,5	4,4	4,4	0,1	0,7	100,0
Lussemb.	26,0	12,3	27,4	9,9	16,6	4,9	0,8	2,1	100,0
Olanda	34,7	9,2	37,6	4,9	3,6	4,3	1,4	4,2	100,0
Austria	26,0	7,3	41,9	7,1	10,6	5,3	0,5	1,4	100,0
Portogallo	28,3	10,0	42,9	7,1	5,3	5,1	0,0	1,2	100,0
Finlandia	26,3	12,6	34,9	3,5	11,6	7,8	1,0	2,3	100,0
Svezia	26,5	15,1	38,5	2,0	10,3	3,8	1,7	2,1	100,0
Regno Unito	29,8	7,5	41,5	0,5	10,8	2,0	4,4	3,5	100,0
UE 15	29,2	7,7	39,2	6,0	8,6	5,2	2,1	2,0	100,0
Cipro	25,3	3,7	40,2	6,1	10,8	5,1	3,5	5,2	100,0
Estonia	33,4	9,3	43,0	0,8	11,6	1,2	0,2	0,6	100,0
Lettonia	31,9	6,7	43,2	2,0	10,6	3,7	1,1	1,0	100,0
Lituania	30,9	10,2	42,8	3,7	8,3	2,8	0,0	1,2	100,0
Malta	31,3	6,2	40,9	9,7	5,7	2,8	1,3	2,1	100,0
Polonia	21,7	10,1	48,7	10,9	4,9	2,2	0,5	1,0	100,0
Rep. Ceca	32,9	8,0	38,8	4,1	11,4	3,4	0,3	1,1	100,0
Slovacchia	30,7	8,5	38,2	5,5	10,0	3,6	0,2	3,2	100,0
Slovenia	32,2	8,2	39,5	7,4	8,3	2,1	0,1	2,3	100,0
Ungheria	25,8	9,6	37,8	6,1	12,5	3,4	4,1	0,6	100,0
Romania	26,7	9,6	41,7	3,9	12,8	2,0	:	3,3	100,0
Bulgaria	27,1	8,3	46,8	4,6	8,6	2,0	0,0	2,5	100,0
Croazia	:	:	:	:	:	:	:	:	:
EA 19	29,4	7,2	38,7	7,5	7,9	6,0	1,6	1,6	100,0
UE 28	:	:	:	:	:	:	:	:	:

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2008

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,5	1,8	8,7	2,1	2,1	3,2	0,2	0,7	26,3
Danimarca	6,7	5,0	10,8	0,4	3,9	1,1	0,6	0,8	29,4
Germania	8,1	2,1	9,1	2,0	2,8	1,4	0,6	0,1	26,2
Grecia	6,3	1,4	10,5	2,1	0,9	1,2	0,1	0,0	22,4
Spagna	6,6	1,5	6,9	1,9	1,3	2,3	0,2	0,2	21,1
Francia	8,4	1,8	11,2	1,7	2,4	1,5	0,8	0,8	28,7
Irlanda	7,5	1,0	5,0	1,0	2,5	1,8	0,4	0,4	19,7
Italia	6,7	1,4	12,5	2,3	1,1	1,1	0,0	0,2	25,4
Lussemb.	5,2	2,4	5,5	1,9	4,1	0,9	0,2	0,4	20,6
Olanda	8,6	2,2	8,9	1,1	1,1	0,9	0,3	1,2	24,4
Austria	7,0	1,9	11,3	1,9	2,9	1,3	0,2	0,4	26,7
Portogallo	6,2	2,1	9,8	1,6	1,2	1,0	0,0	0,3	22,3
Finlandia	6,5	3,1	8,4	0,8	2,8	1,7	0,4	0,6	24,3
Svezia	7,1	4,0	10,9	0,5	2,8	0,8	0,4	0,6	27,1
Regno Unito	7,2	1,8	10,3	0,1	2,6	0,6	1,1	0,9	24,7
UE 15	7,5	1,9	10,0	1,5	2,2	1,3	0,5	0,5	25,5
Cipro	4,0	0,6	6,6	1,0	1,9	0,9	0,7	1,0	16,8
Estonia	4,7	1,4	6,1	0,1	1,7	0,3	0,0	0,1	14,4
Lettonia	3,6	0,9	5,1	0,2	1,3	0,5	0,2	0,1	11,8
Lituania	4,6	1,6	6,4	0,5	1,8	0,4	0,0	0,2	15,5
Malta	5,6	0,9	7,4	1,7	1,1	0,5	0,2	0,4	17,8
Polonia	4,4	1,7	8,9	2,0	1,2	0,4	0,1	0,2	18,8
Rep. Ceca	5,5	1,4	7,0	0,7	2,0	0,6	0,1	0,2	17,3
Slovacchia	4,9	1,4	5,6	0,8	1,4	0,6	0,0	0,4	15,2
Slovenia	6,9	1,6	7,9	1,5	1,7	0,4	0,0	0,4	20,5
Ungheria	5,5	2,1	8,6	1,3	2,7	0,8	0,7	0,1	21,9
Romania	3,4	1,3	6,2	0,6	1,5	0,2	0,0	0,3	13,5
Bulgaria	4,2	1,1	6,4	0,6	1,3	0,3	0,0	0,3	14,3
Croazia	6,2	2,5	5,7	2,0	1,5	0,2	0,0	0,2	18,3
EA 19	7,5	1,8	9,8	1,9	2,0	1,5	0,4	0,4	25,3
UE 28	7,3	1,9	9,8	1,5	2,1	1,3	0,5	0,5	24,9
	Composizione percentuale								
Belgio	28,5	6,8	33,0	7,9	8,0	12,2	0,9	2,7	100,0
Danimarca	22,7	17,0	36,9	1,2	13,3	3,9	2,1	2,8	100,0
Germania	31,0	7,9	34,6	7,7	10,6	5,3	2,3	0,5	100,0
Grecia	28,1	6,2	46,7	9,4	3,9	5,3	0,3	0,2	100,0
Spagna	31,5	7,3	32,9	9,2	6,3	10,8	0,9	1,1	100,0
Francia	29,4	6,3	39,2	5,9	8,5	5,2	2,8	2,7	100,0
Irlanda	38,0	5,3	25,5	5,1	12,6	9,2	2,2	2,1	100,0
Italia	26,2	5,7	49,3	9,2	4,3	4,5	0,1	0,7	100,0
Lussemb.	25,2	11,5	26,8	9,2	19,8	4,6	0,9	2,0	100,0
Olanda	35,4	9,0	36,7	4,7	4,5	3,6	1,4	4,8	100,0
Austria	26,3	7,1	42,1	7,0	10,7	4,9	0,6	1,4	100,0
Portogallo	28,0	9,3	44,2	7,3	5,5	4,5	0,0	1,2	100,0
Finlandia	26,7	12,6	34,6	3,4	11,6	7,1	1,6	2,4	100,0
Svezia	26,1	14,6	40,2	1,9	10,4	3,0	1,6	2,1	100,0
Regno Unito	29,2	7,4	41,8	0,5	10,6	2,2	4,5	3,8	100,0
UE 15	29,4	7,6	39,2	6,0	8,6	5,2	2,1	2,0	100,0
Cipro	24,0	3,6	39,3	5,9	11,1	5,6	4,4	6,0	100,0
Estonia	32,4	9,9	42,3	0,7	12,0	2,1	0,2	0,5	100,0
Lettonia	30,6	7,2	43,0	1,9	11,0	4,0	1,4	0,9	100,0
Lituania	29,8	10,3	41,0	3,4	11,8	2,5	0,0	1,2	100,0
Malta	31,7	5,3	41,4	9,3	6,4	2,7	1,2	2,1	100,0
Polonia	23,4	9,1	47,3	10,4	6,6	1,9	0,3	0,9	100,0
Rep. Ceca	31,9	7,9	40,3	3,9	11,4	3,4	0,3	0,9	100,0
Slovacchia	32,6	9,0	37,1	5,4	9,5	3,9	0,2	2,4	100,0
Slovenia	33,7	7,9	38,5	7,5	8,5	1,8	0,0	2,0	100,0
Ungheria	25,3	9,4	39,4	6,0	12,4	3,7	3,2	0,6	100,0
Romania	25,0	9,8	46,2	4,4	10,9	1,4	0,2	2,1	100,0
Bulgaria	29,6	7,4	45,0	4,5	9,0	2,3	0,0	2,3	100,0
Croazia	33,9	13,6	31,1	10,7	8,0	1,4	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,8	7,1	38,7	7,4	8,0	5,9	1,6	1,6	100,0
UE 28	29,3	7,7	39,4	6,0	8,6	5,0	2,0	1,9	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2009

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,1	1,9	9,4	2,1	2,3	3,7	0,2	0,8	28,7
Danimarca	7,4	5,5	12,0	0,4	4,3	1,8	0,7	1,0	33,1
Germania	9,6	2,2	9,7	2,1	3,1	1,8	0,7	0,1	29,4
Grecia	6,6	1,5	11,4	2,3	1,0	1,4	0,1	0,0	24,4
Spagna	7,1	1,7	7,8	2,1	1,5	3,6	0,2	0,2	24,2
Francia	9,0	1,9	12,1	1,8	2,6	1,9	0,8	0,9	31,0
Irlanda	8,4	1,2	5,8	1,2	2,9	3,0	0,4	0,6	23,4
Italia	7,0	1,6	13,3	2,5	1,2	1,5	0,0	0,2	27,4
Lussemb.	5,8	2,6	6,3	2,1	4,1	1,3	0,3	0,5	23,0
Olanda	9,6	2,4	9,7	1,2	1,2	1,1	0,3	1,3	26,9
Austria	7,4	2,0	12,1	1,9	3,1	1,6	0,2	0,4	28,7
Portogallo	7,0	2,0	10,7	1,8	1,4	1,3	0,0	0,3	24,5
Finlandia	7,2	3,4	9,9	0,9	3,2	2,3	0,5	0,7	28,1
Svezia	7,4	4,1	11,9	0,5	3,0	1,2	0,4	0,7	29,2
Regno Unito	7,9	1,9	11,4	0,1	2,9	0,8	1,3	1,0	27,5
UE 15	8,3	2,1	10,8	1,6	2,4	1,8	0,6	0,6	28,2
Cipro	4,6	0,7	7,3	1,1	2,0	0,9	1,0	1,3	18,8
Estonia	5,2	1,8	7,7	0,1	2,2	1,2	0,0	0,1	18,5
Lettonia	4,0	1,3	7,4	0,3	1,7	1,6	0,1	0,1	16,5
Lituania	5,4	2,0	8,3	0,7	2,8	0,9	0,0	0,4	20,4
Malta	6,2	0,9	8,0	1,7	1,2	0,6	0,2	0,4	19,1
Polonia	4,6	1,6	9,7	2,0	1,3	0,4	0,1	0,2	19,8
Rep. Ceca	6,1	1,4	7,8	0,7	2,0	1,0	0,1	0,2	19,4
Slovacchia	5,6	1,5	6,7	0,9	1,7	1,0	0,0	0,4	17,9
Slovenia	7,6	1,7	9,0	1,7	2,1	0,6	0,0	0,5	23,2
Ungheria	5,6	2,0	8,8	1,3	2,9	0,9	0,7	0,1	22,3
Romania	3,9	1,5	7,6	0,7	1,6	0,4	0,0	0,2	16,1
Bulgaria	3,6	1,3	7,3	0,8	1,9	0,5	0,0	0,2	15,6
Croazia	7,1	2,8	6,3	2,1	1,6	0,4	0,0	0,2	20,5
EA 19	8,3	2,0	10,6	2,0	2,2	2,0	0,4	0,5	28,0
UE 28	8,0	2,1	10,7	1,6	2,4	1,7	0,6	0,5	27,5
	Composizione percentuale								
Belgio	28,4	6,8	32,9	7,5	7,9	13,0	0,8	2,8	100,0
Danimarca	22,3	16,7	36,2	1,3	13,1	5,3	2,0	3,0	100,0
Germania	32,6	7,5	33,0	7,3	10,6	6,2	2,3	0,5	100,0
Grecia	27,2	6,2	46,6	9,6	4,0	5,9	0,3	0,2	100,0
Spagna	29,5	6,9	32,2	8,7	6,2	14,7	0,8	1,0	100,0
Francia	28,9	6,2	39,0	5,7	8,4	6,0	2,7	3,1	100,0
Irlanda	35,9	5,1	24,7	5,2	12,2	12,8	1,7	2,4	100,0
Italia	25,5	5,8	48,6	9,2	4,6	5,4	0,1	0,7	100,0
Lussemb.	25,4	11,4	27,3	9,0	17,8	5,6	1,5	2,1	100,0
Olanda	35,9	8,8	36,2	4,4	4,4	4,1	1,3	4,9	100,0
Austria	25,6	7,1	42,2	6,7	10,7	5,7	0,6	1,3	100,0
Portogallo	28,7	8,4	43,5	7,2	5,5	5,4	0,0	1,4	100,0
Finlandia	25,5	12,2	35,3	3,3	11,3	8,1	1,7	2,6	100,0
Svezia	25,3	14,0	40,8	1,9	10,2	4,2	1,5	2,3	100,0
Regno Unito	28,9	7,1	41,6	0,4	10,7	2,8	4,8	3,7	100,0
UE 15	29,3	7,4	38,4	5,8	8,5	6,4	2,1	2,0	100,0
Cipro	24,4	3,6	38,8	5,7	10,5	4,8	5,3	6,8	100,0
Estonia	28,4	9,9	41,9	0,6	11,9	6,4	0,2	0,6	100,0
Lettonia	24,0	7,7	45,0	1,8	10,3	9,4	0,8	0,9	100,0
Lituania	26,5	10,0	40,5	3,2	13,5	4,3	0,0	1,8	100,0
Malta	32,7	4,6	41,8	9,0	6,0	2,9	0,8	2,2	100,0
Polonia	23,3	8,1	49,1	9,9	6,5	2,0	0,3	0,8	100,0
Rep. Ceca	31,2	7,5	40,5	3,7	10,4	5,1	0,4	1,2	100,0
Slovacchia	31,5	8,5	37,2	5,3	9,4	5,7	0,2	2,3	100,0
Slovenia	32,9	7,4	38,7	7,3	8,8	2,5	0,0	2,3	100,0
Ungheria	25,0	9,1	39,4	5,9	12,8	4,2	3,0	0,6	100,0
Romania	24,4	9,5	47,2	4,6	10,2	2,4	0,1	1,4	100,0
Bulgaria	22,8	8,4	46,8	5,0	12,4	3,1	0,0	1,4	100,0
Croazia	34,4	13,6	30,5	10,5	7,8	2,0	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,8	7,0	37,9	7,1	7,9	7,1	1,6	1,7	100,0
UE 28	29,2	7,5	38,7	5,9	8,6	6,2	2,0	2,0	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2010

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,0	2,0	9,1	2,1	2,2	3,7	0,2	0,8	28,1
Danimarca	7,2	5,5	11,7	0,3	4,2	2,1	0,7	1,3	32,9
Germania	9,4	2,2	9,4	2,1	3,2	1,6	0,7	0,1	28,7
Grecia	6,8	1,6	12,0	2,4	1,0	1,6	0,1	0,1	25,6
Spagna	7,0	1,8	8,2	2,2	1,5	3,3	0,2	0,2	24,3
Francia	8,9	1,9	12,2	1,8	2,5	1,9	0,8	0,9	31,0
Irlanda	8,4	1,2	6,6	0,6	2,6	3,7	0,7	0,3	24,1
Italia	7,0	1,6	13,7	2,5	1,1	1,4	0,0	0,2	27,5
Lussemb.	5,6	2,5	6,1	1,9	3,9	1,2	0,3	0,5	22,1
Olanda	9,9	2,3	9,9	1,2	1,1	1,3	0,4	1,3	27,4
Austria	7,3	2,1	12,3	1,9	3,1	1,6	0,2	0,4	28,8
Portogallo	6,7	2,0	10,8	1,8	1,3	1,4	0,0	0,3	24,4
Finlandia	7,1	3,4	10,2	0,9	3,1	2,3	0,5	0,8	28,4
Svezia	6,9	3,7	11,4	0,5	2,9	1,3	0,4	0,7	27,8
Regno Unito	8,1	1,9	11,5	0,1	3,1	0,7	1,4	1,0	27,8
UE 15	8,2	2,1	10,9	1,6	2,4	1,7	0,6	0,6	28,1
Cipro	3,6	0,7	7,4	1,1	1,9	1,3	1,0	1,4	18,4
Estonia	4,6	1,9	7,5	0,1	2,2	0,7	0,0	0,1	17,2
Lettonia	3,9	1,4	9,2	0,3	1,5	1,3	0,1	0,2	17,9
Lituania	4,8	1,8	7,3	0,6	2,2	0,8	0,0	0,7	18,2
Malta	5,8	0,8	8,2	1,7	1,1	0,5	0,1	0,3	18,7
Polonia	4,4	1,7	9,1	2,0	1,3	0,4	0,1	0,2	19,2
Rep. Ceca	6,0	1,4	8,1	0,7	2,0	0,8	0,1	0,2	19,3
Slovacchia	5,4	1,5	6,6	0,9	1,7	1,0	0,0	0,4	17,5
Slovenia	7,7	1,7	9,4	1,7	2,1	0,7	0,0	0,6	23,8
Ungheria	5,6	1,8	8,8	1,3	2,8	0,9	0,5	0,1	21,8
Romania	4,4	1,6	8,0	0,8	1,7	0,6	0,0	0,3	17,3
Bulgaria	4,0	1,3	7,7	0,8	1,9	0,6	0,0	0,2	16,6
Croazia	7,0	2,9	6,4	2,1	1,6	0,5	0,0	0,2	20,7
EA 19	8,3	2,0	10,7	2,0	2,2	1,9	0,4	0,5	27,9
UE 28	8,0	2,0	10,7	1,6	2,4	1,6	0,6	0,5	27,4
	Composizione percentuale								
Belgio	28,6	7,0	32,4	7,4	7,9	13,1	0,8	2,9	100,0
Danimarca	21,8	16,7	35,5	0,9	12,7	6,4	2,0	3,9	100,0
Germania	32,8	7,6	32,9	7,1	11,0	5,7	2,3	0,5	100,0
Grecia	26,6	6,4	47,0	9,4	4,0	6,2	0,2	0,2	100,0
Spagna	28,9	7,2	33,7	8,9	6,0	13,4	0,9	0,9	100,0
Francia	28,8	6,2	39,3	5,7	8,1	6,2	2,7	2,9	100,0
Irlanda	35,0	4,9	27,5	2,5	10,7	15,2	3,1	1,3	100,0
Italia	25,3	5,7	49,7	9,1	4,1	5,3	0,1	0,7	100,0
Lussemb.	25,5	11,4	27,4	8,7	17,8	5,6	1,4	2,2	100,0
Olanda	36,1	8,5	36,3	4,3	4,2	4,7	1,3	4,6	100,0
Austria	25,3	7,2	42,7	6,6	10,8	5,6	0,5	1,3	100,0
Portogallo	27,6	8,2	44,4	7,3	5,5	5,7	0,0	1,4	100,0
Finlandia	25,1	12,0	35,9	3,2	11,1	8,2	1,7	2,7	100,0
Svezia	24,9	13,3	41,2	1,7	10,4	4,6	1,5	2,4	100,0
Regno Unito	29,2	6,9	41,3	0,4	11,1	2,5	4,9	3,6	100,0
UE 15	29,3	7,4	38,8	5,7	8,6	6,2	2,1	2,0	100,0
Cipro	19,5	3,6	40,5	5,9	10,6	6,9	5,5	7,5	100,0
Estonia	26,8	10,9	43,6	0,6	12,7	4,2	0,3	0,8	100,0
Lettonia	21,5	7,6	51,3	1,7	8,4	7,4	0,8	1,3	100,0
Lituania	26,1	10,0	40,4	3,1	12,0	4,3	0,1	3,9	100,0
Malta	31,4	4,3	44,2	8,9	5,9	2,7	0,8	1,8	100,0
Polonia	23,0	8,7	47,6	10,3	6,9	2,1	0,3	1,1	100,0
Rep. Ceca	31,1	7,5	41,8	3,6	10,3	4,0	0,6	1,1	100,0
Slovacchia	30,6	8,7	37,5	5,3	9,7	5,5	0,2	2,6	100,0
Slovenia	32,3	7,2	39,5	7,0	8,9	2,7	0,0	2,4	100,0
Ungheria	25,7	8,3	40,3	5,8	13,0	4,0	2,3	0,6	100,0
Romania	25,2	9,1	46,3	4,5	9,7	3,2	0,1	1,8	100,0
Bulgaria	24,2	7,7	46,6	5,0	11,7	3,4	0,0	1,5	100,0
Croazia	33,9	13,8	30,8	10,2	7,8	2,4	0,1	1,1	100,0
EA 19	29,7	7,0	38,3	7,0	7,9	6,9	1,6	1,6	100,0
UE 28	29,1	7,5	39,1	5,7	8,6	6,0	2,1	2,0	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2011

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,2	2,0	9,4	2,0	2,3	3,6	0,2	0,8	28,6
Danimarca	7,0	5,4	11,8	0,3	4,0	2,0	0,7	1,3	32,5
Germania	9,3	2,1	9,1	2,0	3,1	1,3	0,6	0,1	27,5
Grecia	6,3	1,8	13,8	2,6	1,1	1,7	0,0	0,1	27,3
Spagna	7,0	1,8	8,6	2,2	1,4	3,6	0,2	0,2	25,0
Francia	8,8	2,0	12,3	1,8	2,5	1,9	0,8	0,9	30,9
Irlanda	8,3	1,1	6,5	0,6	2,4	3,5	0,8	0,3	23,5
Italia	6,7	1,5	13,6	2,5	1,1	1,5	0,0	0,2	27,2
Lussemb.	5,4	2,5	6,1	1,9	3,5	1,1	0,3	0,5	21,4
Olanda	10,0	2,3	10,3	1,2	1,1	1,3	0,4	1,3	27,8
Austria	7,2	2,1	12,2	1,8	2,8	1,5	0,1	0,4	28,0
Portogallo	6,1	2,0	11,6	1,8	1,2	1,3	0,0	0,3	24,3
Finlandia	7,1	3,3	10,3	0,9	3,1	2,0	0,5	0,8	27,9
Svezia	7,0	3,5	11,5	0,4	2,9	1,1	0,4	0,6	27,4
Regno Unito	8,6	1,9	11,6	0,1	3,1	0,7	1,4	0,9	28,2
UE 15	8,2	2,1	11,0	1,6	2,4	1,6	0,6	0,5	28,0
Cipro	3,6	0,7	8,0	1,1	1,9	1,6	0,9	1,4	19,1
Estonia	4,3	1,8	6,7	0,1	1,9	0,5	0,0	0,1	15,3
Lettonia	3,4	1,2	7,9	0,3	1,1	0,7	0,1	0,3	15,0
Lituania	4,5	1,6	6,6	0,5	1,7	0,6	0,0	0,8	16,2
Malta	5,8	0,8	8,2	1,7	1,1	0,5	0,2	0,4	18,6
Polonia	4,2	1,6	8,8	1,9	1,3	0,3	0,1	0,2	18,3
Rep. Ceca	5,9	1,4	8,4	0,7	1,8	0,7	0,1	0,3	19,3
Slovacchia	5,2	1,5	6,6	0,9	1,7	0,8	0,0	0,4	17,2
Slovenia	7,6	1,7	9,6	1,7	2,1	0,8	0,0	0,6	24,0
Ungheria	5,4	1,7	9,0	1,2	2,7	0,8	0,4	0,1	21,2
Romania	4,0	1,5	7,9	0,7	1,7	0,3	0,0	0,2	16,4
Bulgaria	4,2	1,2	7,2	0,8	1,8	0,6	0,0	0,3	16,0
Croazia	7,0	2,7	6,4	2,1	1,6	0,5	0,0	0,2	20,5
EA 19	8,2	1,9	10,7	1,9	2,2	1,8	0,4	0,5	27,6
UE 28	7,9	2,0	10,7	1,5	2,3	1,6	0,6	0,5	27,2
	Composizione percentuale								
Belgio	28,7	7,0	33,0	7,1	7,9	12,7	0,8	2,8	100,0
Danimarca	21,6	16,7	36,3	0,9	12,2	6,1	2,1	4,1	100,0
Germania	33,6	7,7	33,0	7,1	11,2	4,6	2,2	0,5	100,0
Grecia	23,1	6,5	50,5	9,4	3,9	6,3	0,1	0,2	100,0
Spagna	27,8	7,1	34,3	9,0	5,5	14,5	0,9	0,9	100,0
Francia	28,6	6,4	39,8	5,7	8,0	6,0	2,6	2,9	100,0
Irlanda	35,1	4,8	27,8	2,6	10,4	14,9	3,2	1,2	100,0
Italia	24,8	5,5	50,1	9,2	4,2	5,4	0,1	0,7	100,0
Lussemb.	25,4	11,7	28,5	8,9	16,5	5,3	1,3	2,4	100,0
Olanda	35,8	8,3	36,8	4,3	4,0	4,7	1,3	4,8	100,0
Austria	25,6	7,4	43,4	6,5	10,2	5,2	0,5	1,4	100,0
Portogallo	25,1	8,2	47,8	7,4	4,9	5,5	0,0	1,2	100,0
Finlandia	25,5	11,9	36,8	3,1	11,1	7,0	1,8	2,9	100,0
Svezia	25,5	12,8	41,9	1,6	10,5	3,9	1,5	2,3	100,0
Regno Unito	30,6	6,6	41,0	0,4	10,9	2,4	5,0	3,1	100,0
UE 15	29,4	7,4	39,2	5,6	8,5	5,9	2,1	1,9	100,0
Cipro	18,7	3,5	41,8	5,9	9,7	8,3	4,6	7,5	100,0
Estonia	28,0	11,5	43,4	0,5	12,4	2,9	0,3	0,9	100,0
Lettonia	22,7	8,3	52,5	1,7	7,5	4,7	1,0	1,7	100,0
Lituania	27,8	9,6	40,9	3,1	10,3	3,4	0,2	4,7	100,0
Malta	31,3	4,1	44,0	9,1	6,0	2,7	1,0	1,9	100,0
Polonia	23,2	8,9	48,0	10,2	7,1	1,5	0,3	0,8	100,0
Rep. Ceca	30,8	7,3	43,5	3,6	9,3	3,5	0,7	1,3	100,0
Slovacchia	30,4	8,8	38,3	5,2	9,9	4,7	0,2	2,4	100,0
Slovenia	31,6	6,9	40,0	7,0	8,9	3,3	0,0	2,3	100,0
Ungheria	25,4	7,8	42,2	5,9	12,7	3,7	1,8	0,5	100,0
Romania	24,6	8,9	48,3	4,5	10,5	1,6	0,1	1,5	100,0
Bulgaria	25,9	7,6	45,1	5,1	11,2	3,4	0,0	1,6	100,0
Croazia	34,0	13,4	31,4	10,0	7,7	2,4	0,1	1,1	100,0
EA 19	29,5	7,0	38,8	7,0	7,8	6,7	1,6	1,6	100,0
UE 28	29,2	7,4	39,5	5,7	8,5	5,7	2,1	1,9	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2012

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,1	9,5	2,0	2,1	3,4	0,3	0,7	28,4
Danimarca	7,0	5,4	11,8	0,3	3,8	2,0	0,7	1,4	32,4
Germania	9,4	2,2	9,1	1,9	3,1	1,1	0,6	0,2	27,6
Grecia	6,1	1,8	14,9	2,7	1,0	1,4	0,0	0,1	27,9
Spagna	6,7	1,8	9,1	2,4	1,3	3,5	0,1	0,2	25,2
Francia	8,9	2,0	12,5	1,8	2,5	1,9	0,8	0,9	31,4
Irlanda	8,2	1,1	6,7	0,6	2,3	3,2	0,7	0,3	23,1
Italia	6,7	1,6	14,0	2,6	1,2	1,6	0,0	0,2	27,9
Lussemb.	5,7	2,5	6,6	1,9	3,6	1,3	0,3	0,5	22,3
Olanda	10,3	2,3	10,7	1,2	1,0	1,4	0,4	1,4	28,5
Austria	7,3	2,1	12,4	1,8	2,8	1,5	0,1	0,4	28,4
Portogallo	6,2	1,8	11,8	1,9	1,2	1,7	0,0	0,3	25,0
Finlandia	7,3	3,4	11,0	0,9	3,2	2,0	0,5	0,9	29,2
Svezia	7,2	3,3	12,2	0,4	3,0	1,2	0,5	0,7	28,4
Regno Unito	8,6	1,8	11,9	0,1	3,0	0,7	1,4	0,8	28,3
UE 15	8,3	2,1	11,2	1,6	2,4	1,6	0,6	0,5	28,3
Cipro	3,5	0,7	8,9	1,2	1,5	2,3	0,6	1,2	19,9
Estonia	4,2	1,7	6,5	0,1	1,7	0,5	0,0	0,1	14,7
Lettonia	3,3	1,2	7,5	0,2	1,0	0,5	0,1	0,2	14,0
Lituania	4,2	1,5	6,8	0,5	1,4	0,4	0,0	0,7	15,4
Malta	5,8	0,7	8,2	1,7	1,1	0,5	0,1	0,3	18,5
Polonia	4,1	1,6	9,0	1,9	1,3	0,3	0,1	0,1	18,5
Rep. Ceca	6,0	1,4	8,8	0,7	1,7	0,6	0,2	0,3	19,7
Slovacchia	5,3	1,6	6,7	0,9	1,7	0,7	0,0	0,4	17,3
Slovenia	7,8	1,6	9,8	1,6	2,1	0,7	0,0	0,6	24,3
Ungheria	5,0	1,6	9,6	1,3	2,6	0,6	0,3	0,1	21,0
Romania	4,1	1,2	7,6	0,7	1,3	0,2	0,0	0,2	15,3
Bulgaria	4,2	1,3	7,1	0,9	1,7	0,6	0,0	0,3	16,1
Croazia	7,4	2,7	6,6	2,1	1,6	0,5	0,0	0,2	21,1
EA 19	8,2	2,0	11,0	1,9	2,2	1,8	0,4	0,5	28,0
UE 28	8,0	2,0	11,0	1,5	2,3	1,5	0,6	0,5	27,5
	Composizione percentuale								
Belgio	29,2	7,4	33,5	7,1	7,6	11,9	0,9	2,5	100,0
Danimarca	21,6	16,7	36,5	0,8	11,8	6,1	2,1	4,3	100,0
Germania	34,2	7,8	32,9	7,0	11,3	4,2	2,1	0,6	100,0
Grecia	21,9	6,4	53,3	9,6	3,5	5,0	0,0	0,2	100,0
Spagna	26,5	7,2	36,3	9,4	5,4	13,7	0,6	0,9	100,0
Francia	28,5	6,4	39,9	5,6	8,0	6,2	2,6	2,8	100,0
Irlanda	35,4	4,7	29,2	2,6	10,1	13,7	3,1	1,1	100,0
Italia	24,1	5,9	50,1	9,3	4,2	5,7	0,1	0,7	100,0
Lussemb.	25,5	11,1	29,4	8,5	16,2	5,8	1,3	2,3	100,0
Olanda	35,9	8,0	37,4	4,3	3,6	4,7	1,2	4,8	100,0
Austria	25,6	7,3	43,9	6,4	9,8	5,1	0,5	1,5	100,0
Portogallo	25,0	7,4	47,2	7,5	4,9	6,8	0,0	1,1	100,0
Finlandia	25,2	11,5	37,6	3,0	11,0	6,9	1,8	3,0	100,0
Svezia	25,5	11,5	43,0	1,5	10,4	4,1	1,6	2,4	100,0
Regno Unito	30,4	6,3	42,0	0,4	10,7	2,3	5,1	2,9	100,0
UE 15	29,3	7,3	39,7	5,5	8,4	5,7	2,2	1,9	100,0
Cipro	17,8	3,5	44,8	6,1	7,6	11,4	2,9	6,0	100,0
Estonia	28,2	11,8	44,0	0,5	11,5	3,1	0,3	0,8	100,0
Lettonia	23,2	8,5	53,6	1,6	7,1	3,6	0,9	1,4	100,0
Lituania	27,0	9,7	43,8	3,1	8,8	2,7	0,2	4,7	100,0
Malta	31,4	3,8	44,5	9,4	5,9	2,9	0,4	1,6	100,0
Polonia	22,4	8,6	48,9	10,2	7,3	1,6	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	30,5	6,9	44,4	3,6	8,8	3,2	0,9	1,6	100,0
Slovacchia	30,4	9,0	38,9	5,2	9,9	4,0	0,2	2,4	100,0
Slovenia	32,2	6,4	40,5	6,7	8,5	3,1	0,1	2,6	100,0
Ungheria	23,6	7,5	45,9	6,1	12,3	2,6	1,6	0,5	100,0
Romania	26,5	8,2	49,5	4,7	8,6	1,1	0,1	1,2	100,0
Bulgaria	26,1	7,8	44,3	5,7	10,8	3,5	0,0	1,8	100,0
Croazia	35,0	12,9	31,4	9,8	7,5	2,3	0,1	1,0	100,0
EA 19	29,4	7,1	39,2	7,0	7,8	6,4	1,5	1,6	100,0
UE 28	29,1	7,4	40,0	5,6	8,4	5,5	2,1	1,9	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2013

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,2	9,7	2,0	2,1	3,4	0,2	0,7	28,8
Danimarca	6,9	5,5	12,5	0,3	3,8	1,9	0,7	1,5	33,0
Germania	9,7	2,2	9,0	1,9	3,2	1,1	0,6	0,2	28,0
Grecia	5,4	1,7	13,8	2,5	1,1	1,3	0,0	0,1	25,9
Spagna	6,5	1,9	9,6	2,5	1,4	3,3	0,1	0,2	25,5
Francia	9,0	2,1	12,8	1,8	2,5	2,0	0,8	0,9	31,9
Irlanda	7,7	1,1	6,7	0,6	2,1	2,9	0,7	0,2	22,1
Italia	6,7	1,7	14,2	2,7	1,2	1,8	0,0	0,2	28,5
Lussemb.	5,8	2,5	6,7	1,9	3,6	1,5	0,3	0,5	22,7
Olanda	10,1	2,3	10,9	1,2	0,9	1,6	0,4	1,5	28,8
Austria	7,3	2,1	12,7	1,8	2,8	1,6	0,1	0,4	28,8
Portogallo	6,2	2,0	12,7	1,9	1,2	1,8	0,0	0,2	26,0
Finlandia	7,4	3,4	11,6	0,9	3,2	2,3	0,6	0,9	30,2
Svezia	7,4	3,3	12,7	0,4	3,0	1,2	0,5	0,7	29,3
Regno Unito	8,7	1,6	11,7	0,1	2,8	0,6	1,4	0,7	27,7
UE 15	8,4	2,1	11,4	1,6	2,4	1,6	0,6	0,6	28,6
Cipro	3,7	0,7	9,7	1,3	1,5	2,6	0,4	1,1	20,9
Estonia	4,1	1,8	6,4	0,1	1,6	0,5	0,0	0,1	14,6
Lettonia	3,4	1,2	7,5	0,2	1,2	0,6	0,1	0,1	14,3
Lituania	4,1	1,4	6,4	0,4	1,1	0,4	0,0	0,6	14,5
Malta	5,9	0,7	7,9	1,6	1,1	0,6	0,1	0,3	18,1
Polonia	4,4	1,6	9,4	1,9	1,4	0,3	0,1	0,1	19,2
Rep. Ceca	5,9	1,3	8,5	0,7	1,8	0,6	0,2	0,3	19,4
Slovacchia	5,5	1,6	7,0	0,9	1,7	0,6	0,0	0,4	17,7
Slovenia	7,4	1,5	10,2	1,6	1,9	0,8	0,0	0,6	24,2
Ungheria	4,9	1,5	9,5	1,2	2,5	0,5	0,3	0,1	20,5
Romania	3,9	1,1	7,3	0,7	1,2	0,2	0,0	0,2	14,6
Bulgaria	4,4	1,4	7,6	1,0	1,8	0,5	0,0	0,3	17,0
Croazia	6,9	2,7	6,9	2,1	1,6	0,5	0,0	0,2	20,9
EA 19	8,3	2,0	11,1	2,0	2,2	1,8	0,4	0,5	28,4
UE 28	8,1	2,0	11,1	1,6	2,3	1,5	0,6	0,5	27,8
	Composizione percentuale								
Belgio	28,8	7,8	33,9	7,1	7,5	11,7	0,8	2,5	100,0
Danimarca	20,9	16,5	37,8	1,0	11,4	5,8	2,1	4,6	100,0
Germania	34,8	7,9	32,4	6,8	11,3	4,1	2,1	0,6	100,0
Grecia	20,8	6,4	53,2	9,8	4,4	5,2	0,0	0,3	100,0
Spagna	25,6	7,3	37,8	9,7	5,4	13,0	0,4	0,9	100,0
Francia	28,3	6,4	40,1	5,6	7,9	6,2	2,6	2,9	100,0
Irlanda	34,8	5,2	30,4	2,6	9,7	13,2	3,1	0,9	100,0
Italia	23,6	5,9	50,0	9,4	4,2	6,2	0,1	0,7	100,0
Lussemb.	25,6	10,8	29,4	8,2	15,9	6,6	1,4	2,1	100,0
Olanda	34,9	7,9	37,6	4,2	3,3	5,6	1,3	5,2	100,0
Austria	25,3	7,2	44,1	6,3	9,7	5,5	0,4	1,6	100,0
Portogallo	23,8	7,7	48,8	7,3	4,6	6,9	0,0	0,9	100,0
Finlandia	24,6	11,2	38,3	2,9	10,7	7,5	1,8	2,9	100,0
Svezia	25,3	11,2	43,6	1,4	10,4	4,2	1,5	2,4	100,0
Regno Unito	31,5	5,8	42,2	0,3	10,3	2,1	5,1	2,6	100,0
UE 15	29,3	7,3	39,8	5,5	8,3	5,7	2,1	1,9	100,0
Cipro	17,6	3,4	46,3	6,3	7,0	12,4	1,7	5,2	100,0
Estonia	28,1	12,0	44,2	0,5	11,1	3,2	0,3	0,7	100,0
Lettonia	23,7	8,4	52,3	1,5	8,2	4,2	0,8	1,0	100,0
Lituania	28,2	9,5	44,4	3,0	7,7	2,7	0,2	4,2	100,0
Malta	32,4	3,8	43,5	8,9	6,1	3,2	0,5	1,6	100,0
Polonia	23,0	8,2	48,7	10,1	7,4	1,6	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	30,4	6,8	43,9	3,6	9,1	3,3	1,3	1,6	100,0
Slovacchia	30,8	9,0	39,4	5,2	9,7	3,4	0,2	2,3	100,0
Slovenia	30,8	6,3	42,1	6,7	8,0	3,4	0,1	2,7	100,0
Ungheria	23,9	7,2	46,4	6,1	12,1	2,3	1,5	0,5	100,0
Romania	26,8	7,8	49,9	4,7	8,3	1,1	0,1	1,3	100,0
Bulgaria	26,0	8,0	44,9	5,7	10,7	3,2	0,0	1,5	100,0
Croazia	32,9	12,9	32,9	10,0	7,5	2,6	0,1	1,1	100,0
EA 19	29,3	7,1	39,2	6,9	7,8	6,5	1,5	1,7	100,0
UE 28	29,1	7,3	40,1	5,6	8,4	5,5	2,0	1,9	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2014

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	8,3	2,3	9,8	1,9	2,2	3,4	0,2	0,6	28,7
Danimarca	6,8	5,4	12,8	0,3	3,6	1,7	0,7	1,5	33,0
Germania	9,8	2,2	9,0	1,8	3,1	1,1	0,6	0,2	27,8
Grecia	4,7	1,7	14,2	2,6	1,1	1,1	0,0	0,3	25,7
Spagna	6,5	1,8	9,8	2,5	1,3	2,7	0,1	0,2	25,1
Francia	9,1	2,1	12,9	1,8	2,5	2,0	0,8	0,9	32,1
Irlanda	7,1	1,1	6,3	0,6	1,9	2,5	0,6	0,2	20,2
Italia	6,7	1,7	14,1	2,7	1,2	1,7	0,0	0,6	28,7
Lussemb.	5,6	2,5	6,5	1,8	3,5	1,4	0,3	0,5	22,1
Olanda	9,9	2,2	11,0	1,2	0,9	1,6	0,4	1,4	28,6
Austria	7,3	2,0	12,9	1,8	2,8	1,6	0,1	0,5	29,0
Portogallo	6,1	1,9	12,8	1,9	1,2	1,5	0,0	0,2	25,5
Finlandia	7,4	3,4	12,0	0,9	3,2	2,5	0,6	0,9	30,9
Svezia	7,4	3,1	12,5	0,4	3,0	1,1	0,5	0,7	28,8
Regno Unito	8,5	1,6	11,5	0,1	2,8	0,4	1,4	0,7	27,0
UE 15	8,3	2,1	11,3	1,5	2,4	1,5	0,6	0,6	28,4
Cipro	3,3	0,7	9,7	1,4	1,4	1,8	0,3	1,2	19,8
Estonia	4,3	1,7	6,4	0,1	1,6	0,4	0,0	0,1	14,6
Lettonia	3,5	1,3	7,2	0,2	1,3	0,6	0,1	0,1	14,3
Lituania	4,1	1,4	6,7	0,4	1,1	0,3	0,0	0,4	14,5
Malta	5,8	0,7	7,5	1,5	1,2	0,5	0,1	0,3	17,6
Polonia	4,3	1,6	9,3	1,9	1,4	0,2	0,1	0,1	19,0
Rep. Ceca	5,9	1,3	8,3	0,7	1,6	0,6	0,3	0,3	19,0
Slovacchia	5,5	1,6	7,3	0,9	1,7	0,5	0,0	0,4	17,9
Slovenia	7,2	1,4	10,0	1,5	1,8	0,7	0,0	0,7	23,5
Ungheria	4,8	1,4	9,0	1,1	2,3	0,4	0,3	0,1	19,5
Romania	3,9	1,1	7,3	0,7	1,2	0,1	0,0	0,2	14,4
Bulgaria	4,9	1,4	7,9	1,0	1,9	0,5	0,0	0,3	17,9
Croazia	6,8	2,6	7,2	2,1	1,9	0,5	0,0	0,3	21,4
EA 19	8,3	2,0	11,1	1,9	2,2	1,7	0,4	0,6	28,3
UE 28	8,1	2,0	11,1	1,5	2,3	1,4	0,6	0,6	27,5
	Composizione percentuale								
Belgio	29,0	7,9	34,0	6,7	7,6	11,7	0,9	2,2	100,0
Danimarca	20,7	16,3	38,9	1,0	11,1	5,2	2,1	4,6	100,0
Germania	35,1	7,9	32,3	6,6	11,3	3,9	2,1	0,7	100,0
Grecia	18,4	6,4	55,2	10,0	4,5	4,2	0,0	1,3	100,0
Spagna	26,0	7,4	39,3	9,9	5,3	10,7	0,4	1,0	100,0
Francia	28,4	6,4	40,1	5,5	7,9	6,2	2,6	2,9	100,0
Irlanda	35,2	5,3	31,0	2,7	9,5	12,3	3,2	0,8	100,0
Italia	23,5	5,9	49,0	9,3	4,2	6,0	0,1	2,0	100,0
Lussemb.	25,3	11,3	29,6	8,1	15,6	6,5	1,4	2,2	100,0
Olanda	34,6	7,7	38,4	4,1	3,1	5,6	1,5	5,0	100,0
Austria	25,3	7,0	44,5	6,1	9,5	5,6	0,4	1,6	100,0
Portogallo	23,9	7,4	50,0	7,5	4,6	5,8	0,0	0,9	100,0
Finlandia	24,0	10,9	38,9	2,8	10,4	8,2	1,9	2,9	100,0
Svezia	25,9	10,9	43,4	1,3	10,5	3,8	1,6	2,6	100,0
Regno Unito	31,6	5,9	42,5	0,4	10,4	1,6	5,1	2,5	100,0
UE 15	29,4	7,3	39,9	5,4	8,4	5,3	2,1	2,1	100,0
Cipro	16,8	3,6	49,0	7,1	7,3	9,1	1,4	5,8	100,0
Estonia	29,3	11,8	43,8	0,4	10,9	2,8	0,2	0,7	100,0
Lettonia	24,2	9,1	50,6	1,4	9,1	4,1	0,7	0,9	100,0
Lituania	28,3	9,5	46,1	3,0	7,5	2,3	0,3	3,0	100,0
Malta	33,0	3,8	42,6	8,5	6,8	2,9	0,7	1,7	100,0
Polonia	22,8	8,2	49,2	10,1	7,4	1,3	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	31,4	6,6	43,8	3,5	8,7	3,0	1,5	1,6	100,0
Slovacchia	30,9	9,0	40,5	5,1	9,3	2,9	0,2	2,0	100,0
Slovenia	30,8	6,1	42,5	6,5	7,9	3,0	0,1	3,0	100,0
Ungheria	24,7	7,3	46,2	5,9	11,9	1,9	1,5	0,6	100,0
Romania	26,9	7,5	50,4	4,7	8,3	1,0	0,1	1,2	100,0
Bulgaria	27,7	7,7	44,0	5,5	10,7	2,9	0,0	1,6	100,0
Croazia	31,7	12,1	33,7	9,6	9,0	2,5	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,4	7,2	39,3	6,8	7,8	6,1	1,5	1,9	100,0
UE 28	29,3	7,3	40,3	5,5	8,4	5,1	2,1	2,1	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2015

	Malattia	Invalidità	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternità	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,6	2,3	10,7	1,9	2,1	3,1	0,2	0,6	28,6
Danimarca	6,8	5,3	12,5	0,3	3,6	1,6	0,7	1,7	32,3
Germania	9,9	2,3	9,1	1,8	3,2	1,0	0,6	0,3	28,1
Grecia	4,9	1,1	14,9	2,8	1,1	0,9	0,0	0,1	25,8
Spagna	6,6	1,7	9,7	2,4	1,3	2,2	0,1	0,2	24,3
Francia	9,1	2,1	12,8	1,7	2,5	2,0	0,8	1,0	31,9
Irlanda	5,5	0,8	4,8	0,4	1,4	1,8	0,5	0,1	15,3
Italia	6,6	1,6	14,0	2,8	1,1	1,7	0,0	0,7	28,6
Lussemb.	5,4	2,4	6,7	1,7	3,4	1,4	0,3	0,5	21,8
Olanda	9,3	2,7	10,8	1,1	1,1	1,5	0,4	1,2	28,1
Austria	7,4	2,0	12,9	1,7	2,8	1,6	0,1	0,6	29,1
Portogallo	6,0	1,8	12,5	1,9	1,2	1,1	0,0	0,2	24,7
Finlandia	7,4	3,2	12,4	0,8	3,2	2,6	0,7	0,9	31,2
Svezia	7,4	3,0	12,3	0,3	2,9	1,0	0,4	0,9	28,4
Regno Unito	8,9	1,7	11,4	0,1	2,7	0,4	1,3	0,6	27,1
UE 15	8,3	2,1	11,3	1,5	2,3	1,4	0,6	0,6	28,1
Cipro	3,4	0,7	9,7	1,4	1,3	1,4	0,4	1,3	19,5
Estonia	4,5	1,8	6,9	0,1	2,0	0,4	0,0	0,1	15,8
Lettonia	3,6	1,4	7,1	0,2	1,6	0,6	0,1	0,1	14,6
Lituania	4,4	1,4	6,6	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3	14,8
Malta	5,4	0,6	6,9	1,3	1,1	0,5	0,2	0,2	16,2
Polonia	4,5	1,5	9,2	1,9	1,5	0,2	0,0	0,1	19,0
Rep. Ceca	5,8	1,2	8,0	0,6	1,6	0,5	0,3	0,3	18,3
Slovacchia	5,5	1,6	7,2	0,9	1,6	0,5	0,0	0,3	17,5
Slovenia	7,6	1,3	9,8	1,5	1,8	0,6	0,0	0,7	23,4
Ungheria	5,0	1,3	8,4	1,1	2,2	0,4	0,3	0,1	18,7
Romania	3,8	1,1	7,2	0,7	1,3	0,1	0,0	0,2	14,3
Bulgaria	4,6	1,3	7,7	0,9	1,9	0,5	0,0	0,3	17,2
Croazia	7,1	2,5	7,1	2,0	1,9	0,6	0,0	0,3	21,4
EA 19	8,2	2,0	11,1	1,9	2,2	1,6	0,4	0,6	28,0
UE 28	8,1	2,0	11,0	1,5	2,3	1,3	0,6	0,6	27,3
	Composizione percentuale								
Belgio	26,7	8,1	37,5	6,6	7,3	10,7	0,8	2,2	100,0
Danimarca	21,0	16,3	38,7	0,8	11,0	4,9	2,2	5,2	100,0
Germania	35,1	8,0	32,4	6,4	11,3	3,7	2,0	1,0	100,0
Grecia	19,0	4,3	57,6	10,8	4,1	3,6	0,1	0,5	100,0
Spagna	27,4	7,2	40,0	9,8	5,3	9,0	0,4	1,0	100,0
Francia	28,5	6,4	40,1	5,4	7,8	6,2	2,6	3,0	100,0
Irlanda	36,0	5,3	31,2	2,7	9,2	11,4	3,3	0,8	100,0
Italia	23,1	5,7	49,0	9,7	3,9	5,9	0,1	2,6	100,0
Lussemb.	24,7	11,0	30,7	7,8	15,5	6,6	1,4	2,3	100,0
Olanda	33,0	9,5	38,4	4,1	3,9	5,2	1,6	4,4	100,0
Austria	25,3	6,8	44,3	6,0	9,6	5,7	0,4	2,0	100,0
Portogallo	24,3	7,3	50,7	7,6	4,7	4,6	0,0	0,8	100,0
Finlandia	23,6	10,2	39,8	2,7	10,1	8,4	2,2	2,8	100,0
Svezia	26,1	10,7	43,2	1,2	10,4	3,6	1,5	3,3	100,0
Regno Unito	32,7	6,1	42,2	0,3	10,0	1,4	4,9	2,3	100,0
UE 15	29,7	7,3	40,1	5,3	8,3	4,9	2,2	2,2	100,0
Cipro	17,4	3,6	49,4	7,2	6,9	7,2	1,8	6,5	100,0
Estonia	28,5	11,4	43,5	0,4	12,8	2,7	0,2	0,6	100,0
Lettonia	24,4	9,3	48,8	1,3	10,8	4,1	0,6	0,8	100,0
Lituania	29,9	9,3	44,5	2,8	7,5	3,4	0,4	2,2	100,0
Malta	33,2	3,7	42,7	8,2	6,5	3,0	1,3	1,4	100,0
Polonia	23,6	7,8	48,7	9,9	8,0	1,1	0,3	0,7	100,0
Rep. Ceca	31,7	6,6	43,9	3,4	8,8	2,7	1,5	1,5	100,0
Slovacchia	31,2	8,8	40,8	5,1	9,1	2,9	0,2	1,7	100,0
Slovenia	32,3	5,7	41,9	6,4	7,6	2,7	0,1	3,2	100,0
Ungheria	26,7	6,8	44,9	5,7	12,0	1,9	1,4	0,6	100,0
Romania	26,6	7,4	50,5	4,7	8,8	0,7	0,1	1,1	100,0
Bulgaria	26,8	7,6	44,7	5,5	10,9	2,9	0,0	1,6	100,0
Croazia	33,0	11,8	33,3	9,3	8,7	2,6	0,1	1,2	100,0
EA 19	29,3	7,2	39,5	6,8	7,8	5,8	1,5	2,1	100,0
UE 28	29,5	7,3	40,4	5,4	8,4	4,7	2,1	2,2	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2016

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,4	2,4	10,6	1,8	2,1	2,5	0,2	0,7	27,7
Danimarca	6,7	5,0	11,8	0,2	3,5	1,5	0,7	1,8	31,1
Germania	10,0	2,3	9,2	1,8	3,2	1,0	0,6	0,4	28,4
Grecia	5,3	1,1	14,8	2,8	1,0	1,0	0,0	0,2	26,2
Spagna	6,2	1,7	9,7	2,3	1,3	1,9	0,1	0,2	23,4
Francia	9,1	2,1	12,9	1,7	2,4	2,0	0,8	1,0	32,0
Irlanda	5,6	0,8	4,7	0,4	1,4	1,5	0,5	0,1	15,1
Italia	6,5	1,6	13,7	2,7	1,1	1,6	0,0	0,8	28,1
Lussemb.	5,1	2,2	6,6	1,6	3,2	1,2	0,3	0,5	20,9
Olanda	9,2	2,6	10,8	1,1	1,1	1,3	0,5	1,3	28,0
Austria	7,3	1,9	12,7	1,7	2,8	1,7	0,1	0,8	29,0
Portogallo	6,0	1,7	12,0	1,8	1,2	0,9	0,0	0,2	24,0
Finlandia	7,1	3,1	12,7	0,8	3,1	2,6	0,8	1,1	31,1
Svezia	7,5	2,9	12,4	0,3	3,0	1,0	0,4	1,4	28,8
Regno Unito	8,4	1,7	10,8	0,1	2,6	0,4	1,3	0,6	25,7
UE 15	8,2	2,1	11,1	1,5	2,3	1,3	0,6	0,7	27,8
Cipro	3,4	0,8	9,1	1,4	1,3	1,3	0,4	1,3	19,0
Estonia	4,8	1,9	6,7	0,1	2,1	0,5	0,1	0,1	16,2
Lettonia	3,7	1,3	7,0	0,2	1,6	0,7	0,1	0,1	14,7
Lituania	4,6	1,3	6,3	0,4	1,1	0,5	0,1	0,3	14,6
Malta	5,5	0,6	7,0	1,3	0,9	0,4	0,2	0,2	16,2
Polonia	4,8	1,5	9,2	1,8	2,5	0,2	0,0	0,1	20,3
Rep. Ceca	5,9	1,2	8,0	0,6	1,6	0,5	0,3	0,2	18,2
Slovacchia	5,8	1,6	7,2	0,9	1,6	0,5	0,0	0,3	17,9
Slovenia	7,6	1,2	9,6	1,4	1,7	0,6	0,0	0,7	22,9
Ungheria	5,1	1,2	8,2	1,0	2,2	0,3	0,3	0,1	18,5
Romania	3,9	1,0	7,2	0,6	1,4	0,1	0,0	0,2	14,4
Bulgaria	4,7	1,2	7,5	0,9	1,8	0,5	0,0	0,3	16,9
Croazia	7,0	2,3	7,2	1,9	1,9	0,8	0,0	0,4	21,5
EA 19	8,2	2,0	11,0	1,9	2,2	1,5	0,4	0,6	27,9
UE 28	8,0	2,0	10,9	1,5	2,3	1,2	0,5	0,7	27,0
	Composizione percentuale								
Belgio	26,6	8,6	38,3	6,6	7,5	9,0	0,8	2,5	100,0
Danimarca	21,4	16,1	38,0	0,7	11,2	4,7	2,2	5,6	100,0
Germania	35,1	8,1	32,3	6,3	11,4	3,5	1,9	1,5	100,0
Grecia	20,2	4,2	56,4	10,6	4,0	3,7	0,1	0,8	100,0
Spagna	26,4	7,2	41,4	10,0	5,4	8,3	0,4	1,0	100,0
Francia	28,6	6,4	40,2	5,4	7,6	6,2	2,6	3,1	100,0
Irlanda	37,1	5,4	31,2	2,7	9,1	10,2	3,5	0,7	100,0
Italia	23,2	5,7	48,9	9,6	4,1	5,7	0,1	2,7	100,0
Lussemb.	24,6	10,8	31,7	7,8	15,4	5,8	1,6	2,3	100,0
Olanda	32,9	9,4	38,6	4,0	4,0	4,7	1,7	4,7	100,0
Austria	25,3	6,6	43,8	5,9	9,6	5,8	0,4	2,6	100,0
Portogallo	25,2	7,2	50,2	7,6	4,9	3,8	0,0	1,0	100,0
Finlandia	22,7	9,9	40,7	2,6	9,9	8,3	2,4	3,5	100,0
Svezia	26,0	10,0	43,0	1,1	10,3	3,5	1,4	4,7	100,0
Regno Unito	32,6	6,6	41,9	0,3	9,9	1,4	4,9	2,3	100,0
UE 15	29,6	7,4	40,0	5,3	8,3	4,8	2,1	2,5	100,0
Cipro	18,1	4,2	47,7	7,2	6,8	6,8	2,1	7,1	100,0
Estonia	29,8	11,4	41,5	0,3	13,0	2,9	0,4	0,6	100,0
Lettonia	25,0	9,1	47,8	1,2	11,1	4,7	0,5	0,7	100,0
Lituania	31,3	9,3	42,9	2,8	7,8	3,6	0,4	1,9	100,0
Malta	34,1	3,6	43,5	8,2	5,7	2,7	0,9	1,3	100,0
Polonia	23,6	7,6	45,5	9,1	12,5	0,9	0,2	0,6	100,0
Rep. Ceca	32,4	6,4	43,7	3,3	8,8	2,6	1,4	1,4	100,0
Slovacchia	32,5	8,8	40,1	4,8	9,0	3,0	0,2	1,5	100,0
Slovenia	33,2	5,3	41,9	6,2	7,5	2,6	0,1	3,1	100,0
Ungheria	27,6	6,3	44,5	5,5	11,9	1,7	1,9	0,5	100,0
Romania	27,1	6,9	50,3	4,3	9,6	0,6	0,1	1,1	100,0
Bulgaria	27,8	7,3	44,3	5,4	10,4	3,2	0,0	1,6	100,0
Croazia	32,6	10,8	33,5	8,9	8,7	3,7	0,1	1,7	100,0
EA 19	29,4	7,2	39,5	6,7	7,8	5,5	1,5	2,3	100,0
UE 28	29,5	7,4	40,2	5,4	8,5	4,6	2,0	2,4	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2017

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,3	2,4	10,9	1,8	2,1	1,9	0,2	0,7	27,3
Danimarca	6,6	5,0	11,7	0,2	3,4	1,4	0,7	1,6	30,5
Germania	10,0	2,4	9,1	1,8	3,3	1,0	0,6	0,3	28,4
Grecia	5,1	1,1	13,9	2,5	1,4	0,9	0,0	0,4	25,3
Spagna	6,2	1,6	9,6	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,0
Francia	9,1	2,0	12,7	1,7	2,4	1,9	0,8	1,0	31,7
Irlanda	5,3	0,8	4,5	0,4	1,3	1,2	0,5	0,1	14,2
Italia	6,4	1,6	13,6	2,6	1,1	1,5	0,0	0,8	27,8
Lussemb.	5,4	2,3	6,9	1,6	3,3	1,2	0,4	0,5	21,5
Olanda	9,3	2,5	10,5	1,0	1,2	1,1	0,5	1,4	27,6
Austria	7,4	1,8	12,6	1,6	2,7	1,7	0,1	0,6	28,7
Portogallo	6,0	1,7	11,9	1,8	1,2	0,8	0,0	0,2	23,6
Finlandia	6,8	2,9	12,7	0,8	2,9	2,2	0,8	0,9	30,0
Svezia	7,4	2,8	12,4	0,3	2,9	1,0	0,4	1,1	28,2
Regno Unito	8,5	1,7	11,3	0,1	2,5	0,3	1,2	0,6	26,1
UE 15	8,2	2,1	11,1	1,5	2,3	1,2	0,6	0,7	27,6
Cipro	3,3	0,8	8,8	1,3	1,2	1,0	0,3	1,3	18,1
Estonia	4,7	1,8	6,5	0,1	2,1	0,4	0,1	0,1	15,7
Lettonia	3,7	1,3	6,9	0,2	1,6	0,7	0,1	0,1	14,5
Lituania	4,5	1,3	6,1	0,4	1,2	0,5	0,1	0,2	14,4
Malta	5,4	0,5	6,8	1,3	0,9	0,3	0,1	0,2	15,5
Polonia	4,5	1,4	8,9	1,8	2,6	0,3	0,0	0,1	19,6
Rep. Ceca	5,8	1,1	7,8	0,6	1,6	0,5	0,2	0,2	17,8
Slovacchia	5,6	1,6	7,2	0,9	1,6	0,5	0,1	0,3	17,7
Slovenia	7,6	1,1	9,2	1,3	1,8	0,5	0,0	0,7	22,3
Ungheria	5,0	1,1	7,9	0,9	2,2	0,3	0,4	0,1	17,9
Romania	3,9	0,9	7,3	0,6	1,5	0,1	0,0	0,1	14,5
Bulgaria	4,7	1,2	7,2	0,9	1,8	0,5	0,0	0,2	16,5
Croazia	7,0	2,2	7,1	1,8	1,8	0,7	0,0	0,4	21,2
EA 19	8,2	2,0	10,9	1,8	2,2	1,4	0,4	0,6	27,6
UE 28	7,9	2,0	10,8	1,4	2,3	1,2	0,5	0,6	26,8
	Composizione percentuale								
Belgio	26,9	8,7	40,0	6,5	7,6	6,9	0,9	2,5	100,0
Danimarca	21,5	16,4	38,3	0,7	11,2	4,4	2,2	5,3	100,0
Germania	35,1	8,5	32,2	6,2	11,5	3,4	2,0	1,0	100,0
Grecia	20,2	4,2	54,7	10,0	5,7	3,7	0,1	1,5	100,0
Spagna	26,9	7,2	41,8	9,8	5,4	7,5	0,4	1,0	100,0
Francia	28,7	6,5	40,2	5,3	7,6	6,1	2,5	3,2	100,0
Irlanda	37,6	5,6	32,0	2,7	8,8	8,7	3,8	0,7	100,0
Italia	23,1	5,6	49,0	9,5	4,1	5,5	0,1	2,9	100,0
Lussemb.	24,9	10,7	32,0	7,6	15,3	5,4	1,7	2,3	100,0
Olanda	33,7	9,2	38,3	3,8	4,2	4,0	1,7	5,2	100,0
Austria	25,8	6,4	44,1	5,8	9,5	5,8	0,3	2,2	100,0
Portogallo	25,5	7,1	50,7	7,6	4,9	3,2	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,5	9,5	42,4	2,7	9,8	7,2	2,7	3,1	100,0
Svezia	26,2	10,0	44,0	1,0	10,1	3,5	1,4	3,8	100,0
Regno Unito	32,6	6,7	43,1	0,3	9,4	1,3	4,5	2,2	100,0
UE 15	29,7	7,5	40,3	5,3	8,3	4,5	2,0	2,4	100,0
Cipro	18,3	4,5	48,4	7,3	6,7	5,7	1,9	7,1	100,0
Estonia	29,9	11,6	41,4	0,3	13,1	2,7	0,4	0,5	100,0
Lettonia	25,4	9,0	47,6	1,3	11,0	4,5	0,5	0,7	100,0
Lituania	31,3	9,3	42,6	2,6	8,3	3,7	0,4	1,7	100,0
Malta	34,8	3,5	43,9	8,2	5,5	2,2	0,7	1,2	100,0
Polonia	22,8	7,3	45,2	8,9	13,3	1,6	0,2	0,6	100,0
Rep. Ceca	32,7	6,4	44,0	3,2	8,8	2,5	1,2	1,1	100,0
Slovacchia	31,7	8,8	40,9	4,9	9,1	2,9	0,3	1,4	100,0
Slovenia	34,0	4,8	41,5	5,9	8,3	2,4	0,1	3,0	100,0
Ungheria	27,7	6,0	44,4	5,3	12,1	1,7	2,3	0,5	100,0
Romania	27,2	6,4	50,3	4,4	10,3	0,5	0,1	0,9	100,0
Bulgaria	28,6	7,4	43,7	5,4	10,7	3,0	0,0	1,2	100,0
Croazia	33,3	10,5	33,7	8,7	8,7	3,3	0,1	1,7	100,0
EA 19	29,6	7,3	39,6	6,6	7,9	5,2	1,5	2,3	100,0
UE 28	29,6	7,5	40,5	5,3	8,5	4,4	1,9	2,3	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

Prestazioni di protezione sociale per funzioni nei paesi dell'UE - anno 2018

	Malattia	Invaldit�	Vecchiaia	Superstiti	Famiglia e maternit�	Disoccupazione	Casa	Esclusione sociale	TOTALE
	Valori in % del PIL								
Belgio	7,4	2,4	11,0	1,7	2,0	1,8	0,2	0,7	27,3
Danimarca	6,5	4,5	12,0	0,2	3,4	1,3	0,7	1,5	30,1
Germania	10,0	2,5	9,2	1,7	3,3	0,9	0,5	0,3	28,4
Grecia	4,9	1,0	13,6	2,4	1,7	0,9	:	0,5	25,0
Spagna	6,2	1,6	9,8	2,3	1,3	1,7	0,1	0,2	23,1
Francia	9,0	2,0	12,7	1,7	2,4	1,9	0,7	1,0	31,4
Irlanda	5,3	0,8	4,3	0,4	1,2	1,0	0,5	0,1	13,6
Italia	6,4	1,6	13,7	2,6	1,1	1,5	0,0	0,9	27,9
Lussemb.	5,4	2,2	6,9	1,6	3,3	1,2	0,4	0,5	21,5
Olanda	9,3	2,5	10,3	1,0	1,1	1,0	0,5	1,4	27,1
Austria	7,5	1,8	12,7	1,6	2,7	1,6	0,1	0,5	28,4
Portogallo	6,0	1,6	11,6	1,8	1,2	0,7	0,0	0,2	23,1
Finlandia	6,7	2,8	12,7	0,8	2,9	1,8	0,9	0,8	29,5
Svezia	7,5	2,8	12,2	0,3	2,9	0,9	0,4	0,8	27,7
Regno Unito	8,3	1,6	11,2	0,1	2,3	0,3	1,1	0,5	25,5
UE 15	8,2	2,0	11,1	1,4	2,3	1,2	0,5	0,6	27,4
Cipro	3,4	0,8	8,5	1,3	1,2	1,0	0,3	1,2	17,7
Estonia	4,8	1,8	6,5	0,0	2,3	0,5	0,1	0,1	16,1
Lettonia	4,1	1,3	7,0	0,2	1,6	0,7	0,1	0,1	15,0
Lituania	4,7	1,4	6,4	0,4	1,6	0,7	0,1	0,3	15,5
Malta	5,3	0,5	6,5	1,2	0,8	0,3	0,1	0,2	15,1
Polonia	4,2	1,3	9,1	1,7	2,5	0,2	0,0	0,1	19,2
Rep. Ceca	6,0	1,1	7,8	0,6	1,7	0,4	0,2	0,2	17,9
Slovacchia	5,7	1,5	7,1	0,9	1,5	0,5	0,1	0,2	17,5
Slovenia	7,3	1,0	9,0	1,3	1,8	0,5	0,0	0,7	21,6
Ungheria	4,8	1,0	7,6	0,9	2,0	0,3	0,5	0,1	17,1
Romania	4,3	0,9	7,2	0,6	1,5	0,1	0,0	0,1	14,7
Bulgaria	4,9	1,2	7,1	0,9	1,7	0,5	0,0	0,2	16,4
Croazia	7,1	2,2	7,2	1,8	1,9	0,6	0,0	0,3	21,2
EA 19	8,2	2,0	10,9	1,8	2,2	1,4	0,4	0,6	27,4
UE 28	7,9	2,0	10,8	1,4	2,2	1,1	0,5	0,6	26,5
	Composizione percentuale								
Belgio	27,0	8,9	40,4	6,3	7,5	6,5	0,8	2,6	100,0
Danimarca	21,7	15,0	39,9	0,7	11,2	4,2	2,2	5,1	100,0
Germania	35,4	8,7	32,3	6,1	11,5	3,2	1,9	0,9	100,0
Grecia	19,4	4,1	54,5	9,6	6,6	3,7	0,0	2,0	100,0
Spagna	26,7	7,0	42,3	9,8	5,5	7,2	0,5	1,0	100,0
Francia	28,7	6,5	40,5	5,3	7,6	6,0	2,3	3,2	100,0
Irlanda	38,7	5,7	31,9	2,7	8,6	7,6	4,0	0,8	100,0
Italia	23,0	5,7	49,0	9,5	4,1	5,5	0,1	3,1	100,0
Lussemb.	25,3	10,4	32,1	7,3	15,4	5,5	1,8	2,2	100,0
Olanda	34,4	9,2	38,2	3,7	4,2	3,5	1,7	5,1	100,0
Austria	26,4	6,3	44,5	5,6	9,4	5,6	0,3	1,9	100,0
Portogallo	26,1	7,0	50,1	7,7	5,1	3,0	0,0	0,9	100,0
Finlandia	22,6	9,6	43,1	2,7	10,0	6,2	3,0	2,9	100,0
Svezia	26,9	10,0	44,0	1,0	10,6	3,2	1,4	3,0	100,0
Regno Unito	32,5	6,4	44,0	0,3	9,2	1,2	4,4	2,1	100,0
UE 15	29,9	7,5	40,5	5,3	8,3	4,3	1,9	2,3	100,0
Cipro	19,2	4,6	48,1	7,2	6,7	5,5	1,8	6,8	100,0
Estonia	29,9	11,4	40,3	0,3	14,4	2,9	0,4	0,4	100,0
Lettonia	27,4	8,7	46,3	1,2	10,9	4,4	0,4	0,7	100,0
Lituania	30,4	9,0	41,3	2,4	10,3	4,5	0,4	1,8	100,0
Malta	35,1	3,6	43,2	8,2	5,5	2,2	0,9	1,2	100,0
Polonia	22,0	6,8	47,4	8,8	13,0	1,2	0,2	0,5	100,0
Rep. Ceca	33,4	6,2	43,6	3,1	9,2	2,5	1,0	1,0	100,0
Slovacchia	32,8	8,5	40,7	5,0	8,8	2,8	0,3	1,2	100,0
Slovenia	33,8	4,6	41,7	5,8	8,4	2,3	0,1	3,3	100,0
Ungheria	28,1	5,6	44,6	5,1	11,8	1,7	2,6	0,5	100,0
Romania	28,9	6,3	49,0	4,3	10,2	0,4	0,1	0,7	100,0
Bulgaria	29,6	7,3	43,0	5,3	10,4	3,1	0,0	1,3	100,0
Croazia	33,6	10,3	34,0	8,5	9,0	2,9	0,1	1,6	100,0
EA 19	29,7	7,4	39,8	6,5	7,9	4,9	1,5	2,3	100,0
UE 28	29,7	7,5	40,8	5,3	8,5	4,2	1,9	2,2	100,0

Fonte: EUROSTAT - marzo 2021

B.2 - Analisi delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) erogate da Amministrazioni Pubbliche nei diversi paesi dell'UE sulla base delle notifiche a Eurostat

Nell'ambito della sotto riportata Tabella è effettuata la comparazione delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro delle AP nei diversi Paesi UE.

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D62) - Confronto fra i paesi dell'UE (milioni di euro)

GEO/TIME	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
EU (27 from 2020)	1.182.614	1.212.565	1.269.522	1.336.352	1.391.255	1.440.233	1.492.593	1.544.528	1.599.862	1.678.938
EA (19)	1.067.282	1.088.593	1.136.821	1.195.365	1.247.874	1.291.365	1.332.497	1.375.325	1.420.080	1.483.637
Belgium	36.292	37.232	38.790	41.466	43.353	45.025	46.678	48.278	50.803	54.067
Bulgaria	1.391	1.737	1.827	2.027	2.066	2.282	2.457	2.696	2.947	3.584
Czech Republic	7.359	8.232	9.139	10.798	10.844	11.268	12.911	14.758	16.813	19.753
Denmark	28.194	28.963	30.107	31.293	33.202	34.131	34.502	34.373	34.587	35.375
Germany (until 1990 former territory of the FRG)	370.514	369.228	383.020	398.062	409.043	411.159	412.643	409.284	402.287	405.356
Estonia	566	587	634	692	772	894	1.002	1.164	1.360	1.713
Ireland	7.543	7.969	9.620	11.265	12.086	13.328	15.107	16.863	19.154	21.814
Greece	16.346	17.588	19.195	20.593	23.456	24.836	27.090	30.437	33.879	38.773
Spain	70.485	75.308	79.919	86.165	91.998	98.981	105.850	113.225	123.081	136.293
France	242.710	248.287	259.564	272.455	283.526	296.592	309.861	325.079	339.335	350.946
Croatia	3.034	2.896	3.513	4.587	4.094	4.541	4.575	5.340	5.530	5.862
Italy	190.422	195.722	203.107	214.277	224.362	234.594	242.245	252.101	264.405	277.270
Cyprus	817	908	997	1.145	1.335	1.528	1.737	1.796	1.822	2.062
Latvia	1.019	1.052	1.042	1.005	943	1.059	1.159	1.382	1.594	1.970
Lithuania	1.256	1.434	1.544	1.516	1.629	1.778	1.958	2.209	2.805	3.756
Luxembourg	2.881	3.062	3.332	3.688	4.106	4.300	4.606	4.838	5.035	5.560
Hungary	6.006	6.449	7.453	9.390	10.299	11.461	12.915	13.451	15.399	16.760
Malta	465	501	538	565	564	577	615	634	686	720
Netherlands	46.598	47.321	49.676	51.488	54.947	56.445	57.253	59.168	60.424	63.403
Austria	38.447	39.897	40.959	42.608	44.095	45.299	46.517	48.093	49.379	51.645
Poland	26.649	29.981	36.320	35.998	32.732	33.036	38.650	41.706	44.484	51.421
Portugal	13.010	14.470	15.704	17.183	19.341	20.821	22.466	23.705	24.987	26.370
Romania	3.495	3.950	4.426	4.549	4.512	5.427	7.208	8.610	11.497	14.487
Slovenia	3.539	3.701	3.907	4.219	4.417	4.581	4.810	5.031	5.274	5.801
Slovakia	2.740	2.986	3.201	3.565	3.571	4.378	5.012	5.579	6.691	7.698
Finland	21.633	21.340	22.073	23.409	24.330	25.192	25.889	26.460	27.080	28.421
Sweden	39.204	41.765	39.917	42.345	45.633	46.722	46.879	48.269	48.525	48.060
Iceland	459	527	490	594	693	729	814	760	860	624
Norway	22.101	24.303	26.271	30.279	31.082	30.639	32.558	33.429	35.011	36.598


Fonte: Eurostat, 22 aprile 2021.

Spesa per prestazioni sociali in denaro delle pubbliche amministrazioni (D62) - Confronto fra i paesi dell'UE (milioni di euro)


GEO/TIME	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EU (27 from 2020)	1.774.624	1.831.425	1.856.143	1.904.231	1.951.051	1.985.321	2.027.385	2.072.394	2.123.356	2.177.128	2.266.609	2.488.436
EA (19)	1.583.786	1.621.840	1.641.846	1.683.588	1.723.195	1.757.729	1.794.619	1.832.405	1.872.529	1.920.157	1.995.640	2.198.448
Belgium	58.197	59.718	62.197	65.448	68.257	69.257	70.745	72.875	75.174	77.590	80.152	91.663
Bulgaria	4.229	4.529	4.563	4.643	4.978	5.232	5.427	5.628	5.815	6.139	6.508	7.361
Czech Republic	19.898	21.178	22.187	22.045	21.723	20.908	21.648	22.396	23.703	25.660	27.599	31.051
Denmark	38.346	41.669	42.758	44.061	45.053	45.827	46.400	46.790	47.485	47.817	48.909	51.770
Germany (until 1990 former territory of the FRG)	426.776	430.497	424.289	430.433	438.925	451.507	469.662	486.859	505.964	520.294	545.449	593.063
Estonia	1.943	1.871	1.865	1.920	2.009	2.115	2.341	2.512	2.691	2.976	3.230	3.578
Ireland	24.307	23.896	23.948	24.315	23.622	23.058	23.096	22.829	23.032	23.371	24.177	31.393
Greece	41.584	40.114	40.392	38.838	34.306	35.160	35.076	35.142	34.390	34.460	34.620	34.341
Spain	154.374	161.869	162.788	167.891	170.407	170.709	170.249	173.709	177.346	185.279	196.839	228.115
France	371.350	382.872	394.304	408.335	420.527	429.065	435.992	442.863	449.998	459.381	473.047	519.023
Croatia	6.182	6.217	6.374	6.183	6.191	6.260	6.474	6.338	6.536	6.873	7.177	7.335
Italy	291.627	298.695	304.478	311.744	319.970	327.001	332.914	336.370	341.404	348.474	361.203	399.412
Cyprus	2.231	2.458	2.596	2.571	2.478	2.465	2.463	2.559	2.614	2.703	2.827	3.002
Latvia	2.428	2.352	2.258	2.266	2.365	2.415	2.558	2.669	2.792	2.990	3.259	3.558
Lithuania	4.355	4.009	3.903	3.988	3.954	3.968	4.054	4.260	4.628	5.358	5.892	7.311
Luxembourg	6.173	6.416	6.607	7.029	7.427	7.737	7.939	8.141	8.606	9.013	9.530	11.141
Hungary	15.104	15.385	15.493	15.028	15.001	14.550	14.439	14.552	15.115	15.380	15.694	15.368
Malta	769	805	836	887	923	964	986	1.021	1.064	1.092	1.121	1.203
Netherlands	67.365	70.747	73.341	75.633	79.151	80.094	80.683	81.680	82.049	82.836	84.812	89.207
Austria	54.830	56.775	57.403	59.476	61.681	63.647	65.113	66.751	67.382	68.975	70.981	77.366
Poland	46.043	52.982	52.696	54.487	57.156	59.160	61.474	65.122	70.456	73.967	82.028	87.791
Portugal	29.028	29.878	30.245	29.971	31.792	31.106	31.638	32.058	32.468	33.453	34.760	36.188
Romania	15.053	16.060	15.757	14.923	15.405	15.753	16.918	18.122	20.320	21.951	24.524	28.018
Slovenia	6.173	6.435	6.695	6.520	6.521	6.523	6.582	6.598	6.832	7.040	7.375	8.134
Slovakia	9.049	9.757	9.827	10.246	10.438	10.671	10.967	11.282	11.469	11.856	12.600	14.455
Finland	31.228	32.677	33.876	36.077	38.442	40.267	41.561	42.227	42.628	43.020	43.768	46.296
Sweden	45.982	51.565	54.470	59.273	62.350	59.902	59.985	61.041	61.397	59.185	58.531	61.295
Iceland	709	747	857	840	823	900	969	1.106	1.422	1.474	1.620	1.889
Norway	37.733	43.509	47.478	52.154	52.202	51.703	51.470	51.500	52.897	52.645	53.188	53.912

Fonte: Eurostat, 22 aprile 2021.


**Tassi di variazione medi annui nei periodi considerati - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62)
Pubbliche Amministrazioni**




Tasso di variazione medio annuo nel periodo 2010/2019 (base 2009) - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni




**Tasso di variazione 2020/2019 - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62)
Pubbliche Amministrazioni**



Variazione incidenza spesa in rapporto al PIL nei periodi considerati (in pp di PIL) - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni



Variazione incidenza spesa in rapporto al PIL nel periodo 2020/2019 (in pp di PIL) - Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Pubbliche Amministrazioni



C - Spesa per prestazioni sociali in denaro. Un confronto tra programmazione finanziaria e risultati

Tra la fine del 1998 e l'inizio del 1999, la RGS si è dotata di una nuova struttura (Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – IGeSpeS) tra i cui compiti istituzionali vi è quello del monitoraggio e della previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro.

Sin dalla sua costituzione, l'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale espleta l'attività di monitoraggio e previsione dell'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle Pubbliche Amministrazioni (PA)³⁰⁵ attraverso un'architettura di analitici modelli di monitoraggio e di previsione tra loro integrati e a loro volta integrati con i modelli di previsione di medio-lungo periodo finalizzati alla valutazione, sia a livello nazionale sia presso le sedi istituzionali internazionali, dell'impatto sulla finanza pubblica del processo di invecchiamento demografico.

C.1 - Le funzioni implementate

C.1.1 - La funzione di monitoraggio

Lo sviluppo della funzione di monitoraggio è derivato dall'esigenza di soddisfare le seguenti necessità:

- confrontare, con continuità in corso d'anno, gli andamenti previsti, all'interno del Conto delle PA dei diversi documenti di finanza pubblica con quelli effettivi desumibili dalla complessiva attività di monitoraggio;
- predisporre, tra il mese di dicembre dell'anno di riferimento (anno *n*) e il mese di gennaio dell'anno successivo, una stima dei risultati relativa all'anno di riferimento, oggetto di specifica fornitura dati all'Istat. Ciò, nell'ambito dell'attività di interscambio di informazioni statistiche con l'Istat, regolata da apposito protocollo tra RGS ed Istat;
- fornire i necessari elementi per la predisposizione dei Conti trimestrali delle PA da parte dell'Istat (sulla base di specifico protocollo tra RGS e Istat);
- disporre di dati analitici (sia finanziari sia strutturali) aggiornati anche ai fini del supporto all'attività di valutazione prelegislativa.

La necessità di monitorare gli andamenti effettivi rendendoli confrontabili con la previsione inglobata nel Conto delle PA ha richiesto l'implementazione di un sistema integrato di modelli di monitoraggio alimentato da dati analitici (sia finanziari sia strutturali) provenienti dai diversi Enti gestori.

Obiettivo specifico di tale sistema integrato di modelli di monitoraggio è elaborare informazioni di differente provenienza ed anche eterogenee, al fine di ricondurre a unità l'attività di monitoraggio per la verifica degli andamenti previsti nel Conto delle PA con quelli effettivi, mediante l'analisi delle motivazioni di eventuali scostamenti. A tal fine è stato necessario affiancare all'analisi degli andamenti finanziari la rilevazione e implementazioni di basi statistiche afferenti agli aspetti strutturali dei diversi istituti in esame.

³⁰⁵ L'aggregato di spesa in esame ingloba la spesa pensionistica, costituita dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o assegni sociali e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro comprendente rendite infortunistiche, liquidazioni per fine rapporto, indennità di malattia, maternità e infortuni, indennità di disoccupazione, assegni di integrazione salariale, trattamenti di famiglia, altri assegni e sussidi previdenziali, assegni di guerra, prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti, altri assegni e sussidi assistenziali.

L'output dell'attività di monitoraggio mensile degli andamenti di spesa è finalizzato a confrontare mensilmente gli andamenti desumibili dal monitoraggio con quelli previsti nei documenti di finanza pubblica. Vengono effettuate stime dei tassi di variazione effettivi rispetto all'anno precedente, sia cumulati per il periodo di riferimento sia "annualizzati", tenendo eventualmente conto di specifici e particolari fenomeni riscontrabili esclusivamente mediante un'analisi di dettaglio. Quest'ultima operazione consente di ottenere un parametro confrontabile con il tasso di variazione annuo previsto nell'ambito del Conto delle PA. Le elaborazioni dell'attività di monitoraggio mensile, che implicano anche la stima del livello di spesa a tutto il periodo considerato, sono oggetto di interscambio di informazioni statistiche con l'Istat ai fini della predisposizione dei Conti trimestrali delle PA da parte del medesimo Istituto. L'attività di monitoraggio mensile è altresì caratterizzata dall'elaborazione e aggiornamento anche dei dati strutturali con aggiornamento delle relative basi dati e consolidamento di report statistici di sintesi e di storicizzazione

Rapporti con l'Istat. Ai fini dell'interscambio di dati con l'Istat, come regolato da apposito protocollo RGS-Istat nell'ambito del procedimento di costruzione dei conti delle PA, vengono comunicati all'Istituto:

- nella seconda metà dell'anno n le elaborazioni dei bilanci di consuntivo dell'anno $n-1$;
- entro gennaio/febbraio dell'anno $n+1$ le stime, sulla base degli elementi disponibili, dei risultati dell'attività di monitoraggio riferiti all'anno n ;
- ogni trimestre, i risultati consolidati dell'attività di monitoraggio mensile della spesa per prestazioni sociali in denaro con riferimento a tutto il trimestre in esame. Tali risultati vengono comunque comunicati mensilmente.

Sulla base di tali informazioni, l'Istat provvede con proprie elaborazioni alla notifica dei dati annuali di Contabilità Nazionale e alla predisposizione dei Conti trimestrali delle PA.

C.1.2 - La funzione di previsione integrata con la funzione di monitoraggio

Parallelamente all'attività di monitoraggio della spesa per prestazioni sociali in denaro, la RGS (IGeSpeS) si è dotata di un modello normativo-istituzionale integrato per le previsioni di breve periodo (da n a $n+3$, ovvero $n+4$) degli andamenti delle prestazioni sociali in denaro ai fini della predisposizione del Conto delle PA inglobato nei diversi documenti di finanza pubblica.

L'input di tale modello integrato si riferisce di fatto, per l'anno per il quale vengono ricostruiti i risultati del Conto delle PA (anno $n-1$), all'output analitico dei dati annuali dell'attività di monitoraggio, al fine di inglobare nelle basi tecniche e negli algoritmi di calcolo i più aggiornati dati.

Le previsioni vengono elaborate sulla base dei parametri normativo-istituzionali, del quadro macroeconomico e delle basi tecniche fornite dai diversi enti gestori. Le previsioni vengono analiticamente elaborate con riferimento alle diverse causali che ne costituiscono le determinanti.

E' assicurata la piena integrazione tra i modelli di previsione di breve periodo e quelli di medio-lungo periodo della RGS in occasione della predisposizione di ogni set di previsione per i documenti di finanza pubblica.

Le singole componenti del modello di previsione sono progettate in modo tale da riprodurre gli aspetti normativo-istituzionali che regolano le diverse funzioni di spesa sociale. A tal fine, viene adottata una base informativa analitica la quale, oltre a consentire una

interpretazione dettagliata dei risultati di previsione, garantisce la flessibilità necessaria per simulare gli effetti finanziari di eventuali proposte di modifica normativa. Tali componenti integrate, inoltre, sono in grado di recepire le ipotesi macroeconomiche contenute nei documenti di finanza pubblica

L'impostazione metodologica adottata consente di:

- elaborare previsioni analitiche in coerenza con la complessità e varietà delle caratteristiche del contesto normativo-istituzionale (che in vari casi presenta periodi di transizione anche a normativa vigente);
- ottimizzare, a fini della previsione, l'impiego delle informazioni desumibili dall'attività di monitoraggio;
- garantire un esplicito e coerente legame tra gli andamenti di previsione della spesa e quello delle variabili strutturali che ne condizionano e spiegano la dinamica;
- realizzare, per il periodo di previsione, un coerente sistema informativo, costituito da variabili statistiche e finanziarie, che possa essere di supporto conoscitivo per successive valutazioni nell'ambito dell'attività pre-legislativa. Ciò consente il conseguimento di un adeguato livello di raccordo e coerenza tra le valutazioni degli andamenti tendenziali della spesa a normativa vigente nell'ambito dei documenti di finanza pubblica e le basi tecniche adottate in sede di predisposizione e verifica delle valutazioni afferenti gli effetti finanziari ascrivibili a proposte di modifica della normativa.

Per il periodo in esame ciò ha consentito il sostanziale rispetto di quanto previsto, in modo coerente e trasparente, per una quota rilevante della spesa corrente, al netto degli interessi, delle PA (circa il 50 per cento), come evidenziato al paragrafo C2.

C.2 - Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle PA - Un confronto tra previsioni e risultati

Con riferimento all'aggregato del Conto delle AP rappresentato dalla spesa per prestazioni sociali in denaro - che costituisce circa il 50 per cento della complessiva spesa corrente al netto della spesa per interessi delle Amministrazioni Pubbliche - di seguito, in via sintetica, si pongono a raffronto le previsioni contenute nei diversi documenti di finanza pubblica per un dato anno e i relativi risultati di Contabilità Nazionale per il periodo 1999-2020. Ciò al fine di assicurare un continuo e trasparente raffronto tra i risultati registrati in Contabilità nazionale e l'attività valutativa svolta.

Ai fini della valutazione della programmazione finanziaria in relazione ai risultati conseguiti il confronto per un dato anno n andrebbe effettuato tra le previsioni indicate per l'anno n a fine settembre dell'anno $n-1$ in RPP dell'anno n ovvero nell'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'anno $n-1$ (nel caso di modifiche rispetto alla RPP) ovvero (successivamente al 2011) in sede di Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno n e/o Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità per l'anno n e i Risultati dell'anno n , il quale permette il raffronto tra obiettivi programmati nell'ambito della programmazione finanziaria come stabilita con la manovra finanziaria per l'anno n e i risultati conseguiti. Sul piano metodologico, invero, il confronto deve considerare le previsioni aggiornate in corso d'anno per effetto di interventi normativi, durante l'esercizio finanziario in esame, che mutano l'assetto normativo-istituzionale come approvato in sede di manovra finanziaria e confluito nell'Aggiornamento del programma di stabilità (prima del


2011) e in Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità (successivamente al 2011)³⁰⁶ ovvero, dal 2017, alla legge di bilancio, nonché per aggiornamenti comunque inglobati nell'ambito delle previsioni del Conto delle amministrazioni pubbliche. Dal 2011 (dopo una transizione relativa all'esercizio 2010 con l'adozione della Decisione di finanza pubblica), per effetto dell'adeguamento delle procedure di programmazione al c.d. "semestre europeo", il ciclo programmatorio è modificato nella sequenza temporale prendendo avvio ad aprile (con il Documento di Economia e Finanza anno n e l'Aggiornamento del Programma di Stabilità anno n riferentesi alla programmazione da n+1) con relativo aggiornamento a settembre con la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno n³⁰⁷ e, successivamente, con l'aggiornamento del Documento Programmatico di Bilancio e della Nota tecnico-illustrativa a seguito della presentazione del disegno di legge di stabilità n+1 (dal 2017, disegno di legge di bilancio)³⁰⁸.

³⁰⁶In tale fattispecie rientra, ad esempio, l'anno 2009 nel corso del quale, a seguito del peggioramento della congiuntura economica rispetto a quanto previsto nell'ambito dell'Aggiornamento del programma di stabilità 2008, sono stati adottati in corso d'anno (marzo 2009) interventi di potenziamento degli ammortizzatori sociali, e quindi di ampliamento delle relative tutele, per il biennio 2009-2010. Ciò ha comportato una ricomposizione della spesa programmata con incremento della spesa originariamente programmata per prestazioni sociali in denaro e corrispondente decremento di altre componenti di spesa del Conto delle PA, come indicato in RUEF 2009. Anche per gli anni 2011 e 2013 il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è stato effettuato, in parte, successivamente alla presentazione rispettivamente della DFP 2011-2013 e della Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità 2013. Per l'anno 2014 successivamente alla presentazione del DEF 2014 è stata introdotta la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, messa a regime dal 2015 con la legge n. 190/2014 e per l'anno 2015 è stato adottato il DL 65/2015, convertito con modificazioni con legge n. 109/2015, in attuazione dei principi della sentenza C.C. n. 70/2015.

³⁰⁷La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza anno n in termini di tempistica dei documenti di finanza pubblica ha sostituito di fatto la Nota di aggiornamento del DPEF e la RPP (I sezione).

³⁰⁸La Nota tecnico-illustrativa a seguito della presentazione del disegno di legge di stabilità n+1 ha sostituito di fatto la RPP (II Sezione). Dal 2017 la Nota tecnico-illustrativa è allegata al disegno di legge di bilancio, che a partire dalla programmazione finanziaria per il triennio 2017-2019, ingloba i caratteri sostanziali in precedenza contenuti nella legge di bilancio. Il Documento Programmatico di Bilancio viene presentato alla Commissione europea a ottobre e recepisce, nel quadro programmatico, gli effetti derivanti dalla manovra di finanza pubblica.

Spesa per prestazioni sociali in denaro Conto AP - Confronto tra Programmazione finanziaria e Risultati



Nella tabella seguente, sono altresì analiticamente presentati in dettaglio i diversi aggiornamenti delle previsioni per l'anno n contenuti nei documenti di finanza pubblica e i risultati di Contabilità Nazionale, rilevando effettivamente ai fini del confronto tra previsioni e risultati, il confronto tra le ultime previsioni effettuate per un dato anno n e i risultati medesimi in quanto gli aggiornamenti successivi sono in ogni caso inglobati negli aggiornamenti successivi del Conto delle AP contenuto nei documenti di finanza pubblica e, pertanto, nel relativo saldo.

In sintesi, da quanto sopra esposto risulta evidente come per l'intero periodo in esame per una quota rilevante della spesa corrente al netto degli interessi delle AP (circa il 50%) sia stato conseguito sostanzialmente il rispetto del contenimento della spesa nell'ambito di quanto programmato in modo coerente e trasparente³⁰⁹. E' stata pertanto assicurata l'attività di garanzia di una corretta programmazione finanziaria.

³⁰⁹ Nel periodo riscontrabile si è registrata in media tra il relativo valore programmato e la stima dei risultati una differenza contenuta (e comunque con la stima dei risultati contenuta nell'ambito di quanto programmato), valutabile, nel complessivo periodo in esame, in media attorno al -0,4%, tenuto conto degli aggiornamenti successivi della predetta stima dei risultati (i quali registrano una sostanziale stabilità rispetto alla prima stima dei risultati, con una minima differenza, in media nel periodo in esame, pari a circa -0,1%).

Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP - Un confronto tra previsioni e risultati

(valori in mld di euro)

Previsioni Conto AP			Risultati di Contabilità nazionale
Anno 1999	Trimestrale cassa 1999 Dpef 2000-2003 RPP 2000	190,5 190,5 190,5	190,4
Anno 2000	RPP 2000 Trimestrale cassa 2000 Dpef 2001-2004 RPP 2001	197,7 197,8 198,2 198,2	195,7
Anno 2001	RPP 2001 Trimestrale cassa 2001 Dpef 2002-2006 RPP 2002	206,0 203,5 203,6 203,7	203,1
Anno 2002	RPP 2002 Trimestrale cassa 2002 Dpef 2003-2006 RPP 2003	216,3 215,3 215,3 215,3	214,3
Anno 2003	RPP 2003 Trimestrale cassa 2003 Dpef 2004-2007 RPP 2004	224,5 225,2 225,2 225,2	224,4
Anno 2004	RPP 2004 Trimestrale cassa 2004 Dpef 2005-2008 RPP 2005	234,6 234,6 234,6 234,6	234,6
Anno 2005	RPP 2005 Trimestrale cassa 2005 Dpef 2006-2009 RPP 2006	242,2 242,2 242,2 242,2	242,2
Anno 2006	RPP 2006 Trimestrale cassa 2006 Dpef 2007-2011 RPP 2007	252,9 253,3 253,3 253,3	252,1
Anno 2007	RPP 2007 RUEF 2007 Dpef 2008-2011 ⁽¹⁾ RPP 2008 ⁽²⁾	264,9 264,2 265,1 265,2	264,4
Anno 2008	RPP 2008 RUEF 2008 Dpef 2009-2013 RPP 2009 Agg Prog Stabilità (2008)	278,3 278,3 278,3 278,3 278,3	277,3
Anno 2009	Agg Prog Stabilità (2008) RUEF 2009 ⁽³⁾ Dpef 2010-2013 RPP 2010 Agg Prog Stabilità (2009)	290,7 291,3 291,3 291,3 291,3	291,6
Anno 2010	Agg Prog Stabilità (2009) RUEF 2010 DFP 2011-2013 ⁽⁴⁾	297,9 298,0 298,1	298,7
Anno 2011	DFP 2011-2013 DEF 2011 e Agg Prog Stabilità (2011) ⁽⁵⁾ Nota Aggiornamento DEF 2011 ⁽⁶⁾ Relazione al Parlamento 2011	305,6 306,2 306,3 306,3	304,5

Continua

Continua

'Spesa per prestazioni sociali in denaro del Conto delle AP - Un confronto tra previsioni e risultati

(valori in mld di euro)

Previsioni Conto AP			Risultati di Contabilità nazionale
Anno 2012	Relazione al Parlamento 2011	313,9	311,7
	DEF 2012 e Agg Prog Stabilità (2012) ⁽⁷⁾	311,7	
	Nota Aggiornamento DEF 2012	311,7	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2013	311,7	
Anno 2013	Nota Aggiornamento DEF 2012	319,7	320,0
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2013	319,9	
	DEF 2013 e Agg Prog Stabilità (2013)	319,9	
	Nota Aggiornamento DEF 2013 ⁽⁸⁾	320,5	
Anno 2014	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2014	320,5	327,0
	Nota Aggiornamento DEF 2013	330,1	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2014	330,1	
	DEF 2014 e Agg Prog Stabilità (2014)	328,3	
Anno 2015	Nota Aggiornamento DEF 2014	332,1	332,9
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2015	332,1	
	DEF 2015 e Agg Prog Stabilità (2015) ⁽⁹⁾	338,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2015 ⁽¹⁰⁾	335,5	
Anno 2016	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2016	335,5	336,4
	Nota Aggiornamento DEF 2015 ⁽¹⁰⁾	341,4	
	Nota tecnico-illustrativa legge stabilità 2016	342,8	
	DEF 2016 e Agg Prog Stabilità (2016)	340,0	
Anno 2017	Nota Aggiornamento DEF 2016	339,5	341,4
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2017	339,5	
	DEF 2017 e Agg Prog Stabilità (2017)	344,9	
	Nota Aggiornamento DEF 2017	343,9	
Anno 2018	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2018	343,9	348,5
	Nota Aggiornamento DEF 2017	352,7	
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2018	353,6	
	DEF 2018 e Agg Prog Stabilità (2018)	350,8	
Anno 2019	Nota Aggiornamento DEF 2018	349,8	361,2
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2019	349,8	
	DEF 2019 e Agg Prog Stabilità (2019) ⁽¹²⁾	364,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2019	362,5	
Anno 2020	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2020	362,5	399,4
	Nota Aggiornamento DEF 2018	357,8	
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2019 ⁽¹¹⁾	365,2	
	DEF 2019 e Agg Prog Stabilità (2019) ⁽¹²⁾	364,1	
Anno 2020	Nota Aggiornamento DEF 2019	374,5	399,4
	Nota tecnico-illustrativa legge bilancio 2020	375,2	
	DEF 2020 e Agg Prog Stabilità (2020)	386,1	
	Nota Aggiornamento DEF 2020 (13)	410,5	
	DPB 2021 (13)	407,5	
	DPB 2021 + DL 137/2020 conv L. 176/2020 (13)	406,3	

(7) Rispetto a Relazione al Parlamento, inglobante anche gli effetti di contenimento di cui al DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011.

(8) Comprende gli effetti degli interventi previsti dal DL n. 54/2013, convertito con legge n. 85/2013, dal DL n. 63/2013, convertito con legge n. 90/2013, dal DL n. 76/2013, convertito con legge n. 99/2013, e dal DL n. 102/2013 afferenti, con particolare riferimento al DL n. 54/2013 e al DL n. 102/2013, al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga.

(9) Comprende gli effetti derivanti dall'introduzione della prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, messa a regime dal 2015 dalla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

(10) Comprende anche gli effetti del DL n. 65/2015, convertito con modificazioni con legge n. 109/2015, secondo le regole di registrazione previste dalla Contabilità Nazionale (SEC 2010).

(11) Comprende gli effetti derivanti dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), ivi inclusi gli oneri connessi alle autorizzazioni di spesa per il finanziamento degli interventi successivamente deliberati con DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019.

(12) Comprende gli effetti derivanti dagli interventi deliberati con DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019.

(13) Le previsioni per l'anno 2020 hanno registrato in corso d'anno aggiornamenti diretti, dapprima a recepire (DEF 2020 e NADEF 2020) gli stanziamenti connessi agli interventi via via adottati per contrastare gli effetti sul piano economico derivanti dall'emergenza epidemiologica, contenuti nei relativi provvedimenti, e, successivamente, nell'ultimo trimestre dell'anno, a aggiornare la previsione sulla base delle prime risultanze di monitoraggio progressivamente disponibili, ancorché parziali. La previsione NADEF 2020 è stata quindi oggetto di successive revisioni. In particolare, il livello di spesa previsto è stato ridotto di 3.00 mln di euro in sede di DPB 2021, scenario tendenziale. Successivamente, nella parte finale dell'anno, nella predisposizione degli interventi di ristori per specifici settori economici, di cui al DL n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020 sono state apportate ulteriori revisioni al ribasso degli stanziamenti per la spesa per prestazioni sociali in denaro derivandone una riduzione complessiva della previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro contenuta in NADEF 2020 di oltre 4.200 mln di euro, che ha contribuito alla compensazione degli oneri conseguenti ai citati ristori per specifici settori economici, e la relativa conseguente rideterminazione della stessa in 406.267 mln di euro.

C.3 - Gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 1999-2020 di Contabilità nazionale – Amministrazioni pubbliche

Sulla base dei risultati di Contabilità nazionale per il periodo 1999-2020 gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro³¹⁰ sono rappresentati dall'allegata tabella n. 1. In via di sintesi, circa gli andamenti registrati si evidenzia quanto segue.

Considerando il complessivo periodo 1999-2020 l'andamento della spesa per prestazioni sociali in denaro e il relativo rapporto al PIL risultano i seguenti:

Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche Anni 1999-2009
(valori assoluti in mln di euro)
Risultati di Contabilità Nazionale

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Spesa prestazioni sociali in denaro	190.422	195.722	203.107	214.277	224.362	234.594	242.245	252.101	264.405	277.270	291.627
(tasso di variazione in %)		2,8%	3,8%	5,5%	4,7%	4,6%	3,3%	4,1%	4,9%	4,9%	5,2%
<i>in rapporto al PIL</i>	16,2%	15,8%	15,6%	15,9%	16,1%	16,2%	16,2%	16,2%	16,4%	16,9%	18,5%
PIL	1.175.150	1.241.513	1.304.137	1.350.259	1.394.693	1.452.319	1.493.635	1.552.687	1.614.840	1.637.699	1.577.256
		5,6%	5,0%	3,5%	3,3%	4,1%	2,8%	4,0%	4,0%	1,4%	-3,7%

Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche Anni 2010-2020
(valori assoluti in mln di euro)
Risultati di Contabilità Nazionale

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Spesa prestazioni sociali in denaro	298.695	304.478	311.744	319.970	327.001	332.914	336.370	341.404	348.474	361.203	399.412
(tasso di variazione in %)	2,4%	1,9%	2,4%	2,6%	2,2%	1,8%	1,0%	1,5%	2,1%	3,7%	14,6%
<i>in rapporto al PIL</i>	18,5%	18,5%	19,2%	19,8%	20,1%	20,1%	19,8%	19,7%	19,7%	20,2%	24,2%
PIL	1.611.279	1.648.756	1.624.359	1.612.751	1.627.406	1.655.355	1.695.787	1.736.593	1.771.566	1.790.942	1.651.595
	2,2%	2,3%	-1,5%	-0,7%	0,9%	1,7%	2,4%	2,4%	2,0%	1,1%	-6,8%

Nell'intero periodo 1999-2020 la spesa per prestazioni sociali in denaro ha evidenziato un andamento coerente con quanto programmato nei documenti di finanza pubblica e contenuto in tali ambiti (come rappresentato nei vari documenti di finanza pubblica). In rapporto al PIL la medesima spesa è passata dal 16,2% del 1999 al 20,2% del 2019 per effetto un tasso di variazione medio annuo del 3,3% superiore al tasso di crescita nominale del PIL (2,1%). Tuttavia va evidenziato che tale crescita dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL è sostanzialmente concentrata nel periodo 2008-2014, caratterizzato da una crescita economica significativamente inferiore, e nel 2019 ove oltre a una crescita economica molto contenuta si registrano i progressivi effetti espansivi della spesa dovuti ad interventi normativi adottati a inizio anno. Nell'anno 2020 il significativo incremento della spesa in rapporto al PIL (+4 punti percentuali, dal 20,2% al 24,2%) è condizionato dagli effetti

³¹⁰ L'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro comprende la spesa pensionistica e la spesa relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. L'aggregato **spesa pensionistica** è costituito dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o assegni sociali. L'aggregato **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** comprende le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e gli altri assegni a carattere previdenziale ed assistenziale.


economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, con conseguenti significativi incrementi spesa e contrazioni dei livelli di crescita economica. Più nel dettaglio:

- nel periodo 2000-2007, la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 1999, del 4,2% in linea con il tasso di crescita nominale del PIL (4,1%), passando da un'incidenza sul PIL del 16,2% del 1999 al 16,4% del 2007;
- nel periodo 2008-2018 la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali ad un tasso di variazione medio annuo, prendendo a base il 2007, del 2,5%, inferiore di 1,7 punti percentuali al tasso di variazione medio annuo del periodo precedente, a fronte di un tasso di crescita nominale significativamente contenuto del PIL (0,8%), passando da un'incidenza sul PIL del 16,4% del 2007 al 19,7% del 2018. Tale incremento di incidenza della spesa in rapporto al PIL (3,3 punti percentuali, tenuto conto della parziale riduzione di incidenza in rapporto al PIL registrata nel triennio 2015-2017) si è registrato sostanzialmente per circa il 60% nel biennio 2008-2009 (2,1 punti percentuali) e per la restante parte (circa 1,6 punti percentuali) nel triennio 2012-2014 per effetto della decrescita in termini reali del PIL e pari rispettivamente a -1,0% nel 2008, a -5,3% nel 2009 a -3,0% nel 2012 e a -1,8% nel 2013 (che ha comportato anche una riduzione del PIL in termini nominali per gli anni 2009, 2012 e 2013). Nel triennio 2015-2017, come evidenziato, si è registrata una parziale riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL (per circa 4 decimi di punto rispetto al 2014);
- nell'anno 2019 si è registrato un incremento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL di circa 0,5 decimi di punto da ascrivere ai maggiori oneri derivanti dalle misure di cui al DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 (i quali peraltro manifesteranno gli effetti su base annua a partire dall'anno 2020) e ad un tasso di incremento del PIL contenuto sia in termini reali che nominali.
- nell'anno 2020 si è registrato un incremento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL di 4 punti da ascrivere a un significativo incremento della spesa (+10,6%) rispetto al 2019 e a un significativo decremento del PIL in termini nominali (-7,8%) e reali (-8,9%).



In via preliminare, per un'analisi delle dinamiche nel periodo in esame, si evidenzia, come emerge dal grafico sotto rappresentato, il rallentamento della dinamica dell'aggregato di spesa in esame nel secondo decennio di osservazione e, in particolare, nel periodo 2010/2018, cui fa seguito un significativo incremento della dinamica medesima per l'anno 2019, ascrivibile interamente agli interventi previsti dal DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019³¹¹ (i cui effetti di onerosità sono sostanzialmente raddoppiati nell'anno 2020), ed un incremento notevole per l'anno 2020 condizionato anche dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

³¹¹ In assenza di tali interventi, quindi considerando la normativa previgente il DL n. 4/2019, il tasso di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2019 sarebbe risultato sostanzialmente in linea al tasso di variazione della spesa del 2018 e al tasso di variazione medio annuo del periodo 2010/2018.

Spesa per prestazioni sociali in denaro: tasso di variazione rispetto all'anno precedente




Tale andamento della dinamica di spesa, peraltro programmato nei documenti di finanza pubblica, risulta quindi differenziato tra periodi. Infatti, il rallentamento della dinamica della spesa nel periodo 2010-2018 risulta evidente confrontando tale periodo (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,0%, prendendo a base l'anno 2009) con il decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,4%, prendendo a base l'anno 1999) e a maggior ragione con il quadriennio precedente 2006/2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,7%, prendendo a base l'anno 2005). In considerazione della dimensione dell'aggregato in esame (la spesa per prestazioni sociali in denaro costituisce, per il complesso delle amministrazioni pubbliche, circa il 50% della spesa corrente al netto degli interessi alla fine del periodo in esame) tale contenimento della dinamica nel periodo 2010-2018 ha contribuito in modo significativo al contenimento della dinamica della complessiva spesa delle pubbliche amministrazioni e al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica mediante il conseguimento di una progressiva riduzione dell'indebitamento netto. Va in ogni caso rilevato che al contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro del quadriennio 2015/2018, con un tasso medio annuo di crescita nominale della spesa in esame di 1,6%, ha certamente contribuito la sostanziale assenza di indicizzazione delle prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di inflazione sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016.

Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2009 e 2010-2018)**Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2005, 2006-2009, 2010-2014 e 2015-2018)**

Come sopra rappresentato, il contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato una significativa inversione di tendenza nell'anno 2019, ove il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto alla media annua del quadriennio precedente per effetto, in particolare, degli interventi normativi adottati dall'inizio del 2019, nonostante gli stessi abbiano inciso solo per parte dell'esercizio 2019, manifestando la onerosità su base annua a partire dal 2020. Pertanto da tali interventi normativi conseguono significativi elementi di incremento di dinamica e di livello della spesa anche dal 2020, allorché gli interventi manifestano a pieno i relativi effetti su base annua, con conseguente maggiore rigidità della spesa stessa, la quale, stante la dimensione dell'aggregato in esame, si ripercuote anche sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche.

Per l'anno 2020 rilevano altresì in particolare gli oneri conseguenti agli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica .


Tassi di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro dal 2019




Di seguito si rappresenta un'analisi delle dinamiche tra il periodo 2010-2018 e il periodo successivo (2019-2020), dalla quale risulta evidente, anche prescindendo dagli effetti degli interventi adottati nel 2020 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica al fine di considerare un raffronto tra tassi di variazione medi "strutturali", il rilevante incremento di dinamica della spesa il quale risulta pari a circa 2 punti percentuali medi annui, di fatto più che triplicando il tasso di variazione medio annuo, al netto dell'indicizzazione, del periodo 2010-2018. Tale incremento della dinamica della spesa nel biennio 2019-2020 è sostanzialmente da ascrivere, come già evidenziato, agli effetti conseguenti da interventi normativi adottati³¹² e, a normativa vigente, analogo livello della dinamica della spesa risulterebbe sostanzialmente confermato per il biennio successivo, tenuto anche conto che si manifesterebbero progressivamente gli oneri di regime di diversi interventi normativi adottati.

³¹² Nel 2020 gli oneri ascrivibili alle nuove misure introdotte con DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ammontano a circa 14,0 mld di euro su base annua, a fronte di circa 6,7 mld di euro per l'anno 2019. Nel 2021, oltre agli incrementi dei predetti importi, rilevano gli effetti di regime della prestazione assistenziale di cui al DL n. 3/2020, convertito dalla legge n. 21/2020, e gli effetti dell'adozione del c.d. Assegno unico (legge n. 178/2020). Nel 2022 oltre ai predetti incrementi di spesa rilevano gli effetti a regime del c.d. Assegno unico e di altri interventi adottati (Legge n. 178/2020). Trattasi, peraltro, di interventi introdotti mediante ricorso a indebitamento e non garantendo la relativa compensazione sui saldi di finanza pubblica.

Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2020)



Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2020) al netto dell'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni



In relazione ad una disamina complessiva degli andamenti della dinamica della spesa in esame considerando l'intero periodo 2000-2020, prendendo a base l'anno 1999, si rappresenta quanto segue. Nel periodo in esame (2000-2020 prendendo a base l'anno 1999) la **spesa per prestazioni sociali in denaro** è cresciuta al tasso medio annuo del 3,6% circa, per effetto di un tasso medio annuo di crescita della **spesa pensionistica** pari a circa 2,8% e della **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** pari a circa 6,1%, che risente anche del notevole incremento di spesa per l'anno 2020 conseguente dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Per quanto attiene la **spesa pensionistica** il tasso medio annuo di crescita nel periodo pari a circa 2,8% è scomponibile nella componente derivante dall'indicizzazione ai prezzi riconosciuta a gennaio di ogni anno³¹³ e pari in media a circa 1,6% e la restante componente

³¹³ L'indicizzazione ai prezzi applicata all'anno n corrisponde sostanzialmente (a meno di conguaglio operato l'anno successivo) all'inflazione registrata l'anno precedente (variazione indice foi n.t.).

derivante dal saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate nonché alle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere (inclusi i relativi arretrati) pari in media a circa 1,2%. Il predetto tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione ai prezzi, come evidenziato dalla sotto riportata tabella, deriva da valori diversificati di anno in anno in ragione, sostanzialmente, del contesto normativo-istituzionale, tenuto conto del progressivo incremento dei requisiti di accesso al pensionamento registrato nel periodo e derivante dal processo di riforma implementato. Più in dettaglio, in relazione agli incrementi al netto dell'indicizzazione ai prezzi:

- nel 2000, nel 2009³¹⁴ e, in particolare nel triennio 2012/2014 si registrano i valori più bassi (i valori minimi del biennio 2012/2013 sono anche significativamente condizionati dalla deindicizzazione totale con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps³¹⁵) per il manifestarsi in tali anni di effetti di incrementi dei requisiti per l'accesso coinvolgenti la più ampia generalità dei lavoratori (dipendenti privati e pubblici e lavoratori autonomi) rispettivamente con riferimento al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato (2000) e al pensionamento anticipato (nel 2009, l'andamento risente anche di ulteriori posticipi nel regime delle c.d. decorrenze, così come per la seconda parte dell'anno 2011 per quanto concerne il pensionamento di vecchiaia in tale ultimo caso e nel 2012 per l'operare del regime delle decorrenze relativo alla c.d. "finestra mobile", nel mentre negli anni 2013/2014 si manifestano anche gli effetti di innalzamento dei requisiti di accesso previsti dal DL 201/2011 convertito con modificazioni con legge n. 214/2011);
- negli anni 2001-2002 e 2007-2008 si registrano valori più elevati per effetto di provvedimenti di incremento delle c.d. "pensioni basse", nonché per effetto di "sblocco" nell'accesso al pensionamento a seguito di incrementi dei requisiti il cui effetto ha operato l'anno precedente (cfr. a tale ultimo riguardo anche l'anno 2010 rispetto all'anno 2009);
- nel periodo 2007-2018 (0,8%) si è registrata una riduzione del tasso di incremento medio al netto dell'indicizzazione rispetto al periodo 2000-2006 (1,8%), con una particolare decelerazione nel periodo 2011-2018 (0,3%), con un tasso medio nel quadriennio 2015/2018 pari a 0,8%. Tale riduzione del tasso di incremento al netto dell'indicizzazione si è interrotta negli anni 2019 e 2020 (rispettivamente +1,3% e +2,1%) per effetto degli interventi di agevolazione al pensionamento anticipato previsti dal DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

Risultati di Contabilità Nazionale	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tasso di variazione della spesa pensionistica	2,8%	4,8%	5,2%	4,1%	4,3%	3,7%	3,4%	3,9%	4,0%	3,8%	2,6%
Indicizzazione ai prezzi	1,6%	2,5%	2,9%	2,4%	2,5%	1,9%	1,8%	2,0%	1,6%	3,4%	0,6%
Incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi	1,2%	2,3%	2,3%	1,7%	1,8%	1,8%	1,6%	1,9%	2,4%	0,4%	2,0%

³¹⁴ A seguito del "blocco" registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", nel 2010 si è registrato un programmato effetto di "sbocco" (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010 e con un incremento, rispetto al 2009, del tasso di variazione della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione.

³¹⁵ Una quota, molto contenuta, di tale deindicizzazione è stata strutturalmente e gradualmente recuperata negli anni 2015 e 2016.


Risultati di Contabilità Nazionale	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	media periodo 2000-2020
	Tasso di variazione della spesa pensionistica	2,6%	2,2%	2,2%	0,8%	0,9%	0,7%	1,0%	1,9%	2,4%	2,5%
Indicizzazione ai prezzi	1,4%	2,8%	3,1%	1,2%	0,2%	-0,1%	0,0%	1,1%	1,1%	0,4%	1,6%
Incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi	1,2%	-0,6%	-0,9%	-0,4%	0,7%	0,8%	1,0%	0,8%	1,3%	2,1%	1,2%

Per quanto attiene la **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** il tasso medio annuo di crescita nel periodo (6,1% circa; 4,7% per il periodo fino al 2019) risulta da differenziazioni tra le diverse componenti - e tra i periodi temporali considerati ed è anche condizionato dal notevole incremento di spesa per l'anno 2020 conseguente dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. In particolare, la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato un significativo incremento nel complessivo periodo considerato dovuto sia ad interventi normativi di potenziamento dei diversi istituti, sia al significativo incremento nel ricorso ai medesimi nei periodi di crisi economico-finanziaria e in particolare alla notevole espansione della spesa nel 2020 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica (tasso medio annuo di crescita del 9,4% (5,9% per il periodo fino al 2019, così composto: +3,0% annuo nel periodo 1999-2007; +18,8% annuo nel periodo 2008-2013; -2,1% annuo nel periodo 2014-2019; +111,1% nel 2020). Nel periodo 2014-2019 la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato una riduzione del livello, dopo i notevoli incrementi registrati nel periodo 2008-2013; nel 2020 il rilevante incremento del livello della spesa è sostanzialmente da ascrivere alla finalità di contrasto dei predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica mediante, in particolare, le prestazioni di integrazione salariale; la spesa per prestazioni in favore di invalidi, ciechi e sordomuti ha registrato un significativo incremento nel biennio 2002-2003 condizionato dall'accelerazione dei pagamenti con una dinamica poi in progressiva significativa decrescita negli anni successivi, con particolare riferimento al periodo 2010-2020 (e soprattutto al biennio 2010/2011) nel quale si è registrato un tasso di incremento medio annuo pari a circa 1,4 per cento nominale (nel 2021 si registrerà un incremento della spesa per effetto dell'operare a regime dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni); la spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni ha registrato un significativo incremento soprattutto nel periodo 1999-2006, per lo stratificarsi di interventi di potenziamento delle tutele dei congedi di maternità e parentali, con una dinamica poi contenuta negli anni successivi ed una ripresa dall'anno 2016 sempre per effetto del potenziamento dei relativi istituti normativi (assegno di natalità, di cui alla legge n. 190/2014 e relative proroghe, assegno per le future madri e assegno per la partecipazione alle spese per asili nido, di cui alla legge n. 232/2016), nel 2020 l'incremento della spesa è da ascrivere a prestazioni introdotte, ovvero potenziate, per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting); la spesa per liquidazioni di fine rapporto ha registrato da un lato il progressivo operare dal 2007 delle erogazioni a carico del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e dall'altro il significativo contenimento di spesa nel periodo 2011-2015 per le liquidazioni di fine rapporto per i dipendenti pubblici anche per effetto degli interventi di riforma adottati in relazione a tale tipologia di prestazione, con conseguente ripresa della dinamica di spesa negli anni 2016-2020; la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato incrementi per l'adozione di diversi interventi normativi, di differente dimensione sul piano finanziario, alcuni anche a carattere una tantum come il bonus per incapienti del


biennio 2007-2008, il bonus per famiglie e pensionati del 2009, altri a carattere strutturale come la c.d Carta acquisti per anziani e bambini dalla fine del 2008, sempre dal 2008 gli oneri connessi alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose), in ottemperanza dell'aggiornamento Sec 2010, dal 2014, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014) come sostituita e potenziata dal 1° luglio 2020 dalla misura di cui all'articolo 1 del DL n. 3/2020, convertito dalla legge n. 21/2020, dal 2016 ulteriori prestazioni assistenziali afferenti a misure di contrasto alla povertà (SIA e REI e dal 2019 la più rilevante prestazione RdC), nonché per altre finalità di sostegno al reddito (ad esempio la prestazione c.d. Ape sociale, avviata dal 2017 e con effetto sostanziale dal 2018). Nel 2020 la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato un significativo aumento anche per gli interventi adottati per contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica mediante l'istituzione di apposite indennità e prestazioni; altre componenti di spesa hanno registrato dinamiche inferiori o di riduzione in termini nominali (la spesa per trattamenti di famiglia, la spesa per rendite infortunistiche e la spesa per prestazioni e assegni di guerra). Complessivamente, nel periodo in esame, si è registrata una significativa ricomposizione della spesa per prestazioni sociali in denaro che ha visto aumentare la quota percentuale della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sul totale della spesa di circa 6 punti percentuali passando da un'incidenza di circa il 18% del 1999 ad un'incidenza di circa il 23,9% del 2019, con contestuale riduzione della quota percentuale della spesa pensionistica. Per l'anno 2020, caratterizzato dalle misure adottate per contrastare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica, tale quota percentuale è ulteriormente cresciuta di circa 5,6 punti percentuali raggiungendo il 29,5%, con parziale rientro negli anni successivi con la progressiva riduzione delle prestazioni introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Ad integrazione di quanto sopra rappresentato si evidenzia come nel complessivo periodo in esame l'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro sia stato interessato da interventi legislativi che, oltre alla progressiva implementazione del processo di riforma del sistema pensionistico (con regressione dal 2019, per gli interventi adottati con il DL n. 4/2019), hanno previsto anche un progressivo potenziamento delle tutele sia sul versante pensionistico (per i soggetti in condizioni disagiate) sia per le altre prestazioni sociali in denaro (sul versante degli ammortizzatori sociali, delle tutele per maternità, congedi parentali, assegni familiari e altri sussidi assistenziali, con l'implementazione, in particolare, di progressive misure di contrasto alla povertà fino a giungere alla prestazione Rdc e all'introduzione di nuove prestazioni assistenziali).

Incidenza della spesa pensionistica sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro



Incidenza della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro



Nel dettaglio circa gli specifici andamenti delle diverse prestazioni per il periodo in esame si evidenzia quanto segue:

Per l'anno 2000, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 1999 pari al 2,8%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2000, pari all'1,6% (costituito da 1,5% + 0,1% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 1999) e il contenimento per tale anno dei flussi di pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato per l'elevazione dal 1° gennaio di tale anno del requisito anagrafico a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,8%), tra l'altro: una riduzione della spesa per ammortizzatori sociali, un incremento della spesa per maternità e trattamenti di famiglia anche per il progressivo operare di taluni istituti di potenziamento di tali tutele e di un incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2000**³¹⁶, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,8%, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,8%.

Per l'anno 2001, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2000 pari al 3,8%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2001, pari al 2,5% (costituito da 2,4% + 0,1% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2000), gli incrementi concessi alle pensioni "basse" a seguito dei provvedimenti contenuti nella legge n. 388/2000 (finanziaria 2001, segnatamente: incrementi delle maggiorazioni sociali e concessione dell'importo aggiuntivo a dicembre in sede di tredicesima pari a 155 euro circa) e le erogazioni a credito dei pensionati INPS per effetto della c.d. operazione RED effettuata nell'anno 2001 hanno comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-1,1%), una riduzione della medesima in valore nominale, che ha risentito della riduzione della spesa per buonuscita e indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici, da ascrivere all'esaurirsi della corresponsione di riliquidazioni di buonuscita dei dipendenti pubblici, a seguito dell'inclusione nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale (circa 1 mld di euro di minore spesa per riliquidazioni rispetto all'anno precedente).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2001**³¹⁷, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,6%, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7%.

³¹⁶ L'anno 2000 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 3,8% e del PIL nominale pari a 5,6%.

³¹⁷ L'anno 2001 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 2,0% e del PIL nominale pari a 5,0%.

Per l'anno 2002, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2001 pari al 5,5%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+5,2%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2002, pari al 2,9% (costituito da 2,7% + 0,2% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2001) e gli incrementi concessi alle pensioni "basse" fino a 516,46 euro mensili a seguito della disposizione contenuta nella legge n. 448/2001 (finanziaria 2002, articolo 38) unitamente al pieno operare degli incrementi concessi sulla base della legge finanziaria 2001 (circa 1,2-1,3 mld di euro). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+6,9%), questa ha risentito del significativo incremento della spesa per prestazioni di invalidità civile e di un incremento della spesa per ammortizzatori sociali.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2002**³¹⁸, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,9%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,1% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7%.

Per l'anno 2003, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2002 pari al 4,7%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,1%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2003, è pari al 2,4%, mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,7 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+7,6%), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti (8,8%, anche se in misura inferiore a quella del 2002)³¹⁹, della spesa per assegni familiari, indennità maternità, malattia e infortuni (+8,4%), della spesa per liquidazioni per fine rapporto (5,4%) e della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (7,6%).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2003**³²⁰, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,1%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9%.

Per l'anno 2004, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2003 pari al 4,6%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

³¹⁸ L'anno 2002 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,3% del PIL nominale pari a 3,5%.

³¹⁹ In particolare anche per il protrarsi nell'anno 2003 (pur registrando nell'ultimo quadrimestre una dinamica di spesa sensibilmente più contenuta) dei fenomeni gestionali di smaltimento di giacenze amministrative arretrate anche a seguito del progressivo operare delle convenzioni tra l'INPS e le regioni relative alla fase concessoria (la fase erogatoria era già attribuita all'INPS dalla fine del 1998).

³²⁰ L'anno 2003 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale (0,1%) e del PIL nominale pari a 3,3%.

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,3%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2004 è pari al 2,5%, mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+5,9%), questa ha risentito, tra l'altro, dagli incrementi della spesa per liquidazioni per fine rapporto (+12,8%), della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+11,8%), della spesa per assegni familiari, indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro per i nuovi nati a partire dal secondo e per gli ulteriori nati secondo ordine di nascita o adottati nel periodo dicembre 2003 - dicembre 2004 e del processo di accelerazione, nella contabilizzazione, a seguito dell'acquisizione diretta in via telematica³²¹ delle voci passive dei saldi delle DM – Denunce Contributive Mensili in ambito INPS), a fronte di una minore crescita di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2004**³²², la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2% circa e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9%.

Per l'anno 2005, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2004 pari al 3,3%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,7%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2005 è pari all'1,9%, mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali. La dinamica ha risentito anche dell'effetto di contenimento del numero delle nuove pensioni di anzianità relative all'anno 2005, per effetto del processo di innalzamento dei requisiti per l'accesso previsto dalla legislazione vigente (avvenuto nel 2004, ma che ha esplicato i suoi effetti nel 2005 per l'operare delle c.d. "finestre") con poi conseguente "sblocco" l'anno successivo (2006);
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+1,4%), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+10,8% circa, anche per effetto degli incrementi dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola stabiliti a decorrere dal 1° aprile 2005³²³) e da dinamiche più contenute delle altre prestazioni. Tra queste ultime si segnalano: la spesa per assegni familiari, per indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per il venir meno, a parte le residue fisiologiche erogazioni per il completamento dell'attività amministrativa, dell'erogazione nell'anno 2005 dell'assegno di 1.000 euro corrisposto per ogni nato dal secondo ordine in poi o adottato nel periodo fino al 31/12/2004 e per una riduzione della spesa per indennità infortunistiche), la spesa per rendite infortunistiche, la spesa per liquidazioni di fine rapporto (per effetto di una riduzione, rispetto all'anno 2004, del numero di prime liquidazioni di indennità di buonuscita e

³²¹ Tale obbligo per la trasmissione in via telematica delle denunce contributive mensili è stato previsto nell'ambito dell'articolo 44, comma 9, della legge n. 326/2003, di conversione del DL n. 269/2003. Al riguardo l'INPS ha emanato apposite istruzioni alle sedi con messaggi e circolari (cfr. in particolare circolare n. 32 del febbraio 2004 e circolare n. 121 dell'agosto 2004).

³²² L'anno 2004 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,4% e del PIL nominale pari a 4,1%.

³²³ Come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 35/2005, convertito con modificazioni con legge n. 80/2005.

trattamento di fine servizio in ambito INPDAP per l'anno 2005), la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali per il venire meno nell'anno 2005 delle erogazioni effettuate nell'anno 2004 di arretrati di indennizzi risarcitori a carico del bilancio dello Stato, nonché una riduzione della spesa per pensioni di guerra rispetto all'anno 2004 medesimo, anche per effetto di una diversa temporizzazione delle erogazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2005**³²⁴, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 2,9%.

Per l'anno 2006, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2005 pari a 4,1%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,4%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2006 è all'1,8% (1,7% + 0,1% di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2005 e corrisposto con i relativi arretrati), mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni +in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,6 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali (7,2%) il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+23,1% circa, che deriva da un aumento del numero di nuove liquidazioni³²⁵ e dei relativi importi medi) e della spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni (in particolare per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro con riferimenti a nuovi nati negli anni 2005 e 2006³²⁶).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2006**³²⁷, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,0%.

Per l'anno 2007, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2006 pari a 4,9%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,9%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2007 è pari a 2,0%, mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,9 punti percentuali, risentendo anche degli effetti, per circa 900

³²⁴ L'anno 2005 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,8% e del PIL nominale pari a 2,8%

³²⁵ Sia per effetto dello "sblocco" registrato nell'anno 2006 con riferimento alle pensioni di anzianità (dopo il contenimento registrato nell'anno 2005 in particolare per effetto dell'incremento dei requisiti di accesso nel 2004 che ha esplicitato i propri effetti nel 2005 per l'applicazione del meccanismo delle c.d. "finestre") sia a seguito dell'incremento del numero di nuove pensioni liquidate nell'anno 2005 (a settembre) rispetto all'anno 2004 nel comparto scuola, i cui effetti in termini di buonuscita si sono registrati, in particolare per le pensioni di anzianità, nell'anno 2006.

³²⁶ Previsto dall'articolo 1, commi da 331 e 334 della legge n. 266/2005 ed erogato a carico del bilancio dello Stato per il tramite delle Poste.

³²⁷ L'anno 2006 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,8% e del PIL nominale pari a 4,0%

mln di euro, conseguenti all'erogazione dei benefici per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del decreto - legge n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+9,4%), il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+39,2% circa, che deriva in larga parte da un aumento del numero di nuove liquidazioni³²⁸ e dei relativi importi medi con riferimento alle liquidazioni per i dipendenti pubblici, nonché dall'inizio delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - legge n. 296/2006 - legge finanziaria 2007)), dall'incremento della spesa per trattamenti di famiglia (in particolare per effetto degli incrementi degli assegni per il nucleo familiare stabiliti dalla legge n. 296/2006 – legge finanziaria 2007), dagli effetti dell'erogazione del beneficio tributario a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007, computato nell'ambito della Contabilità Nazionale nella spesa per prestazioni sociali in denaro, limitatamente alla quota contabilizzata per l'anno 2007³²⁹.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2007**³³⁰, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,4%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,1%;

Per l'anno 2008, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2007 pari a 4,9%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+4,0%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2008 è stata pari a 1,6%, mentre oltre agli incrementi dovuti al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati, rilevano anche gli oneri, per l'erogazione dei benefici, superiori rispetto a quelli stabiliti per il 2007³³¹, per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del decreto - legge n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007. Il numero delle nuove liquidate per l'anno 2008 ha risentito del previsto maggiore accesso al pensionamento di anzianità ("sblocco") per i lavoratori dipendenti, in particolare del settore privato, dopo il contenimento ("blocco") registrato nell'anno 2007 a seguito dell'aumento dei requisiti per l'anno 2006 che ha manifestato buona parte del proprio effetto nell'anno 2007 per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre". Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,4 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,3%), oltre all'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+20,0%, derivante sia da

³²⁸ Anche connesso all'incremento di nuove liquidazioni del settore scuola (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2006 si riverbera in termini di buonuscita nel 2007, in particolare per le pensioni di anzianità) e degli enti locali.

³²⁹ Nell'anno 2007 è stata contabilizzata la quota di beneficio riconosciuta automaticamente nel 2007 per il tramite dei sostituti di imposta, mentre una quota è slittata al 2008 (si riferisce, in particolare alla quota relativa ai lavoratori autonomi, cfr articolo 2, comma 8, DM 8 novembre 2007 e ai lavoratori dipendenti per i quali il sostituto di imposta non ha potuto operare in tutto o in parte la liquidazione in via automatica alla fine dell'anno 2007).

³³⁰ L'anno 2007 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,5% e del PIL nominale pari a 4,0%

³³¹ L'importo unitario della somma aggiuntiva stabilita dall'articolo 5 del decreto - legge n. 81/2007, convertito con legge n. 127/2007 dall'anno 2008 è superiore a quello a stabilito per il 2007.

un aumento del numero di nuove liquidazioni³³² sia dall'incremento delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - legge n. 296/2006 - legge finanziaria 2007)), rileva anche l'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+18,7%, per effetto, in particolare, degli incrementi dell'indennità di disoccupazione stabiliti dalla legge n. 247/2007).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2008**³³³, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,9%, di cui la spesa pensionistica pari al 13,6% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,3%;

Per l'anno 2009, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2008 pari a 5,2%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+3,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2009 è stata pari a 3,4% (3,3% + 0,1% di recupero di indicizzazione non concessa al 1° gennaio 2008), mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", l'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato nell'anno 2008 rispetto all'anno 2007 (come previsto dalla legge n. 243/2004 e dalla legge n. 247/2007) ha prodotto un contenimento, peraltro già programmato, degli accessi al pensionamento anticipato e della dinamica della spesa pensionistica, prescindendo dal livello di indicizzazione ai prezzi concesso, in particolare nell'anno 2009 (per il settore scuola, per il quale non operano le "finestre" il contenimento nell'accesso al pensionamento si è avuto a settembre del 2008, con i maggiori riflessi finanziari su base annua comunque nel 2009). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 0,4 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+10,7%), l'andamento è stato tra l'altro condizionato dal significativo incremento (+ 63,6%) della spesa per ammortizzatori sociali³³⁴, dall'erogazione del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, dall'incremento della spesa per rendite infortunistiche (condizionato dalla corresponsione dal 1° gennaio 2009 della rivalutazione, relativa al conguaglio afferente all'andamento delle retribuzioni, delle rendite con riconoscimento dei relativi arretrati di spettanza per l'anno 2008), a fronte di incrementi inferiori delle altre componenti di spesa e, in particolare, del contenimento della spesa per la voce liquidazioni di fine rapporto (-12,9%) per effetto delle minori liquidazioni di buonuscita nel pubblico impiego³³⁵.

³³² Anche connesso all'incremento dell'accesso al pensionamento nel settore scuola a settembre 2007 rispetto a settembre 2006 (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2007 si riverbera in termini di buonuscita nel 2008, in particolare per le pensioni di anzianità).

³³³ L'anno 2008 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,0% e del PIL nominale pari a 1,4%.

³³⁴ Per effetto di incrementi particolarmente rilevanti per gli ammortizzatori sociali ordinari e per uno sviluppo, rispetto all'anno 2008, per i c.d. ammortizzatori in deroga.

³³⁵ La riduzione di spesa è da ascrivere in primo luogo alla riduzione del numero di prestazioni di buonuscita del settore della scuola che ha registrato nel 2008 un significativo contenimento nell'accesso al pensionamento rispetto all'anno 2007 (in particolare per il pensionamento anticipato, per il quale la liquidazione della buonuscita è posticipata di sei mesi e quindi, per

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2009**³³⁶, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8%.

Per l'anno 2010, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2009 pari a 2,4%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,6%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2010 è stata pari a 0,6% (0,7% - 0,1% di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza al 1° gennaio 2009³³⁷), mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. A seguito del "blocco" registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", nel 2010 si è registrato un programmato effetto di "sbocco" (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,0 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+1,6%), l'andamento è stato l'altro condizionato da una parte dal venir meno di taluni effetti di onerosità a carattere "una-tantum" registrati nell'anno 2009³³⁸, dalla riduzione della spesa per rendite infortunistiche³³⁹, della riduzione della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche, anche per l'effetto della contrazione della base occupazionale, e dall'altra dall'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+24,8%, anche per effetto delle prestazioni connesse alle maggiori uscite registratesi nel 2009³⁴⁰ per il pensionamento anticipato nel settore scuola, dopo il "blocco" del 2008 a seguito dell'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento per tale anno) e dall'incremento (+8,9%), comunque più contenuto rispetto a quello registrato nell'anno 2009³⁴¹, della spesa per ammortizzatori

la scuola, avviene nell'anno successivo all'accesso al pensionamento), nonché al minor accesso al pensionamento nel comparto degli enti locali nell'ultimo trimestre 2008 e nella prima parte dell'anno 2009 rispetto alla prima parte dell'anno 2008. I citati effetti di minor accesso al pensionamento, peraltro programmati, sono da ascrivere all'innalzamento dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato per il 2008 e all'operare del meccanismo delle c.d. "finestre" (per la scuola, invece, è prevista un'unica finestra di uscita a settembre dell'anno stesso) come previsto dalla legge n. 243/2004 e successive modificazioni (legge n. 247/2007).

³³⁶ L'anno 2009 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -5,3% e del PIL nominale pari a -3,7%

³³⁷ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2009 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2008 pari a 3,3% poi risultato a consuntivo pari a 3,2%.

³³⁸ In particolare il bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del predetto DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009 (erogato sostanzialmente nel 2009). Ciò giustifica la significativa riduzione nell'anno 2010 della voce altri assegni e sussidi assistenziali rispetto all'anno 2009, la quale tiene anche conto della riduzione di talune altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

³³⁹ In particolare per il venir meno degli oneri per arretrati di rivalutazione delle rendite infortunistiche riconosciuti nel 2009 con riferimento all'anno 2008. L'aggregato ingloba anche le pensioni c.d. tabellari a carico del bilancio dello Stato (a carattere risarcitorio), la cui spesa ha pure registrato una diminuzione in termini nominali rispetto all'anno 2009. La spesa per rendite infortunistiche a carico degli enti di previdenza (sostanzialmente INAIL) è computata al netto delle quote liquidate in forma capitale (una tantum) contabilizzata nella voce altri assegni e sussidi previdenziali.

³⁴⁰ Tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per il riconoscimento delle indennità buonuscita o di fine servizio per il pensionamento anticipato, l'effetto si registra nell'anno 2010.

³⁴¹ La dinamica della spesa per ammortizzatori sociali in corso d'anno 2010 ha registrato un andamento progressivamente decrescente in modo duale a quanto verificatosi nel 2009, tenuto anche conto che con il passare dei mesi il raffronto con l'anno 2009 è risultato essere progressivamente più omogeneo in considerazione della circostanza che l'anno precedente il

sociali (per effetto in particolare di incrementi per la spesa per integrazioni salariali e per ammortizzatori c.d. in deroga, per indennità di mobilità, a fronte di incrementi inferiori per altre componenti).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2010**³⁴², la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8%.

Per l'anno 2011 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2010 del 1,9%. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,6%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2011 è stata pari a 1,4%, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁴³ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-0,7%), l'andamento consegue tra l'altro, dalla riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto (-4,9%, in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate dall'Inpdap³⁴⁴ solo in parte compensata dalla crescita delle erogazioni a carico del Fondo del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l'Inps), della spesa per rendite infortunistiche, dal contenimento della spesa per invalidità civile e dalla sostanziale stabilità della spesa per ammortizzatori sociali (in particolare per il contenimento della spesa per integrazioni salariali ordinarie, a fronte di un incremento delle altre componenti di spesa), a fronte di un incremento della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2011**³⁴⁵, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5%, di cui la spesa pensionistica pari al 14,8% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,7%.

Per l'anno 2012 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2011 pari a 2,4%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

notevole incremento nel ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali si è manifestato maggiormente nella seconda parte dell'anno. Ciò ha comportato un tasso di variazione negativo della spesa in esame nel secondo semestre del 2010 rispetto al periodo omologo dell'anno precedente (e in particolare nell'ultimo trimestre), essendo l'incremento di spesa registrato su base annua rispetto al 2009 di fatto acquisito nella prima parte dell'anno.

³⁴² L'anno 2010 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,7% e del PIL nominale pari a 2,2%

³⁴³ Le nuove liquidate (in particolare nel settore privato e con riferimento alle pensioni di vecchiaia) hanno evidenziato, come previsto, nella seconda parte dell'anno una riduzione della consistenza numerica conseguente all'applicazione del nuovo regime delle decorrenze (per coloro che maturano i requisiti dal 2011) introdotto dal DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, i cui effetti si manifesteranno a regime, in termini di differenti ratei di pensione erogati, come previsto, a partire dal 2012 (tenuto anche conto che per il pensionamento anticipato già la previgente normativa prevedeva la decorrenza del trattamento pensionistico nell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti).

³⁴⁴ Per effetto sia delle minori uscite registratesi nel 2010 per il pensionamento anticipato nel settore scuola (tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per le liquidazioni di buonuscita per il pensionamento anticipato l'effetto si registra nell'anno 2011) sia al contenimento della dinamica della spesa ascrivibile al raffronto con lo scorso anno che ha risentito di un maggior accesso alle prestazioni in esame (in particolare nella seconda parte dell'anno).

³⁴⁵ L'anno 2011 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,7% e del PIL nominale pari a 2,3%

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,2%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2012 è stata pari a 2,8% (2,6% + 0,2% di recupero di indicizzazione non concessa nel 2011³⁴⁶) con deindicizzazione totale per la quota relativa a 2,6% con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁴⁷ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,6 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,9%), l'andamento consegue tra l'altro, dalla riduzione della spesa (-5,7%) per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto nel pubblico impiego), dall'incremento (+14,8%) della spesa per ammortizzatori sociali (da ascrivere sia all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità sia della spesa per integrazioni salariali) e da un incremento significativamente più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2012**³⁴⁸, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,9%.

Per l'anno 2013 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2012 pari a 2,6%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,2%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2013 è stata pari a 3,1 per cento (3,0 per cento + 0,1 per cento di recupero di indicizzazione non concessa nel 2012³⁴⁹) con deindicizzazione totale, come per l'anno 2012, in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁵⁰ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,9 punti percentuali;

³⁴⁶ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2011 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2010 pari a 1,4% poi risultato a consuntivo pari a 1,6%

³⁴⁷ Le nuove liquidate hanno evidenziato, come previsto, soprattutto nella prima parte dell'anno con conseguente recupero nella seconda parte dell'anno medesimo, una riduzione della consistenza numerica, contenuta su base annua, e, in particolare, del relativo peso finanziario in termini di ratei corrisposti nell'esercizio in esame derivante dall'operare dell'applicazione del nuovo regime delle decorrenze (c.d. "finestra mobile", per coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2011, che comporta la liquidazione del trattamento 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo la maturazione del requisito per i lavoratori autonomi) introdotto dal DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 nonché dell'elevazione dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato (c.d. quote, come previsto dalla legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n. 247/2007) nell'anno 2011 con riflesso, per l'operare del citato meccanismo delle decorrenze, nell'anno successivo

³⁴⁸ L'anno 2012 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -3,0% e del PIL nominale pari a -1,5%.

³⁴⁹ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2012 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2011 pari a 2,6 per cento poi risultato a consuntivo pari a 2,7 per cento.

³⁵⁰ Le nuove pensioni decorrenti nell'anno 2013 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2012, anche per effetto dell'innalzamento dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato e il pensionamento di vecchiaia stabiliti dal DL 201/2011 convertito con modificazioni con legge n. 214/2011.

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+4,2%), l'andamento consegue tra l'altro, dall'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+15,5% da ascrivere, in particolare, all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità per effetto sia del maggior ricorso agli istituti sia degli interventi normativi relativi al potenziamento degli istituti medesimi attraverso l'introduzione di ASPI e MiniAspi³⁵¹) e da un incremento più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2013**³⁵², la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,8%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,0%.

Per l'anno 2014 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2013 pari a 2,2%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,8%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2014 è stata pari a 1,2 per cento con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁵³ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,4 punti percentuali;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+7,8%), l'andamento è condizionato in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato per l'anno 2014 della prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014³⁵⁴. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un contenimento della spesa per ammortizzatori sociali e un significativo contenimento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap) e da un incremento contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2014**³⁵⁵, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,8% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,3%.

³⁵¹ Come previsto nell'ambito della legge 92/2012 e successive modificazioni.

³⁵² L'anno 2013 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,8% e del PIL nominale pari a -0,7%.

³⁵³ Le nuove pensioni nell'anno 2014 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2013 nella prima parte dell'anno, anche per il raffronto con il profilo di liquidazione dell'anno 2013 ed un recupero parziale nella seconda parte dell'anno 2014 (complessivamente, in termini di nuove pensioni decorrenti, la riduzione ha riguardato in particolare i lavoratori autonomi per i quali in parte nel 2013, nel primo semestre di tale anno, le nuove pensioni decorrenti hanno riguardato i soggetti che avevano maturato i requisiti nel 2011 con il regime previdente il DL n. 201/2014). Ciò con un conseguente effetto di contenimento per l'anno 2014 della dinamica sul piano finanziario della spesa, dal momento che le maggiori liquidazioni della seconda parte dell'anno (il cui trend continuerà nell'anno 2015, per effetto della progressiva maturazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dal DL n. 201/2014) registrano un peso contenuto in termini di ratei con riferimento all'esercizio 2014 (con un maggiore onere nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014).

³⁵⁴ Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla legge n. 190/2014. Per l'anno 2014 la prestazione è riconosciuta in ragione di 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti, sulla base degli elementi attualmente disponibili, sono stimati nella contabilizzazione per l'anno 2014 in una spesa di circa 5.800 mln di euro.

³⁵⁵ L'anno 2014 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,0% e del PIL nominale pari a +0,9%.

Per l'anno 2015 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2014 pari a 1,8%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,9%³⁵⁶), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2015 è stata pari a 0,2 per cento (0,3% - 0,1% di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza nel 2014³⁵⁷) con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁵⁸ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+5,3%), l'andamento è condizionato in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato su base annua nell'anno 2015 della prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 nella voce altri assegni e sussidi assistenziali³⁵⁹. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto³⁶⁰ a fronte di una contenuta dinamica di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2015**³⁶¹ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,1%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,6% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

Per l'anno 2016 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2015 pari a 1,0%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+0,7%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2016 è stata pari al -0,1% (0,0% - 0,1% di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza nel 2015³⁶²), mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁶³ e le pensioni eliminate, sia in

³⁵⁶ Nell'aggregato in esame (D62), seguendo le indicazioni delle Autorità statistiche, nella registrazione della spesa con riferimento agli effetti conseguenti dall'articolo 1 del DL n. 65/2015, convertito con legge n. 109/2015, attuativo dei principi della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, viene contabilizzata solo la spesa afferente alle mensilità successive all'entrata in vigore del citato decreto-legge, in quanto gli oneri per arretrati vengono registrati nell'ambito dei trasferimenti in capitale.

³⁵⁷ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2014 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2013 pari a 1,2% poi risultato a consuntivo pari a 1,1%.

³⁵⁸ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2015, in particolare con riferimento al pensionamento anticipato, hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento all'anno 2014, anche per la progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con legge n. 214/2011.

³⁵⁹ Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla legge n. 190/2014. Per l'anno 2014 la prestazione è stata riconosciuta in ragione di sole 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti sono stimati per l'anno 2014 in una spesa di circa 5,8 mld di euro e di circa 9,2 mld di euro per l'anno 2015.

³⁶⁰ In particolare dovuto sia alle erogazioni a carico del Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia alle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l'Inps.

³⁶¹ L'anno 2015 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,8% e del PIL nominale pari a +1,7%.

³⁶² In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2015 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2014 pari a 0,3% poi risultato a consuntivo pari a 0,2%.

³⁶³ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2016 hanno evidenziato, come previsto, un decremento rispetto all'anno 2015 (il cui incremento rispetto all'anno 2014 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011 si riverbera in termini finanziari su base annua nell'anno 2016) per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016. Nell'anno 2017 si registrerà, pertanto, un conseguente incremento delle nuove pensioni liquidate per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016.

termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere³⁶⁴ e ad arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,1%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare dovuto all'incremento della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap), dal progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190/2014, da un incremento della spesa per le prestazioni connesse alla disoccupazione per effetto dell'incremento delle tutele conseguente alla progressiva applicazione delle prestazioni NASpl, a fronte di una riduzione, nell'ambito della spesa per ammortizzatori sociali, della spesa per integrazioni salariali, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali e da incrementi più contenuti di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2016**³⁶⁵ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,8%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,4% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

Per l'anno 2017 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2016 pari a 1,5%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,0%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2017 è stata pari a +0,0%; si è altresì registrato l'incremento ed estensione della somma aggiuntiva (c.d. 14-sima), come stabilito ai sensi della legge n. 232/2016, il saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁶⁶ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché le ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+3,1%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190/2014 e per l'avvio dei nuovi istituti previsti dalla legge n. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2017**³⁶⁷ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

³⁶⁴ Tra cui l'operare delle disposizioni di cui all'articolo 1 del DL n. 65/2015, convertito con legge n. 109/2015.

³⁶⁵ L'anno 2016 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,3 per cento e del PIL nominale pari a +2,4 per cento.

³⁶⁶ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2017 hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento rispetto all'anno 2016 per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016. Nel 2016 per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016 era stato comunque registrato un contenimento nell'accesso al pensionamento.

³⁶⁷ L'anno 2017 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,7 per cento e del PIL nominale pari a +2,4 per cento.

Per l'anno 2018 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2017 pari a 2,1%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+1,9%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2018 è stata pari a +1,1%, mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁶⁸ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+2,7%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190/2014 e dei nuovi istituti previsti dalla legge n. 232/2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi³⁶⁹, a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali³⁷⁰.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2018**³⁷¹, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5%.

Per l'anno 2019 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2018 pari a 3,7%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,4%), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2019 è stata pari a +1,1% mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁷² e le pensioni eliminate, sia in

³⁶⁸ Nel 2018 le nuove pensioni liquidate hanno registrato una dimensione parzialmente superiore a quella del 2017 e pertanto significativamente superiore alla media del periodo 2012-2016.

³⁶⁹ In particolare per il progressivo operare delle prestazioni Rel e delle prestazioni c.d. Ape sociale.

³⁷⁰ In particolare per la riduzione della spesa per integrazioni salariali.

³⁷¹ L'anno 2018 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,8 per cento e del PIL nominale pari a +2,0 per cento.

³⁷² Nel 2019 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipate introdotte dal DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Ciò, in termini di accessi al pensionamento, ha più che compensato, rispetto al 2018, gli effetti dell'applicazione, con decorrenza 2019, dell'adeguamento di cinque mesi, in ragione dell'incremento della speranza di vita, dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e del posticipo di tre mesi della decorrenza per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica, in luogo dell'applicazione dell'adeguamento di cinque mesi, come stabilito dal citato DL n. 4/2019. Dal punto di vista finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento anticipato dovuto alle misure introdotte dal predetto DL n. 4/2019 è comunque parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso del 2019 e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici. Dal punto di vista finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) del DL n. 4/2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si esplicheranno a partire dal 2020: maggiore spesa pensionistica 2019 art. 14: 1.780,3 mln di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 387,8 mln di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 574,7 mln di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 mln di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del DL n. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 113,6 mln di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del DL n. 4/2019: 2.856,4 mln di euro.

termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+8,0%), l'andamento è condizionato, tra l'altro, è condizionato da un significativo aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto e da un rilevante aumento della spesa per assegni e sussidi³⁷³, a fronte di incrementi più contenuti per altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2019**³⁷⁴ la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,8%.

Per l'anno 2020 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2019 pari a 10,6%. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+2,5 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2020 è stata pari a +0,4%³⁷⁵ nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁷⁶ e le pensioni eliminate,

³⁷³ Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare per l'anno 2019 rileva il progressivo avvio del RdC (c.d. Reddito di cittadinanza) e, in via residuale, gli incrementi di oneri per le prestazioni c.d. Ape sociale.

³⁷⁴ L'anno 2019 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,3 per cento e del PIL nominale pari a +1,1 per cento.

³⁷⁵ Il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5% a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1%, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 è corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

³⁷⁶ Nel biennio 2019/2020 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 e nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017/2018 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal DL n. 201/2011, il DL n. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato un'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38. Sul piano finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto DL n. 4/2019 è parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso dell'anno e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici, nel mentre per l'anno 2020 si registra, sul piano finanziario, l'effetto su base annua dei nuovi accessi al pensionamento del 2019 cui si aggiunge quello derivante dai nuovi accessi in corso d'anno 2020 (oltre ai ratei corrisposti per le nuove pensioni con decorrenza 2019 ma liquidate nel 2020). Sul piano finanziario, quanto sopra si è riverberato in significativo cambio di livello della dinamica della spesa pensionistica: il tasso di incremento della spesa, al netto dell'indicizzazione ai prezzi, è passato da 0,6% medio annuo del periodo 2014-2018 a 1,7% medio annuo nel biennio 2019-2020, con profilo crescente. Nel triennio 2019/2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. In sostanza, in tali termini, viene meno, di fatto, l'azione di regolazione nell'accesso al pensionamento anticipato che, viceversa, l'assetto normativo derivante dal DL n. 201/2011 ha consentito fino al 2018 e che avrebbe garantito, nonostante la progressiva maturazione dei requisiti originariamente previsti e già sperimentata nel periodo precedente il 2019, flussi di pensionamento molto più coerenti con l'obiettivo della sostenibilità delle finanze pubbliche pur in presenza delle criticità conseguenti, sempre in relazione al predetto

sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+36,3³⁷⁷ per cento), l'andamento condizionato, in particolare, da un significativo aumento della spesa per ammortizzatori sociali³⁷⁸ e per altri assegni e sussidi assistenziali³⁷⁹ nonché da un parziale incremento della spesa per indennità di malattia e maternità³⁸⁰. A tali incrementi si aggiungono quelli più contenuti della spesa per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto e per prestazioni di invalidità civile³⁸¹, a fronte di un contenimento della spesa per prestazioni e assegni di guerra e similari e per altre prestazioni.

obiettivo di sostenibilità delle finanze pubbliche, al progressivo avvio della transizione demografica fortemente negativa per l'Italia.

Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del DL n. 4/2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si esplicano a partire dal 2020. Infatti, di seguito le risultanze finanziarie precisando che gli elementi riferiti al 2019 sono di consuntivo e quelli riferiti al 2020 afferiscono alla prima stima dei risultati:

Anno 2019 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 1.780,3 mln di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 387,8 mln di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 574,7 mln di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 mln di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del DL n. 4/2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 113,6 mln di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del DL n. 4/2019: 2.856,4 mln di euro.

Anno 2020 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - art. 14: 5.044,9 mln di euro; maggiore spesa pensionistica art. 15: 953,7 mln di euro, maggiori prestazioni TFR da art. 14 e art. 15: 442,4 mln di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 6.441 mln di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del DL n. 4/2019 (e successive proroghe): 368,1 mln di euro. Totale oneri art. 14, 15 e 16 del DL n. 4/2019: 6.809,1 mln di euro.

³⁷⁷ L'incremento della componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti complessivamente derivanti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica..

³⁷⁸ L'incremento notevole della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali è condizionato in larga misura dall'incremento di spesa per integrazioni salariali al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e, in parte residuale, dall'incremento della spesa per prestazioni Naspi. La spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali risulta nell'anno 2020 più che raddoppiare il livello di spesa dell'anno 2019. La spesa per prestazioni di integrazioni salariali include tutte le tipologie di spesa a carico di AP per tali prestazioni e tiene conto per le nuove prestazioni della stima dell'integrazione economica per il rateo delle nuove prestazioni di competenza fino a dicembre, sulla base delle informazioni disponibili.

³⁷⁹ Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare dall'anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del RdC (c.d. Reddito di Cittadinanza) sia, in misura minore, il progressivo esplicarsi degli oneri della prestazione c.d. Ape sociale, per un complessivo incremento di spesa rispetto al 2018 di 3,5 mld di euro circa. Infatti, per l'anno 2019 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 4,35 mld di euro, di cui 3,825 mld di euro per RdC, a fronte di circa 1,06 mld di euro per l'anno 2018 per le prestazioni Rel e la parte residuale di SIA; per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere di 330 mln di euro del 2018 e di 524 mln di euro del 2019, con un incremento di circa 194 mln di euro. Per l'anno 2020 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 7,24 mld di euro (7,2 mld di euro per RdC), con un incremento di circa 2,9 mld di euro rispetto all'anno 2019, cui si aggiunge l'erogazione della prestazione ReM (misura introdotta nel 2020 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per 0,83 mld. La spesa per la prestazione c.d. Ape sociale si è mantenuta a livello analogo a quello del 2019 e pari a circa 520 mln di euro. Sempre per l'anno 2020 per l'incremento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali, rilevano, in particolare, gli incrementi di spesa dovuti a: istituzione di nuove indennità per l'anno 2020 (introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per un ammontare di circa 8,2 mld di euro; prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, così come sostituita (e incrementata) dal 1° luglio 2020 con quella di cui all'articolo 1 del DL n. 3/2020, passando quindi da un onere del 2019 pari a circa 9,8 mld di euro a un onere complessivo per il 2020 pari a 11,5 mld di euro (avendo operato l'incremento di prestazione solo per metà anno, l'incremento su base annua si registrerà quindi nell'anno 2021); nuova prestazione assistenziale una tantum introdotta per l'anno 2020 (c.d. premio in presenza per lavoratori relativo al mese di marzo 2020) per un ammontare di circa 0,65 mld di euro.

³⁸⁰ L'incremento della spesa in esame è sostanzialmente condizionato dagli oneri connessi a prestazioni introdotte ovvero potenziate nell'anno 2020 per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting).

³⁸¹ L'incremento deriva dall'applicazione della disposizione (DL n. 104/2020), inerente l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448/2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni. Tali oneri hanno più che compensato le

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al pil, si evidenzia che, **per l'anno 2020³⁸²** la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 24,2%, di cui la spesa pensionistica pari al 17,1% e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 7,1%.

riduzioni di spesa derivanti dalla riduzione dei beneficiari delle prestazioni in esame registratasi nell'anno 2020. I predetti oneri registreranno la relativa dimensione di regime a partire dall'anno 2021 con conseguente incremento di spesa.

³⁸² L'anno 2020 è stato caratterizzato da una variazione del Pil reale pari a -8,9 per cento e del Pil nominale pari a -7,8 per cento.

Tabella 1: spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 1999 - 2010
(valori assoluti in mln di euro)
Risultati di Contabilità Nazionale

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Totale prestazioni sociali in denaro	190.422	195.722	203.107	214.277	224.362	234.594	242.245	252.101	264.405	277.270	291.627	298.695
(tasso di variazione in %)		2,8%	3,8%	5,5%	4,7%	4,6%	3,3%	4,1%	4,9%	4,9%	5,2%	2,4%
(in rapporto al PIL)	(16,2%)	(15,8%)	(15,6%)	(15,9%)	(16,1%)	(16,2%)	(16,2%)	(16,2%)	(16,4%)	(16,9%)	(18,5%)	(18,5%)
di cui:												
Pensioni⁽¹⁾ (2)	156.244	160.600	168.366	177.148	184.429	192.303	199.356	206.120	214.114	222.782	231.333	237.450
(tasso di variazione in %)		2,8%	4,8%	5,2%	4,1%	4,3%	3,7%	3,4%	3,9%	4,0%	3,8%	2,6%
(in rapporto al PIL)	(13,3%)	(12,9%)	(12,9%)	(13,1%)	(13,2%)	(13,2%)	(13,3%)	(13,3%)	(13,3%)	(13,6%)	(14,7%)	(14,7%)
di cui:												
pensioni IVS	154.187	158.323	165.954	174.145	181.325	188.962	195.953	202.634	210.550	219.092	227.590	233.490
(tasso di variazione in %)		2,7%	4,8%	4,9%	4,1%	4,2%	3,7%	3,4%	3,9%	4,1%	3,9%	2,6%
(in rapporto al PIL)	(13,1%)	(12,8%)	(12,7%)	(12,9%)	(13,0%)	(13,0%)	(13,1%)	(13,1%)	(13,0%)	(13,4%)	(14,4%)	(14,5%)
pensioni e assegni sociali	2.057	2.277	2.412	3.003	3.104	3.341	3.403	3.486	3.564	3.690	3.743	3.960
(tasso di variazione in %)		10,7%	5,9%	24,5%	3,4%	7,6%	1,9%	2,4%	2,2%	3,5%	1,4%	5,8%
(in rapporto al PIL)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)
Altre prestazioni sociali in denaro	34.178	35.122	34.741	37.129	39.933	42.291	42.889	45.981	50.291	54.488	60.294	61.245
(tasso di variazione in %)		2,8%	-1,1%	6,9%	7,6%	5,9%	1,4%	7,2%	9,4%	8,3%	10,7%	1,6%
(in rapporto al PIL)	(2,9%)	(2,8%)	(2,7%)	(2,7%)	(2,9%)	(2,9%)	(2,9%)	(3,0%)	(3,1%)	(3,3%)	(3,8%)	(3,8%)
di cui:												
rendite infortunistiche⁽³⁾	4.998	5.038	5.160	5.178	5.370	5.174	5.123	5.140	5.172	5.121	5.491	5.156
(tasso di variazione in %)		0,8%	2,4%	0,3%	3,7%	-3,6%	-1,0%	0,3%	0,6%	-1,0%	7,2%	-6,1%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)
liquidazioni per fine rapporto⁽⁴⁾	5.153	5.602	4.205	4.168	4.393	4.954	5.021	6.181	8.597	10.314	8.980	11.205
(tasso di variazione in %)		8,7%	-24,9%	-0,9%	5,4%	12,8%	1,4%	23,1%	39,1%	20,0%	-12,9%	24,8%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,5%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,5%)	(0,6%)	(0,6%)	(0,7%)
Indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia⁽⁵⁾	8.577	9.116	9.706	9.820	10.642	11.212	11.166	11.953	12.480	12.936	13.054	12.778
(tasso di variazione in %)		6,3%	6,5%	1,2%	8,4%	5,4%	-0,4%	7,0%	4,4%	3,7%	0,9%	-2,1%
(in rapporto al PIL)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)
assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione⁽⁶⁾	4.270	3.960	4.013	4.220	4.541	5.075	5.624	5.795	5.393	6.401	10.472	11.407
(tasso di variazione in %)		-7,3%	1,3%	5,2%	7,6%	11,8%	10,8%	3,0%	-6,9%	18,7%	63,6%	8,9%
(in rapporto al PIL)	(0,4%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,4%)	(0,3%)	(0,4%)	(0,7%)	(0,7%)
pensioni di guerra e altro⁽⁷⁾	1.122	1.120	1.219	1.186	1.288	1.309	1.002	1.060	1.095	963	908	828
(tasso di variazione in %)		-0,2%	8,8%	-2,7%	8,6%	1,6%	-23,5%	5,8%	3,3%	-12,1%	-5,7%	-8,8%
(in rapporto al PIL)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	8.399	8.625	8.590	10.653	11.595	12.100	12.723	13.363	14.287	15.118	16.190	16.374
(tasso di variazione in %)		2,7%	-0,4%	24,0%	8,8%	4,4%	5,1%	5,0%	6,9%	5,8%	7,1%	1,1%
(in rapporto al PIL)	(0,7%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,9%)	(1,0%)	(1,0%)
altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali⁽⁹⁾	1.659	1.661	1.848	1.904	2.104	2.467	2.230	2.489	3.267	3.635	5.199	3.497
(tasso di variazione in %)		0,2%	11,2%	3,1%	10,5%	17,2%	-9,6%	11,6%	31,2%	11,3%	43,0%	-32,7%
(in rapporto al PIL)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,1%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,1%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,3%)	(0,2%)
PIL	1.175.150	1.241.513	1.304.137	1.350.259	1.394.693	1.452.319	1.493.635	1.552.687	1.614.840	1.637.699	1.577.256	1.611.279
(tasso di variazione in %)		0,0%	5,6%	5,0%	3,5%	3,3%	4,1%	2,8%	4,0%	4,0%	-3,7%	2,2%

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensionitabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensionitabellari e altro)).

(4) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare.

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio unatum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazioni di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e

(continua)

Tabella 1: spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2011 - 2020
(valori assoluti in mln di euro)
Risultati di Contabilità Nazionale

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Tasso medio annuo 2000 - 2020 (base 1999)
Totale prestazioni sociali in denaro	304.478	311.744	319.970	327.001	332.914	336.370	341.404	348.474	361.203	399.412	
(tasso di variazione in %)	1,9%	2,4%	2,6%	2,2%	1,8%	1,0%	1,5%	2,1%	3,7%	10,6%	3,6%
(in rapporto al PIL)	(18,5%)	(19,2%)	(19,8%)	(20,1%)	(20,1%)	(19,8%)	(19,7%)	(19,7%)	(20,2%)	(24,2%)	
di cui:											
Pensioni⁽¹⁾ (2)	243.645	249.127	254.720	256.665	258.884	260.806	263.535	268.533	274.851	281.674	
(tasso di variazione in %)	2,6%	2,2%	2,2%	0,8%	0,9%	0,7%	1,0%	1,9%	2,4%	2,5%	2,8%
(in rapporto al PIL)	(14,8%)	(15,3%)	(15,8%)	(15,8%)	(15,6%)	(15,4%)	(15,2%)	(15,2%)	(15,3%)	(17,1%)	
di cui:											
pensioni IVS	239.803	245.052	250.327	252.059	254.144	256.079	258.730	263.698	270.137	276.806	
(tasso di variazione in %)	2,7%	2,2%	2,2%	0,7%	0,8%	0,8%	1,0%	1,9%	2,4%	2,5%	2,8%
(in rapporto al PIL)	(14,5%)	(15,1%)	(15,5%)	(15,5%)	(15,4%)	(15,1%)	(14,9%)	(14,9%)	(15,1%)	(16,8%)	
pensioni e assegni sociali	3.842	4.075	4.393	4.606	4.740	4.727	4.805	4.835	4.714	4.868	
(tasso di variazione in %)	-3,0%	6,1%	7,8%	4,8%	2,9%	-0,3%	1,7%	0,6%	-2,5%	3,3%	4,2%
(in rapporto al PIL)	(0,2%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	
Altre prestazioni sociali in denaro	60.833	62.617	65.250	70.336	74.030	75.564	77.869	79.941	86.352	117.738	
(tasso di variazione in %)	-0,7%	2,9%	4,2%	7,8%	5,3%	2,1%	3,1%	2,7%	8,0%	36,3%	6,1%
(in rapporto al PIL)	(3,7%)	(3,9%)	(4,0%)	(4,3%)	(4,5%)	(4,5%)	(4,5%)	(4,5%)	(4,8%)	(7,1%)	
di cui:											
rendite infortunistiche⁽³⁾	5.213	5.416	5.325	5.305	5.225	5.089	5.059	4.970	4.890	4.795	
(tasso di variazione in %)	1,1%	3,9%	-1,7%	-0,4%	-1,5%	-2,6%	-0,6%	-1,8%	-1,6%	-1,9%	-0,2%
(in rapporto al PIL)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	(0,3%)	
liquidazioni per fine rapporto⁽⁴⁾	10.661	10.052	9.899	8.860	9.486	9.839	11.300	11.966	14.053	14.418	
(tasso di variazione in %)	-4,9%	-5,7%	-1,5%	-10,5%	7,1%	3,7%	14,8%	5,9%	17,4%	2,6%	5,0%
(in rapporto al PIL)	(0,6%)	(0,6%)	(0,6%)	(0,5%)	(0,6%)	(0,6%)	(0,7%)	(0,7%)	(0,8%)	(0,9%)	
indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia⁽⁵⁾	13.305	13.628	13.848	13.516	13.311	13.803	14.527	14.672	14.556	15.854	
(tasso di variazione in %)	4,1%	2,4%	1,6%	-2,4%	-1,5%	3,7%	5,2%	1,0%	-0,8%	8,9%	3,0%
(in rapporto al PIL)	(0,8%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(1,0%)	
assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione⁽⁶⁾	11.426	13.119	15.150	14.745	14.326	14.181	13.419	13.119	13.316	28.115	
(tasso di variazione in %)	0,2%	14,8%	15,5%	-2,7%	-2,8%	-1,0%	-5,4%	-2,2%	1,5%	111,1%	9,4%
(in rapporto al PIL)	(0,7%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,9%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,7%)	(0,7%)	(1,7%)	
pensioni di guerra e altro⁽⁷⁾	787	763	711	665	604	553	502	453	408	366	
(tasso di variazione in %)	-5,0%	-3,0%	-6,8%	-6,5%	-9,2%	-8,4%	-9,2%	-9,8%	-9,9%	-10,3%	-5,2%
(in rapporto al PIL)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	(0,0%)	
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	15.898	16.309	16.787	17.068	17.187	17.386	17.522	17.922	18.465	18.935	
(tasso di variazione in %)	-2,9%	2,6%	2,9%	1,7%	0,7%	1,2%	0,8%	2,3%	3,0%	2,5%	3,9%
(in rapporto al PIL)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,0%)	(1,1%)	
altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali⁽⁹⁾	3.543	3.330	3.530	10.177	13.891	14.713	15.540	16.839	20.664	35.255	
(tasso di variazione in %)	1,3%	-6,0%	6,0%	188,3%	36,5%	5,9%	5,6%	8,4%	22,7%	70,6%	15,7%
(in rapporto al PIL)	(0,2%)	(0,2%)	(0,2%)	(0,6%)	(0,8%)	(0,9%)	(0,9%)	(1,0%)	(1,2%)	(2,1%)	
PIL	1.648.756	1.624.359	1.612.751	1.627.406	1.655.355	1.695.787	1.736.593	1.771.566	1.790.942	1.651.595	
(tasso di variazione in %)	2,3%	-1,5%	-0,7%	0,9%	1,7%	2,4%	2,4%	2,0%	1,1%	-7,8%	1,6%

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(5) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(6) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare.

(7) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(8) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(9) Ingloba la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(8) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio un tantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e

C.4 - Spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle PA – Nota illustrativa delle previsioni a legislazione vigente contenute nel Conto delle PA - Documento di Economia e Finanza 2021(scenario tendenziale)

Gli andamenti di seguito rappresentati sono stati elaborati ai fini della predisposizione del Conto delle PA DEF 2021 (scenario tendenziale) sulla base del quadro macroeconomico tendenziale e del criterio della legislazione vigente.

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro sono indicate distintamente per la spesa pensionistica e quella relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. La definizione di spesa pubblica per pensioni è la stessa recepita nelle previsioni contenute nei documenti di finanza pubblica di breve periodo e quelle di medio-lungo periodo elaborate a livello nazionale e nell'ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA). L'aggregato comprende l'intero sistema pubblico obbligatorio e la spesa per pensioni e assegni sociali (se liquidati dopo il '95). La prima di tali componenti riguarda tutte le pensioni concesse sulla base di un requisito contributivo generalmente connesso con l'età. La seconda componente è stata inclusa a causa della sua stretta relazione con l'invecchiamento della popolazione in virtù del relativo requisito anagrafico. La spesa per altre prestazioni sociali in denaro include: le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia ed infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e altri assegni a carattere previdenziale ed assistenziale.

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro per il DEF 2021 e l'Aggiornamento del Programma di stabilità 2021 (codice D62) - scenario tendenziale - sono elaborate sulla base della normativa vigente e del quadro macroeconomico tendenziale di riferimento. Pertanto le stesse non tengono conto di ulteriori interventi a tutela di lavoratori e famiglie che dovessero essere deliberati successivamente e quindi, qualora tali interventi venissero adottati, le stesse previsioni dovranno essere integrate. In particolare, le previsioni non tengono conto degli ulteriori interventi a tutela di lavoratori e famiglie che verranno adottati successivamente alla deliberazione parlamentare relativa al DEF 2021 e alla Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243/2012, approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile 2021, per la richiesta del relativo ulteriore scostamento di bilancio, con l'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica e l'indicazione della durata e della misura dello scostamento medesimo. In tali termini, le previsioni illustrate in questa sede saranno successivamente necessariamente e conseguentemente integrate.

Risultati per l'anno 2020 e previsioni per l'anno 2021

Sulla base degli elementi attualmente disponibili e tenuto conto della stima dei risultati di Contabilità nazionale relativi all'anno 2019, elaborati in via provvisoria dall'Istat, sono state predisposte, a legislazione vigente, le seguenti previsioni per l'anno 2020:

Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Previsioni DEF 2020 e Aggiornamento Programma di Stabilità 2021 - Previsioni in mln di euro

	2017	2018	2019	2020	2021
	(Risultati di Contabilità Nazionale)				(Previsioni)
Spesa per prestazioni sociali in denaro	341.404	348.474	361.203	399.412	402.400
<i>tasso di variazione in %</i>		2,1%	3,7%	10,6%	0,7%
<i>di cui</i>					
Pensioni	263.535	268.533	274.851	281.674	288.060
<i>tasso di variazione in %</i>		1,9%	2,4%	2,5%	2,3%
Altre prestazioni sociali in denaro	77.869	79.941	86.352	117.738	114.340
<i>tasso di variazione in %</i>		2,7%	8,0%	36,3%	-2,9%

Con riferimento all'anno 2020 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata, nella stima di Contabilità Nazionale, pari a 399.412 mln di euro registrando in rapporto al Pil³⁸³ un'incidenza pari al 24,2 per cento, con aumento di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente (20,2 per cento nel 2019). La complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2019 pari a 10,6 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,5 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2020 è stata pari a +0,4%³⁸⁴ nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate³⁸⁵ e le pensioni eliminate,

³⁸³ L'anno 2020 è stato caratterizzato da una variazione del pil reale pari a -8,9 per cento e del pil nominale pari a -7,8 per cento.

³⁸⁴ Il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5% a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1%, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 è corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

³⁸⁵ Nel biennio 2019/2020 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017/2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019 e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 e nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017/2018 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal DL n. 201/2011, il DL n. 4/2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato un'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si aggiungono i nuovi accessi 2020 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38. Sul piano

sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+36,3³⁸⁶ per cento), l'andamento condizionato, in particolare, da un significativo aumento della spesa per ammortizzatori sociali³⁸⁷ e per altri assegni e sussidi assistenziali³⁸⁸ nonché da un parziale incremento della spesa per indennità di malattia e maternità³⁸⁹, a fronte di più contenuti incrementi per altre componenti di spesa.

Le previsioni per l'anno 2020 hanno registrato in corso d'anno aggiornamenti diretti dapprima a recepire gli stanziamenti connessi agli interventi via via adottati per contrastare gli effetti sul piano economico dell'emergenza epidemiologica contenuti nei relativi provvedimenti³⁹⁰ (DEF 2020 e NADEF 2020) e successivamente, nella parte finale dell'anno, a aggiornare la previsione sulla base delle prime risultanze di monitoraggio. La previsione

finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto DL n. 4/2019 è parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso dell'anno e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici, nel mentre per l'anno 2020 si registra, sul piano finanziario, l'effetto su base annua dei nuovi accessi al pensionamento del 2019 cui si aggiunge quello derivante dai nuovi accessi in corso d'anno 2020 (oltre ai ratei corrisposti per le nuove pensioni con decorrenza 2019 ma liquidate nel 2020). Sul piano finanziario, quanto sopra si è riverberato in significativo cambio di livello della dinamica della spesa pensionistica: il tasso di incremento della spesa, al netto dell'indicizzazione ai prezzi, è passato da 0,6% medio annuo del periodo 2014-2018 a 1,7% medio annuo nel biennio 2019-2020, con profilo crescente. Nel triennio 2019/2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. In sostanza, in tali termini, viene meno, di fatto, l'azione di regolazione nell'accesso al pensionamento anticipato che, viceversa, l'assetto normativo derivante dal DL n. 201/2011 ha consentito fino al 2018 e che avrebbe garantito, nonostante la progressiva maturazione dei requisiti originariamente previsti e già sperimentata nel periodo precedente il 2019, flussi di pensionamento molto più coerenti con l'obiettivo della sostenibilità delle finanze pubbliche pur in presenza delle criticità conseguenti, sempre in relazione al predetto obiettivo di sostenibilità delle finanze pubbliche, al progressivo avvio della transizione demografica fortemente negativa per l'Italia.

³⁸⁶ L'incremento della componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti complessivamente derivanti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

³⁸⁷ L'incremento notevole della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali è condizionato in larga misura dall'incremento di spesa per integrazioni salariali al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e, in parte residuale, dall'incremento della spesa per prestazioni Naspi. La spesa complessiva per prestazioni di ammortizzatori sociali risulta nell'anno 2020 più che raddoppiare il livello di spesa dell'anno 2019.

³⁸⁸ Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare dall'anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del RdC (c.d. Reddito di Cittadinanza) con particolare effetto di onerosità nel 2020, esercizio dal quale la prestazione risulta nella relativa dimensione su base annua (il relativo onere è passato da 3.825 mln di euro del 2019 a circa 7.200 mln di euro del 2020). Sempre per l'anno 2020 per l'incremento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali, rilevano, in particolare, gli incrementi di spesa dovuti alle misure introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, tra i quali si segnala il c.d. Reddito di emergenza e le indennità introdotte per l'anno 2020 per lavoratori autonomi e per particolari categorie di lavoratori.

³⁸⁹ L'incremento della spesa in esame è sostanzialmente condizionato dagli oneri connessi a prestazioni introdotte ovvero potenziate nell'anno 2020 per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting).

³⁹⁰ Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle relazioni tecniche presentate dalle amministrazioni competenti.

per l'anno 2020 della spesa per prestazioni sociali in denaro predisposta per il Conto delle AP contenuto nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 (pari a 410.500 mln di euro) che ha recepito i predetti stanziamenti è stata, come sopra evidenziato, successivamente oggetto di revisione per tener conto dei primi elementi di monitoraggio disponibili. In particolare, il livello di spesa previsto per le prestazioni sociali in denaro è stato ridotto di 3.000 mln di euro in sede di DPB 2021 (con la rideterminazione in 407.500 mln di euro) per l'anno 2020³⁹¹ iniziando a manifestarsi evidenze circa una minore spesa rispetto alle somme stanziamenti nei predetti provvedimenti. Successivamente, nella predisposizione dei c.d. DL "ristori" nella parte finale dell'anno³⁹², alla cui compensazione ha comunque contribuito la predetta riduzione di spesa effettuata in sede di DPB 2021, sono state apportate ulteriori revisioni al ribasso degli stanziamenti solo parzialmente compensate dalla deliberazione di nuovi stanziamenti per ulteriori prestazioni deliberate con i medesimi provvedimenti, derivandone, pertanto, una riduzione complessiva della previsione contenuta in NADEF 2020 di oltre 4.200 mln di euro e la relativa rideterminazione in 406.267 mln di euro. La differenza tra tale rideterminazione della previsione e la presente stima dei risultati, peraltro già progressivamente evidenziata nell'ambito dell'attività mensile di monitoraggio, è sostanzialmente da ascrivere, pur in presenza comunque di un tasso di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro molto elevato per l'anno 2020, a minori spese rispetto agli stanziamenti previsti e alle relative finalizzazioni, come anche rideterminati, per il riconoscimento delle relative prestazioni nell'anno 2020³⁹³ per contrastare gli effetti economici connessi all'emergenza epidemiologica.

Previsione per l'anno 2021. Per l'anno 2021, la stima della spesa per prestazioni sociali in denaro predisposta, a legislazione vigente, è prevista in variazione, rispetto alla stima dei risultati di Contabilità nazionale relativi all'anno 2020, del +0,7 per cento. In particolare con riferimento alle diverse componenti di spesa si fa presente quanto segue:

- per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,3 per cento), la previsione tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione³⁹⁴, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai

³⁹¹ In sede di DPB 2021 la previsione tendenziale per il 2021 della spesa per prestazioni sociali in denaro è stata incrementata di 3.000 mln di euro per l'anno 2021 rispetto alla previsione contenuta in NADEF 2020, per effetto della conservazione in bilancio di somme non utilizzate per l'anno 2020 e per garantire la possibilità di utilizzo nel 2021 delle medesime per nuovi interventi di proroga di prestazioni per l'anno 2021 (come poi effettuato con DL n. 137/2020 e con legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020).

³⁹² DL n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020.

³⁹³ La minore spesa che si registra in sede di stima dei risultati per l'anno 2020 rispetto alla previsione aggiornata per il medesimo anno, pur in presenza comunque di un tasso di variazione della spesa molto elevato, ha ovviamente effetti limitati a tale anno. Infatti, essa afferisce a minori spese per i riconoscimenti effettuati nel 2020 in relazione ai rilevanti interventi adottati nel corso dell'anno per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica rispetto agli effetti stimati per tale anno 2020 nelle relazioni tecniche prodotte dalle amministrazioni competenti per i trattamenti finanziati a carico del bilancio dello Stato.

³⁹⁴ Come già evidenziato nel triennio 2019/2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal DL n. 201/2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (DL n. 4/2019). Ciò comporta il mantenimento di un più elevato livello del tasso di incremento della spesa, al netto dell'indicizzazione ai prezzi, rispetto al periodo precedente il 2019 e con profilo crescente considerando il biennio 2020-2021 rispetto all'anno 2019 ove il peso finanziario degli accessi aggiuntivi al pensionamento anticipato è stato inferiore in quanto relativo ai ratei solo di parte dell'anno.

prezzi (pari, per l'anno 2021, a 0,1%³⁹⁵), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2021 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020³⁹⁶. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2020 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2021;

- per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro (-2,9 per cento), la previsione tiene anche conto delle misure introdotte, nel contesto delle previsioni tendenziali DPB 2021, con la legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020³⁹⁷ nonché dei recenti interventi di sostegno adottati nel mese di marzo³⁹⁸ 2021 (DL n. 30/2021 e DL n. 41/2021) per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica³⁹⁹. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2020 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2021.

³⁹⁵ Il tasso di inflazione determinato in via definitiva per l'anno 2019 (variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: c.d. foi nt) è risultato pari a 0,5%, quindi in sede di indicizzazione per l'anno 2021 viene operato il recupero a credito dei pensionati (+0,1%) sia in termini correnti sia in termini di arretrati. Il tasso di inflazione determinato in via definitiva per l'anno 2020 (variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi: c.d. foi nt) è risultato pari a -0,3%, pertanto, come previsto dalla normativa vigente, relativamente all'anno 2020 non è prevista nessuna rivalutazione con decorrenza 1° gennaio 2021. Pertanto l'indicizzazione applicata nel 2021 risulta pari a 0,1% (0,1% di recupero 2019, con riconoscimento di arretrati, + 0,0 relativamente all'anno 2020).

³⁹⁶ In materia pensionistica le disposizioni contenute nella legge n. 178/2020 prevedono la proroga dell'accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici che maturano 35 anni di contributi e 58 anni di età, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni di età, se lavoratrici autonome, nel 2020. Sono previste anche misure specifiche di agevolazione al pensionamento per particolari categorie (in particolare c.d. "nona salvaguardia").

³⁹⁷ In particolare le disposizioni contenute nella legge n. 178/2020 prevedono:

- la proroga per l'anno 2021 dell'assegno di natalità con estensione dei beneficiari;
- il significativo potenziamento degli stanziamenti per interventi a favore della famiglia al fine di finanziare l'implementazione del c.d. Assegno unico;
- la proroga e il potenziamento per l'anno 2021 del congedo di paternità;
- la proroga per nuovi accessi nel 2021 per la prestazione c.d. Ape sociale;
- il rifinanziamento per forme di sostegno al reddito in situazioni specifiche, anche in deroga alla normativa vigente, di difficoltà occupazionale tramite il rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione o finanziamenti e interventi specifici;
- la proroga della card-18 per il riconoscimento della medesima anche per i soggetti che compiono 18 anni nel 2021;
- la proroga per una prima parte del 2021 degli interventi di integrazione salariale per contrastare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica.

³⁹⁸ Le misure afferiscono principalmente a.

- ulteriore proroga per l'anno 2021 degli interventi di integrazione salariale per contrastare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica;
- rifinanziamento delle misure di contrasto alla povertà (RdC) e a situazioni di disagio (Reddito di emergenza);
- riconoscimento di indennità per particolari categorie di lavoratori;
- proroghe per il riconoscimento di congedi parentali e bonus baby-sitting.

³⁹⁹ Complessivamente, allo stato, gli importi stanziati per l'anno 2021 a seguito di interventi normativi diretti a introdurre e/o prorogare prestazioni in deroga alla normativa per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati, a normativa vigente, in circa 11,4 mld di euro.

Previsioni per il periodo 2022-2024: Per il periodo **2022-2024** sono state elaborate le seguenti previsioni a legislazione vigente:

Spesa per prestazioni sociali in denaro(D62) - Elaborazione per DEF 2021 e Aggiornamento Programma di Stabilità 2021 (in mln di euro)

	2021	2022	2023	2024
	Previsioni			
Pensioni	288.060	295.570	302.910	310.590
(tasso di variazione in %)	2,3%	2,6%	2,5%	2,5%
Altre prestazioni sociali in denaro	114.340	106.410	106.030	106.830
(tasso di variazione in %)	-2,9%	-6,9%	-0,4%	0,8%
Totale prestazioni sociali in denaro	402.400	401.980	408.940	417.420
(tasso di variazione in %)	0,7%	-0,1%	1,7%	2,1%
PIL	1.738.106	1.835.755	1.904.638	1.965.349
(tasso di variazione in %)	5,2%	5,6%	3,8%	3,2%

Per il periodo 2022-2024 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di variazione medio, prendendo a riferimento l'anno 2021, del 1,2% annuo. Il tasso di variazione medio del periodo per la spesa pensionistica risulta pari al 2,5% annuo, mentre quello della spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al -2,2% annuo⁴⁰⁰.

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa pensionistica, gli specifici tassi di variazione sono condizionati dalla rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi, dal numero di pensioni di nuova liquidazione, dai tassi di cessazione e dalla ricostituzione delle pensioni in essere⁴⁰¹. Le previsioni tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020.

Per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione e degli aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano. Le previsioni tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020 nonché dei recenti interventi di sostegno adottati nel mese di marzo 2021 (DL n. 30/2021

⁴⁰⁰ Tale tasso di variazione medio annuo è anche condizionato, da un lato dalla circostanza che sul 2021 insistono gli effetti, limitati a tale anno, derivanti dagli interventi adottati per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, dall'altro dalla circostanza che le previsioni sono elaborate sulla base della legislazione vigente e, quindi, non tengono conto dal 2022 di eventuali interventi diretti a garantire la continuità di misure e/o finanziamenti a normativa vigente previsti solo fino all'anno 2021.

⁴⁰¹ Le previsioni, come già più volte evidenziato anche in sede di illustrazione delle previsioni di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, non inglobano dal 2024 gli stanziamenti residuali relativi all'autorizzazione di spesa denominata "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" pari a circa 1,8 mld di euro nel 2024, 2,79 mld di euro nel 2025, 3,85 mld di euro nel 2026, 3,36 mld di euro nel 2027, 3,86 mld di euro nel 2028 e a circa 3,8 mld di euro annui dal 2028. Ciò in quanto, in assenza di dettagliato intervento normativo che ne disciplini l'utilizzo, non ne è nota la destinazione (le finalità dell'autorizzazione di spesa sono molteplici) e l'attribuzione alla voce spesa pensionistica risulterebbe in palese contrasto con le Raccomandazioni della Commissione europea per il semestre 2019 e il semestre 2020.

e DL n. 41/2021) per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

Confronto con le previsioni inglobate nel Conto delle PA nei precedenti documenti di finanza pubblica

In via di sintesi, si stima per l'anno 2021 un livello complessivo della spesa per prestazioni sociali in denaro superiore a quanto programmato in sede di DPB 2021 e legge di bilancio 2021 esclusivamente per gli effetti delle misure di sostegno adottate nel corso del mese di marzo 2021⁴⁰² per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, alla luce della circostanza che il Conto delle AP programmatico della NTI alla legge di Bilancio 2021-2023 (legge n. 178/2020), come evidenziato nello stesso documento, si basa sulle previsioni tendenziali della NADEF 2020 e non su quelle successivamente aggiornate (per 2020 e 2021) del DPB 2021, nell'ambito del quale, in termini di indebitamento netto, è stata data compensazione a maggiori spese per l'anno 2021 poi utilizzate in sede di legge di bilancio 2021⁴⁰³. Per gli anni 2022 e 2023 la previsione risulta coerente con la previsione contenuta in Nota tecnico-illustrativa alla legge di Bilancio 2021-2023, tenuto conto dell'aggiornamento intercorso nei parametri macroeconomici⁴⁰⁴.

A normativa vigente, analogo livello della dinamica della spesa registrato nel biennio 2019-2020, neutralizzando gli effetti degli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, risulterebbe sostanzialmente confermato per il biennio 2021-2022, tenuto anche conto che si manifesterebbero progressivamente gli oneri a regime di diversi interventi normativi adottati. In assenza di tali interventi discrezionali il tasso di crescita medio della spesa per prestazioni sociali in denaro per il complessivo periodo 2019-2022 si sarebbe collocato, anziché al 3,6 per cento nominale annuo, attorno al 1,9 per cento nominale annuo, a livelli analoghi a quelli registrati nel periodo 2010-2018⁴⁰⁵.

⁴⁰² Al netto degli effetti di tali misure la previsione per l'anno 2021 della spesa per prestazioni sociali in denaro risulta comunque inferiore a quanto programmato in sede di DPB 2021 e legge di bilancio 2021.

⁴⁰³ Infatti, le somme programmate in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 per la parziale proroga dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica ammontano a 3,5 mld di euro, coerentemente al capitolo di bilancio all'uopo istituito (5,3 mld di euro per l'anno 2021). Ne consegue che sia con riferimento al quadro tendenziale sia con riferimento al quadro programmatico la spesa per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2021 risulta superiore a quella indicata in NTI alla legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per 3 mld di euro, senza peraltro questo incidere sui relativi saldi. Infatti, l'importo incrementativo di 3 mld non risulta incluso in tale sede nell'ambito della spesa per prestazioni sociali in denaro per la costruzione del quadro programmatico operata a partire dal quadro tendenziale NADEF 2020. Ciò in quanto i predetti 3 mld di euro per l'anno 2021 risultano, viceversa, inclusi (in quanto corrispondenti a somme conservate in bilancio in conto residui per essere successivamente utilizzate nel 2021) nella spesa per prestazioni sociali in denaro nell'ambito della rideterminazione del quadro tendenziale di finanza pubblica per il biennio 2020-2021 operata, successivamente alla NADEF 2020, in sede di DPB 2021 (con riduzione del livello di spesa per l'anno 2020 e corrispondente incremento per l'anno 2021), trovando comunque compensazione in altre voci del Conto economico della PA e risultando pertanto in ogni caso confermato il livello del saldo per l'anno 2021. Cfr, al riguardo nota 15 a pag. 24 della NTI al disegno di legge di bilancio 2021-2023 e nota 19 a pag. 26 della NTI alla legge di bilancio 2021-2023.

⁴⁰⁴ L'incremento di spesa per gli anni 2022-2023, inferiore ai 600 mln di euro annui, è comunque ampiamente contenuto nell'ambito degli effetti conseguenti dalla revisione del profilo del tasso di inflazione, in particolare per l'anno 2021 (che manifesta i relativi effetti sull'indicizzazione delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2022).

⁴⁰⁵ Il tasso di variazione al netto dell'indicizzazione del periodo 2019-2022 rispetto al periodo 2010-2018, al netto degli interventi discrezionali, risulterebbe parzialmente superiore atteso che il periodo precedente ha potuto beneficiare, al riguardo, del significativo contenimento dei flussi di pensionamento derivanti

E' di tutta evidenza che, stante la dimensione dell'aggregato di spesa in esame e il significativo incremento della dinamica della spesa nel periodo 2019-2022 a seguito di interventi discrezionali con effetti strutturali e pluriennali, risulta pertanto consolidato un significativo maggiore livello di spesa corrente la cui valutazione di sostenibilità, in relazione al percorso di rientro della finanza pubblica, risulterebbe anche condizionata sia dalla circostanza che tale maggiore spesa è stata introdotta, di fatto, senza compensazione sui saldi di finanza pubblica (ricorrendo a maggiore indebitamento, attesa la soppressione in deficit delle c.d. clausole di salvaguardia⁴⁰⁶) sia dalla significativa perdita di prodotto interno lordo, con i relativi riflessi sui saldi di finanza pubblica (maggiore incidenza della spesa corrente unitamente a una rilevante minore fonte di finanziamento sul lato delle entrate), rispetto al contesto e i presupposti in base ai quali tali interventi discrezionali di incremento della spesa corrente sono stati adottati⁴⁰⁷. Tale aspetto assume, nel contesto attuale, ancora maggiore rilievo in presenza della transizione demografica in atto e ai relativi riflessi sulla sostenibilità del sistema pensionistico e delle finanze pubbliche. Quanto sopra dovrebbe essere altresì nuovamente valutato alla luce della Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2021 "Communication from the Commission to the Council – One year since the outbreak of Covid-19: fiscal policy response" COM(2021) 105 final, laddove viene viceversa espressamente ribadito⁴⁰⁸ che l'adozione di misure permanenti comporta la necessità della relativa compensazione per assicurare la neutralità di bilancio di medio termine.


dall'incremento dei requisiti di accesso disciplinato dal DL n. 201/2011, nel mentre dal 2017/2018 i medesimi flussi di pensionamento hanno registrato una progressiva significativa crescita per la maturazione dei predetti requisiti di accesso nonché per il progressivo operare degli effetti della transizione demografica (in tali termini, come detto, l'introduzione di un canale generalizzato di accesso al pensionamento anticipato e di altre agevolazioni per l'accesso al pensionamento anticipato stabilite dal dl n. 4/2019, più che agevolare il c.d. turnover già più che operante nei fatti, ha comportato l'aggiunta di rilevanti accessi al pensionamento a flussi di pensionamento comunque già consistenti, per la fisiologica maturazione dei requisiti introdotti a fine 2011).

⁴⁰⁶ La mancata sostituzione delle clausole di salvaguardia fiscali con misure equivalenti per i saldi di finanza pubblica ha di fatto esplicitato il finanziamento in disavanzo per componenti rilevanti di spesa corrente già deliberate e a carattere pluriennale, con corrispondente indebolimento del processo di riduzione dell'indebitamento netto per il conseguimento dell'obiettivo di medio-termine. In via ulteriore si evidenzia che gli interventi in materia pensionistica di cui al DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019, i quali si sostanziano in una regressione dal processo di riforma pensionistica precedentemente implementato, risultano in contrasto con le Raccomandazioni della Commissione per il semestre 2019 (e confermate per il semestre 2020). Infatti, le predette Raccomandazioni evidenziano per converso la necessità di interventi di segno opposto per la riduzione della spesa pensionistica mediante la completa implementazione del precedente processo di riforma.


⁴⁰⁷ Nel 2022 l'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL risulta essere superiore di più di due punti di PIL rispetto al livello del 2018 e a fine del periodo di previsione (2024) risulta essere ancora superiore di un punto e mezzo di PIL rispetto al livello del 2018.

⁴⁰⁸ Tale indicazione risulta peraltro ribadita anche nelle Raccomandazioni per il semestre 2020, pur in presenza della general escape clause of SGP.

Tassi medi annui nominali di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2009; 2010-2018; 2019-2022)



Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro al netto dell'indicizzazione - confronto tra periodi (2000-2009; 2010-2018; 2019-2022)



Spesa per prestazioni sociali in denaro⁽¹⁾ - Amministrazioni pubbliche - Valori assoluti in mln di euro

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Risultati di Contabilità Nazionale				Previsioni			
Totale prestazioni sociali in denaro	341.404	348.474	361.203	399.412	402.400	401.980	408.940	417.420
(tasso di variazione in %)		2,1%	3,7%	10,6%	0,7%	-0,1%	1,7%	2,1%
<i>di cui</i>								
Pensioni⁽²⁾⁽³⁾	263.535	268.533	274.851	281.674	288.060	295.570	302.910	310.590
(tasso di variazione in %)		1,9%	2,4%	2,5%	2,3%	2,6%	2,5%	2,5%
<i>di cui</i>								
pensioni IVS	258.730	263.698	270.137	276.806	283.092	290.472	297.652	305.154
(tasso di variazione in %)		1,9%	2,4%	2,5%	2,3%	2,6%	2,5%	2,5%
pensioni e assegni sociali	4.805	4.835	4.714	4.868	4.968	5.098	5.258	5.436
(tasso di variazione in %)		0,6%	-2,5%	3,3%	2,0%	2,6%	3,1%	3,4%
Altre prestazioni sociali in denaro⁽⁴⁾	77.869	79.941	86.352	117.738	114.340	106.410	106.030	106.830
(tasso di variazione in %)		2,7%	8,0%	36,3%	-2,9%	-6,9%	-0,4%	0,8%
<i>di cui</i>								
liquidazioni per fine rapporto⁽⁶⁾	11.300	11.966	14.053	14.418	15.030	15.431	15.816	16.292
(tasso di variazione in %)		5,9%	17,4%	2,6%	4,2%	2,7%	2,5%	3,0%
indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia, assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione⁽⁷⁾	27.946	27.791	27.872	43.969	39.556	31.627	30.317	30.298
(tasso di variazione in %)		-0,6%	0,3%	57,8%	-10,0%	-20,0%	-4,1%	-0,1%
<i>(di cui indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia)</i>	(14.527)	(14.672)	(14.556)	(15.854)	(15.794)	(15.014)	(14.896)	(15.186)
<i>(tasso di variazione in %)</i>		(1,0%)	(-0,8%)	(8,9%)	(-0,4%)	(-4,9%)	(-0,8%)	(1,9%)
<i>(di cui assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione)</i>	(13.419)	(13.119)	(13.316)	(28.115)	(23.762)	(16.612)	(15.421)	(15.112)
<i>(tasso di variazione in %)</i>		(-2,2%)	(1,5%)	(111,1%)	(-15,5%)	(-30,1%)	(-7,2%)	(-2,0%)
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	17.522	17.922	18.465	18.935	20.044	20.393	20.928	21.490
(tasso di variazione in %)		2,3%	3,0%	2,5%	5,9%	1,7%	2,6%	2,7%
rendite infortunistiche, pensioni di guerra, altri assegni e sussidi⁽⁹⁾	21.101	22.262	25.962	40.416	39.710	38.959	38.969	38.750
(tasso di variazione in %)		5,5%	16,6%	55,7%	-1,7%	-1,9%	0,0%	-0,6%
PIL⁽⁵⁾	1.736.593	1.771.566	1.790.942	1.651.595	1.738.106	1.835.755	1.904.638	1.965.349
(tasso di variazione in %)		2,0%	1,1%	-7,8%	5,2%	5,6%	3,8%	3,2%

(1) Le previsioni sono state effettuate tenendo conto della stima dei risultati di Contabilità nazionale relativi all'anno 2020, elaborati in via provvisoria dall'Istat. Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2021 la previsione della spesa pensionistica (+2,3 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2021, a 0,1%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2021 e successivi tengono anche conto degli interventi normativi contenuti nella legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2020 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2021.

(4) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2021 (-2,9 per cento) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte, nel contesto delle previsioni tendenziali DPB 2021, con la legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020 nonché dei recenti interventi di sostegno adottati nel mese di marzo 2021 (DL n. 30/2021 e DL n. 41/2021) per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2020 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2021.

(5) Il valore di PIL per gli anni 2020 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2021.

(6) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché la spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS e le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(7) Ingloba anche la spesa relativa alla tutela della maternità, malattia e di assegni familiari. Ingloba la spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

(8) Le previsioni scontano da un lato l'incremento degli importi tabellari e un incremento del numero delle prestazioni, dall'altro lato la riduzione della quota di spesa per arretrati (in particolare connessi alle nuove liquidazioni) sulla base dell'esperienza degli ultimi anni.

(9) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, Ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro). Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali, dagli enti di previdenza e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento ai rapporti di spesa rispetto al PIL l'eventuale mancata corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta a arrotondamenti ad una cifra decimale dei medesimi addendi.

Spesa per prestazioni sociali in denaro⁽¹⁾ - Amministrazioni pubbliche - Valori in rapporto al PIL⁽²⁾

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Risultati di Contabilità Nazionale				Previsioni			
Totale prestazioni sociali in denaro	19,7%	19,7%	20,2%	24,2%	23,2%	21,9%	21,5%	21,2%
<i>di cui</i>								
Pensioni⁽³⁾	15,2%	15,2%	15,3%	17,1%	16,6%	16,1%	15,9%	15,8%
<i>di cui</i>								
pensioni IVS	14,9%	14,9%	15,1%	16,8%	16,3%	15,8%	15,6%	15,5%
pensioni e assegni sociali	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Altre prestazioni sociali in denaro⁽⁵⁾	4,5%	4,5%	4,8%	7,1%	6,6%	5,8%	5,6%	5,4%
<i>di cui</i>								
liquidazioni per fine rapporto⁽⁶⁾	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia, assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione⁽⁷⁾	1,6%	1,6%	1,6%	2,7%	2,3%	1,7%	1,6%	1,5%
<i>(di cui indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia)</i>	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)	(1,0%)	(0,9%)	(0,8%)	(0,8%)	(0,8%)
<i>(di cui assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione)</i>	(0,8%)	(0,7%)	(0,7%)	(1,7%)	(1,4%)	(0,9%)	(0,8%)	(0,8%)
invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾	1,0%	1,0%	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%
rendite infortunistiche, pensioni di guerra, altri assegni e sussidi⁽⁹⁾	1,2%	1,3%	1,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%

(1) Le previsioni sono state effettuate tenendo conto della stima dei risultati di Contabilità nazionale relativi all'anno 2020, elaborati in via provvisoria dall'Istat. Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Il valore di PIL per gli anni 2020 e precedenti è quello di consuntivo come comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DEF 2021.

(3) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2021 la previsione della spesa pensionistica (+2,3 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2021, a 0,1%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2021 e successivi tengono anche conto degli interventi normativi contenuti nella legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2020 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2021.

(5) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2021 (-2,9 per cento) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte, nel contesto delle previsioni tendenziali DPB 2021, con la legge di Bilancio 2021-2023, legge n. 178/2020 nonché dei recenti interventi di sostegno adottati nel mese di marzo 2021 (DL n. 30/2021 e DL n. 41/2021) per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. La previsione tiene altresì conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2020 e dei primi elementi disponibili per l'anno 2021.

(6) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché la spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS e le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(7) Ingloba anche la spesa relativa alla tutela della maternità, malattia e di assegni familiari. Ingloba la spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

(8) Le previsioni scontano da un lato l'incremento degli importi tabellari e un incremento del numero delle prestazioni, dall'altro lato la riduzione della quota di spesa per arretrati (in particolare connessi alle nuove liquidazioni) sulla base dell'esperienza degli ultimi anni.

(9) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, Ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro). Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali, dagli enti di previdenza e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

D – Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica

D.1 - I risultati di Contabilità nazionale nel 2020

Nel 2020 la spesa sanitaria è risultata pari a 123.474 milioni⁴⁰⁹, con un tasso di incremento del 6,7 per cento rispetto al 2019⁴¹⁰. Con riferimento alle singole componenti di spesa, si evidenzia quanto segue.

Redditi da lavoro dipendente. La spesa è pari a 37.206 milioni, in aumento dell'1,4 per cento rispetto al 2019. Tale incremento tiene conto della presenza nel valore del 2019 degli arretrati per il rinnovo contrattuale della dirigenza sanitaria medica e non medica relativamente al triennio 2016-2018. Al netto di questi oneri la crescita sarebbe stata più elevata di quasi 2 punti percentuali fondamentalmente per due ordini di motivi. Il primo, nonché il più rilevante, riguarda le consistenti risorse previste normativamente⁴¹¹ nel 2020 per il personale sanitario impegnato a contrastare la pandemia da Covid-19, sia in termini di nuove assunzioni che di erogazione di prestazioni aggiuntive⁴¹². Il secondo concerne gli oneri connessi con il rinnovo contrattuale della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa per il triennio 2016-2018, siglato il 18 dicembre 2020⁴¹³. L'andamento storico della spesa per i redditi da lavoro dipendente è regolato dagli effetti derivanti dagli strumenti di *governance* del settore sanitario introdotti dagli Accordi Stato-Regioni intervenuti in materia, incentrati principalmente sui seguenti fattori:

- le politiche di razionalizzazione della spesa per il personale messe in atto autonomamente dalle regioni sulla base dei fabbisogni, anche tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di personale del SSN⁴¹⁴;
- gli automatismi introdotti dalla legislazione vigente in materia di rideterminazione dei fondi per i contratti integrativi in relazione al personale dipendente cessato.

Consumi intermedi. La spesa è pari a 39.734 milioni, in crescita rispetto al 2019 del 12,7 per cento. Tale incremento è attribuibile, in via minoritaria, alla dinamica della spesa

⁴⁰⁹ Tale quantificazione è quella riportata nel Conto economico consolidato della sanità relativo alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei Conti nazionali. Essa rappresenta la spesa sanitaria corrente sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche fra le quali, oltre agli Enti Sanitari Locali (ESL), devono considerarsi anche lo Stato, gli Enti locali e altri enti minori (Croce Rossa Italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, ecc.) in relazione alle prestazioni sanitarie da questi erogate. Negli ESL sono ricomprese quattro specifiche tipologie di enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): le Aziende sanitarie locali (ASL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie. La stima di Contabilità nazionale per il 2020 tiene conto dei dati del Conto economico degli ESL relativi al IV trimestre 2020, mentre per le annualità precedenti fa riferimento ai valori di consuntivo.

⁴¹⁰ Il tasso di crescita è superiore a quello previsto nella Nota di aggiornamento del DEF 2020, pari al 4,7 per cento, in relazione all'inclusione nella stima di Contabilità nazionale del 2020 delle spese per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 sostenute dalla Protezione civile e dal Commissario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020, per un importo complessivo di poco superiore a 2.400 milioni.

⁴¹¹ In particolare, si citano gli articoli 1 e 2-bis del decreto legge n. 18/2020, gli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 34/2020 e l'articolo 29 del decreto legge n. 104/2020.

⁴¹² Nel confronto con il 2019 si deve altresì tenere presente che le risorse preordinate nel 2020 a legislazione vigente non hanno trovato completo impiego, generando economie utilizzabili nel corso del 2021 (articolo 1, comma 427 della legge n. 178/2020).

⁴¹³ Sul 2020, oltre alla competenza dell'anno, ricadono anche gli arretrati accumulatisi nel quadriennio 2016-2019.

⁴¹⁴ Articolo 11 del decreto legge n. 35/2019 e s.m.i.

per l'acquisto dei prodotti farmaceutici⁴¹⁵ (+5,4%) per la quale è previsto un meccanismo automatico di ripiano nel caso di superamento di una data soglia (cosiddetto *pay-back*)⁴¹⁶. La quota più consistente dell'aumento è, invece, imputabile alla restante parte dei consumi intermedi (+16,3%), specie per le spese necessarie a contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 sostenute, oltre che dagli ESL, anche dal Commissario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020 e dalla Protezione civile⁴¹⁷. Storicamente, la dinamica dei consumi intermedi riflette le vigenti misure di contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi, fra le quali:

- lo sviluppo dei processi di centralizzazione degli acquisti anche tramite l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione da CONSIP e dai soggetti aggregatori operanti a livello regionale;
- la previsione legislativa di messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dei prezzi di riferimento di un insieme di beni e servizi, quale strumento di programmazione e controllo della spesa;
- la fissazione, in ciascuna regione, di un tetto alla spesa per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale *standard*⁴¹⁸.

Prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori market. La spesa è pari a 41.611 milioni, in aumento rispetto al 2019 (+3%). Con riferimento alle principali componenti dell'aggregato, si registra quanto segue:

- la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata è pari a 7.311 milioni, con un decremento del 3,6 per cento rispetto al 2019. Tale risultato conferma la tendenza in riduzione registrata negli ultimi anni, a seguito delle misure di contenimento previste dalla legislazione vigente e, in particolare, della fissazione di un tetto di spesa⁴¹⁹ nonché dell'attivazione del meccanismo automatico del *pay-back* in caso di superamento del medesimo tetto;
- la spesa per l'assistenza medico-generica è pari a 7.501 milioni, superiore al valore del 2019 (+12,7%), sia per l'imputazione nel 2020 dei costi, inclusivi di arretrati, relativi al rinnovo delle convenzioni per il 2018 sia per i maggiori oneri programmati per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19⁴²⁰;
- la spesa per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative e altra assistenza) è pari a 26.799 milioni, in aumento del 2,4 per cento

⁴¹⁵ Fra i prodotti farmaceutici sono ricompresi i farmaci acquistati dagli ESL per essere impiegati all'interno delle strutture ospedaliere o per essere erogati attraverso il canale della distribuzione diretta. Su tale spesa incide fortemente l'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, tra i quali quelli oncologici e quelli per la cura dell'epatite C.

⁴¹⁶ A decorrere dal 2017, il tetto per la spesa farmaceutica per acquisiti diretti è pari al 6,89 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 398 della legge n. 232/2016). L'incremento riscontrato nel 2020 è influenzato dal maggiore incasso di *pay-back* registrato nel 2019 a seguito della risoluzione dei contenziosi amministrativi con le aziende farmaceutiche per il periodo 2013-2017.

⁴¹⁷ Nei Conti nazionali tali oneri sono stati quantificati, nel 2020, in 1.460 milioni.

⁴¹⁸ Tale tetto, originariamente introdotto dall'articolo 17, comma 2 del decreto legge n. 98/2011, è stato fissato al 4,4 per cento dall'articolo 1, comma 131, lettera b) della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).

⁴¹⁹ A decorrere dal 2017, il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata è pari al 7,96 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 399 della legge n. 232/2016).

⁴²⁰ In particolare, si citano l'articolo 4-bis del decreto legge n. 18/2020, l'articolo 1, commi 6 e 9 del decreto legge n. 34/2020 e l'articolo 18 del decreto legge n. 137/2020. Presumibilmente, le risorse preordinate nel 2020 a legislazione vigente non hanno trovato completo impiego, generando possibili economie utilizzabili nel corso del 2021.

rispetto all'anno precedente. Tale incremento è giustificato fondamentalmente dall'inclusione delle spese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sostenute dal Commissario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020 e dalla Protezione civile⁴²¹ e, in via minoritaria, dall'onere, inclusivo di arretrati, connesso con il rinnovo delle convenzioni del 2018 per i professionisti della medicina ambulatoriale interna⁴²². La dinamica di tale componente di spesa è soggetta, tra gli altri fattori:

- all'effetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente sugli importi e sui volumi di acquisto di prestazioni per l'assistenza specialistica e ospedaliera⁴²³, in particolare per quelle di alta specialità;
- alla progressiva attuazione delle reti di assistenza territoriale in corso di implementazione in diverse regioni.

Altre componenti di spesa. Il livello di spesa è pari a 4.923 milioni, con un decremento del 47 per cento rispetto al 2019. Una crescita così consistente è fondamentalmente giustificata dalla riduzione delle poste di sterilizzazione della spesa connesse con la produzione di servizi vendibili e le vendite residuali⁴²⁴.

Spesa sanitaria 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Spesa sanitaria	112.185	114.318	115.710	123.474
In % del PIL	6,5%	6,5%	6,5%	7,5%
Tasso di variazione in %		1,9%	1,2%	6,7%

D.2 - Le previsioni

Le previsioni sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e del quadro macroeconomico elaborato per il periodo di riferimento⁴²⁵. In particolare, esse scontano i costi derivanti dal rinnovo degli oneri retributivi del personale dipendente e di quello

⁴²¹ Nei Conti nazionali tali oneri sono stati quantificati, nel 2020, in poco più di 940 milioni.

⁴²² Con riferimento agli ESL, infatti, per le altre prestazioni sociali in natura da produttori *market* si è registrato un contenimento della spesa, dovuto presumibilmente al diffondersi del virus Covid-19. Di conseguenza, le risorse preordinate nel 2020 a legislazione vigente (articoli 2-sexies e 3 del decreto legge n. 18/2020, l'articolo 1 del decreto legge n. 34/2020 e l'articolo 29, comma 3, lettera c) del decreto legge n. 104/2020) non hanno trovato completo impiego, generando possibili economie utilizzabili nel corso del 2021.

⁴²³ Articolo 15, comma 14 del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, come integrato dall'articolo 1, comma 574 della legge n. 208/2015, ed innovato, a partire dall'anno 2020, dal comma 1-ter dell'articolo 45 del decreto legge n. 124/2019.

⁴²⁴ In tali due aggregati confluiscono diverse forme di proventi non introitati dagli ESL, presumibilmente a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nel 2020 si registra, ad esempio, una minore compartecipazione alla spesa (i cosiddetti *ticket*) potenzialmente dovuta alla mancata erogazione di prestazioni sanitarie.

⁴²⁵ Le previsioni assumono come anno base la spesa del 2020 riportata nel Conto economico consolidato della sanità per le amministrazioni pubbliche nell'ambito dei Conti nazionali.

convenzionato⁴²⁶ con il SSN relativamente al triennio 2019-2021 nonché gli eccezionali impegni economici necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19.

Previsioni per l'anno 2021

La spesa sanitaria prevista per il 2021 è pari a 127.138 milioni, con un tasso di crescita del 3 per cento rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, la previsione evidenzia:

- per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa pari a 38.924 milioni. Tale quantificazione sconta in particolare le maggiori spese, preordinate a legislazione vigente, da destinare alla remunerazione del personale impegnato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19⁴²⁷. Non vengono considerati gli oneri relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 in quanto imputati al 2022 per i non dirigenti e al 2023 per i dirigenti;
- per i consumi intermedi un livello di spesa pari a 42.265 milioni. La previsione mostra un incremento della spesa del 6,4 per cento rispetto al valore del 2020. L'aumento dipende, in via minoritaria, dalla componente dei prodotti farmaceutici, per la quale si stima una crescita del 3,3 per cento⁴²⁸. La maggior parte della crescita è, invece, imputabile alle altre componenti dei consumi intermedi per le quali si riscontra un incremento del 7,7 per cento. Un aumento così consistente è dovuto ai maggiori oneri previsti a normativa vigente per le straordinarie esigenze connesse con il virus Covid-19, specie con riferimento all'acquisto di farmaci e alla somministrazione dei vaccini da parte del Commissario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020⁴²⁹. Il suddetto incremento è comunque calmierato da due ordini di motivi. Il primo riguarda la sterilizzazione nel 2021 delle spese sostenute nel 2020 dal Commissario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020 e dalla Protezione civile, inclusi nelle stime di Contabilità nazionale⁴³⁰. Il secondo concerne un'ipotesi di contenimento nel 2021 dei costi legati al Covid-19 rispetto a quelli manifestatosi nel 2020, per via di una presunta minore pressione sulle strutture sanitarie;
- per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market* un livello di spesa pari a 41.932 milioni. Con riferimento alle singole componenti dell'aggregato:
 - per l'assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa pari a 7.415 milioni la quale, benché sconti le misure di contenimento previste dalla normativa vigente⁴³¹, è prevista in leggera crescita dopo il calo registrato nel 2020, dovuto presumibilmente al minore ricorso alle farmacie in ragione delle restrizioni imposte per via del Covid-19;

⁴²⁶ Si tratta del personale che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza specialistica ambulatoriale interna.

⁴²⁷ In particolare, si cita l'articolo 1, comma 403 e seguenti della legge n. 178/2020.

⁴²⁸ La previsione riflette un'ipotesi di incasso di *pay-back* all'incirca pari a quella registrata nel 2020 per l'anno di competenza 2018. A decorrere dal 2021, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminabile nella misura del 7,85 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 475 e seguenti della legge n. 178/2020.

⁴²⁹ La legge n. 178/2020 e il decreto legge n. 41/2021 stanziavano, infatti, oltre 3.000 milioni per tali finalità.

⁴³⁰ Nel 2021 non sono previsti, infatti, analoghi incrementi di costo imputabili alla Protezione civile e/o alla struttura commissariale.

⁴³¹ A decorrere dal 2021, il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminabile nella misura del 7 per cento ai sensi dell'articolo 1, comma 475 e seguenti della legge n. 178/2020.

- per l’assistenza medico-generica è prevista una spesa pari a 7.652 milioni, in virtù dei maggiori oneri, preordinati a legislazione vigente, per far fronte all’emergenza epidemiologica⁴³². L’incremento è comunque attenuato dalla presenza nel valore di Contabilità nazionale del 2020 degli arretrati per il rinnovo della convenzione del 2018 relativamente al triennio 2016-2018. Non sono attribuiti i costi relativi al rinnovo delle convenzioni per il triennio 2019-2021 in quanto ipotizzate essere sottoscritte nel 2023;
- per le altre prestazioni sociali in natura (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed altra assistenza) è prevista una spesa pari a 26.866 milioni⁴³³. L’incremento registrato per tale componente di spesa risente della sterilizzazione dei costi sostenuti nel 2020 dal Commissario di cui all’art. 122 del decreto legge n. 18/2020 e dalla Protezione civile, inclusi nelle stime di Contabilità nazionale⁴³⁴. Al netto di tale ultima revisione l’aumento nel 2021 risulta di gran lunga superiore, anche in considerazione dei potenziali effetti delle disposizioni programmate in materia⁴³⁵;
- per le altre componenti di spesa è previsto un livello di spesa pari a 4.017 milioni. La consistente diminuzione di tale aggregato rispetto all’anno precedente è essenzialmente legittimata dall’ipotesi di crescita delle poste di sterilizzazione della spesa relative alla produzione di servizi vendibili e alle vendite residuali supponendo una potenziale ripresa dell’ordinaria attività assistenziale delle strutture sanitarie a seguito del contenimento dell’emergenza sanitaria.

Previsioni per gli anni 2022-2024

Nel triennio 2022-2024, la spesa sanitaria è prevista decrescere ad un tasso medio annuo dello 0,7 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media del 4,2 per cento. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine dell’arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,3 per cento. L’altalenante andamento della spesa è dovuto al venir meno nel 2022 di buona parte dei costi programmati per contrastare l’emergenza sanitaria nonché agli effetti indotti dal rinnovo dei contratti e delle convenzioni del personale del SSN per il triennio 2019-2021, imputati al 2022 per i dipendenti non dirigenti e al 2023 per la restante parte dei lavoratori. La previsione riflette anche:

- la dinamica dei diversi aggregati di spesa coerente con gli andamenti medi registrati negli ultimi anni;
- gli interventi di contenimento della spesa sanitaria già programmati a legislazione vigente.

⁴³² In particolare, si cita l’articolo 1, comma 463-bis della legge n. 178/2020.

⁴³³ In tale quantificazione non ricadono gli oneri per il rinnovo delle convenzioni dei professionisti della medicina ambulatoriale interna relativamente al triennio 2019-2021 in quanto supposte perfezionabili nel 2023.

⁴³⁴ Nel 2021 non sono previsti analoghi incrementi di costo imputabili alla Protezione civile e/o alla struttura commissariale.

⁴³⁵ Per il 2021, oltre alla possibilità di utilizzo dei risparmi concretizzati nel 2020, l’articolo 1, comma 495 della legge n. 178/2020 riconosce ristori fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato alle strutture private accreditate che hanno sospeso le attività ordinarie.

Previsioni della spesa sanitaria 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Spesa sanitaria	127.138	123.622	126.231	124.410
In % di PIL	7,3%	6,7%	6,6%	6,3%
Tasso di variazione in %	3,0%	-2,8%	2,1%	-1,4%

E - L'indagine sugli interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati

L'indagine sugli interventi e servizi sociali erogati sul territorio dai comuni singoli o associati è stata avviata nel 2003. Lo scopo della rilevazione è quello di sopperire alla forte carenza informativa in tale settore di intervento e concorrere alla costruzione di una base dati funzionale alla definizione e al monitoraggio dei LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza Sociale), come previsto dalla L 328/2000.

L'indagine fa parte del PSN (Programma Statistico Nazionale) e nasce da un rapporto di collaborazione fra RGS e Istat a cui, successivamente, hanno aderito il CISIS (Ufficio di coordinamento statistico delle regioni), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alcune regioni che hanno chiesto di partecipare direttamente all'indagine per le aree territoriali di loro competenza.

Il ruolo delle regioni è andato crescendo con il consolidarsi dell'indagine, sia in relazione alla funzione istituzionale da esse svolta nel campo della programmazione e del coordinamento dei servizi sociali e sia per una maggiore consapevolezza circa l'importanza di disporre di una base informativa ampia e rispondente a criteri di classificazione omogenei e condivisi. Ciò ha portato molte regioni ad aderire all'indagine assumendo il ruolo di controllo e validazione preliminare dei dati comunicati dai comuni e dalle forme associative che erogano servizi socio-assistenziali sul territorio di competenza.

La raccolta dei dati avviene tramite la somministrazione di un questionario elettronico accessibile sul sito web della RGS, a tutti i comuni e le associazioni referenti per l'indagine e alle regioni che hanno assunto il ruolo di controllo e coordinamento della rilevazione nel territorio di competenza. L'utilizzo del questionario elettronico presenta notevoli vantaggi rispetto alle forme tradizionali di raccolta dei dati in quanto: i) consente di usufruire, on line, dell'informazione utile alla compilazione del questionario, ii) rende i dati inseriti più facilmente controllabili grazie a tabelle di riepilogo e a forme di controllo automatico sulla coerenza delle risposte e iii) permette l'acquisizione immediata dei dati registrati in un database centralizzato senza alcun intervento manuale.

Il questionario rileva aspetti qualitativi (tipologie di servizi erogati) e quantitativi (dati finanziari e statistici) delle attività socio-assistenziali dei comuni singoli o associati adottando una nomenclatura e criteri di classificazione condivisi a livello nazionale. I quesiti sono strutturati per funzione (anziani, disabili, minori e famiglie, dipendenze, immigrati, disagio adulti e multiutenza) e tipologia di prestazione. Le tipologie di prestazione sono selezionate in base alla loro significatività nell'incrocio con la singola funzione e sono raggruppate in tre macro-aree: interventi e servizi, trasferimenti monetari, strutture. Per ciascuna delle combinazioni fra prestazione e funzione, viene rilevato il dato di spesa cui è generalmente associato, se significativo, un indicatore della domanda (numero di utenti, di interventi, ecc.). Ulteriori informazioni richieste sono: la presenza del servizio sul territorio, la forma gestionale (diretta o indiretta) del servizio e se il diritto alla prestazione sia o meno subordinato alla prova dei mezzi (*means-tested*).

A partire dal 2009, il questionario è stato arricchito di una sezione volta a raccogliere informazioni più dettagliate sul tipo di gestione dell'offerta di asili nido da parte dei comuni.

Dal 2012, tale sezione è stata ulteriormente ampliata per rilevare l'offerta complessiva di posti negli asili nido, sia pubblici sia privati (con o senza il contributo comunale alla

struttura e/o alle famiglie) integrando e dettagliando le informazioni già presenti nel questionario originario con riferimento al solo intervento pubblico⁴³⁶.

Occorre, inoltre, segnalare l'importanza dei dati relativi all'individuazione dei referenti dell'indagine i quali, oltre ad essere funzionali alla somministrazione del questionario elettronico, consentono di analizzare il livello di sviluppo delle forme associative sul territorio. A questo proposito si riporta la ripartizione tra comuni singoli e comuni associati che si aveva nel 2005 (anno iniziale dell'indagine) e quella del 2018 (ultimo anno di rilevazione)⁴³⁷. Come si evince chiaramente ormai la quasi totalità dei comuni si associa per erogare i servizi, restano comuni singoli le grandi città. In controtendenza solo le Marche.

Le tabelle di dettaglio relative alle variabili rilevate tramite questionario, sono disponibili sul sito *web* dell'Istat. Per corrispondere alle esigenze manifestate da diversi soggetti, istituzionali e non, interessati all'utilizzo dei dati dell'indagine, l'Istat, nel ruolo istituzionale di coordinatore dell'indagine, ha opportunamente riadattato e riprogrammato il piano di diffusione della stessa, ampliando notevolmente il dettaglio delle informazioni rese disponibili al paese, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista del tipo di servizio/intervento erogato. E' stata inoltre velocizzata e potenziata la procedura di rilascio dei dati, rendendo disponibili i dati dell'Indagine relativi all'anno di competenza 2018⁴³⁸, con il seguente dettaglio:

- livello regionale e provinciale, con disaggregazione per singolo servizio (dettagliato per area di utenza), per le variabili: utenti, spesa, compartecipazione degli utenti, compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale, totale spesa impegnata;
- livello comunale, con disaggregazione per singolo servizio (dettagliato per area di utenza), per le variabili: spesa, compartecipazione degli utenti, compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale, spesa totale impegnata⁴³⁹.

In questa sede si riporta una tabella riassuntiva della spesa pro capite (spesa per unità di popolazione residente)⁴⁴⁰ e della spesa in valore assoluto (in milioni di euro) 2018 per regione, area di intervento e tipologia di prestazione. La spesa pro capite viene, inoltre, rappresentata in forma grafica per l'anno iniziale (2005), per un anno intermedio (2012) e per l'ultimo anno per cui si hanno i valori definitivi (2018), al fine di evidenziare le differenze fra le regioni e rispetto al valore medio nazionale nonché le variazioni nel tempo rispetto all'anno iniziale dell'indagine. Per il livello nazionale si riporta inoltre un grafico della spesa pro capite e una tabella con i valori assoluti di spesa e i relativi scarti percentuali per area di intervento per tutti gli anni in cui si è svolta l'indagine (2005-2018). Tale tabella mette in evidenza, come, dopo i primi anni in cui le variazioni sono state più ampie anche in dipendenza dell'assestamento della rilevazione, il totale di spesa si attesti intorno ai 7 miliardi di euro. L'area con le variazioni maggiori è "Immigrati e Nomadi" anche se i dati 2017-2018 sembrano indicare una stabilizzazione della spesa, la più variabile "Dipendenze" che, peraltro, ha un valore assoluto di spesa trascurabile.

⁴³⁶ Si veda Istat (2017d).

⁴³⁷ Per le analoghe tabelle relative agli anni 2006-2017 si rimanda ai Rapporti precedenti.

⁴³⁸ Per il 2018 i risultati dell'indagine sono disponibili all'indirizzo <http://dati.istat.it/>.

⁴³⁹ La spesa e le compartecipazioni degli utenti e del SSN a livello di singolo comune sono il risultato di stime ottenute ripartendo le spese degli enti associativi sui singoli comuni che ne fanno parte, in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune. La popolazione considerata è quella relativa all'area di riferimento di ciascun servizio. Occorre osservare, a tale proposito, che soltanto le spese e gli utenti delle associazioni cosiddette "legali" sono ripartite sui singoli comuni; restano, invece, attribuite ai comuni che hanno gestito i servizi le spese erogate anche per conto di comuni limitrofi, in virtù di un rapporto associativo che non rientra nelle associazioni "legali" (ad es. convenzioni fra comuni limitrofi). Per i comuni capoluogo di provincia, potrà essere diffuso a livello comunale anche il dato riferito al numero di utenti per singolo servizio.

⁴⁴⁰ Per le analoghe tabelle relative agli anni 2006-2017 si rimanda ai Rapporti precedenti.

Sviluppo delle forme associative dei comuni per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali
Anno 2005

	Comuni associati		Comuni non associati		Totale
	% comuni	pop. media	% comuni	pop. media	pop. media
Nord-ovest	99,8%	4.716	0,2%	181.088	5.062
Piemonte	99,5%	2.708	0,5%	181.088	3.595
Valle d'Aosta	100,0%	1.668	0,0%	-	1.668
Lombardia	100,0%	6.102	0,0%	-	6.102
Liguria	100,0%	6.814	0,0%	-	6.814
Nord-est	97,9%	7.246	2,1%	18.553	7.483
Bolzano-Bozen	100,0%	4.137	0,0%	-	4.137
Trento	100,0%	2.242	0,0%	-	2.242
Veneto	100,0%	8.122	0,0%	-	8.122
Friuli - Venezia Giulia	100,0%	5.509	0,0%	-	5.509
Emilia - Romagna	90,9%	11.595	9,1%	18.553	12.227
Centro	86,9%	8.043	13,1%	32.598	11.250
Toscana	100,0%	12.575	0,0%	-	12.575
Umbria	77,2%	7.343	22,8%	16.288	9.385
Marche	100,0%	6.194	0,0%	-	6.194
Lazio	70,9%	5.071	29,1%	35.711	13.988
Sud	59,5%	5.533	40,5%	11.301	7.869
Abruzzo	96,7%	2.866	3,3%	45.669	4.270
Molise	43,4%	1.927	56,6%	2.698	2.363
Campania	96,2%	8.088	3,8%	71.598	10.508
Puglia	5,8%	4.886	94,2%	16.447	15.775
Basilicata	74,8%	3.554	25,2%	7.486	4.544
Calabria	16,6%	3.308	83,4%	5.226	4.907
Isole	15,9%	5.219	84,1%	9.351	8.694
Sicilia	26,7%	6.024	73,3%	15.345	12.859
Sardegna	4,8%	566	95,2%	4.576	4.384
Italia	81,0%	5.859	19,0%	13.106	7.235

Sviluppo delle forme associative dei comuni per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali
Anno 2018

	Comuni associati		Comuni non associati		Totale
	% comuni	pop. media	% comuni	pop. media	pop. media
Nord-ovest	99,6%	4.290	0,4%	289.300	5.327
Piemonte	99,7%	2.769	0,3%	353.153	3.648
Valle d'Aosta	98,6%	1.259	1,4%	34.045	1.702
Lombardia	99,6%	5.655	0,4%	251.624	6.628
Liguria	99,6%	4.184	0,4%	579.049	6.640
Nord-est	99,0%	7.674	1,0%	67.297	8.266
Bolzano-Bozen	100,0%	4.564	0,0%	-	4.564
Trento	100,0%	3.071	0,0%	-	3.071
Veneto	100,0%	8.590	0,0%	-	8.590
Friuli - Venezia Giulia	99,5%	5.676	0,5%	1.311	5.656
Emilia - Romagna	96,1%	11.054	3,9%	72.373	13.462
Centro	96,1%	8.944	3,9%	96.599	12.367
Toscana	100,0%	13.625	0,0%	-	13.625
Umbria	100,0%	9.601	0,0%	-	9.601
Marche	84,3%	4.157	15,7%	20.174	6.675
Lazio	99,5%	7.828	0,5%	1.472.258	15.576
Sud	86,3%	6.512	13,7%	16.196	7.842
Abruzzo	98,4%	3.245	1,6%	67.954	4.306
Molise	100,0%	2.258	0,0%	-	2.258
Campania	98,5%	8.047	1,5%	181.588	10.571
Puglia	98,1%	12.543	1,9%	173.036	15.654
Basilicata	98,5%	3.392	1,5%	63.697	4.313
Calabria	44,3%	4.296	55,7%	5.257	4.831
Isole	99,6%	8.196	0,4%	131.780	8.680
Sicilia	99,5%	12.300	0,5%	120.577	12.855
Sardegna	99,7%	3.962	0,3%	154.187	4.360
Italia	96,1%	6.315	3,9%	39.095	7.596

Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2018 (spesa pro-capite)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Poverta' e disagio adulti	Multiutenza	Totale
Interventi e servizi								
Nord-ovest	11,8	18,9	0,1	10,5	1,7	4,9	7,9	55,8
Piemonte	9,2	14,9	0,1	11,8	2,7	6,6	8,4	53,7
Valle d'Aosta	0,7	0,7	-	44,0	-	5,1	1,6	52,2
Lombardia	12,4	21,3	0,2	9,2	1,4	4,1	7,7	56,3
Liguria	15,4	15,9	0,3	13,3	0,9	5,4	8,1	59,3
Nord-est	10,3	17,2	0,3	15,7	3,1	5,4	10,8	62,9
Bolzano-Bozen	10,9	12,7	1,0	32,8	1,9	2,4	-	61,8
Trento	11,0	4,7	0,1	34,1	0,2	15,3	23,3	88,7
Veneto	6,6	12,8	0,3	14,3	1,2	4,6	7,5	47,3
Friuli - Venezia Giulia	9,7	23,3	0,3	25,4	8,8	7,5	16,9	92,0
Emilia - Romagna	14,4	22,5	0,4	10,3	4,1	5,0	12,5	69,1
Centro	7,6	19,1	0,2	8,9	1,5	3,2	7,1	47,5
Toscana	7,6	13,3	0,2	10,8	2,2	3,4	7,8	45,2
Umbria	8,0	14,6	0,5	6,3	1,3	3,8	5,7	40,1
Marche	6,0	20,6	0,2	8,0	3,1	2,8	14,0	54,7
Lazio	8,0	23,0	0,2	8,3	0,6	3,2	5,0	48,2
Sud	5,0	9,8	0,1	6,3	0,7	2,0	2,9	26,8
Abruzzo	8,8	20,2	0,1	5,6	0,6	3,4	2,0	40,7
Molise	6,1	9,9	0,3	7,3	3,8	7,6	8,0	43,0
Campania	4,2	9,3	0,0	6,1	0,2	1,6	3,0	24,4
Puglia	6,2	9,6	0,1	7,8	0,9	2,4	4,1	31,2
Basilicata	6,9	13,2	0,5	7,5	1,4	1,4	2,1	33,0
Calabria	1,8	3,2	0,1	3,7	0,8	0,5	0,7	10,9
Isole	8,1	22,1	0,2	9,3	1,4	3,2	3,3	47,5
Sicilia	4,9	10,7	0,1	5,7	1,6	1,8	1,9	26,5
Sardegna	18,1	56,8	0,5	20,2	0,8	7,6	7,6	111,5
Italia	8,7	16,8	0,2	10,1	1,7	3,8	6,6	47,9
Strutture								
Nord-ovest	24,0	5,5	0,0	3,3	1,4	1,0	-	35,2
Piemonte	21,3	3,9	-	1,8	2,9	0,7	-	30,7
Valle d'Aosta	47,4	-	-	108,9	0,0	-	-	156,3
Lombardia	23,0	6,9	0,0	2,4	0,7	0,8	-	33,8
Liguria	36,0	1,5	0,2	4,9	1,9	2,9	-	47,2
Nord-est	35,5	15,5	0,5	13,0	3,9	2,8	-	71,3
Bolzano-Bozen	57,1	67,7	3,7	192,4	3,4	18,5	-	342,8
Trento	75,3	56,7	-	8,9	0,2	5,5	-	146,5
Veneto	15,8	6,4	0,8	1,7	0,6	1,9	-	27,2
Friuli - Venezia Giulia	28,5	38,0	0,0	11,9	1,5	1,3	-	81,2
Emilia - Romagna	51,6	8,2	0,1	5,1	8,8	2,0	-	75,8
Centro	33,1	7,0	0,0	5,8	4,3	4,3	-	54,5
Toscana	28,8	8,4	0,0	10,2	2,6	2,6	-	52,7
Umbria	24,6	2,9	0,1	1,2	3,8	0,5	-	33,0
Marche	19,8	5,4	0,1	3,3	0,4	0,9	-	29,8
Lazio	40,5	7,1	0,1	4,3	6,5	6,9	-	65,3
Sud	13,2	3,1	0,0	2,6	1,8	0,5	-	21,2
Abruzzo	15,1	3,1	-	2,2	1,0	0,0	-	21,5
Molise	8,9	2,4	-	0,4	3,6	0,1	-	15,5
Campania	14,3	4,4	0,0	4,4	1,0	0,5	-	24,6
Puglia	16,4	2,2	0,0	1,5	2,8	0,8	-	23,9
Basilicata	9,9	3,5	0,1	0,2	2,8	0,1	-	16,6
Calabria	3,7	0,7	-	0,6	2,0	0,4	-	7,4
Isole	20,8	7,5	0,0	5,0	5,8	0,4	-	39,5
Sicilia	21,8	8,7	0,0	4,0	7,4	0,2	-	42,1
Sardegna	17,7	3,8	0,0	7,9	1,0	0,8	-	31,3
Italia	25,2	7,4	0,1	5,7	3,0	1,8	-	43,2

continua

continua

Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2018 (spesa pro-capite)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà e disagio adulti	Multiutenza	Totale
Trasferimenti								
Nord-ovest	16,4	13,6	0,1	6,7	2,3	3,1	-	42,3
Piemonte	16,0	13,2	0,0	6,6	2,5	4,3	-	42,6
Valle d'Aosta	0,8	0,0	-	0,1	-	0,0	-	1,0
Lombardia	17,6	14,4	0,1	7,0	2,5	2,4	-	44,0
Liguria	11,5	11,3	0,3	5,6	0,4	5,0	-	34,0
Nord-est	18,0	9,6	0,2	9,1	1,6	4,4	-	42,8
Bolzano-Bozen	91,6	18,4	0,4	23,8	0,2	1,4	-	135,9
Trento	5,3	0,7	0,1	2,6	0,0	1,7	-	10,5
Veneto	12,3	12,7	0,3	5,6	0,8	2,8	-	34,6
Friuli - Venezia Giulia	26,6	20,4	0,2	31,3	7,2	17,7	-	103,5
Emilia - Romagna	14,6	3,2	0,2	5,9	1,1	3,2	-	28,2
Centro	16,0	6,4	0,1	7,7	0,6	3,7	-	34,7
Toscana	17,5	6,8	0,1	10,5	1,0	3,4	-	39,2
Umbria	11,8	3,2	0,1	3,6	0,9	1,5	-	21,1
Marche	11,4	7,7	0,1	1,8	1,0	1,7	-	23,6
Lazio	16,9	6,4	0,2	8,1	0,3	4,8	-	36,7
Sud	5,2	2,0	0,0	0,9	0,2	1,7	-	10,0
Abruzzo	4,4	2,5	0,0	1,2	1,2	1,0	-	10,3
Molise	5,2	4,2	0,0	0,2	1,0	0,7	-	11,3
Campania	3,8	1,7	0,0	0,3	0,0	1,1	-	6,9
Puglia	9,3	3,0	0,0	2,0	0,2	3,1	-	17,6
Basilicata	4,9	1,9	0,1	0,6	0,3	2,0	-	9,9
Calabria	1,6	0,4	0,0	0,1	0,1	1,2	-	3,4
Isole	7,9	15,7	0,0	2,5	0,5	7,9	-	34,5
Sicilia	6,1	4,3	0,0	0,6	0,3	1,6	-	13,0
Sardegna	13,4	50,5	0,1	8,3	1,0	27,0	-	100,3
Italia	13,1	9,0	0,1	5,5	1,1	3,7	-	32,6
Totale								
Nord-ovest	52,2	38,1	0,3	20,6	5,4	9,0	7,9	133,4
Piemonte	46,6	32,0	0,1	20,2	8,1	11,6	8,4	127,0
Valle d'Aosta	48,9	0,8	-	153,0	0,0	5,1	1,6	209,5
Lombardia	53,0	42,6	0,3	18,5	4,6	7,4	7,7	134,1
Liguria	62,9	28,6	0,7	23,8	3,2	13,2	8,1	140,4
Nord-est	63,8	42,3	1,1	37,8	8,6	12,6	10,8	177,0
Bolzano-Bozen	159,6	98,8	5,2	249,0	5,6	22,4	-	540,5
Trento	91,6	62,1	0,2	45,6	0,4	22,4	23,3	245,7
Veneto	34,8	31,9	1,4	21,6	2,7	9,2	7,5	109,0
Friuli - Venezia Giulia	64,9	81,8	0,5	68,5	17,6	26,5	16,9	276,7
Emilia - Romagna	80,6	33,9	0,6	21,2	14,0	10,2	12,5	173,0
Centro	56,7	32,5	0,4	22,4	6,4	11,3	7,1	136,7
Toscana	53,8	28,5	0,2	31,5	5,8	9,4	7,8	137,1
Umbria	44,3	20,7	0,6	11,0	6,0	5,7	5,7	94,2
Marche	37,3	33,6	0,3	13,2	4,4	5,4	14,0	108,1
Lazio	65,4	36,4	0,5	20,7	7,4	14,9	5,0	150,3
Sud	23,4	14,8	0,2	9,8	2,7	4,2	2,9	58,0
Abruzzo	28,3	25,9	0,1	9,0	2,8	4,5	2,0	72,5
Molise	20,1	16,5	0,3	8,0	8,5	8,4	8,0	69,8
Campania	22,2	15,4	0,1	10,9	1,2	3,2	3,0	55,9
Puglia	31,9	14,9	0,2	11,3	3,9	6,3	4,1	72,6
Basilicata	21,6	18,6	0,7	8,4	4,5	3,5	2,1	59,5
Calabria	7,2	4,3	0,2	4,4	2,9	2,1	0,7	21,7
Isole	36,8	45,3	0,2	16,7	7,6	11,5	3,3	121,5
Sicilia	32,8	23,7	0,1	10,3	9,2	3,7	1,9	81,6
Sardegna	49,3	111,1	0,6	36,4	2,8	35,3	7,6	243,1
Italia	47,0	33,2	0,4	21,3	5,8	9,3	6,6	123,7

Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2018 (mln €)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Poverta' e disagio adulti	Multiutenza	Totale
Interventi e servizi								
Nord-ovest	189	304	2	170	28	79	127	899
Piemonte	40	65	0	52	12	29	37	235
Valle d'Aosta	0	0	-	6	-	1	0	7
Lombardia	125	214	2	92	14	41	78	566
Liguria	24	25	0	21	1	8	13	92
Nord-est	120	201	4	182	36	63	125	732
Bolzano-Bozen	6	7	1	17	1	1	-	33
Trento	6	3	0	18	0	8	13	48
Veneto	32	63	1	70	6	22	37	232
Friuli - Venezia Giulia	12	28	0	31	11	9	21	112
Emilia - Romagna	64	100	2	46	18	22	56	308
Centro	92	229	2	107	17	39	85	572
Toscana	28	50	1	40	8	13	29	169
Umbria	7	13	0	6	1	3	5	35
Marche	9	32	0	12	5	4	21	84
Lazio	47	135	1	49	3	19	30	284
Sud	70	136	2	88	9	27	41	375
Abruzzo	12	27	0	7	1	4	3	53
Molise	2	3	0	2	1	2	2	13
Campania	25	54	0	36	1	9	17	142
Puglia	25	39	1	31	4	10	16	126
Basilicata	4	7	0	4	1	1	1	19
Calabria	3	6	0	7	2	1	1	21
Isole	54	147	1	62	9	21	22	316
Sicilia	24	54	0	29	8	9	9	133
Sardegna	30	93	1	33	1	12	13	183
Italia	526	1.017	12	609	100	230	401	2.894
Strutture								
Nord-ovest	386	89	0	53	22	16	-	567
Piemonte	93	17	-	8	13	3	-	134
Valle d'Aosta	6	-	-	14	0	-	-	20
Lombardia	231	70	0	24	7	8	-	340
Liguria	56	2	0	8	3	4	-	73
Nord-est	413	181	6	152	46	32	-	830
Bolzano-Bozen	30	36	2	102	2	10	-	181
Trento	41	31	-	5	0	3	-	79
Veneto	78	31	4	8	3	9	-	133
Friuli - Venezia Giulia	35	46	0	14	2	2	-	99
Emilia - Romagna	230	36	0	23	39	9	-	338
Centro	398	84	0	70	52	52	-	656
Toscana	108	32	0	38	10	10	-	197
Umbria	22	3	0	1	3	0	-	29
Marche	30	8	0	5	1	1	-	46
Lazio	238	42	0	26	38	41	-	384
Sud	185	43	0	36	25	7	-	296
Abruzzo	20	4	-	3	1	0	-	28
Molise	3	1	-	0	1	0	-	5
Campania	83	26	0	26	6	3	-	143
Puglia	66	9	0	6	11	3	-	96
Basilicata	6	2	0	0	2	0	-	9
Calabria	7	1	-	1	4	1	-	14
Isole	138	50	0	33	39	3	-	263
Sicilia	109	44	0	20	37	1	-	211
Sardegna	29	6	0	13	2	1	-	51
Italia	1.520	447	8	344	184	110	-	2.612


continua

continua


Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per regione e ripartizione geografica - Anno 2018 (mln €)

Regioni	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà e disagio adulti	Multiutenza	Totale
Trasferimenti								
Nord-ovest	264	220	1	108	37	51	-	681
Piemonte	70	58	0	29	11	19	-	186
Valle d'Aosta	0	0	-	0	-	0	-	0
Lombardia	177	145	1	70	25	24	-	442
Liguria	18	18	0	9	1	8	-	53
Nord-est	209	111	3	106	18	51	-	499
Bolzano-Bozen	49	10	0	13	0	1	-	72
Trento	3	0	0	1	0	1	-	6
Veneto	61	62	1	28	4	14	-	170
Friuli - Venezia Giulia	32	25	0	38	9	22	-	126
Emilia - Romagna	65	14	1	26	5	14	-	126
Centro	193	78	2	93	8	45	-	417
Toscana	65	25	0	39	4	13	-	146
Umbria	10	3	0	3	1	1	-	19
Marche	17	12	0	3	1	3	-	36
Lazio	100	38	1	48	2	28	-	216
Sud	73	28	0	12	3	24	-	140
Abruzzo	6	3	0	2	2	1	-	14
Molise	2	1	0	0	0	0	-	3
Campania	22	10	0	2	0	7	-	40
Puglia	38	12	0	8	1	12	-	71
Basilicata	3	1	0	0	0	1	-	6
Calabria	3	1	0	0	0	2	-	7
Isole	53	105	0	17	3	53	-	230
Sicilia	31	22	0	3	1	8	-	65
Sardegna	22	83	0	14	2	44	-	165
Italia	792	542	6	335	69	223	-	1.967
Totale								
Nord-ovest	840	612	4	331	87	145	127	2.147
Piemonte	203	140	0	88	35	50	37	555
Valle d'Aosta	6	0	-	19	0	1	0	26
Lombardia	532	428	3	186	46	74	78	1.347
Liguria	98	44	1	37	5	20	13	218
Nord-est	743	493	13	440	100	147	125	2.061
Bolzano-Bozen	84	52	3	132	3	12	-	286
Trento	50	34	0	25	0	12	13	133
Veneto	171	156	7	106	13	45	37	535
Friuli - Venezia Giulia	79	99	1	83	21	32	21	337
Emilia - Romagna	359	151	3	95	62	45	56	771
Centro	682	391	5	269	77	136	85	1.645
Toscana	201	107	1	117	22	35	29	512
Umbria	39	18	1	10	5	5	5	83
Marche	57	51	0	20	7	8	21	165
Lazio	385	215	3	122	43	88	30	885
Sud	328	208	2	136	37	58	41	811
Abruzzo	37	34	0	12	4	6	3	95
Molise	6	5	0	2	3	3	2	21
Campania	129	90	0	63	7	18	17	325
Puglia	129	60	1	46	16	25	16	293
Basilicata	12	10	0	5	3	2	1	34
Calabria	14	8	0	9	6	4	1	42
Isole	245	302	1	111	51	77	22	809
Sicilia	164	119	1	52	46	19	9	409
Sardegna	81	183	1	60	5	58	13	400
Italia	2.837	2.005	25	1.288	352	563	401	7.472


Spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per regione
Anni 2005, 2012 e 2018



Spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per regione
Anni 2005, 2012 e 2018



Totale Italia - Spesa pro capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per anno di rilevazione e area di intervento



Totale Italia - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati per anno di rilevazione e area di intervento

anno	Famiglia e minori		Disabili		Dipendenze		Anziani		Immigrati e nomadi		Povertà e disagio adulti		Multiutenza		Totale	
	mln €	Δ	mln €	Δ	mln €	Δ	mln €	Δ	mln €	Δ	mln €	Δ	mln €	Δ	mln €	Δ
2005	2.212		1.169		57		1.341		137		423		403		5.741	
2006	2.306	4%	1.232	5%	66	16%	1.368	2%	150	10%	425	0%	408	1%	5.954	4%
2007	2.491	8%	1.354	10%	52	-21%	1.402	3%	183	22%	503	18%	414	2%	6.399	7%
2008	2.684	8%	1.408	4%	49	-6%	1.410	1%	181	-1%	510	1%	419	1%	6.662	4%
2009	2.811	5%	1.526	8%	61	24%	1.451	3%	193	6%	590	16%	449	7%	7.080	6%
2010	2.813	0%	1.595	5%	46	-24%	1.492	3%	184	-4%	566	-4%	431	-4%	7.127	1%
2011	2.818	0%	1.630	2%	40	-14%	1.388	-7%	189	3%	555	-2%	407	-5%	7.027	-1%
2012	2.793	-1%	1.695	4%	34	-14%	1.334	-4%	195	3%	538	-3%	394	-3%	6.982	-1%
2013	2.684	-4%	1.724	2%	32	-5%	1.341	0%	200	3%	492	-9%	390	-1%	6.863	-2%
2014	2.669	-1%	1.742	1%	29	-11%	1.359	1%	247	23%	488	-1%	386	-1%	6.919	1%
2015	2.670	0%	1.761	1%	26	-8%	1.277	-6%	282	15%	513	5%	383	-1%	6.912	0%
2016	2.732	2%	1.796	2%	27	1%	1.239	-3%	339	20%	535	4%	387	1%	7.055	2%
2017	2.763	1%	1.875	4%	25	-8%	1.304	5%	348	3%	536	0%	398	3%	7.248	3%
2018	2.837	3%	2.005	7%	25	3%	1.288	-1%	352	1%	563	5%	401	1%	7.472	3%

F – La formula di calcolo della pensione

Sistema pensionistico obbligatorio. Il sistema pensionistico pubblico, così come disciplinato a seguito della riforma del 1995 (L 335/1995) e le successive modificazioni (L 214/2011), prevede il passaggio graduale dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo (Appendice 1, lettera B). In particolare:

- vengono esentati dall'applicazione del nuovo metodo di calcolo tutti gli assicurati con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre del 1995, per i quali resta in vigore il sistema retributivo, se le pensioni sono liquidate fino al 31/12/2011;
- i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni sono assoggettati al metodo contributivo pro rata, cioè limitatamente alle anzianità contributive maturate dopo il 1995. Sono soggetti a tale metodo di calcolo anche i lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 in riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 e per i quali le pensioni sono liquidate a partire dalla suddetta data;
- prescindendo dall'esercizio del diritto di opzione⁴⁴¹, solo i lavoratori iscritti per la prima volta al sistema pensionistico dopo il 31/12/1995 risulteranno assoggettati integralmente al metodo contributivo.

Ciò significa che, in presenza di anzianità contributive maggiori o uguali a 35 anni, il nuovo metodo di calcolo inizierà ad applicarsi integralmente a partire dai flussi di pensionamento con decorrenza successiva al 2030⁴⁴². Di seguito si riportano le formule di calcolo della pensione relative, rispettivamente, al sistema retributivo, misto e contributivo impiegate ai fini del calcolo dei tassi di sostituzione (cop):

$$\begin{aligned}
 cop_x^{retr} &= \rho \left[\frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=0}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{(\alpha_{2011} - \alpha_{92})}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{2011}} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{misto} &= \rho \left[\frac{\alpha_{92}}{z} \sum_{j=z}^{z-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j + \frac{3}{n} \sum_{j=0}^{n-1} (1+\omega)^{-j} (1+\sigma)^j (1+0,01j) \right] + \\
 &\quad + ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - \alpha_{92} - 3} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j \\
 cop_x^{contrib} &= ct_x \varepsilon \sum_{j=0}^{\alpha - 1} (1+\omega)^{-j} (1+g)^j
 \end{aligned}$$

dove: α è l'anzianità contributiva complessivamente maturata, α_{92} e α_{2011} indicano l'anzianità contributiva maturata, rispettivamente, fino al 1992 e fino al 2011, ω è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale, σ è il tasso di inflazione annuo, ρ è il coefficiente di proporzionamento (percentuale della retribuzione pensionabile per anno di contribuzione), z è il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate fino al 1992 (5 anni per i dipendenti privati e 10 anni per gli autonomi), n è il periodo di riferimento per il calcolo

⁴⁴¹ Disciplinato dall' art. 1, co. 23 della L 335/1995 e dal successivo decreto attuativo e relative modificazioni.

⁴⁴² Ovviamente, occorreranno in media altri 30 anni prima che l'intero stock di pensioni in pagamento possa dirsi costituito quasi esclusivamente da pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo.

della retribuzione media pensionabile in relazione alle anzianità contributive maturate dopo il 1992, ε è l'aliquota contributiva di computo, ct_x è il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età x , g è la media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL. Il parametro n è crescente nel tempo e assume valori diversi per regime e per categoria di lavoratori. Nel sistema retributivo raggiunge i 10 anni, per i dipendenti privati, e 15 anni per i lavoratori autonomi, a partire dal 2001. Nel regime misto, è progressivamente esteso all'intera vita lavorativa quantunque la retribuzione pensionabile così calcolata si applichi alle sole contribuzioni maturate nel periodo 1993-1995 (Appendice 1, lettera B). Il calcolo degli importi pensionistici è stato effettuato tenendo conto dei massimali di retribuzione pensionabile previsti nel regime retributivo e misto (per la quota di retributivo)⁴⁴³.

Previdenza complementare. Per la previdenza complementare, l'erogazione della prestazione è legata al raggiungimento dei requisiti di accesso previsti dalla previdenza obbligatoria, congiuntamente alla permanenza, per almeno cinque anni, nel fondo pensione. In caso di cessazione dell'attività lavorativa, con un periodo di inoccupazione superiore ai 4 anni, l'iscritto può richiedere la prestazione con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti previsti.

In coerenza con la metodologia concordata nell'ambito dell'*Indicator Subgroup* costituito presso il *Social Protection Committee*, la formula di calcolo utilizzata per la previdenza complementare è simile a quella impiegata nel sistema contributivo della previdenza obbligatoria, con le modifiche di seguito evidenziate:

$$cop_x^{compl} = ct_x^{compl} \varepsilon^{compl} \sum_{j=0}^{\alpha-1} [1 + i(1-\tau)]^j (1+\omega)^{-j}$$

dove: α è l'anzianità contributiva complessivamente maturata, ct_x^{compl} è il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita all'età x , ε^{compl} è l'aliquota contributiva, ω è il tasso di variazione annuo della retribuzione individuale, i è il tasso di rendimento nominale dei contributi al netto delle spese amministrative e τ è l'aliquota fiscale applicata al tasso di rendimento in fase di accumulo.

Analogamente, anche il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in rendita presenta i tratti essenziali della formula di calcolo prevista per la determinazione dei coefficienti di trasformazione della previdenza obbligatoria (Appendice 1, lettera B.1), con alcune specificazioni di seguito elencate:

- non vi è alcuna correzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali ($\delta_s = 1$);
- l'aliquota fiscale (γ) utilizzata nella fase di decumulo è pari al 12,5%;
- il tasso di sconto è pari a $\frac{1+i(1-\gamma)}{1+\sigma} - 1$, dove σ è il tasso di inflazione;
- le probabilità di morte sono applicate per generazione;
- le prestazioni sono erogate sotto forma di rendita annuale anticipata.

⁴⁴³ Fino a 46.630 euro viene applicato un coefficiente di proporzionamento del 2%. Successivamente, l'aliquota decresce fino a raggiungere un valore pari all'1% e allo 0,9%, rispettivamente, per la quota A della pensione (anzianità contributiva al 31/12/1992) e per la quota B della pensione (anzianità contributiva dall'1/1/1993). Per i lavoratori autonomi, il coefficiente di proporzionamento è nullo per la quota di retribuzione pensionabile che eccede 77.717 euro. I limiti reddituali sopra riportati si riferiscono all'anno 2018.

G – Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, Long Term Care e scuola elaborate per l'Aggiornamento del Programma di Stabilità dell'Italia 2021

G.1 - Premessa

Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni⁴⁴⁴, sanità, *Long Term Care* (LTC) e scuola, funzionali all'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche, sono elaborate in coerenza con le indicazioni metodologiche definite a livello europeo in ambito EPC-WGA (*Economic Policy Committee - Working Group on Ageing*). In linea con la decisione dell'EPC-WGA, a partire dal round di proiezione relativo al Rapporto 2021, le spese per ammortizzatori sociali non sono più considerate come direttamente connesse all'invecchiamento. Pertanto, non vengono proiettate nel medio-lungo periodo e non rientrano nell'aggregato complessivo utilizzato ai fini della valutazione circa la sostenibilità del debito pubblico.

Le previsioni recepiscono i dati di Contabilità Nazionale al 2020 e, per il quadriennio successivo, le previsioni di spesa inglobate nel quadro di finanza pubblica a legislazione vigente. Nel breve periodo, le ipotesi di scenario sono coerenti con il quadro macroeconomico tendenziale elaborato per il Programma di Stabilità del Documento di Economia e Finanza del 2021 (**quadro trasmesso il 09 aprile 2021**). Nel medio-lungo periodo recepiscono le principali ipotesi sottostanti agli scenari di previsione definiti in ambito EPC-WGA per il *round* di previsione 2021. Le ipotesi di medio-lungo periodo sono state opportunamente raccordate con le previsioni di breve periodo.

Nel seguito, si riportano:

- i valori di previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e scuola in rapporto al PIL (tabella 2);
- alcune indicazioni di sintesi relative alle principali variabili macroeconomiche e demografiche (tabella 3).

G.2 – Ipotesi di scenario

Le previsioni della tabella 1 recepiscono le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti lo scenario "*baseline*" definito e concordato in ambito EPC-WGA ai fini della predisposizione delle previsioni relative alle componenti di spesa pubblica *age-related* dell'esercizio previsionale 2021, fatta eccezione per: *1)* il recepimento dei dati di contabilità nazionale aggiornati al 2020 e *2)* gli aggiustamenti necessari per raccordare i dati del quadro macroeconomico di breve periodo con i valori strutturali di medio-lungo periodo definiti nello scenario *EPC-WGA baseline 2021*.

Le ipotesi demografiche adottate sono quelle relative alla previsione centrale Eurostat, con base 2019. Tale scenario prevede, per l'Italia: *1)* un flusso netto di immigrati di circa 213 mila unità medie annue, con un profilo crescente fino al 2025 e decrescente

⁴⁴⁴ Le previsioni sono elaborate nel presupposto che, come già ipotizzato nei documenti di finanza pubblica, l'istituto dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE di mercato) sia qualificato e classificato in Contabilità nazionale quale prestito e non come trasferimento monetario diretto alle famiglie e, allo stesso modo, che quanto disposto dall'articolo 23 del D.L. n. 4/2019 in materia di accesso al credito per anticipo del TFS dei dipendenti pubblici sia qualificato e classificato in Contabilità nazionale quale prestito e non comporti una riclassificazione come anticipo di trasferimento monetario diretto a famiglie anche a seguito di quanto previsto dall'articolo 24 del medesimo decreto-legge.

successivamente; *ii*) un livello della speranza di vita al 2070 pari a 87 anni per gli uomini e a 90,9 anni per le donne; *iii*) un tasso di fecondità totale al 2070 pari a 1,52. Tuttavia, occorre rilevare come l'Istat, recependo le rilevazioni del Censimento permanente, abbia rivisto significativamente al ribasso il numero di residenti in Italia per il 2019 e per il 2020, con un impatto per lo più concentrato nella fascia di età 15-74. Inoltre, sulla base del Bilancio demografico mensile, l'Istat ha recentemente aggiornato il dato della popolazione complessiva al 31 dicembre 2020. Rispetto al livello della popolazione del 2021 stimato da Eurostat nelle previsioni demografiche con base 2019, i nuovi dati mostrano una riduzione di circa 944 mila soggetti. Tenendo conto di queste recenti rilevazioni, la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL è stata effettuata a partire da una ricostruzione per età della popolazione residente al 1 Gennaio 2021⁴⁴⁵.

Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche: *i*) per il biennio 2019-2020, sono stati recepiti i dati di contabilità nazionale, *ii*) per il quadriennio 2021-2024, sono state adottate ipotesi di crescita, sia a prezzi costanti che a prezzi correnti, del quadro macroeconomico tendenziale di breve periodo definito per il DEF 2021; *iii*) per il periodo successivo, sono state recepite le ipotesi strutturali dello scenario EPC-WGA *baseline 2021*.

Le differenze occupazionali evidenziate nel 2024, nel confronto fra lo scenario EPC-WGA *baseline* e lo scenario macroeconomico di breve periodo del DEF 2021, sono state progressivamente azzerate. In particolare, sia i tassi di attività che i tassi di disoccupazione sono stati gradualmente riallineati nell'arco di un decennio. Per quanto riguarda la dinamica della produttività, le ipotesi di crescita dello scenario EPC-WGA *baseline* sono state sostanzialmente confermate a partire dal 2025 con assunzioni differenziate per TFP e capital deepening. A partire dal 2028, il deflatore del PIL e il tasso di inflazione sono assunti pari al 2%, valore raggiunto linearmente dall'1,2% del 2024.

Le dinamiche strutturali delle variabili del quadro macroeconomico, come desunte dalle ipotesi concordate in ambito EPC-WGA (*scenario EPC-WGA baseline 2021*), prevedono un tasso di variazione medio annuo della produttività reale crescente fino al 2038, dove si attesta su un valore attorno all'1,7%, per poi scendere a circa 1,5% alla fine del periodo di previsione. Il tasso di occupazione, nella fascia di età [15-64] è previsto crescere dal 58,1% del 2020 al 64,9% del 2070. L'interazione delle suddette ipotesi con le dinamiche demografiche determina un tasso di crescita del PIL reale che si attesta, nel periodo 2024-2070, attorno all' 1,2% medio annuo.

G.3 – Aggiornamento normativo

Le previsioni riportate nella tabella 2 sono aggiornate sulla base del quadro normativo vigente ma includono anche alcune voci di spesa che programmaticamente saranno finanziate tramite il programma Next Generation EU. In particolare:

Per quanto riguarda la spesa pensionistica, le proiezioni tengono conto delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio per 2021 (Legge n. 178/2020) che prevedono la proroga di "Opzione donna" e le misure specifiche di agevolazione al pensionamento per particolari categorie (in particolare c.d. "nona salvaguardia"). Le previsioni includono anche

⁴⁴⁵ A questo riguardo, si veda, Istat, 2021, La dinamica demografica durante la pandemia Covid-19 (https://www.istat.it/it/files/2021/03/REPORT-IMPATTO-COVIDDEMOGRAFIA_2020.pdf) e Istat e-ISS, 2021, Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente anno 2020 (https://www.istat.it/it/files/2021/03/Report_ISS_Istat_2020_5_marzo.pdf).

gli effetti normativi contenuti nella legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018)⁴⁴⁶ e del complesso degli effetti delle disposizioni del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in Legge 26/2019 tra cui quelli derivanti dall'introduzione del nuovo canale di pensionamento anticipato "Quota 100" per coloro che nel periodo 2019-2021, maturino il requisito congiunto di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni⁴⁴⁷. Le proiezioni della spesa pensionistica inglobano, per il canale del pensionamento anticipato indipendente da requisiti anagrafici e per i cosiddetti lavoratori precoci la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per il periodo⁴⁴⁸ 2019-2026. Le previsioni scontano inoltre gli effetti del Decreto Direttoriale che ha fissato l'aggiornamento biennale dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni della speranza di vita con decorrenza dal 2021 stabilendo un incremento nullo. Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, le previsioni inglobano anche la recente revisione biennale dei coefficienti di trasformazione in funzione della variazione delle probabilità di morte disposta con il decreto ministeriale dell'11 giugno 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 dell'11 giugno 2020), avente anche essa decorrenza dal 2021⁴⁴⁹.

Per quanto concerne la spesa sanitaria, la previsione include, con riferimento alla tornata 2019-2021, l'imputazione al 2022 dei costi per il rinnovo dei contratti per il personale dipendente non dirigente nonché l'attribuzione al 2023 degli oneri per il rinnovo dei contratti dei dirigenti e delle convenzioni relative all'assistenza medico generica e ai professionisti della medicina ambulatoriale interna. La previsione riflette inoltre la maggiore spesa necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19, inclusa quella afferente al Commissario straordinario di cui all'art. 122 del decreto legge n. 18/2020. In particolare, per il 2021 la legge n. 178/2020 e il decreto legge n. 41/2021 affidano al suddetto Commissario oltre 3 miliardi di euro per l'acquisto di farmaci e la somministrazione dei vaccini. La previsione sconta infine un'ipotesi di contenimento dei costi legati al Covid-19 in ragione di una presunta minore pressione sulle strutture sanitarie.

Infine, in considerazione del fatto che l'aggregato di spesa sanitaria oggetto di previsione include solo le voci di spesa di natura corrente, in base a una ipotesi tecnica e preliminare, vengono anche inclusi i maggiori oneri correnti (principalmente redditi da lavoro e consumi intermedi) connessi ai progetti che programmaticamente saranno

⁴⁴⁶ La legge di Bilancio n. 145/2018 al comma 256 ha istituito il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico anticipato e per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" la cui dotazione a regime è di 7 miliardi l'anno a partire dal 2024. I maggiori oneri che conseguono dalle disposizioni in ambito previdenziale del D.L. n. 4/2019 hanno trovato copertura mediante il sostanziale azzeramento della dotazione dell'autorizzazione di spesa in esame fino al 2023. Negli anni seguenti, residuano a normativa vigente nella predetta autorizzazione di spesa delle somme crescenti fino a raggiungere un livello di 3,8 miliardi annui dal 2028. In questa sede tali stanziamenti residui non ancora normativamente definiti non sono attribuiti a interventi strutturali specifici in ambito pensionistico. Ciò in quanto, in assenza di dettagliato intervento normativo che ne disciplini l'utilizzo, non ne è nota la destinazione (le finalità dell'autorizzazione di spesa sono molteplici) e l'attribuzione alla voce spesa pensionistica risulterebbe in palese contrasto con le Raccomandazioni della Commissione europea per il semestre 2019 e il semestre 2020.

⁴⁴⁷ La norma prevede un regime delle decorrenze (finestre mobili) differenziato di tre mesi per i lavoratori privati e di sei mesi per i lavoratori pubblici.

⁴⁴⁸ Nel corso di questo intervallo temporale, la norma consente di accedere al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica avendo maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per i lavoratori precoci l'accesso ai trattamenti pensionistici è possibile una volta maturata un'anzianità contributiva di almeno 41 anni. In tutti i casi, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si perfeziona trascorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

⁴⁴⁹ Il Decreto direttoriale del 5 novembre 2019 (GU n.267 del 14 novembre 2019) per l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita avente decorrenza dal 2021 non stabilisce ulteriori incrementi rispetto al provvedimento con decorrenza 2019. Il Decreto direttoriale del 11 giugno 2020 che stabilisce l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione con decorrenza 1° gennaio 2021 è stato pubblicato in GU n.147 dell'11 giugno 2020.

finanziati tramite il programma Next Generation EU. Tali ulteriori spese ammontano complessivamente a circa 1 miliardo di euro al 2024.

Sulla base di un'ipotesi tecnica di natura preliminare, la spesa per Long-Term Care, recepisce anche i costi programmaticamente legati al finanziamento di alcuni progetti finanziati tramite il programma Next Generation EU quali, in particolare, quelli connessi a favorire il processo di deistituzionalizzazione degli anziani, a rafforzare i servizi sociali domiciliari e garantire ulteriori servizi socio-assistenziali in favore della disabilità e contro la marginalità. Tali costi ammontano complessivamente a 915 milioni di euro al 2026.

Sistema scolastico: la previsione tiene conto, in particolare, degli oneri per il rinnovo dei contratti per il triennio 2019-2021, ai sensi della Legge di Bilancio del 2019, nonché della stima relativa all'indennità di vacanza contrattuale degli anni 2022 e 2023 (primo e secondo anno del triennio 2022-2024). Relativamente agli anni 2020-2021, la previsione riflette anche la maggiore spesa per il personale necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus Covid-19 così come indicato nei DL 18/2020, DL 34/2020, DL 104/2020 e DL 41/2021. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale finanziate tramite il programma Next Generation EU per le classi di ISCED 1-8. Tali spese ammontano complessivamente a circa 22,5 miliardi di euro al 2026.

G.4 – I risultati della previsione

Di seguito si riporta una sintetica descrizione degli andamenti previsti delle singole componenti di spesa in rapporto al PIL.

Spesa pensionistica. A partire dal 2013, in presenza di un andamento di crescita più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per circa un quinquennio fino a raggiungere il 15,2% nel 2018. Negli anni 2019-2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta con un picco in corrispondenza del 2020. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di PIL dovuti all'impatto dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia a partire da febbraio dello scorso anno. Tuttavia, tale andamento è fortemente condizionato dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel Decreto Legge n. 4/2019 convertito con L. n. 26/2019 (c.d. Quota 100), le quali, favorendo il pensionamento anticipato, determinano un incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. A partire dal 2023, si assiste ad un triennio di sostanziale stabilità dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL. Dal 2026, la spesa riprende a crescere raggiungendo il picco del 17,4% del PIL nel 2036. La spesa rimane su livelli superiori al 17 per cento del PIL fino al 2045. Nella fase finale del periodo di previsione, il rapporto spesa/PIL si riduce rapidamente attestandosi al 13,9% nel 2060 e al 13,4%, nel 2070

Sanità. Secondo l'approccio consolidato, la previsione è stata effettuata sulla base della metodologia del *reference scenario* la quale recepisce, oltre agli effetti derivanti dall'invecchiamento demografico, anche gli effetti indotti da ulteriori fattori esplicativi in grado di incidere significativamente sulla dinamica della spesa sanitaria. Riguardo a questi ultimi, il *reference scenario* prevede, in particolare:

- per la componente acute della spesa sanitaria: i) l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, secondo cui gli incrementi di speranza di vita si traducono in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50% (anziché 100% come nel caso dell'applicazione "integrale"); ii) la dinamica del costo unitario (*unit cost*)

“agganciata” al PIL pro capite; iii) l’elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite superiore all’unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall’1,1 iniziale ad 1 nel 2070);

- per la componente LTC della spesa sanitaria: i) l’applicazione “parziale” della metodologia del *dynamic equilibrium*, come per la componente *acute* della spesa sanitaria; ii) la dinamica del costo unitario “agganciata” alla produttività; iii) l’elasticità del costo unitario alla produttività superiore all’unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall’1,1 iniziale ad 1 nel 2070).

La metodologia del reference scenario è applicata a partire da 2024. Per il periodo precedente, i valori sono coerenti con la previsione della spesa sanitaria sottostante il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente del DEF 2021.

Dopo una fase iniziale di riduzione per effetto delle misure di contenimento della dinamica della spesa, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL presenta un profilo crescente a partire dal 2024 e si attesta attorno all’7,7% nel 2060 e al 7,6% nel 2070.

Componenti socio-assistenziali della spesa pubblica per LTC. La componente socio-assistenziale della spesa pubblica per LTC è composta per circa 4/5 dalle indennità di accompagnamento e per circa 1/5 dalle prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale⁴⁵⁰. Riguardo a quest’ultima componente, la previsione del rapporto spesa/PIL è stata effettuata in accordo con le ipotesi sottostanti il *reference scenario*, così come definito nel punto precedente per la componente sanitaria della spesa per LTC.

Relativamente alle indennità di accompagnamento (*cash benefits*), in considerazione della specificità della prestazione, costituita da importi monetari erogati a favore del beneficiario e non dall’acquisto di beni e servizi, l’importo delle prestazioni è stato strutturalmente “agganciato” alla dinamica del PIL pro capite a partire dal 2024. In linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA per la predisposizione del *round* di previsioni 2021, l’elasticità del costo unitario rispetto al PIL pro capite passa da 1,1 ad 1 nell’intero periodo di previsione.

Dopo una fase iniziale di sostanziale stabilità, la componente socio-assistenziale della spesa per LTC presenta un profilo crescente in termini di PIL, che si protrae per l’intero periodo di previsione, attestandosi all’1,5% nel 2070.

Scuola. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL è coerente con l’aggregato di spesa definito in ambito EPC-WGA⁴⁵¹. Nel periodo 2021-2026 recepisce i maggiori oneri connessi con il finanziamento dei progetti legati al Next Generation EU pari, complessivamente, a 22,5 miliardi al 2026. Tali spese vengono progressivamente riassorbite nei successivi 10 anni. In generale, il rapporto spesa/PIL presenta un andamento gradualmente decrescente che si protrae per oltre un decennio. Tale riduzione è essenzialmente trainata dal calo degli studenti indotto dalle dinamiche demografiche. A

⁴⁵⁰ Per maggiori dettagli, cfr. Ministero dell’economia e delle finanze-RGS (2020), Rapporto n. 21, capitolo 4.

⁴⁵¹ La definizione di spesa per istruzione concordata in ambito EPC-WGA comprende i livelli di istruzione ISCED da 1 a 8 secondo la classificazione ISCED 2011 (da 1 a 6 secondo la classificazione ISCED 1997), escludendo la scuola dell’infanzia (*pre-primary*), che corrisponde al livello ISCED 0, e la formazione permanente (Cfr. European Commission, Special Report n°1/2006). L’aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all’anno finanziario 2017. Inoltre, in linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA per la predisposizione del *round* di previsioni 2021, la spesa per il 2018 e il 2019 è stata stimata applicando al valore medio della spesa UOE degli anni 2016-2017 le variazioni 2018/2017 e 2019/2018 della spesa per istruzione derivante dai dati COFOG.

partire dal 2040 e fino alla fine del periodo di previsione la spesa in rapporto al PIL rimane sostanzialmente costante attestandosi nel 2070 ad un valore pari al 3,2%.

Tabella 1: previsione della spesa pubblica⁽¹⁾ per pensioni, sanità, LTC e scuola in percentuale del PIL - scenario *baseline* EPC-WGA 2021

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Pensioni ⁽²⁾⁽³⁾	14,7	15,6	17,1	16,0	16,7	17,3	17,3	17,0	15,9	14,8	13,9	13,5	13,4
Sanità ⁽²⁾⁽⁴⁾	6,9	6,6	7,5	6,4	6,7	7,0	7,2	7,5	7,6	7,7	7,7	7,7	7,6
- di cui componente LTC	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
LTC - comp. socio-assistenziale ⁽²⁾⁽⁴⁾	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,5
Scuola ⁽⁵⁾	3,9	3,6	3,9	3,6	3,4	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2
Totale ⁽⁶⁾	26,6	26,9	29,5	27,1	28,0	28,7	28,9	29,0	28,3	27,4	26,5	26,0	25,8

(1) Per il quadriennio 2021-2024, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 09/04/2021 sottostante al DEF 2021. Per il periodo successivo si adotta lo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa age-related del round 2021.

(2) Fino al 2020, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il periodo 2021-2024, i valori di previsione sono in linea con quelli sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica.

(3) La legge di Bilancio n.145/2018 al comma 256 ha istituito il "Fondo per la revisione del sistema pensionistico anticipato e per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" la cui dotazione a regime è di 7000 milioni l'anno a partire dal 2024. I maggiori oneri che conseguono dalle disposizioni in ambito previdenziale del D.L. n.4/2019 hanno trovato copertura mediante il sostanziale azzeramento della dotazione dell'autorizzazione di spesa in esame fino al 2023. Negli anni seguenti, residuano a normativa vigente nella predetta autorizzazione di spesa delle somme crescenti fino a raggiungere un livello di circa 3,8 miliardi annui dal 2028. In questa sede tali stanziamenti residui non ancora normativamente definiti non sono attribuiti a interventi strutturali specifici in ambito pensionistico.

(4) A partire dal 2015, il dato della spesa sanitaria tiene conto della revisione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. Relativamente al periodo 2021-2024, la previsione riflette la maggiore spesa necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID 19 (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020, DL n. 104/2020, DL n. 178/2020 e DL n. 41/2021). I risultati delle revisioni tengono conto dei maggiori oneri correnti connessi ai progetti che programmaticamente saranno finanziati tramite il programma NextGenerationEU e che ammontano a circa 1 miliardo di euro per la componente sanitaria e a circa 915 milioni per la componente LTC socio-assistenziale. A partire dal 2025, la previsione è effettuata con la metodologia del reference scenario.

(5) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). L'aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2017. Relativamente al periodo 2021-2024, la previsione riflette la maggiore spesa per il personale, necessaria per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID 19 (DL n. 18/2020, DL n. 34/2020, DL n. 104/2020, DL n. 137/2020, L n. 178/2020, DL n. 30/2021 e DL n. 41/2021). La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include le misure di parte corrente e in conto capitale finanziate tramite il programma NextGenerationEU per le classi di ISCED 1-8. Tali spese ammontano complessivamente a circa 22,5 miliardi di euro al 2026.

(6) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

Tabella 2: EPC-WGA - scenario *baseline* EPC-WGA 2021 (valori percentuali)⁽¹⁾

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di crescita della produttività (x ULA)	2,6	0,1	1,6	0,2	0,7	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
Tasso di crescita del PIL reale	1,7	0,8	-8,9	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3
Tasso di partecipazione maschile (15-64)	72,4	73,7	72,9	75,3	75,6	76,5	76,8	76,8	76,3	75,8	75,8	76,1	76,5
Tasso di partecipazione femminile (15-64)	50,8	54,1	54,1	59,1	60,6	62,0	62,5	62,6	62,4	62,3	62,3	62,4	62,6
Tasso di partecipazione totale (15-64)	61,6	63,8	63,5	67,3	68,2	69,4	69,8	69,9	69,6	69,3	69,3	69,5	69,8
Tasso di disoccupazione	8,4	12,0	9,3	8,3	8,5	8,3	7,7	7,2	6,7	6,6	6,6	6,5	6,5
Popolazione con 65 e oltre/totale popolazione	20,4	21,9	23,2	24,8	27,2	29,8	32,2	33,5	33,8	33,6	33,4	33,1	33,2
Indice di dipendenza degli anziani (65 e oltre/[15-64])	31,1	34,0	36,4	39,2	44,1	50,6	57,0	60,9	61,8	61,3	60,4	59,8	60,3

(1) Per il quadriennio 2021-2024, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale del 09/04/2021 sottostante al DEF 2021.

Appendice 3 - Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni

L'appendice si compone di tre sezioni. La prima sezione riporta i risultati delle previsioni del sistema pensionistico e socio-sanitario nell'ipotesi dello scenario nazionale base e dello scenario EPC-WGA *baseline*. La seconda sezione riporta i risultati delle previsioni relativi all'analisi di sensitività delle ipotesi demografiche e macroeconomiche alternative rispetto a quelle assunte nello scenario nazionale base. La terza sezione riporta le tabelle relative ai tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare, al lordo e al netto dell'effetto fiscale e contributivo, per due tipologie di lavoratori (dipendente privato iscritto al FPLD e lavoratore autonomo iscritto al fondo artigiani).

All'interno di ciascuna sezione vengono prospettate tabelle specifiche contenenti i valori di previsione per quinquennio. In tale rappresentazione, i dati fino al 2020 sono di consuntivo.

Nella prima sezione, ogni tabella è identificata da un codice, che precede il titolo, il quale indica lo scenario di riferimento (primo *digit*) e la tipologia del dato (secondo *digit*). Gli scenari di riferimento sono due e vengono individuati con un carattere alfabetico (A=Nazionale base; B=EPC-WGA *baseline*). Le tipologie del dato sono cinque e vengono individuate con un carattere numerico (1=quadro demografico; 2=quadro macroeconomico; 3=spesa pubblica per pensioni; 4=spesa pubblica per sanità e 5= spesa pubblica per LTC).

Nella seconda sezione, ciascun gruppo di tabelle relativo ad una specifica simulazione è identificato da un codice a tre *digit* che precede il titolo. Il primo assume valore C ed indica che la tabella è relativa all'analisi di sensitività. Il secondo *digit* identifica la variabile o le variabili oggetto di sensitività ed assume valori da 1 a 6, mentre l'ultimo assume valori "a" o "b" a seconda che la variabile in oggetto sia incrementata o ridotta. Per quanto attiene alle variabili demografiche (secondo *digit* da 1 a 4) le popolazioni di riferimento sono state stimate ricalcolando la popolazione dal 2018 alla fine del periodo di previsione in base ai parametri degli scenari alternativi.

Nella terza sezione, l'identificazione delle tabelle presentate prevede che il primo *digit* assume il valore D che si riferisce allo scenario nazionale base; il secondo *digit* se il dato è costituito dalla sola componente obbligatoria o da quella obbligatoria e complementare (1=componente obbligatoria, 2=componente obbligatoria e complementare); il terzo se il dato è stato calcolato al lordo o al netto dell'effetto fiscale e contributivo (1=al lordo dell'effetto fiscale e contributivo, 2=al netto dell'effetto fiscale e contributivo); il quarto il tipo di dinamica di carriera considerata (1=produttività, 2=produttività -0,5%, 3=produttività +0,5%).

Sezione I: previsioni della spesa pensionistica e socio-assistenziale

- A1 – Scenario nazionale base: quadro demografico Istat mediano, base 2018
- A2 – Scenario nazionale base: quadro macroeconomico
- A3 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni
- A4 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità
- A5 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC
- B1 – Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro demografico Eurostat
- B2 – Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro macroeconomico
- B3 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per pensioni
- B4 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per sanità
- B5 – Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per LTC

Sezione II: analisi di sensitività

- C.1.a - Tasso di fecondità: +0,26 al 2070
- C.1.b - Tasso di fecondità: -0,26 al 2070
- C.2.a - Speranza di vita: +2,1 anni per i maschi +2,4 anni per le donne al 2070
- C.3.b – Speranza di vita: -2,1 anni per i maschi, -2,4 anni per le donne al 2070
- C.3.a - Flusso netto di immigrati: +56.000 unità medie annue
- C.3.b - Flusso netto di immigrati: -56.000 unità medie annue
- C.4.a - Scenario demografico: ipotesi alta
- C.5.b - Scenario demografico: ipotesi bassa
- C.5.a - Tasso di attività: +2 punti percentuali al 2047
- C.5.b - Tasso di attività: -2 punti percentuali al 2047
- C.6.a - Produttività: +0,25% annuo
- C.6.b - Produttività: -0,25% annuo
- C.7.a – Tasso di disoccupazione: +2 punti percentuali al 2070

Sezione III: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria e complementare

D.1.1.1 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.1.1.2 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera ridotta dello 0,5%

D.1.1.3 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera incrementata dello 0,5%

D.1.2.1 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.1.2.2 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera ridotta dello 0,5%

D.1.2.3 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base con una dinamica per carriera incrementata dello 0,5%

D.2.1.1 – Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base

D.2.2.1 – Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base

A1 - Scenario nazionale base: quadro demografico Istat mediano, base 2018^(a)**A1.1 - Parametri demografici**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Saldo migratorio (mgl)	380,2 (b)	133,1 (b)	79,0 (a)	182,2	180,1	173,1	166,9	161,8	158,3	153,5	146,1	139,1	133,6
Tasso di fecondità	1,46 (c)	1,35 (c)	1,24 (a)	1,42	1,47	1,49	1,51	1,53	1,55	1,57	1,58	1,59	1,61
Speranza di vita													
maschi	79,3 (d)	80,1 (d)	79,7 (a)	81,9	82,6	83,2	83,8	84,3	84,8	85,3	85,7	86,1	86,5
femmine	84,3 (d)	84,5 (d)	84,4 (a)	86,3	86,9	87,4	88,0	88,5	88,9	89,4	89,8	90,2	90,6

A1.2 - Popolazione per sesso e fascia d'età al 1° gennaio (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[0-14]	4.339	4.286	3.976	3.674	3.509	3.526	3.590	3.594	3.531	3.413	3.301	3.250	3.257
[15-19]	1.515	1.472	1.485	1.492	1.410	1.242	1.201	1.237	1.251	1.257	1.236	1.182	1.133
[20-54]	14.354	14.133	13.456	12.801	12.292	11.950	11.690	11.450	11.203	10.925	10.642	10.325	10.040
[55-64]	3.581	3.676	4.088	4.514	4.614	4.308	3.802	3.475	3.439	3.515	3.557	3.561	3.470
[65-79]	3.953	4.254	4.389	4.681	5.104	5.682	6.064	5.962	5.495	5.020	4.807	4.850	4.950
[65+]	5.125	5.663	6.044	6.459	7.122	7.859	8.459	8.726	8.646	8.399	8.144	7.969	7.904
[80+]	1.172	1.408	1.655	1.778	2.019	2.176	2.395	2.764	3.151	3.379	3.337	3.119	2.953
totale	28.916	29.228	29.050	28.939	28.948	28.886	28.742	28.482	28.070	27.509	26.880	26.288	25.803
Femmine													
[0-14]	4.086	4.039	3.752	3.440	3.266	3.274	3.340	3.349	3.294	3.185	3.082	3.036	3.043
[15-19]	1.426	1.376	1.386	1.389	1.304	1.141	1.092	1.130	1.147	1.156	1.138	1.090	1.045
[20-54]	14.454	14.204	13.297	12.422	11.704	11.176	10.772	10.437	10.189	9.991	9.754	9.483	9.242
[55-64]	3.799	3.929	4.343	4.753	4.831	4.502	3.955	3.558	3.396	3.316	3.323	3.372	3.294
[65-79]	4.772	4.971	5.050	5.359	5.790	6.371	6.733	6.577	6.024	5.426	5.032	4.864	4.843
[65+]	7.027	7.519	7.815	8.227	8.933	9.725	10.390	10.718	10.673	10.407	10.003	9.555	9.233
[80+]	2.255	2.548	2.765	2.868	3.143	3.354	3.657	4.141	4.649	4.981	4.972	4.692	4.390
totale	30.792	31.067	30.591	30.231	30.037	29.818	29.548	29.193	28.699	28.055	27.301	26.536	25.857
Maschi e Femmine													
[0-14]	8.425	8.325	7.728	7.114	6.775	6.800	6.930	6.944	6.825	6.599	6.383	6.286	6.300
[15-19]	2.941	2.847	2.871	2.881	2.714	2.383	2.292	2.367	2.399	2.414	2.374	2.272	2.178
[20-54]	28.809	28.337	26.753	25.223	23.996	23.127	22.462	21.888	21.392	20.916	20.396	19.808	19.282
[55-64]	7.380	7.604	8.431	9.267	9.445	8.810	7.757	7.032	6.835	6.831	6.880	6.934	6.765
[65-79]	8.725	9.226	9.439	10.040	10.893	12.053	12.797	12.539	11.519	10.445	9.838	9.714	9.793
[65+]	12.153	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
[80+]	3.427	3.956	4.420	4.646	5.161	5.530	6.053	6.905	7.800	8.360	8.309	7.811	7.343
totale	59.707	60.295	59.641	59.170	58.985	58.704	58.290	57.675	56.769	55.564	54.181	52.824	51.660

A1.3 - Indicatori demografici^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Indice dip. anziani	33,6%	36,7%	39,4%	42,6%	48,0%	55,1%	62,4%	67,2%	68,4%	67,8%	66,5%	65,5%	65,8%
Indice dip. giovani	31,4%	31,1%	30,1%	29,0%	28,4%	28,8%	30,5%	32,2%	32,7%	32,5%	32,1%	32,0%	32,5%
Indice dip. totale	65,0%	67,8%	69,5%	71,6%	76,4%	83,8%	92,9%	99,4%	101,1%	100,3%	98,6%	97,5%	98,3%
Indice vecchiaia	106,9%	118,0%	130,8%	146,9%	169,2%	191,5%	204,4%	208,8%	209,4%	208,7%	207,2%	204,8%	202,1%

(a) Istat (2019a). "Il futuro demografico del paese. Anni 2018-2065". La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2021 utilizzando gli stessi parametri demografici della proiezione Istat mediana a base 2018. I dati 2020 sono tratti dagli indicatori demografici pubblicati dall'Istat il 3 maggio 2021. Si discostano da quelli originali della proiezione che per il 2020 ipotizzava un flusso netto di immigrati pari a 179 mila unità, un tasso di fecondità pari a 1,3 e le speranze di vita pari a 81,2 e 85,7 rispettivamente per maschi e femmine. Per il periodo 2066-2070 sono state estrapolate le tendenze del decennio precedente.

(b) Per il 2010, "Ricostruzione intercensuata del bilancio demografico 2001-2011"; per il 2015 "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 Dicembre - anno 2015", <http://demo.istat.it>.

(c) Istat (2020). <https://www.istat.it/it/files/2020/12/REPORT-NATALITA-2019.pdf>.

(d) "Tavole di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(e) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.

A2 - Scenario nazionale base: quadro macroeconomico**A2.1 - Occupazione, produttività e PIL**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di attività ^(a)	40,9%	42,2%	41,9%	44,3%	45,1%	44,7%	43,8%	42,6%	42,4%	42,9%	43,5%	44,1%	44,4%
Tasso di occupazione ^(b)	37,4%	37,1%	38,0%	40,7%	41,6%	41,5%	40,8%	39,8%	39,7%	40,3%	41,0%	41,7%	41,9%
Forze lavoro (migliaia)	24.400	25.419	24.980	26.230	26.600	26.236	25.532	24.553	24.045	23.817	23.561	23.310	22.912
Occupati (migliaia)	22.329	22.371	22.661	24.104	24.566	24.351	23.790	22.952	22.549	22.407	22.237	22.028	21.652
Tasso di disoccupazione	8,5%	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
PIL reale (mld di € 2015)	1.713	1.655	1.573	1.810	1.931	2.041	2.140	2.231	2.359	2.515	2.682	2.858	3.032
PIL nominale (mld di €)	1.611	1.655	1.652	2.017	2.351	2.744	3.176	3.655	4.268	5.024	5.915	6.960	8.150
PIL pro capite (€ 2015) ^(c)	28.686	27.454	26.368	30.586	32.742	34.771	36.707	38.676	41.553	45.262	49.499	54.111	58.682
PIL per occupato (€ 2015) ^(d)	76.705	73.997	69.398	75.083	78.615	83.824	89.939	97.187	104.614	112.242	120.607	129.763	140.013
PIL nominale pro capite ^(e)	26.986	27.454	27.692	34.096	39.865	46.741	54.480	63.376	75.178	90.411	109.165	131.758	157.760
PIL nominale per occupato ^(e)	72.160	73.997	72.882	83.699	95.717	112.681	133.485	159.255	189.267	224.203	265.987	315.965	376.406
Deflatore del PIL	94,1	100,0	105,0	111,5	121,8	134,4	148,4	163,9	180,9	199,7	220,5	243,5	268,8
Indice prezzi consumo ^(f)	93,4	100,0	102,3	108,5	118,5	130,8	144,4	159,5	176,1	194,4	214,6	237,0	261,6

A2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età^(g)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[15-24]	32,6%	30,3%	28,3%	29,9%	31,5%	32,9%	31,5%	30,9%	31,1%	31,2%	31,4%	31,8%	31,7%
[25-64]	79,7%	81,7%	81,3%	83,9%	84,8%	85,5%	86,7%	87,5%	87,8%	87,8%	87,6%	87,4%	87,4%
[15-64]	72,3%	73,6%	72,8%	75,2%	76,2%	77,4%	78,4%	78,8%	78,7%	78,5%	78,4%	78,3%	78,5%
Femmine													
[15-24]	23,1%	21,7%	18,7%	21,6%	22,5%	23,3%	22,3%	21,7%	21,9%	22,0%	22,2%	22,4%	22,4%
[25-64]	55,7%	59,6%	60,2%	65,3%	67,2%	68,4%	69,2%	70,1%	70,4%	70,6%	70,6%	70,5%	70,4%
[15-64]	50,8%	54,1%	54,1%	58,6%	60,3%	61,8%	62,5%	62,8%	62,8%	62,7%	62,7%	62,7%	62,7%
Maschi e Femmine													
[15-24]	28,0%	26,1%	23,7%	25,9%	27,1%	28,3%	27,1%	26,6%	26,7%	26,8%	27,0%	27,3%	27,2%
[25-64]	67,6%	70,5%	70,6%	74,6%	76,1%	77,1%	78,2%	79,1%	79,4%	79,6%	79,5%	79,3%	79,3%
[15-64]	61,5%	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,7%	71,0%	71,0%	71,0%	70,8%	70,8%	70,9%

A2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età^(g)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
[15-24]	20,2%	15,6%	16,8%	19,3%	20,4%	21,8%	21,0%	20,8%	21,1%	21,4%	21,9%	22,2%	22,1%
[25-64]	62,8%	63,3%	64,9%	69,1%	70,7%	71,9%	73,1%	74,2%	74,8%	75,1%	75,3%	75,1%	75,1%
[15-64]	56,3%	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,3%	65,4%	66,0%	66,3%	66,4%	66,5%	66,5%	66,6%

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

A3 – Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni

A3.1 – Spesa pensionistica in % del PIL e sua scomposizione

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	14,7%	15,6%	17,1%	15,8%	15,9%	16,3%	16,4%	16,6%	15,8%	14,7%	14,0%	13,5%	13,3%
Pensione media/produttività	17,1%	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,5%	18,5%	17,6%	16,6%	15,8%	15,5%	15,4%	15,5%
Numero pensioni/numero occupati	86,2%	83,5%	80,7%	77,4%	79,3%	83,6%	88,7%	94,3%	95,1%	92,8%	90,2%	87,2%	85,5%

A3.2 – Spesa per pensioni a prezzi 2015 (in milioni di €)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa totale per pensioni	254.193	258.884	275.307	293.494	316.033	341.244	361.398	379.665	382.937	379.694	384.467	395.548	413.702
Sistema pensionistico obbligatorio	249.954	254.144	270.549	288.349	310.333	334.736	353.993	371.425	373.979	370.215	374.721	385.731	403.845
Pensioni dirette	209.219	212.638	228.008	245.257	265.523	286.543	303.139	318.883	319.981	315.075	319.515	331.806	351.892
per i dipendenti privati	124.868	121.974	128.208	135.255	147.219	167.110	187.965	210.249	221.935	228.976	240.729	252.923	263.495
per i dipendenti pubblici	53.286	57.539	65.357	73.337	77.739	77.503	73.164	66.846	58.323	49.481	44.995	46.640	54.144
per i lavoratori autonomi	31.065	33.125	34.443	36.665	40.565	41.931	42.010	41.788	39.723	36.618	33.791	32.243	34.254
Pensioni indirette	40.735	41.506	42.541	43.093	44.809	48.193	50.854	52.542	53.998	55.140	55.206	53.924	51.953
per i dipendenti privati	25.116	27.011	27.187	26.657	26.856	28.555	30.461	32.257	34.354	36.666	38.535	39.352	39.207
per i dipendenti pubblici	9.167	8.948	9.379	9.248	9.542	10.636	11.357	11.333	10.650	9.482	8.086	6.804	5.880
per i lavoratori autonomi	6.453	5.547	5.975	7.188	8.411	9.002	9.035	8.952	8.993	8.586	7.769	6.866	6.866
Pensioni e assegni sociali ^(a)	4.239	4.740	4.758	5.144	5.700	6.508	7.406	8.240	8.958	9.479	9.746	9.817	9.857

A3.3 – Numero di pensioni (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensioni	19.250	18.690	18.281	18.666	19.472	20.358	21.099	21.653	21.437	20.785	20.061	19.206	18.510
Sistema pensionistico obbligatorio	18.412	17.815	17.463	17.758	18.507	19.312	19.969	20.462	20.236	19.623	18.971	18.202	17.576
Pensioni dirette	13.697	13.183	12.983	13.251	13.940	14.657	15.305	15.818	15.588	14.985	14.441	13.902	13.573
per i dipendenti privati	7.598	7.120	6.780	6.685	7.196	8.109	9.111	10.072	10.481	10.550	10.519	10.266	9.868
per i dipendenti pubblici	2.113	2.228	2.427	2.696	2.879	2.884	2.747	2.511	2.180	1.829	1.606	1.536	1.609
per i lavoratori autonomi	3.986	3.835	3.776	3.871	3.865	3.664	3.446	3.235	2.928	2.606	2.316	2.100	2.095
Pensioni indirette	4.715	4.632	4.480	4.507	4.567	4.656	4.664	4.644	4.647	4.637	4.529	4.299	4.003
per i dipendenti privati	2.940	2.788	2.589	2.496	2.467	2.538	2.619	2.705	2.813	2.927	2.990	2.958	2.844
per i dipendenti pubblici	641	654	650	661	688	727	734	706	653	578	493	411	346
per i lavoratori autonomi	1.134	1.190	1.241	1.350	1.413	1.390	1.311	1.233	1.181	1.132	1.047	930	813
Pensioni e assegni sociali ^(a)	838	876	817	907	964	1.046	1.130	1.191	1.201	1.162	1.091	1.005	934

A3.4 – Importi medi di pensione (prezzi 2015)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Importo medio di pensione (€)	13.205	13.851	15.060	15.724	16.230	16.762	17.129	17.534	17.864	18.268	19.164	20.595	22.350
Sistema pensionistico obbligatorio	13.575	14.266	15.493	16.238	16.768	17.333	17.727	18.152	18.481	18.867	19.753	21.192	22.977
Pensioni dirette	15.275	16.130	17.562	18.508	19.047	19.551	19.807	20.160	20.527	21.025	22.125	23.867	25.926
per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.909	20.234	20.460	20.608	20.631	20.874	21.176	21.705	22.884	24.638	26.701
per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.933	27.205	27.000	26.877	26.630	26.624	26.759	27.047	28.024	30.358	33.643
per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.121	9.471	10.494	11.444	12.190	12.919	13.565	14.050	14.589	15.352	16.348
Pensioni indirette	8.639	8.961	9.496	9.562	9.811	10.351	10.902	11.314	11.619	11.891	12.189	12.542	12.978
per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.502	10.682	10.888	11.249	11.631	11.926	12.211	12.527	12.890	13.303	13.787
per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.420	13.996	13.867	14.625	15.472	16.041	16.315	16.393	16.412	16.547	16.993
per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.816	5.323	5.954	6.476	6.890	7.262	7.615	7.945	8.200	8.352	8.441
Pensioni e assegni sociali ^(a)	5.059	5.413	5.821	5.669	5.912	6.222	6.556	6.917	7.459	8.155	8.934	9.771	10.553

A3.5 – Numero pensionati^(b) (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensionati	15.720	15.200	14.769	15.135	15.797	16.601	17.281	17.752	17.522	16.882	16.213	15.451	14.867
- di cui con età 65+	11.952	12.500	12.660	13.114	14.141	15.226	16.229	16.854	16.731	16.135	15.497	14.779	14.242
Pensionati maschi	7.261	7.066	7.075	7.352	7.653	7.968	8.236	8.463	8.295	7.919	7.588	7.300	7.134
- di cui con età 65+	5.318	5.665	5.926	6.240	6.782	7.238	7.679	7.973	7.862	7.505	7.186	6.917	6.773
Pensionati femmine	8.459	8.134	7.694	7.783	8.144	8.634	9.046	9.289	9.227	8.963	8.625	8.151	7.733
- di cui con età 65+	6.635	6.835	6.734	6.873	7.358	7.988	8.551	8.881	8.869	8.630	8.312	7.862	7.469

(a) Assegni sociali se liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

A4 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità

A4.1 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - Pure ageing scenario^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,5%	3,3%	3,6%	3,0%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,6%	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%
[80+]	1,3%	1,4%	1,7%	1,5%	1,6%	1,8%	2,0%	2,2%	2,6%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%
totale	6,9%	6,6%	7,5%	6,5%	6,8%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,0%	3,3%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,1%	2,1%
[80+]	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,7%	2,0%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%
totale	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
totale	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%

A4.2 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - Reference scenario^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,5%	3,3%	3,6%	3,0%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,6%	2,5%	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%
[80+]	1,3%	1,4%	1,7%	1,5%	1,6%	1,8%	2,0%	2,3%	2,6%	2,9%	3,0%	2,9%	2,8%
totale	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,0%	3,3%	2,8%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,9%	2,0%	2,3%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,1%	2,1%
[80+]	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,8%	2,0%	2,2%	2,3%	2,2%	2,1%
totale	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,7%	6,8%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
totale	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%

A4.3 - Spesa sanitaria in % del PIL - Ipotesi alternative

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Pure ageing scenario</i> con CPS agganciato alla produttività	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,5%	6,7%	7,1%	7,5%	7,7%	7,7%	7,5%	7,4%	7,3%
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,7%	5,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,6%	6,7%	6,6%	6,5%	6,4%	6,3%
<i>Pure ageing scenario</i> con profili dinamici ^(c)	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,5%	6,6%	6,6%	6,5%	6,5%	6,4%
<i>Pure ageing scenario</i> con elasticità maggiore di 1	6,9%	6,6%	7,5%	6,5%	6,8%	7,1%	7,4%	7,6%	7,8%	7,9%	8,0%	8,0%	7,9%
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%

A4.4 - Spesa sanitaria in % del PIL - Ipotesi adottate in ambito EPC-WGA^(d)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Reference scenario</i> con dynamic equilibrium parziale applicato anche alle prestazioni ospedaliere	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,7%	7,6%
- di cui acute care	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,6%	6,7%	6,8%	6,7%	6,7%	6,6%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differisce dal reference scenario solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del dynamic equilibrium parziale per tutte le prestazioni sanitarie.

A5 - Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC

A5.1 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazione - *Pure ageing scenario*^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,6%	25,2%	25,9%	25,5%	23,7%	21,6%	19,3%	17,3%	15,8%	14,8%	14,4%	14,5%	14,8%
[65-79]	23,8%	22,2%	20,6%	20,9%	20,8%	21,5%	22,0%	20,8%	18,3%	15,8%	14,3%	14,4%	15,1%
[80+]	50,6%	52,6%	53,5%	53,6%	55,5%	56,9%	58,7%	61,8%	65,9%	69,4%	71,2%	71,1%	70,1%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,2%	33,2%	32,4%	32,0%	29,5%	26,8%	24,0%	21,8%	20,0%	18,7%	18,1%	18,1%	18,4%
[65-79]	21,4%	20,2%	19,2%	19,3%	19,4%	20,5%	21,1%	20,1%	17,8%	15,3%	13,9%	13,9%	14,5%
[80+]	43,4%	46,6%	48,4%	48,7%	51,0%	52,7%	54,9%	58,1%	62,3%	66,0%	68,0%	68,0%	67,1%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,4%	22,9%	20,9%	18,8%	16,9%	15,4%	14,5%	14,2%	14,3%	14,7%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,3%	21,1%	21,8%	22,2%	20,8%	18,3%	15,8%	14,5%	14,6%	15,3%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	54,3%	56,0%	57,4%	59,0%	62,3%	66,2%	69,7%	71,4%	71,1%	70,0%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,7%	11,8%	13,2%	12,6%	11,7%	10,4%	9,0%	7,8%	7,0%	6,6%	6,4%	6,5%	6,6%
[65-79]	28,5%	26,0%	23,6%	23,7%	23,1%	23,6%	24,0%	22,6%	19,7%	16,8%	15,1%	15,0%	15,8%
[80+]	60,8%	62,2%	63,2%	63,6%	65,2%	65,9%	67,0%	69,6%	73,3%	76,6%	78,5%	78,5%	77,6%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A5.2 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazione - *Reference scenario*^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,6%	25,2%	25,9%	25,5%	23,7%	21,5%	19,3%	17,3%	15,8%	14,8%	14,3%	14,4%	14,6%
[65-79]	23,8%	22,2%	20,6%	20,9%	20,6%	21,2%	21,6%	20,4%	17,9%	15,3%	13,8%	13,7%	14,3%
[80+]	50,6%	52,6%	53,5%	53,6%	55,8%	57,3%	59,1%	62,3%	66,3%	69,9%	71,9%	71,9%	71,0%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,2%	33,2%	32,4%	32,0%	29,4%	26,7%	23,9%	21,6%	19,8%	18,4%	17,8%	17,7%	18,0%
[65-79]	21,4%	20,2%	19,2%	19,3%	19,4%	20,4%	20,9%	20,0%	17,6%	15,1%	13,7%	13,6%	14,2%
[80+]	43,4%	46,6%	48,4%	48,7%	51,2%	52,9%	55,1%	58,4%	62,6%	66,4%	68,5%	68,7%	67,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,4%	23,0%	21,0%	19,0%	17,1%	15,6%	14,7%	14,4%	14,5%	14,9%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,3%	20,7%	21,1%	21,3%	19,9%	17,4%	14,8%	13,3%	13,3%	13,9%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	54,3%	56,4%	57,9%	59,7%	63,0%	67,0%	70,5%	72,3%	72,2%	71,3%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,7%	11,8%	13,2%	12,6%	11,7%	10,4%	9,0%	7,8%	7,0%	6,6%	6,4%	6,5%	6,6%
[65-79]	28,5%	26,0%	23,6%	23,7%	23,1%	23,6%	24,0%	22,6%	19,7%	16,8%	15,1%	15,0%	15,8%
[80+]	60,8%	62,2%	63,2%	63,6%	65,2%	65,9%	67,0%	69,6%	73,3%	76,6%	78,5%	78,5%	77,6%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL, pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL, pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

B1 - Scenario EPC-WGA baseline: quadro demografico Eurostat^(a)**B1.1 - Parametri demografici**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Saldo migratorio (mgl)	380,2 (b)	133,1 (b)	79,0 (a)	228,4	224,0	219,9	217,2	215,7	214,3	212,6	210,5	208,4	206,6
Tasso di fecondità	1,46 (c)	1,35 (c)	1,24 (a)	1,35	1,37	1,39	1,41	1,43	1,45	1,47	1,48	1,50	1,52
Speranza di vita													
maschi	79,3 (d)	80,1 (d)	79,7 (a)	81,9	82,6	83,2	83,8	84,3	84,9	85,4	86,0	86,5	87,0
femmine	84,3 (d)	84,5 (d)	84,4 (a)	86,3	86,9	87,4	88,0	88,5	89,0	89,5	90,0	90,5	90,9

B1.2 - Popolazione al 1° gennaio per sesso e fascia d'età (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[0-14]	4.339	4.286	3.976	3.634	3.416	3.381	3.423	3.440	3.396	3.300	3.209	3.172	3.189
[15-19]	1.515	1.472	1.485	1.497	1.409	1.245	1.181	1.192	1.210	1.223	1.210	1.169	1.130
[20-54]	14.354	14.133	13.456	12.822	12.386	12.109	11.916	11.725	11.509	11.266	11.002	10.698	10.435
[55-64]	3.581	3.676	4.088	4.502	4.595	4.293	3.807	3.499	3.467	3.542	3.616	3.671	3.611
[65-79]	3.953	4.254	4.389	4.673	5.078	5.629	5.984	5.875	5.431	4.992	4.799	4.845	4.971
[65+]	5.125	5.663	6.044	6.459	7.123	7.851	8.439	8.709	8.663	8.478	8.287	8.166	8.166
[80+]	1.172	1.408	1.655	1.786	2.046	2.221	2.455	2.834	3.232	3.486	3.488	3.321	3.195
totale	28.916	29.228	29.050	28.914	28.929	28.879	28.766	28.565	28.245	27.810	27.324	26.876	26.531
Femmine													
[0-14]	4.086	4.039	3.752	3.432	3.233	3.201	3.243	3.260	3.220	3.131	3.046	3.012	3.030
[15-19]	1.426	1.376	1.386	1.392	1.315	1.167	1.106	1.119	1.136	1.150	1.138	1.100	1.065
[20-54]	14.454	14.204	13.297	12.449	11.806	11.351	11.025	10.740	10.502	10.307	10.089	9.841	9.628
[55-64]	3.799	3.929	4.343	4.754	4.831	4.502	3.971	3.600	3.467	3.409	3.420	3.473	3.417
[65-79]	4.772	4.971	5.050	5.357	5.791	6.373	6.729	6.574	6.038	5.476	5.126	4.995	4.991
[65+]	7.027	7.519	7.815	8.207	8.909	9.702	10.367	10.699	10.675	10.453	10.117	9.744	9.486
[80+]	2.255	2.548	2.765	2.850	3.118	3.329	3.638	4.125	4.637	4.977	4.991	4.749	4.494
totale	30.792	31.067	30.591	30.233	30.094	29.924	29.712	29.418	29.000	28.450	27.810	27.170	26.625
Maschi e Femmine													
[0-14]	8.425	8.325	7.728	7.065	6.649	6.581	6.666	6.699	6.616	6.431	6.256	6.185	6.219
[15-19]	2.941	2.847	2.871	2.889	2.724	2.412	2.287	2.311	2.346	2.373	2.347	2.269	2.195
[20-54]	28.809	28.337	26.753	25.271	24.192	23.461	22.941	22.465	22.012	21.574	21.090	20.538	20.064
[55-64]	7.380	7.604	8.431	9.256	9.426	8.796	7.778	7.099	6.934	6.951	7.036	7.144	7.027
[65-79]	8.725	9.226	9.439	10.030	10.869	12.002	12.713	12.450	11.469	10.468	9.925	9.840	9.962
[65+]	12.153	13.182	13.859	14.666	16.032	17.553	18.807	19.409	19.338	18.931	18.404	17.910	17.651
[80+]	3.427	3.956	4.420	4.637	5.164	5.551	6.094	6.959	7.869	8.463	8.479	8.070	7.689
totale	59.707	60.295	59.641	59.147	59.022	58.803	58.479	57.983	57.245	56.260	55.133	54.046	53.157

B1.3 - Indicatori demografici^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Indice dip. anziani	33,6%	36,7%	39,4%	42,5%	47,7%	54,4%	61,2%	65,6%	66,8%	66,4%	65,4%	64,7%	65,2%
Indice dip. giovani	31,4%	31,1%	30,1%	28,8%	27,9%	27,9%	29,1%	30,5%	31,0%	30,9%	30,6%	30,5%	31,1%
Indice dip. totale	65,0%	67,8%	69,5%	71,3%	75,6%	82,3%	90,4%	96,1%	97,8%	97,2%	96,0%	95,2%	96,2%
Indice vecchiaia	106,9%	118,0%	130,8%	147,3%	171,1%	195,2%	210,0%	215,4%	215,8%	215,0%	213,9%	211,9%	209,8%

(a) Eurostat (2020). La proiezione prende avvio dai dati al 1/1/2021 utilizzando gli stessi parametri demografici della proiezione Eurostat a base 2019. I dati 2020 sono tratti dagli indicatori demografici pubblicati dall'Istat il 3 maggio 2021. Si discostano da quelli originali della proiezione che per il 2020 ipotizzava un flusso netto di immigrati pari a 161 mila unità, un tasso di fecondità pari a 1,3 e le speranze di vita pari a 81,1 e 85,4 rispettivamente per maschi e femmine. Inoltre, è da rilevare che sia la speranza di vita che il TFR risultante nelle previsioni Eurostat per il 2019, anno base delle proiezioni, sono sovrastimati rispetto a quelli comunicati dall'ISTAT. In particolare, per la speranza di vita dei maschi il valore Eurostat è 81,3 contro l'81 rilevato dall'ISTAT e per le femmine è pari a 85,7 invece di 85,3. Il TFR riportato da Eurostat è pari a 1,31 contro 1,29 comunicato dall'Istat.

(b) Per il 2010, "Ricostruzione intercensuaria del bilancio demografico 2001-2011"; per il 2015 "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 Dicembre - anno 2015"; <http://demo.istat.it>.

(c) "Istat (2020). <https://www.istat.it/files/2020/12/REPORT-NATALITA-2019.pdf>".

(d) "Tavole di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(e) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.

B2 - Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro macroeconomico**B2.1 - Occupazione, produttività e PIL**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Tasso di attività ^(a)	40,9%	42,2%	41,9%	44,2%	44,4%	43,7%	42,5%	41,4%	41,1%	41,3%	41,8%	42,3%	42,6%
Tasso di occupazione ^(b)	37,4%	37,1%	38,0%	40,5%	40,6%	40,1%	39,2%	38,4%	38,3%	38,6%	39,1%	39,6%	39,8%
Forze lavoro (<i>milgiala</i>)	24.400	25.419	24.980	26.139	26.189	25.700	24.826	24.006	23.520	23.245	23.061	22.869	22.624
Occupati (<i>milgiala</i>)	22.329	22.371	22.661	23.978	23.967	23.569	22.914	22.284	21.947	21.715	21.549	21.379	21.159
Tasso di disoccupazione	8,5%	12,0%	9,3%	8,3%	8,5%	8,3%	7,7%	7,2%	6,7%	6,6%	6,6%	6,5%	6,5%
PIL reale (<i>mld di € 2015</i>)	1.713	1.655	1.573	1.790	1.832	1.897	2.001	2.120	2.274	2.445	2.632	2.827	3.023
PIL nominale (<i>mld di €</i>)	1.611	1.655	1.652	1.996	2.231	2.550	2.969	3.474	4.114	4.884	5.805	6.883	8.126
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>) ^(c)	28.686	27.454	26.368	30.271	31.047	32.264	34.211	36.564	39.724	43.462	47.741	52.306	56.866
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>) ^(d)	76.705	73.997	69.398	74.671	76.458	80.497	87.311	95.141	103.614	112.605	122.142	132.232	142.864
PIL nominale pro capite ^(e)	26.986	27.454	27.692	33.745	37.801	43.371	50.776	59.915	71.868	86.815	105.288	127.362	152.877
PIL nominale per occupato ^(e)	72.160	73.997	72.882	83.239	93.091	108.208	129.585	155.903	187.458	224.929	269.372	321.977	384.071
Deflatore del PIL	94,1	100,0	105,0	111,5	121,8	134,4	148,4	163,9	180,9	199,7	220,5	243,5	268,8
Indice prezzi consumo ^(f)	93,4	100,0	102,3	108,5	118,5	130,8	144,4	159,5	176,1	194,4	214,6	237,0	261,6

B2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età^(f)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Maschi													
[15-24]	32,6%	30,3%	28,3%	30,4%	31,6%	32,5%	31,4%	30,8%	30,6%	30,6%	30,9%	31,1%	31,1%
[25-64]	79,7%	81,7%	81,3%	84,1%	84,2%	84,6%	84,8%	85,0%	84,7%	84,3%	84,4%	84,6%	84,9%
[15-64]	72,3%	73,6%	72,8%	75,3%	75,6%	76,5%	76,8%	76,8%	76,3%	75,8%	75,8%	76,1%	76,5%
Femmine													
[15-24]	23,1%	21,7%	18,7%	22,5%	23,4%	24,1%	23,3%	22,8%	22,7%	22,7%	22,9%	23,1%	23,1%
[25-64]	55,7%	59,6%	60,2%	65,7%	67,4%	68,5%	69,1%	69,5%	69,6%	69,7%	69,8%	69,9%	70,0%
[15-64]	50,8%	54,1%	54,1%	59,1%	60,6%	62,0%	62,5%	62,6%	62,4%	62,3%	62,3%	62,4%	62,6%
Maschi e Femmine													
[15-24]	28,0%	26,1%	23,7%	26,6%	27,7%	28,5%	27,6%	27,0%	26,8%	26,8%	27,0%	27,3%	27,2%
[25-64]	67,6%	70,5%	70,6%	74,9%	75,9%	76,7%	77,1%	77,5%	77,4%	77,3%	77,4%	77,5%	77,7%
[15-64]	61,5%	63,8%	63,4%	67,3%	68,2%	69,4%	69,8%	69,9%	69,6%	69,3%	69,3%	69,5%	69,8%

B2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età^(f)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
[15-24]	20,2%	15,6%	16,8%	20,0%	20,6%	21,4%	21,1%	21,0%	21,3%	21,3%	21,5%	21,8%	21,7%
[25-64]	62,8%	63,3%	64,9%	69,3%	70,0%	70,8%	71,6%	72,3%	72,6%	72,6%	72,6%	72,8%	73,0%
[15-64]	56,3%	56,1%	57,5%	61,5%	62,2%	63,3%	64,1%	64,6%	64,7%	64,5%	64,5%	64,7%	64,9%

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

B3 – Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per pensioni**B3.1 – Spesa pensionistica in % del PIL e sua scomposizione**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	14,7%	15,6%	17,1%	16,0%	16,7%	17,3%	17,3%	17,0%	15,9%	14,8%	13,9%	13,5%	13,4%
Pensione media/produttività	17,1%	18,7%	21,1%	20,5%	20,6%	20,1%	18,7%	17,4%	16,2%	15,3%	14,8%	14,8%	15,1%
Numero pensioni/numero occupati	86,2%	83,5%	80,7%	77,8%	81,3%	86,5%	92,3%	97,4%	98,1%	96,5%	94,2%	91,1%	89,1%

B3.2 – Spesa per pensioni a prezzi 2015 (in milioni di €)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa totale per pensioni	254.193	258.884	275.307	293.494	315.316	338.042	355.031	369.739	372.563	370.930	377.212	392.197	417.353
Sistema pensionistico obbligatorio	249.954	254.144	270.549	288.349	309.789	331.846	347.942	361.741	363.790	361.593	367.447	382.124	407.055
Pensioni dirette	209.219	212.638	228.008	245.257	265.171	283.862	297.182	309.343	310.215	307.329	313.372	329.306	355.924
per i dipendenti privati	124.868	121.974	128.208	135.255	147.044	165.343	183.885	203.315	214.471	222.551	235.252	249.711	264.743
per i dipendenti pubblici	53.286	57.539	65.357	73.337	77.702	77.033	72.039	65.230	56.806	48.539	44.267	46.925	55.987
per i lavoratori autonomi	31.065	33.125	34.443	36.665	40.426	41.486	41.257	40.798	38.938	36.239	33.853	32.671	35.193
Pensioni indirette	40.735	41.506	42.541	43.093	44.618	47.984	50.760	52.398	53.575	54.265	54.075	52.818	51.131
per i dipendenti privati	25.116	27.011	27.187	26.657	26.721	28.429	30.448	32.243	34.166	36.126	37.724	38.482	38.468
per i dipendenti pubblici	9.167	8.948	9.379	9.248	9.542	10.633	11.345	11.289	10.570	9.377	7.999	6.765	5.935
per i lavoratori autonomi	6.453	5.547	5.975	7.188	8.355	8.921	8.966	8.866	8.840	8.762	8.352	7.571	6.728
Pensioni e assegni sociali ^(a)	4.239	4.740	4.758	5.144	5.527	6.196	7.089	7.998	8.773	9.337	9.765	10.073	10.298

B3.3 – Numero di pensioni (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensioni	19.250	18.690	18.281	18.666	19.483	20.379	21.141	21.702	21.540	20.965	20.298	19.486	18.858
Sistema pensionistico obbligatorio	18.412	17.815	17.463	17.758	18.517	19.327	20.004	20.505	20.335	19.795	19.185	18.439	17.870
Pensioni dirette	13.697	13.183	12.983	13.251	13.944	14.652	15.295	15.804	15.629	15.106	14.602	14.080	13.802
per i dipendenti privati	7.598	7.120	6.780	6.685	7.198	8.109	9.111	10.067	10.504	10.618	10.610	10.364	10.005
per i dipendenti pubblici	2.113	2.228	2.427	2.696	2.881	2.883	2.744	2.508	2.185	1.852	1.628	1.569	1.655
per i lavoratori autonomi	3.986	3.835	3.776	3.871	3.865	3.660	3.440	3.230	2.940	2.637	2.364	2.147	2.142
Pensioni indirette	4.715	4.632	4.480	4.507	4.574	4.675	4.709	4.701	4.706	4.689	4.583	4.359	4.068
per i dipendenti privati	2.940	2.788	2.589	2.496	2.472	2.554	2.653	2.750	2.865	2.974	3.034	3.002	2.887
per i dipendenti pubblici	641	654	650	661	689	730	738	712	659	586	503	424	362
per i lavoratori autonomi	1.134	1.190	1.241	1.350	1.413	1.392	1.317	1.239	1.183	1.129	1.046	933	819
Pensioni e assegni sociali ^(a)	838	876	817	907	966	1.051	1.137	1.197	1.205	1.169	1.113	1.047	988

B3.4 – Importi medi di pensione (prezzi 2015)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Importo medio di pensione (€)	13.205	13.851	15.060	15.724	16.184	16.588	16.794	17.037	17.297	17.693	18.584	20.127	22.132
Sistema pensionistico obbligatorio	13.575	14.266	15.493	16.238	16.730	17.170	17.394	17.642	17.890	18.267	19.153	20.724	22.779
Pensioni dirette	15.275	16.130	17.562	18.508	19.017	19.374	19.430	19.574	19.849	20.344	21.461	23.388	25.788
per i dipendenti privati	16.435	17.131	18.909	20.234	20.427	20.390	20.182	20.197	20.417	20.961	22.172	24.094	26.461
per i dipendenti pubblici	25.213	25.824	26.933	27.205	26.975	26.721	26.256	26.013	26.002	26.215	27.193	29.903	33.825
per i lavoratori autonomi	7.794	8.638	9.121	9.471	10.461	11.335	11.993	12.632	13.246	13.742	14.321	15.218	16.432
Pensioni indirette	8.639	8.961	9.496	9.562	9.755	10.263	10.780	11.146	11.384	11.573	11.800	12.118	12.569
per i dipendenti privati	8.541	9.689	10.502	10.682	10.810	11.131	11.478	11.724	11.926	12.147	12.434	12.817	13.324
per i dipendenti pubblici	14.294	13.679	14.420	13.996	13.851	14.575	15.364	15.859	16.043	16.009	15.913	15.969	16.411
per i lavoratori autonomi	5.692	4.662	4.816	5.323	5.913	6.409	6.806	7.156	7.475	7.761	7.984	8.117	8.213
Pensioni e assegni sociali ^(a)	5.059	5.413	5.821	5.669	5.721	5.894	6.236	6.684	7.280	7.984	8.774	9.622	10.425

B3.5 – Numero pensionati^(b) (in migliaia)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Numero totale di pensionati	15.720	15.200	14.769	15.135	15.824	16.648	17.341	17.811	17.622	17.060	16.445	15.766	15.283
- di cui con età 65+	11.952	12.500	12.660	13.114	14.146	15.245	16.255	16.879	16.794	16.274	15.687	15.045	14.616
Pensionati maschi	7.261	7.066	7.075	7.352	7.681	8.002	8.262	8.499	8.349	8.030	7.726	7.471	7.343
- di cui con età 65+	5.318	5.665	5.926	6.240	6.810	7.271	7.702	8.004	7.913	7.614	7.318	7.079	6.977
Pensionati femmine	8.459	8.134	7.694	7.783	8.143	8.646	9.079	9.313	9.273	9.029	8.720	8.295	7.941
- di cui con età 65+	6.635	6.835	6.734	6.873	7.336	7.974	8.553	8.876	8.880	8.661	8.369	7.966	7.639

(a) Assegni sociali se liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

B4 - Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per sanitàB4.1 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - *Pure ageing scenario*^(a)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,5%	3,3%	3,6%	3,0%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,6%	2,4%	2,3%	2,2%	2,2%	2,3%
[80+]	1,3%	1,4%	1,7%	1,5%	1,6%	1,8%	2,0%	2,3%	2,6%	2,9%	3,0%	2,9%	2,8%
totale	6,9%	6,6%	7,5%	6,5%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,6%	7,7%	7,8%	7,8%	7,7%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,0%	3,3%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
[80+]	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,7%	2,0%	2,2%	2,2%	2,2%	2,1%
totale	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%	6,7%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
totale	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%

B4.2 - Spesa sanitaria in % del PIL per fascia d'età - *Reference scenario*^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Acute e Long Term Care</i>													
[0-64]	3,5%	3,3%	3,6%	3,0%	3,0%	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%
[65-79]	2,1%	2,0%	2,2%	2,0%	2,1%	2,4%	2,6%	2,6%	2,4%	2,2%	2,1%	2,2%	2,2%
[80+]	1,3%	1,4%	1,7%	1,5%	1,6%	1,8%	2,0%	2,3%	2,7%	2,9%	3,0%	3,0%	2,9%
totale	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%
<i>Acute Care</i>													
[0-64]	3,3%	3,0%	3,3%	2,8%	2,7%	2,6%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%
[65-79]	1,9%	1,9%	2,1%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	2,3%	2,1%	2,0%	2,0%	2,1%
[80+]	1,0%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,4%	1,5%	1,8%	2,0%	2,2%	2,2%	2,2%	2,1%
totale	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,7%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%
<i>Long Term Care</i>													
[0-64]	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
[65-79]	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
[80+]	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
totale	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%

B4.3 - Spesa sanitaria in % del PIL - *Ipotesi alternative*

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Pure ageing scenario</i> con CPS agganciato alla produttività	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,1%	7,5%	7,9%	8,1%	8,1%	8,1%	7,9%	7,9%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,6%	6,9%	7,1%	7,0%	6,9%	6,8%	6,8%
<i>Pure ageing scenario</i> con profili dinamici ^(c)	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	6,9%	7,1%	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,3%	6,5%	6,5%	6,6%	6,5%	6,5%	6,4%
<i>Pure ageing scenario</i> con elasticità maggiore di 1	6,9%	6,6%	7,5%	6,5%	6,8%	7,0%	7,3%	7,6%	7,8%	7,9%	8,0%	8,0%	7,9%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,8%	6,8%

B4.4 - Spesa sanitaria in % del PIL - *Reference scenario* nella variante adottata in ambito EPC-WGA^(d)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
<i>Reference scenario</i> con <i>dynamic equilibrium</i> parziale applicato anche alle prestazioni ospedaliere	6,9%	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%
- di cui <i>acute care</i>	6,2%	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%	6,6%	6,6%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione dei death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differisce dal reference scenario solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del dynamic equilibrium parziale per tutte le prestazioni sanitarie.

B5 - Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per LTC**B5.1 - Spesa per LTC in % PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - Pure ageing scenario^(a)**

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,2%	2,4%	2,6%	2,7%	2,7%	2,7%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,6%	25,2%	25,9%	25,5%	23,7%	21,6%	19,4%	17,4%	15,9%	14,9%	14,4%	14,4%	14,6%
[65-79]	23,8%	22,2%	20,6%	21,0%	20,8%	21,5%	21,8%	20,6%	18,0%	15,5%	14,1%	14,1%	14,6%
[80+]	50,6%	52,6%	53,5%	53,5%	55,5%	56,9%	58,8%	62,0%	66,0%	69,6%	71,5%	71,5%	70,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,2%	33,2%	32,4%	32,0%	29,6%	26,9%	24,2%	22,0%	20,2%	18,8%	18,1%	18,0%	18,1%
[65-79]	21,4%	20,2%	19,2%	19,4%	19,5%	20,4%	20,9%	19,8%	17,5%	15,0%	13,6%	13,6%	14,1%
[80+]	43,4%	46,6%	48,4%	48,6%	50,9%	52,7%	54,9%	58,2%	62,4%	66,1%	68,2%	68,4%	67,8%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,4%	22,8%	20,8%	18,8%	16,9%	15,4%	14,5%	14,1%	14,2%	14,4%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,3%	21,1%	21,7%	22,0%	20,5%	18,0%	15,6%	14,2%	14,3%	14,9%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	54,2%	56,1%	57,5%	59,3%	62,6%	66,6%	70,0%	71,7%	71,6%	70,7%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,7%	11,9%	13,3%	12,7%	11,7%	10,4%	9,1%	7,9%	7,1%	6,6%	6,4%	6,4%	6,5%
[65-79]	28,6%	26,0%	23,7%	23,9%	23,2%	23,7%	23,9%	22,4%	19,5%	16,6%	14,9%	14,8%	15,4%
[80+]	60,7%	62,1%	63,1%	63,4%	65,1%	65,9%	67,1%	69,7%	73,4%	76,8%	78,7%	78,8%	78,2%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B5.2 - Spesa per LTC in % PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - Reference scenario^(b)

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa LTC/PIL	1,8%	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,2%	2,4%	2,6%	2,7%	2,7%	2,6%
Prestazioni sanitarie	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Indennità accompagnamento	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Altre prestazioni	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Distribuzione per fascia di età													
Spesa complessiva													
[0-64]	25,6%	25,2%	25,9%	25,5%	23,7%	21,6%	19,4%	17,5%	16,0%	14,9%	14,4%	14,3%	14,5%
[65-79]	23,8%	22,2%	20,6%	21,0%	20,6%	21,1%	21,4%	20,1%	17,6%	15,0%	13,5%	13,4%	13,8%
[80+]	50,6%	52,6%	53,5%	53,5%	55,7%	57,3%	59,2%	62,4%	66,5%	70,1%	72,1%	72,3%	71,7%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Prestazioni sanitarie													
[0-64]	35,2%	33,2%	32,4%	32,0%	29,6%	26,9%	24,1%	21,9%	20,0%	18,6%	17,9%	17,7%	17,8%
[65-79]	21,4%	20,2%	19,2%	19,4%	19,4%	20,3%	20,7%	19,7%	17,3%	14,9%	13,4%	13,2%	13,7%
[80+]	43,4%	46,6%	48,4%	48,6%	51,0%	52,8%	55,1%	58,5%	62,7%	66,5%	68,7%	69,1%	68,5%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indennità accompagnamento													
[0-64]	22,5%	22,5%	23,7%	24,4%	23,0%	21,0%	19,0%	17,2%	15,7%	14,8%	14,3%	14,4%	14,7%
[65-79]	24,1%	22,7%	20,9%	21,3%	20,7%	21,0%	21,0%	19,6%	17,1%	14,5%	13,0%	12,9%	13,2%
[80+]	53,4%	54,8%	55,3%	54,2%	56,4%	58,0%	59,9%	63,3%	67,2%	70,8%	72,7%	72,7%	72,1%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altre prestazioni													
[0-64]	10,7%	11,8%	13,2%	12,7%	11,6%	10,3%	8,9%	7,7%	6,9%	6,5%	6,3%	6,3%	6,4%
[65-79]	28,5%	26,0%	23,6%	23,8%	23,2%	23,6%	23,8%	22,4%	19,4%	16,6%	14,9%	14,7%	15,3%
[80+]	60,8%	62,2%	63,2%	63,5%	65,2%	66,1%	67,2%	69,9%	73,6%	76,9%	78,9%	79,0%	78,3%
totale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

C.1.a - Tasso di fecondità: +0,26 al 2070^(a)

C.1.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	10.093	9.766	9.690	9.999	10.288	10.346	10.269	10.175	10.179	10.333
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.490	33.441	31.937	30.219	29.018	28.502	28.252	28.051	27.813	27.440
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
Popolazione totale	60.295	59.641	59.269	59.262	59.211	59.067	58.751	58.167	57.327	56.373	55.517	54.909
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,0	55,1	62,4	67,0	67,8	66,6	64,7	63,0	62,5
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,3	29,2	30,3	33,1	35,5	36,3	36,3	36,3	36,6	37,7
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,8	77,2	85,4	95,5	102,5	104,1	102,9	101,0	99,6	100,1
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	145,5	164,4	181,5	188,5	189,0	186,7	183,1	178,4	172,2	165,8

C.1.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.810	1.931	2.041	2.140	2.235	2.371	2.541	2.728	2.931	3.138
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.536	32.589	34.473	36.230	38.034	40.763	44.323	48.387	52.794	57.155
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.083	78.615	83.824	89.933	97.111	104.395	111.818	119.927	128.782	138.682
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,4%	70,5%	70,4%	70,2%	70,0%	70,0%	70,0%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,3%	65,2%	65,6%	65,6%	65,7%	65,7%	65,7%	65,8%

C.1.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,8%	15,9%	16,3%	16,4%	16,5%	15,7%	14,5%	13,7%	13,2%	12,9%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,5%	18,5%	17,6%	16,7%	15,9%	15,6%	15,6%	15,8%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,4%	79,3%	83,6%	88,7%	94,1%	94,4%	91,5%	88,2%	84,3%	81,8%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,5	316,0	341,2	361,3	379,5	382,8	379,7	384,9	396,6	415,8
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.724	16.230	16.760	17.125	17.529	17.860	18.272	19.190	20.660	22.477
Numero totale di pensionati (mg)	15.200	14.769	15.135	15.797	16.601	17.281	17.751	17.521	16.880	16.208	15.444	14.859
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.141	15.226	16.229	16.854	16.730	16.132	15.492	14.769	14.229

C.1.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,5%	7,6%	7,7%	7,6%	7,5%	7,4%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,7%	6,7%	6,6%	6,6%	6,5%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,1%	9,1%	9,0%	8,9%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop_{[65+]} / pop_{[20-64]}$.(c) $pop_{[0-19]} / pop_{[20-64]}$.(d) $(pop_{[0-19]} + pop_{[65+]}) / pop_{[20-64]}$.(e) $pop_{[65+]} / pop_{[0-19]}$.

C.1.b - Tasso di fecondità: -0,26 al 2070^(a)**C.1.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.896	9.212	8.676	8.445	8.334	8.108	7.777	7.392	7.038	6.779
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.490	33.441	31.937	30.219	28.822	27.950	27.241	26.502	25.671	24.659
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
Popolazione totale	60.295	59.641	59.072	58.708	58.197	57.513	56.601	55.376	53.824	52.041	50.233	48.575
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,0	55,1	62,4	67,5	69,1	69,0	68,5	68,3	69,5
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,7	27,5	27,2	27,9	28,9	29,0	28,6	27,9	27,4	27,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,3	75,6	82,2	90,3	96,4	98,1	97,6	96,4	95,7	97,0
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	148,4	174,3	202,7	223,2	233,3	238,3	241,8	245,5	249,0	252,8

C.1.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.810	1.931	2.041	2.139	2.227	2.347	2.489	2.636	2.786	2.925
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.637	32.897	35.074	37.197	39.341	42.379	46.244	50.651	55.454	60.209
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.083	78.615	83.824	89.946	97.263	104.833	112.672	121.308	130.787	141.423
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,9%	71,5%	71,7%	71,8%	71,7%	71,7%	71,8%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,3%	65,6%	66,5%	66,9%	67,1%	67,3%	67,3%	67,4%

C.1.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,8%	15,9%	16,3%	16,4%	16,6%	15,9%	14,8%	14,2%	13,8%	13,7%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,5%	18,5%	17,6%	16,6%	15,8%	15,4%	15,3%	15,3%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,4%	79,3%	83,6%	88,7%	94,6%	95,8%	94,1%	92,4%	90,2%	89,6%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,5	316,1	341,3	361,5	379,8	383,0	379,7	384,1	394,5	411,6
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.724	16.231	16.764	17.133	17.539	17.868	18.264	19.139	20.530	22.222
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.797	16.601	17.281	17.752	17.523	16.885	16.217	15.458	14.874
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.141	15.226	16.229	16.855	16.732	16.138	15.503	14.789	14.255

C.1.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,8%	7,0%	7,3%	7,6%	7,8%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	6,9%	6,9%	7,0%	6,9%	7,0%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,2%	8,5%	8,9%	9,3%	9,5%	9,6%	9,6%	9,6%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.2.a - Speranza di vita: +2,1 anni per i maschi, +2,4 anni per le femmine al 2070^(a)

C.2.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.995	9.490	9.185	9.224	9.314	9.228	9.018	8.763	8.565	8.485
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.497	33.458	31.966	30.259	28.969	28.283	27.810	27.344	26.812	26.116
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.745	16.244	17.956	19.456	20.317	20.454	20.185	19.716	19.176	18.775
Popolazione totale	60.295	59.641	59.237	59.192	59.107	58.939	58.600	57.965	57.012	55.824	54.553	53.376
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,7	48,5	56,2	64,3	70,1	72,3	72,6	72,1	71,5	71,9
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,7	30,5	32,2	32,6	32,4	32,0	31,9	32,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,7	76,9	84,9	94,8	102,3	104,9	105,0	104,2	103,5	104,4
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	147,5	171,2	195,5	210,9	218,1	221,6	223,8	225,0	223,9	221,3

C.2.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.811	1.942	2.064	2.178	2.291	2.422	2.596	2.781	2.972	3.161
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.575	32.806	34.925	36.946	39.097	41.791	45.533	49.820	54.480	59.219
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.074	78.444	83.485	89.422	96.398	103.999	111.505	119.795	128.999	139.273
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,5%	69,9%	70,8%	71,2%	71,1%	71,0%	70,9%	70,9%	71,0%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,9%	64,5%	65,5%	66,0%	66,2%	66,3%	66,4%	66,4%	66,5%

C.2.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,8%	15,7%	16,0%	16,1%	16,2%	15,9%	14,8%	14,0%	13,6%	13,5%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,5%	18,7%	17,9%	17,0%	16,4%	16,0%	16,0%	16,3%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,4%	78,3%	81,9%	86,3%	90,6%	93,0%	90,3%	87,6%	84,5%	82,8%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,7	313,8	339,0	361,1	380,9	394,6	394,3	401,0	413,9	437,7
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.721	16.185	16.743	17.172	17.698	18.212	18.753	19.708	21.262	23.288
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.154	15.747	16.515	17.232	17.678	17.826	17.225	16.614	15.834	15.273
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.139	14.162	15.244	16.280	16.889	17.110	16.539	15.963	15.227	14.708

C.2.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,5%	6,8%	7,0%	7,4%	7,6%	7,9%	8,0%	8,1%	8,1%	8,0%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	6,9%	6,9%	7,0%	6,9%	6,9%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,5%	1,6%	1,7%	1,7%	1,7%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,1%	2,3%	2,5%	2,7%	2,8%	2,9%	2,8%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,9%	8,2%	8,6%	9,0%	9,4%	9,6%	9,8%	9,8%	9,7%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.2.b - Speranza di vita: -2,1 anni per i maschi, -2,4 anni per le femmine al 2070^(a)**C.2.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.994	9.488	9.182	9.219	9.307	9.218	9.006	8.749	8.550	8.468
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.484	33.422	31.904	30.173	28.864	28.158	27.668	27.191	26.652	25.956
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.618	15.854	17.188	18.220	18.557	18.162	17.405	16.590	15.917	15.570
Popolazione totale	60.295	59.641	59.096	58.764	58.274	57.613	56.728	55.539	54.079	52.530	51.118	49.993
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,4	47,4	53,9	60,4	64,3	64,5	62,9	61,0	59,7	60,0
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,8	30,6	32,2	32,7	32,5	32,2	32,1	32,6
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,4	75,8	82,7	90,9	96,5	97,2	95,5	93,2	91,8	92,6
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,3	167,1	187,2	197,6	199,4	197,0	193,3	189,6	186,2	183,9

C.2.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mlrd di € 2015</i>)	1.655	1.573	1.808	1.926	2.024	2.105	2.185	2.305	2.451	2.606	2.761	2.918
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.368	30.602	32.770	34.732	36.534	38.513	41.508	45.328	49.606	54.017	58.364
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	73.997	69.398	75.092	78.694	84.085	90.464	97.770	105.183	112.809	121.205	130.549	140.852
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,3%	69,6%	70,5%	70,8%	70,9%	70,8%	70,7%	70,6%	70,7%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,2%	65,3%	65,9%	66,2%	66,4%	66,4%	66,5%	66,5%

C.2.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,8%	16,0%	16,5%	16,7%	16,7%	15,7%	14,5%	13,7%	13,4%	13,1%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,5%	18,4%	17,3%	16,3%	15,5%	15,1%	15,0%	15,0%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,4%	79,3%	84,5%	90,7%	96,4%	96,5%	93,8%	90,9%	88,8%	87,4%
Spesa totale per pensioni (<i>in mlrd € 2015</i>)	258,9	275,3	293,3	315,7	342,2	361,7	374,9	371,8	365,7	367,6	379,0	393,2
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.060	15.729	16.275	16.813	17.135	17.409	17.576	17.943	18.802	20.170	21.710
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.114	15.731	16.586	17.265	17.591	17.174	16.400	15.634	14.969	14.421
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.086	14.042	15.122	16.086	16.564	16.272	15.562	14.832	14.200	13.699

C.2.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,4%	7,5%	7,5%	7,5%	7,4%	7,4%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,5%	6,5%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,4%	1,4%	1,4%	1,3%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,8%	1,9%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,6%	8,8%	8,9%	8,9%	8,8%	8,7%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $\text{pop. [65+]} / \text{pop. [20-64]}$.(c) $\text{pop. [0-19]} / \text{pop. [20-64]}$.(d) $(\text{pop. [0-19]} + \text{pop. [65+]}) / \text{pop. [20-64]}$.(e) $\text{pop. [65+]} / \text{pop. [0-19]}$.

C.3.a - Flusso netto di immigrati: +56.000 unità medie annue^(a)
C.3.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	10.019	9.558	9.315	9.434	9.613	9.615	9.486	9.306	9.184	9.185
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.588	33.712	32.423	30.948	29.909	29.486	29.283	29.086	28.806	28.347
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.687	16.061	17.600	18.884	19.506	19.420	18.965	18.392	17.892	17.661
Popolazione totale	60.295	59.641	59.293	59.331	59.339	59.266	59.028	58.521	57.734	56.784	55.882	55.193
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,5	47,6	54,3	61,0	65,2	65,9	64,8	63,2	62,1	62,3
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,7	30,5	32,1	32,6	32,4	32,0	31,9	32,4
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,4	76,0	83,0	91,5	97,4	98,5	97,2	95,2	94,0	94,7
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,6	168,0	188,9	200,2	202,9	202,0	199,9	197,6	194,8	192,3

C.3.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.814	1.943	2.064	2.177	2.288	2.440	2.625	2.825	3.041	3.258
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.595	32.743	34.776	36.736	38.759	41.696	45.463	49.756	54.414	59.024
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.067	78.497	83.567	89.510	96.542	103.754	111.176	119.329	128.268	138.291
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,7%	71,1%	71,1%	71,0%	70,9%	70,9%	71,0%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,3%	65,4%	66,1%	66,3%	66,4%	66,5%	66,6%	66,6%

C.3.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,7%	15,8%	16,1%	16,2%	16,2%	15,4%	14,2%	13,4%	13,0%	12,8%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,5%	18,7%	17,7%	16,8%	16,1%	15,8%	15,8%	16,0%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,2%	78,7%	82,5%	86,8%	91,4%	91,3%	88,3%	85,2%	81,9%	79,9%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,5	316,1	341,6	362,2	381,2	385,4	383,5	390,4	404,7	427,5
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.725	16.235	16.776	17.160	17.591	17.950	18.391	19.344	20.853	22.706
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.799	16.608	17.295	17.777	17.566	16.962	16.348	15.665	15.192
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.142	15.231	16.239	16.872	16.762	16.194	15.604	14.958	14.527

C.3.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,4%	7,6%	7,7%	7,6%	7,6%	7,5%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%	6,6%	6,6%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,5%	2,4%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,4%	8,7%	9,0%	9,1%	9,1%	9,1%	9,0%

(a) La variazione del parametro, che inizia dal 2021 assume un profilo crescente che passa da circa +39.000 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa +6.1000 unità degli anni finali.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.

(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.

(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.

(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.3.b - Flusso netto di immigrati: -56.000 unità medie annue^(a)

C.3.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.970	9.421	9.051	9.009	9.008	8.832	8.539	8.208	7.933	7.771
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.393	33.171	31.451	29.489	27.932	26.966	26.210	25.467	24.677	23.746
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.684	16.048	17.566	18.815	19.383	19.218	18.646	17.902	17.157	16.612
Popolazione totale	60.295	59.641	59.047	58.639	58.068	57.314	56.322	55.016	53.395	51.577	49.766	48.128
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,7	48,4	55,9	63,8	69,4	71,3	71,1	70,3	69,5	70,0
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,8	30,6	32,3	32,8	32,6	32,2	32,1	32,7
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,7	76,8	84,6	94,4	101,6	104,0	103,7	102,5	101,7	102,7
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	147,3	170,4	194,1	208,8	215,2	217,6	218,4	218,1	216,3	213,8

C.3.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.806	1.920	2.019	2.102	2.173	2.277	2.405	2.538	2.675	2.805
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.577	32.740	34.766	36.676	38.585	41.394	45.036	49.204	53.755	58.277
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.100	78.734	84.086	90.384	97.863	105.532	113.398	122.022	131.451	141.992
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,6%	71,0%	71,0%	70,9%	70,8%	70,7%	70,8%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,3%	65,4%	66,0%	66,2%	66,3%	66,4%	66,4%	66,5%

C.3.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,8%	16,0%	16,4%	16,7%	16,9%	16,3%	15,2%	14,5%	14,1%	13,9%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,4%	18,4%	17,4%	16,4%	15,6%	15,1%	15,1%	15,1%
Numero pensionati/numero occupati	83,5%	80,7%	77,6%	79,9%	84,8%	90,7%	97,4%	99,2%	97,7%	95,9%	93,4%	92,1%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,5	315,9	340,9	360,6	378,1	380,5	375,9	378,5	386,4	399,9
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.723	16.226	16.748	17.098	17.477	17.777	18.143	18.982	20.331	21.989
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.795	16.595	17.267	17.726	17.478	16.800	16.076	15.236	14.534
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.139	15.221	16.219	16.837	16.701	16.074	15.389	14.600	13.948

C.3.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,5%	6,8%	7,0%	7,3%	7,6%	7,8%	8,0%	8,0%	8,0%	7,9%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,7%	2,7%	2,6%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,9%	8,2%	8,6%	9,0%	9,3%	9,5%	9,6%	9,6%	9,5%

(a) La variazione del parametro, che inizia dal 2021, assume un profilo crescente che passa da circa -39.000 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa -61.000 unità degli anni finali.

(b) pop. [65+] / pop. [20-64].

(c) pop. [0-19] / pop. [20-64].

(d) (pop. [0-19] + pop. [65+]) / pop. [20-64].

(e) pop. [65+] / pop. [0-19].

C.4.a - Scenario demografico: ipotesi alta^(a)**C.4.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	10.118	9.837	9.830	10.227	10.619	10.780	10.800	10.799	10.897	11.154
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.594	33.729	32.453	30.989	30.057	29.822	29.861	29.946	29.978	29.856
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.747	16.250	17.973	19.491	20.379	20.557	20.347	19.968	19.555	19.317
Popolazione totale	60.295	59.641	59.458	59.816	60.255	60.707	61.055	61.159	61.009	60.712	60.430	60.327
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,2	55,4	62,9	67,8	68,9	68,1	66,7	65,2	64,7
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,2	29,2	30,3	33,0	35,3	36,1	36,2	36,1	36,3	37,4
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,9	77,3	85,7	95,9	103,1	105,1	104,3	102,7	101,6	102,1
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	145,8	165,2	182,8	190,6	191,9	190,7	188,4	184,9	179,4	173,2

C.4.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.815	1.953	2.087	2.215	2.352	2.516	2.732	2.973	3.231	3.501
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.533	32.653	34.629	36.492	38.521	41.135	44.787	48.962	53.464	58.025
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.058	78.327	83.235	89.001	95.715	102.970	110.094	117.952	126.685	136.436
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,5%	69,9%	70,6%	70,8%	70,5%	70,3%	70,2%	70,2%	70,2%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,9%	64,5%	65,3%	65,6%	65,7%	65,7%	65,7%	65,8%	65,8%

C.4.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,7%	15,6%	15,8%	15,9%	15,8%	15,4%	14,2%	13,3%	12,8%	12,6%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,6%	18,8%	18,0%	17,3%	16,7%	16,4%	16,6%	17,0%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,2%	77,8%	80,8%	84,5%	87,6%	88,8%	84,9%	81,1%	77,0%	74,3%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,7	313,9	339,2	361,7	382,2	397,0	398,0	407,0	423,7	453,1
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.722	16.189	16.755	17.198	17.747	18.295	18.880	19.909	21.581	23.770
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.154	15.749	16.520	17.246	17.702	17.869	17.296	16.730	16.017	15.556
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.139	14.163	15.248	16.289	16.905	17.139	16.590	16.050	15.374	14.949

C.4.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,2%	7,5%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,6%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,2%	6,4%	6,6%	6,7%	6,7%	6,7%	6,6%	6,6%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,1%	9,3%	9,3%	9,3%	9,1%

(a) Tasso di fecondità: +0,26 al 2070; speranza di vita: +2,1 per i maschi e +2,4 per le femmine; flussi netti di immigrati: +56.000 unità medie annue al 2070, con un profilo crescente che passa da circa +39.000 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa +61.000 unità degli anni finali. Tutti i parametri sono fatti variare a partire dal 2021.

(b) $pop_{[65+]} / pop_{[20-64]}$.

(c) $pop_{[0-19]} / pop_{[20-64]}$.

(d) $(pop_{[0-19]} + pop_{[65+]}) / pop_{[20-64]}$.

(e) $pop_{[65+]} / pop_{[0-19]}$.

C.4.b - Scenario demografico: ipotesi bassa^(a)

C.4.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.872	9.145	8.549	8.244	8.053	7.749	7.350	6.903	6.489	6.167
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.386	33.152	31.418	29.444	27.778	26.626	25.635	24.625	23.547	22.316
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.617	15.847	17.171	18.186	18.497	18.063	17.250	16.353	15.562	15.065
Popolazione totale	60.295	59.641	58.875	58.143	57.138	55.874	54.328	52.438	50.236	47.881	45.598	43.547
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,5	47,8	54,7	61,8	66,6	67,8	67,3	66,4	66,1	67,5
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	28,7	27,6	27,2	28,0	29,0	29,1	28,7	28,0	27,6	27,6
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,2	75,4	81,9	89,8	95,6	96,9	96,0	94,4	93,6	95,1
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	148,1	173,3	200,9	220,6	229,7	233,1	234,7	236,9	239,8	244,3

C.4.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.804	1.914	2.002	2.067	2.123	2.212	2.315	2.417	2.508	2.590
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.644	32.923	35.029	36.989	39.083	42.176	46.091	50.475	55.011	59.479
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.108	78.814	84.351	90.930	98.554	106.372	114.483	123.457	133.467	144.528
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,3%	69,6%	70,7%	71,3%	71,5%	71,6%	71,5%	71,5%	71,6%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,2%	65,5%	66,3%	66,8%	67,1%	67,2%	67,2%	67,3%

C.4.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,8%	16,0%	16,6%	17,0%	17,1%	16,3%	15,2%	14,5%	14,3%	14,2%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,4%	18,3%	17,1%	16,0%	15,1%	14,7%	14,5%	14,3%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,6%	79,9%	85,7%	92,8%	99,9%	101,6%	100,4%	99,2%	98,8%	99,1%
Spesa totale per pensioni (in mld di € 2015)	258,9	275,3	293,2	315,7	341,8	361,0	373,5	369,4	361,8	361,2	368,4	377,0
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.728	16.271	16.801	17.106	17.356	17.493	17.812	18.592	19.838	21.227
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.114	15.729	16.579	17.251	17.564	17.124	16.313	15.490	14.733	14.066
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.086	14.040	15.117	16.076	16.545	16.236	15.498	14.719	14.003	13.393

C.4.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,6%	7,8%	7,8%	7,9%	7,9%	7,9%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%
Comp. socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%	2,3%	2,4%	2,5%	2,5%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,3%	9,3%

(a) Tasso di fecondità: -0,26 al 2070; speranza di vita: -2,1 per i maschi e -2,4 per le femmine; flussi netti di immigrati: -56.000 unità medie annue, con un profilo crescente che passa da circa -39.000 unità medie annue del primo decennio del periodo di previsione a circa -61.000 unità degli anni finali. Tutti i parametri sono fatti variare a partire dal 2021.

(b) $pop_{[65+]} / pop_{[20-64]}$.

(c) $pop_{[0-19]} / pop_{[20-64]}$.

(d) $(pop_{[0-19]} + pop_{[65+]}) / pop_{[20-64]}$.

(e) $pop_{[65+]} / pop_{[0-19]}$.

C.5.a - Tasso di attività: +2 punti percentuali al 2047^(a)

C.5.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.995	9.489	9.183	9.222	9.311	9.224	9.012	8.757	8.558	8.478
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.490	33.441	31.937	30.219	28.920	28.226	27.746	27.276	26.741	26.046
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
Popolazione totale	60.295	59.641	59.170	58.985	58.704	58.290	57.675	56.769	55.564	54.181	52.824	51.660
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,0	55,1	62,4	67,2	68,4	67,8	66,5	65,5	65,8
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,8	30,5	32,2	32,7	32,5	32,1	32,0	32,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,6	76,4	83,8	92,9	99,4	101,1	100,3	98,6	97,5	98,3
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,9	169,2	191,5	204,4	208,8	209,4	208,7	207,2	204,8	202,1

C.5.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.821	1.955	2.072	2.179	2.280	2.419	2.584	2.759	2.942	3.123
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.775	33.137	35.301	37.389	39.532	42.603	46.508	50.919	55.703	60.444
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.056	78.440	83.626	89.712	96.918	104.326	111.978	120.419	129.661	139.987
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,4%	69,4%	71,1%	72,3%	72,9%	73,1%	73,0%	72,9%	72,8%	72,9%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,8%	63,8%	65,6%	67,0%	67,8%	68,1%	68,3%	68,4%	68,4%	68,5%

C.5.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,7%	15,8%	16,1%	16,2%	16,3%	15,5%	14,4%	13,8%	13,3%	13,2%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,2%	19,5%	18,6%	17,7%	16,8%	16,0%	15,6%	15,6%	15,7%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	76,9%	78,1%	82,2%	86,9%	92,1%	92,5%	90,2%	87,9%	85,3%	83,9%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,5	316,3	342,0	362,7	381,7	385,6	383,4	389,8	402,9	423,1
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.726	16.245	16.797	17.191	17.625	17.981	18.415	19.349	20.820	22.610
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.797	16.602	17.283	17.755	17.530	16.904	16.255	15.510	14.941
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.140	15.224	16.225	16.846	16.724	16.140	15.522	14.821	14.299

C.5.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,7%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,7%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,1%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,4%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,1%	9,3%	9,3%	9,3%	9,2%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.5.b - Tasso di attività: -2 punti percentuali al 2047^(a)**C.5.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.995	9.489	9.183	9.222	9.311	9.224	9.012	8.757	8.558	8.478
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.490	33.441	31.937	30.219	28.920	28.226	27.746	27.276	26.741	26.046
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
Popolazione totale	60.295	59.641	59.170	58.985	58.704	58.290	57.675	56.769	55.564	54.181	52.824	51.660
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,0	55,1	62,4	67,2	68,4	67,8	66,5	65,5	65,8
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,8	30,5	32,2	32,7	32,5	32,1	32,0	32,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,6	76,4	83,8	92,9	99,4	101,1	100,3	98,6	97,5	98,3
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,9	169,2	191,5	204,4	208,8	209,4	208,7	207,2	204,8	202,1

C.5.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mlrd di € 2015</i>)	1.655	1.573	1.799	1.908	2.010	2.100	2.181	2.299	2.446	2.605	2.775	2.941
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.368	30.397	32.346	34.241	36.026	37.820	40.506	44.022	48.088	52.527	56.934
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	73.997	69.398	75.111	78.795	84.029	90.178	97.471	104.920	112.523	120.811	129.883	140.048
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	66,5%	67,3%	68,4%	69,0%	69,1%	69,0%	68,9%	68,8%	68,8%	68,9%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	60,9%	61,8%	63,1%	63,9%	64,2%	64,4%	64,5%	64,6%	64,6%	64,7%

C.5.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,9%	16,1%	16,5%	16,7%	16,9%	16,1%	15,0%	14,2%	13,6%	13,4%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,0%	19,4%	18,4%	17,4%	16,5%	15,7%	15,3%	15,3%	15,4%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,9%	80,4%	85,1%	90,6%	96,7%	97,8%	95,5%	92,6%	89,2%	87,2%
Spesa totale per pensioni (<i>in mlrd € 2015</i>)	258,9	275,3	293,5	315,7	340,5	360,1	377,7	380,3	376,0	379,2	388,4	404,4
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.060	15.722	16.216	16.726	17.067	17.443	17.746	18.121	18.980	20.370	22.090
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.797	16.601	17.279	17.749	17.514	16.857	16.170	15.393	14.787
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.141	15.227	16.234	16.863	16.739	16.127	15.472	14.739	14.179

C.5.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,6%	6,8%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,6%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,6%	2,6%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,2%	8,5%	8,9%	9,2%	9,4%	9,4%	9,3%	9,2%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.6.a - Produttività: +0,25% annuo^(a)**C.6.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.995	9.489	9.183	9.222	9.311	9.224	9.012	8.757	8.558	8.478
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.490	33.441	31.937	30.219	28.920	28.226	27.746	27.276	26.741	26.046
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
Popolazione totale	60.295	59.641	59.170	58.985	58.704	58.290	57.675	56.769	55.564	54.181	52.824	51.660
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,0	55,1	62,4	67,2	68,4	67,8	66,5	65,5	65,8
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,8	30,5	32,2	32,7	32,5	32,1	32,0	32,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,6	76,4	83,8	92,9	99,4	101,1	100,3	98,6	97,5	98,3
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,9	169,2	191,5	204,4	208,8	209,4	208,7	207,2	204,8	202,1

C.6.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (<i>mlrd € 2015</i>)	1.655	1.573	1.823	1.970	2.108	2.237	2.361	2.528	2.728	2.945	3.178	3.412
PIL pro capite (<i>€ 2015</i>)	27.454	26.368	30.816	33.399	35.909	38.378	40.937	44.526	49.102	54.363	60.165	66.055
PIL per occupato (<i>€ 2015</i>)	73.997	69.398	75.646	80.191	86.566	94.032	102.867	112.098	121.762	132.457	144.276	157.598
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,7%	71,0%	71,0%	71,0%	70,8%	70,8%	70,9%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,3%	65,4%	66,0%	66,3%	66,4%	66,5%	66,5%	66,6%

C.6.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,7%	15,6%	15,8%	15,9%	16,0%	15,2%	14,1%	13,4%	12,9%	12,8%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,2%	19,7%	19,0%	17,9%	16,9%	16,0%	15,2%	14,8%	14,8%	14,9%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,4%	79,3%	83,6%	88,7%	94,3%	95,1%	92,8%	90,2%	87,2%	85,5%
Spesa totale per pensioni (<i>in mlrd € 2015</i>)	258,9	275,3	293,6	316,6	343,2	365,7	387,2	394,1	394,9	405,0	422,4	447,9
Importo medio di pensione (<i>€ 2015</i>)	13.851	15.060	15.727	16.261	16.858	17.331	17.884	18.384	18.999	20.188	21.993	24.194
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.797	16.601	17.281	17.751	17.522	16.882	16.213	15.451	14.867
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.140	15.226	16.229	16.854	16.731	16.135	15.497	14.780	14.242

C.6.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,8%	7,0%	7,3%	7,6%	7,8%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,1%	6,3%	6,5%	6,7%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,2%	8,5%	8,9%	9,2%	9,4%	9,4%	9,3%	9,2%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop_{[65+]} / pop_{[20-64]}$.(c) $pop_{[0-19]} / pop_{[20-64]}$.(d) $(pop_{[0-19]} + pop_{[65+]}) / pop_{[20-64]}$.(e) $pop_{[65+]} / pop_{[0-19]}$.

C.6.b - Produttività: -0,25% annuo^(a)**C.6.b.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)**

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.995	9.489	9.183	9.222	9.311	9.224	9.012	8.757	8.558	8.478
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.490	33.441	31.937	30.219	28.920	28.226	27.746	27.276	26.741	26.046
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
Popolazione totale	60.295	59.641	59.170	58.985	58.704	58.290	57.675	56.769	55.564	54.181	52.824	51.660
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,0	55,1	62,4	67,2	68,4	67,8	66,5	65,5	65,8
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,8	30,5	32,2	32,7	32,5	32,1	32,0	32,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,6	76,4	83,8	92,9	99,4	101,1	100,3	98,6	97,5	98,3
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,9	169,2	191,5	204,4	208,8	209,4	208,7	207,2	204,8	202,1

C.6.b.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.796	1.893	1.976	2.046	2.107	2.201	2.318	2.442	2.570	2.693
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.358	32.097	33.667	35.105	36.535	38.773	41.716	45.062	48.658	52.123
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	74.523	77.066	81.162	86.016	91.808	97.613	103.446	109.793	116.679	124.354
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,7%	71,0%	71,0%	71,0%	70,8%	70,8%	70,9%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,2%	6,8%	6,5%	6,2%	5,9%	5,6%	5,5%	5,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,3%	65,4%	66,0%	66,3%	66,4%	66,5%	66,5%	66,6%

C.6.b.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,9%	16,2%	16,7%	17,0%	17,2%	16,5%	15,3%	14,6%	14,0%	13,8%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,5%	20,5%	20,0%	19,2%	18,2%	17,3%	16,5%	16,1%	16,1%	16,2%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,4%	79,3%	83,6%	88,7%	94,3%	95,1%	92,8%	90,2%	87,2%	85,5%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,4	315,4	339,3	357,2	372,3	372,2	365,3	365,2	370,6	382,4
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.720	16.200	16.668	16.932	17.195	17.365	17.574	18.204	19.297	20.657
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.797	16.602	17.281	17.752	17.522	16.882	16.213	15.450	14.866
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.141	15.226	16.230	16.855	16.731	16.135	15.497	14.779	14.241

C.6.b.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,7%	7,7%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,6%	6,7%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,5%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,1%	9,3%	9,3%	9,3%	9,2%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop.[65+]/pop.[20-64]$.(c) $pop.[0-19]/pop.[20-64]$.(d) $(pop.[0-19]+pop.[65+])/pop.[20-64]$.(e) $pop.[65+]/pop.[0-19]$.

C.7.a - Tasso di disoccupazione: +2 punti percentuali al 2070^(a)

C.7.a.1 - Popolazione per fascia di età al 1° gennaio (in migliaia)

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Popolazione [0-19]	11.173	10.599	9.995	9.489	9.183	9.222	9.311	9.224	9.012	8.757	8.558	8.478
Popolazione [20-64]	35.941	35.184	34.490	33.441	31.937	30.219	28.920	28.226	27.746	27.276	26.741	26.046
Popolazione [65+]	13.182	13.859	14.685	16.055	17.583	18.849	19.444	19.319	18.806	18.147	17.524	17.136
Popolazione totale	60.295	59.641	59.170	58.985	58.704	58.290	57.675	56.769	55.564	54.181	52.824	51.660
Indice dip. anziani ^(b)	36,7	39,4	42,6	48,0	55,1	62,4	67,2	68,4	67,8	66,5	65,5	65,8
Indice dip. giovani ^(c)	31,1	30,1	29,0	28,4	28,8	30,5	32,2	32,7	32,5	32,1	32,0	32,5
Indice dip. totale ^(d)	67,8	69,5	71,6	76,4	83,8	92,9	99,4	101,1	100,3	98,6	97,5	98,3
Indice vecchiaia ^(e)	118,0	130,8	146,9	169,2	191,5	204,4	208,8	209,4	208,7	207,2	204,8	202,1

C.7.a.2 - Quadro macroeconomico

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
PIL reale (mld di € 2015)	1.655	1.573	1.810	1.931	2.036	2.128	2.213	2.334	2.481	2.637	2.806	2.974
PIL pro capite (€ 2015)	27.454	26.368	30.586	32.742	34.690	36.512	38.367	41.106	44.646	48.679	53.118	57.561
PIL per occupato (€ 2015)	73.997	69.398	75.083	78.616	83.913	90.122	97.442	104.939	112.633	121.065	130.213	140.404
Tasso di attività [15-64]	63,8%	63,4%	67,0%	68,4%	69,7%	70,7%	71,0%	71,0%	70,9%	70,8%	70,8%	70,9%
Tasso di disoccupazione	12,0%	9,3%	8,1%	7,6%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
Tasso di occupazione [15-64]	56,1%	57,5%	61,3%	62,8%	64,1%	64,9%	65,3%	65,3%	65,2%	65,0%	64,9%	65,0%

C.7.a.3 - Spesa pubblica per pensioni

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa pensionistica/PIL	15,6%	17,1%	15,8%	15,9%	16,3%	16,5%	16,7%	15,9%	14,9%	14,1%	13,7%	13,5%
Pensione media/produttività	18,7%	21,1%	20,4%	20,1%	19,4%	18,5%	17,5%	16,5%	15,7%	15,3%	15,3%	15,4%
Numero pensioni/numero occupati	83,5%	80,7%	77,4%	79,3%	83,9%	89,3%	95,4%	96,4%	94,4%	92,1%	89,2%	87,4%
Spesa totale per pensioni (in mld € 2015)	258,9	275,3	293,5	316,0	341,2	361,3	379,3	382,3	378,7	383,1	393,7	411,2
Importo medio di pensione (€ 2015)	13.851	15.060	15.724	16.230	16.760	17.122	17.515	17.830	18.216	19.088	20.487	22.211
Numero totale di pensionati (mgl)	15.200	14.769	15.135	15.797	16.602	17.282	17.754	17.525	16.887	16.219	15.458	14.871
- di cui con età 65+	12.500	12.660	13.114	14.141	15.226	16.230	16.856	16.735	16.141	15.506	14.789	14.249

C.7.a.4 - Spesa pubblica per sanità e Long Term Care

	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070
Spesa sanitaria	6,6%	7,5%	6,4%	6,7%	7,0%	7,3%	7,5%	7,7%	7,8%	7,8%	7,8%	7,7%
- di cui acute care	6,0%	6,7%	5,8%	6,0%	6,3%	6,5%	6,7%	6,8%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%
Componente socio-assistenziale per LTC	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%	1,5%	1,5%
Spesa complessiva per LTC	1,8%	1,9%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%	2,2%	2,4%	2,5%	2,6%	2,6%	2,5%
Spesa per sanità e LTC	7,7%	8,6%	7,5%	7,8%	8,1%	8,5%	8,8%	9,1%	9,3%	9,4%	9,3%	9,2%

(a) La variazione del parametro inizia dal 2021.

(b) $pop_{[65+]} / pop_{[20-64]}$.(c) $pop_{[0-19]} / pop_{[20-64]}$.(d) $(pop_{[0-19]} + pop_{[65+]}) / pop_{[20-64]}$.(e) $pop_{[65+]} / pop_{[0-19]}$.

D.1.1.1 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾
D.1.1.1.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	69,7	68,0	60,8	55,4	56,7	57,6	57,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	71,4	65,2	59,1	60,6	61,6	61,8
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	73,6	71,9	64,6	58,3	59,6	60,7	60,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,4	69,1	62,2	63,7	64,9	65,1
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	75,9	68,5	61,3	62,5	63,6	64,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,3	72,9	65,4	66,8	68,1	68,5
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	79,8	72,3	64,3	65,4	66,5	67,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,3	76,7	68,7	69,9	71,2	71,9

D.1.1.1.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	68,4	51,1	41,1	42,7	45,6	46,5	46,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,3	44,0	46,0	49,2	50,2	50,4
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	72,1	55,0	44,9	44,7	47,7	49,0	49,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,2	47,9	48,1	51,5	52,9	53,2
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	75,9	58,9	48,6	46,7	49,8	51,3	51,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,1	51,6	50,3	53,7	55,5	56,0
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	75,8	62,9	52,3	48,7	51,7	53,7	54,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	65,0	55,3	52,5	55,8	58,0	58,7

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

**D.1.1.2 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base:
ipotesi base⁽¹⁾ con una dinamica per carriera ridotta dello 0,5%**
D.1.1.2.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	69,7	68,0	62,9	59,0	61,5	62,7	62,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	71,4	67,5	63,0	65,7	67,1	67,3
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	73,6	71,9	66,8	62,2	64,8	66,4	66,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,4	71,4	66,4	69,3	71,0	71,3
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	75,9	70,7	65,4	68,2	70,0	70,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,3	75,3	69,9	72,9	74,8	75,4
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	79,8	74,6	68,8	71,5	73,5	74,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,3	79,2	73,4	76,4	78,6	79,5

D.1.1.2.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	68,4	51,1	42,5	45,5	49,4	50,6	50,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,3	45,5	49,0	53,3	54,7	54,9
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	72,1	55,0	46,4	47,6	51,9	53,6	53,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,2	49,5	51,3	56,0	57,9	58,2
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	75,9	58,9	50,2	49,8	54,2	56,5	56,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,1	53,3	53,6	58,5	61,0	61,6
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	75,8	62,9	54,0	52,0	56,4	59,3	60,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	65,0	57,1	56,0	60,8	64,0	64,9

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

**D.1.1.3 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base:
ipotesi base⁽¹⁾ con una dinamica per carriera incrementata dello 0,5%**

D.1.1.3.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	69,7	68,0	58,8	52,0	52,4	53,0	53,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	71,4	63,1	55,5	56,0	56,7	56,9
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	73,6	71,9	62,5	54,7	55,0	55,6	55,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	75,4	66,8	58,4	58,8	59,5	59,7
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	75,9	66,3	57,4	57,5	58,1	58,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	79,3	70,6	61,3	61,5	62,1	62,5
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	79,8	70,1	60,2	60,0	60,5	61,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	83,3	74,4	64,3	64,2	64,7	65,3

D.1.1.3.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	68,4	51,1	39,8	40,2	42,1	42,8	42,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	53,3	42,6	43,3	45,5	46,2	46,4
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	72,1	55,0	43,5	42,0	44,0	44,9	45,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	57,2	46,3	45,2	47,5	48,5	48,7
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	75,9	58,9	47,1	43,8	45,8	46,9	47,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	61,1	49,9	47,2	49,4	50,6	51,0
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	75,8	62,9	50,7	45,7	47,5	48,8	49,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	65,0	53,6	49,2	51,2	52,7	53,3

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.1.2.1 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾
D.1.2.1.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	79,0	77,8	70,8	65,4	66,8	67,6	67,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	79,0	81,1	75,2	69,1	70,6	71,6	71,7
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	82,7	81,6	74,6	68,3	69,6	70,6	70,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	85,0	78,9	72,2	73,7	74,8	75,0
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	86,5	85,5	78,3	71,2	72,5	73,6	73,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	88,9	82,7	75,3	76,7	77,9	78,4
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	86,5	89,4	82,1	74,2	75,3	76,4	77,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	92,7	86,4	78,5	79,7	81,0	81,7

D.1.2.1.b - Autonomi - Senza coniuge a carico

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	88,9	72,9	61,2	63,1	66,4	67,4	67,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	88,9	75,5	64,6	66,9	70,5	71,7	72,0
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	93,0	77,4	65,6	65,4	68,9	70,3	70,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	80,0	69,0	69,4	73,3	74,9	75,3
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	97,2	82,0	69,9	67,7	71,2	73,1	73,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	97,2	84,6	73,4	71,9	75,8	77,9	78,5
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	97,1	86,6	74,3	70,0	73,5	75,8	76,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	97,1	89,1	77,7	74,4	78,2	80,9	81,7

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.1.2.2 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾ con una dinamica per carriera ridotta dello 0,5%

D.1.2.2.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	
			anzianità contributiva: 36 anni					
<i>Hp. base</i>	79,0	77,8	73,1	69,4	71,7	72,9	73,0	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	79,0	81,1	77,5	73,2	75,8	77,1	77,3	
			anzianità contributiva: 38 anni					
<i>Hp. base</i>	82,7	81,6	76,9	72,4	75,0	76,5	76,7	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	85,0	81,3	76,5	79,2	80,9	81,2	
			anzianità contributiva: 40 anni					
<i>Hp. base</i>	86,5	85,5	80,6	75,6	78,2	79,9	80,3	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	88,9	85,0	79,8	82,7	84,6	85,1	
			anzianità contributiva: 42 anni					
<i>Hp. base</i>	86,5	89,4	84,3	78,8	81,3	83,3	84,0	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	92,7	88,7	83,2	86,0	88,1	89,0	

D.1.2.2.b - Autonomi - Senza coniuge a carico

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	
			anzianità contributiva: 36 anni					
<i>Hp. base</i>	88,9	72,9	64,3	67,7	72,1	73,5	73,7	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	88,9	75,5	67,8	71,7	76,5	78,1	78,4	
			anzianità contributiva: 38 anni					
<i>Hp. base</i>	93,0	77,4	68,9	70,2	75,0	76,9	77,2	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	80,0	72,3	74,4	79,6	81,8	82,2	
			anzianità contributiva: 40 anni					
<i>Hp. base</i>	97,2	82,0	73,2	72,7	77,7	80,3	80,8	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	97,2	84,6	76,6	77,1	82,5	85,4	86,0	
			anzianità contributiva: 42 anni					
<i>Hp. base</i>	97,1	86,6	77,6	75,3	80,2	83,5	84,3	
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	97,1	89,1	81,0	79,8	85,3	88,9	89,9	

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

**D.1.2.3 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria nello scenario nazionale base:
ipotesi base⁽¹⁾ con una dinamica per carriera incrementata dello 0,5%**
D.1.2.3.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	79,0	77,8	70,0	63,0	63,4	64,0	64,1
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	79,0	81,1	74,4	66,6	67,1	67,8	67,9
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	82,7	81,6	73,8	65,8	66,1	66,7	66,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	85,0	78,2	69,6	70,0	70,7	70,9
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	86,5	85,5	77,8	68,6	68,7	69,3	69,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	88,9	82,2	72,6	72,8	73,5	73,9
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	86,5	89,4	81,8	71,6	71,4	71,8	72,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	92,7	85,8	75,8	75,7	76,2	76,8

D.1.2.3.b - Autonomi - Senza coniuge a carico

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	88,9	72,9	58,6	59,1	61,4	62,2	62,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	88,9	75,5	62,0	62,8	65,3	66,2	66,5
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	93,0	77,4	63,0	61,2	63,7	64,7	64,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	93,0	80,0	66,4	65,1	67,8	69,0	69,3
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	97,2	82,0	67,4	63,4	65,8	67,1	67,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	97,2	84,6	70,8	67,5	70,1	71,6	72,1
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	97,1	86,6	71,8	65,7	67,9	69,5	70,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	97,1	89,1	75,2	70,0	72,4	74,2	74,9

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.2.1.1 - Tassi di sostituzione lordi della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾

D.2.1.1.a - Dipendenti privati

Età ⁽²⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	69,7	73,4	68,5	64,4	64,3	64,5	64,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	69,7	77,2	73,6	68,8	68,7	69,0	69,3
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	73,6	77,3	72,4	67,3	68,2	67,9	68,3
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	73,6	81,2	77,4	71,9	72,9	72,7	73,1
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	81,3	76,2	70,3	72,1	71,3	71,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	85,2	81,2	75,0	77,1	76,3	77,0
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	77,4	85,2	80,0	73,3	76,0	74,7	75,4
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	77,4	89,0	85,1	78,3	81,3	79,9	80,8

D.2.1.1.b - Autonomi

Età ⁽³⁾	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	68,4	56,5	48,8	52,7	54,0	54,1	54,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	68,4	59,1	52,4	56,8	58,3	58,4	58,9
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	72,1	60,4	52,6	54,7	57,2	57,0	57,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	72,1	63,0	56,2	58,9	61,7	61,6	62,2
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	75,9	64,3	56,3	56,7	60,4	59,9	60,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,9	66,9	59,9	61,1	65,1	64,7	65,4
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	75,8	68,2	60,1	58,7	63,5	62,7	63,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	75,8	70,8	63,6	63,3	68,5	67,7	68,7

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021. In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

D.2.2.1 - Tassi di sostituzione netti della previdenza obbligatoria e complementare nello scenario nazionale base: ipotesi base⁽¹⁾

D.2.2.1.a - Dipendenti privati - Senza coniuge a carico

Età ⁽²⁾	2010 ⁽³⁾	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	79,0	84,7	81,2	78,0	77,3	77,2	77,5
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	79,0	88,6	86,3	82,5	81,9	81,8	82,2
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	82,7	88,6	84,9	80,8	81,6	80,8	81,2
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	82,7	92,5	90,1	85,6	86,4	85,6	86,1
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	86,5	92,4	88,7	83,7	85,9	84,3	84,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	96,3	93,9	88,7	91,0	89,4	90,1
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	86,5	96,3	92,5	86,8	90,2	87,7	88,6
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	86,5	100,2	97,6	91,9	95,7	93,1	94,0

D.2.2.1.b - Autonomi - Senza coniuge a carico

Età ⁽⁴⁾	2010 ⁽³⁾	2020	2030	2040	2050	2060	2070
			anzianità contributiva: 36 anni				
<i>Hp. base</i>	96,3	84,6	76,7	83,0	83,7	83,4	84,0
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	96,3	87,9	81,3	88,3	89,2	89,0	89,7
			anzianità contributiva: 38 anni				
<i>Hp. base</i>	100,8	89,4	81,3	85,4	88,2	87,2	87,9
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	100,8	92,7	85,9	90,9	94,1	93,1	93,9
			anzianità contributiva: 40 anni				
<i>Hp. base</i>	105,3	94,1	85,8	87,8	92,7	90,9	91,8
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	105,3	97,4	90,4	93,5	98,9	97,1	98,2
			anzianità contributiva: 42 anni				
<i>Hp. base</i>	105,2	98,9	90,3	90,2	97,1	94,6	95,7
<i>Hp. base con incremento del requisito di età di 2 anni</i>	105,2	102,2	94,9	96,2	103,7	101,1	102,4

(1) La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2022. Per il 2021, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il DEF 2021. La normativa fiscale di riferimento è quella vigente. In riferimento alla Legge 124/2017, l'aliquota contributiva della previdenza complementare è stata posta pari al 50% dell'aliquota di accantonamento del TFR. Il tasso di rendimento reale dei fondi pensione è pari al 3%, al lordo delle spese amministrative e dell'imposizione fiscale. Le spese amministrative sono assunte pari a 0,5 punti percentuali del tasso di rendimento. L'aliquota fiscale è pari al 20% del tasso di rendimento nominale al netto delle spese amministrative.

(2) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia per i lavoratori assunti prima dell' 1/1/1996 (regime retributivo e misto) e pari al requisito minimo previsto per il pensionamento anticipato per coloro assunti successivamente a tale data (regime contributivo).

(3) Nel 2010, il passaggio al netto tiene conto della deducibilità prevista per la partecipazione alla previdenza complementare.

(4) Nell'ipotesi base l'età di pensionamento è uguale al requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi (retributivo, misto e contributivo).

Bibliografia

- Aimone Gigio L., Citino L., Depalo D., Francese M., Petrella A. (2020), "Contrastare l'emergenza. L'espansione della capacità produttiva del sistema sanitario italiano: progressi conseguiti". Banca d'Italia, Nota COVID-19, 21 Aprile 2020.
<https://www.bancaditalia.it/media/notizia/contrastare-l-emergenza-l-espansione-della-capacit-produttiva-del-sistema-sanitario-italiano-progressi-conseguiti/>
- Aprile R. (2000), "Gli scenari demo-economici nei modelli di previsione della RGS: alcune riflessioni sui reali margini di manovra", *Temi di finanza pubblica*, Cacucci, Bari.
- Aprile R. (2001), "Gli scenari demo-economici nei modelli di previsione della RGS: alcune riflessioni sui reali margini di manovra", *Temi di finanza pubblica*, Cacucci, Bari.
- Aprile R. (2008), "The impact of ageing on health and long-term care: the case of Italy", articolo presentato al convegno della Banca d'Italia su "Fiscal Sustainability: Analytical Developments and Emerging Policy Issues".
http://www.bancaditalia.it/studiricerche/convegni/atti/fiscal_sustainability/session_3/Aprile.pdf
- Aprile, R. (2013), "Death-related costs in projecting acute health care expenditure – A new methodological approach", draft paper presented at the 28th May 2013 meeting of the AWG.
- Aprile R., Sidoti A. (2001), "Forecasting Model of The Italian Pension System Built by The Department of General Accounts: some methodological issues", *Fiscal Sustainability*, Banca d'Italia, Atti del Workshop on Fiscal Sustainability, Perugia 20-22 gennaio, 2000.
- Aprile R., De Persio P., Lucarelli A. (2002), "Una previsione di medio-lungo periodo dei tassi di attività secondo un approccio generazionale", *Economia e Lavoro*, n. 2.
- Aprile R., Lucarelli A. (2005), "Il processo di ingresso nel mercato del lavoro: un'analisi generazionale", *Economia e Lavoro*, n. 1.
- Aprile R., Palombi M. (2006), "How to take into account death-related costs in projecting health care expenditure", *Genus*, n. 1.
- Aprile R., Vestri A. (2006), "La spesa pubblica per Long Term Care in ambito EPC-WGA: definizione dell'aggregato, profili di spesa e dinamiche demografiche", articolo presentato al Convegno AIES "Sviluppo e sostenibilità dei sistemi sanitari: dinamiche demografiche e ambientali", Venezia 16-17 novembre 2006.
- Banca d'Italia (2021), "Relazione annuale – anno 2020".
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2020/rel_2020.pdf
- Bartolacci S., Berni R., Cislighi C., Forni S., Tediosi F. (2001), "Il valore economico dell'ospedalizzazione in funzione del tempo dalla nascita e dalla morte", *Politiche sanitarie*, n. 4-6.
- Batljan I., Lagergren M. (2004), "Inpatient/outpatient health care costs and remaining years of life – effect of decreasing mortality on future acute health care demand", *Social Science & Medicine* (n° 59).

Barnichon R., Mesters G.(2018), "On the demographic adjustment of unemployment", *Review of Economics and Statistics* 100.

Cislaghi C., Costantini F., Gabriele S., Innocenti F., Lepore V., Tediosi F., Valerio M., Zocchetti C. (2005), "Demographic factors and health expenditure profiles by age: the case of Italy", ENEPRI AHEAD (Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure) project.

Cislaghi C., Costantini F., Gabriele S., Innocenti F., Lepore V., Raitano M., Tediosi F., Valerio M., Zocchetti C. (2007), "A survey on the impact of death-related costs on health-care expenditure and demographics and health costs in Italy", ENEPRI Policy Brief no. 5.

<http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail?ots591=0c54e3b3-1e9c-be1e-2c24-a6a8c7060233&lng=en&id=111367>

Comas-Herrera A., Di Maio A., Gori C., Pozzi A. (2003), "Description of the Italian long-term care projection model", *European Study of Long Term Care Expenditure*.

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (2021), "Relazione per l'anno 2020".

<https://www.covip.it/?cat=35>

Corte dei Conti, (2021), "Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica".

<https://www.corteconti.it/Download?id=867011ba-87e4-4e6b-8338-dd4874ff0b39>

Economic Policy Committee (2000), "Progress Report to the Ecofin Council on the Impact of Ageing Population on Public Pension System", EPC/ECFIN/581/00 - Rev. 1.

Crump R., Eusepi S., Giannoni M., Sahin A., "A unified approach to measuring u", 2019, April 10.

<https://www.nber.org/papers/w25930>

Economic Policy Committee (2001), "Budgetary challenges posed by ageing populations. The impact on public spending on pensions, health and long term care for the elderly and possible indicators of the long term sustainability of public finances", EPC/ECFIN/655/01-EN final.

Economic Policy Committee (2003), "The impact of ageing populations on public finances: overview of analysis carried out at UE level and proposals for a future work programme", EPC/ECFIN/435/03 final.

http://europa.eu/epc/pdf/pensionmaster_en.pdf

Economic Policy Committee - European Commission (2005), "The 2005 projections of age-related expenditure (2004-2050) for the EU-25 Member States: underlying assumptions and projection methodologies", Special Report no. 4.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary6506_en.htm

Economic Policy Committee - European Commission (2006), "The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)", Special Report no. 1.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6654_en.pdf

Economic Policy Committee - European Commission (2008), "The 2009 Ageing Report: Underlying assumptions and Projections Methodologies for the EU-27 Member states (2007-2060)", *European Economy* no. 7.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary13784_en.htm

- Economic Policy Committee - European Commission (2009a), "The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060)", European Economy no. 2.
http://europa.eu/epc/pdf/2009_ageing_report.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2009b), "Pension schemes and pension projections in the EU-27 Member States, 2008-2060 (2009 Ageing Report)", Occasional Papers no. 56.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16034_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2010a), "Joint Report on Health systems". Occasional Papers no. 74.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2010b), "Joint Report on Health systems – Country Fiches". Occasional Papers no. 74.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_fiches_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2011a), "The 2012 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", European Economy, no. 4.
http://europa.eu/epc/pdf/2012_ageing_report_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2011b), "European Economic Forecast - Autumn 2011", European Economy no. 6
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-6_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2012), "The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060)".
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-2_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2014), "The 2015 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", European Economy, no. 8.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2015), "The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060)", European Economy, no. 3.
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf/ee3_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2016), "Joint report on health care and Long Term Care Systems and fiscal sustainability".
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/joint-report-health-care-and-long-term-care-systems-fiscal-sustainability-0_en
- Economic Policy Committee - European Commission (2017), "The 2018 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", European Economy. Institutional Paper no. 065.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip065_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2018), "The 2018 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070)", European Economy. Institutional Paper no. 079.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip079_en.pdf
- Economic Policy Committee - European Commission (2020), "The 2021 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", European Economy. Institutional Paper no. 142
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip142_en.pdf

Economic Policy Committee - European Commission (2021), "The 2021 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2019-2070)", European Economy. Institutional Paper no. 148

https://ec.europa.eu/info/publications/2021-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2019-2070_en

Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2010), "Joint Report on Pensions - Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe".

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/op71_en.htm

Economic Policy Committee – Social Protection Committee - European Commission (2012), "Social Europe - Current challenges and the way forward - Annual Report of the Social Protection Committee (2012)".

http://aei.pitt.edu/58190/1/EUEMPL_The_face_of_social_europe_V2_accessible.pdf

European Commission (2002), "Joint report by the Commission and the Council on Adequate and sustainable pensions", Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico Sociale e al Comitato delle Regioni.

European Commission (2006), "The long-term sustainability of public finances in the European Union", European Economy, no. 4.

European Commission (2009a), "Interim Forecast", January 2009.

http://ec.europa.eu/economy_finance/pdf/2009/interimforecastjanuary/interim_forecast_jan_2009_en.pdf

European Commission (2009b), "Sustainability Report 2009".

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15998_en.pdf

European Commission (2009c), "Economic Forecast – Spring 2009".

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15048_en.pdf

European Commission (2011), "European Economic Forecast – Spring 2011".

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-1_en.pdf

European Commission (2012), "Fiscal Sustainability Report 2012".

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-8_en.pdf

European Commission (2014), "European Economic Forecast - Spring 2014".

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee3_en.pdf

European Commission (2015), "Fiscal Sustainability Report 2015".

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip018_en.pdf

European Commission (2017), Commission staff working document "Country Report Italy 2017 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalance", 2017, February 22, Brussels.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-italy-en_0.pdf

European Commission (2018a), Semester 2018, Report from Commission prepared in accordance with Article 126 (3) of the Treaty on the Functioning of the European Union (Italy) COM (2018) 428 final;

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/article_0320.pdf

European Commission (2018b), Semester 2018, CSR on the 2018 National Reform Programme of Italy and on the 2018 Stability Programme of Italy COM (2018) 411 final.

<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-italy-en.pdf>

European Commission (2018c), "Assessment of the 2018 Stability Programme for Italy", 2018, May 23, Brussels.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/12_it_assessment_of_2018_sp.pdf

European Commission (2018d), "Autumn 2018 Economic Forecast – Italy", 2018, November 8.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_081018_it_en.pdf

European Commission (2019a), Commission staff working document "Country Report Italy 2019 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeconomic imbalance", 2019, February 27, Brussels.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-italy_en.pdf

European Commission (2019b), "Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia", 2019, June 5, Brussels.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0512&from=EN>

European Commission (2019c), "Report from the Commission-Italy-Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union", 2019, June 5, Brussels.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com2019_532_it_en.pdf

European Commission (2019d), "Communication from the Commission to the Council on the Spring 2019 round of fiscal surveillance for Italy", 2019, July 3, Brussels.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/communication_to_the_council_aftercollege_-_final.pdf

European Commission (2019e), "European Economic Forecast – Spring 2019", 2019, May.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip102_en.pdf

European Commission (2019f), "Fiscal Sustainability Report 2018", 2019, January.

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/fiscal-sustainability-report-2018_en

European Commission (2020), Debt Sustainability Monitor 2019, Institutional Paper n. 120

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip120_en.pdf

European Commission (2021), Debt Sustainability Monitor 2020, Institutional Paper n. 143

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip143_en.pdf

European Commission – Working Group on Ageing, OECD (2005), "Understanding trends in disability among elderly populations and the implications of demographic and non - demographic factors for future health and long-term care costs", Workshop, February 21-22, Brussels.

European Commission – Social Protection Committee (2015), "The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2015)".

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_it.htm

European Commission – Social Protection Committee (2018), "The 2018 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2018)".

<http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/05/KE-01-18-457-EN-N.pdf>

- European Commission – Social Protection Committee (2021), “The 2021 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU (2021)”.
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ee6cadd-cd83-11eb-ac72-01aa75ed71a1>
- Eurostat (2002a), “Social protection: expenditure on pensions”.
- Eurostat (2002b), “European social statistics: social protection 1980-1999”.
- Eurostat (2002c), “Social protection in Europe”.
- Eurostat (2005), “Trend scenario, national level – Base year 2004”.
- Eurostat (2017), “Technical note, “Summary methodology of the 2015-based population projections”, 2017, March.
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/proj_esms_an1.pdf
- Eurostat (2020), Technical note, “Methodology of the Eurostat population projections 2019-based - (EUROPOP2019), 2020, April.
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/proj_esms_an1.pdf
<https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
- Gori C. (2006), “La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti. Ipotesi e proposte”. Collana Fondazione Smith Kline, Il Mulino, Bologna.
- INPS (2008), “I diritti delle persone con disabilità”, Le Guide INPS.
- Istat (1997), “Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione. Base 1.1.1996”.
- Istat (2001), “Previsioni della popolazione residente. Base 1.1.2000”, Statistiche in Breve, aprile.
- Istat (2003), “Previsioni della popolazione residente per sesso, età e regione. Base 1.1.2001”.
- Istat (2004a), “Rilevazione Trimestrale delle Forze di Lavoro, anni 1993-2003”. Laboratorio ADELE.
- Istat (2004b), “La ricostruzione delle serie storiche dei principali indicatori del mercato del lavoro – IV trimestre 1993 IV trimestre 2003”.
http://www.istat.it/dati/dataset/20050324_00/
- Istat (2005a), “Popolazione Italiana al primo gennaio per sesso ed età. Anni 2005-2050”.
http://demo.istat.it/altridati/previsioni_naz/tavola.xls
- Istat (2005b), “La prima indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei comuni - Anno 2003”, Statistiche in breve, 2 dicembre. Roma.
- Istat (2007a), “Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari – Anno 2005”.
- Istat (2007b), “Indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali”.
<http://www.istat.it/it/archivio/9695>
- Istat (2008a), “Previsioni demografiche. 1° gennaio 2007 – 1° gennaio 2051”.
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20080619_00/
- Istat (2008b), “Rapporto annuale - La situazione del Paese nel 2007 – Anno 2007”, Roma.
http://www.istat.it/dati/catalogo/20080528_00/
- Istat (2009a), “Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati – Anno 2006”.
<http://www.istat.it/it/archivio/8458>
- Istat (2009b), “Rapporto annuale - La situazione del Paese nel 2008”, Roma.

- Istat (2010a), "Popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2010".
<http://demo.istat.it/>
- Istat (2010b), "L'assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia - Anno 2006".
- Istat (2010c), "Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati – Anno 2007".
<http://www.istat.it/it/archivio/2375>
- Istat (2011a), "Conti della protezione sociale. Anni 1990-2012".
<http://www.istat.it/it/archivio/89665>
- Istat (2011b), "Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati – Anno 2008".
<http://www.istat.it/it/archivio/25575>
- Istat (2011c), "Il futuro demografico del paese: previsioni regionali della popolazione residente al 2065".
<http://www.istat.it/it/archivio/48875>
- Istat (2012a), "Rapporto annuale 2012 – La situazione del paese".
<http://www.istat.it/it/archivio/61203>
- Istat (2012b), "Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati – Anno 2009".
<http://www.istat.it/it/archivio/59169>
- Istat (2013), "I presidi residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali – Anno 2011".
<http://www.istat.it/it/archivio/106719>
- Istat (2014b), "I nuovi conti nazionali in Sec 2010 – Innovazioni e ricostruzione delle serie storiche (1995-2013)".
<http://www.istat.it/it/archivio/133556>
- Istat (2015a), "Ricostruzione statistica delle serie regionali di popolazione del periodo 1/1/2002-1/1/2014".
<http://www.istat.it/it/archivio/145206>
- Istat (2015b), "PIL e indebitamento AP".
<http://www.istat.it/it/archivio/151192>
- Istat (2015c), "Occupati e disoccupati (media 2014)".
<http://www.istat.it/it/archivio/149085>
- Istat (2015d), "La cura e il ricorso ai servizi sanitari".
<http://www.istat.it/it/archivio/156420>
- Istat (2015e), "Conti della protezione sociale".
<http://www.istat.it/it/archivio/159370>
- Istat (2017a), "Il futuro demografico del paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065". Aprile, 2017.
<http://www.istat.it/it/files/2017/04/previsioni-demografiche.pdf>
- Istat (2017b), "Rilevazione sulle forze di lavoro – dati familiari: media 2016". Marzo, 2017
<https://www.istat.it/it/archivio/198171>
- Istat (2017c), "Il Sistema dei conti della sanità per l'Italia". Luglio, 2017.
<https://www.istat.it/it/archivio/201944>
- Istat (2017d) "L'offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia – Anno scolastico 2013/2014".
<https://www.istat.it/it/archivio/207362>
- Istat (2018a), "Il futuro demografico del paese. Anni 2017-2065". Maggio, 2018.
<https://www.istat.it/it/archivio/214228>
- Istat (2018b), "Rilevazione sulle forze di lavoro – dati familiari: media 2017". Aprile, 2018

- <https://www4.istat.it/it/archivio/211029>
- Istat (2018c), "Indagine sulle condizioni di vita".
<https://www.istat.it/it/archivio/5663>
- Istat (2018d), "Conti della protezione sociale".
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_PROTSOC
- Istat (2019), I Conti della Sanità. Giugno, 2019
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCN_SHA#
- Istat (2019a), "Il futuro demografico del paese. Anni 2018-2065". 2019.
<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=19661>
- Istat - INPS (2010), "Trattamenti pensionistici e beneficiari al 31 dicembre 2008".
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20100611_00/testointegrale20100611.pdf
- Istat - ISS (2021) sesto rapporto congiunto, "Impatto dell'epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. anno 2020 e gennaio-aprile 2021".
https://www.istat.it/it/files/2021/06/Report_ISS_Istat_2021_10_giugno.pdf
- Istituto Superiore della Sanità (2020a), "Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l'emergenza sanitaria COVID-19. Versione del 13 aprile 2020"
https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/rapporto-iss-covid-19-n.-12-2020-indicazioni-ad-interim-per-servizi-assistenziali-di-telemedicina-durante-l-emergenza-sanitaria-covid-19.-versione-del-13-aprile-2020
- Istituto superiore della sanità (2020b), "Indicazioni ad interim per servizi sanitari di telemedicina in pediatria durante e oltre la pandemia COVID-19"
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+60_2020.pdf/6b4dfc13-fc37-fadd-3388-b93aef43a15d?t=1602857089054
- Isvap (2001), "Il costo ed il finanziamento dell'assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia", *Quaderni ISVAP*, n. 11.
- Massicci F. (2001), "La previdenza: problemi e prospettive", Temi di finanza pubblica, Cacucci, Bari.
- Massicci F. (2002), "Le tendenze di medio-lungo periodo della spesa sanitaria", *Politiche Sanitarie*, aprile-giugno, n. 2.
- Ministero dell'economia e delle finanze (2007), "Programma di Stabilità dell'Italia – Aggiornamento 2007", Roma.
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/psc/2007/documenti/18377_pds_2007.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze (2009a), "Programma di Stabilità dell'Italia – Aggiornamento 2008", Roma.
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/psc/2008/documenti/20713_PdS_2008xISSN_on-line.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze (2009b), "Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2010-2013".
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/DPEF_2010-2013_xissn_on-line.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze (2009c), "Nota di Aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2010-2013", settembre, Roma.
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/dpef/2010-2013/documenti/22421_nota_di_aggiornamento_dpef_2010-2013_xprotetto.pdf
- Ministero dell'economia e delle finanze (2009d), "L'economia italiana nel 2010 - Relazione Previsionale e Programmatica per il 2010", settembre, Roma.

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/rpp/2010/documenti/22422_rpp_2010_xissn_on-line_-_protettox.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2010a), "Programma di Stabilità dell'Italia – Aggiornamento 2009", Roma.

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/PdS_2009_xissn_on-line.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2010b), "Nota di Aggiornamento 2010-2012", gennaio, Roma.

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/psc/2009/documenti/23471_nota_di_aggiornamento_2010-2012.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2010c), "Relazione generale sulla situazione economica del paese – 2009", Roma.

<http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/rqse/>

Ministero dell'economia e delle finanze (2010d), "Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013", Roma.

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/dfp/2011-2013/documenti/25282_dfp_xissn_on-line_protetto.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2011a), "Documento di Economia e Finanza 2011".

<http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2011/#Content>

Ministero dell'economia e delle finanze (2011b), "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011".

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2011/documenti/nota_di_aggiornamento_def.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2012a), "Documento di Economia e Finanza 2012".

http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2012/

Ministero dell'economia e delle finanze (2012b), "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2012".

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2012/documenti/Nota_DEF_2012-10-02.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2013a), "Documento di Economia e Finanza 2013".

http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2013/

Ministero dell'economia e delle finanze (2013b), "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013".

http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2013/

Ministero dell'economia e delle finanze (2014a), "Documento di Economia e Finanza 2014".

http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2014/

Ministero dell'economia e delle finanze (2014b), "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014".

http://www.rqs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2014/

Ministero dell'economia e delle finanze (2015a), "Documento di Economia e Finanza 2015".

<http://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>

Ministero dell'economia e delle finanze (2015b), "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015".

http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_programmazione/documenti_programmatici/NOTA_AGGIORNAMENTO_DEF_2015_xissn_on-line.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze (2016a), "Documento di Economia e Finanza 2016".

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/def_assistenza.html?sceglianno=2016

Ministero dell'economia e delle finanze (2016b), "Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2016".

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Contabilit_e_finanza_pubblica/DEF/2016/

Ministero dell'economia e delle finanze (2017), "Documento di Economia e Finanza 2017".

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/def_assistenza.html

Ministero dell'economia e delle finanze (2018), "Documento di Economia e Finanza 2018".

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/documenti_programmatici/sezione3/def_assistenza.html?sceglianno=2018

Ministero dell'economia e delle finanze (2019), "Documento di Economia e Finanza 2019".

<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>

Ministero dell'economia e delle finanze (2020), "Documento di Economia e Finanza 2020".

<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>

Ministero dell'economia e delle finanze (2021), "Documento di Economia e Finanza 2021".

<https://www.mef.gov.it/documenti-pubblicazioni/doc-finanza-pubblica/index.html#cont1>

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2001), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2001", Temi di finanza pubblica e protezione sociale, Quaderno n. 3, dicembre, Roma.

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2002), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2002", *Temi di finanza pubblica e protezione sociale*, Quaderno n. 4, dicembre, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2003/Anno-2002.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2003", Rapporto n. 5, maggio, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2004/Anno-2003.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2004b), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2004", Rapporto n. 6, dicembre, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2005/Anno-2004.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2005), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2005", Rapporto n. 7, dicembre, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2006/Le-previsioni-della-Ragioneria-Generale-dello-Stato-al-2005.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2006), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2006", Rapporto n. 8, dicembre, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2007/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2007), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2007", Rapporto n. 9, dicembre, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2008/Rap-9.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2008), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2008", Rapporto n. 10, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2009/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario-Rapport.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2009), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2009", Rapporto n. 11, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2010/Le-tendenze-di-m-l-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario---Rapporto-n11.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2011), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2011", Rapporto n. 12, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2011/Le-tendenze-di-medio-lungo-periodo-del-sistema-pensionistico-e-socio-sanitario-Rapporto_n.12.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2012a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Le previsioni della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2012", Rapporto n. 13, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2012/Le-tendenze-di-m_l-periodo-del-s_p_e-s_s-Rapporto_n.13.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2012b), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Le previsioni della Ragioneria Generale dello Stato aggiornate a settembre 2012: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 13", Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2012/NDA-Le-tendenze-di-m_l-periodo-del-s_p_e-s_s-Rn13.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2013a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2013", Rapporto n. 14, Roma, maggio 2013.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2013/Le-tendenze-di-m_l-periodo-del-s_p_e-s_s-Rapporto_n14.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2013b), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2013: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 14", Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2013/Nota_Aggiornamento_Rapporto_n_14.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2013c), "Death-related costs in projecting acute health care expenditures – a new methodological approach", 2013. Documento presentato alla riunione del 28 febbraio 2013 del Gruppo di Lavoro *Working Group on Ageing Populations and Sustainability*, costituito presso il Comitato di Politica Economica del Consiglio Ecofin.

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2014a), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 1, Roma.

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/attivit-monitoraggio-RGS/2014>

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2014b), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2014", Rapporto n. 15, Roma, giugno 2014.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2014/Le-tendenze-di-m_l-periodo-del-s_p_e-s_s-Rapporto_n15.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2015a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a ottobre 2014: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 15", Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2014/Le-tendenze-di-m_l-periodo-del-s_p_e-s_s-Rapporto_n15.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2015b), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2015", Rapporto n. 16, Roma, luglio 2015.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2015/Rapporto_n_16_10-07-2015.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2015c), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 2, Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2015/IMDSS-RS02_15_09_2015.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2015d), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2015: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 16", Roma.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2015/NARP16.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze RGS (2016a), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 3, Roma, agosto 2016.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2016/IMDSS-RS02_11_08_2016.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2016b), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli

della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2016”, Rapporto n. 17, Roma, luglio 2016.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2016/Rapporto_n_17.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2016c), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2016: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 17”, Roma, settembre 2016.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2016/NARP2016.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2017a), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni aggiornate al 2017 sulla base del nuovo quadro demografico” Rapporto n. 18 – Anticipazioni, Roma, giugno 2017.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2017/NARP2017.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2017b), “Il monitoraggio della spesa sanitaria”, Rapporto n. 4, Roma, luglio 2017.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2017/IMDSS-RS2017_170711.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2017c), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2017”, Rapporto n. 18, Roma, agosto 2017.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2017/NARP2017-08.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2017d), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2017: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 18”, Roma, ottobre 2017.

http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2017/Rapporto_n_18_Nota_Aggiornamento.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2018a), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2018: Rapporto n. 119”, Roma, luglio 2018.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_pensionistica/

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2018b), “Il monitoraggio della spesa sanitaria”, Rapporto n. 5, Roma, novembre 2019.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_sanitaria/index.html

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2019a), “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2019: Rapporto n. 20”, Roma, luglio 2019.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_pensionistica/

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2019b) – “Peer Review on Italy: Fiche on pensions”.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/country_fiche_it-2019_peer_review.pdf

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020a), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati al 2020: Rapporto n. 21", Roma, luglio 2020.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/spesa_pensionistica/

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020b), "Il monitoraggio della spesa sanitaria", Rapporto n. 7 Roma, agosto 2020

<https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2020/IMDSS-RS2020.pdf>

Ministero dell'economia e delle finanze - RGS (2020c), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario. Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale dello Stato aggiornati a settembre 2020: Nota di Aggiornamento al Rapporto n. 21", Roma, dicembre 2020.

https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2020/Rapporto-n.-21-Nota-Aggiornamento-ITA_2212020.pdf

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2002), "Rapporto di strategia nazionale sul sistema pensionistico italiano", Roma.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2003), "Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. Nota di Aggiornamento", dicembre.

Ministero della salute (2006a), "Rilevazione attività nel settore dell'alcooldipendenza - Anno 2004", Dipartimento della prevenzione e della comunicazione - Direzione generale della prevenzione sanitaria.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_694_allegato.pdf

Ministero della salute (2006b), "Rapporto nazionale di monitoraggio dell'assistenza sanitaria. Anni 2002-2003", Direzione generale della programmazione sanitaria dei livelli di assistenza e dei principi etici del sistema, marzo 2006.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1173_allegato.pdf

Ministero della salute (2007), "Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza – Anno 2004", Dipartimento della qualità – Direzione generale della programmazione sanitaria dei livelli di assistenza e dei principi etici del sistema.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1174_allegato.pdf

Ministero della salute (2017), "Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero. Dati SDO 2016", Direzione generale della programmazione sanitaria .

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1237&area=ricoveriOspedalieri&menu=vuoto

Ministero della salute (2019), "Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero (SDO) – Anno 2018", Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale. Direzione generale della programmazione.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2898_allegato.pdf

Ministero del tesoro - RGS (1994), "I rendimenti impliciti della previdenza obbligatoria: un'analisi delle iniquità del sistema", Conti pubblici e congiuntura economica, n. 2, Roma.

Ministero del tesoro - RGS (1996), "Tendenze demografiche e sistema sanitario", Conti pubblici e congiuntura economica, quaderno monografico, n. 7, Roma.

Ministero del tesoro - RGS (2000), "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano - previsioni elaborate con il modello della RGS aggiornato al

2000”, Temi di finanza pubblica e protezione sociale, Quaderno n. 2, novembre, Roma.

Network Non Autosufficienza (2009), “L’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia - Rapporto 2009”.

http://www.maggioli.it/rna/pdf/rapporto2009-assistenza_anziani.pdf

Nucleo Valutazione Spesa Previdenziale (2000), “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio”, luglio.

Nucleo Valutazione Spesa Previdenziale (2001), “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio”, giugno.

Nucleo Valutazione Spesa Previdenziale (2002), “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio”, luglio.

Nucleo Valutazione Spesa Previdenziale (2006), “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio”, dicembre.

<http://www.lavoro.gov.it/Documents/Resources/Lavoro/NucleoValutazioneSpesa/rapporto20051.pdf>

Nucleo Valutazione Spesa Previdenziale (2007), “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio”, dicembre.

http://www.lavoro.gov.it/Documents/Resources/Lavoro/NucleoValutazioneSpesa/rapporto_07.pdf

Nucleo Valutazione Spesa Previdenziale (2009), “Gli andamenti finanziari del sistema pensionistico obbligatorio”, luglio.

http://www.lavoro.gov.it/Documents/Resources/Lavoro/NucleoValutazioneSpesa/Rapporto_NUSVAP_luglio2009.pdf

OECD (2000), A system of Health Accounts. Ver 1.0.

OECD (2005), “Projecting OECD health and long-term care expenditures: what are the main drivers?” Working Party no. 1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis, ECO/CPE/WP1(2005)14.

OECD (2006a), “The drivers of public expenditure on health and long-term care: an integrated approach Costs of Care for Elderly Populations” OECD Economic Studies no. 43, 2006/2.

OECD (2006b), “Costs of Care for Elderly Populations – Guidelines for estimating long-term care expenditure”, Directorate for employment, labour and social affairs. DELSA/HEA/DIS(2006)4.

OECD (2006c), “Projecting OECD Health and Long Term Care Expenditures: what are the main drivers?”, OECD Economics Department Working Paper no. 477.

OECD (2009a), Pensions at a Glance 2009 - “Retirement-Income Systems in OECD Countries”.

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2009_pension_glance-2009-en

OECD (2011a), “Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries”.

<http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/81111011e.pdf?expires=1399546221&id=id&accname=quest&checksum=6B351049655604DA45838C20E230AFFE>

OECD (2011b), “A System of Health Accounts – 2011 Edition”.

<http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-30-11-270>

OECD (2013a), “Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Countries”.

- <http://www.oecd.org/els/public-pensions/pensionsataglance.htm>
- OECD (2013b), "OECD Health Data 2013".
<http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata.htm>
- OECD (2013c), "Public spending on health and long-term care: a new set of projections".
<http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k44t7jwwr9x.pdf?expires=1399546782&id=id&accname=quest&checksum=0CA8017DABC8BA205EA71F41COE0CC10>
- OECD (2015), "Pensions at a Glance 2015: OECD and G20 Countries".
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en
- OECD (2017), "Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Countries".
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2017_pension_glance-2017-en
- OECD (2019a), "Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Countries".
<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b6d3dcfc-en.pdf?expires=1594648801&id=id&accname=quest&checksum=882958BA7E1A0D3C9CA8C9CD374850B7>
- OECD (2019b), "Recent Improvements to the Public Finance Block of the Long-term Model". Working Party No. 1 on Macroeconomic and Structural Policy Analysis.
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/recent-improvements-to-the-public-finance-block-of-the-oecd-s-long-term-global-model_4f07fb8d-en
- OECD (2019c), "Economic surveys: Italy", 2019, April.
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2019_369ec0f2-en#page1
- OMS (2021), "Second round of the national pulse survey on continuity of essential health services during the COVID-19 pandemic".
<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS-continuity-survey-2021.1>
- Raitano M. (2005), "The impact of death related costs on health care expenditure: a survey. A deliverable for ENEPRI AHEAD".
- Ranci C., Pavolini E. (2005), "L'assicurazione di cura in Germania". Politecnico di Milano, Laboratorio di Politica Sociale.
- Rebba V. (2005), "Invecchiamento della popolazione e spesa per il long term care", Politiche Sanitarie, n. 3.
- Schneider Markus (2007), "HCR1 Capital formation of health care provider institutions", lavoro predisposto per il "SHA workshop" tenutosi in Nicosia, il 11-13 dicembre 2007.
- Social Protection Committee – European Commission (2009), "Updates of current and prospective theoretical pension replacement rates 2006-2046", Indicator Supgroup report on theoretical replacement rates.
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en&moreDocuments=yes>
- Squarcio C. (2001), "Il modulo mercato del lavoro", in Ires, Irpet, Istat, La previsione della spesa sociale regionale. Il modello Marss, Torino.

Per informazioni e approfondimenti contattare:

- *Luciana Patrizi – Ispettore Generale Capo per la Spesa Sociale – luciana.patrizi@mef.gov.it*
- *Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – igespes.rqs@mef.gov.it*

